



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



3 2044 059 381 467

65

Bd. Aug. 1907



HARVARD LAW LIBRARY

Received JUN 19 1907

June 21

RACCOLTA UFFICIALE
DELLE LEGGI E DEI DECRETI
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRINCIPALE - VOLUME SECONDO

ANNO 1905

RACCOLTA UFFICIALE
DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRINCIPALE

VOLUME SECONDO

ANNO 1905



ROMA
STAMPERIA REALE
RIPARANTI & COLONNO

1905

Rec. June 19, 1907

N. 131.



N. 131.

LEGGE portante la sostituzione dell'art. 10 della legge 2 giugno 1904, n. 236, sul personale dei contabili e dei guardiani della regia marina.

13 aprile 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 aprile 1905, n. 94)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 10 della legge 2 giugno 1904, n. 236, relativa al personale dei contabili e guardiani di magazzino della regia marina, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« A coprire un terzo dei posti che si renderanno vacanti nell'ultima classe degli ufficiali d'ordine presso il Ministero della marina saranno ammessi, in seguito a loro domanda gli aiuto contabili che abbiano prestato 12 anni di servizio effettivo sotto le armi nella regia marina e siano stati congedati col grado di sott'ufficiale.

« Gli altri due terzi di tali posti saranno conferiti, per esame di concorso, a sott'ufficiali della regia marina sotto le armi con dodici anni di servizio effettivo.

« In mancanza di aspiranti fra gli aiuto contabili con i requisiti preaccennati, anche il terzo dei posti loro riservato sarà devoluto ai sott'ufficiali nel modo ed alle condizioni anzidette.

« A coprire metà dei posti di ufficiale d'ordine ed equivalenti, nelle altre amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, sono ammessi proporzionalmente in concorrenza con gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari del regio esercito, gli aiuto contabili che abbiano prestato 12 anni di servizio effettivo nella regia marina e siano stati congedati col grado di sott'ufficiale.

« In mancanza di aspiranti fra gli aiuto contabili coi requisiti anzi indicati, i posti di cui al precedente capoverso saranno conferiti direttamente ai sott'ufficiali della regia marina con 12 anni di servizio effettivo sotto le armi.

« Un apposito regolamento stabilirà le norme e le condizioni per il conferimento degli impieghi suddetti. »

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a' Roma, addì 13 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO.

N. 132.



N. 132.

REGIO DECRETO *che approva il testo unico di regolamento per il personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto.*

23 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 aprile 1905, n. 90)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 6 e 7 della legge 8 luglio 1904, n. 371, che approva alcuni organici del personale dell'amministrazione finanziaria;

Sentito il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il testo unico di regolamento per il personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto, annesso al presente decreto, e visto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 aprile 1905.

*Reg. 22. Atti del Governo a f. 7. PACINI.
Locogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.*

A. MAJORANA.
TITTONI.

TESTO UNICO DI REGOLAMENTO

**per il personale delle agenzie delle imposte dirette
e del catasto**

Art. 1.

Giusta la tabella organica *B*, annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 371, che approva alcuni ruoli organici dell'amministrazione finanziaria, i titoli ed i gradi del personale di ruolo degli uffici esecutivi delle imposte dirette sono i seguenti:

- a) Ispettori superiori;
Ispettori provinciali ed agenti superiori;
Agenti;
Vice agenti;
Volontari;
- b) Aiuti di agenzia.

Sono conservati il titolo ed il grado di ufficiale d'agenzia, sino alla completa eliminazione di coloro che attualmente li posseggono.

Art. 2.

I posti vacanti nell'ultima classe degli ispettori superiori sono conferiti soltanto per merito agli ispettori provinciali ed agenti superiori di prima classe.

Art. 3.

È costituita una commissione presieduta dal direttore o dal vice direttore generale delle imposte dirette, e composta del vice direttore generale, dei direttori capi divisione della direzione generale medesima, o, in loro vece, dei rispettivi capi sezione più anziani, e di un ispettore superiore delle imposte dirette, per la designazione degli ispettori provinciali ed agenti superiori di prima classe promovibili al grado di ispettore superiore.

Art. 4.

La scelta dei promovibili verrà fatta, previo esame dei titoli di tutti gli ispettori provinciali ed agenti superiori di prima classe, quali risultano dalle note informative e da ogni altro elemento idoneo, secondo il giudizio della commissione, a chiarire ed integrare le note informative stesse, ed, in genere, a rivelare il merito dei funzionari suddetti.

Art. 5.

I posti vacanti nell'ultima classe degli ispettori provinciali ed agenti superiori sono conferiti per tre quinti per esame di concorso, al quale saranno ammessi gli agenti di prima e seconda classe, purchè, tanto agli uni quanto agli altri non sia stata inflitta la censura formale, od altra più grave punizione disciplinare, nel triennio anteriore al giorno, in cui, giusta il decreto che indice il concorso, scade il termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Gli agenti di seconda classe, però, per essere ammessi al concorso, debbono inoltre avere almeno tre anni di servizio in tale qualità al giorno predetto.

Gli altri due quinti dei posti vacanti saranno conferiti, seguendo l'ordine di anzianità, agli agenti di prima classe che non siano riconosciuti immeritevoli ed ai quali non sia stata inflitta la censura formale, od altra più grave punizione disciplinare, come al primo comma del presente articolo. La designazione dei promovibili verrà fatta dalla commissione di cui all'art. 3.

Art. 6.

L'esame di concorso sarà scritto ed orale.

L'esame scritto conterà di due prove, delle quali una verserà sulla scienza della finanza e l'altra avrà per oggetto una delle materie giuridiche, da sorteggiarsi, indicate alle lettere *A*, *B* e *C* della parte prima del programma, che costituisce la tabella *A* annessa al presente regolamento.

L'esame orale verserà sull'intero programma predetto.

Per conseguire l'approvazione, i concorrenti dovranno

riportare una media di almeno sette decimi dei punti di merito, tanto nelle prove scritte quanto nelle prove orali.

A parità di punti di merito, sarà data la precedenza nella graduatoria dei vincitori del concorso, ai candidati, che abbiano maggiore anzianità nel grado e nella classe giusta i relativi ruoli.

Art. 7.

I posti di agente di ultima classe saranno conferiti per tre quinti ai vincitori di concorso per esami fra i vice agenti delle due classi, che abbiano almeno tre anni di servizio compreso il periodo del volontariato, ed ai quali non sia stata inflitta la censura formale, od altra più grave punizione disciplinare, nel biennio anteriore al giorno, in cui, giusta il decreto che indice il concorso, scade il termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Gli altri due quinti saranno conferiti, seguendo l'ordine di anzianità, ai vice agenti di prima classe riconosciuti idonei nell'esame di concorso, per avere conseguito nelle prove scritte e nelle prove orali rispettivamente, una media di almeno $6\frac{10}{10}$ dei punti di merito

Art. 8.

L'esame di concorso, di cui all'articolo precedente, sarà scritto ed orale, e verserà sul programma che costituisce la tabella B, annessa al presente regolamento.

Le prove scritte avranno per oggetto altrettanti temi quante sono le parti del programma.

Per conseguire l'approvazione, i vice agenti dovranno riportare, tanto nelle prove scritte quanto nelle prove orali, una media di almeno $6\frac{10}{10}$ se appartenenti alla prima classe, e di almeno $7\frac{10}{10}$ se appartenenti alla seconda classe.

Anche a questo esame di concorso sono applicabili le disposizioni del quinto comma dell'art. 6.

Art. 9.

Nel decreto ministeriale con cui verranno indetti gli esami di concorso dei quali è parola nei precedenti articoli 5 e 7, saranno anche stabilite le norme dirette a garantire l'as-

solita segretezza del nome dei concorrenti per tutte le prove scritte, fino a dopo la definitiva votazione ed assegnamento dei punti a tutti i lavori consegnati alle commissioni esaminatrici e da queste riveduti.

Art. 10.

La commissione esaminatrice per il concorso ai posti di ispettore provinciale ed agente superiore sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un consigliere di corte di appello, di un referendario della corte dei conti e di due funzionari superiori della direzione generale delle imposte dirette. Quella per il concorso ai posti di agente delle imposte sarà costituita da un consigliere della corte dei conti, presidente, da un referendario del consiglio di Stato, da due funzionari superiori della direzione generale delle imposte dirette e da un ispettore superiore delle imposte.

Le due commissioni saranno di volta in volta nominate con decreto ministeriale.

Art. 11.

I posti di vice agente di ultima classe sono conferiti, senza ulteriore esame, ai volontari, seguendo l'ordine della loro classificazione nel concorso, purchè abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal regolamento generale sul personale degli uffici finanziari, abbiano dato prova di attitudine alla carriera intrapresa, e risultino ben classificati per condotta, operosità e diligenza.

I volontari giudicati immeritevoli dalla commissione di cui al precedente art. 3, della nomina a vice agente per due volte consecutive, vengono radiati dal ruolo con decreto ministeriale.

Art. 12.

I posti di volontario nell'amministrazione delle imposte dirette e del catasto sono conferiti a quelli fra i vincitori dell'esame di concorso, dato secondo le norme determinate dal regolamento generale sul personale degli uffici finanziari, che siano stati assegnati alla carriera degli uffici esecutivi delle imposte dirette.

Il servizio del volontario è pure disciplinato dalle norme del citato regolamento.

Art. 13.

I posti di aiuto d'agenzia di ultima classe che si renderanno vacanti dopo il collocamento in pianta stabile dei diurnisti fissi, messi e cottimisti indicati nell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 871, saranno conferiti:

1° a coloro, che assunti nelle agenzie delle imposte in qualità di cottimisti per l'intero anno, o di messi indicatori e notificatori con mercede superiore a lire 50 mensili, dovettero abbandonare, nell'esercizio 1903-1904, le agenzie stesse, per soddisfare agli obblighi della leva militare;

2° a coloro che, in qualità di scrivani provvisori, durante l'esercizio 1903-1904, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, prestarono servizio nelle agenzie delle imposte, alle quali, giusta la tabella di reparto del personale approvata con decreto ministeriale 6 giugno 1902, venne assegnato uno scrivano provvisorio per sei o più mesi.

Per ottenere il conferimento dei posti predetti, tanto i cottimisti e messi indicati nel n. 1, quanto gli scrivani provvisori indicati al n. 2, dovranno però dimostrare:

a) di avere tenuta buona condotta e di avere dato prova di operosità e diligenza nel periodo di tempo in cui prestarono servizio presso le agenzie, mediante certificati del capo d'ufficio, alla cui immediata dipendenza si trovarono, e dell'intendenza di finanza;

b) di non avere riportato condanne penali, mediante certificato rilasciato dall'autorità competente in data non anteriore di tre mesi al giorno che verrà fissato dall'amministrazione, come termine utile per la presentazione delle domande di nomina;

c) di non aver superato il 50° anno di età, al giorno suddetto.

Dei cottimisti, messi e scrivani provvisori, che posseggono i requisiti sopra indicati, sarà formata una gradua-

toria, nella quale si collocheranno prima i cottimisti e i messi, in base alla durata del servizio prestato nelle agenzie delle imposte, e poi gli scrivani provvisori, in base alla durata del servizio prestato nel corso dell'esercizio predetto, ed a parità di tale durata, in base a quella del servizio anteriormente prestato.

La graduatoria approvata con decreto ministeriale e registrata alla corte dei conti, sarà definitiva.

Art. 14.

Esaurita la graduatoria, di cui all'articolo precedente, i posti che si renderanno ulteriormente vacanti nell'ultima classe negli aiuti d'agenzia, saranno conferiti per metà ai sottufficiali della regia guardia di finanza, che posseggano i requisiti voluti dall'art. 2 del regio decreto 30 marzo 1899, n. 124, per poter prendere parte agli esami di concorso stabiliti per l'ammissione alla scuola dei sottufficiali medesimi.

La designazione dei nominandi, a richiesta della direzione generale delle imposte dirette, verrà fatta dalla direzione generale delle gabelle, di volta in volta che occorra procedere alle nomine e pel numero necessario a coprire i posti vacanti.

La stessa direzione generale delle gabelle indicherà l'ordine secondo il quale deve procedersi alle nomine, che verranno disposte con decreto reale.

L'altra metà dei posti suddetti rimane riservata a sottufficiali dell'esercito e della real marina, giusta l'art. 1 della legge 2 giugno 1904, n. 217.

Art. 15.

Le promozioni di classe nei vari gradi avranno luogo esclusivamente per anzianità.

Art. 16.

Gli ispettori superiori risiederanno in Roma alla immediata dipendenza della direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Art. 17.

Delle funzioni di ispettore provinciale verranno incaricati, con decreto ministeriale, su proposta della direzione generale delle imposte dirette e del catasto, gli agenti superiori a qualunque classe appartengano, conservando lo stipendio di cui sono provvisti e la rispettiva anzianità.

Essi potranno essere esonerati da questo incarico, sia per ragioni di servizio, sia sopra loro domanda.

Art. 18.

Con decreto ministeriale verranno impartite le istruzioni per il servizio di ispezione delle imposte dirette e del catasto.

I rilievi fatti dall'ispettore durante la verifica saranno notificati ai capi d'ufficio e, da questi, al dipendente personale, per la parte che lo riguarda.

Art. 19.

L'incarico delle funzioni di messo notificatore ed indicatore, nelle agenzie i cui messi notificatori ed indicatori vennero sistemati in pianta stabile colla legge 8 luglio 1904, n. 371, verrà affidato agli aiuti di agenzia con decreto ministeriale, sentito il parere del capo d'ufficio nel cui distretto le funzioni stesse debbono esercitarsi, nonché quello dell'ispettore e dell'intendente della rispettiva provincia.

Le agenzie predette sono indicate nella tabella C, annessa al presente regolamento. Di tale incarico, però, rimangono senz'altro obbligatoriamente investiti gli aiuti di agenzia, che, prima di assumere questa denominazione, già lo disimpegnavano, ed avevano perciò la qualifica di messi indicatori e notificatori. Non potranno, invece, esserne investiti, senza il loro esplicito consenso, i diurnisti fissi e cottimisti sistemati in pianta stabile con la legge 8 luglio 1904, n. 371.

Art. 20.

La dispensa dalle funzioni di messo notificatore ed indicatore potrà sempre disporsi per ragioni di servizio. Verrà concessa anche a domanda dell'interessato, solo nel caso in

cui egli dimostri di essere affetto da infermità fisica tale, che lo inabiliti ad esercitare le funzioni stesse.

Art. 21.

Gli impiegati di ruolo degli uffici esecutivi delle imposte dirette, ove il servizio pubblico non ne soffra, potranno ottenere dai rispettivi intendenti di finanza congedi, che, in complesso, non eccedano un mese in ciascun anno.

Per cause gravi, la durata del congedo potrà essere estesa a due mesi con decreto ministeriale.

Art. 22.

Al reparto del personale fra le diverse agenzie delle imposte dirette e del catasto, sarà provveduto mediante apposita tabella da approvarsi con decreto ministeriale.

Art. 23.

Rimangono abrogate le disposizioni diverse o contrarie a quelle contenute nel presente regolamento, a partire dalla sua pubblicazione; e per tutto ciò che in esso non sia espressamente disciplinato, sono applicabili le disposizioni analoghe contenute nel regolamento generale per gli uffici finanziari.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro delle finanze

MAJORANA.

PROGRAMMA

degli esami di concorso ai posti di ispettore provinciale ed agente superiore delle imposte dirette.

PARTE I.

*Generalità.**a) Diritto e procedura civile.*

Disposizioni preliminari al codice civile — Cittadinanza, domicilio, residenza, assenza — Cause che modificano o limitano l'esercizio dei diritti civili delle persone fisiche — Persone giuridiche — Dei beni della proprietà e delle sue modificazioni — Modi di acquistare e trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose; successioni e donazioni, obbligazioni e contratti in genere; disposizioni legislative concernenti i contratti di matrimonio, di vendita, di permuta, di enfiteusi, di locazione, di società, di mandato, di transazione, di costituzione di rendita, di vitalizio, di comodato, di mutuo, di pegno e di anticresi. — Della trascrizione dei privilegi e delle ipoteche — Della prescrizione.

Ordinamento giudiziario — Competenza per grado, per territorio, per materia e valore — Delle sentenze in generale e dei mezzi per impugnarle — Esecuzione forzata in genere — Esecuzione sui beni mobili e sui beni immobili.

b) Diritto commerciale.

Degli atti di commercio, dei commercianti e dei libri di commercio — Delle società e delle associazioni commerciali — Della cambiale e dell'assegno bancario — Del contratto di conto corrente — Del fallimento — Esercizio e durata delle azioni commerciali.

c) *Diritto amministrativo e costituzionale.*

Poteri dello Stato, divisione ed esercizio di essi — Del potere esecutivo — Ordinamento amministrativo — Ordinamento della amministrazione finanziaria in genere e dell'amministrazione delle imposte dirette e del catasto in specie — Diritti e doveri dei funzionari pubblici — Loro responsabilità — Leggi sul consiglio di Stato e sulla corte dei conti — Legge e regolamento sull'amministrazione comunale e provinciale.

d) *Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.*

Beni dello Stato — Norme per gli inventari e per le variazioni dei beni mobili — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti nell'interesse dello Stato — Bilanci, stati di previsione, assestamento del bilancio dell'esercizio in corso; rendiconto consuntivo — Spese dello Stato — Modo di ordinarle e di eseguirle.

e) *Economia politica e scienza delle finanze.*

Parte II. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Parte III. — Imposta sui terreni e sui fabbricati — Conservazione dei catasti — Sovrimposte e tributi locali.

Parte IV. — Riscossione delle imposte dirette.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro delle finanze
A. MAJORANA.

PROGRAMMA

per gli esami di concorso ai posti di agente delle imposte dirette e del catasto

PARTE I.

Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.

Indicazione dei beni mobili ed immobili dello Stato — Norme per gli inventari e per le variazioni dei beni mobili — Norme per la stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti nell'interesse dello Stato — Forma e scopo del bilancio di previsione delle entrate e delle spese — Della legge per l'assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso — Del rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

Nozioni generali delle imposte.

Principi regolatori delle imposte — Specie e caratteri delle imposte dirette ed indirette — Imposte reali e personali — Proporzionali e progressive — Imposte di quota e di contingente — Indiziarie e dirette sulla rendita — Cenno storico delle imposte dirette stabilite e riordinate in Italia dal 1860 in poi — Ordinamento tributario del Regno — Sovrimposte comunali e provinciali all'imposta fondiaria — Loro limitazione, determinazione e liquidazione.

Riscossione.

Legge 20 aprile 1871 e successive modificazioni — Principi fondamentali del vigente sistema di riscossione — Norme per l'appalto delle esattorie — Obblighi — Responsabilità

e malleverie degli esattori — Procedimento per la riscossione — Avvisi, cartelle — Scadenze delle rate d'imposta — Multe per ritardato pagamento delle imposte — Quietanze a matrice — Atti coattivi contro gli esattori ed i contribuenti — Norme generali per l'esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili — Versamenti nelle casse dei ricevitori — Obbligo del non riscosso per riscosso — Rimborso delle quote indebite ed inesigibili — Giustificazione e documentazione delle quote inesigibili — Sgravio provvisorio a favore degli esattori — Verificazione alle casse esattoriali nel caso di ritardato versamento — Speciali attribuzioni ed obblighi degli agenti in ordine alla riscossione delle imposte dirette.

Cenno sui sistemi principali di riscossione vigenti nel Regno prima della emanazione di detta legge.

PARTE II.

Imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Legge del 14 luglio 1864, e modificazioni recate dalle leggi posteriori.

Caratteri dell'imposta e modi di riscossione — Aliquota dell'imposta e addizionali.

Enti tassabili — Redditi tassabili per ritenuta diretta mediante ruoli — Esenzioni.

Imposta esigibile per ritenuta diretta — Redditi soggetti alla stessa — Norme che ne regolano l'applicazione — Ricorsi — Termini — Competenza.

Imposta esigibile mediante ruoli — Operazioni di accertamento dei contribuenti e dei redditi tassabili — Liste dei contribuenti — Dichiarazioni e rettificazioni — Conferma per iscritto o col silenzio dei redditi precedentemente accertati — Inscrizioni e rettificazione d'ufficio — Spese ed annualità passive deducibili — Mezzi di accertamento — Redditi definitivamente accertati — Sospensione dell'iscrizione dei redditi in ruolo.

Dichiarazioni dei redditi dei corpi morali e delle società ed istituti di credito in genere e delle casse di risparmio in ispecie — Redditi propri e redditi dei loro creditori ed impiegati — Ritenuta di rivalsa — Dichiarazione dei redditi agrari — Affitti e locazioni a soccida — Colonie — Industrie agrarie esercitate dal proprietario e tassabili — Cumulo dei redditi del contribuente agli effetti della determinazione del minimo imponibile — Classificazione dei redditi — Diversificazione — Ulteriori detrazioni.

Accertamenti suppletivi — Redditi tassabili nei ruoli suppletivi — Prescrizione.

Avvisi ai contribuenti — Norme per la notificazione — Ricevute — Ricorsi alle commissioni — Documentazione — Appelli degli agenti — Giudizi — Procedure — Decisioni definitive — Formazione, revisione e pubblicazione dei ruoli — Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria — Termini — Risoluzione — Sgravi e rimborsi d'imposta — Soprattasse — Legge, regolamento ed istruzioni relative.

PARTE III.

Imposta sui fabbricati.

Legge del 26 gennaio 1865 e modificazioni recate dalle leggi posteriori.

Caratteri dell'imposta — Aliquota ordinaria e decimi — Sovrimposta e spese di riscossione.

Definizione dei fabbricati civili e degli opifici — Costruzioni rurali — Esenzioni permanenti e temporarie.

Operazioni di accertamento dei fabbricati e dei redditi tassabili — Elenchi dei possessori — Dichiarazioni, loro forma e presentazione — Determinazione del reddito lordo e del reddito netto — Dei fabbricati affittati e di quelli non affittati. — Dei fabbricati posti in più comuni — Dei fabbricati producenti cumulativamente rendite fondiari e redditi mobiliari.

Modificazioni e revisioni parziali dei redditi — Rimborsi per sfitto.

Formazione dei ruoli principali e suppletivi — Prescrizione.

Avvisi ai contribuenti — Norme per la notificazione — Ricevute — Ricorsi alle commissioni — Documentazione — Appelli degli agenti — Giudizi — Procedure — Decisioni definitive.

Formazione, revisione e pubblicazione dei ruoli — Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria — Termini — Risoluzione — Sgravi e rimborsi d'imposta.

Sopratasse — Legge, regolamento ed istruzioni relative

PARTE IV.

Imposta sui beni rurali.

Base e riparto della imposta secondo la legge 14 luglio 1864 e le leggi successive — Distinzione delle proprietà rustiche ed urbane — Esenzioni — Beni non censiti — Contingente compartimentale — Contingenti comunali — Aliquota ordinaria dell'imposta — Decimi addizionali — Sovrimposta e spese di riscossione.

Variazioni annuali nel contingente comunale per aumento o diminuzione di rendita.

Applicazione dell'imposta in base ai catasti o alle dichiarazioni — Leggi e disposizioni vigenti nei vari compartimenti.

Operazioni per la formazione dei ruoli.

Catasto dei terreni e dei fabbricati.

Catasto e suo scopo — Sistemi principali di catasto fondiario — Metodi diversi di accertamento delle rendite fondiarie — Nozioni sui vari catasti attualmente vigenti nel Regno — Principi che regolano la formazione e conservazione del nuovo catasto italiano ordinato colla legge 1° marzo 1886, n. 3682, e successive — Norme speciali per il catasto dei fabbricati.

Norme generali per la conservazione del catasto secondo il testo unico di legge del 14 luglio 1897, n. 276, ed il re-

golamento n. 277 di pari data — Disposizioni legislative e regolamentari successive.

Liquidazione e riscossione dei diritti di voltura — Richieste di voltura — Forma e documentazione delle domande — Proroghe — Eseguimento delle volture in catasto — Volture non domandate — Note dei passaggi — Volture d'ufficio.

Estratti, certificati, copie e tipi catastali — Norme per il loro rilascio — Liquidazione e riscossione dei diritti — Copie dei catasti permesse ai comuni — Catasti speciali per i consorzi di bonifica, di scolo, di irrigazione e di difesa — Duplicato catastale.

Casi che danno luogo a variazioni sul catasto rispetto agli estimi e redditi — Verificazioni periodiche.

Stati di cambiamento.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro delle finanze

A. MAJORANA.

Tabella C

AGENZIE

I cui messi notificatori ed indicatori vennero sistemati in pianta stabile con la legge 8 luglio 1904, n. 371

1. Ancona.	11. Napoli
2. Bari.	12. Palermo.
3. Bologna.	13. Pisa.
4. Cagliari.	14. Potenza.
5. Catania.	15. Roma.
6. Firenze.	16. Sassari.
7. Genova.	17. Torino.
8. Livorno.	18. Udine.
9. Messina.	19. Venezia.
10. Milano.	

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro delle finanze

A. MAJORANA.

N. 133.



N. 133.

REGIO DECRETO *che istituisce un posto di notaro
nel comune di Sambiasse.*

2. aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 aprile 1905, n. 96)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione, con la quale il consiglio comunale di Sambiasse ha chiesto l'istituzione di un terzo posto notarile in quel comune;

Visti i pareri emessi al riguardo dal consiglio provinciale di Catanzaro e dal consiglio notarile di Nicastro;

Visto l'art. 4, alinea, della legge notarile, testo unico del 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2^a); e la tabella che determina il numero e la residenza dei notari, approvata col regio decreto 11 giugno 1882, n. 810 (serie 3^a);

Ritenuta dimostrata la necessità della istituzione di un terzo posto di notaro in Sambiasse;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un terzo posto di notaro nel comune di Sambiasse, distretto notarile di Nicastro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 aprile 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 8. PACINI.

Luogo del Stigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 134.



N. 134.

REGIO DECRETO *che fissa la cauzione da prestarsi dal tesoriere centrale e dal controllore capo della tesoreria centrale.*

9 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 aprile 1905, n. 5)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il reale decreto 15 luglio 1900, n. 290, contenente disposizioni relative alle cauzioni dei funzionari di gestione e di controllo alla dipendenza della direzione generale del tesoro;

Ritenuta l'opportunità di aumentare le cauzioni del tesoriere centrale e del controllore capo della tesoreria centrale, in relazione alle cresciute attribuzioni della tesoreria medesima;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cauzioni che, giusta la tabella annessa al regio decreto 15 luglio 1900, n. 290, sono tenuti a prestare, in lire 40,000, il tesoriere centrale ed in lire 12,000 il controllore capo della tesoreria centrale, sono rispettivamente fissate in lire 50,000 (cinquantamila) ed in lire 15,000 (quindicimila).

Art. 2.

I funzionari di cui al precedente articolo, attualmente in carica, avranno un anno di tempo, dalla data del presente decreto, per integrare le rispettive cauzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 aprile 1905

Es. 21. Atti del Governo a. f. d. P. rim.

Luogo del Sigillo. V. il G. ardesigilli C. FINOCCHIARO APRILE.

CARCANO.

N. 135.



N. 135.

REGIO DECRETO *che approva la convenzione per la concessione e l'esercizio di una ferrovia da Mestre per Castelfranco, Bassano e Primolano al confine italo-austriaco.*

23 febbraio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 aprile 1905 n. 95)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2^a), e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3^a), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 (serie 3^a), convalidato con la legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3^a), e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, e 4 dicembre 1902, n. 506;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici, il comitato superiore delle strade ferrate ed il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 19 febbraio 1905, fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conto dell'amministrazione dello Stato, ed i signori conte comm. Filippo Grimani, sindaco di Venezia, e comm. Emilio Penzo presidente della deputazione provinciale di Venezia, in rappresentanza rispettivamente del co-

mune e della provincia di Venezia, per la concessione al comune e alla provincia medesimi della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a vapore a sezione normale, da Mestre per Castelfranco, Bassano e Primolano al confine italo-austriaco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1905.

Reg. 22. Atti del Govern. a f. 14. PAG. 11.

Logo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.
GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

(N. 27 di repertorio).

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione ordinaria con trazione a vapore da Mestre per Castelfranco, Bassano e Primolano al confine Italo-Austriaco.

Fra le Loro Eccellenze il commendatore **FRANCESCO TEDESCO**, ministro dei lavori pubblici, ed il commendatore professor **LUIGI LUZZATTI**, ministro del tesoro, per conto dell'amministrazione dello Stato, ed il signor conte commendatore **FILIPPO GRIMANI**, sindaco di Venezia in rappresentanza del comune di Venezia giusta deliberazione 23 gennaio 1905 del consiglio comunale di Venezia, qui allegata sotto il n. 1, ed il signor commendatore **EMILIO PENZO**, presidente della deputazione provinciale di Venezia in rappresentanza della provincia di Venezia giusta deliberazione 28 gennaio 1905 del consiglio provinciale di Venezia, qui pure allegata sotto il n. 2, i quali hanno dichiarato di stipulare per conto del comune e per la provincia, ed anche per conto di una impresa la quale si è assunto l'obbligo di costituire entro tre mesi dalla data del decreto reale, che approva la presente concessione, una società anonima per la costruzione ed esercizio della linea; si è convenuto, si conviene e si stipula quanto appresso.

Art. 1

Il Governo accorda alla provincia ed al comune di Venezia la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a sezione ordinaria da Mestre per Castelfranco, Bassano e Primolano al confine italo-austriaco, che i concessionari si obbligano solidalmente di costruire ed esercitare a tutte loro spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F, e da quelle 27 dicembre 1896, n. 561, 30 aprile 1899, n. 168 e 4 dicembre 1902, n. 506, nonchè dei regolamenti dalle medesime derivanti, compreso anche quello n. 1 approvato con regio decreto 21 ottobre 1863, n. 1528 e delle condizioni della presente convenzione e del capitolato relativo.

Art. 2.

Emanato il decreto reale di approvazione della presente convenzione, dovranno i concessionari, con obbligo solidale, entro un mese dalla data della pubblicazione del decreto suddetto nella *Gazzetta ufficiale*, dare una cauzione di lire 21,000 di rendita 3.50 per cento, in titoli al portatore del consolidato italiano, imputando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo. La restituzione della cauzione sarà effettuata colle norme stabilite dall'articolo 247 della legge sui lavori pubblici.

Art. 3.

In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo precedente, ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici, è stato dai concessionari eseguita il deposito di lire 10,500 di rendita in titoli al portatore del consolidato italiano 3.50 per cento, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 41 (rilasciata il 15 febbraio 1905 dalla Cassa dei depositi e prestiti, sezione di tesoreria di Venezia).

Art. 4.

Se il deposito della cauzione non verrà effettuato nel termine prefisso dall'articolo 2, s'intenderà di avere i concessionari rinunciato alla concessione, ed i medesimi incorreranno nella perdita della cauzione preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

Lo Stato per la costruzione ed esercizio di questa linea assume di pagare ai concessionari (o per essi al subconcessionario) per la durata di 70 anni un sussidio di lire 8,000 a chilometro pel tratto compreso fra l'asse del F. V. della stazione di Bassano e il termine della linea, e di lire 4,900 a chilometro pel tratto fra gli assi dei F. V. delle stazioni di Mestre e di Bassano, esclusi i tratti che non hanno sede propria e quelli comuni ad altre ferrovie e tramvie in esercizio, a decorrere dall'apertura all'esercizio di detta linea, regolarmente autorizzata.

Nel caso però che a richiesta del concessionario il tronco Mestre-Bassano venga aperto all'esercizio prima del termine stabilito pel compimento della intera linea, il sussidio come sopra assegnato a detto tronco sarà intanto corrisposto a decorrere dalla data di tale apertura regolarmente autorizzata.

Per i periodi di tempo nei quali l'esercizio della linea venisse in tutto od in parte sospeso, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente giustificate e constatate, il sussidio per i tratti non esercitati non verrà corrisposto.

Art. 6.

Il Governo assume d'interporre i suoi buoni uffici presso il Governo austro-ungarico perchè sulla linea Trento-Tezze siano apportati i miglioramenti opportuni per renderla adatta ad un traffico internazionale; promette inoltre di adoperarsi presso lo stesso Governo austro-ungarico acciocchè sia autorizzata la prosecuzione della ferrovia dal confine Stato austriaco a Tezze per ivi operare la congiunzione delle due linee.

I concessionari alla lor volta si obbligano fin da ora di osservare tutte le condizioni che saranno stabilite dai due Governi, tanto rispetto alla costruzione, quanto rispetto all'esercizio del tratto di allacciamento della linea.

Art. 7.

Quando il prodotto lordo dell'esercizio della linea Mestre-Bassano-Primolano oltrepasserà la misura di lire 12,000 a chilometro, l'eccedenza sulle 12,000 sarà ripartita in ragione del 70 per cento ai concessionari e del 30 per cento al Governo. Resta inoltre fermo in ordine alla partecipazione dello Stato, il disposto dell'articolo 285 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, sostituito, però, al dieci per cento contemporaneo in detto articolo, il sei e mezzo per cento.

Per gli effetti della suindicata partecipazione i conti del concessionario (o del subconcessionario) dovranno essere presentati al Governo annualmente, alla fine d'ogni esercizio, pei debiti riscontri.

Il Governo, inoltre, avrà sempre il diritto di far ispezionare, a mezzo di funzionari propri, espressamente delegati, tutti i registri contabili ed amministrativi concernenti l'azienda della linea concessa.

Il concessionario (o subconcessionario) sarà obbligato a dare libero accesso ai predetti funzionari in tutti i locali d'ufficio e di facilitare loro in tutti i modi l'adempimento del loro mandato.

Il sistema di contabilità che vorrà il concessionario (o subconcessionario) adottare, finchè non sia stabilito con regolamento generale, dovrà essere in tempo utile sottoposto all'approvazione del Governo, il quale avrà il diritto di prescrivere le modificazioni che riterrà necessarie, e di giudicare inappellabilmente in merito sentito il concessionario (o subconcessionario).

Art. 8.

Non si potrà cedere la presente concessione o la relativa subconcessione se non previa l'approvazione del Governo.

I concessionari per tutti gli effetti della presente concessione in rapporto col Governo, nominano sin d'ora come loro rappresentante il signor sindaco della città di Venezia e presso l'ufficio di lui in Venezia eleggono 1 loro domicilio.

Alla persona e al domicilio così eletti saranno legalmente fatte dal Governo tutte le comunicazioni ed intimazioni concernenti la presente concessione.

Art. 9.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto reale, e dopo la registrazione del medesimo alla Corte dei conti.

Fatta a Roma, quest'oggi diciannove del mese di febbraio dell'anno mille novecento cinque.

Il ministro dei lavori pubblici

FRANCESCO TEDESCO.

Il ministro del tesoro

LUIGI LUZZATTI.

Il sindaco di Venezia

FILIPPO GRIMANI.

Il presidente della deputazione provinciale di Venezia

EMILIO PENZO.

Gustavo Boldrini, testimone.

Valerio Marangoni, testimone.

AVV. BARTOLOMEO RUINI,

*segretario delegato alla stipulazione dei contratti
del Ministero dei lavori pubblici
e dell'ispettorato generale delle strade ferrate.*

CAPITOLATO

per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata a sezione ordinaria con trazione a vapore da Mestre per Castelfranco, Bassano e Primolano al confine Italo-Austriaco.

TITOLO I.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Art. 1.

Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.

I concessionari sono obbligati solidalmente ad eseguire, a tutte loro spese, rischio e pericolo, la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ordinaria da Mestre per Castelfranco, Bassano e Primolano al confine italo-austriaco, pel tronco da Mestre a Bassano, secondo il progetto di massima 10 gennaio 1902, redatto dagli uffici tecnici provinciale e comunale di Venezia in base al progetto ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 15 aprile 1897, e pel tronco da Bassano al confine austriaco secondo il progetto governativo redatto dalla direzione tecnica di Mantova in data 29 agosto e 30 settembre 1893, con le varianti in data 28 settembre e 18 novembre 1894.

Potranno pure essere tenute in conto le proposte di varianti che fossero fatte dal concessionario sulle tracce della relazione della commissione reale, per lo studio delle ferrovie complementari, in quanto ne sia provata la utilità e subordinatamente alla debita approvazione ministeriale sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In applicazione dell'articolo 210 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici il Governo acconsente fino da ora alla sostituzione della trazione elettrica a quella a vapore sia totalmente che parzialmente previa la esibizione da parte dei concessionari del relativo progetto per l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Termini per l'ultimazione dei lavori.

Entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo i concessionari sono tenuti ad incominciare i lavori e dovranno darli ultimati entro tre anni dalla stessa data.

Dovranno altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti perchè entro quest'ultimo termine di tre anni l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente esercizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 3

Decadenza della concessione.

Se il termine stabilito nell'articolo precedente per l'incominciamento dei lavori scadrà infruttuosamente, verranno applicate di pieno diritto, e senza premettere alcuna formale ingiunzione, le disposizioni dell'articolo 250 della legge organica sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F.

Se poi, nel termine stabilito pel compimento dei lavori, questi non saranno ultimati; o se entro due anni dalla data del decreto ministeriale di approvazione del progetto esecutivo non saranno avviati i lavori stessi ed eseguite le provviste in modo da rendere sicura l'apertura all'esercizio nel termine fissato dall'articolo 2, i concessionari incorreranno pure di pieno diritto e senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza della concessione e dell'avvenuta sovvenzione, e nella perdita della cauzione definitiva, senza che possano più ottenere una seconda concessione. Ove concorressero giustificati motivi, al termine per l'ultimazione dei lavori, come a quello per il loro avviamento e per la esecuzione delle provviste, potrà essere accordata una sola proroga, non maggiore di un anno purchè domandata in tempo utile prima della scadenza di detti termini.

Art. 4.

Progetto esecutivo.

I concessionari sono tenuti a presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data del decreto Reale di approvazione della concessione il progetto esecutivo della linea, compilato in conformità dell'art. 77 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, e comprendente, altresì, tipi e quantitativi del materiale mobile e di tutti gli impianti e meccanismi. Tale presentazione e la relativa approvazione potranno essere fatte anche separatamente per ciascuno dei due tronchi Mestre-Bassano e Bas-

sano confine austriaco, purchè entro il termine di 6 mesi sopra stabiliti.

Una copia del progetto, dopo seguita l'approvazione, verrà depositata a corredo degli archivi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Stagni e paludi.

Nell'esecuzione dei lavori della linea sono vietati gli scavi che possano dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti in modo permanente.

Per le cave di prestito che fosse indispensabile di aprire, i concessionari saranno tenuti alla osservanza delle disposizioni delle leggi 2 novembre 1901, n. 460 e 15 maggio 1904, n. 209 e dei relativi regolamenti.

Del pari per tutto quanto riguarda la costruzione e l'esercizio della linea i concessionari sono tenuti all'osservanza delle leggi predette, e delle altre tutte contenenti disposizioni per combattere la malaria e sul chinino di Stato, e dei regolamenti relativi, nonchè all'osservanza delle disposizioni generali e speciali che per l'esecuzione di dette norme legislative e regolamentari, siano e possano essere emanate dal Ministero dell'interno.

Art. 6.

Traversate a livello.

Le traversate a livello delle strade ordinarie sulla ferrovia, di regola, dovranno eseguirsi sotto un angolo non mai minore di 45°.

La larghezza della carreggiata e la pendenza delle rampe di accesso al passo a livello dovranno corrispondere a quelle più comuni delle strade attraversate.

La carreggiata dovrà formarsi con massicciata ben costipata in piano orizzontale da estendersi fino a 10 metri oltre ogni rotaia, ed a raso delle rotaie, che qui vi dovranno sempre essere munite di controrotaie di sufficiente lunghezza.

I passi a livello saranno muniti di tabella monitoria e potranno essere senza alcuna chiusura laterale, salvo per le strade che si

trovano comprese in tratte di linea aventi la chiusura, nel quale caso i medesimi dovranno essere, secondo la loro importanza, chiusi con cancelli o con sbarre mosse a mano od a distanza con appositi apparecchi, ovvero chiusi a chiave, secondo saranno per prescrivere i funzionari governativi incaricati della sorveglianza alla costruzione ed all'esercizio della linea.

Art. 7.

Chiusura della strada.

La ferrovia sarà isolata con adeguato sistema di chiusura nei tratti ove vi è bestiame vagante e nei luoghi molto frequentati e pericolosi, tratti e luoghi da determinarsi dai funzionari governativi incaricati della sorveglianza alla costruzione ed all'esercizio della linea.

Art. 8.

Stazioni e stabilimenti accessori.

Le stazioni e fermate saranno stabilite nelle località indicate nei progetti citati all'articolo 1 del presente capitolato.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare in ogni tempo quelle variazioni ed aggiunte nel numero e nella ubicazione delle stazioni e fermate che riconoscesse opportune, sentiti i concessionari.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero, salvo le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio fossero richieste dai bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave, ecc., cogli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario principale con segnali o con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al 3 per mille.

TITOLO II.

STIPULAZIONI DIVERSE

Art. 9.

Durata della concessione.

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato presente è fatta per anni 70, a decorrere dalla data del decreto reale di approvazione della concessione medesima.

Qualora i concessionari (o subconcessionari) si valgano della facoltà consentita loro dall'articolo 1 ultimo capoverso del presente capitolato, fra le opere componenti la ferrovia e le sue dipendenze, di cui all'articolo 248 della legge sui lavori pubblici, s'intenderanno compresi anche tutti gli impianti, le macchine e gli apparecchi per la produzione della forza motrice, per la sua trasformazione in energia elettrica e per la trasmissione dell'energia medesima al materiale rotabile e di esercizio, subentrando lo Stato anche nei diritti spettanti al concessionario (o subconcessionario) sulla quantità di acqua occorrente per la ferrovia, stabilita nel disciplinare per la concessione della derivazione d'acqua, o in difetto nel a quantità d'acqua adibita pel servizio della ferrovia.

Art. 10.

Tassa di registro.

Saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lire una:

- a) l'atto di concessione fatto dal Governo;
- b) l'atto con cui fosse dai concessionari allogata la costruzione e l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l'intera concessione.

Saranno parimenti soggetti alla sola tassa fissa di lire una per ogni proprietà gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze ed anche quelli per i successivi ampliamenti autorizzati dal Governo; ed anche le convenzioni che i concessionari

stipulassero coi Ministeri della guerra e della marina per trasporti militari e per lavori di ampliamento e di miglioramento richiesti dai Ministeri stessi e da eseguirsi a loro spese.

Art. 11.

Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.

I monumenti che venissero scoperti nell'esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

I concessionari dovranno darne avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 12.

Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

Dalla data del decreto reale che approverà la presente concessione, sino al termine della concessione medesima sarà pagata dai concessionari annualmente al pubblico tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata, in corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a sensi e per gli effetti dell'articolo 288 della legge sui lavori pubblici, restando stabilito che tale pagamento sarà dovuto integralmente anche nel caso che fossero accordate proroghe, nei limiti consentiti dalla legge all'incominciamento dei lavori.

Art. 13.

Materiale rotabile ed orari.

Il materiale rotabile si dovrà provvedere in misura non inferiore a lire 12,000 al chilometro e dovrà essere costruito in conformità dei tipi da approvarsi dal Governo.

Il materiale mobile dovrà essere atto, secondo le prescrizioni del Governo, ai trasporti militari; le carrozze a corridoio longitudinale dovranno essere costruite in modo da potersi adattare al trasporto dei malati e feriti.

Qualora il Governo ritenga di dotare le stazioni della linea di assortimenti di panche, sbarre e lanterne per l'arredamento dei carri ferroviari da adibirsi a trasporti di truppe, i concessionari dovranno riceverli e tenerli in custodia senza diritto ad alcun compenso.

La velocità massima di corsa dei treni, la loro composizione media e le norme tutte di servizio e movimento dei convogli corrisponderanno alle norme stabilite nei regolamenti d'esercizio da allegarsi al progetto esecutivo della linea.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni fino a tre al giorno in andata e ritorno. All'infuori di questi potranno i concessionari proporre all'approvazione del Governo, entro congruo termine, quei treni e fissare quegli orari che troveranno conformi ai loro interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio.

Art. 14.

Preferenza all'industria nazionale.

Qualora per la provvista del materiale fisso e del materiale mobile, così della prima dotazione, come dei successivi aumenti e rinnovamenti, i concessionari non trattassero direttamente con l'industria nazionale, potranno aprire una gara ed ammettervi anche delle ditte estere; ma dovranno limitarla soltanto ad una metà della provvista occorrente e preferire l'industria nazionale ogni qualvolta questa proponga prezzi che non eccedano quelli offerti dalle ditte estere, aumentati del 5 per cento e delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.

Qualora in questa prima gara sia rimasta preferita l'industria nazionale, alla stessa ditta aggiudicataria, o ad altre ditte nazionali sarà affidata la fornitura dell'altra metà, alle stesse condizioni della prima aggiudicazione; se sia rimasta invece preferita nella prima gara una ditta estera, e non sia stato possibile l'allogamento della seconda metà alle ditte nazionali, come sopra, sarà aperta una

seconda gara limitata all'industria nazionale, e solo nel caso che le offerte relative risultassero superiori al prezzo di aggiudicazione della prima metà, i concessionari saranno liberi di aprire nuovamente una gara internazionale.

Alle suddette gare saranno ammesse soltanto ditte fabbricanti di materiali, e non ditte aventi sola rappresentanza, adottando, in quanto siano applicabili nei singoli casi, le norme degli articoli 27, 28, 31 a 46 del regolamento per le costruzioni di strade ferrate, approvato con regio decreto 17 gennaio 1886, n. 3705.

La regolarità delle operazioni di gara e di aggiudicazione, alle quali dovrà assistere un funzionario del regio ispettorato generale delle strade ferrate, sarà riconosciuta dal Ministero, ed ove le premesse disposizioni risultino inadempite, sarà applicata ai concessionari una multa del 15 per cento del valore dei materiali acquistati, e, per quanto riguarda il materiale mobile, ne sarà vietata la messa in circolazione.

L'importo delle multe, in caso di mancato pagamento, sarà trattenuto sulle annualità delle sovvenzioni governative.

Art. 15.º

Tariffe e condizioni di trasporto.

Le tariffe, condizioni e norme per i trasporti sulla linea concessa dovranno essere presentate al Governo per la sua approvazione prima dell'apertura della linea all'esercizio.

Tali tariffe non potranno essere mai superiori a quelle che sono e saranno in vigore sulle ferrovie attualmente facenti capo a Venezia.

I concessionari non potranno, senza la preventiva approvazione del Governo, alterare in nessuna maniera i prezzi delle tariffe predette, nè accordare speciali facilitazioni a chicchessia, nè modificare le suaccennate condizioni e norme dei trasporti. Potranno soltanto, dandone avviso in tempo utile all'ispettorato governativo, organizzare corse di piacere a prezzo ridotto ed accordare facilitazioni di prezzo per viaggi con treni ordinari, in occasione di feste, fiere, mercati e simili.

I concessionari potranno, previa approvazione del Governo, accordare speciali riduzioni di tariffe od altre facilitazioni a singoli

speditori e per determinati trasporti, purchè in eguale misura essi e accordino a chiunque ne faccia richiesta, offra alla ferrovia eguali vantaggi e si trovi in circostanze equivalenti. Sugli eventuali reclami per l'applicazione di questo comma deciderà il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio delle tariffe.

Di queste facilitazioni dovranno dare in tempo utile preavviso al Ministero, il quale potrà sospenderle e revocarle, e dovranno pure notificarle al pubblico nel momento della loro stipulazione.

Art. 16.

Riduzioni di tariffe in casi di pubbliche calamità.

In caso di straordinaria carestia e di altra calamità pubblica il Governo potrà ordinare per i generi di prima necessità che siano da trasportarsi per conto del Governo, delle provincie e dei comuni, ovvero dei comitati di soccorso e di società cooperative dal Governo stesso indicate, una temporanea riduzione non maggiore del 50 per cento delle tariffe in vigore, senza che i concessionari abbiano diritto a verun compenso.

Art. 17.

Concessioni speciali.

Al trasporto di persone, di bestiame e di cose per conto della Casa Reale e di quelle dei Principi Reali, nonchè per conto dello Stato, saranno applicate, quando risultino per essi più convenienti di quelle dai concessionari attuate per il pubblico, le tariffe speciali, di cui all'allegato n. 3 che fa parte integrale e sostanziale del presente contratto.

Saranno inoltre applicate le tariffe speciali di cui all'allegato medesimo (concessione C e seguenti) al trasporto delle persone e delle cose specificate nell'allegato stesso.

Per l'applicazione di tali tariffe i concessionari dovranno adottare le norme, condizioni e modalità in vigore sulle altre strade ferrate del Regno.

I funzionari del regio ispettorato generale delle strade ferrate e le loro famiglie avranno lo stesso trattamento stabilito sulle reti principali.

Art. 18.

Pubblicità delle tariffe.

Le tariffe in vigore, nonchè le modificazioni, estensioni ed aggiunte alle medesime, dovranno essere rese note al pubblico in tempo utile; ed inoltre un esemplare delle medesime, tenuto al corrente, dovrà trovarsi sempre depositato nelle stazioni a disposizione del pubblico per prenderne visione, salvo le eccezioni che siano consentite dal Ministero.

Art. 19.

Contravvenzioni.

I concessionari, per le contravvenzioni alle disposizioni dei precedenti articoli 15, 16, 17 e 18 incorreranno in una multa di lire 500, salvi in ogni caso i diritti dei terzi e senza pregiudizio delle penalità di cui all'articolo 277 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. 20.

Trasporti gratuiti.

I concessionari saranno obbligati a trasportare gratuitamente nelle vetture di qualsivoglia classe i funzionari governativi incaricati della sorveglianza e del sindacato sulle ferrovie e i loro bagagli, nonchè, a richiesta del Governo, quei funzionari od agenti dello Stato i quali per ragioni di ufficio in dipendenza di rapporti colla ferrovia debbono compiere frequenti viaggi.

A tale effetto i concessionari dovranno tenere valide le tessere di libera circolazione permanente rilasciate dal regio ispettorato generale delle strade ferrate per gli incaricati della sorveglianza e fornire biglietti di circolazione temporanea o per viaggi isolati, ed i buoni per il trasporto gratuito del bagaglio che saranno loro richiesti dal regio ispettorato generale medesimo.

I concessionari dovranno pure trasportare gratuitamente i membri del Parlamento, e, nei limiti della rispettiva giurisdizione, i prefetti e i sottoprefetti; per i sottoprefetti inoltre il trasporto gratuito sarà concesso fino al capoluogo della provincia.

Art. 21.

Facilitazioni agli ufficiali e al personale dell'esercito e della marina.

I concessionari dovranno accordare tutte le possibili facilitazioni agli ufficiali ed al personale del regio esercito e della regia marina incaricati dalle rispettive amministrazioni di studiare le condizioni di esercizio della ferrovia nell'interesse militare.

In quanto le esigenze del normale servizio dei trasporti lo consentano, dovranno anche mettere a disposizione dell'autorità militare vetture e carri per esercitare le truppe nelle operazioni di carico e scarico. L'epoca e la durata di tali esercitazioni saranno stabilite d'accordo fra l'autorità militare ed i concessionari.

Questi avranno pure l'obbligo di prestare tutto il concorso che loro sarà richiesto dall'autorità militare per la predisposizione degli orari e delle norme per i trasporti in tempo di guerra o di preparazione alla medesima.

Art. 22

Opere di difesa nazionale.

I concessionari non potranno opporsi a che, sia durante la costruzione, sia durante l'esercizio, l'autorità militare esegua con personale e mezzi propri tutte quelle opere che a suo esclusivo giudizio crederà necessario di predisporre nell'interesse della difesa nazionale; ciò ben inteso senza recare danno od incaglio all'esercizio.

Art. 23.

Esercizio della linea in caso di guerra.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 287 della legge sulle opere pubbliche, il comando superiore dell'esercito, durante la mobilitazione e durante la guerra, avrà diritto di prescrivere che siano posti a sua disposizione tutti i mezzi in possesso del concessionario (o subconcessionario) che giudicherà necessari per la esecuzione dei trasporti militari, di ordinare che questi siano eseguiti in conformità delle disposizioni che verranno date, di stabilire le norme da osservarsi nel servizio ferroviario e di limitare o sop-

primere il servizio per il pubblico in relazione alle esigenze dei trasporti occorrenti nell'interesse militare.

Durante la mobilitazione dell'esercito e durante la guerra l'esercente dovrà continuare la gestione della ferrovia con gli stessi organi come nei tempi ordinari, e la relativa responsabilità non avrà altra limitazione tranne quella che potesse derivare dall'uso che l'autorità militare farà delle facoltà sopra dette.

Il comando supremo dell'esercito avrà anche il diritto di fare direttamente l'esercizio della linea, quando, a suo giudizio, lo credesse necessario. In tale caso sarà tenuto apposto e distinto conto dei prodotti dei trasporti per servizio militare e di quelli per servizio del pubblico, ed i prodotti complessivi, sotto deduzione delle spese vive incontrate dall'autorità militare, saranno versati mensilmente nelle casse dello Stato, a carico del quale sarà rimborsato l'esercente delle spese vive da lui eventualmente sostenute. L'esercente non avrà diritto ad altro compenso tranne quello sopra indicato.

Art. 24.

Scorta di combustibile.

I concessionari dovranno sempre tener lungo la linea una provvista di combustibile sufficiente almeno per un quadrimestre.

Quando il Governo stimasse di ordinare provviste di combustibile superiori al consumo di un quadrimestre, l'esercente dovrà eseguirle, salvo il diritto agli eventuali compensi.

Art. 25.

Servizio di posta.

I concessionari sono obbligati ad effettuare il trasporto e scambio delle corrispondenze postali e dei pacchi postali, secondo le norme e condizioni fissate dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1896, n. 561 sulle tramvie e ferrovie economiche.

Essi potranno trasportare in esenzione dalle tasse postali sulla propria linea soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 26.

Stabilimento delle linee telegrafiche e telefoniche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche e telefoniche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costruita dai concessionari.

Le linee telegrafiche e telefoniche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dai concessionari.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dal Ministero delle poste e dei telegrafi ed i concessionari corrisponderanno ad esso, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso dei concessionari. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni che attraversano le gallerie, ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, non che le spese di mano d'opera, saranno dai concessionari pagati a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche compatibilmente al loro servizio e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee medesime.

Il personale di sorveglianza e in servizio ed il materiale destinati alle linee telegrafiche e telefoniche impiantate e da impiantarsi lungo la strada ferrata concessa saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 27.

Telegrammi di servizio.

I concessionari non potranno trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della linea concessa e saranno perciò sottoposti alla sorveglianza governativa.

Art. 28.*Telegrammi del Governo e dei privati.*

Dietro richiesta del Governo i concessionari dovranno assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

I concessionari riterranno per loro il 10 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati, scambiati fra i loro uffici posti in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi, senza distinzione di orario, oppure spediti all'estero o ad altre amministrazioni dai loro uffici posti in località dove esistono uffici del Governo, anche senza distinzione di orario.

Essi riterranno il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai loro uffici, posti in località fornite di uffici del Governo, senza distinzione di orario, e diretti a località non provvedute di uffici governativi.

Riterranno il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra loro uffici, posti in località sprovvedute di uffici governativi.

Saranno tenuti a versare nelle casse dello Stato, oltre al rimanente delle tasse interne, di cui agli alinea 1°, 2° e 3° del presente articolo, anche l'ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato, accettati ne' loro uffici per l'interno e per l'estero, e l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.

Art. 29.*Tronchi e stazioni comuni.*

Il Governo si impegna fin d'ora di accordare ai concessionari l'innesto della linea ed il servizio di essa nelle stazioni di Mestre, Castelfranco e Bassano ed in quelle di Venezia, Santa Lucia e Marittima; e s'impegna inoltre di accordare il transito per il tronco Mestre-Venezia, il tutto alle condizioni che, sentito il concessionario, saranno stabilite dal Governo, anche per regolare il servizio comune nelle stazioni di Venezia.

I concessionari dovranno costruire nella stazione di Primolano e nelle eventuali fermate intermedie i locali necessari per il regolare funzionamento degli uffici doganali colle modalità ed ubicazioni stabilite d'accordo colle amministrazioni interessate e dovranno provvedere pure all'impianto di un casotto per il corpo di guardia all'estremo confine dove possano riposare gli agenti italiani di finanza destinati a scortare i treni provenienti dall'estero fino alla dogana.

Saranno a carico dei concessionari le spese per gli ampliamenti e le innovazioni che, per l'esercizio della nuova linea, occorressero, a giudizio del Governo, in dette stazioni: i lavori relativi saranno eseguiti a cura delle Società predette.

I concessionari poi saranno tenuti ad accordare al Governo, ed a società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso stabilite da tre arbitri, due dei quali scelti dalle parti interessate ed il terzo dal presidente del tribunale civile di Venezia.

Art. 30.

Rinunzia di privilegi.

I concessionari rinunciano ai privilegi e diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici, che loro potessero competere per le diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linee, nonchè per le linee laterali, restando quindi in facoltà del Governo di costruirle direttamente o di concederle liberamente a chiunque esso creda senza essere tenuto, in qualsiasi caso, a compensi od a risarcimenti di danni a favore dei concessionari.

Art. 31.

Questioni.

Tutte le questioni d'indole tecnica ed amministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione saranno decise dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio su-

periore dei lavori pubblici, ed, occorrendo, anche quello del Consiglio di Stato. Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei tribunali ordinari.

Però, verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865, all'egato *F*, sui lavori pubblici, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri che saranno nominati, come al precedente articolo 29.

Art. 32.

Decadenza della concessione per mancato compimento dei lavori.

Nei casi di decadenza contemplati dall'articolo 8 del presente capitolato, e nella con eguente applicazione degli articoli 252 e seguenti della legge organica sui lavori pubblici, come pure nel caso previsto dall'articolo 255 della stessa legge, la stima devoluta ai tre arbitri inappellabili si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti, considerata fuori d'uso, e per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere immediatamente e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento ed esercizio della strada ferrata.

Art. 33.

Riscatto della concessione.

Il Governo si riserva la facoltà di riscattare la linea entro due anni dal compimento della sua costruzione, con opportuno preavviso ai concessionari, sei mesi prima; il corrispettivo del riscatto sarà rappresentato dall'ammontare del costo di costruzione e della spesa incontrata per la provvista di materiale rotabile e di esercizio da stabilirsi sulla base dei consuntivi regolarmente comunicati e delle relative scritturazioni che dovranno essere esibite dai concessionari, il tutto aumentato del 5 per cento a titolo di premio.

Non esegendosi il riscatto nel termine come sopra previsto, il Governo avrà facoltà di riscattare la linea in qualunque epoca, però non prima di 20 anni dall'apertura totale della ferrovia all'esercizio, previo diffidamento da darsi ai concessionari non meno di un anno prima, ed anche innanzi lo spirare del ventennio, cor-

rispondendo per tutta la restante durata della concessione una annualità eguale alla terza parte dei prodotti netti ottenuti nei tre dei cinque esercizi annuali immediatamente precedenti a quello nel quale avvenne il diffidamento, che diedero prodotto maggiore, diminuita dell'interesse del 5 per cento sul valore del materiale mobile e di esercizio all'atto del riscatto.

L'annualità di riscatto potrà dal Governo essere convertita, in ogni tempo, in un capitale corrispondente.

Art. 34.

Personale.

I concessionari dovranno, tanto per la costruzione quanto per l'esercizio della linea, impiegare esclusivamente italiani, salvo le eccezioni, che, dietro giustificati motivi, venissero approvate dal Governo.

Un terzo dei posti d'ordine, di custodia di locali o materiali, o di servizio, sarà riservato, a termini dell'articolo 15 lettera C del testo unico delle leggi sullo stato dei sott'ufficiali approvato con regio decreto 30 novembre 1902 e modificato colla legge 2 giugno 1904, n. 217, ai sott'ufficiali di cui è parola nell'articolo 12 della legge medesima, che abbiano l'idoneità necessaria a sostenere tali uffici.

Art. 35.

Regolamento pel personale.

I concessionari dovranno stabilire con apposito regolamento, da approvarsi da' Ministri dei lavori pubblici, il trattamento del personale assunto per l'esercizio della ferrovia concessa, nonché le pene disciplinari e le formalità per la loro applicazione.

Art. 36.

Assicurazione del personale presso la Cassa nazionale.

I concessionari dovranno provvedere ad assicurare, presso la Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai, il personale stabile addetto all'esercizio della ferrovia. Gli agenti le cui mansioni corrispondono a quelle indicate all'articolo 8 del testo unico della legge sulla Cassa nazionale di previdanza per la invali-

dità e per la vecchiaia degli operai, approvato con regio decreto 28 luglio 1901, n. 387, saranno iscritti nei ruoli ordinari degli operai. Per il rimanente personale, avvalendosi delle assicurazioni popolari di rendita vitalizia, saranno dai concessionari concordate colla detta cassa di previdenza speciali norme per garantire agli agenti, oltrechè la pensione in caso di vecchiaia, anche la indennità o pensione per il caso di invalidità, e la indennità agli aventi diritto in caso di morte.

Il contributo dei concessionari nei versamenti da farsi alla Cassa non sarà inferiore al 4 per cento della paga dell'agente iscritto nei ruoli operai ed al 6 per cento dello stipendio per gli altri agenti.

Art. 37.

Servizio cumulativo.

I concessionari dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che hanno vigore ora e che saranno emanate dal Governo per il servizio cumulativo delle ferrovie del Regno agli effetti del quale la ferrovia concessa sarà pareggiata alle linee dello Stato e da esso esercitate.

Il ministro dei lavori pubblici

FRANCESCO TEDESCO.

Il ministro del tesoro

LUIGI LUZZATTI.

Il sindaco di Venezia

FILIPPO GRIMANI.

Il presidente della deputazione provinciale di Venezia

EMILIO PENZO.

Gustavo Boldrini, *testimone.*

Valerio Marangoni, *testimone.*

AVV. BARTOLOMEO RUINI

*segretario delegato alla stipulazione dei contratti
del Ministero dei lavori pubblici
e dell'ispettorato generale delle strade ferrate.*

N. 136.



N. 136.

REGIO DECRETO *che chiama alle armi per istruzione alcune classi dal congedo illimitato.*

16 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 aprile, n. 95)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
DE D'ITALIA

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con regio decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3^a);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1905 saranno chiamati alle armi per istruzione:

1. Per un periodo di 20 giorni:

a) I militari di 1^a categoria della classe 1881 ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno) appartenenti ai distretti di Ancona, Arezzo, Barletta, Belluno, Benevento, Bologna, Cagliari, Caserta, Castrovillari, Chieti, Cosenza, Cremona, Ferrara, Gaeta, Genova, Girgenti, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Messina, Mondovì, Nola, Novara, Pesaro, Piacenza, Pistoia, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Spoleto, Sulmona, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso, Udine, Vercelli, Vicenza e Voghera;

b) I militari di 1^a categoria della classe 1881 ascritti all'artiglieria da campagna (compreso il treno) appartenenti ai distretti di Catania e l'Alerno;

c) I militari di 1^a categoria delle classi 1879 e 1880, (esercito permanente) e della classe 1875 (milizia mobile) ascritti all'artiglieria da campagna (compreso il treno) appartenenti ai distretti di Catania, Girgenti, Messina, Palermo e Trapani;

d) I militari di 1^a categoria della classe 1881 ascritti all'artiglieria a cavallo (escluso il treno) appartenenti a tutti i distretti del regno;

e) I militari di 1^a categoria della classe 1881 ascritti all'artiglieria da montagna appartenenti a tutti i distretti del regno;

f) I militari di 1^a categoria della classe 1876 (che faranno passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.) ascritti alla specialità ferrovieri del genio appartenenti a tutti i distretti del regno;

g) I militari di 1^a categoria della classe 1875 ascritti alla milizia mobile del genio, specialità ferrovieri, appartenenti ai distretti compresi nei territori del VII, VIII, IX, X, XI e XII corpo d'armata.

2. Per un periodo di 21 giorni:

a) I militari di 1^a categoria delle classi 1877 e 1878 ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed alla sanità e sussistenza appartenenti ai distretti di Arezzo, Firenze e Siena ed a quelli compresi nel territorio del IX e X corpo d'armata e della divisione militare di Ancona;

b) I militari di 1^a categoria delle classi 1877 e 1878 ascritti ai granatieri appartenenti a tutti i distretti del regno, ad eccezione dei distretti compresi nel territorio della divisione militare di Chieti, dell'XI e XII corpo d'armata e della divisione militare di Cagliari.

3. Per un periodo di 22 giorni:

I militari di 1^a categoria della classe 1878 ascritti agli alpini appartenenti ai distretti di reclutamento dei soli

reggimenti alpini 1°, 2°, 3° e 4° (meno i distretti di complemento).

4. Per un periodo di 25 giorni:

a) I militari di 1ª categoria delle classi 1874 e 1875 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea appartenenti ai distretti compresi nei territori dell'XI corpo d'armata e della divisione militare di Chieti;

b) I militari di 1ª categoria delle classi 1874 e 1875 ascritti alla milizia mobile dei bersaglieri appartenenti ai distretti di Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Campobasso, Castrovillari, Chieti, Foggia, Lecce, Sulmona, Taranto e Teramo;

c) I militari di 1ª categoria della classe 1874 ascritti alla milizia mobile degli alpini appartenenti ai distretti di reclutamento dei reggimenti alpini 5°, 6° e 7°;

d) I militari di 1ª categoria delle classi 1879 (esercito permanente) e 1875 (milizia mobile) ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza appartenenti a tutti i distretti del regno.

Per i sottufficiali ed i caporali maggiori la chiamata avrà una maggiore durata di giorni 7;

e) I militari di 1ª categoria della classe 1874 ascritti alla milizia mobile del genio specialità zappatori (escluso il treno) appartenenti ai distretti compresi nel territorio del IX corpo d'armata e a quelli di Aquila, Chieti, Gaeta, Sulmona e Teramo;

f) I militari di 1ª categoria della classe 1874 ascritti alla milizia mobile del genio, specialità telegrafisti (esclusi gli specialisti ed il treno) classificati quali trasmettitori appartenenti a tutti i distretti del regno.

5. Per un periodo di 30 giorni:

I militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno) appartenenti a tutti i distretti del regno.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1905

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 aprile 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 23. PACINI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

E. PEDOTTI.

N. 137.



N. 137.

*LEGGE portante provvedimenti per l'esercizio di Stato
delle ferrovie non concesse ad imprese private.*

22 aprile 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 aprile 1905, n. 95)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1905 lo Stato assume l'esercizio:

a) delle ferrovie di proprietà dello Stato comprese nelle attuali reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

b) delle ferrovie Domodossola-Iselle, Domodossola-Arona e Santhià-Borgomanero-Arona, di cui alle leggi 20 luglio 1900, n. 268, e 30 dicembre 1901, n. 530;

c) delle ferrovie Alessandria-Piacenza, Novi-Tortona, Vigevano-Milano, Torino-Pinerolo, Pinerolo-Torrepellice, Acqui-Alessandria, Mortara-Vigevano, Chivasso-Ivrea, Torreberetti-Pavia, Pontegalera-Fiumicino, Voghera-Pavia-Brescia, Cremona-Mantova, Mantova-Modena, Palazzolo-Paratico e Monza-Calolzio, concesse all'industria privata ed ora comprese nelle reti Mediterranea ed Adriatica;

d) della ferrovia Lecco-Colico, agli effetti dell'art. 15 della convenzione 20 giugno 1888 approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3^a);

e) della ferrovia Napoli-Eboli, agli effetti dell'art. 31 della convenzione 28 novembre 1864 approvata con regio decreto 28 giugno 1865, n. 2401.

Il Governo è autorizzato ad assumere per mezzo dell'amministrazione delle ferrovie di Stato l'esercizio delle ferrovie Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, Roma-Viterbo e diramazioni e Varese-Porto Ceresio in base ad accordi da prendersi coi concessionari, nonché l'esercizio delle ferrovie da Alessandria ad Ovada, fra la stazione di Desenzano e il lago di Garda e da Livorno a Vada, ai sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate coi regi decreti 23 aprile 1903, n. 186, 23 aprile 1903, n. 211, e 8 settembre 1904, n. 566. È pure autorizzato a stipulare con società o ditte private contratti per l'esercizio delle linee Brescia-Iseo, Ascoli-Sambenedetto del Tronto, Teramo-Giulianova, Foggia-Lucera, Foggia-Manfredonia e Zollino-Gallipoli.

Il contratto per l'esercizio della linea Zollino-Gallipoli dovrà comprendere una clausola risolutiva coordinata al riscatto della linea Francavilla-Nardò

Il Governo potrà altresì assumere l'esercizio di nuove linee in prolungamento di altre di sua proprietà o da esso esercitate quando le condizioni delle nuove linee lo consiglino.

Gli accordi e i contratti stessi saranno approvati, sentito il consiglio di Stato, per decreto reale che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per attuare, alla data di cui all'art. 1, l'esercizio da parte dello Stato, procedendo agli opportuni accordi con le società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, le reti minori e le linee speciali, e con le amministrazioni delle ferrovie estere confinanti.

Il Governo, appena promulgata la presente legge, nominerà il direttore generale, con le forme prescritte dall'ar-

articolo 4, e gli darà coadiutori in numero sufficiente scegliendoli fra i funzionari del regio ispettorato generale delle strade ferrate e fra il personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Art. 3.

Anche prima della costituzione dell'amministrazione delle ferrovie di Stato, il ministro dei lavori pubblici può assumere gli impegni che riconosca necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento e per i bisogni prevedibili dell'esercizio.

Nel suddetto caso, per gli impegni relativi alle spese di cui alle lettere *d* ed *e* dell'art. 9, deve essere sentito preventivamente il comitato superiore delle strade ferrate.

Degli impegni assunti a senso del presente articolo sarà tenuto conto nella formazione del bilancio di cui all'art. 6.

Ai pagamenti che si debbono fare prima del 1° luglio 1905 si provvederà, nei limiti di lire 250,000, con prelevamenti dal fondo di riserva istituito con la legge 30 giugno 1904, n. 293, e iscritto nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905. Le somme prelevate saranno rimborsate dall'amministrazione delle ferrovie di Stato e reintegrate nel detto fondo sull'esercizio finanziario 1905-1906.

Art. 4.

L'amministrazione delle ferrovie di Stato esercita le sue funzioni sotto la responsabilità del ministro dei lavori pubblici. Ad essa presiede il direttore generale coadiuvato da un comitato di amministrazione composto di sei membri. Il direttore generale è nominato per decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio dei ministri. Egli presiede il comitato di amministrazione.

I membri del comitato di amministrazione sono, con le stesse forme, nominati per decreto reale e restano in carica fino all'attuazione dell'ordinamento definitivo.

Con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Con-

siglio dei ministri, si stabiliranno lo stipendio e le indennità del direttore generale, nonchè le indennità dei membri del comitato di amministrazione.

L'ufficio di direttore generale e quello di membro del comitato di amministrazione sono incompatibili con qualunque carica parlamentare.

Su proposta del direttore generale, il ministro dei lavori pubblici designa il membro del comitato di amministrazione che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

Il direttore generale può delegare a membri del comitato di amministrazione e, col parere di questo, a funzionari dipendenti, alcune delle facoltà che gli sono riservate dai vigenti ordinamenti.

Art. 5.

La direzione generale ha sede in Roma.

Il direttore generale e il comitato di amministrazione sono responsabili verso il ministro dei lavori pubblici.

Le attribuzioni e le facoltà, ora assegnate dagli statuti e dai regolamenti interni vigenti, ai consigli di amministrazione ed ai direttori generali delle società Mediterranea, Adriatica e Sicula, sono deferite, in quanto non siano contrarie alla presente legge, al comitato di amministrazione ed al direttore generale delle ferrovie di Stato. Al comitato di amministrazione vengono pure assegnate le facoltà ed attribuzioni ora di spettanza del regio ispettorato generale e del comitato superiore delle strade ferrate per quanto riguarda la gestione delle somme destinate a lavori e provviste.

L'ordinamento dei servizi tecnici ed amministrativi ora vigente sulle linee affidate alle tre società esercenti, è provvisoriamente mantenuto, salvo le modificazioni che occorressero per migliorarlo ed adattarlo alle nuove condizioni dell'azienda.

La facoltà consentita al direttore generale dal primo capoverso dell'art. 137 delle tariffe e condizioni per i trasporti

approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a), si intende estesa a tutte le contestazioni giudiziali.

Art. 6.

In allegato al disegno di legge per l'assestamento del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 sarà presentato all'approvazione del Parlamento il bilancio delle entrate e delle spese della amministrazione delle ferrovie di Stato per l'esercizio stesso.

Le somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa sono versate alle sezioni di regia tesoreria provinciale presso la banca d'Italia. Queste somme sono tenute in conto corrente speciale distinto da quello attuale del tesoro dello Stato. Il direttore generale dell'esercizio di Stato avrà facoltà di fare prelevamenti sul detto conto corrente speciale, mediante assegni vistati dal delegato del tesoro presso la sezione di tesoreria.

La differenza fra le entrate e le spese dell'esercizio delle ferrovie è liquidata mensilmente e portata in conto entrate del bilancio dello Stato.

Fino all'approvazione del bilancio la nuova amministrazione preleverà dai prodotti le somme occorrenti per provvedere alle spese ordinarie di esercizio, comprese quelle attualmente a carico dei tre fondi di riserva

Art. 7.

È assegnato all'amministrazione delle ferrovie di Stato un fondo di dotazione di magazzino, costituito dal valore delle scorte di materiale e di oggetti di consumo in corso di approvvigionamento ed in carico ai magazzini dell'esercizio al 1° luglio 1905 e riconsegnati agli effetti delle convenzioni approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a), e dei materiali in corso di approvvigionamento ed in carico ai magazzini dei fondi speciali istituiti in base alle convenzioni stesse.

Con la legge di approvazione del bilancio sarà stabilito l'ammontare definitivo di questo fondo, il quale ha gestione propria. Il rendiconto del fondo di dotazione di magazzino

è allegato al consuntivo del bilancio dell'amministrazione delle ferrovie di Stato.

Art. 8.

All'amministrazione delle ferrovie di Stato è aperto dal tesoro sui fondi della tesoreria provinciale un conto corrente in contabilità speciale fino alla concorrenza di otto milioni di lire.

L'amministrazione si può valere di questo credito per le provviste di materie ed oggetti di consumo deliberate dal comitato di amministrazione e approvate dal ministro dei lavori pubblici in eccedenza alla dotazione di cui all'art. 7.

Sulle somme prelevate sul conto corrente nel limite degli otto milioni sarà pagato l'interesse medio vigente sui buoni del tesoro.

Le somme prelevate dovranno essere restituite non appena il fondo di dotazione del magazzino sia ricondotto allo stato normale.

Art. 9.

Il ministro del tesoro, su proposta di quello dei lavori pubblici, provvederà all'amministrazione delle ferrovie di Stato la somma di lire 65 milioni da servire nell'esercizio finanziario 1905-906:

a) per lavori, forniture, trasporti ed altro occorrenti pel primo impianto della nuova amministrazione;

b) per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture in corso al 1° luglio 1905 sulle linee assunte in esercizio dallo Stato;

c) per integrare la nuova amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee e del materiale al 30 giugno 1905, salvo rivalsa verso le società esercenti;

d) per forniture di materiale disposte fino al 30 giugno 1905, o da disporsi dopo il 1° luglio 1905, sia in relazione agli aumenti di traffico verificatisi negli esercizi finanziari 1903-904 e 1904-905, sia in sostituzione del materiale noleggiato;

e) per provviste, in aumento del patrimonio, di mate-

riale fisso, rotabile e di esercizio, di materiale metallico di armamento occorrente per i nuovi binari, e di macchinario di officina, per i miglioramenti sulle linee e per quelli del materiale che ne aumentino il valore, per nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli esistenti, per noleggio di materiale rotabile, e in genere per qualunque spesa urgente di lavori e provviste di carattere patrimoniale.

Per la provvista dei fondi occorrenti l'amministrazione del tesoro è autorizzata ad assumere mutui dalla cassa dei depositi e prestiti all'interesse annuo del 3.75 per cento netto per i primi cinque anni, e del 3.50 per gli anni successivi ammortizzabili in 40 anni.

Le somme prese a mutuo saranno iscritte nel bilancio dello Stato e le annualità necessarie per la loro estinzione e relativi interessi saranno iscritte, a partire dall'esercizio finanziario 1906-907, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, al quale saranno rimborsate dall'amministrazione delle ferrovie di Stato.

Art. 10.

L'amministrazione delle ferrovie di Stato è autorizzata ad assumere a carico del bilancio dell'azienda per l'esercizio 1906-907 impegni di spesa fino alla concorrenza di 30 milioni di lire per forniture di materiale rotabile e di esercizio da consegnarsi dopo il 1° luglio 1906.

Le somme occorrenti saranno fornite dal tesoro nello stesso modo e con le stesse condizioni di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

Il Governo commetterà all'industria nazionale le nuove ordinazioni di materiale contemplate dai comma *d* ed *e* dell'art. 9 e quelle dell'art. 10 provvedendo che a pari condizioni esse sieno equamente ripartite fra gli stabilimenti congeneri nelle diverse parti del Regno, ferma rimanendo la disposizione dell'art. 16 della legge 8 luglio 1904, numero 351.

Il direttore generale potrà, su conforme parere del con-

siglio d'amministrazione e in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri, prescindere dalle gare di appalto e procedere per trattative private, quando ciò sia consigliato dall'interesse dell'amministrazione o per assicurare un'equa ripartizione delle forniture.

Nel caso di collusioni o di altre frodi degli industriali a danno dell'amministrazione ferroviaria, o quando non sia possibile ottenere dall'industria nazionale prezzi convenienti ed equi, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, si potrà, con la osservanza delle forme prescritte nel precedente capoverso, ordinare l'appalto della fornitura all'industria estera.

Art. 12.

Fin dall'esercizio 1905-906 sarà iniziata la costituzione di un fondo di riserva per le spese impreviste formato col prelevamento del 2 per cento dei prodotti lordi.

Dal fondo di riserva sono prelevate le somme occorrenti per le urgenti necessità di servizio, per le quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le corrispondenti variazioni. Le somme prelevate per spese ordinarie saranno rimborsate al fondo stesso in uno o più esercizi finanziari.

Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono fatte per decreto reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

I decreti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno entro dieci giorni dalla loro registrazione alla corte dei conti, sono comunicati al Parlamento insieme al conto consuntivo.

Fino a che le somme accumulate in questo fondo non abbiano raggiunto il 4 per cento del prodotto medio avutosi nei due anni precedenti, il credito in conto corrente di cui all'art. 8 può, per servire agli scopi indicati nel presente articolo, essere aumentato delle somme mancanti a completarlo.

Le somme di spettanza del fondo di riserva per le spese impreviste sono versate in conto corrente al tesoro.

Art. 13.

Al servizio di ragioneria della nuova amministrazione è affidato il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilità, il riscontro sulle entrate, sul servizio di cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonchè la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.

La corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese. Le sue attribuzioni sono esercitate per mezzo di un ufficio speciale presso la direzione generale.

La registrazione preventiva da parte dell'ufficio speciale della corte dei conti degli impegni delle spese è limitata ai contratti per lavori, forniture ed approvvigionamenti che rappresentano un ammontare superiore alle lire 50,000. Da tale registrazione preventiva sono esenti i contratti per lavori, forniture ed approvvigionamenti da farsi d'urgenza per assicurare la continuità e regolarità del servizio.

Settimanalmente sono comunicati allo stesso ufficio della corte dei conti gli elenchi degli impegni di spese assunti senza la registrazione preventiva, compresi quelli assunti d'urgenza, nonchè gli elenchi dei mandati emessi.

I ministri dei lavori pubblici e del tesoro disporranno per i controlli che crederanno opportuni.

Art. 14.

Per i contratti, approvvigionamenti e lavori occorrenti per l'esercizio e la manutenzione della rete ferroviaria varranno provvisoriamente le norme amministrative e contabili in uso presso le attuali amministrazioni sociali col coordinamento che l'unità del servizio rendesse necessario, tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) L'amministrazione può stipulare a trattativa privata contratti per opere e forniture di qualunque importo quando un'evidente esigenza prodotta da cause imprevedute o dal

bisogno di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, non permettano gl'indugi del pubblico incanto o della licitazione privata;

b) Può, verificandosi le condizioni previste nella lettera a, ordinare la esecuzione di opere senza preventivo progetto regolare;

c) Può, per l'acquisto dei carboni, servirsi delle facoltà accordate con l'art. 4 della legge sulla contabilità generale dello Stato, testo unico del 17 febbraio 1884, numero 2016 (serie 3^a), modificato con la legge 14 luglio 1887, n. 4713 (serie 3^a).

Ai contratti per opere e forniture da stipularsi dalla predetta amministrazione ed ai progetti da essa compilati non sono applicabili:

1° le disposizioni degli articoli 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e corrispondenti modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294;

2° le disposizioni degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Per la stipulazione dei contratti dell'amministrazione delle ferrovie di Stato si applicano le norme stabilite nei contratti delle altre pubbliche amministrazioni dall'art. 11 della stessa legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

Le condizioni per i trasporti e le tariffe in vigore sulle ferrovie delle quali lo Stato assume l'esercizio sono provvisoriamente mantenute.

Per le variazioni alle tariffe, che si ritenessero necessarie od opportune, continueranno ad applicarsi le norme ora vigenti.

Art. 16.

Sulle linee in esercizio all'atto dell'applicazione della presente legge il numero dei treni viaggiatori, rispettivamente portato dall'ultimo orario invernale e dall'ultimo orario estivo, non può essere diminuito.

Per gli eventuali aumenti di treni viaggiatori giornalieri

sulle linee in esercizio e per la istituzione di treni in servizio di nuove linee valgono le norme ora vigenti.

Faranno eccezione le linee di accesso al Sempione, per le quali il numero dei treni viaggiatori potrà, in seguito a parere favorevole del comitato di amministrazione, eccedere i limiti stabiliti dalle norme predette

Il ministro dei lavori pubblici, per speciali circostanze locali, e per facilitare servizi suburbani, postali e simili, può per alcuni tratti di linea autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici in aggiunta ai treni ordinari.

Art. 17.

Col 1° luglio 1905 il personale delle tre reti Mediterranea, Sicula e Adriatica per la parte che non concerne le linee Meridionali, salvo il caso del riscatto, passa alla dipendenza dell'amministrazione autonoma delle strade ferrate dello Stato.

Il Governo ha facoltà di non accettare in servizio dell'amministrazione delle ferrovie di Stato i funzionari delle società Mediterranea, Adriatica e Sicula aventi grado di direttore generale, vice-direttore generale e direttore di esercizio.

Il personale stabile ed in prova addetto alle ferrovie esercitate dallo Stato ha il grado, gli stipendi, le paghe, gli avanzamenti, e, compatibilmente con il nuovo assetto dei servizi, le qualifiche e le competenze accessorie stabilite negli ordinamenti delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, dalle quali rispettivamente proviene; ha pure diritto alla pensione ed ai sussidi secondo le norme degli istituti di previdenza ai quali è ascritto, e che continueranno provvisoriamente a funzionare con le norme vigenti.

Fino alla unificazione di cui all'art. 22, i funzionari del regio ispettorato generale delle strade ferrate addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato continuano a far parte del proprio ruolo ed hanno provvisoriamente le qualifiche, indennità e competenze accessorie stabilite dal comitato di amministrazione.

Se per effetto del nuovo assetto si dovessero sopprimere o ridurre posti coperti da funzionari dei primi tre gradi degli attuali organici delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, i funzionari che risulteranno in eccedenza, e che l'amministrazione non creda di poter destinare ad altre funzioni, saranno collocati a riposo, se hanno compiuto gli anni di compartecipazione agli istituti di previdenza previsti dai relativi statuti: in caso diverso saranno collocati in disponibilità per due anni.

L'amministrazione delle ferrovie di Stato ha facoltà di rivedere, entro il secondo semestre dell'anno 1905, e, ove ne sia il caso, non riconoscere le promozioni deliberate entro il primo semestre dello stesso anno dalle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per i primi quattro gradi.

Art. 18.

Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, di cui al precedente articolo, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.

Rimangono in vigore le disposizioni disciplinari e le relative garanzie contenute nei regolamenti allegati al decreto reale 4 agosto 1902, n. 379, emanato in esecuzione della legge 7 luglio 1902, n. 291.

Coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio sono considerati come dimissionari e quindi surrogati.

Può però il direttore generale, su parere del comitato di amministrazione, considerate le condizioni individuali e le speciali responsabilità, applicare invece un provvedimento disciplinare.

Art. 19.

Per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile agli stipendi e agli assegni personali, goduti dagli agenti ferroviari a carico dell'esercizio di Stato, la classificazione del reddito è fatta ai sensi dell'art. 54, lettera d, della legge

24 agosto 1877, n. 4021, e dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Per il personale attualmente in servizio il quale, per effetto della tassazione in categoria C, gode della esenzione e delle detrazioni di cui all'art. 55 della citata legge del 1877, l'amministrazione delle ferrovie di Stato assume a suo carico, conteggiandolo separatamente, il maggior importo dell'imposta che fosse conseguenza della tassazione in categoria D.

Gli assegni corrisposti oltre lo stipendio o la paga giornaliera a titolo di sussidio, indennità e competenze accessorie, sono pagati al personale senza ritenuta per imposta di ricchezza mobile, la quale però sarà conteggiata separatamente dall'amministrazione delle ferrovie di Stato nella parte ordinaria del suo bilancio e versata in conto entrate delle imposte dirette. Sono esclusi da tale conteggio gli assegni e le indennità che siano concessi in rimborso anche generico o in contemplazione di spese.

Art. 20.

Agli agenti più anziani, esclusi quelli dei primi cinque gradi dell'amministrazione delle ferrovie di Stato, i quali, tenuto conto degli ordinamenti in vigore, si trovino, non per demerito, in arretrato nel loro stipendio o paga, saranno assegnati ogni anno, a cominciare dal 1° gennaio 1906, aumenti anticipati non compresi fra quelli previsti nei regolamenti in vigore, per una somma non minore di L. 1,200,000 nel primo anno e per la somma che sarà stabilita con la legge di bilancio in ciascuno degli anni successivi, fino a raggiungere, col cumulo degli aumenti annualmente accordati, l'importo complessivo di lire 3 milioni.

Tali aumenti speciali a favore degli anziani saranno ripartiti secondo norme formulate dal comitato di amministrazione dopo sentita una speciale commissione di rappresentanti delle diverse categorie del personale, nominata nel seno di questo con le forme stabilite da un regolamento speciale.

Le predette norme saranno approvate con decreto reale.

Art. 21.

Dal 1° luglio 1905 è ammessa a favore della vedova e dei figli minori del compartecipante al consorzio di mutuo soccorso la riversibilità del sussidio continuativo previsto dallo statuto nelle proporzioni e con le norme stabilite per la riversibilità della pensione alla vedova ed ai figli minori del compartecipante alla cassa pensioni.

Per i compartecipanti alla seconda sezione del nuovo istituto di previdenza le somme loro spettanti a termini dello statuto sono, a partire dal 1° luglio 1905, commutate in assegni vitalizi o temporanei a favore anche della vedova e dei figli minori nei modi e nelle proporzioni stabiliti nello statuto per i compartecipanti alla prima sezione.

Ad assicurare il suindicato trattamento l'amministrazione provvede con aumento del suo contributo, e lo Stato assume a suo carico il disavanzo a tutto il 30 giugno 1905 derivante al consorzio di mutuo soccorso e alla sezione seconda del nuovo istituto di previdenza dall'applicazione delle predette disposizioni.

Negli statuti del consorzio di mutuo soccorso e del nuovo istituto di previdenza saranno introdotte le modificazioni che conseguono dalla presente disposizione e saranno approvate con la procedura seguita per l'approvazione degli statuti medesimi.

Art. 22.

Il Governo entro il 2° semestre 1905 farà la revisione delle competenze accessorie e la unificazione delle tabelle organiche del personale proveniente dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e dal regio ispettorato delle strade ferrate.

L'aumento di spesa derivante dalla revisione e dalla unificazione suddetta non dovrà eccedere la somma annua di un milione di lire.

I detti provvedimenti saranno approvati con decreto reale, il quale avrà effetto a datare dal 1° gennaio 1906 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 23.

All'amministrazione delle ferrovie di Stato saranno affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori di costruzioni ferroviarie per conto dello Stato, nonchè la sorveglianza della costruzione di ferrovie concesse alla industria privata giusta le vigenti leggi.

Le spese all'uopo occorrenti saranno rimborsate con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ai progetti e contratti di lavori e provviste riguardanti le costruzioni ferroviarie per conto dello Stato, affidate all'amministrazione suddetta, sono applicabili le disposizioni della presente legge.

Il servizio dei contratti relativi ai lavori e alla gestione delle ferrovie, al quale ora provvede il Ministero dei lavori pubblici, passa alla nuova amministrazione alla quale saranno conseguentemente assegnati, nei limiti richiesti dal servizio stesso, funzionari del suddetto Ministero con i modi e le condizioni di cui agli articoli 17 e 22.

Art. 24.

Salve le attribuzioni della regia avvocatura erariale per le controversie di indole patrimoniale, la difesa delle cause e le consultazioni legali in tutte le controversie che riguardano l'esercizio delle linee di cui all'art. 1° della presente legge sono affidate all'ufficio legale dell'amministrazione, al quale però, non meno che al direttore generale, è fatta facoltà di richiedere l'avviso dell'avvocato generale erariale.

Dovrà essere sentito l'avvocato generale erariale ove sorga questione sull'indole della controversia, se patrimoniale o di esercizio, ed in tutte le questioni anche attinenti all'esercizio nelle quali l'interesse dell'amministrazione ferroviaria si trovi in collisione con quello di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 25.

Qualora non si addivenga al riscatto delle meridionali, è data facoltà al Governo di prendere tutti i provvedimenti occorrenti alla tutela degli interessi delle regioni servite

dalle linee concesse alla società per le strade ferrate meridionali.

E fatto obbligo alla società stessa di consentire al passaggio dei treni dell'amministrazione delle ferrovie di Stato sul tratto Bologna-Faenza della ferrovia Bologna-Ancona, mediante condizioni e compensi, che in caso di disaccordo saranno stabiliti da tre arbitri inappellabili, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti e il terzo dal presidente della corte di cassazione di Roma.

Il Governo è pure autorizzato a concorrere, previ accordi con la società stessa, nella spesa di costruzione del secondo binario sul suddetto tratto di ferrovia da Bologna a Faenza.

Art. 26.

Le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo viaggio in servizio non possono concedersi che al personale dell'amministrazione delle ferrovie di Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie, in quanto lo richieda il servizio a cui ciascuno è addetto, ed ai funzionari dello Stato, i quali, per ragioni d'ufficio in dipendenza dei rapporti con la ferrovia, debbono compiere frequenti viaggi.

I biglietti per un solo viaggio non possono essere concessi che al personale dell'amministrazione delle ferrovie di Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie ed alle rispettive famiglie, con le norme da approvarsi dal regolamento.

I funzionari che rilasciano a persone diverse da quelle sopraindicate, carte di libera circolazione, biglietti di servizio o biglietti gratuiti o semigratuiti sono puniti con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni ad un mese, ed hanno l'obbligo di rifondere il danno derivato dalla indebita concessione. Nel caso di recidiva l'ammenda per il danno arrecato è elevata al doppio. Queste disposizioni punitive sono da applicarsi per ogni caso in via disciplinare ed amministrativa, senza pregiudizio dell'azione penale.

Gli scambi di biglietti con altre amministrazioni ferroviarie e con società di navigazione, sono stabiliti per decreto reale, tenuto conto della rispettiva loro importanza.

Ogni altra concessione di biglietti gratuiti e quella dei biglietti semi-gratuiti sarà regolata con decreto reale da presentarsi al Parlamento entro l'anno corrente per essere convertito in legge.

Art. 27.

La prima parte dell'art. 18 si applica anche agli addetti alle ferrovie concesse ad imprese private.

Si applicano ad essi le altre disposizioni del predetto articolo, ove nei rispettivi regolamenti manchino prescrizioni analoghe e gli ordinamenti delle imprese assicurino al personale un equo trattamento.

Art. 28.

L'esercizio di Stato delle ferrovie sarà fatto per mezzo di una amministrazione autonoma al cui ordinamento definitivo sarà provveduto entro l'anno 1905 con apposita legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARLO FERRARIS.

CARCANO.

RAVA.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. MAJORANA.

N. 138.



N. 138.

REGIO DECRETO *relativo all'assegnazione dei nomi delle regie navi di nuova costruzione ed al cambiamento di nome delle regie navi già iscritte nel quadro del regio naviglio.*

2 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 aprile 1905. n. 97)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

L'assegnazione dei nomi alle regie navi di nuova costruzione ed il cambiamento di nome delle regie navi, già iscritte nel quadro del regio naviglio, dovrà sempre farsi per Nostro decreto, su proposta del Nostro ministro della marina, da inserirsi nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 aprile 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 2^o PACINI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO.

N. 139.



N. 139.

REGIO DECRETO *relativo all'ammissione al concorso per allievo della regia accademia navale per l'anno scolastico 1905-906.*

2 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 aprile 1905, n. 97)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
E D'ITALIA

Visto il regio decreto 17 dicembre 1896, n. 589, che approva l'ordinamento della regia accademia navale;

Visto il regio decreto 15 dicembre 1898, n. 505, portante alcune modifiche all'art. 8 del predetto ordinamento;

Visto il regio decreto 7 febbraio 1904, n. 50, col quale veniva, fra l'altro, modificato il comma *a* dell'art. 8 succitato;

Vista la disposizione transitoria contenuta nel regio decreto 7 febbraio 1904, circa il limite di età prescritto per i giovani concorrenti alla prima classe della regia accademia navale;

Considerata l'opportunità di riservare ancora per quest'anno ai giovani nati nel 1886 una parte dei posti messi a concorso per allievo della regia accademia navale per l'anno scolastico 1905-906;

Sentito il parere del consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Disposizione transitoria.

Per l'anno scolastico 1905-906 sono ammessi al concorso per allievi della regia accademia navale, eccezionalmente,

anche i giovani nati nel 1886 unitamente a quelli nati negli anni seguenti, purchè si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 2, comma *b, c, d, e*, della relativa notificazione di concorso.

I giovani nati nel 1886 che risulteranno idonei e compresi nei primi quaranta approvati potranno conseguire un numero di posti non superiore a quattordici fra quelli messi a concorso.

La classificazione di idoneità sarà comune fra tutti i concorrenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 aprile 1905.

Reg. 22, Atti del Governo a f. 21. PACINI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO.

N. 140.



N. 140.

LEGGE che proroga al 20 maggio 1905 il termine pel riscatto delle strade ferrate meridionali di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1904, n. 678.

16 aprile 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 aprile 1905 n. 90).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
E D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare un accordo con la società italiana per le strade ferrate meridionali allo scopo di prorogare fino al 20 maggio 1905 il termine di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1904, n. 678.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 16. aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARLO FERRARIS.
CARCANO.

N. 141.



N. 141.

LEGGE che approva il contratto di permuta del fabbricato demaniale « Quartiere vecchio » in Siracusa coi fabbricati « Asilo » e « Statella » di proprietà comunale stipulato tra il demanio e il municipio di Siracusa il 30 luglio 1903, nonchè dell'atto aggiuntivo stipulato tra il demanio e lo stesso municipio il 29 ottobre 1904.

16 aprile 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 aprile 1905 n. 141)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato il contratto di permuta del fabbricato demaniale « Quartiere vecchio » in Siracusa, coi fabbricati « Asilo » e « Statella » di proprietà comunale, stipulato tra il demanio dello Stato ed il municipio di Siracusa addì 30 luglio 1903, nonchè l'atto aggiuntivo stipulato tra il demanio dello Stato e lo stesso municipio addì 29 ottobre 1904.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

E. PEDOTTI.

A. MAJORANA.

N. 142.



N. 142.

LEGGE che aggrega il comune di Limosano al mandamento di Montagano.

16 aprile 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 aprile 1905, n. 97)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Limosano è distaccato dal mandamento di Castropignano ed aggregato a quello di Montagano.

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere per decreto reale a quanto occorra per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 143.



N. 143.

REGIO DECRETO *che dà esecuzione all'accordo concluso fra l'Italia e la Russia per lo scambio di vaglia internazionali ordinari.*

19 febbraio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 aprile 1905, n. 99)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'accordo amministrativo, firmato dal ministro delle poste e dei telegrafi del Regno d'Italia, e dal direttore generale delle poste e dei telegrafi dell'Impero Russo recante rispettivamente le date di Roma 23 ottobre 1904 e di Pietroburgo ^{29 ottobre} _{11 novembre} 1904, ed avente lo scopo d'introdurre un regolare cambio di vaglia fra i due paesi;

Considerato che detto atto è stato ratificato mediante le dichiarazioni diplomatiche del ministro imperiale russo degli affari esteri in data 25 novembre 1904, e del ministro degli affari esteri del Regno d'Italia in data del 29 dicembre ultimo scorso;

Ritenuta la convenienza di un tale servizio, che tornerà utile alle relazioni commerciali fra l'Italia e la Russia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici *interim* per le poste e per i telegrafi, d'accordo con quello degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data piena ed intera esecuzione all'accordo amministrativo firmato dal ministro delle poste e dei telegrafi del

Regno d'Italia e dal direttore generale delle poste e dei telegrafi dell'Impero Russo per regolare lo scambio dei vaglia postali fra i due Stati, con effetto dal $\frac{1}{11}$ dicembre 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 aprile 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 19. PACINI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.

TITTONI.

ARRANGEMENT

concernant l'échange des mandats-poste entre l'Empire de Russie et le Royaume d'Italie.

Les soussignés ont arrêté, d'un commun accord, sous réserve de l'approbation par les Autorités compétentes, les dispositions suivantes :

Art. 1.

1. Il est établi entre l'Empire de Russie et le Royaume d'Italie un échange régulier des mandats-poste.
2. Cet échange aura lieu par l'intermédiaire des bureaux désignés par chacune des deux Administrations respectives.
3. Ces bureaux s'informeront réciproquement, au moyen de listes, des mandats tirés dans un pays sur l'autre.

Art. 2.

1. L'Office expéditeur détermine, si le montant des mandats-poste doit être déclaré par les déposants en monnaie du pays d'expédition ou en celle du pays de destination.
2. Si le montant d'un mandat est déclaré en monnaie du pays d'origine, il doit être converti, par les soins de l'Office expéditeur, en monnaie métallique du pays de destination.
3. L'Administration des postes du pays d'origine détermine elle-même le taux de conversion de sa monnaie en monnaie métallique du pays de destination. Les Administrations des pays contractants se communiquent réciproquement le taux qu'elles auront adopté pour ladite conversion et les changements qui seront, le cas échéant, introduits ultérieurement à cet égard.

Art. 3.

1. Les Administrations postales des pays contractants auront le droit de déterminer, d'un commun accord le maximum du montant de chaque mandat qui sera délivré dans les pays

respectifs. Ce maximum ne pourra dans aucun cas être inférieur à 100 roubles (266 francs).

2. Il ne sera pas tenu compte pour établir le montant des mandats des fractions de copecks ou des sommes inférieures à 5 centimes.

Art. 4.

1. Le paiement du montant des mandats est effectué en monnaie métallique du pays de destination ou en papier-monnaie ayant cours légal en ce pays, sous réserve, en ce dernier cas, qu'il sera tenu compte de la différence de cours.

2. Est réservé aux Administrations des pays contractants le droit de déclarer la propriété des mandats-poste provenant de l'autre pays transmissible sur son territoire par voie d'endossement.

Art. 5.

1. Chacune des deux Administrations fixera les taxes à percevoir sur les mandats-poste qu'elle délivrera sur l'autre pays.

2. Cette taxe ne devra pas, toutefois, dépasser un pour cent des sommes rondes, qui forment les degrés de l'échelle de perception. Elle pourra être diminuée d'un commun accord entre les Administrations postales intéressées. Seront exempts de cette taxe, les mandats d'office relatifs au service des postes et échangés par les Administrations postales ou entre les bureaux relevant de ces Administrations.

3. Les deux Administrations se donneront connaissance des taxes qu'elles auront établies et des changements qu'elles y apporteraient ultérieurement.

4. Un droit spécial ne dépassant pas 20 copecks peut être prélevé par l'Office de Russie pour le paiement du montant d'un mandat au domicile du destinataire.

5. L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de paiement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des corre-

spondances recommandées. Le même droit peut être appliqué aux demandes de renseignements sur le sort de mandats qui se produisent postérieurement au dépôt, si l'expéditeur n'a pas déjà acquitté la taxe spéciale pour obtenir un avis de paiement.

6. L'expéditeur d'un mandat peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances de la poste aux lettres par la Convention Principale en vigueur de l'Union Postale Universelle (actuellement par l'article 9 de la Convention de Washington), tant que la bénéficiaire n'a pas pris livraison; soit du titre lui-même, soit du montant de ce titre.

Toutefois les demandes de retrait ou de changement d'adresse ne peuvent pas être transmises par la voie télégraphique.

7. Les mandats-poste et les acquits donnés sur ces mandats, de même que les récépissés délivrés aux déposants, ne peuvent être soumis à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds à un droit ou à une taxe quelconque en sus de la taxe perçue en vertu du présent article.

Art. 6.

Les mandats télégraphiques ne sont pas admis.

Art. 7.

1. L'Administration postale qui délivrera les mandats créditera l'Administration du pays où le paiement doit se faire d'une somme égale au total du montant des mandats annoncés et d'un droit d'un demi pour cent (1/2 %) de la différence entre le montant total des mandats annoncés et celui des mandats annulés et remboursés. Toutefois aucun droit de commission ne sera bonifié pour les mandats d'office, ceux-ci étant exempts des paiements de la taxe prévue à l'article 5.

2. Le droit de commission prévu ci-dessus peut être abaissé d'un commun accord entre les Administrations postales intéressées, conformément à la diminution de la taxe perçue sur les mandats-poste en vertu de l'article 5 paragraphe 2 du présent Arrangement.

Art. 8.

1. Les sommes converties en mandats-poste sont garanties aux déposants jusqu'au moment où elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci.

2. Il est toutefois entendu que la réclamation concernant le paiement d'un mandat à une personne non autorisée n'est admise que dans un délai d'un an à partir de la date du dépôt du mandat. Passé ce terme, les Administrations cessent d'être responsables des paiements sur faux acquit.

3. Pour les envois adressés poste-restante, la responsabilité cesse également par le paiement à une personne qui a justifié suivant les règles en vigueur dans le pays de destination, que ses nom et qualité sont conformes aux indications de l'adresse du mandat.

4. Il est entendu que la réclamation concernant le non-paiement d'un mandat n'est admise que dans le délai fixé par les lois et règlements du pays d'émission. L'émission éventuelle des duplicata des mandats non payés ne donne lieu à la perception d'aucune taxe.

5. Les sommes encaissées par chaque Administration en échange des mandats et dont le montant n'aurait pas été réclamé par les ayants-droit avant l'expiration des délais fixés par les lois ou règlements du pays d'origine sont définitivement acquises à l'Administration qui a délivré ces mandats. Toutefois cette Administration prend les mesures nécessaires afin de pourvoir au remboursement de ces sommes aux déposants avant l'expiration des délais susvisés.

6. L'Administration des postes du pays d'origine devra recevoir avis de tous les mandats qui n'auraient pas été payés à leurs bénéficiaires respectifs dans un délai de six mois après la date du dépôt.

Art. 9.

1. A l'expiration de chaque trimestre l'Administration des postes de Russie fera le compte des sommes encaissées par les

offices des deux pays, et des crédits à allouer de part et d'autre, en exécution de l'article 7 ci-dessus.

2. Le solde sera établi en monnaie de francs. A cette fin la conversion de la monnaie russe en francs aura lieu sur le pied de 100 roubles — 266.68 francs. Mais ce cours de change pourra être modifié à toute époque d'un commun accord des Administrations des postes des pays contractants.

Art. 10.

1. L'Administration des postes d'Italie examinera le compte, le rectifiera, s'il y a lieu, et si le solde est en faveur de la Russie, elle en payera le montant dans un mois, au plus tard, après la réception du compte.

2. Si le solde s'établit en faveur de l'Administration des postes d'Italie, l'Administration des postes de Russie en payera le montant à celle-ci au plus tard, dans un mois qui suivra l'avis de l'acceptation ou de la rectification du compte.

3. Le paiement des balances sera fait en francs effectifs de la manière suivante:

Si la balance est en faveur de la Russie, l'Administration des postes d'Italie doit verser le montant de cette balance à la maison de banque à Paris indiquée par l'Administration des postes de Russie;

Si la balance est en faveur de l'Italie, l'Administration des postes de Russie doit verser le montant de cette balance à la maison de banque à Paris indiquée par l'Administration des postes d'Italie.

4. Les frais résultant du paiement des soldes sont à la charge de l'Administration qui effectue le paiement.

5. Lorsque dans le courant du trimestre il est reconnu qu'une Administration se trouve à découvert vis-à-vis de l'autre d'une somme supérieure à 50,000 francs, l'Administration débitrice doit payer à l'autre, à titre d'acompte, le montant approximatif de la différence. Les acomptes seront payés de la manière prescrite dans le paragraphe 3 précédent, et portés dans le compte au crédit de l'Administration qui les a fait verser.

Art. 11.

Toute la correspondance d'office, soit entre les Administrations centrales, soit entre les bureaux d'échange désignés pour l'établissement des listes concernant le service des mandats institué par cet Arrangement, se fera en langue française.

Art. 12.

1. La forme et les conditions d'émission des mandats sont déterminées dans chaque pays par les règlements en vigueur dans ce pays.

2. Le mode et les conditions du paiement des mandats-poste sont réglés par les dispositions en vigueur dans le pays de destination.

Art. 13.

Chaque Administration postale est autorisée à limiter le service de l'échange des mandats-poste dans son pays à un certain nombre de villes et à suspendre temporairement l'échange des mandats-poste chaque fois que le cours du change ou quelque autre circonstance pourrait donner lieu à des abus ou porter préjudice aux intérêts du Gouvernement respectif. Avis de cette suspension doit être donné immédiatement et, au besoin, par télégraphe, à l'autre Administration.

Art. 14.

Les Administrations postales des deux pays sont autorisées à régler d'un commun accord les mesures de détail pour l'exécution de cet Arrangement, et à les modifier à toute époque suivant les besoins du service.

Art. 15.

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1-14 décembre 1904.

Il restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la période d'une année après la date à laquelle l'une des deux Administrations aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

Art. 16.

Le présent Arrangement sera ratifié par un échange de Déclaration ministérielles aussitôt que faire se pourra.

Fait en double original et signé à S. Pétersbourg le 29 octobre-11 novembre 1904, et à Rome le 23 octobre 1904.

*Le directeur général.
des poste et des télégraphes
de l'Empire de Russie*

Signé: SÉVASTIANOFF

*Pour le ministre
des postes et des télégraphes
du Royaume d'Italie*

Signé: MORELLI-GUALTIEROTTI.

N. 144.



N. 144.

REGIO DECRETO *che convoca per il giorno 14 maggio 1905 il collegio elettorale di Fabriano per la elezione del proprio deputato.*

20 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 aprile 1905, n. 99)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 15 aprile 1905 col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Fabriano in provincia di Ancona;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio elettorale di Fabriano è convocato per il giorno 14 maggio 1905 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 21 maggio successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 36. F. Masetti.

Luogo del Sigillo, V. il Guardasigilli G. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.

N. 145.



N. 145.

REGIO DECRETO *che dispone per il giorno 14 maggio 1905 il collegio elettorale di Teano per la elezione del proprio deputato.*

20 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 aprile 1905, n. 60)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 16 aprile 1905 col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Teano in provincia di Caserta;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio elettorale di Teano (Caserta) è convocato per il giorno 14 maggio 1905 affinché proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 21 maggio successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 37. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.

N. 146.**N. 146.**

REGIO DECRETO *che convoca pel giorno 14 maggio 1905 il collegio elettorale di Pesaro per la elezione del proprio deputato.*

27 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 aprile 1905; n. 99)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 24 aprile 1905, col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Pesaro;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

il collegio elettorale di Pesaro è convocato pel giorno 14 maggio 1905 affinché proceda alla votazione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 21 maggio successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1905

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1905

Reg. 22. Atti del Governo a f. 38. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.

N. 147.



N. 147.

REGIO DECRETO *che convoca pel giorno 14 maggio 1905 il collegio elettorale di Trapani per la elezione del proprio deputato.*

27 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 aprile 1905, n. 99)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 17 aprile 1905, col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Trapani;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con regio decreto del 28 marzo 1895, numero 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio elettorale di Trapani è convocato pel giorno 14 maggio 1905 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 21 maggio successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 39. F. MAZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.

N. 148.



N. 148.

REGIO DECRETO *che riduce la quota di concorso a carico dello Stato, concessa al comune di Vizzini per l'abolizione del dazio sui farinacei.*

23 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° maggio 1905, n. 102)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2, lettera *b*, 3, 4 e 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*;

Veduto l'art. 8 del regolamento 9 marzo detto anno, numero 90;

Visto il Nostro decreto 5 aprile 1903, n. 139, col quale furono approvati gli elenchi delle quote di concorso a carico dello Stato, concesse ai comuni indicati negli elenchi medesimi, per l'abolizione totale del dazio sui farinacei;

Vista la deliberazione 13 marzo 1905 della commissione centrale nominata con Nostro decreto 10 aprile 1902, numero 134;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma annuale compresa, a favore del comune di Vizzini, nell'elenco relativo ai comuni della provincia di Catania, il quale è annesso al sovracitato Nostro decreto del 5 aprile 1903, è ridotta da lire 11,715. 06 a lire 5,954. 28, dal 1° gennaio 1903 in poi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registato alla Camera dei Deputati il 20 aprile 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 35. F. MEZZER.

Luogo del Sigillo. V. il Guardasigilli RONCHETTI.

A. MAJORANA.

N. 149.



N. 149.

REGIO DECRETO *che approva gli statuti per la reale insigne accademia di belle arti di San Luca in Roma.*

16 febbraio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 maggio 1905, n. 105)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto gli statuti della reale insigne accademia di belle arti denominata di San Luca in Roma;

Riconosciuta la convenienza di modificare gli statuti stessi secondo i voti manifestati dalla stessa accademia;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati per la reale insigne accademia di belle arti di San Luca in Roma gli statuti annessi al presente decreto e firmati d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ogni disposizione contraria è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 aprile 1905

Reg. 22 Atti del Governo a f. 40. F. MARZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

STATUTI

della reale insigne Accademia di belle arti denominata di San Luca.

ARTICOLO PRELIMINARE.

La Reale insigne Accademia Romana di belle arti, denominata di S. Luca, ha origine dalla università dei pittori del secolo XIV, riformata con nuovo Statuto del 17 dicembre 1478, la quale aveva sede in una chiesa dei ss. Cosma e Damiano, con fondo annesso, sull'Esquilino. Demolita questa da Sisto V, fu in compenso assegnata ad essa l'odierna sede con la chiesa di S. Martina (motu proprio dell'anno 1588).

La trasformazione dell'università in Accademia dei pittori e scultori fu promossa dal pittore Girolamo Muziano ed approvata da Gregorio XIII (Breve del 15 settembre 1577). Quindi, per l'opera del pittore Federico Zuccari, furono nel 1593 riunite nell'Accademia le arti della pittura, della scultura e dell'architettura, con perfetta eguaglianza di grado. Da Pontefici, da Repubbliche, da Imperatori e da Re ebbe questo insigne Sodalizio in ogni tempo protezione e privilegi. Esso ha tenuto il pubblico insegnamento delle belle arti in Roma, dalla propria origine fino all'anno 1873.

CAPO I.

PROGRAMMA E COSTITUZIONE DELL'ACCADEMIA.

Art. 1.

La Reale insigne Accademia Romana di belle arti denominata di S. Luca è istituita per insegnare e promuovere le belle arti, onorare il merito singolare degli artisti, ammettendoli nel Corpo Accademico, e per adoperarsi alla conservazione dei monumenti e delle opere d'arte antica e moderna.

Art. 2.

L'Accademia deve adempiere gl'incarichi ad essa affidati da speciali disposizioni, dare il giudizio di concorsi o risposte a quesiti d'arte proposti da Enti pubblici, e proporre partiti e consigli favorevoli al progresso delle arti.

Art. 3.

L'Accademia è *Corpo morale autonomo*, fin dalla sua origine.

Art. 4.

L'Accademia è costituita da tre classi di *Accademici di merito residenti*, che corrispondono alle tre arti cioè pittura, scultura ed architettura; da tre classi di *Accademici di merito corrispondenti*; di tre classi *aggiunte* di Accademici residenti o non residenti, e da una classe speciale di *Accademici d'onore*.

Art. 5.

Il titolo storico di *Principe perpetuo* dell'Accademia è conferito unicamente a Sua Maestà il Re.

Art. 6.

L'Accademia deve pubblicare in ogni anno *l'albo* dei suoi membri, secondo l'esistenza dei medesimi al 1° di gennaio.

CAPO II.**DEGLI ACCADEMICI DI MERITO.****Art. 1**

Gli Accademici di merito *residenti* sono eletti dall'Assemblea generale su proposta della relativa classe (come al capo VIII, art. 4) fra i più rinomati professori di qualunque nazionalità domiciliati in Roma. Essi sono in numero di dodici per ciascuna arte o classe.

Art. 2.

Gli Accademici di merito *corrispondenti*, cioè con domicilio fuori di Roma, hanno lo stesso grado dei residenti, e sono in numero di venti per classe. Sono Accademici corrispondenti i Presidenti di quelle Accademie italiane od estere, le quali conferiscono lo stesso onore al Presidente dell'Accademia di S. Luca.

Art. 3.

Le donne di alto valore artistico possono essere elette Accademiche di merito residenti e corrispondenti. Se sono residenti, hanno il diritto del voto nell'Assemblea generale.

Art. 4.

Gli Accademici di merito *aggiunti* sono coloro ch'è si sono resi eccellenti nell'arte, anche se applicata a rami speciali. Sono in numero non superiore a nove complessivamente. Hanno il diritto del voto nell'Assemblea generale.

Art. 5.

Il seggio o grado accademico di S. Luca è a vita.

Art. 6.

Affinchè l'attività del Corpo Accademico si mantenga sempre in vigore, è istituita una classe di *Accademici emeriti*, alla quale vengono ascritti gli *Accademici di merito residenti*, che, per motivo di salute, o per assenza, non possono più intervenire alle adunanze. Ad essi sono conservati tutti gli onori e i privilegi del grado accademico. I seggi degli emeriti si considerano vacanti nella rispettiva classe.

Art. 7.

Nel corso di un triennio, gli Accademici di merito inviano all'Accademia il proprio ritratto nella forma e misura stabilite nel Regolamento.

Art. 8.

E' vietato qualunque interesse, o rapporto d'indole finanziaria, tra gli Accademici e l'Accademia,

CAPO III.

DEGLI ACCADEMICI D'ONORE.

Art. 1.

Gli Accademici *d'onore*, eletti o dall'Assemblea generale o dal Consiglio Accademico sono illustri scienziati, letterati, scrittori di arte, protettori delle belle arti, d'ambo i sessi, di un merito generalmente riconosciuto, essendo questo il massimo onore che l'Accademia conferisce a persone non esercenti l'arte.

Art. 2.

Gli Accademici d'onore sono di numero illimitato. Essi intervengono ad alcune sedute accademiche, dietro invito speciale. Possono ricevere incarichi dal Consiglio, ed essere consultati per qualunque affare sia di arte, sia di amministrazione.

CAPO IV.

DELLA PRESIDENZA.

Art. 1.

La Presidenza dell'Accademia è formata da un Presidente, da un Vice-Presidente, da un ex-Presidente, dal Segretario del Consiglio e dal Sovrintendente dell'amministrazione.

Art. 2.

La durata dell'ufficio del Presidente, eletto dall'Accademia (come al capo VIII, art. 1) è di un anno comune. E' in facoltà dell'Accademia il confermarlo per un altr'anno.

Art. 3.

Il Presidente ha il titolo di Conte Palatino, riconosciuto dalla Consulta Araldica del Regno, finchè esercita l'ufficio. Egli è anche insignito dell'ordine equestre speciale dei Principi dell'Accademia, istituito con Breve di Pio VII del 23 settembre 1806; e mantiene questo onore dopo cessato l'ufficio. Le insegne dell'ordine gli vengono consegnate dal Presidente, che cessa dall'ufficio, nella prima seduta del nuovo anno.

Art. 4.

Il segretario del Consiglio Accademico, eletto successivamente in ciascuna delle tre classi, dura in ufficio come il Presidente.

Art. 5.

In mancanza del Presidente, ne esercita le attribuzioni il Vice-Presidente; in mancanza del quale, le disimpegna l'ex-Presidente; ed in assenza di questo, il Segretario del Consiglio.

Art. 6.

La Presidenza rappresenta l'Accademia nelle funzioni, nelle cerimonie, in ogni atto pubblico tanto d'onore, quanto d'amministrazione. Può anche delegare altri Accademici a rappresentarla in casi speciali.

Art. 7.

Il Presidente sottoscrive i verbali delle adunanze consigliari e generali, dopo approvati dal Consiglio o dall'Assemblea; le corrispondenze di materia artistica ed anche economica con i Ministri dello Stato; i diplomi delle nomine accademiche e i decreti dei premi. Egli convoca le adunanze accademiche e ha il diritto di intervenire a tutte le Commissioni.

Art. 8.

Poichè i membri della Presidenza rappresentano le tre classi, le adunanze delle classi separate sono presiedute dal rispettivo membro della Presidenza, salvo il diritto al Presidente dell'Accademia d'intervenire in ciascuna adunanza, senza dare il voto.

Art. 9.

Il Presidente regola le discussioni, tanto nel Consiglio Accademico, quanto nelle Assemblee generali, secondo l'ordine del giorno; propone gli argomenti sui quali si deve deliberare; fa lo spoglio delle votazioni e ne proclama il risultato; vigila sull'osservanza degli Statuti e dei Regolamenti.

CAPO V.

DEL SEGRETARIO.

Art. 1.

Il Segretario dell'Accademia è un letterato di noto valore eletto a vita dall'Assemblea generale (come al Capo VIII, art. 10).

Art. 2.

Il Segretario interviene in tutte le adunanze accademiche e in tutte le Commissioni tanto artistiche quanto economiche, ma non ha il voto. Egli dà lettura degli articoli dello Statuto relativi all'argomento delle adunanze stesse; ne redige i verbali, ne raccoglie le proposte, ne mette in atto le conclusioni; controfirma con il Presidente i verbali delle sedute approvati e i diplomi accademici. Egli redige tutte le corrispondenze che vengono sottoscritte dal Presidente dell'Accademia.

Art. 3.

Spetta al Segretario la custodia dei sigilli accademici, l'ordinamento degli atti in corso, dei quali non potrà dare copia nè comunicazione ad alcuno senza licenza del Consiglio. Egli ha la consegna dell'Archivio dell'Accademia, con obbligo di non estrarne documenti senza licenza del Consiglio e non dare in prestito libri o stampe della Biblioteca che ai soli Accademici residenti.

Art. 4.

Il Segretario formula gli ordini del giorno e convoca, per incarico del Presidente dell'Accademia, le adunanze generali, quelle del Consiglio e delle Commissioni speciali; convoca le Classi separatamente, d'intesa col rispettivo Presidente.

Art. 5.

Al Segretario compete un'annua medaglia per -compenso, come ancora competono le indennità per i vari Concorsi e per lavori straordinari, che sono stabilite dai testatori, o vengono decretate dal Consiglio Accademico.

Art. 6.

Il Segretario presta la sua opera nella Amministrazione, (vedi Capo VII, art. 2) nella quale ha il voto consultivo, ne redige e ne controfirma i verbali insieme col Sovrintendente.

Art. 7.

Spetta al Segretario l'ufficio di dettare le memorie, compilare gli atti, l'albo annuale, i documenti, le iscrizioni e quanto altro riguarda la parte letteraria, storica e araldica dell'Accademia.

Art. 8.

In caso di assenza, di malattia o di decesso, il Segretario dell'Accademia è sostituito dal Segretario del Consiglio; ed in mancanza di esso, dal Consigliere anziano.

CAPO VI.**DEL CONSIGLIO ACCADEMICO E DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO.****Art. 1.**

Il Consiglio Accademico è formato da ventiquattro Accademici di merito residenti, otto per ogni classe, compresi i membri della Presidenza.

Art. 2.

Il Consigliere è eletto dall'Assemblea dei 36 Accademici di merito residenti, su proposta del Consiglio stesso, appena si rende vacante un posto nella relativa classe. L'ufficio di Consigliere è a vita, salvo il caso di volontaria dimissione, e il disposto dell'art. 6 cap. II.

Art. 3.

Al Consiglio spetta l'alta responsabilità di tutta l'amministrazione accademica; perciò esso esamina i bilanci annuali, decreta le spese straordinarie, non registrate nel bilancio, le alienazioni, gli acquisti, l'accettazione di lasciti e di doni, e le cause, con le formalità di legge. Esso nomina e destituisce gl'impiegati, e riferisce all'Assemblea generale le proprie decisioni per mezzo della Presidenza.

Art. 4.

Al Consiglio spetta la revisione dei giudizi sui Concorsi artistici, la sorveglianza sugli obblighi dei pensionati, la presentazione delle candidature del Vice-Presidente e degli Accademici di merito residenti e corrispondenti, che vengono pure eletti dall'Assemblea generale, e la nomina effettiva degli Accademici di onore, che partecipa all'Assemblea stessa.

Art. 5.

Il Consiglio si aduna una volta al mese, salvo che sia dal Presidente richiesta una seduta straordinaria. Esso è legalmente costituito, quando, oltre al Presidente o a chi ne fa le veci, siano presenti almeno sette consiglieri. Il Consigliere che mancasse a cinque successive adunanze, senza giusto motivo, s'intende dimissionario.

Art. 6.

Il Consiglio nomina due Accademici Sovrintendenti alle Gallerie dell'Accademia, le cui funzioni sono determinate da un regolamento.

Art. 7.

Se vi sarà la distribuzione della medaglia di presenza (in lire cinque), questa competerà ai soli Consiglieri presenti alla lettura del verbale della seduta precedente.

Art. 8.

E' in facoltà del Presidente l'adunare il Consiglio in casa, o in altro luogo fuori della sede Accademica per giusto motivo.

Art. 9.

Il Segretario del Consiglio invigila sul regolare andamento dei Concorsi, sullo stato della biblioteca, dell'Archivio e della Segreteria, sulla condotta degli alunni e studiosi che frequentano l'Accademia, e sulla osservanza dei presenti Statuti. Egli ha una medaglia d'oro annuale.

CAPO VII.

DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA.

Art. 1.

L'amministrazione delle entrate e la erogazione delle medesime, secondo i Bilanci approvati dal Consiglio Accademico, è affidata ad una Commissione permanente, che sostituisce l'Economo stabilito dagli antichi Statuti.

Art. 2.

La Commissione è composta di tre Consiglieri scelti uno per ciascuna classe, esclusi i membri della Presidenza. Sono eletti dal Consiglio Accademico e durano nell'ufficio tre anni. Essa nomina il suo Sovrintendente. Il Segretario dell'Accademia è Segretario della Commissione. Ogni anno fra i tre si rinnova un Commissario, quello che ha compiuto il triennio. Il Consiglio può riconfermarlo. I Commissari che mancano a tre adunanze di seguito sono ritenuti dimissionari.

Art. 3.

Spetta alla Commissione la vigilanza immediata sugli impiegati, sullo stato della contabilità, sulla regolarità delle esigenze, sulla manutenzione delle proprietà Accademiche, sulla regolarità dei pagamenti e sulla corrispondenza con lo Stato, Provincia e Comune per gli affari amministrativi.

Art. 4.

La Commissione si aduna ogni settimana, se gli affari lo richiedono, ma non meno di due volte al mese. È convocata dal Sovrintendente. E' in numero legale, quando i Commissari sono due, oltre il Segretario. Gli intervenuti hanno diritto ad una medaglia di presenza.

Art. 5.

Il Presidente dell'Accademia può intervenire alla Commissione amministrativa (come al Capo IV, art. 7) e quantunque non intervenga, ha il diritto di essere informato dal Sovrintendente della Commissione delle risoluzioni e di ogni affare che riguarda l'andamento amministrativo.

Art. 6.

Il Sovrintendente della Commissione ha facoltà d'invitare qualsiasi Accademico, per fornire aiuti od informazioni utili all'andamento dell'amministrazione, e qualsiasi impiegato dell'Accademia per rendere conto del suo ufficio.

Art. 7.

L'Accademia non deve custodire valori in danaro. Le sue entrate sono versate quotidianamente in un pubblico Banco. Il Sovrintendente della Commissione firma gli ordini di pagamento prima che siano sottoposti alla firma del Presidente dell'Accademia, la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che si riferiscono all'Amministrazione.

Art. 8.

Il-Ragioniere dell'Accademia prepara i bilanci annui, che vengono redatti nella Commissione amministrativa e sottoposti alla approvazione del Consiglio.

Art. 9.

La Commissione per mezzo del suo Sovrintendente, riferisce al Consiglio accademico tutto ciò che eccede i limiti dell'ordinaria amministrazione, e riceve da esso gl'incarichi e le facoltà necessarie per casi speciali.

CAPO VIII.**DELLE ELEZIONI.****a) Del Presidente.****Art. 1.**

Allorquando il Vice-Presidente dell'Accademia è promosso per il turno di classe alla Presidenza, il Consiglio accademico si aduna per le elezioni del nuovo Vice-Presidente, che dev'essere un Consigliere della classe a cui spetta il turno.

Art. 2.

La elezione del Vice-Presidente si fa dal Consiglio Accademico, con deporre nelle mani del Presidente una scheda firmata che contiene tre nomi. I nomi che riportano maggiori voti sono presentati all'Assemblea generale; la quale elegge con scheda senza firma recante un solo nome dei tre candidati.

Art. 3.

Tanto nella votazione del Consiglio, quanto in quella dell'Assemblea generale, in caso di ballottaggio, il Presidente dell'Accademia può usare di doppio voto.

b) Degli Accademici di merito.**Art. 4.**

L'elezione degli Accademici di merito si fa in primo luogo dalla rispettiva classe, in cui è vacante il seggio, presieduta dal rispettivo membro di Presidenza, avvertendo che il numero degli adunati sia di due terzi della classe, non tenuto conto degli assenti da Roma e degli impediti da forza maggiore.

Art. 5.

Ogni Accademico ha diritto di proporre uno o più nomi per la elezione con scheda firmata. Prima di procedere alla votazione, si propongono coloro che furono approvati, ma non eletti, nelle ultime elezioni. L'Accademico, che propone un candidato, deve garantire che questi sia un artista di valore generalmente noto; e se si tratta di un candidato a corrispondente, ch'egli sia già Socio della primaria Accademia della sua nazione.

Il Presidente della classe, aperte le schede, comunica i nomi in esse contenuti, affinché, assunte le debite informazioni sui requisiti morali ed artistici, si proceda alla seconda convocazione. In questa successiva seduta la Classe, a scrutinio segreto, decide prima sul titolo dei requisiti, e poi sulla nomina a candidato, a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, si rimette la decisione ad altra adunanza della Classe.

E' in facoltà della Classe, il tenere doppia seduta nello stesso giorno, ove per notizie positive, da esprimersi con votazione, sia considerata, superflua la seconda convocazione.

Art. 6.

La candidatura è partecipata al Consiglio Accademico, il quale fa l'elezione a scrutinio segreto sulla proposta della classe.

Art. 7.

L'Assemblea dei soli Accademici di merito, riceve dalla Presidenza la partecipazione della elezione dei candidati fatta dal Consiglio, e li elegge definitivamente a nuovi Accademici, per mezzo di scrutinio segreto.

Art. 8.

Il diploma di Accademico di merito residente si conferisce nel giorno del possesso, dopo il giuramento (v. Capo XI, art. 1).

c) Del Segretario del Consiglio e dell'Accademia.

Art. 9.

L'elezione del Segretario del Consiglio viene fatta come quella del Vice-Presidente. L'elezione del Segretario dell'Accademia è preparata dal Consiglio.

Art. 10.

Il Consiglio, per l'elezione del Segretario dell'Accademia, procede alla formazione di una terna per mezzo di scheda firmata, e presenta la terna all'Assemblea generale, che elegge da essa il Segretario con scheda non firmata.

d) Degli Accademici d'onore.

Art. 11.

Ogni Accademico di merito può presentare alla Presidenza uno o più nomi di scienziati, o letterati o di persone benemerite delle arti, perchè siano eletti Accademici d'onore. La proposta di ciascun nome deve essere accettata con firma da altri due Accade-

mici, e viene quindi sottoposta al Consiglio, che, approvandola con scrutinio segreto, la trasmette all'Assemblea generale la quale decide con identica votazione.

Art. 12.

E' in facoltà del Consiglio l'elezione definitiva di Accademici d'onore, quando le circostanze richieggano minore impiego di tempo, salva sempre la partecipazione all'Assemblea generale

Il Presidente dell'Accademia conferisce il diploma di Accademico d'onore.

CAPO IX.

DEI GIUDIZII, DEI CONCORSI E DEGLI ALUNNI

Art. 1.

L'Accademia dà giudizi e formula perizie di cose d'arte soltanto per incarico di pubbliche autorità e di Enti morali, non per conto di privati.

Art. 2.

I giudizi dell'Accademia nei Concorsi artistici sono emessi dalla rispettiva Classe e in ordine alle disposizioni testamentarie, con i relativi diritti ed obblighi in esse determinati. Il Presidente della Classe partecipa all'Assemblea generale il giudizio emesso, accompagnato da una relazione.

Art. 3.

I giudizi dell'Accademia nei Concorsi artistici sono inappellabili.

Art. 4.

Le discussioni che hanno luogo nella sede del giudizio, e il numero e la provenienza dei singoli voti debbono essere mantenuti nella massima segretezza, anche dopo il conferimento del premio.

Art. 5.

I Regolamenti dei Concorsi vengono compilati o modificati dal Consiglio, sempre in ordine alle disposizioni testamentarie ed alle forme di legge.

Art. 6.

Le opere dei concorrenti vengono esposte al pubblico a cura dell'Accademia. Per ciò che spetta ai doveri e ai diritti dei concorrenti si osserveranno esclusivamente i regolamenti e i programmi di ciascun Concorso.

Art. 7.

Le Commissioni straordinarie, per qualunque esame, perizia o giudizio, sono nominate dal Presidente dell'Accademia.

Art. 8.

Ogni Accademico ha facoltà di proporre, in casi di dubbi d'indole artistica e professionale, alla rispettiva Classe, di formulare un voto.

Art. 9.

I giovani allievi degli Accademici di merito delle tre Classi possono essere ammessi per titoli al grado di *alumni* dell'Accademia, e saranno disciplinati da norme speciali.

CAPO X.**DELLE ADUNANZE ACCADEMICHE.****Art. 1.**

Le adunanze generali della Accademia sono di due specie: cioè dei soli Accademici di merito residenti, per trattare affari interni ed elezioni di cariche, di tutti gli Accademici, quando si tratta di possessi di nuovi ascritti e di cose d'arte.

Art. 2.

Per qualunque adunanza generale l'ordine del giorno viene formulato dal Segretario, d'intesa col Presidente; ed in esso non può iscriversi alcun argomento che non sia stato già esaminato dal Consiglio accademico.

Art. 3.

L'adunanza generale è in numero legale quando intervengono dodici Accademici, compreso il Presidente, tenendosi conto dell'assente che partecipa la causa della sua assenza.

Art. 4.

Il voto è sempre personale, nè alcun Accademico può farsi rappresentare, nè inviare il voto in iscritto.

Art. 5.

Le deliberazioni si prendono per voto di maggioranza assoluta. Se trattasi di elezioni, in caso di ballottaggio, il Presidente ha doppio voto.

Art. 6.

Le proposte d'importanza artistica debbono essere presentate in iscritto alla Presidenza, la quale decide sull'ordine e sul tempo in cui saranno discusse.

Art. 7.

E' vietato di approvare o di riprovare qualunque proposta per mezzo di acclamazione; ed anche di eleggere o confermare al cuna carica accademica in tal modo, salvo il caso che si tratti del Principe perpetuo.

Art. 8.

Le adunanze dell'Accademia sono mensili, eccettuato il periodo dal 30 giugno al 13 novembre, nel quale esse non hanno luogo. Tuttavia la Presidenza ha facoltà d'intimarle anche in questo periodo, come in qualunque altro tempo, per motivo di provata opportunità.

CAPO XI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Ogni Accademico nel prendere possesso del suo grado sia di merito, sia di onore, pronuncia innanzi alla Presidenza la formola seguente: « Io N. N. prometto alla Reale Accademia Romana di « Belle Arti di S. Luca di adoperarmi a vantaggio dell'arte, di cooperare all'utilità ed alla gloria dell'Accademia e di osservarne gli « Statuti ».

Art. 2.

Agli Accademici estinti sono resi gli onori dalla Presidenza e dai colleghi. Nell'Assemblea generale un Accademico, o il Segretario, ne ricorda i meriti artistici e civili.

Art. 3.

L'apposizione di qualunque memoria, il collocamento di qualsiasi oggetto d'arte, l'esecuzione di qualsiasi lavoro tanto nella Chiesa di S. Luca, quanto nel sotterraneo di S. Martina, e nelle aule e Gallerie Accademiche non può assolutamente farsi senza decreto della Presidenza.

Art. 4.

Qualunque atto contrario alle disposizioni dei presenti Statuti è nullo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 1.

I diritti acquisiti e le funzioni in corso degli Accademici, secondo gli Statuti del 1889, rimangono in vigore fino alla cessazione del relativo ufficio.

Art. 2.

Entro un anno dalla data del Regio Decreto, che approva i presenti Statuti, sarà ordinata l'Accademia nel modo in essi prescritto,

Art. 3.

L'Archivio e la Biblioteca dell'Accademia saranno consegnati al Segretario della medesima, quando ne saranno compiuti i nuovi inventarii.

Art. 4.

I quadri, le statue, i mobili, le suppellettili dell'Accademia saranno consegnati agli impiegati responsabili destinati dalla Commissione amministrativa, quando ne sarà compiuto il nuovo inventario.

Art. 5.

Per effetto della esperienza acquistata nel corso del governo dell'Accademia, si reputa utile alla medesima il tener conto di proposte che possono modificare le presenti disposizioni, e che a tal fine possono essere presentate dagli Accademici Consiglieri nelle rispettive adunanze.

V. d'Ordine di S. M.
ORLANDO.

N. 150.



N. 150.

REGIO DECRETO *riguardante il nuovo modello di conto giudiziale che debbono presentare i consegnatari di magazzini e depositi di materiali della regia marina.*

2 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 maggio 1905, n. 105)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3^a), ed il regolamento per la sua applicazione, approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3^a);

Visto il regio decreto 20 giugno 1895, n. 431, che approva il regolamento pel servizio delle direzioni dei lavori;

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, ed il regio decreto 23 dicembre 1897, n. 532, per l'applicazione di detta legge;

Visto il regio decreto 25 maggio 1899, n. 190;

Visto il regio decreto 14 gennaio 1900, n. 28, relativo ai conti giudiziali dei magazzini e depositi della regia marina;

Visto il regio decreto 26 maggio 1904, n. 228, col quale è stato istituito il registro analitico riassuntivo per tenere in evidenza la consistenza e le variazioni dei materiali e merci dei magazzini e depositi della regia marina;

Sentito il parere della corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I conti giudiziari che debbono presentare i consegnatari di magazzini e depositi di materiali della regia marina, sono compilati secondo l'unito modello, a cominciare dall'esercizio finanziario 1904-905.

Costituiscono documenti giustificativi dei conti giudiziari i registri analitici riassuntivi, mod. A, prescritti dal citato regio decreto 26 maggio 1904, n. 228, corredati dagli ordini di carico e scarico, che a norma del regio decreto 25 maggio 1899, n. 190, sono trasmessi trimestralmente alla corte dei conti.

A piedi del conto giudiziale di ciascun magazzino, il capo dell'ufficio di economato dichiara, in nome proprio e per delegazione della ragioneria dell'amministrazione centrale, la conformità delle introduzioni e degli esiti dei materiali quali risultano dai registri analitico-riassuntivi, mod. A, coi dati iscritti nei registri delle direzioni e sotto direzioni.

Art. 2.

Il modello di conto giudiziale stabilito con il regio decreto 14 gennaio 1900, è abolito, a principiare dall'esercizio finanziario 1904-905.

Art. 3.

Il citato regolamento 20 giugno 1895, s'intende modificato in conformità delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 aprile 1905

Reg. 22, Atti del Governo e f. 46. F. MESSERI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO.
CARCANO.

REGIA MARINA

Dipartimento di (1) _____

(2) _____

CONTO GIUDIZIALE

del contabile del magazzino (3) _____

dal _____ **al** _____

(1) Spezia o Napoli o Venezia o Taranto.

(2) Direzione o Sotto Direzione.

(3) Direzionale o consumi regie navi o deposito.

Debito al 1° luglio	Aumenti nel trimestre				Totale del debito e degli aumenti
	1°	2°	3°	4°	

Il contabile sottoscritto dichiara che il suo carico al 1° luglio 190... gli aumenti e le diminuzioni avvenute nel corso dell'esercizio ed il conseguente carico al 30 giugno 190... sono nelle precise quantità e valori risultanti dai registri analitici modello A dei quattro trimestri relativi al detto esercizio e nel loro complesso riportati nel presente conto.

_____ addi _____ 190_____

IL CONTABILE

Dichiaro, anche per delegazione della ragioneria del Ministero della marina, la conformità delle introduzioni e degli emiti del materiale quali risultano dai suddetti registri analitici modello A coi dati iscritti nei registri della _____ (1).

IL CAPO DELL'UFFICIO DELL'ECONOMATO

(1) Direzione Sotto-Direzione.

Diminuzioni nel trimestre				Totale delle diminuzioni	Rimanenza alla chiusura dell'esercizio
1°	2°	3°	4°		

Visto: IL DIRETTORE

N. 151.



N. 151.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Messina.*

26 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 maggio 1905, n. 106)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902, n. 224, e 19 maggio 1904, n. 209, e il regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Messina ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di altre zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, Nostro ministro ad *interim* per gli affari dell'interno, e per la presidenza del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio della provincia di Messina distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia e coll'aiuto degli uffici finanziari competenti, per le zone ove ciò occorra, afine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 aprile 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 47 F. MIZIETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TITTONI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Messina, coll'indicazione dei rispettivi confini territoriali

1. — Comune di Alcara li Fusi.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona (a destra del torrente Rosmarino) ha per limiti :

la mulattiera Sant'Agata-Alcara, dalla sponda destra del torrente Rosmarino alla parte superiore dell'abitato di Alcara;

la mulattiera Alcara-Sant'Antonino-Acquachiusa, dalla parte superiore dell'abitato di Alcara al burroncello Viddicano;

il burroncello Viddicano dalla mulattiera Alcara-Sant'Antonino-Acquachiusa al burrone Sant'Anania;

il burrone Sant'Anania, dalla confluenza col burroncello Viddicano al torrente Rosmarino;

la sponda destra del torrente Rosmarino, dalla confluenza col burrone Sant'Anania alla mulattiera Sant'Agata-Alcara, punto di partenza.

Nella zona resta compreso tutto l'abitato di Alcara.

La seconda zona (a sinistra del torrente Rosmarino) ha per confini :

il limite territoriale Militello-Alcara, per metri seicento, a partire dalla sponda sinistra del torrente Rosmarino;

la sponda sinistra del torrente Rosmarino, dal limite territoriale Militello-Alcara al ponte Gatto;

la mulattiera San Paolo, per metri seicento, a partire dal ponte Gatto;

una linea virtuale congiungente gli estremi della prima e terza linea di confine sopradescritte.

2. — Comune di Brolo.

Vi è una sola zona malarica, i cui confini sono:

il limite territoriale Naso-Brolo, dalla spiaggia alla via provinciale;

la strada provinciale, dal limite territoriale Naso-Brolo alla sponda sinistra del torrente di Brolo;

la sponda sinistra del torrente di Brolo, dalla via provinciale alla mulattiera che va al torrente Jannello;

la mulattiera anzidetta, dal torrente di Brolo alla sponda sinistra del torrente Jannello;

la sponda sinistra del torrente Jannello, dalla via mulattiera suddetta alla strada provinciale;

la strada provinciale, dalla sponda destra del torrente Jannello alla sinistra del torrente S. Angelo;

la sponda sinistra del torrente S. Angelo, dalla via provinciale alla spiaggia;

e da ultimo questa, dalla sponda sinistra del torrente S. Angelo al limite territoriale Naso-Brolo.

Nella zona resta compreso tutto l'abitato del comune di Brolo.

3. — Comune di Caprileone

Vi è una sola zona malarica, i cui confini sono:

il limite territoriale S. Marco-Caprileone, dalla sponda sinistra del torrente Zappulla alla via mulattiera detta di S. Giovanni o Barbuzza;

la mulattiera Barbuzza o S. Giovanni, dalla via provinciale alla via mulattiera Rocca-Caprileone;

la mulattiera Rocca-Caprileone, dalla via S. Giovanni alla via mulattiera Rocca-Mirto;

la mulattiera Rocca-Mirto, dalla via Rocca-Caprileone al limite territoriale Caprileone-Mirto;

il limite territoriale Caprileone-Mirto, dalla via mulattiera Rocca-Mirto alla sponda sinistra del torrente Zappulla;

la sponda sinistra del torrente Zappulla, dal limite territoriale Caprileone-Mirto al limite territoriale Caprileone-S. Marco.

4. — Comune di Caronia.

L'intero territorio del comune, nei suoi attuali confini, costituisce zona malarica, eccettuatane una porzione che ha i seguenti confini :

Il limite territoriale Caronia-Troina, da Trefinaidi sino alla via mulattiera che dal territorio di Troina scende al torrente S. Barbara ;

la mulattiera anzidetta, dal limite territoriale Caronia-Troina al torrente S. Barbara ;

il torrente S. Barbara, dalla via mulattiera anzidetta al burrone Grassetto ;

il burrone Grassetto, dal torrente S. Barbara alla mulattiera che da Grassetto va alla Croce d'Anaci ;

la mulattiera anzidetta dal burrone Grassetto alla Croce d'Anaci ;

la mulattiera che dalla Croce d'Anaci va al Pizzo Petrudelle, dalla Croce d'Anaci al torrente Rubino ;

il torrente Rubino, dalla mulattiera anzidetta sino all'altra mulattiera proveniente dalla contrada Sambuco ;

la mulattiera Sambuco-Monte Pomiere, dal torrente Rubino sino al limite territoriale Caronia-Capizzi in prossimità del Monte Pomiere ;

il limite territoriale Capizzi-Caronia, dalla via mulattiera Monte Pomiere-Sambuco, sino al limite territoriale Caronia-Troina, in corrispondenza delle Trefinaidi.

5. — Comune di Mirto.

Vi è una sola zona malarica i cui confini sono :

il limite territoriale Caprileone-Mirto, per metri cinquecento, a partire dalla sponda sinistra del torrente Zappulla ;

la sponda sinistra del torrente Zappulla, dal limite territoriale Mirto-Caprileone alla confluenza col torrente Galati ;

la sponda sinistra del torrente Galati, dalla confluenza col torrente Zappulla al limite territoriale Mirto-Frazzanò ;

il limite territoriale Mirto-Frazzanò, per metri cinquecento, a partire dalla sponda sinistra del torrente Galati;
una linea virtuale congiungente gli estremi della prima e quarta linea di confine anzidescritti.

6. — Comune di Motta d'Affermo.

Vi è una sola zona malarica, i cui confini sono :

il limite territoriale Motta-Reitano, dalla spiaggia alla strada provinciale ;

la strada provinciale, dal limite territoriale Reitano-Motta alla via mulattiera che da Torremuzza, passando per Bellomo e Piana, va a Motta ;

la mulattiera anzidetta, dalla strada provinciale al burrone Piana o S. Catavado ;

il burrone Piana o S. Catavado, dalla via mulattiera anzidetta alla strada provinciale ;

la strada provinciale dal burrone Piana o S. Catavado al limite territoriale Motta-Tusa ;

il limite territoriale Motta-Tusa, dalla via provinciale alla spiaggia ;

la spiaggia, tra i limiti territoriali Motta-Tusa e Motta-Reitano ;

Nella zona resta compreso tutto l'abitato di Torremuzza.

7. — Comune di Naso.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona ha per limiti :

il limite territoriale Naso-Brolo, dalla spiaggia al limite territoriale Naso-Ficazza ;

il limite territoriale Naso-Ficazza, dal limite territoriale Naso-Brolo alla sponda destra del torrente di Naso ;

la sponda destra del torrente di Naso, dal limite territoriale Naso-Ficazza alla strada provinciale ;

la strada provinciale, dalla sponda destra del torrente di Naso alla Torre di San Carrò ;

la spiaggia dalla Torre di San Carrò al limite territoriale Naso-Brolo.

La seconda zona è delimitata:

dalla strada mulattiera Capo Orlando-San Gregorio, a partire dall'abitato del villaggio Capo Orlando fino alla via provinciale;

dalla strada provinciale, cominciando dalla mulattiera anzidetta fino alla sponda destra del torrente Zappulla;

dalla sponda destra del torrente Zappulla partendo dalla via provinciale fino alla spiaggia;

dalla spiaggia, a partire dalla sponda destra del torrente Zappulla fino all'abitato del villaggio Capo Orlando in corrispondenza dell'intersezione della via rotabile Capo Orlando-Naso coll'antica via Reale, attraversante la Piana di Naso.

La terza zona ha per confini:

la strada provinciale per metri cinquecento, a partire dalla spalla destra del ponte sul torrente Zappulla;

la sponda destra del torrente Zappulla, dalla via provinciale al limite territoriale Naso-Castell'Umberto;

il limite territoriale Naso Castell'Umberto, per metri cinquecento, a partire dalla sponda destra del torrente Zappulla;

una linea virtuale congiungente gli estremi della prima e terza linea sopradescritte.

8. — Comune di Pettineo.

Vi è una sola zona malarica, i cui confini sono:

il limite territoriale Tusa-Pettineo, dalla sponda destra del torrente di Tusa alla via rotabile di Pettineo;

la rotabile di Pettineo, dal limite territoriale Tusa-Pettineo a Pettineo;

la mulattiera Pettineo-San Giovanni, da Pettineo al burrone San Giovanni;

il burrone San Giovanni, dalla via mulattiera anzidetta alla sponda destra del torrente di Tusa;

la sponda destra del torrente di Tusa, dalla confluenza col burrone San Giovanni al limite territoriale Tusa-Pettineo.

Nella zona rimane compreso tutto l'abitato di Pettineo.

9. — Comune di Piraino.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona ha per limiti:

la sponda sinistra del torrente Zappardino dalla spiaggia alla strada provinciale;

la strada provinciale, dalla sponda sinistra del torrente Zappardino al Capo di Piraino, in corrispondenza della Torre dei Ciavoli;

la spiaggia dal Capo Piraino in corrispondenza della Torre dei Ciavoli alla sponda sinistra del torrente Zappardino.

La seconda zona ha per confini:

la strada provinciale, dal capo di Piraino, in corrispondenza della Torre dei Ciavoli, alla sponda destra del torrente Sant'Angelo;

la sponda destra del torrente Sant'Angelo, dalla via provinciale alla spiaggia;

la spiaggia, dalla sponda destra del torrente Sant'Angelo al Capo di Piraino, in corrispondenza della Torre dei Ciavoli

La terza zona ha per confini:

la via rotabile di Sant'Angelo, dalla via provinciale al limite territoriale Sant'Angelo-Piraino;

il limite territoriale Sant'Angelo-Piraino, dalla via rotabile di Sant'Angelo, alla sponda destra del torrente S. Angelo.

la sponda destra del torrente Sant'Angelo, dal limite territoriale Sant'Angelo-Piraino alla strada provinciale;

la strada provinciale dalla sponda destra del torrente anzidetto alla via rotabile di Sant'Angelo.

10. — Comune di San Fratello.

Vi è una sola zona malarica, i suoi confini sono:

la sponda sinistra del torrente Inganno, dalla spiaggia al viottolo Sant'Anna-Presamurata;

il viottolo Sant'Anna-Presamurata dalla sponda sinistra del torrente Inganno alla strada provinciale Sant'Agata-San Fratello;

la strada provinciale Sant'Agata-San Fratello, dal viotto Sant'Anna-Presamurata, alla via mulattiera detta Tedesca che da Acquedolci va a San Fratello;

la mulattiera detta Tedesca, dalla via provinciale, S. Fratello-Sant'Agata, alla via mulattiera Acquedolci-Castellaro-San Fratello;

una linea virtuale, congiungente l'intersezione della mulattiera Tedesca con la mulattiera Acquedolci-Castellaro e l'intersezione dell'altra mulattiera Scorcianebbia col burroncello Sugherita;

la mulattiera Scorcianebbia, dal burroncello Sugherita all'altra mulattiera dividente la contrada Terreforti dalla contrada Mascarino;

la mulattiera anzidetta, dalla via Scorcianebbia alla sponda destra del torrente Furiano;

la sponda destra del torrente Furiano, dalla mulattiera dividente la contrada Terreforti dalla contrada Mascarino alla spiaggia;

questa dalla sponda destra del torrente Furiano alla sinistra del torrente Inganno.

11. — Comune di San Marco d'Alunzio.

Vi è una, sola zona malarica i cui confini sono:

la sponda sinistra del torrente Zappulla, dalla spiaggia al limite territoriale San Marco-Caprileone;

il limite territoriale San Marco-Caprileone, dalla sponda sinistra del torrente Zappulla alla via provinciale;

la strada provinciale, dal limite territoriale San Marco-Caprileone alla sponda destra del torrente Rosmarino;

la sponda destra del torrente Rosmarino, dalla via provinciale alla spiaggia e questa dalla sponda destra del torrente Rosmarino alla sinistra del torrente Zappulla.

12. — Comune di Sant'Agata di Militello.

Vi è una sola zona malarica, i cui limiti sono:

la sponda sinistra del torrente Rosmarino, dalla spiaggia alla via provinciale;

la strada provinciale, dal torrente Rosmarino al burrone Posta;

questo burrone Posta, dalla via provinciale alla via mulattiera che va alla contrada Telegrafo;

la mulattiera della contrada Telegrafo, dal burrone Posta al burrone Carra in corrispondenza della contrada Telegrafo;

il burrone Carra, dalla via mulattiera anzidetta all'altra via mulattiera detta di Gaglio;

la mulattiera detta di Gaglio, dal burrone Carra sino al crocevia detto di Gaglio;

la mulattiera detta di San Giovanni dal crocevia di Gaglio al burrone Minuto nella contrada San Giovanni;

questo burrone, dalla via mulattiera Gaglio-San Giovanni alla sponda destra del torrente Inganno;

la sponda destra del torrente Inganno, dalla confluenza col burrone Minuto alla spiaggia;

questa, dalla sponda destra del torrente Inganno alla sinistra del Rosmarino.

13. — Comune di Tusa.

Vi è una sola zona malarica, i cui confini sono:

il limite territoriale Tusa-Motta d'Affermo, dalla spiaggia alla strada provinciale Messina-Palermo;

la strada provinciale anzidetta, dal limite territoriale Motta-Tusa alla strada rotabile di Pettineo;

la strada rotabile di Pettineo, dalla strada provinciale al limite territoriale Tusa-Pettineo;

il limite territoriale Tusa-Pettineo, dalla via rotabile di Pettineo alla sponda sinistra del torrente di Tusa;

la sponda sinistra del torrente di Tusa, dal limite territoriale Tusa-Pettineo alla confluenza col burrone San Pantaleo segnante l'altro limite territoriale Tusa-Pettineo;

il burrone San Pantaleo, segnante il limite territoriale Tusa-Pettineo, sino alla via mulattiera che passando da Camone e Sampolito, va a Tusa;

la mulattiera anzidetta, dal burrone San Pantaleo alla strada rotabile di Tusa;

la rotabile di Tusa, dalla via mulattiera proveniente da Sampolito e Camone alla strada provinciale;

la strada provinciale, dalla via rotabile di Tusa alla sponda destra del torrente San Biagio;

la sponda destra del torrente San Biagio dalla via provinciale alla spiaggia; e da ultimo questa dalla sponda destra del torrente San Biagio al limite territoriale Tusa-Motta d'Affermo.

14. — Comuni di Cesarò e San Teodoro.

Vi è una sola zona malarica costituita da porzioni contigue del territorio di ciascuno dei detti due comuni, e circoscritta:

a) pel comune di Cesarò:

dal limite territoriale Troina-Cesarò, a partire dalla via mulattiera di Bottigliera fino alla sponda sinistra del fiume di Troina;

dalla sponda sinistra del fiume di Troina, a partire dal limite territoriale Cesarò-Troina fino alla confluenza del fiume di Bronte.

dalla sponda destra del fiume Bronte a partire dalla confluenza del fiume di Troina fino alla confluenza col fiume Semantile;

dalla sponda destra del fiume Semantile cominciando dalla confluenza col fiume di Bronte fino al limite territoriale Cesarò-Bronte.

dal limite territoriale Cesarò-Bronte per metri settecento (m. 700) a partire dalla sponda destra del Semantile;

da una linea virtuale passante a metri settecento a monte della sponda destra del Semantile e parallelamente alla sponda medesima, a partire dal limite territoriale Cesarò-Bronte fino alla via mulattiera detta del Nadore;

dalla mulattiera del Nadore a partire dallo incontro con la linea virtuale anzi descritta fino all'altra mulattiera che va alla casa cantoniera Malamogliera;

dalla via nazionale cominciando dalla cantoniera Malamogliera fino alla via mulattiera detta di Bottigliera;

dalla mulattiera di Bottigliera cominciando dalla via

nazionale fino al confine territoriale Cesarò-Troina in corrispondenza della contrada Bottiglieria.

b) pel comune di S. Teodoro :

a levante : dal limite territoriale Cesarò-S. Teodoro, a partire dalla sponda sinistra del fiume di Troina fino alla strada nazionale ;

a mezzogiorno : dal tratto di sponda sinistra del fiume di Troina compresa fra i due limiti territoriali di est ed ovest dei comuni di Cesarò e S. Teodoro ;

a ponente : dal limite territoriale Cesarò-S. Teodoro, compreso fra la sponda sinistra del fiume di Troina e la strada nazionale ;

a settentrione : dal tratto di strada nazionale compresa fra i limiti territoriali di ponente e levante dei comuni di Cesarò e S. Teodoro.

15. — Comune di Santa Domenica Vittoria.

La zona malarica ha per confini :

il limite territoriale Roccella-Valdemone-Santa Domenica dalla via mulattiera Roccella-Contrada Torrazza-Santa Domenica alla sponda sinistra del fiume Alcantara ;

la sponda sinistra del fiume Alcantara dal limite territoriale Roccella-Santa Domenica al limite territoriale Santa Domenica-Randazzo ;

il limite territoriale Santa Domenica-Randazzo dalla sponda sinistra del fiume Alcantara al burrone Secco ;

il burrone Secco dal limite territoriale Santa Domenica-Randazzo alla via mulattiera Santa Domenica-Torrazza ;

la mulattiera Santa Domenica-Torrazza dal burrone Secco al limite territoriale Santa Domenica-Roccella.

16. — Comune di Spadafora S. Martino.

La zona malarica ha per confini :

il torrente Spadafora o Cocuzzaro, segnante il limite territoriale Spadafora-Venetico, dalla Spiaggia alla strada provinciale.

la strada provinciale, dal torrente Spadafora o Cocuzzaro al torrente Fondaconuovo, segnante il limite territoriale Spadafora-Rometta.

il torrente Fondaconuovo, dalla strada provinciale alla Spiaggia;

la Spiaggia, dal torrente Fondaconuovo al torrente Cocuzzaro.

N. B. — Nella zona sopradescritta è compreso tutto l'abitato di Spadafora.

17. — Comune di Venetico.

La zona malarica ha per confini:

il torrente Siena o Palmara, segnante il limite territoriale Venetico-Valdina dalla spiaggia alla via provinciale;

la strada provinciale, dal torrente Siena o Palmara al torrente Cocuzzaro o Spadafora, segnante il limite territoriale Spadafora-Venetico.

il torrente Cocuzzaro o Spadafora, dalla strada provinciale alla spiaggia;

la spiaggia, dal torrente Cocuzzaro al torrente Siena o Palmara.

N. B. — Nella zona sopradescritta è compreso tutto l'abitato delle borgate Carmine-Liddotto e Bagni.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro dell'interno,

TITTONI.

N. 152.



N. 152.

REGIO DECRETO *che istituisce presso il Ministero della marina un consiglio superiore della marina mercantile.*

2 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 maggio 1905, n. 104).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i regi: decreti in data 18 luglio 1885, n. 3596; 6 dicembre 1889, n. 6562; 23 agosto, 1898, n. 397, sull'ordinamento del consiglio superiore della marina mercantile;

Riconosciuta la necessità di modificare la composizione e le attribuzioni del suindicato consiglio superiore;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, presso il Ministero della marina, un consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 2.

Il consiglio può esser chiamato a dare il suo parere:

1° — su tutti i disegni di leggi, di regolamenti e di decreti di massima riguardanti la marina mercantile;

2° — sulle proposte di modificazioni della circoscrizione marittima stabilita dal codice per la marina mercantile;

3° — su tutte le questioni di massima relative all'ordinamento amministrativo della marina mercantile;

4° — a richiesta dei Ministeri competenti, sulle parti controverse dei trattati di commercio e di navigazione degli accordi internazionali che riguardino la navigazione, la pesca, la industria marittima in generale e gli interessi della gente di mare nazionale;

5° — sull'ordinamento del servizio dei porti, sulla sistemazione del servizio ferroviario in relazione col movimento della navigazione, sulle proposte di istituzione di consorzi portuari, sulla classificazione dei porti e sulle proposte di opere marittime che devono essere eseguite di concerto fra i Ministeri della marina e quello dei lavori pubblici;

6° — sulle proposte di nuove tasse e diritti marittimi principali e supplementari, sulla applicazione delle tasse e dei diritti esistenti, sulle questioni di massima e reclami relativi, sulle proposte di nuove tariffe di diritti consolari e sull'applicazione di quelli vigenti, sulle proposte di agevolazioni da usare, in materia di tasse e di diritti, verso la bandiera nazionale e le bandiere straniere, sulle proposte di trattamenti differenziali e sui relativi reclami;

7° — su tutte le proposte di leggi, di regolamenti e di decreti relativi al trasporto per mare dei passeggeri e degli emigranti, sulle questioni di massima riguardanti l'emigrazione, relativamente alle attribuzioni dell'amministrazione marittima e su di ogni altro argomento che, relativamente al trasporto dei passeggeri e di emigranti, possa interessare la marina mercantile nazionale, compreso le questioni riguardanti il trattamento da usare verso le navi straniere che vengono ad esercitare tali traffici nei porti nazionali e le agevolazioni che si concedono per dirigere emigranti nazionali a prendere imbarco nei porti stranieri;

8° — sull'istituzione dei servizi marittimi postali e commerciali, sui rapporti fra il servizio ferroviario e quello marittimo postale sulle questioni relative al funzionamento

dei servizi già esistenti nei rapporti dell'interesse pubblico, su di ogni proposta di sovvenzione diretta o indiretta per lo stabilimento di linee di navigazione, ed infine su di ogni altro argomento riguardante l'espansione del commercio marittimo nazionale;

9° — sul servizio di sanità marittima, relativamente agli interessi della marina mercantile, nei limiti delle attribuzioni dell'amministrazione della marina, sui reclami relativi al trattamento sanitario usato verso navi nazionali in porti stranieri, sulle proposte di imposizioni di speciali diritti, ed infine sul sistema sanitario marittimo in generale;

10° — sull'ordinamento della regia scuola superiore navale, degli istituti nautici e dell'insegnamento nautico in generale e sui relativi programmi;

11° — sull'esercizio della pesca, per quanto riguarda le attribuzioni dell'amministrazione della marina mercantile, sulla ripartizione del litorale in distretti di pesca, sulle concessioni ai sindacati per le società cooperative ed alle società in generale fra i pescatori e relativi regolamenti; sulle questioni relative al trattamento usato verso i pescatori nazionali in acque straniere, sull'ammissione di pescatori stranieri nei mari dello Stato, sulle istituzioni destinate a promuovere la industria della pesca o la istruzione dei pescatori;

12° — sulle proposte di leggi, di regolamenti, e di decreti relativi alla previdenza ed all'assistenza della gente di mare, sulle proposte di fondazioni di istituti destinati a regolare l'offerta e la richiesta di lavoro della gente stessa, e di società cooperative fra le persone addette al servizio della navigazione e dei porti;

13° — sulle opportunità di addivenire alla concessione di parti del demanio marittimo, dei porti, delle rade o delle spiagge per lo stabilimento di opere di speciale importanza per l'industria ed il commercio marittimo nazionale, concessione negata dal Ministero della marina o da altre amministrazioni dello Stato.

In questo caso il parere del consiglio superiore deve essere chiesto tanto sulla domanda delle parti interessate degli enti pubblici.

Art. 3.

Se consenzienti le parti ed annuente il ministro della marina potrà, anche sulla richiesta di enti pubblici, essere chiesto il parere del consiglio superiore sulle questioni di carattere collettivo concernenti i rapporti fra la gente di mare, compresi i lavoratori dei porti e gli armatori, le società di navigazione e gli esercenti di pubblici servizi nei porti.

Art. 4.

Il consiglio può, di sua iniziativa, proporre al ministro della marina le riforme della legislazione, le inchieste ed i provvedimenti che reputa utili all'incremento dell'industria marittima nazionale ed agli interessi della gente di mare.

Art. 5.

È in facoltà del ministro della marina di chiedere il parere del consiglio su di ogni altra materia che non sia fra quelle indicate nei precedenti articoli e che abbia attinenza alla marina mercantile.

Art. 6.

Il consiglio si compone di membri di diritto e di membri designati.

Il numero complessivo dei membri del consiglio è di trenta.

Sono membri di diritto:

Il direttore generale del personale e del servizio militare al Ministero della marina;

Il direttore generale delle costruzioni navali;

Il direttore generale della marina mercantile;

Il direttore generale delle gabelle;

Il maggiore generale medico, ispettore del servizio sanitario militare marittimo;

L'ispettore del corpo delle capitanerie di porto;

L'ispettore generale dell'industria e del commercio al Ministero di agricoltura, industria e commercio;

L'ispettore superiore dei servizi marittimi al Ministero delle poste e dei telegrafi;

Il direttore capo della divisione « affari commerciali » al Ministero degli affari esteri;

Il capo dell'ufficio del lavoro;

Un funzionario superiore del Ministero dei lavori pubblici (opere idrauliche);

Un funzionario superiore del Ministero dell'istruzione pubblica (insegnamento nautico);

Un delegato del consiglio di emigrazione;

Il direttore della regia scuola superiore navale di Genova;

Il direttore del registro italiano;

Un funzionario del personale dell'amministrazione centrale della marina (direttore capo divisione) che avrà l'incarico di segretario del consiglio.

Sono membri designati:

Due scelti fra le persone più versate nelle discipline giuridiche ed economiche, relative alla marina mercantile e nella pratica della industria della navigazione;

Tre scelti fra le associazioni marittime e fra gli armatori;

Due scelti, a turno, fra i componenti le camere di commercio delle città marittime;

Due direttori di casse degli invalidi della marina mercantile;

Un direttore di cantiere di costruzioni navali;

Un direttore di stabilimento siderurgico;

Un rappresentante dei capitani marittimi;

Un rappresentante dei macchinisti navali;

Un rappresentante dei lavoratori del mare e dei porti.

Art. 7.

I membri del consiglio sono nominati con decreto reale, sulla proposta del ministro della marina.

I membri designati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi sono nominati dal ministro della marina.

Art. 8.

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente più della metà dei membri del consiglio.

Art. 9.

I lavori del consiglio saranno diretti da un presidente e da un vice presidente da nominarsi fra i membri di esso, con decreto reale, i quali rimangono in carica per tre anni.

Art. 10.

Il consiglio si raduna in sessioni ordinarie nel maggio e nel novembre di ogni anno.

Potrà anche essere radunato in sessioni straordinarie. La convocazione del consiglio è fatta dal ministro della marina, sia direttamente sia su proposta del presidente.

Art. 11.

Il consiglio è ripartito in 4 sezioni:

1^a Della navigazione in generale, dei trattati ed accordi internazionali, delle costruzioni navali del diritto marittimo in tempo di guerra;

2^a Della protezione della marina mercantile, delle tasse e diritti marittimi, di tutte le questioni relative all'industria dell'armamento;

3^a Del servizio dei porti, delle concessioni del demanio marittimo, della pesca e dei pescatori;

4^a Delle istituzioni di previdenza e di assistenza per la gente di mare, delle leggi e dei regolamenti di carattere sociale.

Art. 12.

L'assegnazione dei membri del consiglio alle rispettive sezioni sarà fatta dal presidente, il quale potrà sempre modificarla.

Art. 13.

Ciascuna sezione procede all'esame preliminare secondo la propria competenza, delle materie che debbono essere sottoposte all'esame del consiglio superiore ed elegge nel suo seno un presidente.

I presidenti delle sezioni costituiscono il comitato permanente del consiglio superiore.

Art. 14.

Al comitato permanente è preposto il vice presidente del consiglio superiore.

È membro effettivo di diritto del comitato il direttore generale della marina mercantile.

Il segretario del consiglio superiore esercita, con diritto di voto, le stesse funzioni presso il comitato.

Il presidente del consiglio superiore può intervenire nelle adunanze del comitato: in tal caso ne assume la presidenza.

Art. 15.

Il comitato riassume i lavori compiuti dalle commissioni, e designa un relatore che ha l'incarico di riferire al consiglio superiore.

Art. 16.

Il comitato è convocato dal ministro della marina sia direttamente, sia sulla proposta del proprio presidente e anche del presidente del consiglio superiore.

Art. 17.

Le questioni di carattere collettivo indicate nell'art. 3 sono sottoposte all'esame del comitato, nel quale, in tal caso, però, dovranno sempre intervenire i rappresentanti delle parti in controversia, per esporre le proprie ragioni, senza che abbiano diritto a voto.

Qualora le parti non accettino il parere del comitato, e ne facciano esplicita domanda, sarà chiesto il parere del consiglio superiore in adunanza generale.

Art. 18.

Il ministro della marina ha facoltà di chiedere il parere del comitato sulle questioni di competenza del consiglio superiore, qualora questo non sia radunato.

Art. 19.

Il comitato si raduna durante gli intervalli che corrono fra le sessioni del consiglio superiore.

Art. 20.

Le norme per il funzionamento interno del consiglio e per l'ordine dei lavori saranno determinate con decreto ministeriale.

Art. 21.

Per l'esame di determinati argomenti possono essere aggregati al consiglio, mediante decreto ministeriale, dei membri straordinari, i quali avranno gli stessi diritti dei membri ordinari.

Con consenso del ministro, il presidente può fare intervenire nel consiglio, a semplice titolo consultivo, quelle persone che egli creda necessario di interrogare sulle questioni in esame.

Art. 22.

In fine di ogni anno il presidente presenterà al ministro della marina una relazione sui lavori fatti dal consiglio, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 aprile 1905.

*Reg. 22. Atti del Governo a f. 44 F. MEZZETTI
L'ogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.*

C. MIRABELLO.

A. FORTIS.

N. 153.



N. 153.

*LEGGE che costituisce in comuni autonomi le frazioni
di Verderio Superiore e Verderio Inferiore.*

9 aprile 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 maggio 1905, n. 104).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le due frazioni di Verderio Inferiore e di Verderio Superiore sono costituite in comuni autonomi.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge dal 1° gennaio 1906.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.

N. 154.**N. 154.**

LEGGE *che costituisce in comune autonomo la frazione di Solbiate Arno e Monte.*

9 aprile 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 maggio 1905, n. 104)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La frazione di Solbiate Arno e Monte è separata dal comune di Albizzate (Milano) e costituita in comune autonomo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.

N. 155.



N. 155.

REGIO DECRETO che approva alcune varianti al piano di risanamento della città di Palermo e dichiara di pubblica utilità il prolungamento della via Roma in quella città.

23 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 maggio 1905, n. 108)

VITTORIO EMANUELE III,

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata dal comune di Palermo affinché:

a) sia dichiarato di pubblica utilità il prolungamento della via Roma nei due tratti compresi fra le vie Bandiera e Bara e tra le vie Vittorio Emanuele e Divisi;

b) siano approvate alcune varianti al piano di risanamento della città approvato con la legge 19 luglio 1894, n. 344; e precisamente nelle zone 3^a e 4^a del rione Lattarini, 5^a e 6^a del rione Santa Rosalia e 2^a del rione Stazzone;

c) sia concessa al comune la facoltà di espropriare le zone laterali tanto per le opere progettate come varianti al piano di risanamento approvato con la citata legge, quanto per i due nuovi tratti della via Roma, giusta le disposizioni della legge sulle espropriazioni e col diritto di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti;

Visti i piani particolareggiati delle opere da eseguire in data 27 novembre 1897 e 5 maggio 1904;

Visto l'art. 8 della legge 19 maggio 1904, n. 185, l'art. 3 della legge 19 luglio 1894, n. 344, e la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Considerato che in virtù del combinato disposto degli articoli 2 della legge 19 luglio 1894 e 8 della legge 19 maggio 1904, per il solo fatto della regolare approvazione delle varianti al piano di risanamento e del progetto particolareggiato delle altre opere cui è accordata la precedenza su quelle del piano medesimo, deriva al comune la facoltà:

a) di espropriare le zone laterali alle nuove vie e piazze con le norme sancite dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1886, n. 3983 (serie 3°);

b) di chiamare a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 81 della vigente legge sulle espropriazioni a contribuire nelle spese del piano, e delle opere cui è accordata la precedenza, i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere che verranno eseguite;

Ritenuto che regolare è il procedimento seguito e che durante il periodo della pubblicazione del progetto furono presentate nove opposizioni e cioè:

1° da Palminteri Melchiorre perchè una sua villetta, fu totalmente compresa fra le zone da espropriarsi, mentre una sola parte di essa è necessaria per le opere progettate;

2° da Vito Rallo perchè il numero dei vani del suo stabile indicato nell'elenco sarebbe inferiore alla realtà;

3° dal principe di Fitalia: a) per difformità fra il piano di esecuzione e il piano parcellare relativamente al suo palazzo compreso nelle espropriazioni; b) perchè il numero di vani ad esso assegnato è inferiore alla realtà; c) perchè a suo avviso la proposta variante potrebbe essere vantaggiosamente sostituita da un'altra con la quale la maggior parte del palazzo verrebbe risparmiata;

4° da Bonanno Cattaneo Francesco Paolo principe di Linguaglossa per far riserva riguardo ai danni che dal taglio potranno derivare al suo fondo e per proporre una variante;

5° da La Mattina Giovanni: a) perchè venne omissa nell'elenco un vano ad uso magazzino di sua proprietà; b) perchè i corpi di fabbrica in via San Cristoforo figurano

a suo avviso illegalmente come espropriandi in virtù della legge sul risanamento; c) per proporre una variante;

6° da Algerino Giuseppe, Bracco Gaetano ed altri per affermare il loro preteso diritto a non essere espropriati in base alla legge sul risanamento di Napoli;

7° da Russo Giuseppe, Baldi Gaetano ed altri per proporre in sostituzione della variante nel rione Santa Rosalia il ritorno al primitivo progetto col semplice allargamento della via Stazzone;

8° da Cardinale Salvatore perchè l'espropriazione non avvenga giusta la legge di risanamento, trattandosi a suo avviso di puri e semplici miglioramenti;

9° da Aragona Pignatelli Cortes Giuseppe, duca di Teranova, per protestare contro l'espropriazione di una zona laterale alla via Roma attualmente coltivata a giardino e destinata per i nuovi uffici del Museo nazionale e per nuovi fabbricati;

Ritenuto che il consiglio comunale di Palermo ha accolto il primo reclamo di Palminteri Melchiorre ed ha dichiarati irricevibili o inadmissibili gli altri in base a ragioni accettate dall'ufficio del genio civile;

Considerato che quanto ai vari reclami che rilevano una discordanza fra il numero reale dei vani dei loro stabili e quello dichiarato nell'elenco, o l'omissione di una intera parte dei loro fondi, il consiglio comunale opportunamente risponde che tali dati sono desunti da indicazioni catastali e che quindi i reclamanti devono imputare a se stessi tale difformità o insufficienza che non si curarono di far rilevare;

Che uguale ragione può contrapporsi al reclamo del principe di Fitalia che lamenta una differenza fra il piano di esecuzione e il piano parcellare;

Che le varianti proposte da alcuni dei reclamanti per evitare od attenuare il danno dei loro fondi, o non possono accogliersi, riguardando la parte del progetto ormai definitivamente approvata e non compresa nelle varianti, o devono respingersi per sicure ed evidenti ragioni tecniche;

Che all'osservazione di tre dei reclamanti, di essere stati cioè i loro rispettivi fondi designati nel progetto come spropriabili in base alla legge sul risanamento di Napoli e quindi con maggior sacrificio del privato interesse, e non in base alla legge comune, può agevolmente risponderci che tale determinazione procede dalla legge approvante il piano di risanamento e che quindi i reclami in quanto si oppongono ad essa devono essere dichiarati irricevibili;

Che il reclamo del principe di Linguaglossa il quale per le suesposte ragioni è da respingersi, per la parte che propone una variante, è altresì da ritenersi intempestivo per la parte che riguarda la determinazione della indennità;

Che infine non può neppure ritenersi accoglibile il reclamo del duca di Terranova, giacchè la parte del giardino Monteleone compresa fra i terreni da espropriare, e destinata dal comune ai nuovi locali del museo, è compresa fra le zone laterali che il comune chiede ed ha diritto di espropriare come necessarie per indiscutibili ragioni tecniche all'attuazione del piano; mentre la destinazione data fin da ora dal comune all'area non può infirmare tali ragioni;

Ritenuto che uniformandosi al disposto dell'art. 8, capov. 2°, della legge 19 maggio 1904, già citata, il comune di Palermo ha presentato l'elenco delle opere da rinviarsi per l'importo complessivo di lire 17,190,595. 71 con la data 1° marzo 1904;

Uditi i pareri del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri *interim* dell'interno e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Respite le opposizioni e le osservazioni più sopra regolarmente esaminate:

Sono approvati i piani particolareggiati di esecuzione del prolungamento della via Roma nei tratti compresi fra le vie

Bara e Bandiera e tra le vie Vittorio Emanuele e Divisi, redatti dall'ingegnere Felice Giarrusso capo dell'ufficio di risanamento di Palermo, e visti d'ordine Nostro dai ministri proponenti nelle tre planimetrie in data 5 maggio 1904, nell'elenco delle espropriazioni in data 27 novembre 1897 e negli altri due in data 5 maggio 1904.

Sono approvate le varianti al piano di risanamento della città di Palermo e precisamente: alle zone 3^a e 4^a della parcella n. 13 (rione Lattarini), alla zona 5^a e 6^a della parcella n. 8 (rione Santa Rosalia); alla zona 2^a della parcella n. 7 (rione Stazzone).

E approvato l'elenco delle opere da rinviarsi per l'importo di lire 17,190,595. 71, visto d'ordine Nostro dai ministri predetti nell'apposito quadro in data 1^o marzo 1904 a firma dell'ingegnere capo Felice Giarrusso.

E assegnato il termine di anni tre da oggi per il compimento delle espropriazioni e dei lavori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 51. F. MEZZETTI

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TITTONI.
TEDESCO.

N. 156.



N. 156.

REGIO DECRETO *che disciplina il reclutamento e le promozioni nel personale di bassa forza delle capitanerie di porto.*

2 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 maggio 1905, n. 108,

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2^a), che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico del codice per la marina mercantile;

Visto il regio decreto 17 novembre 1904, n. 650, circa il reclutamento della bassa forza del corpo delle capitanerie di porto;

Sentito il parere del consiglio superiore di marina, del consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina e di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 53, 54, 55, 56 del predetto regolamento marittimo 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2^a), sono modificati e sostituiti dai seguenti:

Art. 53 — Le nomine a marinaio di porto e le successive promozioni di classe e di grado sono fatte con decreto ministeriale.

Art. 54. — Le promozioni da marinaio di porto di 2^a classe a marinaio di 1^a classe sono conferite per anzianità, con esclusione dei non meritevoli.

Le promozioni da marinaio di porto di 1^a classe a secondo nocchiere sono conferite metà a scelta, metà per anzianità.

Le promozioni da secondo nocchiere a nocchiere di 2^a e da nocchiere di 2^a a nocchiere di 1^a sono conferite esclusivamente a scelta.

Una commissione composta di un capo sezione del Ministero presidente e di due ufficiali di porto procederà annualmente, in base alle note caratteristiche trasmesse dai capi di compartimenti, alla compilazione delle liste di avanzamento, in relazione alle vacanze che per ciascun grado e per ciascuna classe si potranno verificare, presumibilmente nel corso dell'anno.

Art. 55. — Un quarto dei posti di secondo nocchiere e di nocchiere di porto sarà riservato ai sottufficiali del corpo reale equipaggi i quali ne facciano domanda entro il trimestre anteriore al congedamento e purchè il posto si renda vacante nel termine di due anni dopo il congedamento. Sono esclusi da tale beneficio i sottufficiali delle categorie furieri ed infermieri, nonchè quelli di qualsiasi categoria riformati per imperfezioni fisiche che impediscono di prestar servizio nei porti.

Nelle nomine dei sottufficiali al quarto dei posti di secondo nocchiere di porto sarà data la precedenza a quello, tra gli aventi diritto, che abbia maggiore anzianità di servizio sotto le armi e, in caso di pari anzianità, al maggiore di età.

Art. 56. — Gli individui della bassa forza del corpo delle capitanerie di porto sono assimilati ai gradi del corpo reale equipaggi nel seguente modo:

Nocchiere di porto di 1^a classe — Nocchiere di 1^a;

Nocchiere di porto di 2^a classe — Nocchiere di 2^a;

Secondo nocchiere di porto — Secondo nocchiere;

Marinaio di porto di 1^a classe e 2^a — Marinaio scelto e comune.

Per le trasferte per motivi di servizio e nei casi di trasferimento da una sede ad un'altra detto personale riceverà le competenze stabilite per gli agenti civili di basso servizio.

Art. 2.

Nulla è innovato circa le disposizioni del suddetto regolamento marittimo concernenti la bassa forza delle capitanerie di porto per quanto riguarda la divisa, le norme disciplinari, il diritto ai proventi eventuali, le licenze, le attribuzioni varie, ecc.

*Disposizioni transitorie.***Art. 3.**

Le disposizioni contenute negli articoli 54 e 55, saranno applicate allorquando entrerà in vigore il nuovo organico della bassa forza portuaria, in conformità dall'art. 6 del regio decreto 17 novembre 1904, numero 650.

Art. 4.

I marinari di porto reclutati prima dell'attuazione del nuovo organico stabilito col regio decreto 17 novembre 1904 dovranno, per essere promossi al grado di 2° nocchiere, soddisfare alla condizione di saper leggere e scrivere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 50. F. MIZZETTI.

Luogo del Stigillo V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO.

A. FORTIS.

C. FINOCCHIARO-APRILE

N. 157.



N. 157.

REGIO DECRETO *che istituisce un posto di notaro
nel comune di Omignano.*

9 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 maggio 1905, n. 107)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione, con la quale, il consiglio comunale di Omignano ha chiesto l'istituzione di un posto notarile in quel comune;

Visti i pareri emessi al riguardo dal consiglio provinciale di Salerno e del consiglio notarile di Vallo della Lucania;

Visto l'art. 4, alinea, della legge notarile, testo unico del 25 maggio 1879 n. 4900, (serie 2^a), e la tabella, che determina il numero e la residenza dei notari del Regno, approvata col regio decreto dell'11 giugno 1882, n. 810 (serie 3^a);

Ritenuta la necessità della chiesta istituzione;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un posto di notaro nel comune di Omignano, distretto notarile di Vallo della Lucania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 49. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. D. Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. FINOCCHIARO-APRILE

N. 158.



N. 158.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento per la esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati.*

5 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1905, n. 116)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati;

Veduti i pareri del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 54. F. MIZZETTI
Luogo del Sigillo, V. U. Guardasigilli RONCHETTI,

GIOLITTI.

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36

CAPO I.

**Manicomi pubblici e privati ed altri luoghi di cura
e di ricovero degli alienati,**

Art. 1.

Sono compresi sotto la denominazione di manicomi e sottoposti alle prescrizioni della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e del presente regolamento tutti gli istituti pubblici provinciali, le istituzioni pubbliche di beneficenza e gli stabilimenti privati che, sotto qualsiasi denominazione di ricoveri, case o ville di salute, asili o simili, ricoverino alienati di qualunque genere.

Fanno parte integrante dei manicomi le colonie agricole o familiari da essi dipendenti.

Le colonie agricole o familiari autonome, cioè non dipendenti da manicomi, sono considerate, agli effetti della legge, come manicomi.

Art. 2.

Sono comprese sotto la denominazione di case private, di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 1° della legge, tutte quelle case private, esclusa la casa propria dell'alienato o della sua famiglia, che, senza essere organizzate a stabilimento, ricevano uno o due alienati, a norma degli articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 3.

Ogni manicomio, sia pubblico, sia privato, non può ricoverare che il numero di alienati consentito dalla accertata capacità dei locali di cui dispone, e deve avere i locali ripartiti in guisa da assicurare la separazione dei due sessi e delle diverse categorie di alie-

nati, in conformità delle istruzioni che saranno emanate dal ministro dell'interno, sentito il consiglio superiore di sanità.

Art. 4.

Ogni manicomio, sia pubblico, sia privato, ad eccezione degli istituti di cui all'articolo 6, deve avere:

a) un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria, in maniera che questo locale non abbia alcuna comunicazione con gli altri reparti del manicomio, e preferibilmente ne formi una parte distaccata, od almeno abbia separato ingresso ed apposito personale di assistenza ed abbia una o più stanze separate per i pericolosi e gli agitati;

b) locali dove i malati possano occuparsi nel lavoro preferibilmente in forma di colonie agricole;

c) locali di isolamento per i malati pericolosi ricoverati definitivamente e per quelli in osservazione giudiziaria,

d) locali di isolamento per malattie infettive;

e) provvista di acqua e fognatura corrispondenti ai bisogni dell'istituto ed alle esigenze dell'igiene;

f) un gabinetto fornito di quanto è necessario allo studio ed alla diagnosi e cura dei malati.

I manicomi che provvedono agli alienati, la cui spesa è a carico della provincia, debbono avere comparti speciali per gli imputati prosciolti per infermità di mente ai sensi dell'articolo 46 del codice penale e per condannati che abbiano espiata la pena.

I detti manicomi possono essere dispensati da quest'obbligo quando la provincia provveda al ricovero dei detti alienati o in altri manicomi provvisti dei comparti speciali, o riunendosi in consorzio con altre provincie.

I manicomi pubblici debbono avere un locale speciale per le autopsie degli alienati.

Art. 5

Sono esenti dall'obbligo dei reparti di osservazione e di lavoro:

a) le cliniche psichiatriche, le quali funzionino come reparti di osservazione;

b) gl'istituti privati e i reparti per pensionanti negli istituti

pubblici, quando gli uni e gli altri abbiano dimore distinte per ciascun pensionante;

c) le sezioni di ospedale, in cui gli alienati sono provvisoriamente ammessi o trasferiti da altre sezioni dell'ospedale stesso.

Art. 6.

Gli istituti pubblici o privati, destinati a ricoverare soltanto alienati cronici tranquilli, ebeți, cretini, idioti, ed in generale individui colpiti da infermità congenita, non pericolosi a sè od agli altri, nè suscettibili di cura, sono tenuti all'osservanza dei commi a), b), d), e), f), del precedente articolo 4 e di tutte quelle norme che valgano ad assicurare il trattamento igienico e l'assistenza dei ricoverati.

Art. 7.

L'amministrazione dei manicomi pubblici è rispettivamente affidata:

a) al consiglio provinciale, il quale la esercita per mezzo della deputazione provinciale, pei manicomi mantenuti dalle provincie:

b) ad un consiglio, nominato dai rispettivi consigli provinciali, per quelli consorziali, secondo le speciali disposizioni dei relativi atti di costituzione;

c) alla congregazione di carità od all'amministrazione speciale dell'opera pia, in conformità della legge e delle tavole di fondazione, per i manicomi che hanno carattere d'istituzione pubblica di beneficenza.

Art. 8.

La deputazione provinciale ed il consiglio consorziale possono delegare, nei limiti e colle cautele da stabilirsi nel regolamento organico di ciascun manicomio, ed in conformità al disposto del 2° comma dell'articolo 32, l'esercizio delle rispettive funzioni amministrative di vigilanza e di esecuzione ad uno dei propri membri, da scegliersi preferibilmente fra quelli che dimorano nel luogo ove il manicomio ha sede.

Art. 9.

L'amministrazione dei manicomi privati è regolata dai particolari statuti e regolamenti.

Deve però essere notificato al prefetto ed al procuratore del Re il nome dell'amministratore e di quello che sia destinato a sostituirlo in caso di assenza o d'impedimento, ed ogni cambiamento che si verificasse al riguardo.

Art. 10.

I manicomi pubblici ed i pubblici istituti di cui all'articolo 6 dovranno avere, oltre al regolamento speciale prescritto dall'articolo 5 della legge, un regolamento organico, da deliberarsi dall'amministrazione provinciale o dalla commissione amministrativa, se trattasi di opera pia, nel quale siano determinate, fra l'altro, e le categorie e il numero del personale amministrativo o tecnico; i diritti ed i doveri dei vari impiegati; i rapporti fra i vari ordini di impiegati e le responsabilità di ciascuno, le norme per i vari servizi di fornitura e di manutenzione.

Questo regolamento organico sarà approvato nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale o da quella sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, secondo che si tratti di stabilimenti provinciali, anche consorziali, o di opere pie.

Art. 11.

Chiunque intenda di istituire uno stabilimento pel ricovero e la cura degli alienati deve presentarne domanda al prefetto, corredata del piano edilizio, del progetto di regolamento speciale di cui all'articolo 5 della legge e di una relazione particolareggiata sull'ordinamento dell'istituto, sulle norme igieniche, sulla ubicazione ed orientazione di esso, e sul numero di alienati che l'istituto è destinato a ricevere. La relazione deve dimostrare anche l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell'articolo 4, salvo il disposto dell'articolo 6.

Uguale domanda deve essere presentata per qualsiasi modificazione essenziale del piano edilizio o dell'ordinamento dell'istituto.

Art. 12.

Il prefetto, compiute con la commissione di vigilanza le occorrenti verifiche, e sentito il parere della commissione stessa e del consiglio provinciale di sanità, nonchè, ove lo creda opportuno, quello di altri tecnici, se ritiene che l'autorizzazione possa essere concessa, trasmette con sua relazione gli atti al Ministero dell'interno, per l'approvazione, da parte del consiglio superiore di sanità, prescritta dal secondo comma dell'articolo 5 della legge, del regolamento speciale dell'istituto.

Soltanto dopo l'approvazione del regolamento il prefetto rilascia l'autorizzazione con suo decreto, nel quale determina anche il numero massimo degli alienati che potranno essere ricoverati nell'istituto.

Le spese occorrenti, sia per le verifiche che il prefetto credesse compiere, sia per il parere dei medici alienisti che egli reputasse di domandare, sono a carico di chi ha presentata la domanda. Il prefetto può anche richiedere che il medesimo depositi anticipatamente per tali spese, presso la tesoreria provinciale, una somma determinata in via approssimativa, salvo l'obbligo di versare la maggiore somma che potesse in fine risultare necessaria.

Art. 13.

Non può essere autorizzata la cura in una casa privata che per uno o due alienati.

Art. 14.

Perchè possa essere autorizzata la cura in una casa privata, che non sia la casa propria dell'alienato o della sua famiglia, occorre che sia dimostrata:

- a) la salubrità della casa e la sua capacità a ricevervi convenientemente l'alienato, e l'adatta disposizione degli ambienti;
- b) la sua ubicazione, che dev'essere fuori dei centri abitati, ed avere possibilmente una sufficiente estensione di terreno annesso;
- c) la possibilità che l'alienato sia adibito a qualche lavoro, preferibilmente agricolo;

d) la composizione della famiglia ed i lavori in cui essa è occupata, in maniera che si scorga se l'alienato possa avere la dovuta cura ed assistenza, e sia eliminata ogni probabilità di pericolo per l'alienato o per altri, e di pubblico scandalo;

e) la buona condotta e la moralità dei componenti la famiglia;

f) l'assistenza medica assicurata, con l'indicazione del sanitario che assumerebbe la cura dell'alienato.

Art. 15.

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per la cura di alienati estranei nella propria casa, deve farne domanda al prefetto.

Il prefetto, assunte le debite informazioni e compiute all'occorrenza le opportune verifiche, se riconosce che la domanda merita di essere accolta, la fa iscrivere in apposito elenco del quale dà partecipazione al procuratore del Re della circoscrizione in cui ha sede il manicomio e al direttore di quest'ultimo.

Il direttore di un manicomio, che sotto la sua responsabilità autorizza la cura di un alienato in una casa privata, sceglie la casa stessa fra quelle autorizzate dal prefetto.

Art. 16.

Il direttore del manicomio può istituire speciali corsi teorico-pratici per coloro che intendono ricevere alienati in casa privata. Tali corsi non possono durare meno di sei mesi e possono essere fusi coi corsi di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Il direttore è autorizzato a rilasciare, secondo le norme stabilite dall'art. 24, terzo comma, di questo regolamento, attestati di idoneità a chi frequenta i corsi medesimi.

Le famiglie delle quali fa parte persona munita del detto attestato o uno degli ex-infermieri od ex-sorveglianti contemplati nel capoverso dell'art. 22, devono di regola essere preferite nell'assegnazione degli alienati alla cura in casa privata, quando non manchino gli altri requisiti di cui nel precedente articolo 14.

C A P O II.

PERSONALE DEI MANICOMI - NOMINE ED ATTRIBUZIONI.

Art. 17.

Nessuno può essere nominato a qualsiasi ufficio nei manicomi pubblici e privati, se non sia cittadino italiano e maggiore di età e se non abbia serbato costantemente buona condotta morale e civile.

Gli amministratori dei manicomi privati che adibiscano impiegati in contravvenzione alle disposizioni del presente articolo sono soggetti ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento.

Art. 18.

Per l'approvazione delle deliberazioni di nomina degli impiegati e salariati dei manicomi pubblici, compresi i consorziali, nulla è innovato alle disposizioni delle leggi sull'amministrazione comunale e provinciale e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 19.

Nei manicomi pubblici la nomina del direttore e dei medici non può aver luogo che per concorso.

La nomina viene fatta rispettivamente dal consiglio provinciale o dalla rappresentanza consorziale o dall'amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza fra i primi tre classificati dalla commissione di cui nell'articolo seguente.

Pei manicomi privati la nomina dev'essere denunziata al prefetto, che può annullarla nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica, se il nominato non ha, oltre a quelli stabiliti dall'articolo 17, i necessari requisiti di moralità e competenza tecnica.

Art. 20.

I concorsi per la nomina del direttore e dei medici di un manicomio pubblico debbono essere fatti per titoli scientifici e pratici e giudicati da una commissione composta di tre o di

cinque membri, dei quali uno, nel primo caso, e due, nel secondo, debbono essere professori universitari di psichiatria ordinari o straordinari. Nel concorso per la nomina dei medici il direttore del manicomio fa parte di diritto della commissione esaminatrice.

A parità di altri titoli costituisce titolo di preferenza il servizio prestato nello stesso manicomio.

I membri delle commissioni esaminatrici non debbono essere parenti nè affini, entro il quarto grado civile dei concorrenti, e non debbono essere interessati in alcun modo, neanche indiretto, nella gestione del manicomio.

Art. 21.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a direttore, occorre comprovare di possedere i requisiti previsti dall'articolo 17, e di avere prestato servizio in manicomi od in cliniche psichiatriche per non meno di un quadriennio.

Per il concorso a medico basta comprovare la competenza tecnica acquistata per studi speciali compiuti o per servizi prestati in manicomi o in cliniche psichiatriche.

Art. 22.

Nei manicomi pubblici e privati il personale di vigilanza, sotto qualsiasi denominazione eserciti le sue funzioni, cioè di sorveglianti, capi-infermieri o simili, deve essere scelto fra persone che abbiano speciali attitudini e adeguata coltura, e che abbiano riportato l'attestato di idoneità alla qualità di sorvegliante, di cui all'articolo 24. La nomina sarà fatta su proposta del direttore.

Possono anche essere, sulla proposta del direttore medesimo, promossi ai gradi suddetti gli infermieri, che abbiano prestato servizio per tre anni almeno, e sieno stati sperimentati capaci alle relative funzioni.

Art. 23.

Gli infermieri, sia nei manicomi pubblici che privati, debbono essere dotati di sana costituzione fisica riconosciuta con appo-

sita visita medica, e saper leggere e scrivere ed aver riportato l'attestato di idoneità di cui all'articolo 24.

Essi non possono esser nominati se non su proposta del direttore.

Art. 24.

Il direttore del manicomio, o personalmente o per mezzo di medici del manicomio stesso da lui prescelti, deve istituire corsi speciali teorico-pratici per la istruzione degli infermieri allievi e di quelli interni e, possibilmente, anche per la formazione di un buon personale di vigilanza.

I corsi debbono aver la durata di sei mesi almeno per gli infermieri e di un anno per gli aspiranti alla qualità di sorveglianti.

Il direttore è autorizzato a rilasciare attestati d'idoneità rispettivamente agli infermieri ed agli aspiranti alla qualità di sorveglianti che, avendo frequentato il corso con assiduità, avranno superato con buon esito un esame teorico-pratico finale, che sarà dato davanti ad una commissione composta del medico provinciale, del direttore medesimo e di un delegato dell'amministrazione.

Gli attestati d'idoneità rilasciati in un manicomio pubblico sono validi per l'ammissione in qualunque altro.

Art. 25.

Il ministro dell'interno può, sulla proposta della commissione provinciale di vigilanza, rilasciare attestati di benemerita ai direttori e medici di manicomi pubblici e privati, i quali si siano specialmente segnalati per attitudine e zelo nel tenere i corsi di cui nei precedenti articoli 16 e 24.

Art. 26.

La nomina dei medici, del personale di sorveglianza e degli infermieri dei manicomi pubblici diventa definitiva dopo due anni di esperimento.

Art. 27.

Il licenziamento dei medici dev'essere deliberato almeno tre mesi prima della scadenza del biennio dal consiglio provinciale

o dalla rappresentanza consorziale, o dall'amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza.

Trascorso il periodo di esperimento, le amministrazioni predette non possono licenziare il medico se non per motivi gravi che debbono essergli contestati in iscritto, con invito a presentare, pure in iscritto, nel termine di giorni 15, le sue giustificazioni.

La relativa deliberazione motivata dovrà essere presa dal consiglio provinciale con l'intervento almeno di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia, o dalla rappresentanza consorziale, o dall'amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri componenti l'assemblea consorziale o l'amministrazione stessa.

Art. 28.

Al direttore dei manicomi pubblici e privati, per l'esercizio della piena autorità sul servizio interno sanitario e dell'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, nonchè per l'esercizio del potere disciplinare sul personale dipendente, spetta, di:

a) provvedere all'ammissione ed al licenziamento dei malati secondo le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento;

b) soprintendere alla cura fisica e morale dei ricoverati e regolarne i rapporti colle famiglie ed esterni;

c) organizzare tutti i servizi dello stabilimento, provocando all'occorrenza i provvedimenti dell'amministrazione, in modo rispondente agli intenti di esso e sopra tutto al benessere dei ricoverati, all'igiene, alla sicurezza, al decoro dell'istituto, in conformità dei progressi della scienza e della tecnica dei manicomi;

d) distribuire e regolare le funzioni dei medici e del personale di vigilanza e degli infermieri, in modo che ciascuno abbia la responsabilità effettiva del rispettivo ufficio;

e) vigilare a che tutto il personale dello stabilimento, in ogni ramo di servizio, adempia ai propri doveri, ed esercitare i poteri disciplinari affidatigli dai rispettivi regolamenti;

f) denunciare alle competenti autorità qualsiasi fatto accaduto o atto compiuto da persone addette allo stabilimento, che cada sotto la sanzione del codice penale o di altre leggi vigenti;

g) sorvegliare tutto ciò che concerne il servizio economico interno.

Art. 29.

Per le case di salute speciali presso gli ospedali civili, destinate abitualmente a servire di ricovero ad un numero limitato di alienati cronici e tranquilli, le funzioni di direttore possono essere esercitate, agli effetti della legge e del presente regolamento, dal direttore medico dell'ospedale al quale è annessa la casa di salute, o, in mancanza, da chi ne esercita le funzioni.

Se la casa di salute è affidata ad un medico specialista, questi deve avere i requisiti contemplati dall'articolo 21 ed esercita le funzioni di cui nell'articolo 28, meno quelle indicate nella lettera g).

Art. 30.

Nelle sezioni di ospedali, che sono comparti di osservazione per alienati, la nomina dello specialista deve essere fatta per concorso, colle norme degli articoli 19, 20 e 21. Ad esso spettano le funzioni di cui nell'articolo 28, meno quelle indicate nella lettera g).

Nelle cliniche psichiatriche che funzionano da comparti di osservazione tutte le funzioni di cui nell'articolo 28 spetteranno al direttore della clinica.

Art. 31.

Nei manicomi pubblici il servizio economico interno è affidato ad un economo, a cui spetta la diretta responsabilità dell'esecuzione dei provvedimenti relativi, e presta la prescritta cauzione, nei modi e nella misura che verrà stabilita col regolamento di cui al precedente articolo 10.

Il delegato nominato dall'amministrazione nel caso di cui all'articolo 8 del regolamento invigila su tutto l'andamento ammi-

nistrativo ed economico del manicomio e sull'esercizio delle funzioni dell'economista.

Quando il servizio economico sia molto importante e complesso, specialmente a causa della gestione di opifici interni o di apposite aziende, è data facoltà alle amministrazioni dei manicomii di nominare, oltre l'economista, un capotecnico, e ciò senza pregiudizio dell'alta sorveglianza spettante al direttore sul servizio stesso per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, e ferma restando all'economista la funzione esecutiva e contabile di cui al primo comma.

Il regolamento organico determinerà le funzioni del capotecnico.

Art. 32.

Spetta ai medici di sezione, od a coloro che ne hanno le funzioni, sotto la sorveglianza del direttore, la cura dei malati e la vigilanza e responsabilità del servizio tecnico e disciplinare nei riparti rispettivi.

Art. 33.

Spetta al personale di vigilanza, sotto gli ordini del direttore e dei medici, di curare che dagli infermieri e dal personale di servizio siano rigorosamente osservate le prescrizioni e gli orari, e sia mantenuta desta l'attività e lo zelo di essi, riferendo ai superiori intorno alle eventuali mancanze del personale ed a tutto ciò che riguarda i malati ed il servizio.

Art. 34.

Spetta agli infermieri, sotto la dipendenza del direttore, dei medici e dei capi-infermieri, di sorvegliare ed assistere i malati affidati a ciascuno di essi; vigilare attentamente affinchè questi non nuocciano a sè e agli altri, e sia provveduto ad ogni loro bisogno; curare, per quanto è possibile, di adibirli a quelle occupazioni che dai medici fossero indicate come adatte all'indole e alle attitudini di ciascuno; eseguire tutte le prescrizioni impartite dai superiori per la buona manutenzione dei locali, degli

arredi, ecc., e riferire immediatamente ai superiori stessi tutto quanto concerne i malati ed il servizio.

Rispondono dei malati loro affidati e della custodia degli strumenti impiegati pel lavoro.

Non possono ricorrere a mezzi coercitivi, se non in casi eccezionali col permesso scritto del medico. Nel caso di contravvenzione a questo divieto sono soggetti ad una pena pecuniaria estensibile a lire 100, senza pregiudizio delle maggiori responsabilità in cui potessero incorrere a' termini di legge.

Nell'adempimento dei loro doveri debbono aver sempre presenti le disposizioni contenute negli articoli 371, 375, 386, 390, 391 e 477 del codice penale.

Copia a stampa di questi deve essere costantemente tenuta affissa in ciascuno dei reparti del manicomio.

Art. 35.

La proporzione tra il numero dei medici, degli infermieri e del personale di assistenza e quello degli alienati di ogni manicomio pubblico o privato deve essere determinata nel regolamento speciale di cui all'articolo 5 della legge.

Il servizio medico, di infermieri e di vigilanza non deve mancare nè di giorno nè di notte, e deve essere assicurato nei modi e coi turni da stabilirsi coi regolamenti speciali, provvedendo a che tutto il personale di assistenza abbia il necessario riposo.

CAPO III.

AMMISSIONE DEGLI ALIENATI NEI LUOGHI DI CURA E DI RICOVERO.

Art 36.

L'ammissione degli alienati in un manicomio o la cura in una casa privata, che non sia quella dell'alienato o della sua famiglia, dev'essere chiesta dai parenti nell'ordine in cui sono tenuti agli alimenti, ai termini dell'articolo 142 del codice civile, ovvero dai tutori, protutori o curatori.

Art. 37.

La domanda pel ricovero in un manicomio, o per l'autorizzazione della cura in casa privata d'un alienato, deve essere presentata al pretore o all'autorità locale di pubblica sicurezza e firmata da chi la produce e portare l'indicazione del domicilio, della condizione del richiedente e dei suoi rapporti con l'alienato, e il *visto* del sindaco del comune dove questi dimora.

Insieme con la domanda, le persone indicate nell'articolo 36 debbono presentare il certificato medico e, se non trattasi di caso d'urgenza, l'atto di notorietà di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge.

Art. 38.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico esercente non vincolato da legami di parentela, entro il quarto grado civile, col malato, o col direttore o proprietario del manicomio, nè appartenente al manicomio stesso, o alla casa di salute avente reparti anche per alienati.

Art. 39.

Il certificato medico deve accertare:

- a) l'indole della infermità mentale, indicando i sintomi, l'origine, il decorso di essa, e via dicendo;
- b) la necessità di ricoverare il malato nel manicomio, attestando, ove occorra, la necessità dell'immediato ricovero di urgenza;
- c) la possibilità di trasportare l'alienato al manicomio, per le condizioni fisiche in cui si trova senza grave nocimento della sua salute.

Il certificato dev'essere rilasciato in duplice copia, una per uso dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, e l'altra per uso del direttore del manicomio, a norma degli articoli seguenti.

Art. 40.

L'atto di notorietà deve essere compilato dal pretore o, nei comuni che non sono sede di pretura, dal sindaco, e deve ri-

sultare dalle deposizioni giurate di quattro testimoni che abbiano i requisiti di legge, siano riconosciuti come persone probe e degne di fede, e siano estranei alla famiglia dell'alienato, ma possibilmente dimoranti in prossimità della casa di quest'ultimo.

L'atto di notorietà deve essenzialmente riguardare i fatti e le circostanze che fanno ritenere lo stato di alienazione mentale dell'individuo.

Art. 41.

Il certificato medico e l'atto di notorietà non sono più validi se presentati dopo quindici giorni dalla loro data.

Art. 42.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, appena viene a conoscenza in seguito a denuncia od altrimenti, di un caso di alienazione mentale, se scorge in esso l'assoluta urgenza di provvedere immediatamente senza attendere l'autorizzazione del ricovero provvisorio dal pretore, dispone, con ordinanza motivata, il ricovero provvisorio stesso in base al certificato medico ed in conformità del 3° comma dell'articolo 2 della legge.

Art. 43.

Il pretore del mandamento dove trovasi l'alienato emette l'ordinanza di autorizzazione del ricovero di esso in via provvisoria nel manicomio, qualora dal certificato medico risulti che possa essere trasportato.

Quando dal certificato medico risulta che l'alienato non può essere trasportato per le condizioni fisiche in cui si trova, il pretore sospende l'emissione dell'ordinanza di ricovero provvisorio, mandando al sindaco del luogo ove risiede l'alienato di dare le disposizioni opportune perchè siano evitati eventuali pericoli all'alienato ed agli altri, fino a che sia accertato; con altro certificato medico, che possa essere trasportato, in seguito a che il pretore emette l'ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio.

Il sindaco che non ottemperi alla disposizione del precedente capoverso è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento.

Art. 44.

Sulle domande di autorizzazione alla cura in case private, le quali risultino conformi alle disposizioni degli articoli 13 e 16 del presente regolamento, il procuratore del Re provvede in via provvisoria.

Il tribunale, prima di emettere l'ordinanza di autorizzazione, deve accertare, coi mezzi che ritiene opportuni, lo stato di alienazione mentale.

Art. 45.

Contemporaneamente alla autorizzazione del ricovero in via provvisoria il pretore, e rispettivamente il procuratore del Re, assunte sommarie informazioni sulla condizione economica dell'alienato e sui suoi rapporti di famiglia, provvede, ove ne sia il caso, alla custodia provvisoria dei beni di lui mediante l'apposizione d'ufficio dei sigilli nelle forme prescritte dal codice di procedura civile o con la nomina di un semplice custode o in quell'altro modo che ritenga più conveniente. Se l'alienato non è del mandamento, o ha aziende e beni fuori del mandamento, provoca subito analoghi provvedimenti dal pretore o dai pretori locali.

Quando l'autorità di pubblica sicurezza ordina il ricovero di urgenza a' termini dell'articolo 2, comma 3°, della legge, provvede alla custodia momentanea dei beni dell'alienato nei modi che stima più convenienti, provocando al più presto i provvedimenti del pretore.

Il direttore del manicomio è obbligato a denunziare all'autorità che ha emesso l'ordinanza di autorizzazione provvisoria tutti i valori che avesse seco l'alienato al momento del suo ingresso nel manicomio.

Art. 46.

L'ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio in un manicomio, se emessa dal pretore, è comunicata coi relativi documenti all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale in ogni caso provvede all'invio ed all'accompagnamento, dell'alienato

al manicomio destinato ad accogliere gli alienati poveri della provincia.

Quando non si tratti di famiglia povera, il trasporto ha luogo a spese della famiglia, e rispettivamente delle persone tenute a prestare all'alienato gli alimenti, ai termini dell'articolo 142 del codice civile, all'istituto prescelto dalla famiglia. Quando questa lo domandi, o sia richiesta da ragioni d'urgenza, provvede al trasporto l'autorità di pubblica sicurezza.

Le spese del trasporto sono anticipate, ove occorra, dal comune.

L'autorità di pubblica sicurezza invia al direttore del manicomio l'ordinanza di ricovero provvisorio coi relativi documenti. Il direttore del manicomio dà avvisi del disposto ricovero provvisorio al presidente della deputazione provinciale, se si tratta di alienato povero.

Art. 47.

A richiesta dell'amministrazione dei manicomi pubblici, il sindaco deve trasmettere ad essa i seguenti documenti, in carta libera per uso interno d'ufficio, per ciascun alienato:

a) situazione di famiglia, in cui debbono essere compresi anche i parenti indicati dall'articolo 142 del codice civile;

b) certificato relativo alle condizioni economiche dell'alienato e di ciascuno dei parenti di lui, contemplati dal citato articolo 142. A tale certificato debbono essere uniti quelli dell'agente delle imposte dirette e dell'esattore, relativi a tutte le menzionate persone, da rilasciarsi su richiesta del sindaco stesso.

In caso di omissione o d'ingiustificato ritardo oltre i trenta giorni, ovvero di attestazioni incomplete od inesatte, i sindaci, gli agenti delle imposte e gli esattori sono soggetti all'ammenda da lire dieci a lire cinquanta, salva la facoltà dell'amministrazione di ricorrere al prefetto perchè provveda di ufficio a carico di chi di ragione, ai termini della legge comunale.

Art. 48.

Per gli alienati esteri tiene luogo dei documenti prescritti dall'articolo precedente un attestato del console dello Stato cui

l'alienato appartiene, nel quale siano indicati, con la maggiore precisione che sarà possibile, nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita e di domicilio, professione, condizioni economiche e di famiglia dell'alienato.

Art. 49.

Dopo un periodo di osservazione, non maggiore di quindici giorni, il direttore del manicomio trasmette al procuratore del Re presso il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio, una relazione circa la natura ed il grado della malattia, esprimendo il proprio giudizio se l'ammalato trovisi o no nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 1° della legge, e conseguentemente sulla necessità di trattenerlo, o no, in cura nel manicomio, come anche fa le sue proposte sull'opportunità di autorizzarne la cura in una casa privata, o di concederne l'uscita in esperimento alla famiglia dell'alienato, se questa ne abbia fatto domanda.

Nei casi in cui il direttore non creda di poter emettere il giudizio entro il termine suddetto, ne comunica le ragioni al procuratore del Re, chiedendo una proroga, che non potrà eccedere altri quindici giorni.

Art. 50.

Il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio, sopra istanza del procuratore del Re provvedendo in camera di consiglio, sentito, ove occorra, un perito alienista che non appartenga al personale del manicomio e fatte le altre indagini che credesse necessarie, emette il decreto che autorizza il definitivo ricovero nel manicomio, ovvero la cura in casa privata, degli alienati pei quali è risultato che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 1° della legge. Con lo stesso decreto il tribunale nomina, ove occorra preferibilmente fra le persone e secondo l'ordine stabilito dall'articolo 330 del codice civile, un amministratore provvisorio per l'alienato. Ordina invece l'immediato licenziamento dal manicomio di quelli che sono risultati non affetti da alienazione mentale.

Per coloro che, durante il periodo di osservazione e in base agli altri accertamenti ordinati dal tribunale, sono risultati bensì affetti da alienazione mentale, ma non pericolosi nè a sè nè agli altri, nè di pubblico scandalo, come alienati cronici tranquilli, ebeti, cretini, idioti, ecc., il tribunale emette ugualmente l'ordinanza di ricovero definitivo nel manicomio e dispone nel tempo stesso che vengano segnalati al prefetto della provincia, perchè si possa provvedere altrimenti alla loro assistenza in uno degli istituti di cui nell'articolo 6 o in case private.

Il procuratore del Re comunica l'ordinanza del ricovero definitivo coi relativi documenti al procuratore del Re nella cui giurisdizione ha domicilio l'alienato.

Art. 51.

Quando non vi sia domanda dei parenti, il procuratore del Re, presso il tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio l'alienato, in base agli articoli 326 e 339 del codice civile, ed entro il termine che reputa opportuno, tenuto conto delle particolari condizioni di famiglia ed economiche dell'individuo, provoca i provvedimenti del tribunale circa la tutela e la cura della persona e dei beni di chi sia dichiarato colpito da alienazione mentale.

Art. 52.

Dei decreti del tribunale è data, a cura del procuratore del Re, immediata partecipazione al direttore del manicomio ed al prefetto della provincia ove il manicomio ha sede.

Art. 53.

Quando individui maggiorenni, avendo coscienza del proprio stato di alienazione parziale di mente, chieggano di essere ricoverati in un manicomio, il direttore, in caso di assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità, può riceverli provvisoriamente in osservazione, dandone avviso entro ventiquattr'ore al procuratore del Re, salvo a riferirgli, ai termini del precedente articolo 49, pei provvedimenti del tribunale, come nei casi ordinarii, ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Il direttore, che ometta o ritardi di dare l'avviso al procuratore del Re, è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire 300.

Art. 54.

Il direttore del manicomio deve sempre avvisare immediatamente il procuratore del Re dell'avvenuta ammissione provvisoria, nonchè del trasferimento di un alienato da un manicomio all'altro.

Art. 55.

Per gli alienati rimpatriati dall'estero, il ricovero provvisorio ha luogo per ordine e a cura dell'autorità di pubblica sicurezza in base al certificato medico.

Art. 56.

Per gli alienati non regnicoli, il procuratore del Re, l'autorità di pubblica sicurezza e il direttore del manicomio debbono, a seconda dei casi e della rispettiva competenza, fare le occorrenti partecipazioni al console dello Stato, cui ciascuno di quelli appartiene.

Art. 57.

Il direttore e i medici di una casa di salute per malattie nervose, nella quale esistano anche reparti per alienati, non possono trasferire un malato nei reparti degli alienati se non coll'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2 della legge e di quelle del presente regolamento.

Chiunque contravvenga a tale divieto è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 300 a lire 1000, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal codice penale, e salvi i provvedimenti del prefetto ai termini della legge comunale e di quella sulla sanità pubblica.

CAPO IV.

ASSISTENZA, CURA E TRASFERIMENTO DEGLI ALIENATI.

Art. 58.

Durante il periodo di osservazione i ricoverati nei manicomi debbono essere tenuti costantemente nell'apposito locale prescritto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge.

Per l'infrazione di tale disposizione, non giustificata da assoluta necessità, il direttore è sottoposto ad una pena pecuniaria da lire 20 a 100.

Art. 59.

Nei manicomi debbono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non con l'autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell'istituto.

Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione.

L'autorizzazione indebita dell'uso di detti mezzi rende possibili coloro che ne sono responsabili di una pena pecuniaria da lire 300 a lire 1000, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal codice penale.

L'uso dei mezzi di coercizione è vietato nella cura in case private. Chi contravviene a tale disposizione è soggetto alla stessa pena stabilita nel comma precedente.

Art. 60.

Con deliberazione della deputazione provinciale, per gli alienati a carico della provincia, e per gli altri sopra domanda dell'esercente la patria potestà, del tutore o del curatore o del procuratore del Re, il quale anche negli altri casi deve dare il suo consenso, o, in caso di contestazione, per decreto del tribunale, l'alienato può essere trasferito da un manicomio all'altro.

In tal caso il direttore del manicomio, da cui proviene l'alienato, deve trasmettere a quello del manicomio in cui è trasferito, una speciale relazione medica, da lui firmata, e copia conforme,

autenticata sotto la sua responsabilità dal direttore stesso, dei documenti, in base ai quali fu autorizzato il ricovero definitivo.

Art. 61.

Quando il numero dei malati ricoverati superi la capacità del manicomio, il prefetto, sentito la commissione di vigilanza e la deputazione provinciale, dovrà provvedere al collocamento del numero esuberante di cronici tranquilli sia in case private, sia negli istituti di cui all'articolo 6, osservate, quanto a questi ultimi, le disposizioni del 2° comma dell'articolo 60.

Art. 62.

In ogni manicomio deve essere tenuto:

a) un registro nominativo, a forma di rubrica alfabetica, di tutti i ricoverati;

b) un fascicolo personale per ciascun ricoverato, nel quale debbono essere conservati i documenti relativi all'ammissione, i provvedimenti, le comunicazioni e la corrispondenza dell'autorità giudiziaria, di quella amministrativa e della famiglia, la diagnosi ed il riassunto mensile delle condizioni dell'alienato, e gli atti relativi al licenziamento di esso per guarigione od in esperimento o per altra causa;

c) un registro in cui siano indicati giorno per giorno, i malati a cui sono stati applicati i mezzi di coercizione;

d) un elenco dei malati dimessi in via di esperimento, per i quali non sia stato emesso il decreto di licenziamento definitivo;

e) un elenco dei malati affidati a case private.

Art. 63.

Con speciali istruzioni il Ministero dell'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, darà le norme per i trasporti degli alienati e prescriverà i modelli per i certificati medici, di cui all'articolo 37, e per i registri prescritti dall'articolo precedente.

CAPO V.

LICENZIAMENTO DEGLI ALIENATI.

Art. 64.

Quando un alienato sia guarito, il direttore trasmette apposita relazione al procuratore del Re presso il tribunale della circoscrizione in cui ha sede il manicomio, richiedendo l'autorizzazione del presidente del tribunale pel licenziamento dell'alienato guarito.

Del decreto del presidente del tribunale è data, a cura del procuratore del Re, immediata partecipazione al direttore del manicomio, il quale provvede perchè senza ritardo il licenziamento abbia luogo. A tale uopo egli potrà, secondo i casi, o invitare la famiglia del guarito, direttamente o per mezzo del sindaco del comune cui appartiene, a ritirare il ricoverato entro un termine congruo, proporzionato alla distanza del comune stesso dal manicomio, ovvero fare accompagnare il ricoverato al proprio domicilio, o anche rilasciarlo senz'altro quando giudichi, sotto la propria responsabilità, non necessario l'accompagnamento, ovvero, quando non esista più la famiglia, potrà affidarlo all'autorità di pubblica sicurezza perchè provveda al rimpatrio e al collocamento di esso.

Art. 65.

Il direttore può, in via di esperimento, consegnare alla famiglia, se questa lo richieda o vi consenta, l'alienato che abbia raggiunto tal grado di miglioramento da potere essere curato a domicilio, avvisandone contemporaneamente il procuratore del Re presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il manicomio, l'autorità di pubblica sicurezza ed il sindaco del comune a cui appartiene.

Durante l'esperimento la famiglia deve inviare ogni quattro mesi, per mezzo del sindaco, al direttore un certificato medico sullo stato del malato.

Quando il direttore dichiara che l'alienato in esperimento è

guarito, ne dà avviso al procuratore del Re perchè provochi il decreto di licenziamento definitivo.

Verificandosi durante l'esperimento la necessità del ritorno del malato al manicomio, questi vi è riammesso in base a semplice certificato medico. Il direttore deve subito informarne il procuratore del Re, inviandogli copia autentica del detto certificato.

Il direttore che omette o ritarda di dare al procuratore del Re l'avviso di cui nel capoverso precedente, incorre in una pena pecuniaria da lire 50 a lire 300.

Art. 66.

Verificandosi negli alienati affidati alla cura in case private la necessità del ritorno del malato nel manicomio, il direttore potrà riammetterlo, salvo a darne subito avviso al procuratore del Re ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Per gli alienati affidati a case private che siano guariti, o in condizione di essere consegnati alle famiglie in via di esperimento, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 67.

La consegna dell'alienato guarito, nel caso in cui il direttore non creda di rilasciarlo sotto la propria responsabilità, o di quello licenziato in via di esperimento, deve essere fatta a chi esercita la patria potestà su di esso, o al tutore, o al curatore.

In caso che le dette persone rifiutino di ricevere l'alienato guarito, il direttore ne informa il procuratore del Re, il quale provvede immediatamente alla nomina di una persona incaricata di prender cura dell'alienato guarito, fino alla revoca della interdizione o dell'inabilitazione, ovvero lo consegna all'autorità di pubblica sicurezza.

Chiunque, essendovi obbligato, si rifiuta a ricevere un alienato guarito, è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 100 a lire 500.

Art. 68.

Quando la famiglia voglia ritirare un alienato non guarito, che ha ancora bisogno di cura e custodia, il direttore, che non

creda di rilasciarlo in esperimento sotto la sua responsabilità, non può farne la consegna se non in seguito ad autorizzazione, che il tribunale concede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo di aver accertato che concorrono le condizioni necessarie per la cura e custodia dell'alienato.

Dell'eseguita consegna il direttore dà immediato avviso al procuratore del Re ed all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 69.

Qualunque cittadino può reclamare contro un ricovero ritenuto indebito e chiedere che cessi.

L'istanza può essere presentata tanto al direttore del manicomio quanto ad altra autorità pubblica, e chi la riceve è in obbligo di rimetterla senza ritardo al procuratore del Re.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, decide in camera di consiglio, in base alle informazioni ed alle perizie che avrà reputate necessarie all'uopo.

Il direttore del manicomio e qualunque altra persona rivestita di autorità, che ometta di inviare al procuratore del Re l'istanza ricevuta, incorre nella pena pecuniaria da 100 a 500 lire, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal codice penale.

Art. 70.

Emesso dal presidente del tribunale il decreto di definitivo licenziamento, il procuratore del Re provocherà il giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

CAPO VI.

COMPETENZA DELLE SPESE.

Art. 71.

Ciascuna provincia del Regno adempie all'obbligo del mantenimento degli alienati poveri, provvedendo al ricovero di essi, sia in manicomi propri, sia, in seguito a speciali convenzioni, in manicomi pubblici o privati, salvo l'eventuale rimborso delle

spese relative secondo le norme contenute nel capo VII della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Quando si provveda a tale obbligo avvalendosi di un manicomio esistente fuori del territorio della provincia, sulla relativa convenzione dev'essere previamente sentito il consiglio provinciale di sanità, il quale deve motivare il suo parere, tenendo conto della distanza, delle condizioni di viabilità e del numero degli alienati in relazione alla capacità del manicomio prescelto.

La provincia, che non ha manicomio proprio, deve notificare a tutti i sindaci della provincia stessa quale manicomio è destinato ad accogliere gli alienati poveri.

Art. 72.

Ciascuna provincia è obbligata a provvedere al ricovero di tutti gli alienati che si trovino nel territorio rispettivo, benchè appartenenti ad altre provincie.

In tali casi e sempre che un alienato, per ragioni urgenti di ordine o di moralità pubblica, venga ricoverato in un manicomio diverso da quello di cui si avvale la provincia alla quale incombe la spesa pel mantenimento di esso, la provincia medesima è tenuta a rimborsare, a quella che le ha anticipate, le spese relative, ma può far trasferire, a sue spese, nel proprio manicomio, l'alienato, purchè questi sia in condizioni di salute tali da poter sopportare il viaggio.

È sempre fatto salvo alla provincia, che sopporta la spesa di mantenimento di un alienato, il diritto di farsene rimborsare dal medesimo o dai parenti di esso che fossero in grado di farlo, osservando l'ordine stabilito dall'articolo 142 del codice civile.

Art. 73.

Le spese, a carico della provincia, per ricondurre in famiglia l'alienato guarito, comprendono anche quelle per il viaggio della persona incaricata dal direttore dell'accompagnamento o della persona di famiglia che fosse invitata a ritirare il ricoverato.

Art. 74.

Le spese pel trasporto degli alienati esteri al manicomio quando non vi si provveda direttamente dagli interessati, sono anticipate dal comune, in cui l'alienato si trova, il quale rimette al prefetto la relativa contabilità pel rimborso a carico dello Stato.

Art. 75.

La domanda di rimborso a carico dello Stato pel mantenimento di alienati esteri ricoverati nei manicomi, deve essere rivolta al prefetto della provincia in cui il manicomio ha sede, e deve essere corredata:

- a) della contabilità della spesa in doppio esemplare;
- b) della tabella nosologica comprovante l'indole della malattia che ha reso necessario il ricovero, vidimata dal direttore del manicomio;
- c) di una copia dell'ordinanza di ricovero provvisorio o definitivo.

La forma della contabilità e delle domande di rimborso è quella in vigore per la cura di stranieri negli ospedali del Regno. Le contabilità debbono essere trimestrali.

Art. 76.

Qualora il direttore del manicomio riconosca che l'alienato estero è in grado di poter sostenere il viaggio per essere rimpatriato, deve darne avviso al prefetto.

Art. 77.

Tutti gli atti amministrativi e giudiziari relativi all'ammissione ed al licenziamento degli alienati poveri sono redatti in carta libera e senza spesa di sorta.

CAPO VII.

VIGILANZA SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI.

Art. 78.

La commissione di vigilanza si riunisce in sessione ordinaria al mese di gennaio di ciascun anno ed in sessione straordinaria tutte le volte che il prefetto crede di convocarla.

Tiene le sue sedute nel locale della prefettura, ed è assistita da un impiegato della prefettura medesima con le funzioni di segretario, senza voto.

Art. 79.

Il prefetto deve sentire il parere della commissione di vigilanza sugli affari, per i quali questo sia richiesto dal presente regolamento, e può domandarlo su tutti gli altri oggetti che si riferiscono al funzionamento dei manicomi ed alla cura degli alienati.

Art. 80.

L'ufficio di segreteria della commissione di vigilanza, annesso a quello del medico provinciale, deve tenere in corrente:

a) un elenco dei manicomi pubblici e privati esistenti nella provincia, con l'indicazione del proprietario, degli amministratori, del direttore, del numero dei medici, dei sorveglianti e degli infermieri, del numero degli alienati che può contenere;

b) un elenco degli istituti, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, con le stesse indicazioni sopra cennate;

c) un elenco delle case di salute annesse dall'ospedali, di cui all'articolo 30 del presente regolamento, con le stesse indicazioni;

d) un elenco delle case private, ammesse a ricevere in cura gli alienati, in conformità dell'articolo 15;

e) un elenco delle case private, presso le quali già siano ricoverati alienati, per autorizzazione sia del tribunale, sia del direttore del manicomio;

f) un registro delle deliberazioni della commissione;

g) un registro delle visite eseguite.

Art. 81.

I direttori dei manicomi pubblici e privati debbono mensilmente inviare al prefetto, per uso della commissione di vigilanza, un elenco in cui sia indicato il numero degli alienati ricoverati e la loro distribuzione nei singoli riparti.

Art. 82.

Il medico alienista che deve far parte della commissione di vigilanza di cui al primo capoverso dell'articolo 8 della legge, non può essere nè il proprietario, nè il direttore, nè alcuno dei medici adibiti al servizio di manicomi, case di salute o sezioni di ospedali per alienati esistenti nella provincia.

In quelle provincie nelle quali non vi siano medici alienisti, o quelli che vi sono si trovino nelle condizioni prevedute nel precedente comma, il ministro dell'interno può incaricare di far parte della commissione un medico alienista residente in altra provincia.

La nomina del medico alienista è fatta dal ministro dell'interno per un biennio ed è sempre rinnovabile.

Art. 83.

Al medico alienista che risiede nel capoluogo della provincia, non spetta indennità o compenso, nè per l'assistenza alle sedute della commissione, nè per visite nel capoluogo stesso.

Se non risiede nel capoluogo, gli spetta l'indennità di lire quindici al giorno, oltre il rimborso delle spese di viaggio, da liquidarsi ai termini del regio decreto 25 agosto 1863, n. 1446, esclusa ogni altra indennità.

Il trattamento medesimo gli è dovuto per le ispezioni che esegue, sia da solo, sia collegialmente, fuori il luogo di propria residenza.

Art. 84.

Tutti i manicomi debbono essere ispezionati almeno una volta l'anno dalla commissione di vigilanza ed almeno una volta ogni due anni da ispettori generali del Ministero dell'interno.

Le case private debbono essere ispezionate una volta l'anno da un membro delegato dalla commissione di vigilanza.

Il ministro dell'interno ha facoltà di disporre in qualunque tempo ispezioni straordinarie di ciascuno dei manicomi contemplati dagli articoli 1 e 6 del presente regolamento, nonché delle case private di cui all'articolo 2, affidandole, a seconda delle circostanze, o agli ispettori generali che da esso dipendono, o alla commissione di vigilanza istituita dall'articolo 8 della legge, o ad uno dei membri di essa.

Art. 85.

Quando si verificano circostanze che rendano opportuna o necessaria l'ispezione d'un manicomio, il prefetto, sentita, ove occorra, la commissione di vigilanza, ne riferisce al Ministero per la necessaria autorizzazione, formulando le proposte che occorressero in ordine all'oggetto speciale dell'ispezione ed alla persona o alle persone che debbono eseguirla.

Nei casi di assoluta urgenza, nei quali non sia possibile attendere l'autorizzazione ministeriale, il prefetto provvede informandone contemporaneamente il Ministero.

Art. 86.

Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie agli istituti contemplati nel presente regolamento, da chiunque vengano disposte ed eseguite, risultano trasgressioni delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento, il prefetto, accertata la spesa occorsa per la ispezione, emette mandato di ufficio sopra qualsiasi fondo disponibile a carico dell'amministrazione dell'istituto, se trattasi di stabilimento pubblico, o dispone con decreto il pagamento, se trattasi di stabilimento privato. In entrambi i casi ordina di versare la somma alla tesoreria provinciale in conto delle entrate eventuali del tesoro.

Ove, nel termine di dieci giorni dall'invio del mandato di ufficio o dell'ordine di pagamento, l'amministrazione dell'istituto non vi adempia, il prefetto provvede mediante apposito commissario, se trattasi di pubblico istituto, e con l'applicazione della sospensione dell'esercizio, se trattasi di istituto privato.

Il prefetto ha obbligo di assicurarsi che le amministrazioni degli istituti pubblici esercitino la facoltà di regresso verso gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni; promuovendo anche, quando ne sia il caso, i provvedimenti di cui agli articoli 29 e 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6979, per gli amministratori di istituti che siano istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 87.

Nel caso previsto dall'articolo 9 della legge, il prefetto, prima di sospendere o revocare l'autorizzazione di apertura o di esercizio dei manicomi privati o di fare adottare i provvedimenti di ufficio consentiti dalle leggi, pei manicomi pubblici, deve prescrivere alle amministrazioni dei detti stabilimenti un congruo termine per l'esecuzione dei lavori o l'acquisto degli arredi, o per quegli altri provvedimenti che fossero strettamente necessari al regolare andamento del servizio o per l'igiene dei ricoverati.

Tale procedura può essere omissa soltanto in quei casi straordinari, nei quali un sollecito provvedimento sia imposto da evidente ed assoluta urgenza nell'interesse della morale o dell'igiene. I motivi dell'urgenza debbono essere esposti nel decreto.

In caso di chiusura di un manicomio il prefetto vigila pel conveniente collocamento degli alienati.

Art. 88.

I prefetti, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 8 della legge, debbono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno, non più tardi del mese di febbraio, una relazione generale sul servizio dei manicomi e degli istituti di cui all'articolo 6 del presente regolamento, nonchè sul servizio di cura degli alienati in casa privata.

Art. 89.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 469 e 480 del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e nei riformatori.

tori governativi del Regno, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260.

I regolamenti interni, dei quali è parola nell'articolo 479 succitato, debbono essere coordinati, per quanto è possibile, alle norme contenute nel presente regolamento, ed approvati dal consiglio superiore di sanità.

La relazione annuale, prescritta dall'articolo 480 del regolamento generale succitato, dev' essere trasmessa al Ministero per mezzo del prefetto, che la sottopone prima alla commissione di vigilanza insieme con la relazione di cui all'articolo 88 del presente regolamento.

Sono estese ai manicomi giudiziari le facoltà di vigilanza, da parte della commissione e degli ispettori, di cui all'articolo 8 della legge n. 84 e 85 di questo regolamento.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 90.

Sono considerati come manicomi, agli effetti della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e del presente regolamento, le cliniche psichiatriche quando funzionino come compartimenti di osservazione per alienati.

La vigilanza sulle cliniche psichiatriche sarà esercitata a norma degli articoli 8 e 11 della legge.

Però, ogni volta che le dette cliniche debbano essere ispezionate o dalla commissione di vigilanza o dagli ispettori generali del Ministero dell'interno, ne dovrà esser dato avviso al Ministero della pubblica istruzione perchè possa, ove lo creda, farsi rappresentare nell'ispezione da un proprio delegato.

Art. 91.

Entro tre mesi dal giorno in cui andrà in vigore il presente regolamento, tutti i direttori di manicomi pubblici e privati debbono trasmettere al procuratore del Re l'elenco degli alienati, giudicando per ciascuno il nome, il cognome, la paternità, il luogo

e la data di nascita, il luogo di provenienza, il genere ed i gradi della malattia, la data di ammissione e se sia mantenuto in tutto o in parte a spese della famiglia.

I direttori che omettono o ritardano l'invio del detto elenco incorrono in una pena pecuniaria di lire trecento.

Il procuratore del Re, presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il manicomio, esaminati gli atti, assunte le opportune informazioni e fatte eseguire le verifiche che reputasse necessarie, promuove dal tribunale il decreto che convalidi l'ammissione o ordini il licenziamento degli alienati.

Art. 92.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento tutti i manicomi, così pubblici come privati, debbono presentare al prefetto:

a) una relazione da cui risulti che essi si sono conformati alle disposizioni della legge e del regolamento stesso per quanto si riferisce alla direzione, al personale ed ai locali.

b) il regolamento speciale compilato in conformità delle disposizioni della legge e del presente regolamento, perchè sia sottoposto all'approvazione del consiglio superiore di sanità.

Art. 93.

Per la prima applicazione della legge e del presente regolamento le nomine dei medici alienisti, di cui nel precedente articolo 82, avranno effetto fino al 31 dicembre 1905.

Visto, *d'ordine di Sua Maestà*

Il ministro dell'interno

GIOLITTI

N. 189.



N. 189.

REGIO DECRETO *che distacca la frazione Carpe dal comune di Balestrino e l'aggrega a quello di Toirano.*

23 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 maggio 1905, n. 112)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, *interim* per gli affari dell'interno, e per la presidenza del consiglio dei ministri;

Veduta l'istanza in data 9 marzo 1901, presentata dalla maggioranza degli elettori della frazione Carpe per ottenere il distacco dal comune di Balestrino e l'aggregazione a quello di Toirano;

Vedute le deliberazioni 6 gennaio 1901, del consiglio comunale di Toirano, e 21 aprile stesso anno del consiglio comunale di Balestrino;

Veduta la deliberazione 16 gennaio 1904 del consiglio provinciale di Genova;

Visto il parere favorevole 13 marzo 1904, dell'ufficio del genio civile e relativa pianta topografica per la delimitazione dei confini;

Vedute le relazioni in data 10 ottobre 1904 e 24 gennaio 1905, del commissario prefettizio incaricato di presentare le proposte per il riparto delle attività e passività patrimoniali del comune di Balestrino, che in conseguenza del distacco devono passare a Carpe e per essa al comune di Toirano;

Visto il voto favorevole al proposto riparto emesso dalla giunta provinciale amministrativa di Genova in seduta 10 novembre 1904;

Visti i pareri del consiglio di Stato emessi in adunanze 3 giugno 1904 e 3 corrente mese;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Carpe è distaccata dal comune di Balestrino ed aggregata invece a quello di Toirano.

Art. 2.

I territori dei comuni di Balestrino e di Toirano sono rispettivamente diminuiti ed aumentati della porzione risultante dalla pianta topografica redatta nell'aprile 1904 dall'ufficio del genio civile di Genova, che sarà, d'ordine Nostro, vidimata dal ministro proponente.

Art. 3.

Il riparto delle attività e passività fra il comune di Balestrino e la frazione Carpe aggregata al comune di Toirano è stabilito come segue:

*Attività assegnate alla frazione Carpe
e per essa al comune di Toirano:*

1° Ricavo di beni incolti. Certificato n. 1,239,444, della rendita di lire 35;

2° Id. Credito di lire 4,234. 40 che vanta tuttora il comune di Balestrino verso i terzi acquirenti dei beni in parola;

3° Id. Capitale di lire 1,739. 60 da tempo incassato da Balestrino, con avvertenza che, ove il suddetto credito di lire 4,234. 40 verso i terzi acquirenti fosse ridotto a minore somma, la differenza sarà aggiunta da Balestrino alle lire 1,739. 60 suindicata;

4° Lascito « Calzamiglio ». Certificato n. 576,568 della rendita di lire 39;

5° Scuole di Carpe. Certificato n. 632,415 della rendita di lire 175;

6° Id. Capitale di lire 438. 18 incassato da Balestrino quale sopravanzo verificatosi nell'acquisto del certificato di rendita di lire 175.

Passività :

1° Censo di lire 10. 98 dovuto alla congregazione di carità di Balestrino (capitale di lire 183 al 6 per cento);

2° Censo di lire 5. 84 dovuto all'opera poveri di Carpe (capitale di lire 146 al 4 per cento);

3° Censo di lire 13. 53 dovuto al comune di Toirano che lo ha riscattato dalle due cappellanie della SS. Annunziata e Trinità (capitale di lire 341. 25 al 4 per cento).

Art. 4.

La frazione Carpe, a di cui favore resta interamente devoluta la beneficenza della sua speciale opera pia, è esclusa dai benefici della congregazione di carità di Toirano, limitatamente però al patrimonio attuale della congregazione stessa, non da quello che venisse ad acquistare dopo che la suddetta frazione avrà fatto parte integrante di Toirano medesimo.

Art. 5.

La quota assegnata al comune di Toirano pel disimpegno del servizio sanitario consorziale coi comuni di Balestrino e Baissano, sarà aumentata di lire 300, ed in conseguenza diminuita di pari somma la quota dovuta da Balestrino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1905.

Reg. 22. Att. del Governo n. 52. F. Mizzetti.

Luogo del Sigillo. V. D. Guardasigilli ROBERTI.

TITTONI.

N. 160.



N. 160.

REGIO DECRETO *col quale sono accertate le rendite sui beni devoluti al demanio e quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio degli enti morali ecclesiastici soppressi.*

30 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale de' Rej. o l'11 maggio 1905, n. 111)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento approvato col reale decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento approvato col reale decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visti l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, gli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato N, e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visti i reali decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, 17 febbraio 1870, n. 5519, e 2 settembre 1880, n. 5644;

Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione degli enti morali ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dei beni devoluti al demanio e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Sentita la commissione centrale di sindacato istituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite liquidate pei beni devoluti al demanio e quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio degli enti morali ecclesiastici soppressi indicati negli elenchi *A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P*, controfirmati dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente per effetto delle liquidazioni del patrimonio degli enti morali indicati nei suddetti elenchi, è accertata al 1° luglio 1904, giusta le risultanze del prospetto riepilogativo allegato *Q*, controfirmato dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, annesso al presente decreto, in complessive lire duemilquattrocentotredici e centesimi due (L. 2,413.02) la residua annua tassa del 30 per cento da dedursi dalla rendita 5 per cento dovuta al fondo per il culto, a termini dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

È altresì accertato in complessive lire trentamilacinquecentotto e centesimi uno (L. 30,508.01), deduzione fatta delle rate arretrate di tassa, il residuo credito dell'amministrazione del fondo per il culto per rate di rendita maturate a tutto giugno 1904.

L'anzidetta annua tassa ed arretrati di rendita saranno conteggiati e prelevati dalla rendita iscritta a favore del fondo per il culto coi predetti reali decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, e 2 settembre 1880, n. 5644.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alle Corti dei conti addì 5 maggio 1905.

Reg. 22 Atti del Governo a f. 50. F. Mazzanti.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. MAJORANA.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

ELENCO

degli enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite 5 per 10 da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di enti morali ecclesiastici.

(Legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848)

delle rendite 5% da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore
a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione
(Leggi 7 luglio 1866, n. 30)

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Canto	10 Data della rendita arretrata per la tassa di manomorta liquidata col tasso deciso dalla prova di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagata agli investiti degli Stati morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al De- bitto col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 1819	11 sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla prova di possesso dei beni stabili a tutto il 31 marzo 1870
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 devoluta per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Canto per rendite annue da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il canto per rendite annue da prele- vare a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento — Colonna 6 — 8			
1	Corporaz. religiosa Convento degli agosti- niani scalzi in (!) . .	Messina	Messina	21.95	..	1° gennaio 1878
Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1904, si aggiungono alle rate arretrate di rendita liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sul complessivo ammontare della rendita annua esposta nella colonna 7, L.								
Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto giugno 1904 L.								

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 178 dell'allegato H, annesso al regio decreto 12 agosto 1878
Roma, add 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

ali ecclesiastici soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio

leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

15 agosto 1867, n. 3848).

RENDITE LIQUIDATE A. n. del Fondo per il Culto				RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 per cento			
nella rendita esposta nella colonna 7				Totale				Totale			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
dal 1° gennaio 1860, oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871, oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Totale Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20	Verso il Fondo Culto nel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Verso l'Ente nel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Totale Colonne 22 + 23
5.06	49.90	174.65	237.61	4.30	23.05	..	27.44	230.17
..	411.67	240.50	661.47	..	54.94	49.90	104.24	556.93
5.06	49.90	586.32	249.50	948.78	4.30	77.39	49.90	131.68	787.40

1502, serie 2°.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
G. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO B — Elenco degli

delle rendite 5 % da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione

(Leggi 7 luglio 1866, n. 10)

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10
		COMUNE	PROVINCIA	5 dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — B	8 Debito del fondo per il culto per rendite annue da prelevare a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento — Colonne 6 — C		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Legato Francesco Guer- rera in (1).	Caltagirone	Catania	..	12.15	..	12.15	1° luglio 1889	..
<p>Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1904, si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sul complessivo ammontare della rendita annua esposta nella colonna 8 L.</p>									..
<p>Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa del 30 per cento liquidate a tutto giugno 1904 L.</p>									..

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 39 dell'allegato Q, annesso al regio decreto 2 febbraio 1905.
Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

beni ecclesiastici soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore u. Demanio

Legge di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

5 agosto 1867, n. 3848).

BENI ECCLESIASTICI LIQUIDATI Verso dal Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile					CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di cassa del 30 per cento														
nella vendita esposta nella colonna 7		Totale					Totale														
12	dal 1° gennaio 1860 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	13	8.80 per cento sulla rata di reddito esposta nella colonna 13	14	13.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	15	20 per cento sulla rata di vendita esposta nella colonna 15	16	Columne 17 + 18 + 19	17	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendite depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20	18	Verso il Fondo Culto nel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	19	Verso l'Esate nel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	20	Columne 22 + 24				
13	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	14	11 + 12 + 13 + 14 + 15	15	17 + 18 + 19	16	21 + 22 + 23	17	412.45	18	182.25	19	294.70	20	412.45	21	182.25	22	294.70		
14	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	15	Totale	16	Totale	17	Totale	18	412.45	19	182.25	20	412.45	21	182.25	22	182.25	23	294.70	24	294.70

6659, serie 3^a.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO C — **Elenco degli**

*delle rendite 5 % da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a fo
a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzi*

(Leggi 7 luglio 1896, n. 1)

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Calto	10
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 derivata dai beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Calto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il calto per rendita annua da prelevare a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento — Colonna 9 — 8		
1	Legato Agata Mimmi-Moretti	Spoleto	Perugia	..	23.94	..	23.94	1° luglio 1897	..
<p>Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1904, si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sul complessivo ammontare della rendita annua esposta nella colonna 8 L. ..</p> <p>Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa del 30 %, liquidate a tutto giugno 1904. L. ..</p>									

Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

gli ecclesiastici soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio

alla legge di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

(8 agosto 1887, n. 3848).

RITA ARRETRATE LIQUIDATE a favore del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 per cento	
nella rendita esposta nella colonna 7		nella colonna 13				Vero il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni	
Totale		Totale				Totale	
1	dal 4 settembre 1887, oppure dalla prima di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1887	13	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	14	13.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	17	79.60
2	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	14		15	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	18	167.58
3	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	15		16		19	..
4	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	16		17		20	247.48
5	Totale	18		19		21	634.41
6	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	20		21		22	714.01
7	Colonne 17 + 18 + 19	22		23		24	157.58
8	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendite desunte dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20	23		24		25	891.59
9	Vero il Fondo Culto per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	25		26		27	..
10	Vero l'Esate per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	26		27		28	634.41
11	Colonne 23 + 24	27		28		29	891.59

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
G. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO D — Elenco degli
delle rendite 5 % da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a /
a saldo della tassa del 30 per cento in esecuz.
 (Leggi 7 luglio 1866, n.

1	2	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5	RENDITA ANNUA		8	9	10
		3 COMUNE	4 PROVINCIA		6	7			
<p style="text-align: center;">DENUMINAZIONE</p> <p style="text-align: center;">dell'Ente morale ecclesiastico soppresso</p>									
<p style="text-align: center;">dovuta sui beni stabili devoluti al Demanio corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico</p>									
<p style="text-align: center;">Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonna 5 — 6</p>									
<p style="text-align: center;">Debito del Fondo per il culto per rendita annua da prele- verci a favore del Demanio a esito tassa del 30 per cento — Colonna 8 — 9</p>									
<p style="text-align: center;">Decorazioni stabilite nelle liquidazioni per la liquidazione e per la pre- levazione della rendita a credito ed a debito del Fondo per il Culto</p>									
<p style="text-align: center;">Nota della rendita accettata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo della guerra per gli effetti della convenzione celebrata dalla Legge 7 luglio 1866, n. 305 e in vigore la Legge di soppressione, e gli effetti della soppressione degli avanti nel M. Demanio 17 febbraio 1878, n. 8113</p>									
1	Legato Gaffurri Baldas- sarre nella parrocchiale di	Ardesio	Bergamo	..	37.50	..	37.50	—	..
2	Legato Bortolo Facino di Bonvicini nella par- rocchiale di	Id.	Id.	..	9. .	..	9. .	—	..
3	Legato Rossato Giovanni nella chiesa parrocc- chiale di Valle S. Gior- gio in.	Baone	Padova	..	2.66	..	2.66	—	..
	<i>Da riportarsi. . .</i>				49.16	..	49.16		..

beni ecclesiastici soppressi,

del Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio

per le leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

del 25 agosto 1867, n. 3848).

BENI AMMINISTRATI LIQUIDATI		RITENUTA PER IMPOSTA				CREDITO DEL DEMANIO		
Bene del Fondo per il Culto		di ricchezza mobile				per rate arretrate di tassa del 30 per cento		
	sulla rendita esposta nella colonna 7							
12								
13	dal 1° gennaio 1860 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1876							
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884							
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9							
16	Totale							
17	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15							
18	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13							
19	18.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14							
20	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15							
21	Totale							
22	Colonne 17 + 18 + 19							
23	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20							
24	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	57.60	1,417.09	1,474.69				
25	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	13.82	368.40	382.22				
26	Totale	71.42	1,785.49	1,856.91				
27		72.51	1,467.49	1,539.99				

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Note della rendita annerita per la tassa di manomorta liquidata per legge di corso dalla giunta di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1898 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagata agli interessati dagli Enti morali ed ecclesiastici, e già conteggiata dagli interessati delle rendite iscritte al 1° gennaio 1898, n. 6118
		3 COMUNE .	4 PROVINCIA	5 a dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	6 b corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 c Credito del Fondo per il Culto per rendite censite da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonna 5 — 6	8 d Differenza del fondo per il culto per rendite censite da prelevare a favore del Demanio e della tassa del 30 per cento — Colonna 5 — 6		
	<i>Riporto</i>		99.16	..	99.16		..
4	Legato dal Moro di Bartolomeo nella chiesa parrocchiale di S. Leonardo dell'isola dell'Abbà in	Polverara	Padova	..	15. »	..	15. »		..
	<i>Corporaz. religiosa.</i>								
5	Convento di S. Francesco di Paola in (I).	Catania	Catania	74.70	136.01	..	61.31	1° gennaio 1898	..
Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1898 L.				74.70	200.17	..	125.47		..
<p>Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1904, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte a colonna 8. L.</p> <p>Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa del 30 per cento liquidata a tutto giugno 1904. L.</p>									

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 202 dell'allegato F, annesso al regio decreto 5 febbraio 1905, Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
 Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
 A. MAJORANA.

RENDITE LIQUIDATE del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile		CREDITO DEL DEMANNO per rate arretrate di tassa del 30 per cento	
13	dal 1° gennaio 1899 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	13	8,80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864	14	13,20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
15	dal 1° luglio 1864 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	15	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	24	Totale
	Totale	16	Totale		
	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	17	Colonne 17 + 18 + 19		
	..	18	..	72.84	2.539.98
	..	19	..	4.76	483.3
	..	20	..	3,365.06	3,365.06
	..	21	..	3,432.32	5,314.99
	..	22	..	690.08	690.08
	..	23	..	4,122.40	1,892.67
	..	24	..	1,892.67	6,005.07

n. 3696, serie 2.

Visso, d'ordine di S. M.:
 Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
 C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO E — Elenco degli

delle rendite 5 o^o da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a
a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione

(Leggi 7 luglio 1866, n.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	Bate della rendita accertata per la tassa il macromorta liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione eccitata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di approvazione, e gli pagamenti fatti dagli Enti morali sul Fondo stesso degli interessi della rendita iscritta al Debito pubblico. (C. D. 17 febbraio 1870, n. 3519)
		COMUNE	PROVINCIA	5	6	7	8		
1	Legato pio Raffaele Patrignoni in	S. Elpidio a Mare	Ascoli Piceno	110.12	31.84	81.28	..	1° luglio 1899	..
Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1904, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nella colonna 7 L.									..
Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto giugno 1904 L.									..

Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

rali ecclesiastici soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio
 Le leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

5 agosto 1867, n. 3848).

RATA ANNUALE DA PAGARE Verso del Fondo per il Culto		ARRIVATA PER DEPOSITO di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di taxa dal 50 per cento	
nella rendita esposta nella colonna 7							
13	dei beni stabili a tutto dicembre 1867						
13	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870						
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864						
15	dal 1° luglio 1864 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	142.46	142.46				
16	Totale	Colonna 11 + 13 + 14 + 15					
17	8.50 per cento, sulla rata di rendita esposta nella colonna 15						
18	13.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14						
19	50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	28.40	28.40				
20	Totale	Colonna 17 + 18 + 19					
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendite depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20	413.97	413.97				
22	Verso il Fondo Culto nel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni						
23	Verso l'Ente nel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	28.45	28.45				
24	Totale	Colonna 22 + 23	28.45	28.45			
		406.40	406.40			325.12	
		548.86	548.86			439.09	
							28.45
							28.45

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
 C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO F — Elenco degli
delle rendite 5 % da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a fine
a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione
 (Leggi 7 luglio 1866, n. 3029)

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua	7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nella colonna 5 e 6	8 DIFFERENZA fra le rendite esposte nella colonna 5 e 6	9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10
		3 COMUNE	4 PROVINCIA					
1	Cappellania prima Ottavio Montaperto principe di Raffadali in.	Raffadali	Girgenti	37.88	..	37.88	1° gennaio 1904	..
2	Legato Bonazzi Elisabetta nella chiesa di S. Maria dei Servi in.	Padova	Padova	37.31	..	37.31
3	Legato Pusateri can. Filippo o Donna Paola in.	Caccamo	Palermo	32.99	..	32.99
Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1899. L.				108.18	..	108.18
Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1904, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte a colonna 8. L.			
Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 % liquidate a tutto giugno 1904. L.			

Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
 Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
 A. MAJORANA.

dei ecclesiastici soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio

Legge di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

5 agosto 1867, n. 3848).

SOMME RICEVUTE		RITENUTA PER IMPOSTA		CREDITO DEL DEMANIO		
Verso del Fondo per il Culto		di ricchezza mobile		per rate arretrate di tasse del 30 per cento		
nella rendita esposta nella colonna 7		Totale		Totale		
13	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla prima dei beni stabili a tutto dicembre 1870	Colonne 11 + 13 + 13 + 14 + 15	-	125.05	1,096.42	1,221.47
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla prima di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	Colonna 11 + 13 + 13 + 14 + 15	-	26.04	899.18	925.22
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla prima di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonna 11 + 13 + 13 + 14 + 15	-	63.87	1,002.53	1,066.40
16	Totale	Colonne 11 + 13 + 13 + 14 + 15	-	217.96	2,998.13	3,216.09
17	2.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Colonna 17 + 18 + 19	-	485.24	..	485.24
18	13.90 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonna 17 + 18 + 19	-	704.77	2,998.13	3,702.90
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Colonna 17 + 18 + 19	-
20	Totale	Colonna 17 + 18 + 19	-
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendite depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 30	Colonna 17 + 18 + 19	-
22	Verso il Fondo Culto nel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Colonna 17 + 18 + 19	-
23	Verso l'Ente nel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Colonna 17 + 18 + 19	-
24	Totale	Colonna 17 + 18 + 19	-

Visto, d'ordine di S. M.:
 Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
 C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO G — Elenco degli
delle rendite 5 % da iscriversi sul gran Libro del Debito pubblico a
a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione
 (Leggi 7 luglio 1866, n.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Data della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866, dove all'incirca in cui sono in vigore la Legge di soppressione, e già legata nell'art. 10 degli Statuti morali sul fondo costituito dagli aumenti della rendita iscritta al debito del Fondo per il culto, n. 3419
		COMUNE	PROVINCIA	5 dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico colonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendita annua da prelevare a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento — Colonna 8 — 9		
1	Legato Salvatore Romano Calamare nella chiesa del Purgatorio in	Piazza Armerina	Caltanissetta	..	3.55	..	3.55	4° luglio 1900	..
2	Legato Catania Placido in	Bronte	Catania	..	7.65	..	7.65		..
3	Clero ricettizio di S. Maria Assunta in Cielo di (1)	Carpignano Salentino	Lecce	4.73	4.42	3.31
	<i>Da riportarsi. . .</i>	4.73	12.62	3.31	11.20	..	

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 37 dell'allegato E, annesso al regio decreto 17 agosto

beni ecclesiastici soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio

per le leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

18 agosto 1867, n. 3848).

BENI LIQUIDAZIONE		RITENUTA PER IMPOSTA		CREDITO DEL DEMANIO	
Verso del Fondo per il Culto		di ricchezza mobile		per rate arretrate di tassa del 30 per cento	
sulle rendite esposte nella colonna 7		Totale		Totale	
12	dal 1° gennaio 1860 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	—		
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	—		
16	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	—		
17	8,80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	—		
18	12,80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	—		
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	—		
20	Colonna 17 + 18 + 19	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	—		
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendite depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 20	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	—		
22	Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	—	45.87	146.53
23	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	—	9.20	261.11
24	Colonna 22 + 23	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	—	7.56	7.56
		Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	—	55.07	375.20

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua	6 Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	7 Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	8 Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Data delle rendite accertate per la base di manomorta liquidate nel tempo decorrente dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della concessione autorizzata dalla Legge 7 luglio 1894 (n. 306) al comma 3° ed entrò in vigore con la legge di approvazione, e gli esecuti agli incarichi degli Enti morali del Fondo costituito dagli intestati della razza leonarda di Casale del R. Decreto 17 dicembre 1878, n. 3338
		3 COMUNE	4 PROVINCIA						
				5 devonta per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendite censive da iscriverci nel Gran Libro del debito pubblico - Colonna 5 - - 6	8 Debito del Fondo per il Culto per rendite annue da prelevare a favore del Demanio e tasso del 30 per cento - Colonna 6 - - 5		
	<i>Riporto. . .</i>	4.73	12.02	3.31	11.20		
4	Legato Massucci nella chiesa parrocchiale di S. Cassiano in	Sarnano	Macerata	..	1.60	..	1.60		
5	Legato Rasconà Giovanni in	Fiumedinisi	Messina	..	1.53	..	1.53		
6	Legato Mocco Giuseppa e Salamone ved. Mocco in	Monreale	Palermo	..	26.78	..	26.78		
7	Legato Messina Cristina nella chiesa di S. Pietro in	Id.	Id.	..	7.46	..	7.46		
	<i>Da riportarsi. . .</i>	4.73	49.99	3.31	48.57		

1° luglio 1900 -

BENI AMMINISTRATI LIQUIDATI dal Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa dal 30 per cento		
m. a rendita esposta nella colonna 7		Totale		Totale		Totale		
		Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15		Colonne 17 + 18 + 19		Colonne 22 + 23		
12	dal 1° gennaio 1860 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870							
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884							
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	5.92	5.92					
16								
17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13							
18	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14							
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15			1.18	1.18			
20								
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20			4.74	4.74			
22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni			55.07	55.07	2.29	52.23	52.52
23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni			45.20	45.20	35.02	35.02	50.22
24				47.16	47.16	831.60	831.60	879.0
				11.60	11.60	235.27	235.27	244.87
		5.92	5.92			120.22	1,472.54	1,601.86

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresse	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresse		5 RENDITA annua		7 DIFFERENZA fra le rendite tassate nella colonna 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione e per la prelevazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Culo	10 Data della rendita accertata per la base di manomorta liquidata per legge Decreto della presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1898 (n. 300) e in cui contiene in vigore la Legge di soppressione, e gli, giusta agli invettivi degli Stati morali sul fondo eccitabile dagli ritenuti della rendita iscritta al De- dicato del 17 febbraio 1879, n. 2815
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 derivata dai beni stabili devoluti al Dominio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culo per rendite annue da iscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonna 5 — 6	8 Debito del fondo per il culo per rendite annue da prele- vare a favore del Dominio e calcolate dalla 30 per cento — Colonna 6 — 9		
	<i>Riporto.</i>	4.73	49.99	3396	48.57		
8	Legato Fesi sac. Gio. Battista in.	Monreale	Palermo	..	6.89	..	6.89		
9	Legato di messe Can- navò Vincenzo nella matrice chiesa di. . .	Partinico	Id.	20.46	6.14	14.32	..		1° luglio 1900 —
10	Legato pio Barzano Pie- tro in Remondò di. . .	Gambòlo	Pavia	..	25.61	..	25.61		
11	Eredità Sparacia Giu- seppe in (1)	Castelvetrano	Trapani	..	8.03	..	8.03		
	<i>Da ripartirsi.</i>	25.19	36.66	11.47	39.10		

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 254 dell'allegato H, annesso al regio decreto 23 dicembre 1904

AMBITO DI LIQUIDAZIONE del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile						CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tasse del 20 per cento						
Rendita esposta nella colonna 7		Rendita esposta nella colonna 9						Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso del beni						
		Rendita esposta nella colonna 14						Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni						
		Rendita esposta nella colonna 15						Totale						
		Rendita esposta nella colonna 16						Totale						
		Rendita esposta nella colonna 17						Totale						
		Rendita esposta nella colonna 18						Totale						
		Rendita esposta nella colonna 19						Totale						
		Rendita esposta nella colonna 20						Totale						
		Rendita esposta nella colonna 21						Totale						
		Rendita esposta nella colonna 22						Totale						
		Rendita esposta nella colonna 23						Totale						
		Rendita esposta nella colonna 24						Totale						
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Totale

1	Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9	10		
			COMUNE	PROVINCIA	5		6				7	
	2				5 deputa per beni stabili devoluti al Demanio 6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico		7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonne 5 — 6 8 Debito del fondo per il culto per rendita annua da prole- narsi a favore del Demanio a saldo stamm dal 30 per cento — Colonne 6 — 8		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrittione o per la pro- levazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Culto		10 Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli affetti della sovversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1904 fino al giorno in cui la Legge di soppressione, o gli pagamenti agli inventari degli Enti ecclesiastici, o gli interessi degli inventari della rendita iscritta al De- manio nel W. Demanio.	
		<i>Riporto. . .</i>	25.49	98.66	17.63	89.10		..		
12		Cappellania di messe Genna Vincenzo ed An- na Maria Barbara in .	Marsala	Trapani	..	57.38	..	57.38	1° luglio 1900 — — 4° luglio 1900 —	..		
13		Legato Giacomini Can- dido nella chiesa par- rocchiale di S. Anasta- sio in	Cessalto	Treviso	..	9. >	..	9. >		..		
Ammontare complessivo delle rendite annue e dei re- lativi arretrati liquidati a tutto giugno 1900. . L					25.49	163.04	17.63	155.68		..		
<p>Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1904, si ag- giungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 L</p>												
<p>Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1904 L</p>												

Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

RENDITE LIQUDATE Verso il Fondo per il Culto			RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile					CREDITO DEL DEMANDO per rate arretrate di tassa del 30 per cento			
La rendita esposta nella colonna 7			Totale					Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20			
dal 1° gennaio 1905 oppure nella presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870			Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15					Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni			
dal 1° gennaio 1871 oppure della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864			Colonne 17 + 18 + 19					Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni			
dal 1° luglio 1864 oppure della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9			Colonne 22 + 23					Totale			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
119.93	91.84	211.77	..	15.83	18.36	34.19	177.58	418.06	2,627.48	3,045.54	
..	49.44	1,834.09	1,883.50	
..	22.85	272.57	295.42	
119.93	91.84	211.77	..	15.83	18.36	34.19	177.58	490.32	4,784.14	5,274.46	
..	70.52	70.52	14.10	14.10	56.42	621.92	..	621.92	
119.93	162.36	282.29	..	15.83	32.46	48.29	234.00	1,117.34	4,794.14	5,911.48	

Vice, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO H — Elenco degli
delle rendite 5 % da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a
a saldo della tassa del 30 per cento in esec.
 (Leggi 7 luglio 1866, n.

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA	6 dovuta per beni stabili dovuti al Donante corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 DIFFERENZA tra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	8 Credito del Fondo per il Culto per rendite annue da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonne 5 — 6	9 Ddebito del fondo per il culto per rendite annue da pro- durre a favore del Donante e saldo tasse del 30 per cento — Colonna 6 — 5	10 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la pre- levazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Culto	11 Data della rendita accettata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorso dalla Pressa di vendita delle beni immobili operata per gli effetti della convenzione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866, n. 3000, e che non entrò in vigore in Legge di supplemento, e già pagata, e gli interessi degli Enti morali sul fondo costituito dagli interventi della rendita iscritta al De- bitto del Fondo per il Culto — Colonna 6 — 5
		4 COMUNE	PROVINCIA							
1	Beneficio del Magnifico Gregorio Scopazzo in (1)	Aidone	Caltanis- sotta	..	4.42	..	4.42
2	Capitolo collegiale di San Michele Arcangelo in Belcastro pel legato Grandinetti in (2) . . .	Belcastro	Catanzaro	16.95	5.08	41.87
3	Legato Serena Galim- berti nella chiesa di San Giacomo in	Crema	Cremona	..	148.50	..	148.50
	<i>Da riportarsi . . .</i>			16.95	158.58	41.87	148.50

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 15 dell'allegato H, annesso al regio decreto 8 luglio
 (2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 95 dell'allegato E, annesso al regio decreto 15 dicembre

beni ecclesiastici soppressi,
del Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio
delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
 del 15 agosto 1867, n. 3849.

RISERVA ARRETRATA LIQUIDATA Verso del Fondo per il Culto				RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tanam del 30 per cento				
nella liquidazione esposta nella colonna 7				nella liquidazione esposta nella colonna 13				Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni				
Totale				Totale				Totale				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	dal 1° gennaio 1860 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	800 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	18.30 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	30 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 30	Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Colonne 22 + 23
..	..	62.74	77.16	190.90	..	8.28	15.43	23.71	116.19	6.96	140.44	157.30
..
..	33.56	3,427.74	3,801.30
..	..	62.74	77.16	190.90	..	8.28	15.43	23.71	116.19	390.42	3,568.18	3,948.60

1561, serie 3.
 1202, serie 2.

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la pre- levazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Culto	10 Data della rendita accettata per la liquidazione ecclesiastica per il tempo decorso dalla presa di possesso dei beni ecclesiastici soppressi per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1898, art. 1, § 1, e in cui entra in vigore la Legge di soppressione, e gli assegni agli eredi degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al De- bitore col R. Decreto 17 febbraio 1899, n. 2019
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 devuta per beni stabili dovoluti al Donante	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 90 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita esposta da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonne 5 — 6	8 Difetto del fondo per il culto per rendite esposte da prole- vare a favore del Donante e saldo tassa del 10 per cento — Colonne 9 — 8		

	<i>Riporto. . .</i>	16.96	158. .	11.87	152.93		
4	Legato pio Martini Er- menegildo nella chiesa parrocchiale di.	Bondeno	Ferrara	..	45.96	..	45.96		
5	Legato Basterotti Gia- comio in.	Castelnuovo di Magra	Genova	..	48.96	..	48.96		
6	Legato Adducei nella chiesa rurale di Colle- pila in.	Stroncone	Perugia	..	4.79	..	4.79		
7	Ufficiatura Pineschi in S. Martino a Strove in.	Monterig- gioni	Siena	..	11.11	..	11.11		
	<i>Da riportarsi . .</i>	16.96	241.23	11.87	236.14		

1° gennaio 1901

RENDITE LIQUIDATE			RITENUTA PER DEFERTA			CREDITO DEL DEMANIO					
Verso il Fondo per il Culto			di ricchezza mobile			per rate arretrate di tassa del 30 per cento					
nella colonna 7			Totale			Totale					
13	dal 1° gennaio 1889 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	..	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	..	22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	380.42	3,568.18	3,948.60
14	dal 1° gennaio 1877 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	62.74	..	18	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	8.28	23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	73.35	458.54	531.87
15	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	77.46	180.90	19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	15.43	24	Totale	76.17	4,585.48	1,611.60
16	Totale	20	Totale	23.71	4.06	185.57	159.63
17	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 18 - 19	20.58	449.61	470.22
18	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	554.56	6,167.36	6,721.92
19	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
20	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	24	Totale
21	Totale
22	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 18 - 19	116.19
23	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni
24	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
25	Totale

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Discrepanza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la iscrizione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Culto	10
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 derivate dai beni stabili devoluti al Deposito	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 20 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi nel Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonna 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendite annue da pro- porri a favore del Deposito e nelle tassa del 20 per cento — Colonna 6 — 5		
	<i>Riparto. . .</i>	16.95	204.25	11.87	236.14		
8	Beneficio di S. Stefano in (1)	Cineto Romano	Roma	..	8.75	..	8.75		
9	Opera pia Marco Di Leo- nardo in.	Galatafimi	Trapani	..	9.92	..	9.92		
10	Legato Amigoni Teresa nella chiesa parrocc- chiale di S. Maria As- sunta in.	Chioggia	Venezia	..	147. .	..	147. .		
	<i>Da riportarsi. . .</i>	16.95	401.25	11.87	306.81		

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 3 dell'allegato D, annesso al regio decreto 11 aprile 1905

RACCONTI ARRETRATE LIQUIDATE		Credito del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile		CREDITO DEL DEMANIO per rata arretrato di tassa del 30 per cento	
nella rendita esposta nella colonna 7		Totale		Totale		Totale	
12	dal 1° gennaio 1870 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	11	13 + 14 + 15	13	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13
13	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1871	12	13 + 14 + 15	14	13.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	18	13.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	13	13 + 14 + 15	15	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 7	14	17 + 18 + 19	20	Totale	20	Columne 17 + 18 + 19
16	139.90	15	116.49	21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 13 — 20	21	116.49
17	77.46	16	2.82	22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	22	554.56
18	77.46	17	..	23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	23	6,167.36
19	139.90	18	330.58	24	Totale	24	6,721.92
20	139.90	19	4,225.81				
21	82.74	20	11,281.49				
22	82.74	21	..				
23	77.46	22	..				
24	139.90	23	..				
25	77.46	24	..				
26	139.90	25	..				
27	77.46	26	..				
28	139.90	27	..				
29	77.46	28	..				
30	139.90	29	..				
31	77.46	30	..				
32	139.90	31	..				
33	77.46	32	..				
34	139.90	33	..				
35	77.46	34	..				
36	139.90	35	..				
37	77.46	36	..				
38	139.90	37	..				
39	77.46	38	..				
40	139.90	39	..				
41	77.46	40	..				
42	139.90	41	..				
43	77.46	42	..				
44	139.90	43	..				
45	77.46	44	..				
46	139.90	45	..				
47	77.46	46	..				
48	139.90	47	..				
49	77.46	48	..				
50	139.90	49	..				
51	77.46	50	..				
52	139.90	51	..				
53	77.46	52	..				
54	139.90	53	..				
55	77.46	54	..				
56	139.90	55	..				
57	77.46	56	..				
58	139.90	57	..				
59	77.46	58	..				
60	139.90	59	..				
61	77.46	60	..				
62	139.90	61	..				
63	77.46	62	..				
64	139.90	63	..				
65	77.46	64	..				
66	139.90	65	..				
67	77.46	66	..				
68	139.90	67	..				
69	77.46	68	..				
70	139.90	69	..				
71	77.46	70	..				
72	139.90	71	..				
73	77.46	72	..				
74	139.90	73	..				
75	77.46	74	..				
76	139.90	75	..				
77	77.46	76	..				
78	139.90	77	..				
79	77.46	78	..				
80	139.90	79	..				
81	77.46	80	..				
82	139.90	81	..				
83	77.46	82	..				
84	139.90	83	..				
85	77.46	84	..				
86	139.90	85	..				
87	77.46	86	..				
88	139.90	87	..				
89	77.46	88	..				
90	139.90	89	..				
91	77.46	90	..				
92	139.90	91	..				
93	77.46	92	..				
94	139.90	93	..				
95	77.46	94	..				
96	139.90	95	..				
97	77.46	96	..				
98	139.90	97	..				
99	77.46	98	..				
100	139.90	99	..				

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA	6	7	8	9	10	11
		COMUNE	PROVINCIA							
				5 dovute per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendite onerose da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonna 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendite onerose da iscriversi a favore del Demanio e talde tasse del 20 per cento — Colonna 9 — 8	9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Stato della rendita iscritta per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli editti emanati in virtù della Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entra in vigore la Legge di soppressione del 1866, e il pagamento agli eredi degli Enti morali sul fondo costituito dall'incasso della rendita iscritta al 26 marzo del R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 1618	11 sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867, con gli altri mo-
	<i>Riporto. . .</i>	16.95	404.89	44.87	396.81			
11	Corporaz. religiosa. Monastero delle cappuccine di San Girolamo in (1)	Ragnacavallo	Ravenna	463.85	49.16	414.69	..	1° gennaio 1904
Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1900 L.				180.80	451.05	426.56	396.81	
Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1904, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 L.								
Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento liquidate a tutto giugno 1904 L.								

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 106 dell'allegato L, annesso al regio decreto 30 ottobre 1904

Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE avere del Fondo per il Culto				RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile						CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 per cento		
sulla rendita esposta nella colonna 7												
12	13	14	15	Totale	17	18	19	Totale	21	22	23	Totale
dal 1° settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1864					8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 10 — 20			
dal 1° gennaio 1860 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870					15.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14				Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni			
dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884					20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15				Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni			
dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9					Totale				Totale			
..	..	62.74	77.16	139.90	..	8.28	45.43	23.71	116.19	831.77	40,149.36	11,281.19
..	565.44	565.44	113.29	113.29	453.15
..	..	62.74	643.60	706.34	..	8.28	128.72	137.00	569.94	231.77	1,149.36	11,281.19
..	442.96	442.96	88.59	88.59	354.87	1,388.83	..	1,388.83
..	..	62.74	1,066.56	1,129.30	..	8.28	217.31	225.59	923.71	2,220.60	40,149.36	12,669.96

516.

Visto, d'ordine di S. M.:
 Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
 C. FINOCCHIARO-APRILE

ALLEGATO I — Elenco degli E

delle rendite 5 ^o/₁₀ cui iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore
a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione

(Leggi 7 luglio 1866, n. 30)

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA		7 DIFFERENZA tra le rendite esposte nella colonna 5 e 6		9 Deduzione stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la prelevazione della rendita a credito ed a debito del Fondo per il Culto	10 Stato della rendita accreditata per la cassa di Rimborsamento, liquidata per conto del Tesoro, sulla base della conversione del debito pubblico, per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866, n. 30, e in cui sono in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli inventati degli Enti morali nel fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Debito pubblico, per il Decreto 17 febbraio 1879, n. 2419
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 derivata dai beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonna 5 — 6	8 Debito del fondo, per il culto per rendita annua da prelevare a favore del Demanio e saldo tassa del 30 per cento — Colonna 6 — 5		
1	Legato De Angelis Gio. Batta nella chiesa parrocchiale di Castiglioni in	Aroscia	Ancona	..	19.25	..	19.25	—	..
2	Legato Torri Oliviero in.	Belvedere Ostranese	Id.	..	44.47	..	44.47	—	..
3	Legato Riondamenti Galvani in	Jesi	Id.	..	9.60	..	9.60	—	..
	Da riportarsi.	40.02	..	40.02	—	..

enti ecclesiastici soppressi,
 Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio
 Le leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
 15 agosto 1867, n. 3848).

RISERVE ANNETTATE LIQUIDATE trav. del Fondo per il Culto		RISERVA PER IMPOSTA di ricchezza mobile		CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa dal 30 per cento	
nella rendita esposta nella colonna 7		Totale		Totale	
13	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	11	13 + 13 + 14 + 15	86.73	594.40
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	12		9.52	368.30
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	13		7.01	347.71
16	Totale	14			
17	8.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	15			
18	19.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	16			
19	30 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	17	15 + 15 + 19		
20	Totale	18			
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita separate dalla riserva per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20	19			
22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni	20			
23	Verso il Fondo pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	21			
24	Totale	22			
		23			
		24			
				1,385.67	1,385.67

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 di dovuta per beni stabili dovuti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendite esterne dei fabbricati sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	8 Debito del fondo, per il culto per rendite annue da prelevare a favore di Demanio e calcolato del 50 per cento — Colonne 6 — 5		
	<i>Riporto. . .</i>		40.02		40.02		
4	Legato Piccioni Gentili nella chiesa di S. Rocco di Scisciano	Maiolati	Ancona	..	17.96	..	17.96		..
5	Legato pio della Madonna della Misericordia nella parrocchiale di S. Sebastiano in . . .	Castalplanio	Id.	..	7.66	..	7.66		..
6	Beneficio Benerba Giuseppe e Baldassarre in.	Castiglione	Catania	..	13.33	..	13.33		..
7	Legato Imperia Matteo in	Scordia	Id.	..	30.60	..	30.60		..
	<i>Da riportarsi. . .</i>		109.57		109.57		..

10 luglio 1901

RATE ARRETRATE LIQUIDATE a favore del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 per cento																	
sulla rendita esposta nella colonna 7		Totale				Totale																	
13	dal 1° gennaio 1890 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864	15	dal 1° luglio 1864 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	16	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	17	8,50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	18	10,50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	20	Colonne 17 + 18 + 19	21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20	22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni	23	Verso l'Erato pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	24	Colonne 22 + 23
..	72.26	1,290.64	1,362.90			
..	44.45	863.05	907.50			
..	81.04	288.05	369.09			
..	388.52	..	388.52			
..	380.37	654.67	1,035.04			
..	917.64	2,726.46	3,644.03			

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione della rendita a credito od a debito del Fondo per il Culto.	
		COMUNE	PROVINCIA		5 dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico		7 Credito del Fondo per il Culto per rendita onerosa da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico — Colonna 5 — 6
	<i>Riporto.</i>	109.57	..	109.57	..
8	Cappellania Comarda Benedetto in (1)	Messina	Messina	..	0.24	..	0.24	..
9	Legato Patti Tommaso di Giuseppe in. . . .	Id.	Id.	..	68.85	..	68.85	..
10	Legato Patti Tommaso di Giuseppe in. . . .	Id.	Id.	..	57.98	..	57.98	..
11	Comunia dei Preti in Serrentini di (2) . . .	Patti	Id.	..	13.44	..	13.44	..
	<i>Da riportarsi.</i>	249.48	..	249.48	..

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 104 dell'allegato F, annesso al regio decreto 27 novembre 1895.
 (2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 6 dell'allegato I, annesso al regio decreto 29 novembre 1895.

BENE AMMINISTRATE SOTTOSTANTE Credito del Fondo per il Culto		RISERVA PER LA RICOSTRUZIONE di ricchezza mobile						CREDITO DEL FONDO per rate arretrate di titoli dal 30 per cento		
nella mensilità di pag. 12 nella colonna 11										
13	dal 1° gennaio 1898 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870									
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864									
15	dal 1° luglio 1864 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 4									
16	Totale									
17	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15									
18	2.40 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13									
19	13.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14									
20	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15									
21	Totale									
22	Colonne 17 + 18 + 19									
23	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendite separate dalla riserva per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 21									
24	Verso il Fondo Culto per le rate arretrate di titoli cesso dei beni							917.64	2,736.48	3,654.12
25	Verso l'Ente per le rate arretrate di titoli dei beni							0.73	..	0.73
26	Totale							4,570.93	787.92	5,358.85
27								1,809.06	691.82	2,500.88
28								119.82	336.29	456.11
29								3,947.68	4,451.21	8,398.89

7318, serie 3^a.
562.

1 Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la pre- levazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Calce	10 Data della rendita accentrata per la cassa di moneta liquida nel tempo decorrenza della prova di possesso dei beni immobili operata per gli editti decretati dalla Legge del 29 luglio 1860 fino al giorno in cui ebbe in vigore la Legge di riforma del 1865, e più avanti agli inventari degli Enti morali nei limiti stabiliti dagli art. 10 e 11 della Legge del 29 luglio 1860 mentre nel R. Decreto 11 febbraio 1873, n. 2319 sulla rendita esposta nella colonna 5 della stessa di possesso.
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 devenuta nei beni stabili dovuti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Calce per rendite canone da iscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico - Co- lonne 5 - 6	8 Debito del fondo per il calce per rendite canone da pro- levare a favore del Demanio e delle tasse del 30 per cento - Colonna 6 - 5		
	<i>Riporto. . .</i>	249.48	..	249.48
12	Legato Caroletti Giu- seppe Antonio in. . .	Bieno	Novara	..	16.50	..	16.50
13	Cappellania Miglianocio Vincenzo in (1). . . .	Montemag- giore	Palermo	..	6.30	..	6.30	-	..
14	Fidecommissaria Beni- gno Isabella Bignano in.	Palermo	Id.	..	79.64	..	79.64	-	..
15	Legato Fusi Maria An- tonia nella chiesa par- rocchiale di	Casatima	Pavia	..	5.40	..	5.40	-	..
	<i>Da riportarsi. . .</i>	357.19	..	357.19	-	..

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 151 dell'allegato E, annesso al regio decreto 29 giugno 1873, n.

RENDITE ARRETRATE LIQUIDATE		RISERVA PER INTERESSA		CREDITO DEL FONDO PER IL CULTO	
avere del Fondo per il Culto		di ricchezza mobile		per rate arretrate di tasso del 30 per cento	
sulla rendita esposta nella colonna 7		Totale		Verso il Fondo Culto per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	
12	dal 1° gennaio 1860 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti a tutto dicembre 1860	13	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	16	Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni
13	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti fino a tutto giugno 1884	14	13.90 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	17	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
14	dal 1° gennaio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti fino all'epoca indicata nella colonna 9	15	50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	18	Credito del Fondo per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 17 - 18
15	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	16	Totale	19	Verso il Fondo Culto per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
16	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	20	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	18	13.90 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	21	Credito del Fondo per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 17 - 18
18	13.90 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	19	50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	22	Verso il Fondo Culto per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
19	50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	20	Totale	23	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
20	Totale	21	Credito del Fondo per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 17 - 18	24	Totale
21	Credito del Fondo per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 17 - 18	22	Verso il Fondo Culto per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	25	Colonne 22 + 23
22	Verso il Fondo Culto per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	23	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	26	Totale
23	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	24	Totale	27	Colonne 25 + 26

1. Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 8		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la per- levazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Canto	10 Motto della rendita iscritta per la somma di incassamento liquidato per l'importo della prima rata di pagamento dei beni inalienabili per gli anni dalla costituzione ordinata dalla Legge 1 luglio 1888, n. 4. La prima rata sarà in vigore la Legge di approvazione, e gli spiccioli degli arretrati degli beni arretrati sul fondo verificato dagli intestati della rendita iscritta al 1. grado nel R. Decreto 17 febbraio 1891, n. 2819	11 sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla prova di numero dei beni stabiliti a tutto il 3 settembre 1887 per gli beni mo-
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 devuta per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Canto per rendite annue da iscrivere sul Gran Libro del debito pubblico — Co- lonna 5 — 6	8 Debito del Fondo per il Canto per rendite annue da prole- verare a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento — Colonna 6 — 8			
	<i>Riporto. . .</i>	357.49	..	357.49	
16	Corporazioni religiose di- verse (vendita oggetti mobili ed arredi sacri) in.	Bologna	Bologna	173.41	84.94	121.47	..	1° gennaio 1901 —
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei re- lativi arretrati liquidati a tutto giugno 1901. L.			173.41	409.43	121.47	357.49	

Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1904, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8. L.

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento li-
quidata a tutto giugno 1904. L.

Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

RATI ARRETRATE LIQUIDATE Verso del Fondo per il Culto				RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANDO per rate arretrate di tassa del 30 per cento										
sulla rendita esposta nella colonna 7				Totale				Totale										
13	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870			Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	18	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20	22	Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	23	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	24	Colonne 22 + 23
..	708.89	6,212.09	11,920.98				
0.11	184.32	2,828.95	848.19	3,861.57	16.23	373.43	169.64	559.28	3,302.29				
0.11	184.32	2,828.95	848.19	3,861.57	16.23	373.43	169.64	559.28	3,302.29	5,708.89	6,212.09	11,920.98						
..	363.51	363.51	72.70	72.70	290.81	1,071.57	..	1,071.57						
0.11	184.32	2,828.95	1,211.70	4,225.08	16.23	373.43	242.34	631.98	3,593.40	6,780.46	6,212.09	12,992.55						

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO K — Elenco degli Enti

*delle rendite 5 % da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore
a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 303)

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA	6 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	7 Credito del Fondo per il Culto per rendite annue da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendite annue da prele- versi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento — — — Colonne 8 — 5	9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la pre- levazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Culto	10 Esito della rendita accertata per la tassa di macchinista liquidata nel demio dalla cassa di possesso dei beni immobili operata per gli uffici della cancelleria ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagata agli inventati degli Enti morali sul fondo costituito degli interessi della rendita iscritta al De- manio col R. Decreto IV febbraio 1879, n. 8019
		3 COMUNE	4 PROVINCIA						
1	Legato Pio Richizzi nella chiesa del SS. Crocifisso del Borgo in (1).	Staffolo	Ancona	..	18.58	..	18.58
2	Beneficio di S. Dorotea o Legato Terraneo in Cassina Amata in. (2).	Cantù	Como	..	7.50	..	7.50
3	Fondazione Olivetta Bartolomeo fu Gaspare nella cappella di N. S. delle Grazie in	Noli	Genova	..	10.50	..	10.50
	Da riportarsi.	36.58	..	36.58

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 3 dell'allegato I, annesso al regio decreto 22 marzo 18
(2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 2 dell'allegato B, annesso al regio decreto 27 dicembre 18

Beni ecclesiastici soppressi,
Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio
nelle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
 15 agosto 1876, n. 3848).

ALTE ARRERATE LIQUIDATE a favore del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 50 per cento		
nella rendita esposta nella colonna 7		nella colonna 7				nella colonna 7		
12	dal 1° gennaio 1877 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1876							
13	dal 1° gennaio 1880 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1879							
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884							
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9							
16	Totale -	Colonne 11 + 13 + 13 + 14 + 15						
17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13							
18	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14							
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15							
20	Totale -	Colonne 17 + 18 + 19						
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendite separate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20							
22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni					40.78	553.96	594.76
23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni					33.40	483.20	516.60
24	Totale -	Colonne 22 + 23				74.18	1,037.16	1,111.36
						78.40	1,049.20	1,126.60

5363, serie 3^a.
 2923, serie 2^a.

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua		7 DIFFERENZA fra la rendita esposta nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita sulla liquidazione per la iscrizione e per la pre- ferenza delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Gallo	10 Data della rendita accreditata per la somma di movimento liquidata nel tempo della conversione ordinata dalla Legge di soppressione, e che ha corso al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e che rappresenta il maggior utile degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al De- bitore del Fondo per il Gallo per rendite annue da iscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico - Co- lonne 5 - - - 6 Debito del fondo per il culto per rendite annue da pro- porre a favore del Demanio a talde tasse del 50 per cento - - - Colonne 6 - - 6
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 50 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Gallo per rendite annue da iscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico - Co- lonne 5 - - - 6	8 Debito del fondo per il culto per rendite annue da pro- porre a favore del Demanio a talde tasse del 50 per cento - - - Colonne 6 - - 6		
	<i>Réporto. . .</i>	36.56	..	36.56		
4	Fondazione Gallo Fran- cesco nella chiesa di S. Ambrogio in.	Genova	Genova	..	1.50	..	1.50		
5	Beneficio Scaglione Giu- seppe in.	S. Fratello	Messina	..	19.12	..	19.12		
6	Legato Pianacci nella chiesa parrocchiale di Montalbano in.	Zocca	Modena	..	49.87	..	49.87		
7	Legato Vergellese nella chiesa parrocchiale di S. Paolo in.	Monselice	Padova	..	288.49	..	288.49		
	<i>Da riportarsi. . .</i>	395.56	..	395.56		

1° gennaio 1902 -

RISERVA PER IMPOSTA di ricchezza mobile		CREDITO DEL DEMANIO per rata arretrato di tassa del 30 per cento	
sulla rendita esposta nella colonna 7		Verso il Fondo Culte per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	
Totale		Totale	
13	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	78.40	1,048.20
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	0.74	43.59
15	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	16.78	669.56
16	Totale	95.92	1,761.35
17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	713.08	8,089.66
18	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15
20	Totale	713.08	8,089.66
21	Credito del Fondo per il Culto per rata arretrato di rendita degnata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20	851.89	11,321.60
22	Verso il Fondo Culte per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
23	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
24	Totale	11,321.60	12,053.49

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua	6 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	7 debita per i beni stabili dovuti al Demanio	8 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	9 Credito del Fondo per il Culto per rendita censiva da iscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico - Co- lonne 5 - 6	10 Debito del fondo per il culto per rendita censiva da prede- mere a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Colonne 7 - 8	11 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la pre- levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	12 Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli uffici della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui ebbe in vigore la legge di soppressione, e più pagate agli inventari degli Enti morali del fondo ecclesiastico, e della rendita iscritta al De- manio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 4519
		3 COMUNE	4 PROVINCIA								
	<i>Riporto. . .</i>	395.56	. .	395.56	-			
1	Corporaz. religiosa. Monastero di S. Maria Maddalena dei Pazzi detta delle Grazie in (1).	Bologna	Bologna	66.50	19.96	46.55	1° gennaio 1903	..
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei rela- tivi arretrati liquidati a tutto dicembre 1901 . . L.			66.50	415.51	46.55	395.56				..
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1904, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sull'am- montare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 L.										..
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento li- quidate a tutto giugno 1904 L.										..

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 181 dell'allegato K, annesso al regio decreto 31 luglio 18

Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

RATI ARRETRATE LIQUIDATE a favore del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile					CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 per cento					
sulla rendita esposta nella colonna 7		Totale					Totale					
12	del 4° gennaio 1877, oppure della presa di possesso del 1° gennaio 1880, oppure della presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870											
13	dal 1° gennaio 1890, oppure della presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870											
14	dal 1° gennaio 1871, oppure della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894											
15	dal 1° luglio 1894, oppure della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	80.28	80.28			6.06	6.06	24.22	894.89	11,221.60	12,063.49	
16	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	80.28	80.28			6.06	6.06	24.22	894.89	11,221.60	12,063.49	
17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13											
18	13.30 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14											
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15					23.27	23.27	98.10	988.90		988.90	
20	Colonne 17 + 18 + 19					29.33	29.33	117.32	1,820.79	11,221.60	13,042.39	
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20											
22	Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni											
23	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni											
24	Colonne 22 + 23											

1. 335, serie 3°.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
G. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO L — Elenco degli
delle rendite 5 % da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore
a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione
 (Leggi 7 luglio 1866, n. 3)

1	2	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9	10
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5	6	7	8		
1	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso			dovuta sui beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendite cessate da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico — Colonna 5 — d	Debito del fondo per il culto per rendite cessate da iscriversi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento — Colonna 8 — s	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	Rate dalla rendita accentrata per le tasse di memoria liquidate sul tempo per il quale si presuppone che i beni immobili operanti per gli effetti della vendita in favore del Demanio, e per le rendite agli avvenuti degli Enti morali sul fondo accentrato, dall'1.° gennaio 1877, al 31.° marzo 1891, e per il periodo 17 febbraio 1877, al 31.° marzo 1891, sulla rendita accentrata nelle colonne 5 e 6
1	Cappelle già amministrare dalla congregazione di carità di (1) .	Pimonte	Napoli	..	25.28	..	25.28		..
2	Capitolo della chiesa collegiata dei SS. Pietro e Paolo del Sasso Caveoso in (2)	Matera	Potenza	65.36	49.61	45.75	..	—	..
3	Cappellania di S. Faustino nella chiesa di S. Giuseppe in	Siracusa	Siracusa	..	22.95	..	22.95	—	..
4	Legato Favara Salvatore in	Salemi	Trapani	..	1.91	..	1.91	—	..
	Da riportarsi.	65.36	68.75	45.75	49.14		..

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 5 dell'allegato P, annesso al regio decreto 2 novembre 1899, n. 1.
 (2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 84 dell'allegato K, annesso al regio decreto 7 maggio 1891, n. 1.

ali ecclesiastici soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio

e leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

5 agosto 1867, n. 3848).

RENDITE ARRETRATE LIQUIDATE a favore del Fondo per il Culto			LITRUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tasso del 30 per cento											
sulla rendita esposta nella colonna 7																		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870			dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884			dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9			Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deperita dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 20									
Totale			Totale			Totale				Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni			Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni			Totale		
Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15			Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15			Colonne 17 + 18 + 19				Colonna 22 + 23			Colonna 23 + 24					
..	323.04	622.51	845.55						
..	99.63	99.63	19.93	19.93	79.70						
..	362.48	436.75	799.23						
..	3.49	63.32	66.81						
..	99.63	99.63	19.93	19.93	79.70	585.74	1,122.58	1,711.29						

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rato della rendita accortata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1904 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagata agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al De-
		COMUNE	PROVINCIA	5	6	7	8		
1									
2									
3									
4									
5	Riperto . . . Cappellania 2 ^a dell'arciprete Morana nella chiesa dell'Addolorata in Marsala	. . . Trapani	65.36 22.80	68.75 78.88	45.75 ..	49.14 55.58	— 1° luglio 1902
Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1902 L.				88.16	147.13	45.75	104.72	—	..
Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1904, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 L.									
Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 % liquidate a tutto giugno 1904. L.									

Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M. :
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

RISPARMIATI ESPOSATI Verso del Fondo per il Culto		RITENUTA PER DEPOSITA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 per cento					
sulla rendita esposta nella colonna 7											
12	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	99.63	99.63	19.93	19.93	79.70	598.71	1,122.58	1,711.29
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	292.87	92.11	384.98
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	99.63	99.63	19.93	19.93	79.70	881.58	1,214.69	2,096.27
16	Totale Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	91.50	91.50	18.30	18.30	73.20	209.44	..	209.44
17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	191.15	191.15	38.25	38.25	152.90	1,091.02	1,214.69	2,305.71
18	13.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15
20	Totale Colonne 17 + 18 + 19
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20
22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni
23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
24	Totale Colonne 22 + 23

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO M — Elenco degli

delle rendite 5 % da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore
a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione

(Leggi 7 luglio 1866, n. 30)

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA	6	7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	8	9	10
		COMUNE	PROVINCIA						
1	Legato Pezutti Giovanni in	Greco	Brescia	..	16.50	..	16.50
2	Legato Pio Pantanella in	Arpino	Caserta	..	17.85	..	17.85
3	Beneficio Scriffignano Giuseppe in	Agira	Catania	..	4.07	..	4.07
4	Opera pia dell'Assunta in.	Sanginetto	Cosenza	..	10.87	..	10.87
	Da riportarsi.	49.29	..	49.29

1° gennaio 1903

di ecclesiastici soppressi,

*Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio
e leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
(agosto 1867, n. 3848).*

RENDITE ARRETRATE LIQUIDATE a favore del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile			CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di cassa del 50 per cento		
una rendita esposta nella colonna 7							
13	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	11	12	13	14	15	
14	dal 1° gennaio 1871, oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	Totale					
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15					
17	2,50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	17			2,50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13		
18	13,20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	18			13,20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14		
19	30 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	19			30 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15		
20	Totale	20			Colonne 17 + 18 + 19		
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendite depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20	21			Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendite depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20		
22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	22			Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni		
23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	23			Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni		
24	Totale	24			Colonne 22 + 23		

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 deputa per beni stabili devoluti al Demanio	6 RENDITA annua		7 Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 6 e 8	8 Deduzione stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	9 Data della rendita accertata per la tassazione liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli uffici della cancelleria di cui dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli inventari degli Enti morali nel fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al De-	10 manale col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 sulla rendita ecclesiastica
		3 COMUNE	4 PROVINCIA		5 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	6 Credito del Fondo per il Culto per rendite esente da tasse — Colonne 5 — 6				
	<i>Riporto. . .</i>	49.29	..	49.29			
5	Legato Puma Antonio nella chiesa madre di.	Montallegro	Girgenti	..	15.30	..	15.30			
6	Legato Costa Piccichè Giuseppe in	Messina	Messina	..	148.13	..	148.13			
7	Legato Gullo Giuseppe in	Aliminusa	Palermo	5.93	1.78	4.15	..			
8	Fondazione del barone Francesco Mariano Custos nella chiesa del Reclusorio di S. Maria del Ponte in.	Partinico	Id.	..	99.45	..	99.45			
9	Legato di messe del sac. Strada Pietro Giuseppe in	Scaldasole	Pavia	..	18.24	..	18.24			
	<i>Da riportarsi. . .</i>	5.93	332.49	4.15	330.41			

RISPARMIATI LIQUIDATI avere del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 per cento						
sulla rendita esposta nella colonna 7		13	14	15	Totale	22	23	Totale				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
car e imp dei beni stabili a tutto dicembre 1869	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Colonne 22 + 23
..	210.25	1,448.79	1,659.04
..	181.35	358.12	540.47
..	419.70	4,812.09	5,232.09
..	9.72	9.72	1.94	1.94	7.78	..	58.71	58.71
..	544.73	2,475.53	3,020.25
..	38.91	605.41	644.32
..	9.72	9.72	1.94	1.94	7.78	1,304.93	2,780.55	11,155.48

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita, nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Data della rendita accertata per la cassa di manomorta liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1898 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagato agli inventari degli Enti morali o il fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tasse del 50 per cento
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alle tasse straordinarie del 50 per cento imposte sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico — Colonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tasse del 50 per cento — Colonne 8 — 9		
	<i>Riporto. . .</i>	5.98	382.49	4.45	330.41		
10	Legato di messe Mascarucci Tommasini nella chiesa di S. Angelo dei Calcinelli in	Saltara	Pesaro	..	38.30	..	38.30		..
11	Prebenda di S. Irene o Cantorale annessa alla chiesa collegiata di . .	Lavello	Potenza	..	56.77	..	56.77		..
12	Legato Fantini Alessandro in	Tivoli	Roma	..	8.63	..	8.63		..
13	Legato Ravagnan Giuseppe fu Felice nella chiesa parrocchiale di S. Andrea in	Chioggia	Venezia	..	51.85	..	51.85		..
	<i>Da riportarsi. . .</i>	5.98	482.74	4.45	430.96		..

1° gennaio 1905 —

RATI ARRETRATE LIQUIDATE avere del Fondo per il Culto			RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile							CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 per cento		
sulla rendita esposta nella colonna 7												
		Totale										
		—										
12	dei beni stabili a tutto dicembre 1893									Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deperata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20		
13	dal 1° gennaio 1893 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	9.72	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13							Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni		
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	9.72	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14							Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni		
15	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	9.72	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15							Totale		
16		9.72	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15							Colonne 22 + 23		
17		..	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13							Totale		
18		..	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14							Colonne 22 + 23		
19		1.94	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15							Colonne 22 + 23		
20		1.94	Colonne 17 + 18 + 19							Colonne 22 + 23		
21		7.78	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deperata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20							Totale		
22		1,994.99	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni							Totale		
23		9,760.85	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni							Colonne 22 + 23		
24		11,155.48	Totale							Colonne 22 + 23		

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1904 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli inventari degli Enti morali e il fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1876, n. 5519
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 dovuta nei beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento — Colonne 6 — 8		
14	Riporto. . . Corporaz. religiosa. Convento dei cappuccini di S. Lorenzo martire in (1)	5.93	482.74	4.15	480.96	-	..
		Pistoia	Firenze	38.)	11.40	26.60	..	1° gennaio 1903	..
Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1902 . L.				43.97	494.14	30.75	480.96		..
Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1904, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 L.									
Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1904. L.									

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 16 dell'allegato G, annesso al regio decreto 2 settembre 1904
Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

RISPARMIATI LEGGERATE Verso del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tasso del 30 per cento					
nella rendita esposta nella colonna 7		Totale				Totale					
13		14				15					
16		17				18					
19		20				21					
22		23				24					
..	..	9.72	9.72	4.94	4.94	7.78	8,457.09	12,995.32	16,452.41
..	..	8.42	8.42	1.68	1.68	6.74
..	..	18.14	18.14	3.62	3.62	14.62	3,457.09	12,995.32	16,452.41
..	..	46.17	46.12	9.22	9.22	86.90	721.44	..	721.44
..	..	64.26	64.26	12.84	12.84	51.42	4,178.53	12,995.32	17,173.85
dal 1° gennaio 1860 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870		Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15				Colonne 17 + 18 + 19			Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni		
dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894		Colonna 13				Colonna 14			Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni		
dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9		8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13				13.30 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14			Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deperita dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 20		
dal 1° gennaio 1900 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870		20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15				Colonna 15			Credito del Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni		
dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894		Totale				Totale			Totale		

544, serie 2ª.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
 C. FINOCCHIARO-APRILE

ALLEGATO N — Elenco degli
delle rendite 5 % da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a fine
a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione
 (Leggi 7 luglio 1866, n. 3)

1	2	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5	6	7	8	9	10
		COMUNE	PROVINCIA						
Differenziale progressivo									
DENOMINAZIONE									
dell'Ente morale ecclesiastico soppresso									
dovuta per beni stabili devoluti al Dominio									
corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico									
Credito del Fondo per il Culto per rendite cessate da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6									
Debito del fondo per il culto per rendite cessate da prelevare sul Fondo del Dominio a saldo tassa del 30 per cento — Colonne 6 — 5									
Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto									
Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidata per tempo									
decreto dalla prova di possesso dei beni immobili operata, per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 sino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e gli ingressi ed inventari degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Fondo del Debito pubblico, nella tabella 5 della stessa Legge, n. 3019									
1	Cappellania o legato Giardini in.	Montecarotto	Ancona	..	6.52	..	6.52
2	Legato pio di messe Davado nella collegiata di.	Id.	Id.	..	9.18	..	9.18
3	Legato Zucchi nella chiesa del SS. Crocifisso in.	Cast piano	Id.	..	31.92	..	31.92
	Da riportarsi.	47.42	..	47.42
								10 luglio 1903	—

beni ecclesiastici soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio

alle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

(15 agosto 1867, n. 3848).

RISERVE ARRETRATE LIQUIDATE a favore del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 20 per cento					
nella rendita esposta nella colonna 7		di ricchezza mobile				per rate arretrate di tassa del 20 per cento					
12	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	17	8.60 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	18	13.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	24	Totale
13	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	18	13.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	23	12.23	215.18	226.41		
14	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	20	Totale	24	11.02	317.85	525.87		
15	Totale	20	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15			25	70.44	896.51	966.65		
16	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deponibile dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 20			26	93.39	1,428.54	1,581.93		
17	8.60 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni								
18	13.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni								
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	24	Totale								
20	Totale										
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deponibile dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 20										
22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni										
23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni										
24	Totale										

DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SIEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		DECORRENZA stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la prelevazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Culto	Data della rendita accertata per la cassa di manomera liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della manomera ordinata dalla Legge 7 luglio 1896 fino al giorno in cui ebbe in vigore la Legge di soppressione, e già pagata agli intestati degli Enti morali nel fondo costituito dagli interessi delle rendite iscritta al Decreto 301 R. Decreto 17 febbraio 1899, n. 6519	
	COMUNE	PROVINCIA		5	6			7
?	3	4	5 dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonna 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendite annue da prelevare a favore del Demanio e aliquote del 30 per cento — Colonna 6 — 5	9	10
<i>Riporto. . .</i>	47.42	..	47.42		
Legato Anderlini nella chiesa parrocchiale di Castelplanio e chiesa rurale di Monte Adamo in	Castelplanio	Ancona	..	23.94	..	23.94	—	
Legato Giuseppe Saggese in	Ospedaletto d'Alpinolo	Avellino	..	5.40	..	5.40	—	
Canonico settimo aggiunto alla cattedrale di	Avellino	Id.	..	40.50	..	40.50	—	
<i>Da riportarsi. . .</i>	116.96	..	116.96		

1° luglio 1903

RATA ASSETRATE LIQUIDATE		RITENUTA PER IMPOSTA		CREDITO DEL FONDO CULTO	
Verbo del Fondo per il Culto		di ricchezza mobile		per rata assestrate di tenore del 20 per cento	
sulla rendita esposta nella colonna 7					
13	dei beni stabili a tutto dicembre 1876 dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1876	13	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	65.24	83.89
14	dal 1° gennaio 1877 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	14	13.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	792.41	1,428.54
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	15	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	8.70	8.70
16	Totale Colonne 13 + 14 + 15	16	Totale Colonne 17 + 18 + 19	676.91	1,650.94
17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	17	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita liquidate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonna 16 - 90	844.25	2,004.95
18	13.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	18	Verbo il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	774.33	1,650.94
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	19	Verbo l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	857.65	8.70
20	Totale Colonne 17 + 18 + 19	20	Totale Colonne 22 + 23	857.65	8,639.19
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita liquidate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonna 16 - 90	21			
22	Verbo il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	22			
23	Verbo l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	23			
24	Totale Colonne 22 + 23	24			

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA	6 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita onnicida da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendite annue da preferirsi a favore del Demanio e saldo tassa del 50 per cento — Colonne 6 — 5	9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Culto	10 Data della rendita accortata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagata agli inventisti degli Enti morali e il fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 8519
		3 COMUNE	4 PROVINCIA						
	<i>Riporto. . .</i>	116.96	..	116.96		
7	Legato pio Locatelli Bernardino nella chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in.	Bologna	Bologna	..	434.01	..	434.01		
8	Legato o cappellania Prevosti Anselmo in.	Castelmella	Brescia	..	94.26	..	94.26		
9	Legato Squassoni Gio. Batt. nella chiesa parrocchiale di S. Agata in	Brescia	Id.	..	39.03	..	39.03		
10	Legato Coiana Bernardo nella chiesa di S. Bernardo in.	Cagliari	Cagliari	..	30.24	..	30.24		
	<i>Da riportarsi. . .</i>	414.50	..	414.50		

ARRERTRATE LIGERATE Verso il Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile		CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tasse del 30 per cento		
sulla rendita esposta nella colonna 7		Totale		Totale		
13	dal 1° gennaio 1900 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15		2,874.41	10,500.45	13,374.86
14	dal 1° gennaio 1877 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1884					
15	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9			909.90	173.58	1,083.48
16				180.36	1,088.18	1,268.54
17	6.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13			464.40	2,598.96	3,063.36
18	12.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14			478.58	3,644.82	4,123.40
19	30 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15					
20						
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 20					
22	Verso il Fondo Culto nel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni			844.24	2,994.85	3,839.09
23	Verso l'Ente nel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni					
24						

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decretanza stabilita nelle liquidazioni per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidata pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e più pagate agli investiti dagli Enti morali e il fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 2519
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 dovuta per i beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico — Colonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendite annue da prelevare a favore del Demanio a titolo tassa del 30 per cento — Colonna 5 — 6		
	<i>Riporto.</i>	444.50	..	444.50		
11	Cappellania Stimolo Salvatore nella chiesa dell'Addolorata in	Niscemi	Caltanissetta	..	44.47	..	44.47		
12	Legato biennale Arcangelo Maddalena in	Caltanissetta	Id.	..	8.60	..	8.60		
13	Legate Napolitano Aniello nella chiesa di S. Felice in	Nola	Caserta	50.85	45.10	35.25	..	1° luglio 1903	..
14	Legato Torriani don Lazzaro in	Asso	Como	..	8.29	..	8.29		..
	<i>Da riportarsi</i>	50.85	487.96	35.25	442.86		..

RISPARMIATI ARRETRATI LIQUIDATI - verso del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile					CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa dal 30 per cento							
sulla rendita esposta nella colonna 7		Totale					Totale							
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1867 dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870 dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864 dal 1° luglio 1864 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9		Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15					5,50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 13,50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15 Colonne 17 + 18 + 19					Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deperute dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 20 Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni		
..	2,874.41	40,500.45	43,374.86		
..	43.60	397.91	441.51		
..	9.44	298.66	308.10		
..	149.23	149.23	29.85	29.85	119.38	..	477.03	477.03		
..	59.08	237.90	296.98		
..	149.23	149.23	29.85	29.85	119.38	2,955.54	41,041.35	44,000.89		

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la prelevazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Culto	10
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 20 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Quotido del Fondo per il Culto per rendite censite da iscriversi nel Gran Libro del debito pubblico - Colonne 5 - 6	8 Debito del fondo per il culto per rendite censite da prelevare a favore del Demanio a rate tassa del 10 per cento - Colonna 8 - 9		
	<i>Riporto. . .</i>	50.35	457.96	33.23	422.85		
15	Luogo pio della Madonna della Neve in	Luzzi	Cosenza	..	3.86	..	3.86		..
16	Luogo pio di S Pietro Martire in.	Id.	Id.	..	8.57	..	8.57		..
17	Chiesa ricettizia sotto il titolo di Santa Croce in (1)	Celenza Valfortore	Foggia	..	90.43	..	90.43		..
18	Cappellania Antonio Maria Torriglia nella chiesa di S. Giacomo di Rupinaro in	Chiavari	Genova	..	62.50	..	62.50		..
	<i>Da riportarsi. . .</i>	..	.	50.35	623.32	35.25	608.22		..

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 226 dell'allegato K, annesso al regio decreto 8 maggio 1905

AMMONTARE LECCONDATE Verso del Fondo per il Culto				RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tasse dal 30 per cento					
nella rendita esposta nella colonna 7													
		Totale											
		-											
13	dal 1° gennaio 1908 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870			Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15				21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deperita dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonna 18 - 20				
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864							22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni				
15	dal 1° luglio 1904 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	149.23	149.23					23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni				
16								24					
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
		149.23	149.23					119.38	2,956.54	11,911.35	14,867.89		
									15.20	123.08	138.28		
									53.76	273.26	307.02		
									3,165.30	74.95	3,239.65		
									151.44	2,038.42	2,189.86		
		149.23	149.23					119.38	6,322.24	14,420.46	20,742.70		

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nella colonna 5 e 6		9 Decorrente stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Ceto	10 Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ecclesiastica Legge 7 luglio 1866 450 Al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e gli pagate agli inventisti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio nel R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 1519 sulla rendita accertata nella colonna 5 della stessa Legge
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 dovuta nei beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Ceto per rendita esposta da inventisti sul Gran Libro del Debito pubblico - Colonna 5 - 6	8 Debito del fondo per il ceto per rendita esposta da inventisti a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Colonna 6 - 8		
	<i>Riporto.</i>	50.34	623.32	35.25	608.23		
19	Cappellania Grimaldi Gentile nella chiesa di S. Margherita in Fossa Lupara di	Sestri Levante	Genova	243.17	72.95	170.22	..		
20	Fondazione Facco Alberto in Cremeno di. . .	Bolzaneto	Id.	2.93	87.45	..	14.52	1° luglio 1903 -	
21	Legato Saladino Pietro nella chiesa di S. Michele in.	Sambuca Zabut	Girgenti	..	10.33	..	10.33		
22	Legato, Oronzo Colelli in	Lecce	Lecce	..	148.43	..	148.43		
	<i>Da riportarsi.</i>	296.45	912.68	205.47	821.50		

LIV. IMMOBILIARI LIQUIDATE Avvece del Fondo per il Culto			RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANDO per rate arretrate di tassa dal 50 per cento					
nella rendita esposta nella colonna 7			Totale				Totale					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
dal 4 settembre 1897 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1897	dal 1° gennaio 1899 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1897	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	6.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	18.90 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonna 10 - 50	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Colonne 22 + 23
..	149.23	149.23	29.85	29.85	119.38	6,322.24	14,420.46	20,742.70
..	..	99.45	1,549.98	1,625.43	..	12.80	206.40	218.70	1,306.43	..	1,916.96	1,916.96
..	243.28	1,513.54	1,756.82
..	27.75	342.32	370.07
..	711.25	4,606.27	5,317.50
..	..	99.45	1,691.21	1,774.36	..	12.80	206.26	218.55	1,425.21	7,204.50	22,799.55	30,104.05

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1896 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e sù pagate agli incaricati degli Enti morali sul fondo costituito dagli Interessi della rendita iscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1876, n. 5619
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 debita per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendite annue da prelevare a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento — Colonna 6 — 8		
	<i>Riporto. . .</i>	306.45	912.48	206.47	824.50		
23	Legato di culto nella chiesa parrocchiale di .	S. Giorgio sotto Tarranto	Lecce	307.25	92.47	215.68	..		
24	Legato di messe Lippi Speranza in	Massa e Cozzile	Lucca	..	1.68	..	1.68		
25	Legato Calamante nella chiesa matrice di . . .	Appignano	Macerata	..	5.59	..	5.59		
26	Legato Righelli Giuseppe nella chiesa parrocchiale di	Pieve di Coriano	Mantova	..	35.48	..	35.48		
	<i>Da riportarsi. . .</i>	608.70	1047.10	420.55	863.95		

1° luglio 1903

ALIENAZIONE LEGONDATE Avviso del Fondo per il Culto			RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile			CREDITI DEL DEMANIO per rate arretrate di tasse dal 30 per cento						
Nella rendita esposta nella colonna 7			Totale			Totale						
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita separate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile -- Colonna 16 -- 20												
22												
23												
24												
	202.48	3,616.93	3,819.41	..	26.73	723.99	750.72	3,069.29	7,405.81	26,644.61	34,050.42	
	93.46	1,461.11	1,774.36	..	12.30	336.25	348.55	1,425.81	7,304.50	23,799.55	23,799.55	
	109.33	1,935.72	2,045.05	..	44.43	387.14	401.57	1,643.48	..	2,425.61	2,425.61	
	9.80	50.38	60.18	
	4.05	196.21	200.26	
	87.46	1,472.86	1,360.32	

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico sopresse	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico sopresse		RENDITA annua		DIFFERENZA fra la rendita esposta nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	10 Nota della rendita accertata per la base di manovrato risultante dal computo decroto dalla presa di possesso dei beni immobili ereditati per gli eredi della convenzione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli inventari degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Decreto del R. Decreto 17 febbraio 1876, n. 5519	11 sulla rendita esposta nella colonna b dalla presa di possesso.
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 deputa nei beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Fubito pubblico — Colonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendita annua da prelevare a favore del Demanio e saldo tersa del 30 per cento — Colonne 6 — 9			
	<i>Riporto. . .</i>	603.70	1047.40	429.55	863.95			
27	Beneficio dei SS. Fabiano e Sebastiano in . .	Fivizzano	Massa Carrara	47.06	31.33	45.78	..			
28	Opera di Tommaso Accattini nella chiesa parrocchiale di Virgoletta in	Villafranca Lunigiana	Id.	23.63	7.09	16.54	..			
29	Beneficio Aliquò sacerdote Sebastiano in . .	Barcellona	Messina	..	4.31	..	4.31			
30	Legato Brambilla nella chiesa parrocchiale di.	Gessate	Milano	..	73.63	..	73.63			
	<i>Da riportarsi. . .</i>	674.39	1163.41	452.87	941.89			

1° luglio 1903

RENDITE LIQUIDE				RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 per cento					
nella rendita esposta nella colonna 7				Totale				Totale					
dal 1° gennaio 1860 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870				Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15				Colonna 16					
dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884				Colonna 17 + 18 + 19				Colonna 20					
dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9				Colonna 21 + 22 + 23				Colonna 24					
21.92	33.08	383.09	448.86	592.55	2.94	51.31	29.77	89.99	508.56
..	35.07	119.34	..	154.41
..	409.87	409.87
21.92	33.08	646.53	3,977.26	4,078.79	2.94	85.35	735.45	883.71	3,795.06	7,380.78	27,648.76	..	35,469.51

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Cuiro	10
		COMUNE	PROVINCIA	5 dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Cuiro per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico — Colonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il cuiro per rendite annue da prelevare a favore del Demanio a scatto tassa del 30 per cento — Colonna 6 — 8		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
	<i>Riporto. . .</i>	674.39	1163.41	452.87	941.87		..
31	Opera pia Trinchelli in Camurana di.	Medolla	Modena	187.04	47.41	109.98
32	Legato Usani Antonio nella chiesa di S. Liborio alla Carità in. .	Napoli	Napoli	..	7.50	..	7.50	1° luglio 1903	..
33	Legato Sorvino nella chiesa di S. Castrese in	Marano	Id.	110.36	59.88	50.48	..	—	..
34	Legato Esposito Lucia in	Napoli	Id.	..	106.50	..	106.50		..
	<i>Da riportarsi. . .</i>	941.79	1384.40	613.28	1055.89		..

Note della rendita esposta per la tassa di manomorta liquidate nel tempo decorrenza della prima di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della legge di riforma della tassa di possesso e della legge 1 luglio 1899 fino al giorno in cui entrò in vigore la presente legge di riforma, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito per la liquidazione dei beni immobili degli stessi Enti morali col R. Decreto 17 febbraio 1899, n. 319.

RISERVATE LIQUIDATE del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile		CREDITO DEL DEMANDO per rate arretrate di tassa dal 30 per cento								
nella rendita esposta nella colonna 7		Totale		Totale								
dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti a tutto dicembre 1870		Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15		Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni								
dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti fino a tutto giugno 1894		8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13		Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni								
dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti fino all'epoca indicata nella colonna 9		13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14		Totale								
		20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15		Colonne 17 + 18 + 19								
		Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deperite dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20		Totale								
		Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni		Colonne 22 + 23								
		Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni		Totale								
		Colonne 22 + 23										
92	83.08	646.53	3,977.26	4,678.79	2.91	85.35	795.45	883.71	3,795.06	7,850.75	27,648.76	35,499.51
	593.62	593.62	118.72	118.72	474.90	..	1,433.52	1,433.52
	39.50	191.17	230.67
	322.23	322.23	64.45	64.45	267.76	..	1,762.97	1,762.97
	288.59	2,986.06	3,274.66
92	53.08	646.53	4,593.11	5,239.64	2.91	85.35	978.62	1,066.83	4,527.76	8,178.75	34,022.29	42,201.03

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la incisione e per la levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Data della rendita accertata per la cassa di manomera liquidata nel tempo di cui si parla nel presente decreto, per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1900 fino al giorno in cui si applica la Legge di soppressione, e gli pagamenti agli inventari degli Enti morali col fondo accollato dagli inventari delle rendite iscritte al presente decreto, e il giorno in cui si applica la Legge di soppressione.
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 E deputa per i beni stabili dovuti al Demanio	6 E sottoscrive alla cassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonna 5 — 6	8 E debito del Fondo per il culto per rendite annue da iscriversi a favore del Demanio e sulla cassa del 30 per cento — Colonna 6 — 8		
	<i>Riporto. . .</i>	944.79	1384.40	613.28	1055.89		
35	Legato Chimenes Genaro nella chiesa della Congrega del SS. Sacramento nel villaggio di Piscinula in.	Napoli	Napoli	..	13.50	..	13.50		..
36	Legato Castellaccio Raimondo in	Forio d'Ischia	Id.	..	19.50	..	19.50	1° luglio 1903	..
37	Legato Filippo Cimò in.	Lercara	Palermo	..	32.28	..	32.28	—	..
38	Fidecommissaria San Filippo Tommaso Duca delle Grotte in.	Palermo	Id.	..	114.75	..	114.75		..
	<i>Da riportarsi. . .</i>	944.79	1561.43	613.28	1235.92		..

RISPARMIATI LIQUIDATI per il Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEBITO per rate arretrate di cassa dal 50 per cento			
nella rendita esposta nella colonna 7									
12	dal 1° gennaio 1866 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	13	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	14	18.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	15	50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	16	Colonne 17 + 18 + 19
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	15		16		17		18	Colonne 23 + 24
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	16		17		18		19	
Totale		Totale				Totale			
Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16		Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16				Colonne 23 + 24			

31.92	31.08	646.53	4,893.11	5,594.64	2.91	85.35	978.62	1,064.88	4,527.76	3,478.95	34,072.28	42,201.03
..	91.28	383.56	415.09
..	41.60	557.97	599.57
..	90.98	1,056.45	1,156.43
..	280.81	3,247.71	3,528.22
31.92	31.08	646.53	4,893.11	5,594.64	2.91	85.35	978.62	1,064.88	4,527.76	3,631.37	39,267.97	47,900.84

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua	6 Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	7 Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	8 Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	9 Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	10 Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6
		COMUNE	PROVINCIA						
				5 deputa per beni stabili devoluti al Demanio					
				6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico					
				7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6					
				8 Debito del fondo per il culto per rendita annua da versarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 20 per cento — Colonne 6 — 7					
				9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto					
				10 Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni (mobili e immobili) e versate per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1862 (no. 406) e per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge di soppressione, e già versate agli eredi degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1878, n. 6319					
	<i>Riporto. . .</i>	941.79	1564.43	613.28	1235.92		..
39	Legato Piraino Vincenzo in	Caccamo	Palermo	..	100.37	..	100.37		..
40	Beneficio Longhi Gio- vacchino in	Caltavuturo	Id.	..	16.32	..	16.32		..
41	Legato Virginia d'Au- stria o Gambino Rocco in	Palermo	Id.	..	314.66	..	314.66		..
42	Legato Moraschi in . .	Stradella	Pavia	..	75.3	..	75.3		..
43	Legato De Luca nella massa dei legati pii in.	Vigevano	Id.	..	18.3	..	18.3		..
	<i>Da riportarsi. . .</i>	941.79	2085.78	613.28	1757.27		..

10 luglio 1903

RISERVA PER IMPOSTA di rendita mobile		CREDITO DEL DEMANDO per rate arretrate di tassa dal 30 per cento	
sulla rendita esposta nella colonna 7		Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	
Totale		Totale	
1	dei beni stabiliti a tutto dicembre 1864	21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 20
2	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti a tutto dicembre 1870	22	Verso il Fondo Culto pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
3	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti fino a tutto giugno 1864	23	
4	dal 1° luglio 1864 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti fino all'epoca indicata nella colonna 9	24	
5	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15		Colonne 22 + 23
6	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13		
7	13.30 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14		
8	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15		
9	Colonne 17 + 18 + 19		
10	Totale		
11		11.92	33.06
12		646.33	4,883.11
13		5,594.64	2.91
14		86.35	978.62
15		1,066.88	4,527.76
16		8,632.87	39,287.97
17		561.51	3,034.24
18		33.32	551.34
19		6,217.60	3,945.01
20		237.2	2,216.38
21		90.86	90.86
22		11.92	33.06
23		646.33	4,883.11
24		5,594.64	2.91
25		86.35	978.62
26		1,066.88	4,527.76
27		8,632.87	39,287.97
28		561.51	3,034.24
29		33.32	551.34
30		6,217.60	3,945.01
31		237.2	2,216.38
32		90.86	90.86
33		11.92	33.06
34		646.33	4,883.11
35		5,594.64	2.91
36		86.35	978.62
37		1,066.88	4,527.76
38		8,632.87	39,287.97
39		561.51	3,034.24
40		33.32	551.34
41		6,217.60	3,945.01
42		237.2	2,216.38
43		90.86	90.86
44		11.92	33.06
45		646.33	4,883.11
46		5,594.64	2.91
47		86.35	978.62
48		1,066.88	4,527.76
49		8,632.87	39,287.97
50		561.51	3,034.24
51		33.32	551.34
52		6,217.60	3,945.01
53		237.2	2,216.38
54		90.86	90.86
55		11.92	33.06
56		646.33	4,883.11
57		5,594.64	2.91
58		86.35	978.62
59		1,066.88	4,527.76
60		8,632.87	39,287.97
61		561.51	3,034.24
62		33.32	551.34
63		6,217.60	3,945.01
64		237.2	2,216.38
65		90.86	90.86
66		11.92	33.06
67		646.33	4,883.11
68		5,594.64	2.91
69		86.35	978.62
70		1,066.88	4,527.76
71		8,632.87	39,287.97
72		561.51	3,034.24
73		33.32	551.34
74		6,217.60	3,945.01
75		237.2	2,216.38
76		90.86	90.86
77		11.92	33.06
78		646.33	4,883.11
79		5,594.64	2.91
80		86.35	978.62
81		1,066.88	4,527.76
82		8,632.87	39,287.97
83		561.51	3,034.24
84		33.32	551.34
85		6,217.60	3,945.01
86		237.2	2,216.38
87		90.86	90.86
88		11.92	33.06
89		646.33	4,883.11
90		5,594.64	2.91
91		86.35	978.62
92		1,066.88	4,527.76
93		8,632.87	39,287.97
94		561.51	3,034.24
95		33.32	551.34
96		6,217.60	3,945.01
97		237.2	2,216.38
98		90.86	90.86
99		11.92	33.06
100		646.33	4,883.11
101		5,594.64	2.91
102		86.35	978.62
103		1,066.88	4,527.76
104		8,632.87	39,287.97
105		561.51	3,034.24
106		33.32	551.34
107		6,217.60	3,945.01
108		237.2	2,216.38
109		90.86	90.86
110		11.92	33.06
111		646.33	4,883.11
112		5,594.64	2.91
113		86.35	978.62
114		1,066.88	4,527.76
115		8,632.87	39,287.97
116		561.51	3,034.24
117		33.32	551.34
118		6,217.60	3,945.01
119		237.2	2,216.38
120		90.86	90.86
121		11.92	33.06
122		646.33	4,883.11
123		5,594.64	2.91
124		86.35	978.62
125		1,066.88	4,527.76
126		8,632.87	39,287.97
127		561.51	3,034.24
128		33.32	551.34
129		6,217.60	3,945.01
130		237.2	2,216.38
131		90.86	90.86
132		11.92	33.06
133		646.33	4,883.11
134		5,594.64	2.91
135		86.35	978.62
136		1,066.88	4,527.76
137		8,632.87	39,287.97
138		561.51	3,034.24
139		33.32	551.34
140		6,217.60	3,945.01
141		237.2	2,216.38
142		90.86	90.86
143		11.92	33.06
144		646.33	4,883.11
145		5,594.64	2.91
146		86.35	978.62
147		1,066.88	4,527.76
148		8,632.87	39,287.97
149		561.51	3,034.24
150		33.32	551.34
151		6,217.60	3,945.01
152		237.2	2,216.38
153		90.86	90.86
154		11.92	33.06
155		646.33	4,883.11
156		5,594.64	2.91
157		86.35	978.62
158		1,066.88	4,527.76
159		8,632.87	39,287.97
160		561.51	3,034.24
161		33.32	551.34
162		6,217.60	3,945.01
163		237.2	2,216.38
164		90.86	90.86
165		11.92	33.06
166		646.33	4,883.11
167		5,594.64	2.91
168		86.35	978.62
169		1,066.88	4,527.76
170		8,632.87	39,287.97
171		561.51	3,034.24
172		33.32	551.34
173		6,217.60	3,945.01
174		237.2	2,216.38
175		90.86	90.86
176		11.92	33.06
177		646.33	4,883.11
178		5,594.64	2.91
179		86.35	978.62
180		1,066.88	4,527.76
181		8,632.87	39,287.97
182		561.51	3,034.24
183		33.32	551.34
184		6,217.60	3,945.01
185		237.2	2,216.38
186		90.86	90.86
187		11.92	33.06
188		646.33	4,883.11
189		5,594.64	2.91
190		86.35	978.62
191		1,066.88	4,527.76
192		8,632.87	39,287.97
193		561.51	3,034.24
194		33.32	551.34
195		6,217.60	3,945.01
196		237.2	2,216.38
197		90.86	90.86
198		11.92	33.06
199		646.33	4,883.11
200		5,594.64	2.91

Numero progressive	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la pre- levazione della rendita a credito od a debito del Fondo per il Culto	
		COMUNE	PROVINCIA	5	6	7	8		
				dovuta sui beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alle tasse straordinarie del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita omessa da faccessora sul Gran Libro del debito pubblico — Co- lonna 5 — 6	Debito del fondo per il culto per rendita omessa da pre- decessori a favore del Demanio a saldo tasse 4/100 per cento — — Colonna 8 — 5		
	<i>Riporto.</i>	941.79	1085.78	613.28	1757.37		
44	Cappellania fondata da Gio. Carlo Brescia nella cappella della SS. An- nunziata entro la chiesa di N. S. degli Angeli in.	S. Remo	Porto Maurizio	27.50	8.25	19.25	..	1° luglio 1903	..
45	Cappelle riunite ammi- nistrate dalla congre- gazione di carità in. .	Brianza	Potenza	..	353.72	..	353.72
46	Cappella di S. Maria di Costantinopoli in. . . .	Maschito	Id.	..	14.44	..	14.44
	<i>Da riportarsi.</i>	960.29	1462.19	632.53	2125.43		

Rate della rendita accreditata per la cassa di manutenzione liquidata nel tempo
dell'iscrizione, presso gli uffici provinciali dei beni inamovibili operata per gli uffici
della cancelleria della legge 7 luglio 1890 fino al giorno in cui
coltà la vigenza la Legge di soppressione, e gli pagato agli inventari degli
Enti morali sul fondo ecclesiastico, dall'adempimento dell'adempimento della rendita iscritta al De-
bitore nel 3.° fascicolo n. 5519.

AMBITO DI LIQUIDAZIONE del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile								CREDITO DEL DEMANDO per rate arretrate di tassa del 30 per cento		
sulla rendita esposta nella colonna 7												
		Totale										
		Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15										
		8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13										
		12.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14										
		20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15										
		Totale										
		Colonne 17 + 18 + 19										
		Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 20										
		Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni										
		Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni								Totale		
		Colonne 22 + 23										
		Colonna 24										
13	52.06	646.53	4,833.41	5,524.64	2.91	85.35	978.62	1,066.88	4,537.76	14,772.15	18,434.94	64,207.09
14	69.94	69.94	13.99	18.99	55.95	..	265.58	265.58
15	1,955.32	10,718.70	12,672.02
16	205.65	811.66	517.81
17	23.99	646.53	4,833.05	5,524.58	2.91	85.35	992.61	1,080.97	4,533.71	17,931.12	59,730.88	77,662. >

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli Istituti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio col R. Decreto 15 febbraio 1870, n. 6519	11 sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 31 settembre 1903
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 dovuta per i beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendite annue da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico - Colonna 5 - 6	8 Debito del Fondo per il Culto per rendite annue da prelevare a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento - Colonna 6 - 8			
	<i>Riporto. . .</i>	969.29	2462.19	632.53	2125.43	
47	Legato Castelli nel Duomo di.	Reggio Em.	Reggio Em.	..	15.35	..	15.35	
48	Massa dei canonici di 2ª erezione nella collegiata di (1).	Vetralla	Roma	..	2.42	..	2.42	
49	Legato Senesi Margherita in	Tivoli	Id.	..	3.87	..	3.87	
50	Legato Bianchi Giuseppe nella chiesa parrocchiale di	Ceneselli	Rovigo	..	28.52	..	28.52	
	<i>Da riportarsi. . .</i>	969.29	2512.35	632.53	2175.50	

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 93 dell'alleg. K, annesso al regio decreto 2 febbraio 1882, n. 65

11 ASSERITE LIQUIDATE Verso dal Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile					CREDITO DEL DELANZO per rate arretrate di tasse del 50 per cento					
nella rendita esposta nella colonna 7		Totale					Totale					
13	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	11	12	13	14	15	17	18	19	22	23	24
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1884											
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9											
16	Totale											
17	5.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13											
18	12.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14											
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15											
20	Totale											
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendite depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20											
22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni											
23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni											
24	Totale											

3°.

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6					
		3 COMUNE	4 PROVINCIA		7 Credito del Fondo per il Culto per rendite annue da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico - Colonne 5 - 6	8 Debito del fondo per il culto per rendite annue da prestarsi a favore del Demanio a saldo tasse del 80 per cento - Colonne 6 - 5				
				5 dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendite annue da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico - Colonne 5 - 6	8 Debito del fondo per il culto per rendite annue da prestarsi a favore del Demanio a saldo tasse del 80 per cento - Colonne 6 - 5	9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione della rendita a credito ed a debito del Fondo per il Culto	10 Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata nei termini della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1865 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagata negli inventari degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rca ditta iscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1879, n. 5019	11 sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso del fondo stabile a conto il 3 settembre 1807 per gli Enti morali
	<i>Riporto. . .</i>	969.29	2462.19	632.53	2125.43			
47	Legato Castelli nel Duomo di	Reggio Em.	Reggio Em.	..	15.35	..	15.35			
48	Massa dei canonici di 2 ^a erezione nella collegiata di (1).	Vetralla	Roma	..	2.42	..	2.42	1° luglio 1903 -		
49	Legato Senesi Margherita in	Tivoli	Id.	..	3.87	..	3.87			
50	Legato Bianchi Giuseppe nella chiesa parrocchiale di	Ceneselli	Rovigo	..	28.52	..	28.52			
	<i>Da riportarsi. . .</i>	969.29	2512.35	632.53	2175.59			

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 93 dell'alleg. K, annesso al regio decreto 2 febbraio 1882, n. 65

BENI ARRETRATI LIQUIDATI avere del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tasse del 30 per cento	
sulla rendita esposta nella colonna 7		Totale				Totale	
13	dei beni stabili a tutto dicembre 1899 dal 1° gennaio 1899 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	13	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13	12.90 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13	17,931.12
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864	14	19	19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	14	59,730.88
15	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	15	16	16	Totale	15	77,662.00
16	Colonne 11 + 13 + 14 + 15	16	17	17	Colonne 17 + 18 + 19	16	122.21
17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	17	18	18	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20	17	1.40
18	12.90 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	18	19	19	Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni	18	349.75
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	19	20	20	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	19	1.10
20	Colonne 17 + 18 + 19	20	21	21	Totale	20	116.01
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20	21	22	22	Colonne 22 + 23	21	1,021.78
22	Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni	22	23	23		22	27.35
23	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	23	24	24		23	904.43
24	Colonne 22 + 23	24				24	1,021.78

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua	DIFFERENZA fra le rendite esposte nella colonna 5 e 6		9	10	11	
		COMUNE	PROVINCIA		5	6				
1										
2										
3										
4										
5				dovuta per beni stabili devoluti al Demanio						
6				corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico						
7				Credito del Fondo per il Culto per rendite erovate da iscriveresi sul Gran Libro del debito pubblico - Colonna 5 - 3						
8				Debito del Fondo per il culto per rendita annua da prestarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 20 per cento - Colonna 6 - 5						
9				Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto						
10				Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della Circolare della Legge 7 luglio 1899 fino al giorno in cui ebbe inizio la ricerca la prima del 1900, e gli pagate agli inventisti degli Enti morali sul fondo costituito negli anni 1899, e 1900, e successivamente sul fondo della rendita iscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 6039						
11				alla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1897 per gli mo-						
	<i>Riporto.</i>		969.29	2513.35	632.53	2175.59
51	Legato Bianchi Costanza nella chiesa parrocchiale di.	Bergantino	Rovigo	..	38.63	..	38.63
52	Cappellania Greco Pietro in	Avola	Siracusa	..	3.06	..	3.06
53	Cappellania Garofalo Giuseppe nella chiesa di S. Antonio Abate in	Ferla	Id.	..	26.77	..	26.77	1° luglio 1903
54	Legato Monroi Giuseppe in	Salemi	Trapani	..	12.10	..	12.10
	<i>Da riportarsi.</i>		969.29	2594.91	632.53	2256.15

RENDITE ABBONATE LIQUIDATE a favore del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile		CREDITO DEL DEBITO per rate arretrate di tassa del 30 per cento	
nella rendita esposta nella colonna 7		Totale		Totale	
12	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	17	8,80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni
13	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	18	13,20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	24	Colonne 22 + 23
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	20	Totale		
16	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendite depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 19 — 20		
17	8,80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni		
18	13,20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni		
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	24	Colonne 22 + 23		
20	Totale				
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendite depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 19 — 20				
22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni				
23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni				
24	Colonne 22 + 23				

51.92	33.08	646.58	4,963.06	5,664.58	2.91	85.35	902.61	1,080.87	4,583.71	18,086.87	61,184.33	79,272.80
..	42.17	1,241.75	1,283.92
..	106.36	8.28	108.68
..	360.18	508.90	869.08
..	27.26	406.22	433.48
51.92	33.08	646.58	4,963.06	5,664.58	2.91	85.35	902.61	1,080.87	4,583.71	18,086.87	63,594.48	82,158.88

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la pre- levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	10 Stato della rendita accertata, per la base il canone liquidato pel tempo di corso della rendita, e per la base il canone accertato per gli editti della concentrazione emanati dalla Legge 7 luglio 1862, e per gli editti in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagati agli eredi degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Ju- ramento col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 3518
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 dovuta per beni stabili dovoluti al Demanio corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	6 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico — Co- lonna 5 — d	7 Debito del fondo per il culto per rendita annua da pre- levarsi a favore del Demanio a saldo cassa del 30 per cento — Colonna 6 — d	8 Differenza		
	<i>Riparto. . .</i>	920.20	2502.91	632.53	2356.15		..
55	Fondazione Gentile An- tonino in	Marsala	Trapani	..	218.02	..	218.02		..
56	Eredità Giuseppe ed I- gnazio Castro in (1) .	Trapani	Id.	..	41.31	..	41.31	— 4° luglio 1903	..
57	Legato D'Angeli in Zop- picchia di.	Codroipo	Udine	11.93	3.58	8.35
58	Legato Garofoli ammini- strato dalla fabbrica- ria di S. Gio. Battista in Gambarare di	Mira	Venezia	..	168.74	..	168.74		..
	<i>Da riportarsi. . .</i>	981.23	3025.56	640.88	2684.22		..

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 45 dell'allegato R, annesso al regio decreto 25 febbraio 1903

RATE ARRETRATE LIQUIDATE in favore del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DOMANIO per rate arretrate di tassa del 30 per cento							
nella rendita esposta nella colonna 7													
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
dal 4 gennaio 1871, oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870		dal 1° gennaio 1871, oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870		dal 1° gennaio 1871, oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894		dal 1° luglio 1894, oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9		Totale		Totale			
Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15		Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15				8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13				8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14			
Colonne 17 + 18 + 19		Colonne 17 + 18 + 19				20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15				Colonne 17 + 18 + 19			
Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20		Verso il Fondo Culto nel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni		Verso l'Ente nel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni		Totale		Totale		Colonne 22 + 23			
11.92	33.08	646.53	4,965.05	5,664.58	2.91	85.35	992.61	1,060.87	4,583.74	48,624.37	63,554.48	82,168.85	
..	850.80	6,787.43	7,638.23	
..	267.37	4,212.56	4,479.93	
..	45.91	45.91	3.48	3.18	42.73	..	131.43	121.43	
..	835.73	5,209.38	6,045.11	
11.92	33.08	646.53	4,978.96	5,660.49	2.91	85.35	995.79	1,064.05	4,596.44	50,578.27	76,865.28	97,443.55	

1	2	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9	10	11
		3	4	5	6	7	8			
1	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	COMUNE	PROVINCIA	5	6	7	8	9	10	11
				corvuta per beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per la rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico — Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il culto per rendita annua da versarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 50 per cento — Colonne 8 — 9	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	Rate della rendita accartata per la tassa di concessione liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili concernenti per gli erediti della conversione ordinata dalla Legge 1 luglio 1862 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli erediti degli Enti morali nel fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1875, n. 6519	Rate della rendita esposta nella colonna 5 della presa di possesso
59	Riporto	961.22	3024.56	610.88	2634.22			
59	Legato Curnis nella chiesa parrocchiale di San Rocco in	Dolo	Venezia	..	64.80	..	64.50			
60	Legato Sartori Teresa in	Fumane	Verona	..	38.50	..	38.50			
61	Legato Comini Caterina fu Carlo nella chiesa parrocchiale di	Lavagno	Id.	..	45. >	..	45. >			
62	Cappellania Zanoni in .	Mozzecane	Id.	168.45	73.87	94.68	..			
	Da riportarsi	1449.67	3216.43	733.46	2832.22			
								1° luglio 1903 —		

RATE ARRETRATE LIQUIDATE		RITENUTA PER IMPOSTA		CREDITO DEL DEMANIO	
Rate del Fondo per il Culto		di ricchezza mobile		per rate arretrate data casa del 30 per cento	
nella rendita esposta nella colonna 7		Totale		Totale	
12	dal 1° settembre 1897, oppure dalla stessa data, o da un'altra data stabilita a tutto dicembre 1897	13	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13
13	dal 1° gennaio 1899 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti a tutto dicembre 1870	14	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	18	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14
14	dal 1° gennaio 1871, oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti fino a tutto giugno 1864	15	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15
15	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti fino all'epoca indicata nella colonna 9	16	Totale	20	Colonne 17 + 18 + 19
16	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deperute dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20
17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	18	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni
18	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	20	Totale	24	Colonne 22 + 23
20	Colonne 17 + 18 + 19	21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deperute dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20		
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deperute dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20				
22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni				
23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni				
24	Colonne 22 + 23				

1.92	33.08	646.58	4,978.96	5,680.49	2.91	85.35	995.79	1,084.06	4,596.44	20,578.27	76,865.28	97,443.55
..	208.41	1,774.77	1,983.18
..	173.02	975.29	1,148.31
..	259.50	1,382.63	1,642.13
..	794.47	794.47	(158.89)	158.89	635.58	..	81.83	81.83
1.92	33.08	646.58	5,773.43	6,478.96	2.91	85.35	1,154.68	1,242.94	5,232.02	20,219.20	81,052.80	102,271.50

1 Numero progressive	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA	6 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 0	7 DEBITO	8 CREDITO	9 DECORRENZA	10 RISERVA
		COMUNE	PROVINCIA						
				5 dovuta per beni stabili devoluti al Donante	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 20 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendita annua da prelevare a favore del Donante a saldo tasse del 30 per cento — Colonne 9 — 8	9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Rate della rendita necessaria per la tassa di successione liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1900 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di approvazione, e che paga e agli arretrati degli Enti morali sul fondo costituito da gli interessi della medesima iscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5619
63	Riporto. . . Legato Simeoni nella chiesa di S. Paolo in Campo Marzo di	1149.67	3246.43	785.46	2832.22	—	..
64	Legato Niccoli Valentino nella chiesa di S. Gregorio di Veronella già Cucca	Verona	Verona	..	42.3	..	42.3	1° luglio 1903	..
		Cologna Veneta	Id.	..	119.74	..	119.74	—	..
Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1903. . L.				1149.67	3408.14	785.46	2993.93		..
<p>Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1904, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8. L.</p>									
Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1904 L.									..

Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

RATA ARRETRATE LIQUIDATE Verso del Fondo per il Culto				RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEBITO per rata arretrate di tassa dal 30 per cento				
nella rendita esposta nella colonna 7			Totale	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Totale	Credito del Fondo per il Culto per rata arretrate di rendita depurata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Totale	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1876	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rata arretrate di rendita depurata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Colonne 22 + 23
31.81	33.08	646.53	5,773.43	6,474.96	2.91	85.35	1154.68	1,242.94	5,232.02	20,219.20	81,052.30	102,271.50
..	136.36	1,155.02	1,291.38
..	466.74	3,220.15	3,686.89
31.92	33.08	646.53	5,773.43	6,474.96	2.91	85.35	1154.68	1,242.94	5,232.02	21,822.27	85,427.47	107,249.74
..	735.46	735.46	147.09	147.09	188.37	2,993.93	..	2,993.93
31.93	33.08	646.53	6,508.89	7,210.42	2.91	85.35	1301.77	1,590.03	5,820.39	24,816.20	85,427.47	110,243.67

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO O — Elenco degli

delle rendite 5 % da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore
a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3)

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 dovuta nei beni stabili dovuti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Calto per rendite cessate da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonna 5 — 5	8 Dedotto dal fondo per il calto per rendite cessate da iscriversi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento — Colonna 6 — 5	9 Differenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la pre- levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Calto	10 Data della rendita esentata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorso dal 1866, per le rendite dei beni immobili apprese per gli usi della contrazione personale dei detti enti, e per le rendite dei beni mobili in vigore la Legge di approvazione, ed altri provvedimenti degli Enti morali e i fondi costituiti dagli istruenti della rendita iscritta sul De- bitto sul R. Decreto 17 febbraio 1874, n. 3011 sulla rendita esentata nella colonna 5 della tassa di manomorta
		3 COMUNE	4 PROVINCIA						
1	Beneficio o legato pio Santo Andrea in (1) .	Cesole	Alessandria	4.50
2	Clero ricettizio di Santa Maria della Fonte in (2)	Carbonara	Bari	5.82
3	Legato Mingotti Tavo- lini Teresa in Chiesa nova di Bottonaga in .	Brescia	Brescia	..	45.77	..	45.77
	Da riportarsi.	45.77	10.32	45.77

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 1 dell'allegato E, annesso al regio decreto 3 maggio 1874, n. 3011.
(2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 14 dell'allegato Z, annesso al regio decreto 20 febbraio 1901, n. 100.

rali ecclesiastici soppressi,

Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio
 dalle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

15 agosto 1867, n. 3848)

RENDITE LIQUDATE del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa dal 30 per cento	
Rendita esposta nella colonna 7		Totale				Totale	
13	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	Colonna 18	2.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Colonna 17 + 18 + 19	21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deperita dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	14	12.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonna 17 + 18 + 19	22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	15	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Colonna 17 + 18 + 19	23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
16	Totale	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	16	Totale	Colonna 17 + 18 + 19	24	Totale
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

1925, serie 2.
 84.

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita onerosa da fornirsi sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonne 5 — 6	8 Doppio del fondo per il culto per rendita onerosa da prole- verarsi a favore del Demanio a saldo tasso del 30 per cento — Colonne 6 — 6	9 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 8 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la pre- levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Rate della rendita accreditata per la cassa di manomorta liquidata per tempo decreto della presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della legge del 28 giugno 1898, e per la legge del 28 giugno 1902, con cui si vieta la legge di soppressione, e per la legge del 17 febbraio 1904, con cui si vieta il fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta e li- quidata col R. Decreto 17 febbraio 1890, n. 2019 sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso
		3 COMUNE	4 PROVINCIA						
	<i>Riporto.</i>	45.77	40.32	45.77
4	Cappellania 2 ^a Scala Pietro in	Roncadello	Brescia	..	90. >	..	90. >
5	Commissaria Stefini Giu- lia in	Bornate	Id.	..	43.13	..	43.13
6	Legato Sala Camilla nel- la parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita in.	Brescia	Id.	..	86.40	..	86.40
7	Legato Baronio Agostino nella parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita in	Id.	Id.	..	102.43	..	102.43
	<i>Da riportarsi.</i>	367.75	40.32	367.75

1° gennaio 1904

RENDITE ARRETRATE LIQUIDATE Versate dal Fondo per il Culto				RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DIAMANTO per rate arretrate di tassa del 30 per cento			
Rendita esposta nella colonna 7											
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Totale Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Totale Colonne 22 — 23
11.64	136.77	77.79	231.63	1.02	18.06	15.66	34.63	197. >	79.54	1,948.06	1,425.60
..	641.25	628. >	3,269.25
..	179.75	1,063.47	1,243.22
..	534.96	2,316.24	2,851.20
..	634.34	3,087.16	3,721.50
11.64	136.77	77.79	231.63	1.02	18.06	15.66	34.63	197. >	2,069.74	10,440.93	12,540.77

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Culto	
		COMUNE	PROVINCIA		5	6		
1								
2								
3								
4								
5				devoluta per beni stabili devoluti al Demanio				
6				corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico				
7				Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da facciversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6				
8				Debito del fondo per il culto per rendita annua da gravarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento — Colonne 6 — 6				
9				Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Culto				
10				Rate della rendita accortate per la tassa di manomorta, liquidate nel tempo decorso dalla prima di possesso dei beni immobili accortati per gli oneri della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino a giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, a più pagate agli inventati degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 5519				
1	<i>Riporto. . .</i>	367.75	40.32	367.75	..
8	Legato Anghileri Domenico nella parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita in	Brescia	Brescia	..	20.50	..	20.50	..
9	Legato Dusi Luigi nella parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita in	Id.	Id.	..	181.44	..	181.44	..
10	Legato Giuseppe Tarchisio in (1)	Castrogiovanni	Caltanissetta	..	11.19	..	11.19	..
11	Legato Arcangelo Madalena nella chiesa di S. Calogero in	Caltanissetta	Id.	..	48.89	..	48.89	..
	<i>Da riportarsi. . .</i>	629.57	40.32	629.57	..

— 1° gennaio 1904 —

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 57 dell'allegato B, annesso al regio decreto 8 maggio 1905

RITA ARRETRATE LIQUIDATE alvoro del Fondo per il Culto				RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANCO per rate arretrate di tassa del 30 per cento			
nella rendita esposta nella colonna 7				Totale				Totale			
dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870				Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deprivata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 — 20			
dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884				8.30 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13				Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni			
dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9				18.30 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14				Verso l'Erate pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni			
Totale				20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15				Totale			
Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15				Colonne 17 + 18 + 19				Colonne 22 + 23			
16				17				24			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11.64	136.77	77.79	231.63	1.02	18.05	15.56	34.63	197.	2,069.74	10,110.93	12,500.77
..	125.69	544.21	669.90
..	1,223.71	4,763.81	5,987.52
..	334.19	23.29	406.48
..	78.09	1,097.84	1,775.93
11.64	136.77	77.79	231.63	1.02	18.05	15.56	34.63	197.	2,891.52	17,409.08	21,750.60

1905, serie 2°.

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua	6	7	8	9	10	11
		3 COMUNE	4 PROVINCIA							
				5 devoluta nei beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendita annua da prele- versi a favore del Demanio a saldo tassa del 50 per cento — — Colonna 6 — 8	9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la pre- levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Rato della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagata agli inventari degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al De- manio col R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 8619	11 Data della rendita disposta nella colonna 9 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 31 dicembre 1897 per gli effetti mo- dali accennati dalla Legge 7 luglio 1866
	<i>Riporto. . .</i>	629.57	10.32	629.57	
12	Cappella Raimondo Con- cetta in	Caltagirone	Catania	..	3.82	..	3.82	
13	Cappellania Frandoro Antonio in	Id.	Id.	..	18.36	..	18.36	
14	Fondazione Trigona Fi- lippo Maria in	S. Cono	Id.	..	97.61	..	97.61	
15	Legato Bianchessi An- tonio in	Izzano	Cremona	..	4.50	..	4.50	
	<i>Da riportarsi. . .</i>	750.86	10.32	750.86	

RISERVA ARRETRATI IMPOSTE Verso del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile								CREDITO DEL DEBITO per rate arretrate di tasse del 50 per cento			
nella rendita esposta nella colonna 7													
13	dal 1° gennaio 1899 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	14.64	158.77	77.79	291.63	1.02	18.05	15.55	34.63	197. >	0.71	46.02	25.74
14	dal 1° gennaio 1871, oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1844
15	dal 1° luglio 1864 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9
16	Totale	14.64	158.77	77.79	291.63	1.02	18.05	15.55	34.63	197. >	0.71	46.02	25.74
17	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15
18	2.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13
19	18.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14
20	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15
21	Totale
22	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20
23	Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni
24	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni
25	Totale

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		10 Decorrenza stabilita nella liquidazione per la iscrizione e per la rilevazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Culto	11 Data della rendita accertata per la base di manomorta liquidata nel tempo della conversione eccitata dalla legge, e l'anno in cui si è verificata la conversione eccitata dalla legge, e gli interessi e dividendi dei beni morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al 31 marzo sulla rendita esposta nella colonna 5 della prova di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti mo-
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendite cessate da iscriverli nel Gran Libro del Debito pubblico — Colonna 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendite cessate da privilegiare a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento — Colonna 5 — 6		
	<i>Riporto.</i>	750.86	40.32	750.86		
16	Beneficio di S. Antonio Abate nella chiesa di S. Iacopo in Ontaneta di	Portico	Firenze	..	37.50	..	37.50		
17	Fondazione Serruto Domenico nella chiesa parrocchiale di S. Ambrogio in.	Varazze	Genova	..	9. >	..	9. >	4° gennaio 1905 —	
18	Fondazione Peccio Antonio nella chiesa di S. Lorenzo in	Genova	Id.	..	1.50	..	1.50		
	<i>Da riportarsi.</i>	798.86	40.32	798.86		

RATA ARRETRATE ESIGIBILI				IMPOSTA PER IMPOSTA				CREDITO DEL FUSCARIO				
Livro del Fondo per il Culto				di ritenuta mobile				per rata arretrata di tassa del 50 per cento				
nella rendita esposta nella colonna 7				nella colonna 13				Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni				
13	14	15	Totale	17	18	19	Totale	21	22	23	Totale	
dal 1° gennaio 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1867	dal 1° gennaio 1868 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	Colonna 13	Colonna 14	Colonna 15	Colonna 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di reddito deducibile dalla ritenuta per imposta di ritenuta mobile - Colonna 16 - 20	Verso il Fondo Culto per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Colonna 23 + 24	
5.13	11.84	136.77	77.70	231.63	1.02	18.05	15.56	34.61	197.	4,733.44	24,015.26	25,748.76
..	95.10	..	95.10
..	24.18	286.15	310.33
..	8.29	43.44	51.73
5.13	11.84	136.77	77.70	231.63	4.02	18.05	15.56	34.61	197.	4,866.01	24,301.65	25,168.66

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 dovuta sui beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonna 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento — Colonna 5 — 6		
	<i>Riporto. . .</i>	798.86	10.32	798.86		..
19	Fondazione Mascardi Galeotto nella chiesa di S. Lorenzo in	Genova	Genova	..	1.50	..	1.50		..
20	Fondazione Blangero Ludovico nella chiesa di S. Lorenzo in	Id.	Id.	..	27. .	..	27. .	1° gennaio 1904	..
21	Fondazione Cibo Giuliano nella chiesa di S. Lorenzo in	Id.	Id.	..	31.50	..	31.50	—	..
22	Fondazione Pallavicino Giulio nella chiesa di S. Lorenzo in	Id.	Id.	..	1.50	..	1.50		..
	<i>Da riportarsi. . .</i>	860.86	10.32	860.86		..

Rate delle rendite iscritta per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso alla pressa di porre del bene ecclesiastico soppresso per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1898 (n. 246) e in vigore in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e gli assegni degli avanzi degli enti soppressi sul fondo costituito dagli avanzi della rendita iscritta al Demanio sul n. Decreto 17 febbraio 1898, n. 2019

**RENDITE E RENDIMENTI ESPOSTI
Verso il Fondo per il Culto**

**nella rendita esposta
nella colonna 7**

13 dal 1° gennaio 1899 oppure dalla presa di possesso
dei beni stabili a tutto dicembre 1899

14 dal 1° gennaio 1897 oppure dalla presa di possesso
dei beni stabili fino a tutto giugno 1897

15 dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei
beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9

Totale

Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15

**RITENUTA PER IMPOSTA
di ricchezza mobile**

16 8.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13

17 13.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14

18 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15

Totale

Colonna 17 + 18 + 19

19 Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deperita
dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 20

**CREDITO DEL FONDO
per rate arretrate di tasse
del 20 per cento**

20 Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di pos-
sesso dei beni

21 Verso l'Erario per tempo anteriore alla presa di possesso
dei beni

Totale

Colonna 22 + 23

5.43	11.64	136.77	77.79	291.63	1.02	18.05	15.56	34.63	197.0	5,856.01	21,314.85	26,170.86
..	3.31	43.42	46.73
..	65.84	774.14	840.98
..	79.45	901.69	981.14
5.43	11.64	136.77	77.79	291.63	1.02	18.05	15.56	34.63	197.0	5,008.96	23,077.49	28,086.45

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA	DIFFERENZA fra la condotta esposta nelle colonne 5 e 6		Dopo essere stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la pro- levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Calo	
		COMUNE	PROVINCIA		5	6		
1				dovuta per beni stabili devoluti al Donumio	6	7	8	
2				corrispondente alla tassa straordinaria del 20 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico				
3				Credito del Fondo per il Calo per rendite onerosi da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico - Co- lonna 5 - 6				
4				Debito del fondo per il calco per rendite onerosi da pro- levare a favore del Donumio a esito tassa del 20 per cento - Colonna 5 - 6				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	Riporto.	360.36	40.32	861.36	..
23	Fondazione Muledo Be- nedetto nella chiesa di S. Lorenzo in	Genova	Genova	..	33. >	..	33. >	..
24	Fondazione Della Cella Galeazzo nella chiesa di S. Lorenzo in	Id.	Id.	..	1.50	..	1.50	..
25	Fondazione Zcagli Lu- crezia nella chiesa di S. Lorenzo in	Id.	Id.	..	1.50	..	1.50	..
26	Fondazione Cibo Camilla nella chiesa di S. Lo- renzo in.	Id.	Id.	..	1.50	..	1.50	..
	Da riportarsi.	897.86	40.32	897.86	..

Esso sulla rendite accennata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo
passato dalla parte di passato di bene in un debito per gli obblighi
della convenzione sottoscritta dalla Legge 7 luglio 1898, e per gli obblighi
che in vigore della Legge 27 maggio 1904, sono stati assunti dagli
stati eredi al fondo esente dagli interessi della rendita liquidata al De-
bito del F. Donumio il febbraio 1904, n. 2319

1° gennaio 1904

BENI ARRETRATI LIQUIDATI
Verso del Fondo per il Culto

sulla rendita esposta nella colonna 7	
12	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868
13	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1871
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9

16	Totale	Colonne 11 + 13 + 13 + 14 + 15
----	--------	--------------------------------

RI TENUTA PER IMPOSTA
di ricchezza mobile

17	8,30 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	
18	13,50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	
20	Totale	Colonne 17 + 18 + 19

21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendite depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20	197. >
----	--	--------

CREDITO DEL FOMENTO
per rate arretrate di tasse
dal 50 per cento

22	Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	5,006.96
23	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	23,077.49
24	Totale	28,084.45

5.43	11.44	436.77	77.79	291.63	1.02	18.06	15.56	24.63	197. >	5,006.96	23,077.49	28,084.45
..	77.32	960.63	1,037.95
..	3.34	63.59	66.93
..	3.32	63.44	66.76
..	3.34	63.39	66.73
5.43	11.44	436.77	77.79	291.63	1.02	18.06	15.56	24.63	197. >	5,006.17	24,158.31	29,164.48

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico sopresse	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico sopresse		5 dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	6 RENDITA ANNUA corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendite annue da leasibersi sul Gran Libro del Debito pubblico — Ob- lione 5 — 6	8 Difetto del fondo per il culto per credito annuo da prodo- narsi a favore del Demanio e saldo tassato del 30 per cento — Oblazione 6 — 6	9 Differenza tra la rendita esposta nelle colonne 5 e 6	10 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la pro- levazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		3 COMUNE	4 PROVINCIA						
	<i>Risporto. . .</i>	897.86	10.32	897.86	..	
27	Fondazione Dueto An- tonio nella chiesa di S. Lorenzo in	Genova	Genova	..	3. >	..	3. >	..	
28	Fondazione Oncia Mar- tino nella chiesa di S. Lorenzo in	Id.	Id.	..	25. >	..	25. >	..	
29	Fondazione Parodi Lino nella chiesa di S. Lo- renzo in.	Id.	Id.	..	4.50	..	4.50	..	
30	Legato Sciutto Vittoria nella chiesa parrocc- chiale di	Torriglia	Id.	..	6. >	..	6. >	..	
	<i>Da riportarsi. . .</i>	932.36	10.32	932.36	..	

1° gennaio 1904

RISERVA ANTICIPATA LAQUADATE a favore del Fondo per il Culto					RITENUTA PER RISCOSSA di ricchezza mobile					CREDITO PER RENDITA per rate arretrate di tasse dal 20 per cento							
sulla rendita esposta nella colonna 7																	
12	dal 1° settembre 1897 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1897	5.43	231.69	1.02	18.05	15.55	34.68	197. >	5,006.97	6.58	75.10	3.29	21.18	26,152.91	30,354.48
13	dal 1° gennaio 1899 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1899	11.63
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1864	136.77
15	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	77.79
16	Totale	231.69	231.69	1.02	18.05	15.55	34.68	197. >	5,006.97	6.58	75.10	3.29	21.18	26,152.91	30,354.48
17	8.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13
18	12.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15
20	Totale
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deperduta dalla riscossa per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20
22	Verbo il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	5,006.97	6.58	75.10	3.29	21.18	26,152.91	30,354.48
23	Verbo l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	96.96	672.43	46.44	196.77	26,152.91	30,354.48
24	Totale	5,006.97	96.96	672.43	46.44	196.77	26,152.91	30,354.48

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA	6 DIFFERENZA fra le rendite capitate nelle colonne 5 e 4		7 Debiti del Fondo per il Culto per rendite annue da incassarsi sul Great Libro del Debito pubblico - Co- lonna 5 -- 6	8 Debiti del Fondo per il Culto per rendite annue da prelevare sul Fondo del Demanio e sulle tasse sulla per cento -- Colonna 6 -- 8	9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la pre- levazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Culto	10 Data della rendita accettata per la liquidazione liquidata per legge dell'Ente, prova di possesso dei beni immobili operata per gli obblighi della convenzione ordinata dalla Legge 7 luglio 1899 (n. 21) con cui è stata in vigore la Legge di soppressione, e gli pagamenti agli inventari degli Enti morali sul fondo ecclesiastico dagli inventari della rendita iscritta al De- biti sul Fondo ecclesiastico sul Grande Libro del Debito pubblico - Colonna 5 -- 6
		3 COMUNE	4 PROVINCIA		4 RENDITA ANNUA	4 RENDITA ANNUA				
	<i>Riporto. . .</i>	932.36	40.32	932.36			
81	Fondazione Bertollo Be- nedetto nella chiesa parrocchiale di.	S. Marghe- rita Ligure	Genova	..	7.50	..	7.50			
82	Legato Bondani nella chiesa parrocchiale di S. Maria di Nazareth in	Sestri Levante	Id.	..	18.00	..	18.00			
83	Fondazione De Valeri Melchiorre nella chiesa di S. Lorenzo in	Genova	Id.	..	1.50	..	1.50			
84	Fidecommissaria Orto- leva Baffo Giuseppe in.	Mistretta	Messina	..	253.40	..	253.40			
	<i>Da riportarsi. . .</i>	1219.66	40.32	1219.66			

1° gennaio 1904

RENDITE ABSTRATTE ESPOSTE Verso del Fondo per il Culto				RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa dal 30 per cento					
nella rendita esposta nella colonna 7				Totale				Totale					
13	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870			Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.90 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Colonne 17 + 18 + 19	197. >	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni			
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894												
15	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9												
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
13	44.64	436.77	77.79	234.63	1.02	48.05	15.56	34.63	197. >	5,202.32	25,157.81	30,360.13	
	9.00	224.54	233.60	
	45.74	542.91	588.68	
	3.33	43.40	46.73	
	2,659.08	5,525.84	8,184.90	
13	44.64	436.77	77.79	234.63	1.02	48.05	15.56	34.63	197. >	7,919.81	31,104.53	39,114.04	

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua	DIFFERENZA fra la rendita esposta nelle colonne 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto
		COMUNE	PROVINCIA		5	6	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
1							
	<i>Riparto</i>	1213.66	10.52	1213.66
35	Legato Corradino Francesco nella chiesa dei cappuccini vecchi in .	Vercelli	Novara	..	9. >	..	9. >
36	Legato Gallia Carlo nella chiesa parrocchiale di.	Olcenengo	Id.	..	16.50	..	16.50
37	Legato Bozzi Anna nella chiesa parrocchiale di .	Castelletto Ticino	Id.	..	32.23	..	32.23
38	Legato Greppi Stefano nella chiesa dei cappuccini vecchi in. . .	Vercelli	Id.	..	11.25	..	11.25
	<i>Da riportarsi</i>	1282.64	10.82	1282.64

1° gennaio 1901. —

BENI AMMINISTRATI SEPARATAMENTE proven. del Fondo per il Culto				RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO PER RENDITE per rate arretrate di tasso dal 50 per cento			
nella rendita esposta nella colonna 7											
			Totale				Totale				Totale
13	dal 1° gennaio 1859 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870			Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	8.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13			Colonna 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendite eguarate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20		
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884				13.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14				Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni		
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9				20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15				Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni		
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
11.65	136.77	77.79	231.63	1.02	18.06	15.56	34.63	197.5	7,949.54	31,464.53	39,414.04
..	20.06	230.26	230.52
..	45.92	568.44	599.36
..	104.26	899.51	1,008.87
..	81.34	377.31	408.65
11.65	136.77	77.79	231.63	1.02	18.06	15.56	34.63	197.5	8,121.19	33,565.05	41,706.24

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 dovuta per beni stabili devoluti al Demanio	6 RENDITA ANNUA		7 Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	8 Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Data della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorrenza della prima di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui è stata in vigore la Legge di soppressione, e già pagata agli eredi del beneficiario nel fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio nel R. Decreto 17 febbraio 1874, n. 3419 sulla rendita esposta nella colonna 5 della stessa di conversione.
		COMUNE	PROVINCIA		6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendite annue da iscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico — Co- lonne 5 — 6				
	<i>Riporto. . .</i>	1282.64	10.32	1282.64			
39	Legato Morosone nella chiesa di S. Agnese in.	Vercelli	Novara	..	112.80	..	112.80			
40	Legato Malinverni Giu- seppe in.	Olcenengo	Id.	..	117.90	..	117.90			
41	Beneficio laicale Alber- toni in (1).	Artò	Id.	1.74	0.54	1.20	..		1° gennaio 1904	
42	Legato Pignolo Andrea fu Gio. Maria in. . .	Gattinara	Id.	..	69.60	..	69.60			
	<i>Da riportarsi. . .</i>	1.74	1583.45	11.52	1583.64			

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 94 dell'allegato H, annesso al regio decreto 1° agosto 18

LEI ARRETRATE LIQUIDATE a favore del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 80 per cento						
sulla rendita esposta nella colonna 7		Totale				Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni		Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni		Totale		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
dal 4 settembre 1867 dei beni stabili a tutto dicembre 1867	dal 1° gennaio 1869 dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	dal 1° luglio 1884 dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 13 + 13 + 14 + 15	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	18.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Colonne 17 + 18 + 19	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depunta dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Colonne 22 + 23
5.13	11.64	136.77	77.79	224.63	1.02	18.05	15.56	34.63	197.20	8,124.49	83,585.05	41,706.24
..	270.75	2,332.29	2,504.04
..	188.95	4,092.77	4,281.72
..	..	4.27	11.40	12.67	..	0.17	2.28	2.45	10.22
..	185.11	2,340.41	2,525.22
5.13	11.64	138.04	89.19	244.30	1.02	18.22	17.84	37.08	207.22	8,770.24	83,584.22	52,021.22

1. 2677, serie 2^a.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9	10
		COMUNE	PROVINCIA	5	6	7	8		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
	<i>Riporto. . .</i>	4.71	1583.15	11.52	1582.64		..
43	Legato Di Falco Carlo in	Carini	Palermo	..	36.77	..	36.77		..
44	Legato Anfuso Salvatore in	Monreale	Id.	..	5.61	..	5.61		..
45	Legato Lo Iacono Vin- cenzo in.	Id.	Id.	..	4.02	..	4.02		..
46	Legato Vizzini Giuseppe in	Cefalù	Id.	..	7.65	..	7.65		..
47	Legato Negroni Maria in	Vigevano	Pavia	..	6.11	..	6.11		..
	<i>Da riportarsi. . .</i>	4.71	1643.31	11.52	1642.80		..

RENDITE LIQUIDE del Fondo per il Culto			RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile							CREDITO DEL FONDO per rate arretrate di L. 25 del 30 per cento		
Rendita esposta nella colonna 7												
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale 	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	18.90 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Totale 	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deperite dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20	Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Totale 	
Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	Colonne 17 + 18 + 19	Colonne 26 + 23										
11.64	132.04	80.19	244.30	1.02	18.22	17.84	37.06	207.22	8,770.00	42,354.22	52,021.22	
..	169.04	4,166.63	1,335.67	
..	17.97	125.81	208.78	
..	17.85	122.41	139.46	
..	9.71	268.48	277.89	
..	48.64	173.30	221.94	
11.64	132.04	80.19	244.30	1.02	18.22	17.84	37.06	207.22	9,062.74	45,167.25	54,189.96	

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Dotazione stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Stato della rendita iscritta per la base di momento liquidata nel tempo decorso dalla presa in possesso dei beni inasportati operata per gli effetti della sentenza pronunciata dalla Legge 17 luglio 1898 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagata agli inventari degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Decretto del 2. Decreto 17 febbraio 1876, n. 5319 nella rendita censuata nelle colonne 5 e 6
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 dovuta per beni stabiliti dovoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita censuata da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendite censuata da prelevare a favore del Demanio e sulle tasse del 30 per cento — Colonne 6 — 5		
	<i>Riporto.</i>	1.71	1643.31	11.53	1642.80		
48	Legato Casale Carlo in.	Vigevano	Pavia	..	42. >	..	42. >		
49	Legato Borghi Pasquale nella chiesa di S. Gio. Battista in.	Sassocorvaro	Pesaro	..	6.70	..	6.70		
50	Capitolo della chiesa collegiata dei SS. Pietro e Paolo del Sasso Cavoso in (1)	Matera	Potenza	1.58	..		1° gennaio 1904 —
51	Legato Andrea Dovadoli in	Lugo	Ravenna	..	9.58	..	9.58		
	<i>Da riportarsi.</i>	1.71	1704.50	12.10	1704.00		

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 2 dell'allegato L, annesso al presente decreto.

RISERVA AMMINISTRATIVA LIQUIDATA Verso del Fondo per il Culto				RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANDO per rate arretrate di tassa del 30 per cento				
sulla rendita esposta nella colonna 7												
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
del 1° gennaio 1908 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1876				del 1° gennaio 1877 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864				del 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9				
Totale				Totale				Totale				
Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15				Colonna 13				Colonna 15 - 20				
8,80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13				13,50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14				Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita desunta dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonna 15 - 20				
20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15				Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni				Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni				
Colonne 17 + 18 + 19				Colonne 22 + 23				Colonne 24 + 25				
5.45	11.61	132,04	20,19	24,32	1.02	18.22	17.94	27.08	207.22	8,022.71	45,107.25	54,199.96
..	185.46	1,122.72	1,308.18
..	10.46	221.92	232.38
2.00	3.40	27.13	45.01	57.39	0.22	4.90	3. >	8.18	49.21
..	40.74	207.25	247.99
7.52	15.20	172,17	146,20	204.62	1.20	23.12	20.84	45.26	256.43	9,202.27	46,226.14	55,029.51

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decreto stabilita nelle liquidazioni per la cessazione o per la prole vazione della rendita a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Nota della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorso dalla presa di posse dei beni inamovili per gli ostelli della conver sione "edificata dalla Legge 1 luglio 1898 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di sop pressione, e già pagata agli inventari degli Enti morali sul fondo costituito dagli inventari della rendita iscritta al De creto 17 febbraio 1876, n. 3619
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 deriva pei beni stabili devo lutati al Demando	6 corrispon dente alla tassa straordi naria del 20 per cento imposta sul patri monio ecclesiasti co	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita cessata da "scor rersi nel Gran Libro del Debito pubblico — Co lonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendita cessata da prole vati a favore del Demando a saldo tassa del 20 per cento — Co lonne 6 — 5		
	<i>Riparto.</i>	1.71	1701.59	43.40	1701.09		
52	Legato Pio Buccella in.	Civitavecchia	Roma	..	6.45	..	6.45		
53	Legato Pirchedda o delle anime purganti in . .	Pezzomaggiore	Sassari	73.41	23.53	54.89	..		
54	Cappellania Giaralone Niccolò nella chiesa di S. Cristina in	Marsala	Trapani	..	45.29	..	45.29		
55	Cappella di Maria SS. della Presentazione fondata da Lombardo Antonio e Ballo in . . .	Alcamo	Id.	..	61.20	..	61.20		
	<i>Da riportarsi.</i>	80.12	1838.05	67.09	1811.06		

1° gennaio 1904

RATE ARRETRATE LIQUIDATE a favore del Fondo per il Cuito		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 per cento		
nella rendita esposta nella colonna 7		nella colonna 13				Verso il Fondo Cuito pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni		
Totale		Totale				Totale		
13	dal 4 settembre 1897 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1894	Colonna 11 + 13 + 13 + 14 + 15	8,50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13,50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	30 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Colonna 17 + 18 + 19	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Colonna 23 + 23
13	dal 1° gennaio 1899 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870							
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864							
15	dal 1° luglio 1804 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9							
16	Totale							
17								
18								
19								
20	Totale							
21	Credito del Fondo per il Cuito per rate arretrate di rendita depurata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 50							
22								
23								
24	Totale							

7.52	14.80	175.47	104.20	301.80	1.30	23.12	20.84	45.36	255.43	9,388.37	46,990.14	56,099.51
..	21.89	144.56	166.45
..	221.09	221.09	44.22	44.22	176.87	..	759.63	759.63
..	61.64	1,583.51	1,645.15
..	580.55	1,642.54	2,323.09
7.52	14.80	175.47	325.29	522.78	1.30	23.12	65.06	89.48	433.30	9,968.92	50,990.58	60,959.50

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Calce	10 Rate della rendita accortate per la cassa di manovra liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso del bene, per gli arredi della cappella ereditata dalla Legge 1 luglio 1898, e gli altri entrate in vigore la Legge di soppressione, e gli interessi del Fondo degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Dis-	11 sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 deverta per beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 20 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Calce per rendite annue da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico - Colonna 5 - 6	8 Debito del fondo per il calce per rendite annue da prelevare a favore del Demanio a fido tasso del 20 per cento - Colonna 5 - 6			
	<i>Riportati</i>	80.12	1898.09	07.99	1814.09			
56	Legato Regina Michele in	Marsala	Trapani	..	43.77	..	43.77			
57	Legato Sciacca Antonio in	Id.	Id.	..	3.83	..	3.83			
58	Legato Oca. Gio. Battista in	Salemi	Id.	..	4.05	..	4.05			
59	Legato Di Stefano Gaspare in	Id.	Id.	..	2.40	..	2.40			
	<i>Da riportarsi</i>	80.12	1898.10	07.99	1838.09			

1° gennaio 1904 -

CON ACCORDO LEGISLATIVO Verso del Fondo per il Culto		RIFORMAZIONE PER INTERESSA di ricchezza mobile				CREDITO DEL FIDUCIARIO per rate arretrate di tasse dal 30 per cento							
nella rendita esposta nella colonna 7													
23	dal 1° gennaio 1904 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1903												
24	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1907												
25	dal 1° luglio 1904 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9												
26	Totale												
27	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15												
28	8,50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13												
29	13,50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14												
30	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15												
31	Totale												
32	Colonna 17 + 18 + 19												
33	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 20												
34	Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di per- sesso dei beni												
35	Verso l'Rate per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni												
36	Totale												
	Colonna 22 + 23												
23	7.32	14.80	175.47	205.20	529.79	1.30	23.12	65.06	89.48	432.30	10,948.45	50,900.3	60,598.83
	83.97	442.68	500.30
	8.19	130.98	180.12
	41.45	135.97	167.12
	6.61	86.57	87.16
23	7.32	14.80	175.97	205.20	529.79	1.30	23.12	65.06	89.48	432.30	10,948.47	51,778.28	61,767.65

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nello colonna 5 e 6	
		COMUNE	PROVINCIA	5 derivata dai beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Calto per rendite annue da inscrivere nel Gran Libro del Debito pubblico - Co- lonne 5 - - 6	8 Debito del fondo per il calto per rendite annue da pre- levare sul fondo del Demanio a detta tassa dal 30 per cento - - Colonne 5 - - 6
	Riparto.	90.12	1862.40	67.99	1233.07
60	Legato Suor Maria Anna Verdirame in	Salermi	Trapani	..	20.40	..	20.40
61	Legato Sciacca Giovanni in	Id.	Id.	..	1.59	..	1.59
62	Legato Romano Stella in	Id.	Id.	..	1.05	..	1.05
63	Legato Suor Angela Oli- veri in	Id.	Id.	..	2.43	..	2.43
	Da riportarsi.	30.12	1867.19	67.99	1263.15

Debitum stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione e per la prelevazione delle rendite a credito ed a debito del Fondo per il Calto

Rate della rendita accortizia per la tassa di manomorta liquidata nel tempo
decorsi dalla prima di possesso dei beni immobili operata per gli edifici
della circoscrizione ordinata dalla Legge 7 luglio 1869 fino al giorno in cui
essa ha vigore la Legge di soppressione, e già pagata agli inventari degli
Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al De-
bitum nel R. Decreto 17 febbraio 1870, n. 3619

nella rendita annua nella colonna 4 della

1° gennaio 1904 -

RISPARMIATI LIQUIDATI in favore del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tasse del 50 per cento	
nella rendita esposta nella colonna 7		nella colonna 13				Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	
Totale		Totale				Totale	
12	dal 1° gennaio 1899 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	13	8,80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	14	13,80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	15	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15
13	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864	16	Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15	17	Colonna 17 + 18 + 19	18	Colonna 22 + 23
14	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	17	1,30	18	23,12	19	65,06
15		18	23,12	19	65,06	20	89,18
16		19	65,06	20	89,18	21	432,80
17		20	89,18	21	432,80	22	10,412,77
18		21	432,80	22	10,412,77	23	54,724,26
19		22	10,412,77	23	54,724,26	24	61,787,45
20		23	54,724,26	24	61,787,45		
21							
22							
23							
24							

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA		7 DIFFERENZA fra la rendita esposta nelle colonne 5 e 6		9 Differenza stabilita nelle liquidazioni per la lesione e per la sopravvenienza della rendita a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Ballo della rendita accresciuta per la lesione liquidata nel tempo decorso dalla morte del beneficiario al bene inamovibile operata per gli effetti della consecrazione del bene dalla legge 1 luglio 1863 fino al giorno in cui quest'ultima riceve la Legge di soppressione, e gli pagamenti agli inventori degli Enti morali sul fondo costituito dagli usucapionati della rendita iscritta al Debito morale del Fondo per il Culto per il conto per credito ancora da provvedersi a favore del Demanio e sul totale del 90 per cento	11 Differenza stabilita nelle liquidazioni per la lesione e per la sopravvenienza della rendita a credito od a debito del Fondo per il Culto
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 devoluta nei beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita ancora da liquidarsi nel Gran Libro del Debito pubblico - Colonne 5 - 6	8 Debito del fondo per il conto per credito ancora da provvedersi a favore del Demanio e sul totale del 90 per cento - Colonne 6 - 8			
	Riparto	80.42	1887.48	07.99	1863.45			
64	Legato Scimemi Giuseppe in	Salemi	Trapani	..	1.50	..	1.50			
65	Cappellania Alagna Biagio in	Marsala	Id.	..	30.45	..	30.45			
66	Cappellania Santa Lombardo in	Id.	Id.	..	80.33	..	80.33			
67	Legato Pietro Favazza in	Salemi	Id.	..	1.96	..	1.96			
	Da riportarsi	80.42	2091.41	07.99	1877.08			

1° generale 1904 -

BENI ARRETRATI ESPOSATI Iscritti nel Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANDO per rate arretrate di tasse dal 20 per cento		
nella rendita esposta nella colonna 7		Totale				Totale		
12	dal 4 settembre 1897, oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1897							
13	dal 1° gennaio 1899 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1899							
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864							
15	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9							
16	Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15	7.32	16.80	475.77	385.29	322.76
17	2.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	1.30
18	12.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	23.12
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	65.06
20	Colonne 17 + 18 + 19	89.48
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20	432.30
22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	10,412.21	4.13
23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	62,506.27	50.86	1,064.70	1,065.20
24	Colonne 22 + 23	62,078.48	54.99	1,065.20	1,065.20
		7.32	16.80	475.77	385.29	322.76	1,065.20	1,065.20
		1.30
		23.12
		65.06
		89.48
		432.30
		10,396.13	5.26	2,291.18	2,292.11
		66,034.98	65.47	1,065.20	1,065.20
		66,031.11	90.63

1	2	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5	6	7	8	9	10
		3 COMUNE	4 PROVINCIA						
DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso									
Rendita annua									
DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 8									
Numeste progressive dovuta per beni stabili devoluti al Demanio corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da accreditarsi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonna 5 — 6 Debito del fondo per il culto per rendita annua da prelevare a favore del Demanio a saldo tassa del 50 per cento — Colonna 6 — 5 Decorrerono stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione della rendita a credito ed a debito del Fondo per il Culto Esso della rendita autorizzata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo di cui sopra, sulla base di quello dei beni immobili operanti per gli uffici della circoscrizione ordinata dalla Legge 7 luglio 1894, ma al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli interessati degli enti morali sul fondo speciale degli interessi della rendita iscritta al Demanio col R. Decreto 11 febbraio 1896, n. 2417 sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso									
	<i>Riport.</i>	80.12	2004.11	67.99	1977.08		..
68	Cappellania Giacalone Niccolò nella chiesa di S. Cristina in (1).	Marsala	Trapani	..	2.52	..	2.52		..
69	Legato Suor Celidonia Oliveri in	Salemi	Id.	..	0.81	..	0.81		..
70	Legato Renda Francesco in	Id.	Id.	..	4.01	..	4.01		..
71	Beneficio o legato Crisafi Mariano nella chiesa madre di	Alcamo	Id.	..	41.92	..	41.92		..
	<i>Da riportarsi.</i>	80.12	2047.37	67.99	2023.34		..

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 54 dell'allegato O, annesso al presente decreto.

RISULTATI LIQUIDATI Vivi del Fondo per il Culto		RISULTATI PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANDO per rate arretrate di tassa del 20 per cento							
alla rendita esposta nella colonna 7		Totale				Totale							
13	dal 1° gennaio 1899 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1876	14.80	14.80					
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1861	178.17	178.17					
15	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	326.29	326.29					
16	Colonne 11 + 13 + 14 + 15	522.78	522.78					
17	8.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	1.30	1.30					
18	11.90 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	23.12	23.12					
19	10 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	65.06	65.06					
20	Colonne 17 + 18 + 19	89.48	89.48					
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita esposte dalla riscossa per imposta di ricchezza mobile - Colonna 16 - 20	438.30	438.30					
22	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	10,556.13	2.43	10,558.56					
23	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	56,034.98	88.11	56,123.09					
24	Colonne 22 + 23	66,691.11	91.54	66,782.65					
		14.80	178.17	326.29	522.78	1.30	23.12	65.06	89.48	438.30	10,558.77	57,447.73	68,311.80

1 Numero progressivo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA annua		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Rate della rendita accortate per la legge di manomera liquidata pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli uffici della conversione "ridotta della Legge 7 luglio 1890 fino al giorno in cui scade in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli intestati degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al De-
		4 COMUNE	6 PROVINCIA	5 avverta per beni stabili dovoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico - Colonna 5 - 6	8 Debito del fondo, per il cui esito per rendite annue da prelevare a favore del Demanio è stato tassato dal 30 per cento - Colonna 8 - 9		
	<i>Riporto. . .</i>	80.12	2047.37	66.99	2023.38		..
72	Cappellania di Girolamo Eleonora in	Marsala	Trapani	..	15.30	..	15.30		..
73	Legato Fonato nella chiesa parrocchiale di Sarcodo amministrato dal parroco <i>pro tempore</i> in (1)	Sarcodo	Vicenza	98.37
	Corporaz. Religiose.								
74	Monastero delle Francescane di S. Maria Egiziacae in (2)	Bologna	Bologna	54.79	16.44	38.35
	<i>Da riportarsi. . .</i>	184.91	2072.11	169.71	2038.66		..

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 118 dell'allegato K, annesso al regio decreto 6 ottobre
 (2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 17 dell'allegato I, annesso al regio decreto 2 settembre

RATE ARRETRATE LIQUIDATE a favore del Fondo per il Calice					RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile					CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di somma del 30 per cento		
sulla rendita esposta nella colonna 7					Totale					Totale		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1867					Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15					Credito del Fondo per il Calice per rate arretrate di rendita depurata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 30		
dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870					Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15					Verso il Fondo Calice per tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni		
dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884					Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15					Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni		
dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9					Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15					Totale		
Totale					8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13					Totale		
Totale					13.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14					Totale		
Totale					30 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15					Totale		
Totale					Colonna 17 + 18 + 19					Totale		
Totale					Credito del Fondo per il Calice per rate arretrate di rendita depurata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 30					Totale		
Totale					Verso il Fondo Calice per tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni					Totale		
Totale					Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni					Totale		
Totale					Colonna 22 + 1.					Totale		

n. 5608, serie 2^a.
n. 5644, serie 2^a.

1 Numero prog. relativo	2 DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	3 SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		5 RENDITA ANNUA		7 DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9 Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	10 Rato della rendita accortista per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorrente dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1900 fino al giorno in cui i beni morali soppressi, o già pagati agli interessati dagli Enti morali soppressi, sono stati liquidati, secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto 17 febbraio 1870, n. 6518	11 sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla Legge 7 luglio 1868
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5 devoluta per i beni stabili devoluti al Demanio	6 corrispondente alla tassa straordinaria del 80 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	7 Credito del Fondo per il Culto per rendite annue da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	8 Debito del fondo per il culto per rendite annue da prelevare dal Demanio a tutte le tasse dello stesso — Colonne 6 — 5			
	<i>Esporto. . .</i>	194.91	2079.41	199.71	2038.64			
75	Convento dei padri domenicani di S. Maria Novella in (1)	Firenze	Firenze	1.125 .	..			
76	Convento dei Cassinesi di S. Maria della Badia in (2)	Id.	Id.	1.577 >	..	1° gennaio 1904 —		
77	Convento degli ex domenicani di S. Marco in (3)	Id.	Id.	83.47	25.04	58.43	..			
78	Monastero delle suore della carità in (4) . .	Treviso	Novara	20.06	484.52	..	161.45			
	<i>Da riportarsi. . .</i>	253.46	2079.41	2760.14	2300.08			

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 81 dell'allegato L, annesso al regio decreto 1° gennaio 1880,
 (2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 1 dell'allegato A, annesso al regio decreto 3 giugno 1886,
 (3) Iscrizione suppletiva, vedi n. 105 dell'allegato L, annesso al regio decreto 30 ottobre 1896,
 (4) Iscrizione suppletiva, vedi n. 89 dell'allegato L, annesso al regio decreto 1° gennaio 1880,

RISULTATI LIQUIDATI Verso il Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANCO per rate arretrate di tassa del 30 per cento					
La rendita esposta nella colonna 7		Totale				Totale					
dal 1° gennaio 1899 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1876		Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15				Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni					
dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864		Colonne 17 + 18 + 19				Verso il Fondo per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni					
dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9		Colonne 23 + 24				Totale					
Totale		Totale				Totale					
13		16				19					
14		17				22					
15		18				23					
16		19				24					
17		20				25					
18		21				26					
19		22				27					
20		23				28					
21		24				29					
22		25				30					
23		26				31					
24		27				32					
25		28				33					
26		29				34					
27		30				35					
28		31				36					
29		32				37					
30		33				38					
31		34				39					
32		35				40					
33		36				41					
34		37				42					
35		38				43					
36		39				44					
37		40				45					
38		41				46					
39		42				47					
40		43				48					
41		44				49					
42		45				50					
43		46				51					
44		47				52					
45		48				53					
46		49				54					
47		50				55					
48		51				56					
49		52				57					
50		53				58					
51		54				59					
52		55				60					
53		56				61					
54		57				62					
55		58				63					
56		59				64					
57		60				65					
58		61				66					
59		62				67					
60		63				68					
61		64				69					
62		65				70					
63		66				71					
64		67				72					
65		68				73					
66		69				74					
67		70				75					
68		71				76					
69		72				77					
70		73				78					
71		74				79					
72		75				80					
73		76				81					
74		77				82					
75		78				83					
76		79				84					
77		80				85					
78		81				86					
79		82				87					
80		83				88					
81		84				89					
82		85				90					
83		86				91					
84		87				92					
85		88				93					
86		89				94					
87		90				95					
88		91				96					
89		92				97					
90		93				98					
91		94				99					
92		95				100					
11.80	1,553.89	1,505.39	2,881.48	4.30	205.11	261.06	467.47	2,414.01	10,916.89	57,950.38	68,867.27
..	11,412.80	9,987.50	21550. >	..	1,532.85	1987.50	3,520.35	19029.65
2,761. >	23369.50	13081.50	50019.58	242.35	4,271.45	2616.30	7,130.10	42989.43
..	..	32.95	32.95	6.59	6.59	28.38
..	4,170.12	..	4,170.12
2,761.80	24,357.24	14,067.24	74,482.98	242.65	6,009.41	4871.45	11,125.51	63,969.45	12,087.01	57,950.38	70,037.39

2, 3, serie 2^a.
 10, 23, serie 3^a.
 16.
 30, serie 2^a.

1	2	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9	10	11
		3 COMUNE	4 PROVINCIA	5	6	7	8			
	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso			decurati per beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Cinto per rendita emessa da iscrizioni sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il cinto per rendita emessa da iscrizioni a favore del Demanio e sulla tassa del 30 per cento — Colonne 6 — 8	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Cinto	Rate della rendita accreditata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1896 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli inventati degli enti morali in seguito all'approvazione degli inventari della rendita iscritta al Demanio nel R. Decreto 17 febbraio 1896, n. 3018	sulla rendita esposta nella colonna 5 della presa di possesso del beni stabili a tutto il 3 settembre 1907 per gli enti morali
79	Riporto. Convento degli agostiniani sotto il titolo di S. Nicola in (1).	238.46	2385.07	2760.14	2300.06	—
80	Monastero delle cappuccine di S. Egidio abate in (2)	Pisa	Pisa	900. >	..	1° gennaio 1904
81	Convento dei carmelitani riformati in (3)	Siena	Siena	3.53	4.06	2.47
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1903 . . . L.	Sciaci	Siracusa	99.64
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1904, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 4 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8. . . . L.			241.90	2386.73	3762.35	2300.06
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento liquidate a tutto giugno 1904. L.						

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 133 dell'allegato K, annesso al regio decreto 6 ottobre 1904.
 (2) Iscrizione suppletiva, vedi n. 37 dell'allegato M, annesso al regio decreto 22 febbraio 1904.
 (3) Iscrizione suppletiva, vedi n. 1 dell'allegato N, annesso al regio decreto 20 febbraio 1904.

Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
 Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
 A. MAJORANA.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE In favore del Fondo per il Culto				RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile						CREDITO DEL DEBITO per rate arretrate di tassa del 50 per cento												
nella rendita esposta nella colonna 7				Totale						Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni												
dal 1° gennaio 1870 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti a tutto dicembre 1868				Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15						Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni												
dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti fino a tutto giugno 1864				Colonne 17 + 18 + 19						Totale												
dal 1° luglio 1864 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti fino all'epoca indicata nella colonna 9				Colonne 22 + 23						Totale												
Totale				Colonna 24 + 25						Totale												
13				17	8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	18	13.30 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	19	50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	20	Totale	21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurata dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 16 - 20	22	Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	23	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	24	Colonna 24 + 25	25	Totale	
27.76	2,768.80	45,525.87	24367.29	79,483.96	218.65	6,009.41	4871.45	41,121.51	63,359.45	12,087.01	87,950.38	70,037.39										
..	..	5,520. >	8,550. >	14,070. >	..	728.64	1710. >	2,438.64	41,631.35	
..	1.87	1.87	0.31	0.31	1.26	
10.15	212. >	2,424.22	946.58	3,723.25	18.66	320. >	189.32	527.98	5,195.27	
72.50	2,980.80	53,470.09	33855.39	92,278.78	262.31	7,058.06	6771.08	41,091.44	78,187.34	12,087.01	87,950.38	70,037.39										
..	1,881.12	1,881.12	376.22	376.22	1,504.90	1,100.04	..	1,100.04	1,100.04	
72.50	2,980.80	53,470.09	33736.51	94,159.90	262.31	7,058.06	7147.30	44,467.66	79,692.24	13,187.05	87,950.38	71,137.43										

5698, serie 2^a.
159.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO P -- Elenco degli

delle rendite 5 %, da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a
a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione

(Leggi 7 luglio 1866, n. 30)

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		9	10
		COMUNE	PROVINCIA	5	6	7	8		
1	Massa dei preti della collegiata di N. S. delle Vigne in (1)	Genova	Genova	..	25. .	..	25. .	—	..
2	Ufficiatura Capacchia in Cerignano in.	Fivizzano	Massa Carrara	..	25.90	..	25.90	1° luglio 1904	..
Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1904 . L.				..	50.90	..	50.90		..

(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 21 dell'allegato I, annesso al regio decreto 6 ottobre
Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

beni ecclesiastici soppressi,

del Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio

nelle leggi di liquidazione dell'Ass ecclesiastico

(15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE a favore del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile						CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tasso del 30 per cento				
nella rendita esposta nella colonna 7												
12	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti a tutto dicembre 1866											
13	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti a tutto dicembre 1870											
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti fino a tutto giugno 1884											
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabiliti fino all'epoca indicata nella colonna 9											
16	Totale											
17	Colonne 11 + 13 + 18 + 14 + 15											
18	8.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13											
19	13.50 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14											
20	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15											
21	Totale											
22	Colonne 17 + 18 + 19											
23	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20											
24	Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni											
25	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni											
26	Totale											
27	Colonne 22 + 25											

L. 5698, serie 2°.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

ALLEGATO Q — Prospetto riepilogativo delle rendite 5 % da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore della cassa di ammortamento della R. Cassa di Roma a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione (Leggi 7 luglio 1866, n. 30)

INDICAZIONE degli Elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi	NUMERO degli Enti morali ecclesiastici pei quali si ha			RENDITA annua	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6	Decorranza della rendita da iscriversi o da prelevarsi a favore o a carico del Fondo per il Culto	Numero degli Enti morali assoggettati a conversione e poi soppressi dalla Legge 15 agosto 1867	Rate della rendita accortata per la tassa di manomorta liquidata nel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui si è in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli inventari degli Enti morali soppressi, secondo gli antecedenti della Rendita iscritta al Debito pubblico del R. Decreto 17 febbraio 1876, n. 3019	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi	
	1	2	Totale 3 + 4							5
1. Elenco — Allegato A	1	..	1	24.95
2. Elenco — Allegato B	..	1	1	..	12.15	..	12.15
3. Elenco — Allegato C	..	1	1	..	23.94	..	23.94
4. Elenco — Allegato D	..	5	5	78.70	200.17	..	125.47
5. Elenco — Allegato E	1	..	1	146.12	34.84	81.28
6. Elenco — Allegato F	..	3	3	..	108.18	..	108.18

Conti degli Enti morali ecclesiastici soppressi,
del Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio
delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
 (15 agosto 1867, n. 3848)

RATA ARRETRATA LIQUIDATA a favore del Fondo per il Culto		RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 per cento		
sulla rendita esposta nella colonna 7								
12	dal 1° settembre 1867 oppure dalla prima di dei beni stabili a tutto dicembre 1867							
13	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870							
14	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884							
15	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9							
16	Totale Colonna 11 + 12 + 13 + 14 + 15							
17	8,80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15							
18	13,80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14							
19	20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15							
20	Totale Colonna 17 + 18 + 19							
21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita deperate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 16 — 20							
22	Verso il Fondo Culto per tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni							
23	Verso l'Ente per tempo anteriore alla presa di possesso dei beni							
24	Totale Colonna 22 + 23							

59.06	49.90	596.32	249.50	918.73	4.39	77.89	49.90	131.68	787.40
..	294.70	..	294.70
..	247.18	634.44	881.69
..	4,122.46	4,882.67	6,005.07
..	548.86	548.86	109.77	409.77	439.09	..	26.45	26.45
..	704.77	2,998.13	3,702.90

INDICAZIONE degli Elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi	NUMERO degli Enti morali ecclesiastici pei quali si ha			RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decreascenza della rendita da iscriversi o da prelevarsi a favore o a carico del Fondo per il Credito	Numero degli Enti morali assoggettati a conversione e poi soppressi dalla Legge 15 agosto 1897	Rate della rendita accortata per la cassa di manomorta liquidata nel tempo decorso della prima di possesso dei beni demaniali spediti per gli uffici della conversione ordinata dalla Legge 7 luglio 1865 fino al giorno in cui entrò in vigore la Legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio col R. Decreto 17 febbraio 1896, n. 3013	Rendita esposta nella colonna 5, alla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 31 settembre 1904
	rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 per cento	Totale Colonne 2 + 3	5	6	7	8				
7. Elenco - Allegato G	2	11	13	25.49	163.04	17.63	155.45				
8. Elenco - Allegato H	2	9	11	180.80	451.05	126.56	326.81				
9. Elenco - Allegato I	1	14	15	178.41	409.43	121.47	287.49				
10. Elenco - Allegato K	1	7	8	66.50	415.54	46.55	365.56				
11. Elenco - Allegato L	1	4	5	88.16	147.43	45.76	104.72				
12. Elenco - Allegato M	2	12	14	43.93	494.14	30.75	460.96				
13. Elenco - Allegato N	10	54	64	1,149.67	2,408.14	735.46	2,098.25				
14. Elenco - Allegato O	13	68	81	244.99	2,236.73	2,762.25	2,200.83				
									1° luglio 1904		

RATE ARRETRATE LIQUIDATE a favore del Fondo per il Culto				RITENUTA PER IMPOSTA di ricchezza mobile				CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 per cento				
sulla rendita esposta nella colonna 7				Totale				Totale				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
dal 4 settembre 1867, oppure dalla prima data di cui sopra dei beni stabili a tutto dicembre 1868 dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870 dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1884 dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9				Colonne 11 + 12 + 13 + 14 + 15 8.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15 Colonne 17 + 18 + 19				Credito del Fondo per il Culto per le rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile - Colonne 18 - 20 Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di pos- sesso dei beni Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni Colonne 23 + 24				
..	119.93	162.36	282.29	..	15.83	32.46	48.29	204. >	1,112.24	4,734.14	5,846.38	
..	62.74	1,086.66	1,149.30	..	8.92	217.31	226.23	923.71	2,220.60	10,449.86	12,670.46	
11	184.32	2,226.85	1,211.70	4,225.08	16.22	373.42	242.34	631.98	3,583.10	6,780.46	6,212.09	12,992.55
..	..	146.65	146.65	29.83	29.83	117.32	1,820.79	11,221.60	13,042.39	
..	..	191.13	191.13	38.23	38.23	152.90	1,091.02	1,215.69	2,306.71	
..	..	64.26	64.26	12.84	12.84	51.42	4,173.53	12,995.32	17,173.85	
31.28	83.08	646.53	6,508.89	7,210.43	2.91	85.35	1301.77	1,380.03	5,820.39	24,816.20	85,427.47	110,243.67
1,972.50	2,980.80	53,470.09	35736.51	94,459.90	262.31	7,058.05	7147.30	14,467.66	79,693.24	13,187.05	57,950.86	71,187.43

INDICAZIONE degli Elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi	NUMERO degli Enti morali ecclesiastici pei quali si ha			RENDITA annua		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6		Decorrenza della rendita da iscriversi o da prelevarsi a favore o a carico del Fondo per il Culto	Numero degli Enti morali assoggettati a conversione e poi soppressi dalla Legge 15 agosto 1867	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidata pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni faccibili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla Legge 1 luglio 1869 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali ed il fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio col R. Decreto 11 febbraio 1870, n. 3519	sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867, con il R. Decreto 11 febbraio 1870, n. 3519
	rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Demanio pubblico	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 per cento	Totale —	debita per i beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il Culto per rendita annua da iscriversi sul Gran Libro del Demanio pubblico — Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il culto per rendita annua da prelevare a favore del Demanio a saldo tassa del 30 per cento — Colonne 6 — 5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15. Elenco — Allegato P.	2	2	..	50.90	..	50.90				
Risultanze complessive degli Elenchi	34	191	225	2,160.17	8,205.05	1,993.35	7,405.37	1° luglio 1904	
Dedotto l'ammontare complessivo delle partite a credito (col. 7), da quello delle partite a debito (col. 8)	4,992.35		
Residua a						..	2,443.02		

1. Rendita 5 per cento da prelevare a favore del Demanio con decorrenza dal 1° luglio 1904, conteggiandola *dieci* e centesimi *due*

2. Rate di rendita dovute agli investiti degli Enti morali pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni in cui entrò in vigore la legge di soppressione del 15 agosto 1867, e già pagate agli investiti medesimi n. 5519, lire

3. Rate di rendita maturate a favore del Fondo per il Culto a tutto giugno 1904 e da scontarsi sugli interessi n. 3544, lire *centotomida ottocentonovantasei* e centesimi *sessantasette*

4. Ritenuta per imposta di ricchezza mobile sulle rate maturate a favore del Fondo per il Culto negli anni 1867-1870

5. Rate di rendita a tutto giugno 1904 depurate dalla ritenuta di ricchezza mobile, lire *novantamila ottocento*

6. Rate di tassa del 30 per cento dovute dal Fondo Culto al Demanio pel tempo posteriore alla presa di possesso

7. Rate di da dedurre dalle

8. Residuo a credito del Fondo per il Culto a tutto giugno 1904, lire *trentamila cinquecentotto* e centesimi

Roma, addì 30 marzo 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.

RENDITE LIQUIDATE					RITENUTA PER IMPOSTA					CREDITO DEL DOMANIO		
Verso del Fondo per il Culto					di ricchezza mobile					per rate arretrate di tassa del 30 per cento		
sulla rendita esposta nella colonna 7												
Totale					Totale					Totale		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
dal 1° gennaio 1890 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1876					6.80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13					Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 20		
dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1864					13.20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14					Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni		
dal 1° luglio 1864 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9					20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15					Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni		
Colonne 11 + 19 + 13 + 14 + 15					Colonne 17 + 13 + 19					Colonne 22 + 23		
..	777.32	4,006.86	4,780.58	
17,750	3,248.40	57,714.56	45,906.42	108,896.67	285.83	7,618.32	9,184.25	17,065.40	91811.27	61303.26	106751.97	
Totale l'ammontare complessivo delle partite a debito (col. 23) da quello delle partite a credito (col. 22)									61303.26	
Totale del Fondo Culto per rate arretrate di rendita liquidate a tutto giugno 1904									30508.01	
<p>La già iscritta a suo favore in esecuzione del R. Decreto 6 gennaio 1897, n. 3546, lire <i>duecento quattrocento</i> L. 2,413.02</p> <p>operato per gli effetti della convenzione ordinata dalla legge 7 luglio 1896, fino al giorno 4 settembre 1897, in</p> <p>lo costruito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio in esecuzione del R. Decreto 17 febbraio 1876,</p> <p>L.</p> <p>capiti dallo stesso Fondo per il Culto sulla rendita iscritta a suo favore col R. D. 6 gennaio L. 108,896.67</p> <p>in lire <i>dieciottocento ottantacinque e centesimi quaranta</i> L. 17,065.40</p> <p>ed e centesimi <i>sei</i> L. 91,911.27</p> <p>in <i>duecentoquattrocento e centesimi ventisei e centesimi</i> L. 61,303.26</p> <p>.. L. ..</p> <p>L. 30,508.01</p>												

Visto, d'ordine di S. M.:
 Il Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
 C. FINOCCHIARO-APRILE

N. 161.



N. 161

REGIO DECRETO *che fissa il giorno per la estrazione della tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Ancona.*

20 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1905, n. 110)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1904, n. 317, con la quale il Governo del Re venne autorizzato a concedere alla commissione amministrativa dell'ospedale civile di Ancona una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di lire ottocentomila, ed a fissare la data dell'estrazione, purchè non oltre il 30 giugno 1905;

Visto il Nostro decreto 1° dicembre 1904, esecutivo della citata legge e l'annessovi piano;

Vista la lettera 14 aprile 1905, n. 7482, con la quale la commissione esecutiva chiede che la data dell'estrazione sia fissata per il giorno 29 giugno 1905;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'estrazione della tombola telegrafica concessa alla commissione amministrativa dell'ospedale civile di Ancona avrà luogo alle ore 18 del giorno 29 giugno 1905 in Roma, nel cortile del palazzo demaniale ove ha sede la direzione compartimentale del lotto, alla presenza della commissione di

vigilanza e sotto la osservanza delle condizioni e formalità tutte stabilite dal citato Nostro decreto 1° dicembre 1904 e dal relativo piano d'esecuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 55. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. MAJORANA.

N. 162.**N. 162.**

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Catania.*

2 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1905, n. 109)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902, n. 224, e 19 maggio 1904, n. 209, e il regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto della provincia di Catania ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio della provincia di Catania distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia e coll'aiuto degli uffici finanziari competenti per le zone ove ciò occorra affine di maggiormente precisarne la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo e f. 59. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Catania coll'indicazione dei rispettivi confini territoriali

1. — Comune di Agira.

La zona malarica occupa quasi tutto il territorio del comune, restandone escluse:

la cresta dei monti sulla quale si svolge la strada nazionale che passa per l'abitato; le sommità dei monti Sant'Agata, Gianguzzo, Colla, Rocca d'Aquila, San Vito, Finocchio, Nunziatella, Mercato Crudo, Portella Grande, Santa Chiara e le alture delle regioni: Mandrè Bianche e Scardilli.

Le contrade interamente malariche sono le seguenti:

Capodoro, Consolazione, Lavandaio, Bucale, Piano della Corte, Comuni, Marano, Ulmi, Commenda, Boterno, Trefontane, San Paolo, Caramitia, Santa Barbara, Speziale, Tessauro, Salito, Tinghina, Benefizio, Zagaci, Ministra, Saglimbene, Linusella, Barracca, Perni, Lavanga, Risicata, Mataplana, Vaccarizzo.

Le contrade che sono malariche solo nelle parti basse sono:

Mastro Marino, Mensale, Blasoi, Ponte Sanci Pernicone, Pirato, Stramazzo, Ciappitelle, Bordino, Campana, Modica, Cote, Mangiagrilli, Giorgia, Colla, Cordaro, Scardilli, Mercato Crudo, Sciarella, Gararai, Nunziatella, Bastione, Salinella, San Nicola, Cannomele, Buffa, Mandre Bianche, Grado, Barbarigo, Bufali, Santa Chiara, Saraceni, Burrone, Santa Nicoletta.

Sono completamente immuni da malaria le contrade:

Frontedoro o Fronti, San Giuliano, San Costantino, Maimone, Consiglio, Sant'Anna, Gianguzzo, Contessa, Mintina, Conche, Orteluzzo, Serre, Canalotto, Sant'Agata, Gambone, Mazzacane, San Giorgio, Seritondo, Carrubba e Chiapparo.

2. — Comune di Assoro.

Vi sono tre zone malariche:

La prima zona che resta ad est, ed è costituita dal piano di Morra e San Giorgio, è delimitata:

a nord e ad ovest, da un tratto della mulattiera che segue presso a poco l'andamento della curva orizzontale 600 e dalla cresta dei monti che segue la stessa altitudine;

a sud, dal torrente Morra e da parte della mulattiera che attraversa le Manche e va a Villa San Giorgio;

ad est, da un tratto del limite territoriale con Agira.

La seconda zona malarica occupa l'estremità meridionale del territorio ed è limitata:

a nord, da una linea che segue a mezza costa l'andamento dei monti che formano il versante sud del fiume Dittaino, e precisamente dalla curva orizzontale 350;

ad est ed a sud, dal vallone di Valguarnera;

ad ovest, da un tratto del limite territoriale con la provincia di Caltanissetta e da un tratto di quello col comune di Leonforte.

La terza zona occupa la parte a nord del tratto di territorio che confina con i comuni di Agira, Rammacca e Raddusa, ed è delimitata:

a nord, dal corso del fiume Dittaino;

ad est, dal limite territoriale con Rammacca;

a sud-ovest, da una linea che, dal triplice confine Assoro-Raddusa-Rammacca, va in direzione della stazione di Assoro.

Restano comprese in detta zona le seguenti contrade:

Piano di Morra, Villa San Giorgio, Sperone-Piano, Comuni-Milocca, Rape (piano di Nezio), e le parti basse delle contrade:

Mandre Tonde, Cuticchi, Capo Bianco, Rassoaro, Spargia, Agliastro e Pozzo.

3. — Comune di Centuripe.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona comprende le valli del fiume Salso e del Simeto, ed è limitata:

a nord, dalla strada rotabile che dalla contrada Grotta Fumata conduce alla borgata Carcaci, sino ad incontrare la mulattiera che, dirigendosi verso il nord, costeggia il fiume Simeto, e che forma il limite ad est;

a sud dal tratto di strada nazionale che, dalla regione Sisto, va ad incontrare il fiume Salso nella regione D. Genaro; quindi il limite della zona, seguendo la mulattiera che va in direzione nord-sud, costeggia le colline all'altezza della curva 350 passando ad est di Poggio Spinasanta, e, salendo sino alla contrada Marmora, costeggia il Poggio Renardo ad ovest, va ad incontrare la mulattiera che passa per Poggio La Cucca e ripiega in direzione nord-est-sud-ovest lasciando compresa nella zona la regione Paportelli;

ad est, dal tratto del fiume Simeto compreso tra il triplice confine Randazzo-Centuripe Adernò e la regione Raisa;

ad ovest, dal tratto di limite territoriale con Regalbuto, compreso tra la regione Grotta Fumata e l'altra denominata Sisto.

La seconda zona occupa la valle del fiume Dittaino che scorre al sud del territorio, ed è circoscritta:

a nord e nord-est, da un tratto della mulattiera Paternò-Catenanuova, compreso tra il limite territoriale Paternò-Centuripe e la casa Granaro, e quindi da una linea che, da detta casa va a quella denominata Ficodindia, e da quivi alla regione Ponticello, precisamente al punto in cui una mulattiera attraversa il limite territoriale con Regalbuto;

ad est, da un tratto del limite territoriale con Paternò, sino alla stazione ferroviaria di Sferro;

a sud-ovest, dal fiume Dittaino e da un tratto del limite territoriale con Catenanuova;

ad ovest, dall'altro tratto di detto limite e da un tratto di quello con Regalbuto;

Restano comprese nelle zone predette le seguenti contrade:

Carcaci, Cugno di Carcaci, Don Carlo, Canalotto, Ragona, Intorrella, Saporito, Licciardi, Spinasanta, Salenella, Cavalera, Coco Marmora, Minuè, Picone, Manderano, Pa-portello, Muglia, San Todaro, Laccitella, Franchiscè, Salina, Cubba, Pietralunga, Granaio e Giudeo.

4. — Comune di Cerami.

Vi sono due zone malariche:

La prima zona è così circoscritta:

a nord, da un tratto del limite con la provincia di Messina, compreso tra il mulino della Rocca e la regione Monerchia;

ad est, da una linea che segue a mezza costa l'andamento dei monti che formano il versante ovest del fiume Cerami e che passa per i punti: Molineddu, Giardino, Ghiriti, Serra di Falco, Cigone, San Nicola, da dove il limite resta costituito dalla mulattiera che passa ad est della contrada Le Stanze;

ad ovest, dal tratto di fiume compreso tra i punti Ruffiano e Cannameli. Da questo punto la zona si estende sino alla contrada Sciascia, e quindi il limite segue una linea a mezza costa in corrispondenza della curva orizzontale 650 sino al mulino della Rocca;

a sud, da un tratto del limite con Gagliano-Castelferrato e da un tratto di quello con Nicosia tra i punti: La Serra e Cannameli.

La seconda zona che occupa la valle del fiume di Troina, è compresa tra due linee che seguono a mezza costa l'andamento dei due versanti di esso fiume e che corrispondono alle curve 1000.

Restano comprese interamente in dette zone le contrade Ruffiano, Stanze, San Nicola, Ponte Stretto, Rigone, Roverso, Nerione, Molinello, Staforno, e, parzialmente, Cammisa, Cannameli, Pancollo, Pietrarossa, Stagliate, Pardo.

5. — Comune di Gagliano Castelferrato.

Vi è una sola zona malarica, che comprende le parti a sud e ad ovest del territorio, ed è limitata:

All'esterno, dal limite territoriale con Nissoria (fiume Cerami) e dal fiume Salso.

All'interno del territorio, da una linea che segue a mezza costa l'andamento dei monti che costituiscono il versante a sud del Salso ed il versante ad ovest del fiume di Cerami, la quale linea può ritenersi coincidere con la curva orizzontale 550.

Restano comprese in detta zona le contrade: Bonfiglio, Molino Caferfari, Molino Nuovo, Guido, Molino di Nardo, Nagaretto, Molino Carretta, Isola, Crisostomo, Garbato e Cotoniero.

6. — Comune di Leonforte.

Vi è un'unica zona malarica che occupa quasi tutta la parte meridionale del territorio ed è circoscritta:

a nord, dalla mulattiera che dal bivio della strada per Assoro, sulla Leonforte-Agira va verso la regione Scannaso, da dove il limite della zona attraversa la contrada Salito, e quindi segue l'altra mulattiera che va verso la contrada Mangiafara. Di qui la linea di confine segue la mulattiera che da Leonforte conduce alle case della regione Montagna di Mezzo, da dove infine con un'unica linea si unisce alla strada che passa ad ovest della R. Castellazzo Buzzetta;

ad est, dal tratto della strada nazionale compreso tra il bivio sopradescritto e la casa del Re, e dal tratto di limite territoriale con Assoro, compreso tra detta casa e la provincia di Caltanissetta;

a sud e ad ovest, dal limite territoriale con detta provincia.

Dalla zona sopra descritta restano escluse le alture delle contrade Scala, Castellazzo, Valle dei Fiori e Russi, dalla linea di livello 500 in su.

Restano comprese in detta zona le seguenti contrade: Salito, Castellazzo, Noce, Canalotto, Mistri, Signiruzzo, Presa, Serrazza, Voltarutta, Mistri Sottani, Sperone e la stazione ferroviaria, nonchè le parti basse di Manca, Zaffarana, Boz-

zetta, Rocca di Mietere, Manca Scala, Piliere, Valle di Fiori, Mangiafara, Palombazzo, Erbebianche, Grottaformosa e Russi.

7. — Comune di Nicosia.

Vi sono quattro zone malariche.

La prima zona sita lungo le valli del fiume Salso e del fiumetto di Nicosia, è circoscritta:

a nord, da una linea che segue l'andamento della curva orizzontale 600, dall'estremità est di casa Salamone, sino al km. 103 a sud della regione La Costa. Da questo punto il confine della zona segue a mezza costa l'andamento del Fiumetto, con una larghezza totale di circa 500 metri. Quindi, dal chilometro 102, in poi, verso ovest, la zona continua ad essere circoscritta a nord dal limite territoriale con Sperlinga e chiusa ad ovest da un tratto di detto limite;

a sud, da una linea che segue l'andamento della curva orizzontale 600 sul versante nord del Salso a principiare dalla sorgente in contrada Pioppo sino alla regione Benefizio, dove va ad incontrare il limite territoriale con Nissoria;

ad est, dal tratto di detto limite compreso tra il punto in cui esso ripiega risolutamente verso nord e la casa Salamone.

La seconda zona è limitata:

a nord-ovest, da una linea che segue l'andamento della curva orizzontale 800, che passa a nord della borgata Villadoro;

a sud-est, da una linea che, dall'estremità del limite territoriale con Sperlinga, va a passare ad ovest del monte Mancipo, e indi a mezza costa della contrada Mandra di Piano, sino ad incontrare la mulattiera che passa ad est del P. S. Agostino;

ad ovest e sud, dal limite del territorio con la provincia di Caltanissetta;

a nord-est, da un tratto del limite territoriale con Sperlinga.

La terza zona lungo il così detto Fiumetto di Sperlinga, è delimitata:

a nord, dalla mulattiera che dalla regione Cannella conduce alla Parizze;

- a sud, dal detto Fiumetto;
- ad est, dal molino di Capatrà;
- ad ovest, da un tratto del limite territoriale con Gangi.

La quarta zona resta sul limite territoriale con Cerami che la chiude ad est, mentre ad ovest resta chiusa da una linea a mezza costa che segue l'andamento della curva orizzontale 600 dal punto Cugni-Latri alla contrada Cannameli.

Restano comprese in dette zone le contrade: Fiume Salso, Piano dell'Aceto, Anghera, Soccorso, Basso Ciappiere, Muniarelli, Valdinora, parti basse di Fontana di Piazza, Gessi, Olivera, Fiumetto, Pioppo, Pantano, Montegrosso, Margio, D'Albano, Fucilino, Passarello, Mancipa, Mandre, Selle, Beneficio, Casale, Cannella e Parizzo.

8. — Comune di Nissoria.

Vi è una sola zona malarica che comprende parte del territorio e che è limitata:

- a nord e ad ovest, da una linea che segue a mezza costa l'andamento dei monti che formano il versante sud del fiume Salso ed il versante est del vallone che forma limite territoriale con Gagliano Castelferrato, e la quale linea può considerarsi coincidere con la curva orizzontale 500;

- a sud, da un tratto del limite con Nicosia, compreso tra la casa Salamone ed il punto in cui lo stesso ripiega verso ovest, e da una linea che segue la curva di livello 500 sul versante nord-est e sud-est del P. Galate, costeggiando anche il vallone San Paolo e Rinaldi;

- ad est, la zona resta chiusa dal limite territoriale con Gagliano.

Restano comprese in detta zona:

1. Lungo il fiume Salso: le contrade Trappettazzo, Santa Caterina e Rocca di Sarro, nonchè le parti basse di Favara, Mentina e Galati;

2. Lungo il vallone San Paolo: le contrade Rinaldi, Torre, Costa di Salso, Cozzo Mendoliere, Bosco Centosalme.

3. Lungo il vallone di Cerami: le parti basse delle contrade: Santa Caterina, Caporetina, Canalotto e Busciana.

9. — Comune di Raddusa.

Vi sono due zone malariche che comprendono parte del territorio.

La prima zona malarica è compresa tra il tratto di limite territoriale con la provincia di Caltanissetta, costituito dal così detto fiume Secco, e la strada mulattiera che va in direzione sud-est, nord ovest, toccando l'estremità ovest dell'abitato di Raddusa.

La seconda zona occupa l'estremità ovest del territorio ed è compresa tra un tratto del limite territoriale con la provincia di Caltanissetta, un tratto di quello col comune di Assoro compreso tra il triplice confine Raddusa, Aidone-Assoro, e la prima strada mulattiera che, dalla contrada Capo Bianco, va verso Raddusa.

Le contrade comprese in detta zona sono quelle denominate: Betta, Manca, San Nicolò, Poggio di Croce, Gan-gitano e Cannellara.

10. — Comune di Rammacca.

L'intero territorio del comune, nei suoi limiti attuali, costituisce zona malarica, eccettuate le seguenti località:

a) Le alture dei monti che restano a sud dell'abitato di Rammacca, comprese tra il limite territoriale, la strada mulattiera che unisce detto abitato colla fonte Calcagno e il tratto di strada rotabile Rammacca-Palagonia compreso tra l'abitato stesso ed il limite territoriale;

b) Le alture dei monti San Nicola, Tre forche e Pollice, che restano ad est del paese, dalla curva di livello 200 in su;

c) Le alture dei monti Capezzano, San Giovanni e Turrisi dalla curva di livello 200 in su;

d) Le alture del monte Indica che restano circuite a sud-est dalla strada mulattiera che attraversa la borgata Giardinelli e si dirige verso la casa Stella; ad ovest, dall'altra mulattiera che, dalla predetta va verso la contrada Cavallera e passa vicino alla casa Campanarella; a nord-est da una linea che unisce le dette due case Stella e Campanarella;

e) Le alture del monte Scarpello, comprese tra il limite territoriale con Agira e la mulattiera che ne resta immediatamente al sud in direzione est-ovest;

f) Le alture delle contrade Mandrerosse e Calatari che restano comprese tra il limite territoriale con il comune di Raddusa e la mulattiera che dal punto Zolfara-Portella, dirigendosi verso nord-est, attraversa la contrada Rocca di Mastro Pasquale, e quindi, ripiegando in direzione sud-est, nord-ovest, va ad unirsi all'altra che da Catenuova va verso Raddusa, passando per la stazione di Agira. Il tratto di quest'ultima mulattiera compreso tra il punto d'incontro con la prima ed il limite territoriale con Raddusa circonda anche le altre in discorso.

11. — Comune di Randazzo.

Oltre la zona malarica già delimitata con regio decreto 31 gennaio 1904, n. 39, ne esistono altre due nella frazione del comune stesso situata fra i comuni di Bronte, Centuripe, Troina.

La prima zona è compresa tra il tratto del fiume Simeto, che forma limite territoriale, e una linea che corre a mezza costa in coincidenza con la curva di livello 400, sul versante occidentale di detto fiume, cosicchè la zona in parola è costituita dalle parti basse della regione Pietre Rosse.

La seconda zona è limitata dal tratto del fiume sotto Troina che forma limite territoriale con la frazione di Randazzo e da una linea che segue l'andamento della curva orizzontale 400.

Questa zona occupa le parti basse delle regioni Spanò e Scala.

12. — Comune di Regalbuto.

Vi sono due zone malariche:

La prima zona è costituita dalla valle del fiume Salso, ed è limitata:

a nord, da una linea che dal punto Cotonera (sul limite territoriale con Gagliano Castelferrato) segue l'andamento della curva orizzontale 400 dei monti che costituiscono il

versante sud del fiume Salso ed est del fiume sotto Troina, sino al punto Grotta Fumata ;

ad est, dal tratto di limite territoriale con Centuripe compreso fra detto punto e la regione Sisto ;

a sud, da un tratto della strada nazionale Bronte-Regalbuto, e quindi da una linea che segue l'andamento della curva orizzontale 400 dei monti che costituiscono il versante nord del Salso, sino alla contrada Tremoli ;

ad ovest, da un tratto del limite territoriale con Agira.

La seconda zona è delimitata :

a nord, dalla mulattiera che partendo dal limite territoriale con Centuripe, sul punto Regione Ponticello, segue un andamento sinuoso, passa a sud di Montepeloso e quindi, dirigendosi verso nord, costeggia ad est il vallone Cerebellaro sino all'altezza di Pizzo Pagliarazzo. Da questo punto il limite della zona costeggia il versante est del vallone predetto, seguendo la curva di livello 250 sino a raggiungere la mulattiera che va verso Pizzo Turricchia questa seguesi sino a questo punto, per poi seguire la curva orizzontale 300 dei monti che formano il versante ovest del vallone Sciagnana ;

ad est, da un tratto del limite territoriale con Catenanuova e con Centuripe ;

a sud e ad ovest, dal limite territoriale con Agira.

Restano comprese in dette zone le seguenti contrade : Sparacello, Boterno, Cangemi, Campo grande, Prato, Pozzillo, Fontana Fichera, Parisi, Speciale Sparacollo, Ponte, Sitalù, Colle, Cugno Troina, Miraglia, Bruca, Sisto, Ciaramidaro, Piano Mattina, Sparacogna e le parti basse di Torricchia.

13. — Comune di Sperlinga.

Vi è un'unica zona malarica che occupa parte del territorio e precisamente le valli del Fiumetto e del Salso.

Essa è circoscritta :

dal lato esterno : dal corso del Fiumetto, dal limite con la provincia di Palermo sino al Molino Capostrà e da questo punto, da una linea che costeggia ad est, l'andamento

del detto Fiumetto, passa a breve distanza dall'abitato di Sperlinga (lato ovest) ed a mezza costa del monte Grotta-vecchia, dove raggiunge il limite territoriale con Nicosia. Prosegue quindi, la detta linea di confine, nella direzione di nord-ovest sino alla contrada San Silvestro, dove raggiunge la curva orizzontale 800.

Dal lato interno, il limite della zona segue l'andamento di detta curva sino alla contrada Tiri; quindi, passando per la masseria Intronata, si dirige verso la contrada Gorgasse, da dove ripiega in direzione nord-ovest e, seguendo l'andamento del Fiumetto, raggiunge il limite con la provincia di Palermo.

Lungo il corso del Fiumetto, la zona mantiene una larghezza variabile dai 300 ai 500 metri.

Sono parzialmente comprese nella suddescritta zona malarica le contrade: Santa Venera, Cicera, Veschena, Capostrà, Capreria, Balmazzi, Paglione, Rocca, Corte, Grottavecchia, Gurgazzi, Intronata, Pantano, San Silvestro e Mandre.

14. — Comune di Troina.

Vi sono tre zone malariche costituite dalle valli dei fiumi Troina, Sotto Troina e Salso.

La prima zona è delimitata:

a nord, dal limite territoriale con la provincia di Messina dal punto C. Stagliata, sino alla regione Monastra, sul limite territoriale col comune di Bronte;

a sud, da una linea a mezza costa che segue l'andamento dei monti che costituiscono il versante a nord del fiume di Troina, e precisamente la curva orizzontale 800;

ad est, da un tratto del limite territoriale con Bronte;

ad ovest, da un tratto del limite con Cerami.

La seconda zona è delimitata:

a nord e ad est, da una linea sinuosa che segue a mezza costa l'andamento dei monti che costituiscono il versante a sud del fiume sotto Troina, a partire dal punto in cui il limite territoriale con la frazione di Randazzo, cessando di seguire l'andamento del detto fiume sotto Troina, comincia a seguire la linea che passa ad est della casa Pis-

sarò tra la regione omonima e quella detta Spanò, sino a punto C. Squilla, ad ovest di Troina. Detta linea, che segue anche l'andamento del vallone Lavanche e dei burroni che immettono nel fiume, attraversando le regioni Pissarò, Stingi, Ferrero, San Paolo e Redegone, si può ritenere coincidere con la curva orizzontale 500, dal punto in cui il fiume sotto Troina cessa di formare confine con la frazione di Randazzo sino al vallone Lavanche predetto, e da quivi in poi con le curve orizzontali 600 e 700;

a sud ed ovest, da un'altra linea che segue a mezza costa il versante a nord del fiume Sotto Troina e che coincide simmetricamente alla precedente con le curve orizzontali 500, 600 e 700 dal punto in contrada Rocca Fumata, dove comincia il limite territoriale tra Centuripe e la frazione di Randazzo, sino alla C. Squilla.

La terza zona occupa l'estremità del territorio che tocca il fiume Salso sino all'altitudine di metri 350 nella regione Cugno di Troina, che costituisce il confine a nord. Ad est è circoscritta da un tratto del limite con Regalbuto; a sud dal fiume Salso, e ad ovest da un altro tratto del limite con Regalbuto.

Restano comprese in dette zone le contrade Mannia, Pedecaro, Failla, San Costantino, San Cataldo, Ponte, Diatore, Costagrande, Santa Domenica, Brunno, Contessa, Paciona, Principe, Mastratico, Paternò, Candela, Larcirci, Marchelli, Calabrò, Gambaro, Radicone, Oliveto, San Gregorio, Lavanche, Masseria Vecchia, San Francesco, Liiciardello, Granate, Ciappulla, Ferraro, Cammino, San Paolo, Scodellaffe, Stime, Pisciaro, Corre, Naso, Cota, Lupo, Ficarazzi, Affitto, Prastà, Pietralonga, Buscemi, Feudo Grande e Cugno.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro dell'interno
FORTIS.

N. 163.



N. 163.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Campobasso.*

2 aprile 1905.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* il 16 maggio 1905, n. 115)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902, n. 224, e 19 maggio 1904, n. 209, e il regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto della provincia di Campobasso ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio della provincia di Campobasso distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia e coll'aiuto degli uffici finanziari competenti, per le zone ove ciò occorra, affine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1905

Reg. 22. Atti del Governo a f. 58. F. MEZZETTI

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE

A. FORTIS.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Campobasso, con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali

1. — Comune di Baranello.

La zona malarica ha per limiti:

a) a nord, il confine Baranello-Busso, cominciando dal suo incontro col Biferno, fino all'intersezione del confine con Baranello e la via Santa Cecilia;

b) ad est, la via di Santa Cecilia, cominciando dal suo incontro col confine Busso-Baranello, fino al punto detto Torretta; poi la via detta del Molino, dalla Torretta fino all'incontro della via sunnominata col vallone Isca; da questo punto, un rettifilo fino alla cappella di Santa Maria a Monte. Finalmente da Santa Maria a Monte la via della Selva dell'Aquila fino al suo incontro col confine Baranello-Colle d'Anchise;

c) a sud, il confine Baranello-Colle d'Anchise, cominciando dal suo incontro con la via della Selva dell'Aquila, fino al Biferno;

d) ad ovest, il Biferno per tutto il tratto per cui forma confine comunale.

2. — Comune di Bonefro.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

a) a nord-ovest, dalla via mulattiera detta Gerione, cominciando dal punto detto Cerro del Ruccolo, fino al punto d'incontro della via di Gerione col confine Bonefro Montorio, e poi da questo confine fino al suo incontro col vallone di Montorio;

b) a nord-est, dal corso del vallone Montorio, prima, a partire dal punto suddetto, e poi da quello del torrente Tona fino alla sua confluenza col vallone Varco;

c) a sud, dalla via mulattiera Isca degli Zingari, cominciando dalla confluenza del vallone Varco col Tona, fino all'incontro della detta via Isca degli Zingari con la rotabile Rotello-Bonefro;

d) ad ovest, da questa rotabile, a partire dal punto suddetto, fino al punto sul Tona;

e) a sud-est, dalla via mulattiera, che prende successivamente i nomi di Cava d'Arena, San Paolo, Cannilia, Aia delle Macchie, Pinciara, Cadiorio, Rapino e Tre Terre, cominciando dal ponte sul Tona fino al punto detto Colle della Neviera;

f) a sud-ovest, dalla via mulattiera che prende successivamente i nomi di Carpini, Crocelle e Trocchi, cominciando dal punto detto Colle della Neviera, fino al punto detto Cerro, del Ruccolo.

La seconda zona malarica è delimitata:

a) a nord-ovest, dalla via mulattiera che prende successivamente i nomi di Macchiarelle, Riserva e Dogna, cominciando dall'incontro della via Macchiarelle col confine Sant'Elia-Bonefro, fino all'incontro della via Dogna con la rotabile che conduce a Colletorto;

b) a nord-est, dalla rotabile per Colletorto, cominciando dal suo incontro con la via Dogna fino al suo incontro col tratturo;

c) a sud, dal regio tratturo, cominciando dal suo incontro con la rotabile, fino al suo incontro col confine Bonefro-Sant'Elia, e poi da questo confine fino al suo incontro con la via Macchiarelle.

3. — Comune di Busso.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

a) ad ovest, dal corso del Biferno;

b) a nord, dal confine di Busso con Oratino lungo il

corso del vallone Rio, cominciando dalla confluenza del Rio col Biferno fino al punto d'incontro del Rio con la via mulattiera detta di Santa Croce;

c) ad est, dalla via mulattiera di Santa Croce, cominciando dal suo incontro col Rio, fino alle vicinanze dell'abitato di Busso, a nord;

d) a sud, a partire dal detto punto, la zona è delimitata prima da una linea che gira a nord dell'abitato, fino a raggiungere la strada Vicenda di Lisce: poi da questa via fino alle Masserie Strade, continuando sulla stessa fino a raggiungere il confine territoriale di Busso con Baranello, e indi da questo confine fino a raggiungere il Biferno.

La seconda zona è delimitata:

dalla mulattiera di Santa Maria, cominciando dal punto d'incontro di detta mulattiera con la rotabile, presso il cimitero, fino al punto in cui essa incontra la via vicinale Ciapparelle, la quale gira attorno, comprendendole, al gruppo di case coloniche esistenti nella contrada avente lo stesso nome di Ciapparelle, e infine dalla detta via fino a raggiungere la contrada Cesa Longa nel bosco comunale.

Indi dalla mulattiera detta di Montevairano cominciando dal bosco comunale fino ad incontrare la rotabile, e poi da quest'ultima fino al suo incontro con la via Santa Maria nelle vicinanze dell'abitato.

4. — Comune di Caccavone.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona ha i seguenti confini:

a) a sud-ovest, il fiume Verrino per tutta la lunghezza per la quale forma confine comunale;

b) ad est, il confine Caccavone-Civitanova del Sannio per la parte posta al di qua della sponda destra del Trigno, cominciando dall'incontro del detto confine Caccavone-Civitanova del Sannio col Trigno, fino ad arrivare al punto detto Farone a 1000 metri di distanza dal Verrino (da questa parte la zona malarica di Caccavone è in confine con altra

zona malarica appartenente al comune di Civitanova del Sannio);

c) a nord-est, una linea parallela al Verrino e distante un chilometro da questo fiume, cominciando dal punto detto Forcone fino a raggiungere la mulattiera detta Faidone posta nella contrada Casale; da questo punto un rettilo fino a raggiungere la via Coste del Molino nella località Casette e precisamente alla masseria degli eredi Francesco Paolo Antinucci; e finalmente da questo punto un altro rettilo fino al punto d'incontro del corso del Verrino col confine Caccavone-Agnone.

La seconda zona malarica ha i seguenti confini:

a) a sud-ovest, la via detta Tratturo, cominciando dal Colle del Sorbo fino all'incontro del detto Tratturo col confine Caccavone-Agnone che segue il corso del vallone delle Coste grandi;

b) a nord, il confine Caccavone-Agnone, cominciando dal suo incontro col tratturo fino all'incontro del suddetto confine comunale col corso del Sente;

c) a nord-est, il corso del Sente cominciando dal suo incontro col confine Caccavone-Agnone fino all'incontro del Sente col confine Caccavone-Schiavi d'Abruzzo alla contrada Farone e lungo il vallone Carapellese;

d) a sud-est, il vallone Carapellese cominciando dalla sua confluenza col Sente fino alla sua origine alla località Colle del Sorbo.

5. — Comune di Campodipetra.

Vi è una sola zona malarica, ch'è delimitata:

a) a nord-est, dal tratturo che conduce a Ripalimosano, cominciando dal punto in cui questo tratturo interseca il confine comunale con Campobasso, fino al punto in cui incontra la mulattiera detta Rua dei Mancini; poi da questa mulattiera fino all'incontro della rotabile che viene da Toro; indi da questa rotabile fino all'incontro con quella che viene da Campobasso; finalmente da questo punto (in rettilo) fino all'incontro del tratturo col confine di Toro;

b) ad est, dal confine con Toro dal detto punto fino all'incontro dei tre confini di Campodipietra, Toro e Jelsi, e poi dal confine con Jelsi per tutta la sua lunghezza;

c) a, sud, dal confine con Gildone per tutta la sua lunghezza;

d) ad ovest, dal confine con Ferrazzano, poi tutta la sua lunghezza, indi dal confine con Campobasso, cominciando dal punto in cui s'incontrano i tre confini di Campodipietra, Ferrazzano e Campobasso fino al punto in cui il confine con Campobasso interseca il tratturo che viene da Ripalimosano.

6. — Comune di Casacalenda.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona è delimitata:

a) a nord, dal confine comunale con Larino, e precisamente dal casello 41 al punto in cui detto confine incontra il torrente Cigno;

b) a sud-est, dal corso del torrente Cigno, cominciando dal punto in cui detto torrente incontra il confine comunale di Larino, fino alle sue origini, e poi dalla strada mulattiera per Bonefro, fino al punto in cui questa incontra il confine comunale con Bonefro;

c) ad est, dal confine comunale di Bonefro partendo dal punto anzidetto fino al punto in cui detto confine incontra la strada rotabile per Bonefro;

d) a sud, dalla strada rotabile per Bonefro, cominciando dal punto anzidetto fino al punto in cui detta strada incontra la ferrovia nei pressi della stazione di Bonefro;

e) ad ovest, dalla linea ferroviaria, cominciando dal punto anzidetto fino al punto in cui la ferrovia incontra la mulattiera che porta al casello 51; poi da detta mulattiera fino all'incontro della rotabile per Casacalenda; indi dalla linea ferroviaria fino al casello 50; poscia dalla rotabile fino al suo ingresso nell'abitato di Casacalenda, alla via Napoli, e da questa fino alla piazza Umberto; indi da questa piazza, seguendo via Termoli, fino alla fine dell'abitato che

sottosta a detta via; in fine dalla rotabile per Larino, fino al casello 44, e, da questo, dalla ferrovia fino al casello 41;

La seconda zona è delimitata:

a) a nord-ovest, dal fiume Biferno, e precisamente dal punto in cui detto fiume interseca il confine con Guardialfiera sulla sponda destra, fino al punto in cui interseca il confine con Larino, pure sulla sponda destra;

b) a nord-est, dal vallone Olivoli, detto volgarmente vallone Grande, dal punto in cui detto vallone si getta nel Biferno, fino al punto in cui incontra la mulattiera per Larino;

c) ad est, dal corso del vallone Olivoli, a partire dal punto anzidetto, fino alla confluenza col vallone Collaltare;

d) a sud, dal corso del vallone Collaltare a partire dal punto anzidetto, fino ad incontrare la mulattiera che passa presso la masseria Melfi;

e) ad ovest, dalla mulattiera che mena alla masseria Melfi, a partire dal punto anzidetto, fino a raggiungere detta masseria;

f) a sud, ancora dalla mulattiera che passa sotto monte Cece, partendo dall'anzidetto punto, fino all'innesto suo nella mulattiera che conduce al Biferno, di rimpetto al monte Peloso, e poi da detta mulattiera fino al Biferno.

La terza zona è delimitata:

a) ad ovest, dal corso del fiume Biferno, e precisamente dal punto in cui detto fiume interseca sulla sponda destra il confine fra Morrone e Casacalenda, fino al punto in cui interseca il confine fra Casacalenda e Guardialfiera, lungo il vallone della Gravellina;

b) a nord-est, dal confine comunale con Guardialfiera, a partire dall'anzidetto punto, fino dove detto confine interseca la mulattiera per Casacalenda;

c) ad est, dalla mulattiera per Casacalenda, partendo dal punto ora detto, fino al punto in cui detta mulattiera interseca il confine comunale fra Casacalenda e Provvidenti;

d) a sud, dal confine con Provvidenti, dal punto ora detto, fino ad incontrare il Rio;

e) ad ovest, di nuovo, da una linea che dal punto anzidetto, scende al corso del Rio, seguendolo fino al punto in cui questo abbandona il confine comunale; indi dal confine comunale fino a raggiungere di nuovo il Biferno.

7. — Comune di Cercepiccola.

Vi è una zona malarica che ha i seguenti confini:

a) a nord, la strada rotabile, cominciando dal suo incontro col confine Cercepiccola-San Giuliano del Sannio fino al suo ingresso nel paese a valle dell'abitato; indi una linea girante tutt'attorno all'abitato a sud fino a raggiungere la via mulattiera per Gildone; poi questa mulattiera per Gildone, mulattiera che prende successivamente i nomi di Porta Fontana, Capo Croce, Chiusa di Cristo, o Macera de' Santi, e Padulatta, fino all'innesto della via della Crocella alla Montagna; finalmente questa via della Crocella fino a raggiungere il confine Cercepiccola-Cercemaggiore;

b) ad est, il confine comunale Cercepiccola-Cercemaggiore, cominciando dal punto d'incontro di questo confine con la via della Crocella fino al punto d'incontro dei tre confini Cercepiccola-Cercemaggiore-Sepino;

c) a sud ed a sud-ovest, il confine Cercepiccola-Sepino per tutta la sua lunghezza;

d) ad ovest, il confine Cercepiccola-San Giuliano del Sannio, cominciando dal punto, ove s'incontrano i tre confini Cercepiccola-Sepino-San Giuliano, fino al punto d'incontro del confine Cercepiccola-San Giuliano del Sannio con la strada rotabile.

8. — Comune di Colletorto.

Vi è una zona malarica, i cui confini sono:

a) a nord, la via mulattiera detta volgarmente del Molinello e che porta a Colle Jammanco, cominciando dal molino Santa Maria fino all'incontro della via del Molinello col confine Colletorto-San Giuliano di Puglia;

b) ad est, il confine Colletorto-San Giuliano di Puglia, cominciando dal punto suddetto fino a dove il detto confine incontra il vallone Santa Maria, e da questo punto il corso del vallone Santa Maria fino alla sua confluenza col Fortore; e poi il corso del Fortore da quest'ultimo punto fino alla confluenza col vallone Caprareccia;

c) a sud, il fiume Fortore cominciando dalla sua confluenza col vallone Caprareccia fino al punto in cui il confine di Colletorto con Carlantino passa al di qua della sponda sinistra del Fortore;

d) a sud ovest, la parte del confine comunale Colletorto-Carlantino, che trovasi al di qua della sponda sinistra del Fortore, cominciando dal punto in cui il confine di Colletorto con Carlantino abbandona il Fortore, fino al punto di incontro dei tre confini Colletorto-Carlantino e Sant'Elia a Pianisi;

e) a nord ancora, la via mulattiera Fonte la Torre, cominciando dal suo incontro col confine Colletorto-Sant'Elia a Pianisi, fino al punto d'incontro della suddetta via Fonte la Torre colla rotabile; poi la rotabile, cominciando dal suo incontro con la via Fonte la Torre, fino all'incontro della rotabile con la via mulattiera detta Airino o Mura della Torre, poi la strada Airino o Mura della Torre fino al suo incontro con la via mulattiera, che dall'abitato di Colletorto conduce all'aia Pietroniro, e che si chiama appunto strada Pietroniro; indi una linea retta fino all'origine del vallone Macchiarelle ed all'incontro di questo vallone con la via, che prende successivamente i nomi di Serpulle e Savace, finalmente queste vie Serpulle e Savace fino ad Aia Nicola;

f) ad ovest, la mulattiera che attraversa la contrada Cefalicchio cominciando dall'Aia Nicola fino al molino S. Maria.

9. — Comune di Fossalto.

La zona malarica è delimitata:

a) a nord, dalla mulattiera detta dell'Aia Vecchia, cominciando dal vallone Fossalto (distante dall'abitato circa 100 metri) fino al suo incontro col vallone Castelluccio;

b) a nord-est, da una linea retta che dall'incontro della via Aia Vecchia col vallone Castelluccio va a raggiungere l'incontro della mulattiera di Macchie Colucci col confine comunale con Limosano;

c) ad est, dal confine col comune di Limosano a partire dal punto d'incontro di esso colla mulattiera di Macchie Colucci fino a raggiungere il Biferno;

d) a sud-ovest, dal confine comunale con Castropignano (che segue il corso del Biferno), cominciando dall'incontro di questo fiume col confine comunale con Limosano fino alla confluenza del vallone Fossalto col Biferno; poi dal vallone Fossalto, a cominciare da questo punto, fino a raggiungere la contrada Lisciario; indi salendo la costa Tre Monti per 300 metri, e da questo punto da una parallela al corso del vallone Fossalto, distante 300 metri dal vallone stesso, e continuando parallelamente al corso del vallone Feudo, e sempre alla stessa distanza di metri 300, fino all'incontro della mulattiera denominata Costa Calda;

c) ad ovest, a partire da questo punto, dalla mulattiera di Costa Calda fino all'abitato di Fossalto; poi da una linea che gira attorno a questo (alla distanza di circa 100 metri dal vallone Fossalto) fino alle ultime case a nord in contrada Rinforzi, indi, da questo punto da una parallela al vallone medesimo toccando al di sopra il casino Orlando fino all'incontro col confine comunale con Pietracupa; infine da questo confine fino alla sua intersezione col vallone stesso;

d) a nord, a partire da quest'ultimo punto, dalla mulattiera Castellano fino a raggiungere la via dell'Aia Vecchia.

10. — Comune di Ferrazzano.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

a) a nord dal confine con Campobasso, cominciando dal punto, in cui questo confine interseca la rotabile nuova Campobasso Ferrazzano, fino al punto in cui interseca la rotabile Campobasso-Gildone; poi da questo punto da un

rettifilo fino al ponte Scarafone, e da questo da altro rettifilo fino al punto d'incontro della strada vecchia di Gildone colla mulattiera detta delle Piane; infine da questa mulattiera fino a raggiungere il confine con Campodipietra presso la regione detta Feudo Civitella;

b) ad est (a cominciare dal punto ora detto), dal confine con Campodipietra fino a raggiungere il Tappino; poi, dal detto punto, dal confine con Gildone, fino al punto d'incontro dei tre confini di Gildone, Ferrazzano e Mirabello;

c) a sud, dal confine con Mirabello Sannitico, a partire dal punto d'incontro dei tre confini soprannotati, fino dove questo confine abbandona il Tappino;

d) a nord ancora, dal punto suddetto, da una linea retta fino all'incontro della rotabile per Gildone colla mulattiera detta Quartilia;

e) a sud ancora, dal punto suddetto, da un rettifilo fino al punto in cui la nuova rotabile Campobasso-Ferrazzano interseca il confine con Campobasso.

La seconda zona malarica è delimitata:

a) a nord, a partire dal punto d'intersezione del confine di Campobasso con la mulattiera detta Dammonte, da questa fino al punto in cui incontra la rotabile per Mirabello.

b) ad est, dalla rotabile ora detta fino all'intersezione col confine di Mirabello;

c) a sud, a partire dal detto punto da un rettifilo fino alla sorgente dell'acqua solfurea;

d) ad ovest, dalla sorgente dell'acqua solfurea fino al punto d'incontro del confine di Campobasso con la mulattiera detta Dammonte.

11. — Comune di Gambatesa.

Vi è una sola zona malarica, essa è delimitata:

a) a nord, dalla strada nazionale Appulia-Sannitica, cominciando dal punto in cui interseca il confine fra Riccia e Gambatesa, fino al punto in cui incontra la mulat-

tiera che porta al tratturo presso le masserie Torretta ed Aviuso ;

b) ad ovest (dal detto punto), da una linea retta fino alla masseria Farinaccio (volgarmente detta Pellanera) e continuando nella stessa direzione fino ad incontrare il confine con Pietracatella ;

c) a nord di nuovo, dal confine con Pietracatella partendo dal punto anzidetto fino a quello in cui detto confine si allontana dal Tappino ; poi da un rettifilo fino alla masseria Galante (cra Fanelli) ;

d) ad ovest di nuovo (dalla masseria Galante), da un rettifilo fino al punto di incontro del confine di Pietracatella colla mulattiera che conduce a Macchia Valfortore ;

e) a nord, di nuovo dal confine comunale con Pietracatella, a partire dal detto punto fino a raggiungere il fiume Fortore ;

f) ad est, dal corso del fiume Fortore, partendo dal detto punto fino all'incontro del confine con Tufara ;

g) a sud, dal confine con Tufara, partendo dal punto ora detto, fino all'intersezione fra il detto confine e la curva di livello 250 ; indi da un rettifilo fino alla masseria Josa, e poscia da un altro rettifilo ancora fino all'incontro della strada mulattiera detta della Carestia (presso la località Querce-Marino) con la strada nazionale ; e poi dalla rotabile fino all'incontro della mulattiera detta del Mulino ;

h) a sud ancora, a partire dal detto punto, dalla mulattiera detta del Mulino fino all'incontro del vallone Fezzano e indi dalla mulattiera detta Folicari per trecento metri ;

i) a sud-ovest, dal detto punto in rettifilo fino all'intersezione fra il vallone Finocchio ed il confine con Riccia ; da ultimo dal confine con Riccia fino all'incontro con la strada nazionale.

12. — Comune di Gildone.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata :

a) a nord-ovest, dal fiume Tappino e precisamente

cominciando dal ponte Tappino fino al punto in cui il confine comunale con Campodipietra si allontana dal Tappino;

b) a nord, dal confine con Campodipietra, a partire dal punto anzidetto, fino a quello in cui questo confine incontra quello con Jelsi;

c) ad est, a partire dal punto anzidetto, dal confine con Jelsi fino ad incontrare la strada nazionale Appula-Sannitica;

d) a sud, cominciando dal punto anzidetto, dalla nazionale verso Gildone, fino ad incontrare il vallone Perdocchioso, e per una zona larga 80 metri a destra e 80 a sinistra dell'asse del detto vallone, risalendo lunghezzo per cinquecento metri e ritornando alla nazionale poi fino al ponte sul torrente San Nicola;

e) ad est ancora, a partire dal punto anzidetto, dal torrente San Nicola fino ad incontrare il confine di Cercemaggiore;

f) a sud, a partire dal punto anzidetto, dal confine con Cercemaggiore fino ad incontrare la nazionale;

g) a nord-ovest, dalla nazionale, a partire dall'ora detto punto, fino all'incontro con la provinciale per Campobasso. Poi dalla provinciale fino a raggiungere di nuovo il ponte Tappino.

La seconda zona, che comprende tutta la contrada Volla o Golla, è limitata:

a) a sud-ovest, dal confine col comune di Cercemaggiore, cominciando dal punto ove esso interseca il tratturo che porta a Cercemaggiore, fino al punto in cui interseca la via della Golla;

b) a sud-est, da una linea che va dal punto anzidetto fino al punto d'incontro della strada che conduce al Bosco comunale di Gildone con la strada che conduce presso la masseria Franco-Riccelli e dalla strada del bosco che passa al disopra della cisterna grande;

c) a nord-est, a partire dal punto anzidetto, dalla strada del bosco che passa fra Colle Quadrano e Colle Sarachella,

fino al punto in cui detta strada incontra il tratturo per Cerce maggio re ;

d) a nord-ovest, a partire dal punto anzidetto, dal tratturo stesso, fino all'intersezione del confine di Cerce maggio re.

13. — Comune di Guardialfiera.

Vi sono quattro zone malariche.

La prima zona è delimitata :

a) a nord ovest, dalla via mulattiera detta della Camarda, e precisamente dal punto in cui detta via interseca il confine comunale di Lupara fino al punto in cui s' immette nella strada detta del Camposanto Vecchio a da questa strada fino al punto in cui incontra la mulattiera che conduce al torrente Cervaro ; dal detto punto da una linea retta fino ad incontrare, nella contrada Sella Monte Peloso, la strada rotabile che conduce al Liscione ; poi da detta strada fino al ponte Liscione ;

b) a sud-est, dal fiume Biferno e precisamente dal punto ove trovasi il ponte Liscione fino al punto in cui il Biferno incontra il confine fra Guardialfiera e Lupara ;

c) a sud, dal confine comunale fra Guardialfiera e Lupara dal punto in cui incontra il Biferno fino a quello in cui la strada detta della Camarda interseca il confine comunale.

La seconda zona è delimitata :

a) ad est, dal ponte Sant'Antonio seguendo la strada mulattiera che va sotto Monte Cecio fino al punto in cui detta strada abbandona il confine comunale ;

b) a sud, a partire dal punto suddetto, dal confine comunale, fino al punto in cui detto confine interseca la strada mulattiera che porta a Casacalenda, e poi dal detto punto fino al Biferno ;

c) a nord-ovest, dal fiume Biferno.

La terza zona è delimitata :

a) a sud-est, dalla via che dall'abbeveratoio pubblico presso l'abitato mena al cimitero fino al punto in cui detta

strada incontra quella detta delle Vallocchie, e poi da detta strada fino a raggiungere il torrente Cervaro;

b) a nord-est, dal corso del torrente Cervaro, a partire dal punto ora detto fino a quello in cui detto torrente incontra il vallone Vaccardo;

c) a nord, dal corso del vallone Vaccardo, a partire dal punto ora detto fino a quello in cui detto vallone incontra la strada che da Acquaviva conduce a Guardialfiera;

d) ad ovest, dalla strada che viene da Acquaviva dal detto punto fino alla prima casa dell'abitato;

e) a nord-ovest, dal perimetro dell'abitato, a partire dal detto punto fino a raggiungere l'abbeveratoio pubblico.

La quarta zona è delimitata:

a) a nord est, dalla prima casa dell'abitato verso la via che mena al Calvario fino all'incontro della via che mena a Civita;

b) a nord-ovest, dalla strada che mena a Civita, partendo dal punto anzidetto fino al torrente Vallone;

c) a sud-ovest, dal Vallone, scendendone il corso, a partire dal Vallone fino ad incontrare i ruderi dell'antico mulinello;

d) ad est, a partire dal punto anzidetto, dalla stradella vicinale che mena al paese, fino a raggiungere di nuovo l'abitato presso la casa d'Angelcola;

e) a sud, da una linea che dal punto anzidetto, rasentando l'abitato, raggiunge le ultime case del paese verso la strada che mena al Calvario.

14. — Comune di Jelsi.

Vi è una zona malarica: essa è delimitata:

a) ad est, dal confine con Pietracatella, cominciando dal punto in cui il confine interseca il corso del torrente Carapello fino al punto in cui interseca la mulattiera delle Vigne Vecchie;

b) a sud-est, a partire dal detto punto dalla strada delle Vigne Vecchie, poi da quella della Greca, indi da quella del Macchione fino a raggiungere l'abitato di Jelsi alla via Pisciarello;

c) a nord, dal detto punto, girando attorno all'abitato a nord, raggiugesi la nazionale Appulo-Sannitica, sul ponte del vallone Cerri;

d) a sud, da una linea che dal detto punto, girando attorno all'abitato a sud, raggiunge la strada mulattiera che conduce all'ex bosco di Jelsi, e che è detta volgarmente via della Selva;

e) ad est, a partire dal detto punto, dalla suddetta mulattiera, fino alla contrada detta Casale S. Pietro, poi dalla mulattiera che conduce al vallone Oscuro fino ad incontrare il confine con Riccia; poi da detto confine fino a raggiungere il vallone Oscuro;

f) a sud ancora, dal corso del vallone Oscuro, a partire dal detto punto fino a raggiungere di nuovo la mulattiera detta via della Selva;

g) ad est, ancora, a partire dal detto punto dalla mulattiera suddetta, fino ad incontrare il confine con Cerce maggiore;

h) ad ovest, a partire dal detto punto dal confine con Cercemaggiore fino ad incontrare la fiumara Carapello al confine di Gildone; poi da tale confine fino ad incontrare il vallone della Castagna; poi da un rettifilo fino al cimitero di Jelsi; quindi, da altro rettifilo, fino alla masseria Ciaccia;

i) a nord, da una linea retta che va dalla masseria Ciaccia fino all'incontro del torrente Carapello col confine di Pietracatella.

15. — Comune di Larino.

Vi è una zona malarica. Essa è delimitata

a) a sud, dal confine con il comune di Casacalenda, partendo dal casello n. 41, punto dove s'incontrano la linea ferroviaria, la strada rotabile di Casacalenda ed il detto confine comunale, fino all'incontro del torrente Cigno;

b) a sud sud-est, dal torrente Cigno, partendo dal punto d'intersezione col confine di Casacalenda, fino al punto d'incontro coi confini di Ururi e di San Martino in Pensilis, seguendo sempre il corso del torrente Cigno;

c) a nord-est, dal tenimento di San Martino in Pensilis, cominciando dal punto dove s'incontrano i confini di Larino, Ururi e San Martino in Pensilis fino al fiume Biferno, seguendo sempre il confine comunale;

d) a nord-ovest, dal fiume Biferno, cominciando dall'incontro dei confini di Larino e Guglionesi fino all'incontro dei confini di Larino e Casacalenda, seguendo sempre il corso del fiume Biferno;

e) a sud, ancora, dal confine col comune di Casacalenda cominciando dall'incontro di detto confine col Biferno all'incontro col vallone Olivoli, della stradetta vicinale che, passando presso la masseria Ricci, conduce a Larino, e dal detto punto, dalla stessa stradetta vicinale fino all'incontro di questa col vallone della Terra;

f) a sud-ovest, da una linea che dal punto d'intersezione del vallone della Terra con la stradetta vicinale suddetta, segue la curva orizzontale 150, fino al suo incontro con la stradetta vicinale detta dell'Acquara;

g) a nord, da una linea che dall'incontro della curva di livello 150 con la stradetta dell'Acquara, va fino all'intersezione della strada vicinale (che conduce al bosco comunale) con il regio tratturo;

h) ad est, da una linea retta che dal punto d'intersezione suddetto va fino al casello ferroviario n. 30;

i) a nord-est, dalla ferrovia, a partire dal casello ferroviario n. 30, fino al casello n. 29;

l) a sud-est, da una linea che dal casello n. 29 va sino all'incontro della strada mulattiera che mena a Rotello, e precisamente a 500 metri di distanza dall'intersezione di detta strada con quella dei Tufi. Poi dalla strada di Rotello fino al Montarone, poi dalla strada detta dei Tufi, fino al casello n. 38, e finalmente dal casello n. 38, lungo la linea ferroviaria, fino al casello n. 41.

La zona malarica comprende le seguenti contrade:

Molino, Fonte del Pesce (detta comunemente « Fonte del Pesco »), Volvelli (detto comunemente « Olivelli »), il Ri-

cupo, Parco di San Pardo, Colle dei Perazzi, Piani di Larino, Monte Carbone (detta « Colle Carbone »), Pozzo della Mendorla, Campolungo, Colle di Lauro, Pezza di Spinilli, Difesanuova, Parco dei Boni (detta comunemente « Parco dei Bovi »), Guascitello, Bosco di Melaine, la Defensa, Ripetello, Molino Falocco, Farozza, Frassitello (detto comunemente « Frasaniello »), Colle di Vreccia e Colle Torretta, e quella parte della contrada detta comunemente Para, che si avvicina alla contrada Frasaniello.

16. — Comune di Limosano.

Vi è una zona malarica, così delimitata:

a) a nord, dalla mulattiera detta Morgia della Volpe, cominciando dal suo incontro colla mulattiera detta di Colle Favori, fino alla masseria di Marcellino Ricciuto; poi dalla mulattiera detta di Pozzillo fino alla masseria degli eredi di Costanzo Ramolo; poi dalla strada di Peschio Martino e Macehie Colucci, fin oltre la Morgia di Peschio Martino, e da questo punto dalla via detta Fonte degli Sbirri fino a raggiungere la mulattiera detta prima Le Mosce ed in seguito Morgia delle Cese; e infine da quest'ultima mulattiera e poi da quella detta Lavandaia, sino a raggiungere la rotabile Montagano-Limosano;

b) ad est, a partire dall'incontro della via Lavandaia con la rotabile Montagano-Limosano, da questa fino a raggiungere il ponte sul Biferno;

c) a sud, a partire dal ponte sul Biferno, dal corso di questo fiume fino all'incontro del Biferno colla strada di Colle Favori;

d) ad ovest, a partire dall'incontro del Biferno colla strada di Colle Favori, da questa strada fino al suo incontro con la mulattiera detta Morgia della Volpe.

17. — Comune di Macchia Valfortore.

Vi è una zona malarica; essa è delimitata:

a) a nord-est, dal corso del torrente Cigno, cominciando dal punto d'incontro di questo colla mulattiera detta di Colletorto, fino alla sua confluenza col Fortore;

b) ad est, dal corso del Fortore, cominciando dalla sua confluenza col Cigno, fino al punto in cui il Fortore esce dal tenimento di Macchia Valfortore ;

c) a sud, dal confine con Pietracatella, cominciando dal punto d'intersezione di questo confine col Fortore fino al punto d'intersezione dello stesso confine colla mulattiera detta dello Spirito Santo, che passa presso la cappella di S. Maria degli Angeli ;

d) ad ovest, dalla mulattiera dello Spirito Santo, cominciando dal vallone di Macchia fino a raggiungere l'estremità sud dell'abitato ; poi, girando tutt'attorno all'abitato ad ovest, dalla strada di circonvallazione fino a raggiungere l'estremità nord dell'abitato presso la mulattiera detta di Colletorto ; e finalmente da questa mulattiera fino a raggiungere il torrente Cigno.

18. — Comune di Mirabello Sannitico.

Vi è una sola zona malarica così delimitata :

a) a nord, dal corso del Tappino, cominciando dal punto in cui questo torrente entra nel territorio di Mirabello fino al punto in cui riceve le acque del vallone Castagna, che scende dalla regione San Paolo ;

b) a sud-est, dal corso del vallone Castagna, cominciando dalla sua confluenza col Tappino, fino al punto in cui incontra la mulattiera detta strada S. Giorgio ;

c) ad ovest, a partire dal detto punto, dalla mulattiera detta strada San Giorgio fino all'abitato, e poi, girando tutt'attorno all'abitato ad ovest, fino al principio della rotabile ; indi dalla rotabile fino ad incontrare il confine di Ferrazzano, e finalmente dal confine di Ferrazzano fino a raggiungere di nuovo il Tappino.

19. — Comune di Monacilioni.

Vi è una zona malarica, delimitata :

a) a nord, dal confine con Campolieto, cominciando dal punto d'intersezione di questo confine con la rotabile Campolieto-Monacilioni presso il vallone Maillo, fino al punto

in cui la rotabile incontra il tratturello che partendo da Campolieto porta a Sant' Elia attraversando il canale delle Lame al di sopra della rotabile; poi da questo tratturello oltre l'attraversamento del canale della Lama, e precisamente fino al punto in cui incontra la mulattiera che porta a Monacilioni;

b) ad est, da questa mulattiera, dal suo punto d'incontro col tratturello fino a quello con la rotabile presso le prime case dell'abitato; poi, girando tutto attorno all'abitato ad est, fino ad imboccare la mulattiera che conduce a Pietracatella e che passa vicino a Serra di Macchia e Monte Maniro, e poi da questa mulattiera fino all'incontro col vallone Canale;

c) a sud, dal vallone Canale, dal suo punto d'incontro colla mulattiera per Pietracatella fino all'incontro del detto vallone col Fiumarello, seguendo sempre il confine con Pietracatella;

d) ad ovest, dal confine con Toro e quindi da quello con San Giovanni per tutte le rispettive lunghezze; quindi dal confine con Campolieto, cominciando dal punto d'incontro dei tre confini comunali di Monacilioni, San Giovanni e Campolieto, fino al punto in cui il confine con Campolieto incontra la rotabile Campolieto-Monacilioni presso il vallone Majllo.

20. — Comune di Montagano.

Vi è una zona malarica che ha per confini:

a) a nord-ovest, il corso del fiume Biferno;

b) a sud-ovest, il corso del torrente Ingotto, comunemente chiamato Covatta, cominciando dalla sua confluenza col fiume Biferno, fino al punto d'incontro del sunnominato torrente Ingotto con la via mulattiera detta di Colle Misero;

c) a nord-ovest ancora, la via mulattiera di Colle Misero, cominciando dal suo incontro col torrente Ingotto, fino all'intersezione fra la via di colle Misero e la rotabile; poi la rotabile cominciando dal bivio di questa con la via

di Colle Misero, fino all'incontro della rotabile con la via della Covatta; indi un rettifilo fino al bivio fra la via del Ponte e la via Piana del Ponte; poi un altro rettifilo fra il bivio suddetto e le masserie di Fonte Cuculo che terminano la via Spinillo, finalmente un terzo rettifilo dalle masserie di Fonte Cuculo alle masserie Janigro che si trovano nella contrada Piano del Monaco e lunghezza la via delle Case;

d) ad ovest, la via delle Case, cominciando dalle masserie Janigro ed arrivando al punto detto Colle Martino, e precisamente alle masserie di Teodoro Janigro;

e) a nord, la linea retta, che dalle masserie di Teodoro Janigro va al punto d'incontro del vallone della Piana colla strada mulattiera, che da Montagano conduce, alle masserie Casale;

f) ad est, il vallone della Piana, cominciando dal suo incontro colla mulattiera per le masserie Casale, fino alla confluenza del vallone Fonte Nuova col vallone della Piana;

g) a sud, il vallone di Fonte Nuova cominciando dalla sua confluenza col vallone della Piana fino all'incontro del vallone di Fonte Nuova colla via Carpineto;

h) ad ovest ancora, la via Carpineto cominciando dal suo incontro col vallone di Fonte Nuova fino alla località detta Fonte di Calcare; indi la linea retta tracciata dalla fonte di Calcare alla confluenza del vallone di Petrella Tiferina nel Biferno.

21. — Comune di Montelongo.

Vi è una sola zona malarica, che ha per confini: all'esterno i confini del comune e all'interno:

a) ad est, la via mulattiera detta Fonte Porci, cominciando dall'abitato, per la lunghezza di un chilometro, andando verso la contrada Pisciarelli;

b) a sud-ovest, la linea retta congiungente il punto della via Fonte Porci, situato ad un chilometro di distanza dall'abitato, con le masserie dette Aia Pagliaia;

c) ad ovest, la via mulattiera Fontana, cominciando dalle masserie Aia Pagliaia, fino alle prime case del paese ad est;

d) a nord, la linea che gira tutt'attorno all'abitato a sud, fino a raggiungere il principio della via Fonte Porci.

22. — Comune di Morrone nel Sannio.

Vi è una zona malarica che ha per confini :

a) a nord-ovest, il corso del Biferno lungo i confini comunali con Castelbottaccio e Lupara per tutta la loro lunghezza ;

b) a nord-est, il confine comunale con Casacalenda per tutta la sua lunghezza ;

c) ad est, il confine comunale con Provvidenti, cominciando dal punto d'incontro dei tre confini di Morrone, Casacalenda e Provvidenti, fino al punto in cui il confine di Morrone con Provvidenti incontra la strada di Provvidenti ;

d) a sud, dal detto punto la strada di Provvidenti, fino a raggiungere il cimitero ;

e) ad ovest, la via Trocchi a partire dal cimitero fino al suo incontro con la strada Pagliariello ;

f) a sud ancora, a partire dal detto punto, la strada Pagliariello fino alla fontana detta Fonte Rape ;

g) ad ovest ancora, a partire da Fonte Rape, la via che mena al convento e poi alla cappella Santa Maria, fino a questa cappella ;

h) a sud ancora, a partire dalla cappella Santa Maria, la strada di Santa Maria fino alla masseria di Colasurdo Pasquale fu Michele, sita in contrada Montepeloso ;

i) ad est ancora, a partire dalla masseria Colasurdo Pasquale fu Michele, la strada detta Fonte Capalumbo, fino alla masseria di Carosilli Gabriele fu Benedetto ;

l) a sud ancora, a partire dalla masseria di Carosilli Gabriele fu Benedetto, la via Santi Pietri, fino all'incontro con la via Aja Jannotta ;

m) ad est ancora, a partire dal punto suddetto, la via

Aja Jannotta fino al suo incontro con la via dei Giardini, e precisamente al punto detto Colle della Creta Rossa;

n) a sud ancora, a partire dal Colle della Creta Rossa, la via Giardini, fino all'incontro con la via San Benedetto, e precisamente alla masseria Carbone, e da questa la via San Benedetto, fino al suo incontro con la via delle Macchie, e finalmente la via delle Macchie da questo punto fino a raggiungere il regio tratturo;

o) a nord-est ancora, il tratturo da questo punto fino al suo incontro con la via detta delle masserie Cicchelli;

p) a nord ancora, la via delle masserie Cicchelli e poi quella detta Fonte Schiavonesca, dal detto punto fino alla cappella di San Roberto;

q) ad est ancora, la via Brancone, dalla detta cappella fino al suo incontro col regio tratturo;

r) a nord ancora, a partire dal detto punto, il tratturo fino al suo incontro con la via Pozzacchi;

s) ad ovest ancora, la via Pozzacchi, dall'incontro con essa del regio tratturo fino al suo incontro con la via Fonte delle Case;

t) a nord ancora, la via Fonte delle Case, dal detto punto fino al suo incontro col confine comunale Morrone-Ripabottoni;

u) a sud-est ancora, a partire dal detto punto, il confine Morrone-Ripabottoni fino al suo incontro con la via Pozzacchi, nella regione Torrioni;

v) a sud ancora, a partire dal detto punto un rettillo, attraversando il bosco Castiglione, fino ad incontrare il vallone Cupo a 900 metri a monte della sua confluenza col Riomaio;

z) a sud-ovest ancora, a partire dal detto punto, prima il corso del vallone Cupo e poi quello del torrente Riomaio, fino alla sua confluenza col fiume Biferno.

23. — Comune di Oratino.

Vi è una zona malarica, che ha per confini:

a) ad ovest, il corso del Biferno per tutta la lunghezza del confine comunale;

b) a nord, il corso del Rivolo cominciando dalla sua confluenza col Biferno, fino al punto d'incontro dei tre confini di Santo Stefano, Oratino e Ripalimosano;

c) ad est, il confine con Ripalimosano per tutta la sua lunghezza;

d) a sud-est, il confine con Campobasso, cominciando dal punto d'incontro dei tre confini di Campobasso, Ripalimosano ed Oratino fino al punto distante 500 metri dal detto triconfine, andando verso il tratturo;

e) ad ovest, la linea, che, partendo dal punto suddetto, corre parallelamente al corso del vallone San Pietro, e, sempre distante da questo 500 metri, fino a raggiungere le falde del colle Tridone;

f) a sud, la linea che, partendo dalle falde del colle Tridone, corre parallelamente al Rivolo, sempre distante da questo 500 metri, e a va raggiungere il tratturo;

g) ad est ancora, la linea che, partendo dall'ultimo punto nominato va in rettillo a raggiungere la via provinciale nella voltata sotto la Rocca; poi la via provinciale fino al suo incontro colla mulattiera, che va a Casalciprano;

h) a sud ancora, la mulattiera di Casalciprano, cominciando dal suo incontro con la via provinciale, fino all'incontro della suddetta mulattiera col Rio d'Oratino, e quindi il corso di questo Rio fino alla sua confluenza col Biferno.

24. — Comune di Pescolanciano.

La zona malarica ha per confini:

a) a sud, un rettillo tirato dal molino Spognardi (presso il tratturo) all'incontro della mulattiera Colmaiuro colla strada ferrata (poco lungi dall'imbocco della galleria di Montetotila), poi questa via Colmaiuro fino al suo incontro colla via detta Guado delle Selve, che dalla contrada Cerrone conduce all'abitato di Pescolanciano;

b) ad ovest, un rettillo tracciato dal punto d'incontro della via Colmaiuro con quella detta Guado delle Selve, al punto d'incontro della via Polisi col tratturo; indi la via mulattiera Polisi fino al suo incontro colla ferrovia;

c) a nord, la ferrovia, cominciando dal suo incontro colla mulattiera Polisi, fino all'incontro col confine di Carovilli, poi questo confine fino al suo nuovo incontro colla ferrovia presso il casello 103 primo;

d) a nord-ovest, il confine con Carovilli, cominciando dal casello 103 primo, fino al vallone Sant'Angelo;

e) a nord-est, un rettifilo tracciato dal punto d'incontro del vallone Sant'Angelo col confine di Carovilli, fino al punto d'intersezione della mulattiera che viene dal bosco di Collemeluccio con la provinciale per Pietrabbondante; poi altro rettifilo tracciato dall'ultimo punto nominato fino all'incontro della mulattiera che viene da Chianci (e che passa fra Colle Jeto e Colle Lione) col confine comunale di Chianci;

f) a sud-est, il confine comunale con Chianci, cominciando dal punto suddetto, fino al suo incontro col tratturo presso il molino Spognardi.

25. — Comune di Pietrabbondante.

Vi è una zona malarica i cui confini sono:

a) a nord, il confine con Castelverrino, da colle Riccione fino a raggiungere il fiume Verrino;

b) a nord-est, il confine con Caccavone, per tutta la sua lunghezza;

c) a sud, il confine con Civitanova del Sannio, dal suo incontro col fiume Verrino fino al suo incontro col tratturo;

d) ad ovest, il rettifilo tracciato dal punto d'incontro del confine di Civitanova del Sannio col tratturo fino alla masseria Fafò della contrada Stampamiglia: poi altro rettifilo tracciato da quest'ultimo punto a colle Vernoni, e finalmente il rettifilo tracciato da colle Vernoni a colle Riccione.

26. — Comune di Pietracatella.

Vi sono due zone malariche.

La prima è delimitata:

a) a nord, dalla mulattiera che, partendo da Pietracatella, va a finire nel vallone di Macchia, a cominciare dal-

l'abitato, fino al punto d'incontro di questa mulattiera col confine di Macchia e poi da questo confine fino a raggiungere il Fortore;

b) ad est, dal fiume Fortore, cominciando dal punto di incontro col confine Pietracatella-Macchia, fino al punto d'incontro col confine Pietracatella-Gambatesa;

c) a sud, dal confine con Gambatesa, cominciando dal Fortore fino al punto d'incontro di questo confine col vallone detto della Confine; da questo punto da un rettifilo fin sopra Casa Arsa e finalmente da Casa Arsa dalla mulattiera fino a raggiungere l'abitato e poi da una linea che girando intorno all'abitato a sud, va fino al principio della mulattiera che scende al vallone di Macchia.

La seconda zona è delimitata:

a) a nord, da una linea parallela al corso del Tappino e distante un chilometro dalla sua sponda sinistra, cominciando dall'intersezione col confine di Toro, fino al punto d'incontro col confine di Gambatesa;

b) ad est, a partire dal detto punto, dal confine con Gambatesa per un chilometro di lunghezza, fino a raggiungere la sponda sinistra del Tappino poi dal corso del Tappino fino ad incontrare il confine fra Gambatesa e Pietracatella sulla sponda destra, e infine da questo confine per 500 metri;

c) a sud, a partire dal detto punto, da una linea parallela alla sponda destra del Tappino, e distante da questa 500 metri, fino a raggiungere il confine fra Pietracatella e Toro, alla distanza di 500 metri dalla sponda destra del Tappino;

d) ad ovest, a partire dal detto punto, dal confine con Toro, fino a raggiungere la sponda destra del Tappino, poi attraversando il Tappino dal suo corso fino ad incontrare il confine con Toro sulla sponda sinistra, e poi da questo confine fino ad allontanarsi di un chilometro dalla detta sponda sinistra.

27. — Comune di Provvidenti.

La zona malarica ha per confini:

a) a nord e ad est, il confine comunale Provvidenti-Casacalenda, dal suo punto d'incontro col torrente Rio fin dove esso incontra la via mulattiera detta del Cantone;

b) a sud, la via del Cantone, dal detto punto, fino ad incontrare la rotabile per Provvidenti, e poi questa rotabile fino a raggiungere l'abitato, girando tutt'attorno all'abitato (che rimane escluso dalla zona malarica) fino al punto in cui la mulattiera Provvidenti-Morrone, esce dall'abitato, indi questa mulattiera fino a raggiungere il confine Provvidenti-Morrone del Sannio;

c) ad ovest, il confine Provvidenti-Morrone dal detto punto fino a quello d'incontro dei tre confini Provvidenti-Morrone-Casacalenda.

28. — Comune di Riccia.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

a) a nord, da una linea che, cominciando dalla scesa Sabatelli, e, girando attorno all'abitato di Riccia, va ad incontrare la via Passo Grande;

b) a nord-est, a partire dal punto anzidetto, dalla mulattiera che mena a Castelvetero e passa sotto Pesco della Carsa, fino a raggiungere il confine comunale fra Castelvetero e Riccia;

c) a sud-est, cominciando dal punto anzidetto, dal confine comunale con Castelvetero fino ad incontrare il confine comunale con Castelpagano;

d) a sud-ovest, a partire dal punto anzidetto, dal confine comunale con Castelpagano fino a raggiungere la strada delle Masserie Ciccaglione;

e) a nord-ovest, a partire dal punto anzidetto, dalla strada delle Masserie Ciccaglione, che passa presso il Cassone Massimo e non lontano dalla Masseria Crisci, fino a raggiungere di nuovo l'abitato di Riccia, presso la scesa Sabatelli.

La seconda zona malarica è delimitata:

a) ad est, dalla strada rotabile che conduce all'innesto della nazionale, cominciando dall'uscita del paese; poi dalla nazionale fino all'incontro della mulattiera che porta a Pietracatella; e infine dalla detta mulattiera fino all'incontro dei confini di Riccia, Pietracatella e Gambatesa;

b) a nord-est, a partire dal punto anzidetto, dal confine comunale con Gambatesa, fino all'incontro del vallone detto Valle Finocchio;

c) a sud-est, dal punto anzidetto, da una linea retta, prima fino al Casino del Lupo, e poi fino alla mulattiera che passa vicino al Casino Cima;

d) ad est, a partire dal punto anzidetto, dalla mulattiera che passa presso la masseria Zingarelli fino a raggiungere il fabbricato di Riccia;

e) a nord, a partire dal punto anzidetto dal perimetro esterno di Riccia fino a raggiungere il principio della rotabile.

29. — Comune di Ripabottoni.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

a) a nord, dalla strada rotabile per Morrone nel Sannio dal punto in cui questa interseca il confine di Morrone con Ripabottoni, fino all'innesto della stessa rotabile comunale con la strada nazionale, e di qui dalla mulattiera di Cerrosecco fino all'incontro di questa mulattiera con la ferrovia;

b) ad est, a partire dal punto ora detto, dalla ferrovia fino all'incontro di questa con la mulattiera del Castello e poi da questa mulattiera fino a raggiungere il vallone della Taverna; e finalmente dal corso di questo vallone fino ad incontrare il tratturo Foggia-Celano che passa per S. Croce di Magliano;

c) a sud, dal tratturo, a partire dal detto punto fin presso la Taverna Centocelle, e di qui da un rettilineo fino all'origine del torrente Riomaio e finalmente dalla mulattiera detta di Pianisi per un chilometro di lunghezza;

d) ad ovest, a partire dal punto ora detto, da un ret-

tifilo fino ad incontrare il confine comunale con Morrone del Sانبio alla contrada Colle Querceto; indi sempre dal confine con Morrone fino all'incontro di questo confine con la strada rotabile di Morrone.

La seconda zona è delimitata:

a) ad ovest, dalla mulattiera detta Castiglione, a partire dal suo punto d'incontro con quella detta della Pizzuta fino all'incontro con la strada nazionale;

b) a sud, dalla nazionale a partire dal suo punto d'incontro colla mulattiera Castiglione fino all'incontro colla ferrovia, poi da questa verso la stazione di Ripabottoni, fino all'incontro della ferrovia con la mulattiera detta della Pizzuta;

c) ad est, dalla mulattiera della Pizzuta dal suo punto d'incontro colla ferrovia fino all'incontro colla strada Castiglione.

30. — Comune di Ripalimosano.

Vi è una zona malarica, delimitata:

a) a nord, dal confine con Limosano, per tutta la sua lunghezza, quindi dal confine con Montagano cominciando dal punto ove s'incontrano i tre confini di Ripalimosano, Limosano e Montagano, fino al punto in cui il confine con Montagano incontra la rotabile, che dalla stazione porta a Montagano;

b) ad est, dalla rotabile Montagano-Campobasso, cominciando dal punto in cui questa interseca il confine di Montagano, fino all'incontro colla ferrovia presso la località Camposorcuono fra la taverna Mariana e la contrada Gessera; poi dalla ferrovia fino all'intersezione col confine di Campobasso;

c) a sud, dal confine con Campobasso, cominciando dal punto d'incontro di questo confine con la ferrovia fino al punto d'incontro delle rotabili, che conducono a Campobasso partendo l'una da Ripalimosano e l'altra da Montagano;

d) ad ovest, a partire dall'incontro delle due rotabili suddette, dalla rotabile di Ripalimosano, fino all'incontro della mulattiera che passa presso la Madonna della Neve, poi da questa mulattiera fino all'incontro, presso la così detta

Crocella di Pallacucca, di due altre mulattiere, che divergono ad angolo andando verso il Biferno, e denominate, quella a sinistra, di Ravenna, e l'altra a destra dei Mulattieri; poi da una linea retta dalla Crocella di Pallacucca fino all'origine del vallone della Covatta, e finalmente da questo vallone fino al Biferno.

31. — Comune di Sant'Elia a Pianisi.

Vi è una zona malarica, delimitata:

a) a nord, dal regio tratturo, cominciando dal punto detto Taverna vecchia, fino al punto d'incontro col torrente Cigno; poi dal corso del Cigno fino ad incontrare il confine con Bonefro, e finalmente da questo fino all'incontro dei tre confini di Sant'Elia, Bonefro e San Giuliano di Puglia;

b) ad est, a partire dal punto suddetto, dalla mulattiera che, dalla regione Campo Lottatore, va alla strada rotabile Sant'Elia-Colletorto, presso la contrada Affariaturo; poi da questa rotabile fino all'incontro con la rotabile Colletorto Casacalenda; da questo punto, dalla mulattiera che scende nel vallone Salso (il quale, attraversando la contrada Li Valli, immette nel Fortore) fino ad incontrare il confine con Carlantino, poi da questo confine fino al punto d'incontro dei tre confini di Sant'Elia, Carlantino e Macchia Valfortore;

c) a sud, a partire dal detto punto, dal confine con Macchia Valfortore, fino all'incontro della rotabile Sant'Elia-Macchia Valfortore;

d) ad ovest, cominciando da questo punto, dal vallone che passa presso la masseria Codemanno, fino alla confluenza del valloncello Stingete, poi da questo valloncello fino alla rotabile per Colletorto; poi da questa rotabile fino alla contrada Pozzo Cupone, indi dalla mulattiera che dalla contrada Pozzo Cupone va a masseria Borro, e finalmente a partire da questa masseria, da una linea retta, fino a raggiungere il tratturo presso la Taverna vecchia.

32. — Comune di San Giovanni in Galdo.

Vi è una zona malarica così delimitata:

a) a nord, dalla mulattiera che conduce a Monacilioni passando presso la masseria Graziano, cominciando dall'estremità nord dell'abitato fino all'incontro del confine con Monacilioni;

b) ad est, dal confine con Monacilioni, cominciando dal punto dove questo comune interseca la mulattiera San Giovanni-Monacilioni, fino al punto d'intersezione col torrente Fiumarello;

c) a sud, dal confine con Toro, e da quello con Campodipietra per tutte le lunghezze rispettive;

d) ad ovest, dal confine con Campobasso per tutta la sua lunghezza; indi dal confine con Matrice cominciando dal punto dove s'intersecano i tre confini di San Giovanni, Campobasso e Matrice fino al punto d'intersezione del confine con Matrice con la mulattiera San Giovanni Matrice;

e) a nord-est, a partire dal detto punto, da una linea retta fino all'estremità nord dell'abitato, presso la chiesa dell'Annunziata.

33. — Comune di San Giuliano nel Sannio.

La zona malarica ha per confini;

a) a sud, il confine comunale San Giuliano-Sepino per tutto il tratto compreso fra Ponte Lungo ed il punto d'incontro dei tre confini San Giuliano-Sepino-Guardiaregia e della via mulattiera Guardiaregia-San Giuliano;

b) a nord-ovest, la via mulattiera Guardiaregia-S. Giuliano, cominciando dal punto d'incontro dei tre confini San Giuliano-Sepino-Guardiaregia fino alla casa colonica del marchese di San Giuliano; poi un rettifilo tracciato fra quest'ultimo punto ed il casello 65;

c) a nord, la linea ferroviaria per il tratto compreso fra il casello 65 ed il casello 63; poi la mulattiera Magnalupo che dal casello 63 va a San Giuliano, cominciando dal suddetto casello fino all'incontro della mulattiera Magnalupo con la via nazionale;

d) a nord-est, la via nazionale, cominciando dal suo incontro con la mulattiera Magnalupo, fino a Ponte Lungo.

34. — Comune di San Pietro Avellana.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona malarica ha per limiti:

a) ad ovest, il confine comunale San Pietro Avellana-Castel di Sangro, cominciando dal punto di questo confine, presso la contrada San Nicola, a 1000 metri dal fiume Sangro, fino all'incontro dei tre confini San Pietro Avellana-Castel di Sangro-Roccaraso;

b) a nord-ovest, il confine San Pietro Avellana-Roccaraso, per tutta la sua lunghezza;

c) a nord, il confine San Pietro Avellana-Ateleta per tutta la sua lunghezza, e poi il confine San Pietro Avellana-Castel del Giudice, cominciando dal Sangro fino all'incontro del detto confine con la mulattiera detta delle Serre, che da Castel del Giudice conduce a San Pietro Avellana;

d) a sud-ovest, la via delle Serre, cominciando dalla sua intersezione col confine San Pietro Avellana-Castel del Giudice, fino all'estremo sud delle masserie dei Cerri;

e) a sud, il rettifilo che, partendo dall'estremo sud delle masserie dei Cerri, porta al punto del confine S. Pietro Avellana-Castel di Sangro, a 1000 metri dal Sangro presso la contrada San Nicola.

La seconda zona malarica ha per confini:

a) a nord, il rettifilo che unisce il punto d'incontro della mulattiera per Forlì del Sannio con il confine S. Pietro Avellana-Castel di Sangro, con il punto d'incrocio del tratturo con la mulattiera detta della masseria di S. Giovanni, e poi questa mulattiera fino al suo incontro col confine San Pietro Avellana-Vastogirardi;

b) a sud-est, il confine San Pietro Avellana-Vastogirardi, cominciando dal suo incontro con la mulattiera della masseria di San Giovanni, fino al confine San Pietro Avellana-Vastogirardi e Castel di Sangro;

c) a sud-ovest, il confine con Castel di Sangro, comin-

ciando dal triconfine anzidetto, fino al punto d'incontro del confine San Pietro Avellana-Castel di Sangro con la mulattiera per Forlì del Sannio.

35. — Comune di Sepino.

Vi è una sola zona malarica, i cui limiti sono:

a) a nord, i confini comunali di Sepino con San Giuliano del Sannio e con Cercepiccola, per tutta la loro lunghezza;

b) ad est, il confine comunale di Sepino con Cercemaggiore per tutta la sua lunghezza;

c) a sud, il confine comunale di Sepino con Santa Croce del Sannio, cominciando dal punto ove s'incontrano i tre confini di Sepino, Cercemaggiore e Santa Croce, fino al punto d'incontro del detto confine Sepino-Santa Croce con la ferrovia;

d) ad est ancora, il rimanente tratto del sunnominato confine comunale Sepino-Santa Croce del Sannio, compreso fra la ferrovia ed il punto d'incontro dei tre confini Sepino-Santa Croce del Sannio-Sassinoro;

e) a sud ancora, la parte del confine comunale Sepino-Sassinoro compresa fra il punto d'incontro dei tre confini Sepino-Santa Croce del Sannio-Sassinoro e l'intersezione del sunnominato confine Sepino-Sassinoro con la via del bosco Colatorre;

f) ad ovest, la via del bosco Colatorre, cominciando dal suo incontro col confine comunale fino al ponte di San Rocco sul torrente Tappone; poi il corso del Tappone fino al suo incontro con la stradetta di accesso al tiro a segno, e quindi questa stessa strada fino alla rotabile; poscia il confine ovest della zona è dato dalla rotabile fino alla così detta Fontanella, e da questa Fontanella, dalla via del Ponte delle Tavole sino al torrente Saracino; quindi dalla via dell'Altilia fino alla Croce Maglieri, e, da questo ultimo punto, dalla via dei Cantoni, intersecando il torrente Magnalupo e continuando fino ad incontrare il fratturo al vallone Cupo; finalmente dal fratturo fino al suo incontro col triconfine Sepino-San Giuliano Guardiaregia.

36. — Comune di Sessano.

La zona malarica ha per confini:

a) a nord, la strada che dalla borgata Coste (passando

per la borgata Pantanello e per le contrade Fonte Castalda e Fonte la Taverna) va alla stazione ferroviaria, cominciando dall'incontro della strada denominata Le Coste col vallone di Miranda (detto volgarmente la Rava) fino alla stazione sunnominata;

b) ad est, la linea ferroviaria, cominciando dalla stazione di Sessano, fino al suo incontro col confine comunale Sessano-Carpinone;

c) a sud, il confine comunale Sessano-Carpinone cominciando dal suo incontro colla ferrovia fino al triconfine Sessano-Carpinone-Pesche; indi il confine di Sessano con Pesche, cominciando dal triconfine suddetto fino all'incontro del già nominato confine Sessano-Pesche con il fumarello di Case Resine (che si trova sul prolungamento del corso del vallone di Miranda o Rava e va a terminare col Rio Fonte la Satta che va nel territorio di Carpinone);

d) ad ovest, il detto fumarello di Case Resine, cominciando dal suo incontro col confine Sessano-Pesche, fino al suo incontro con la strada delle Coste.

37. — Comune di Toro.

Vi è una zona malarica, così delimitata:

a) a nord, dalla sponda sinistra del torrente Fiumarello per tutta la lunghezza per la quale questo forma confine fra Toro e San Giovanni in Galdo;

b) ad est, dal confine con Monacilioni, per tutta la sua lunghezza; poi dal confine con Pietracatella, cominciando dall'incontro dei tre confini di Toro, Monacilioni e Pietracatella, fino all'incontro del confine di Pietracatella col torrente Tappino;

c) a sud, dalla sponda destra del Tappino, cominciando dall'incontro col confine di Pietracatella, fino all'incontro del Tappino col confine di Campodipietra;

d) ad ovest, dal confine con Campodipietra cominciando dal punto d'intersezione con la sponda destra del Tappino, fino al punto d'incontro col ciglio superiore del regio tratturo;

e) a nord ancora, a partire dal punto suddetto, dal

regio tratturo (lungo il suo ciglio superiore). fino ad incontrare la sponda sinistra del Tappino presso la località detta Bosco di Toro;

f) ad est e poi a sud ancora, a partire dal detto punto, da una linea parallela alla sponda destra del Fiumarello, e distante da questa metri 250 fino ad incontrare il confine con San Giovanni in Galdo, poco lontano dal punto d'incontro dei tre confini di Toro, San Giovanni e Campodipietra;

g) ad ovest ancora, cominciando dal detto punto, dal confine con San Giovanni in Galdo fino al punto d'incontro col Fiumarello.

38. — Comune di Tofara.

Vi è una sola zona malarica situata ad est dell'abitato di Tofara, e così delimitata:

a) a nord, dal confine con Celenza Valfortore per tutta la sua lunghezza;

b) a nord-est, dal confine con San Marco la Catola, pure per tutta la sua lunghezza;

c) ad est, dal confine con San Bartolomeo in Galdo, pure per tutta la sua lunghezza;

d) a sud, dal confine con Castelvetero Valfortore, cominciando dal Fortore, risalendo il confine per la lunghezza di 300 metri;

e) ad ovest, a partire dal detto punto, da una linea retta fino ad incontrare il molino Giglio; indi da una retta fino alla masseria Porcarelli, e poi da altra retta fino ad incontrare il confine con Gambatesa a 300 metri dal fiume Fortore;

f) a nord ancora, a partire dal detto punto, dal confine con Gambatesa, fino a raggiungere il Fortore.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro dell'interno

A. FORTIS.

N. 164.



N. 164.

REGIO DECRETO *che indice un esame suppletivo all'impiego di ufficiale d'ordine di classe transitoria nel Ministero del tesoro.*

13 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1905, n. 110)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 23 giugno 1904, n. 258;

Visto il Nostro decreto 30 giugno 1904, n. 324, col quale gli scrivani avventizi, i cottimisti ed i commessi fiduciari del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, del tesoriere centrale e dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico in servizio del Ministero del tesoro alla data della pubblicazione della legge 23 giugno 1904, n. 258, vennero ammessi all'esame di idoneità per l'impiego di ufficiale d'ordine di classe transitoria nel Ministero del tesoro;

Visto il parere n. 724-112 emesso dal consiglio di Stato nell'adunanza del 10 febbraio 1905;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È indetto un esame suppletivo all'impiego di ufficiale di ordine di classe transitoria nel Ministero del tesoro, al quale saranno ammessi, in seguito a loro domanda, coloro che rimasero soccombenti nell'esame bandito col Nostro decreto 30 giugno 1904, n. 324.

Art. 2.

Detto esame avrà luogo nei giorni che saranno fissati con decreto ministeriale, in base alle norme stabilite dal decreto 30 giugno 1904, n. 324, e i dichiarati idonei saranno graduati fra di loro secondo la rispettiva anzianità di servizio e collocati in graduatoria dopo gli approvati nell'esame bandito col predetto regio decreto.

Art. 3.

Per l'assistenza all'esame e pel giudizio degli elaborati è confermata la commissione nominata con decreto ministeriale 11 novembre 1904, n. 8897.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 61. F. Mezzetti.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARCANO.

N. 165.



N. 165.

REGIO DECRETO *che proroga l'applicazione delle norme concernenti la misura delle reti permesse e delle maglie di esse nelle acque del lago di Como, e dei laghi di Garlate, di Moggio e di Olginate.*

3 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 maggio 1905, n. 110)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto dell'8 maggio 1904, n. 176, che disciplina la pesca nel lago di Como e nei laghi di Garlate, di Moggio e di Olginate;

Vista la istanza dei pescatori interessati;

Visti i pareri degli enti locali;

Visto il parere del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Ritenuta la opportunità di concedere una dilazione maggiore (che il consiglio di Stato ritiene sufficiente se accordata per un altro anno) di quella consentita, dall'art. 2 del su citato decreto reale, ai pescatori, per uniformarsi alle disposizioni sulla misura delle reti permesse e sull'ampiezza delle maglie di queste nelle dette acque;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine consentito dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 176, ai pescatori del lago di Como, e dei laghi di Gar-

late, di Moggio e di Olginate, per uniformarsi alle nuove disposizioni riguardanti la misura delle reti permesse e l'ampiezza delle maglie di queste in quelle acque è prorogato fino a tutto maggio 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 57. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.
RAVA.

N. 166.



N. 166.

REGIO DECRETO *che chiama l'on. comm. Rubini Giulio, deputato al Parlamento, a far parte della commissione tecnica per gli istituti di previdenza, in sostituzione dell'on. Fasce Giuseppe.*

20 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 maggio 1905, n. 111)

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Visto l'art. 24 della legge 14 luglio 1898, n. 335, relativa alla istituzione di una cassa pensioni per i medici condotti, col quale si prescrive la costituzione d'una commissione tecnica estesa a tutti gli istituti di previdenza amministrati dalla cassa dei depositi e dei prestiti per soprintendere alla gestione economica e finanziaria degli istituti stessi;

Veduti l'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 302, relativa all'istituzione di una cassa di previdenza per gli impiegati tecnici straordinari del catasto e dei servizi tecnici finanziari; l'art. 40 del testo unico delle leggi sul monte pensioni per gli insegnanti elementari, approvato col regio decreto 2 luglio 1903, n. 430, e l'art. 35 della legge 6 marzo 1904 che istituisce la cassa di previdenza e di pensione a favore dei segretari ed altri impiegati comunali; coi quali articoli si danno le norme per la costituzione della precitata commissione tecnica e si stabiliscono le sue attribuzioni per ogni singolo istituto;

Veduti i Nostri decreti 24 maggio 1900 e luglio 1900 coi quali si nominavano i membri componenti la commissione tecnica per gli istituti di previdenza amministrati dalla cassa depositi e prestiti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È chiamato a far parte della commissione tecnica per gli istituti di previdenza amministrati dalla cassa depositi e prestiti l'on. comm. ing. Rubini Giulio, deputato al Parlamento, in sostituzione dell'on. Fasce prof. Giuseppe, deputato al Parlamento, nominato sottosegretario di Stato pel tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 60. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARCANO

N. 167.



N. 167.

REGIO DECRETO *che istituisce una commissione con l'incarico di riferire al Governo sulla convenienza del riscatto delle ferrovie meridionali.*

22 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1905, n. 109)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 aprile 1905, che proroga al 20 maggio prossimo venturo il termine utile per la diffida relativa al riscatto delle strade ferrate meridionali;

Visto l'art. 25 dell'altra legge del 22 aprile 1905, col quale vengono conferite al Governo le facoltà necessarie per adottare i provvedimenti ravvisati opportuni pel caso in cui non si addivenga al riscatto delle strade ferrate predette;

Ritenuta la necessità di trarre dagli studi finora compiuti e dagli elementi raccolti definitive conclusioni sulla convenienza, o non, del riscatto in parola, e di avvisare così sulle condizioni alle quali il riscatto dovrebbe effettuarsi, come sui provvedimenti da adottare qualora il riscatto non apparisse consigliabile;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, e dei ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una commissione con l'incarico di riferire al Governo, non più tardi del 10 maggio 1905:

« Se convenga, ed a quali condizioni subordinato, il riscatto delle strade ferrate meridionali, e quando il riscatto si reputasse non conveniente, quali provvedimenti occorre adottare, sia in rapporto al trattamento del personale, sia nei riguardi delle tariffe pei trasporti nelle regioni servite dalle strade ferrate medesime ».

Art. 2.

La commissione di cui all'art. 1° è così composta :

Senatori

Casana barone Severino ; Colombo comm. prof. Giuseppe ;
Finali cav. Gaspare.

Deputati

Carminè ing. Pietro ; Guicciardini conte Francesco ; Mas-
simini avv. Fausto.

Funzionari

Avvocato generale erariale, comm. Adriano De Cupis,
senatore ; direttore generale del tesoro, comm. Serafino Zin-
cone ; ragioniere generale dello Stato, comm. Emilio Melani ;
vice-ispettore generale delle strade ferrate, comm. Icilio Cal-
vori ; regio ispettore capo delle strade ferrate, comm. Ip-
polito Saint-Cyr.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 67. F. Mizzetti.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. PINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.

CARCANO.

CARLO FERRARIS.

RAVA.

N. 168.



N. 168.

REGIO DECRETO *che nomina gli onorevoli avv. Francesco Girardi ed ing. Leone Romanin-Jacur, deputati al Parlamento, a far parte della commissione di riferire al Governo le questioni relative al riscatto delle strade ferrate meridionali, in sostituzione degli onorevoli ing. Pietro Carmine e comm. Francesco Guicciardini.*

29 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1905. n. 109)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro precedente decreto in data 22 aprile 1905 col quale fu istituita una commissione con l'incarico di riferire al Governo, non più tardi del 10 maggio p. v., sulle questioni relative al riscatto delle strade ferrate meridionali;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, dei ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione degli onorevoli ing. Pietro Carmine e conte Francesco Guicciardini, deputati al Parlamento, che non poterono accettare lo incarico, sono nominati a far parte dell'anzidetta commissione gli onorevoli avv. Francesco Girardi e ing. Leone Romanin-Jacur, deputati al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 68. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.
CARCANO.
CARLO FERRARIS
RAVA.

N. 169.



N. 169.

REGIO DECRETO *che nomina l'on. comm. Valentino Cerruti, senatore del Regno, a far parte della commissione con l'incarico di riferire sul riscatto delle ferrovie meridionali in sostituzione dell'on. comm. Giuseppe Colombo.*

30 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 maggio 1905, n. 109)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro precedente decreto in data 22 aprile 1905 col quale fu istituita una commissione con l'incarico di riferire al Governo, non più tardi del 10 maggio p. v. sulle questioni relative al riscatto delle strade ferrate meridionali;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, dei ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione dell'onorevole comm. prof. Giuseppe Colombo, senatore del Regno, che, per impedimento sopravvenuto, ha dovuto rinunciare all'incarico, è nominato a far parte dell'anzidetta commissione l'onorevole comm. professore Valentino Cerruti, senatore del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 69. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.
CARCANO.
CARLO FERRARIS.
RAVA.

N. 170.**N. 170.**

LEGGE che autorizza una maggiore assegnazione di lire 350,000 pel completamento dei lavori di costruzione del palazzo delle poste e dei telegrafi in Milano.

20 aprile 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 maggio 1905, n. 112)

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi è autorizzata una maggiore assegnazione di lire 350,000 per provvedere al completamento dei lavori di costruzione del palazzo delle poste e dei telegrafi in Milano, la quale somma farà carico per lire 180,000 all'esercizio 1904-905 e per lire 170,000 all'esercizio 1905-1906.

Art. 2.

È approvata l'annessa convenzione stipulata il 26 giugno 1903 in Milano fra l'impresa Ignazio Zanini ed i rappresentanti del Ministero delle poste e dei telegrafi, nella quale sono stabilite le condizioni per l'anticipata ultimazione dei lavori.

Art. 3.

La detta convenzione sarà registrata col diritto fisso di lire 1. 20.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. II Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

MORELLI GUALTIEROTTI.
CARCANO.

CONVENZIONE

fra l'amministrazione delle poste e telegrafi e l'impresa Zanini Ignazio per l'acceleramento dei lavori di costruzione del palazzo delle poste e telegrafi in Milano

Premesso che in seguito a richiesta dell'impresa Zanini per stabilire le condizioni alle quali essa avrebbe anticipato l'ultimazione dei lavori del palazzo delle poste suddetto, in confronto col tempo fissato nel contratto di appalto in data 7 novembre 1902, Sua. Eccellenza il Ministro delle poste e telegrafi ha stabilito che si addivenisse a opportune trattative con l'impresa stessa;

Che a queste trattative presero parte, per conto del detto Ministero, il sig. cav. Carlo Civallero, ispettore centrale, e l'ingegnere del genio civile di Milano;

Si è addivenuto con il pieno accordo di tutti i funzionari suddetti, e sentito pure il parere favorevole del signor ispettore compartimentale del genio civile, alla presente convenzione:

Art. 1.

L'amministrazione delle poste e telegrafi, corrisponderà all'impresa Zanini Ignazio un premio di lire 60,000 (lire sessantamila) nelle quali sono compresi i premi allo stesso scopo assegnati dal municipio e dal comitato dell'esposizione di Milano nel 1905 sempre quando la suddetta impresa consegni, ultimati e pronti al servizio, all'amministrazione appaltante, i locali di cui al successivo art. 4, entro il 15 gennaio 1905 e terminati tutti i lavori che le sono stati appaltati in forza del contratto 7 novembre 1902 entro il 15 aprile 1905. Detto premio s'intende netto da ogni ribasso.

Art. 2.

Il premio sarà corrisposto in una sola rata in base ad apposito certificato di pagamento da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile col corredo di due distinti verbali di constatazione, da compilarli dallo stesso ufficio il 15 gennaio ed il 15 aprile 1905 in contraddittorio dell'impresa e con l'intervento di un ispettore ministeriale appositamente a ciò delegato dal Ministero delle poste e telegrafi.

Art. 3.

Qualora uno od ambedue i suddetti certificati riescano negativi, non si farà luogo alla concessione di premio di sorta, e resterà in pieno vigore il contratto principale in tutte le sue parti e come se la presente convenzione non avesse avuto luogo.

Art. 4.

I locali che dovranno essere consegnati per il 15 gennaio 1905, sono i seguenti:

- a) tutto il sotterraneo;
- b) tutto il pianterreno;
- c) tutto l'ammezzato;

d) tutte le scale, meno quella riservata all'impresa nel successivo articolo, fino al 15 aprile 1905.

I locali in parola dovranno essere in perfetto assetto e tali da poter essere immediatamente occupati dall'amministrazione postale e telegrafica.

Art. 5.

Dal 15 gennaio al 31 marzo 1905 l'impresa potrà mantenere tutti i ponteggi compresi gli esterni, purchè la loro parte inferiore, e cioè quella che fronteggerà il piano terreno e l'ammezzato, sia ridotta per modo da non togliere luce agli ambienti consegnati e da permettere la completa utilizzazione delle porte e finestre relative.

L'impresa potrà tener per sè la scala situata nell'angolo nord-ovest dell'edificio rendendone, con opportuni muricci provvisori, indipendente l'accesso del rimanente dell'edificio.

Le altre scale saranno sbarrate all'altezza del primo piano in modo che non possano dall'alto cadervi calcinacci, detriti od altro.

Al 15 aprile tutti i locali dovranno essere completamente ultimati, rimossi i ponteggi, ultimate e scoperte le facciate e consegnato l'edificio all'amministrazione in completo assetto.

Art. 6.

In base ai prezzi stabiliti nell'elenco senza ribasso d'asta, l'impresa si obbliga ad eseguire i lavori di adattamento di apparecchi, mensole e sostegni per fili, fori nei muri e simili, che le fossero richiesti in tempo opportuno dall'amministrazione postale e telegrafica, per modo che consegnati i locali si possa senz'altro portarvi gli apparati.

Di tali lavori sarà compilato un conto speciale separato, indipendentemente da quello relativo al contratto principale.

Art. 7.

La presente convenzione andrà immediatamente in vigore, sempre riservata la superiore approvazione.

Milano, 26 giugno 1903.

L'ispettore delle poste e telegrafi
CARLO CIVALIERO.

L'ingegnere capo del genio civile
E. SANJUST DI TEULADA.

L'impresa assuntrice
ZANINI IGNAZIO.

N. 171.



N. 171.

REGIO DECRETO *che dà piena ed intera esecuzione all'accordo per la repressione della « tratta delle bianche ».*

9 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 maggio 1905, n. 113)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col presidente del consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo per la repressione della « tratta delle bianche », firmato a Parigi, tra l'Italia e vari Stati, il 18 maggio 1904, le cui ratifiche furono scambiate nella stessa città il 18 gennaio 1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 64. F. MASSETTI.

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.

TITTONI.

C. FINOCCHIARO-APRILE

ACCORDO INTERNAZIONALE**per la repressione della « tratta delle bianche »**

(18 maggio 1904)

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et le Conseil Fédéral Suisse, désireux d'assurer aux femmes majeures, abusées ou contraintes, comme aux femmes et filles mineures, une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de « Traite des Blanches », ont résolu de conclure un Arrangement à l'effet de concerter des mesures propres à atteindre ce but, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE:

S. A. S. le Prince de Radolin, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. A. Leghait, Son Envoyé Estraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le President de la République Française;

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK :

M. le Comte F. Reventlow, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE :

S. Exc. M. F. de Leon y Castillo, Marquis de Muni, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

S. Exc. M. Th. Delcassé, Député, Ministre des Affaires Etrangères de la République Française ;

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES POSSESSIONS BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES :

S. Exc. Sir Edmund Monson, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE :

S. Exc. M. le Comte Tornielli Brusati di Vergano, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française ;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :

M. le Chevalier de Stuers, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES :

M. T. de Souza-Roza, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française ;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES :

S. Exc. M. de Nelidow, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÈGE :

POUR LA SUÈDE ET POUR LA NORVÈGE :

M. Åkerman, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République Française ;

ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE :

M. Charles-Edouard Lardy, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Président de la République Française ;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1.

Chacun des Gouvernements contractants s'engage à établir ou à désigner une autorité chargée de centraliser tous les renseignements sur l'embauchage des femmes et filles en vue de la débauche à l'étranger ; cette Autorité aura la faculté de correspondre directement avec le service similaire établi dans chacun des autres Etats contractants.

Art. 2.

Chacun des Gouvernements s'engage à faire exercer une surveillance en vue de rechercher, particulièrement dans les gares, les ports d'embarquement et en cours de voyage, les conducteurs de femmes et filles destinées à la débauche. Des instructions seront adressées dans ce but aux fonctionnaires ou à toutes autres personnes ayant qualité à cet effet, pour procurer, dans les limites légales, tous renseignements de nature à mettre sur la trace d'un trafic criminel.

L'arrivée de personnes paraissant évidemment être les auteurs, les complices ou les victimes d'un tel trafic sera

signalée, le cas échéant, soit aux autorités du lieu de destination, soit aux agents diplomatiques ou consulaires intéressés, soit à toutes autres autorités compétentes.

Art. 3.

Les Gouvernements s'engagent à faire recevoir, le cas échéant et dans les limites légales, les déclarations des femmes ou filles de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d'établir leur identité et leur état civil, et de rechercher qui les a déterminées à quitter leur pays. Les renseignements recueillis seront communiqués aux autorités du pays d'origine desdites femmes ou filles, en vue de leur rapatriement éventuel.

Les Gouvernements s'engagent, dans les limites légales et autant que faire se peut, à confier, à titre provisoire et en vue du rapatriement éventuel, les victimes d'un trafic criminel, lorsqu'elles sont dépourvues de ressources, à des institutions d'assistance publique ou privée ou à des particuliers offrant les garanties nécessaires.

Les Gouvernements s'engagent aussi, dans les limites légales et autant que possible, à renvoyer dans leur pays d'origine celles de ces femmes ou filles qui demandent leur rapatriement ou qui seraient réclamées par les personnes ayant autorité sur elles. Le rapatriement ne sera effectué qu'après entente sur l'identité et la nationalité, ainsi que sur le lieu et la date de l'arrivée aux frontières. — Chacun des Pays contractants facilitera le transit sur son territoire.

La correspondance relative aux rapatriements se fera, autant que possible, par la voie directe.

Art. 4.

Au cas où la femme ou fille à rapatrier ne pourrait rembourser elle-même les frais de son transfert et où elle n'aurait ni mari, ni parents, ni tuteur qui payeraient pour elle, les frais occasionnés par le rapatriement seront à la charge du pays sur le territoire duquel elle réside, jusqu'à

la prochaine frontière ou port d'embarquement dans la direction du pays d'origine, — et à la charge du pays d'origine pour le surplus.

Art. 5.

Il n'est pas dérogé, par les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, aux conventions particulières qui pourraient exister entre les Gouvernements contractants.

Art. 6.

Les Gouvernements contractants s'engagent, dans les limites légales, à exercer, autant que possible, une surveillance sur les bureaux ou agences qui s'occupent du placement de femmes ou filles à l'étranger.

Art. 7.

Les Etats non signataires sont admis à adhérer au présent arrangement. A cet effet, ils notifieront leur intention, par la voie diplomatique, au Gouvernement français qui en donnera connaissance à tous les Etats contractants.

Art. 8.

Le présent arrangement entrera en vigueur six mois après la date de l'échange des ratifications. Dans le cas où l'une des Parties contractantes le dénoncerait, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à l'égard de cette partie, et cela douze mois seulement à dater du jour de ladite dénonciation.

Art. 9.

Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 18 mai 1904, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Ministère des affaires étrangères de la République Française, et dont une copie, certifiée conforme, sera remise à chaque Puissance contractante.

- (L. S.) *Signé* : RADOLIN.
- (L. S.) *Signé* : A. LEGHAT.
- (L. S.) *Signé* : F. REVENTLOW.
- (L. S.) *Signé* : F. DE LEON Y CASTILLO.
- (L. S.) *Signé* : DELCASSÉ.
- (L. S.) *Signé* : EDMUND MONSON.
- (L. S.) *Signé* : G. TORNIELLI.
- (L. S.) *Signé* : A. DE STUERS.
- (L. S.) *Signé* : T. DE SOUZA-ROZA.
- (L. S.) *Signé* : NELIDOW.

Pour la Suède et pour la Norvège
Le Ministre de Suède et Norvège :

- (L. S.) *Signé* : ÅKERMAN.
- (L. S.) *Signé* : LARDY.

PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE

Les plénipotentiaires soussignés réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de l'arrangement ayant pour but d'assurer une protection efficace contre la « traite des blanches », ont échangé la déclaration suivante en ce qui concerne l'application dudit arrangement aux colonies respectives des États contractants.

Art. 1.

Les Pays signataires de l'arrangement susmentionné ont le droit d'y accéder en tout temps pour leurs colonies ou possessions étrangères.

Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans l'accession, soit nommer expressément celles qui y sont comprises, soit se borner à indiquer celles qui en sont exclues.

Art. 2.

Le Gouvernement Allemand déclare réserver ses résolutions au sujet de ses Colonies.

Le Gouvernement Danois déclare qu'il se réserve le droit d'adhérer à l'arrangement pour les Colonies Danoises.

Le Gouvernement espagnol déclare réserver ses résolutions au sujet de ses Colonies.

Le Gouvernement Français déclare que l'arrangement s'appliquera à toutes les Colonies Françaises.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare se réserver le droit d'adhérer à l'arrangement et de le dénoncer pour chacune des Colonies ou Possessions Britanniques, séparément.

Le Gouvernement Italien déclare que l'arrangement s'appliquera à la Colonie de l'Erythrée.

Le Gouvernement des Pays-Bas déclare que l'arrangement s'appliquera à toutes les Colonies Néerlandaises.

Le Gouvernement Portugais déclare se réserver de décider ultérieurement si l'arrangement sera mis en vigueur dans quelque'une des Colonies Portugaises.

Le Gouvernement Russe déclare que l'arrangement sera applicable intégralement à tout le territoire de l'Empire en Europe et en Asie.

Art. 3.

Les Gouvernements qui auraient ensuite à faire des déclarations au sujet de leurs colonies les feront dans la forme prévue à l'article 7 de l'arrangement.

Au moment de procéder à la signature de l'arrangement, S. A. S. le prince de Radolin, ambassadeur d'Allemagne, demande, au nom de son Gouvernement, à faire la déclaration suivante :

De l'avis du Gouvernement Allemand, les règlements qui pourraient exister entre l'Empire Allemand et le pays d'origine, concernant l'assistance mutuelle d'indigents, ne sont pas applicables aux personnes qui seront rapatriées, en vertu du présent arrangement, en passant par l'Allemagne.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont signé le présent procès-verbal.

Fait à Paris, le 18 mai 1904.

Signé : RADOLIN.

Signé : A. LEGHAIT.

Signé : F. REVENTLOW.

Signé : F. DE LEON Y CASTILLO.

Signé : DELCASSÉ.

Signé : EDMUND MONSON.

Signé : G. TORNIELLI.

Signé : A. DE STUERS.

Signé : T. DE SOUZA-ROZA.

Signé : NELIDOW.

Pour la Suède et pour la Norvège :

Signé : ÅKERMAN

Signé : LARDY.

N. 172.



N. 172.

REGIO DECRETO *relativo alla istituzione
di un reparto macchine nei regi arsenali marittimi.*

16 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 maggio 1905, n. 114)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
E E D'ITALIA

Visto il regio decreto 20 giugno 1895, n. 431, che approva il regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei regi arsenali e cantieri marittimi;

Visto il regio decreto 21 aprile 1904, n. 189, che porta alcune modificazioni al regolamento suddetto;

Riconosciuta la necessità d'istituire nei regi arsenali e stabilimenti marittimi, presso le direzioni dei lavori, un « Reparto Macchine » alla diretta dipendenza del direttore delle costruzioni navali;

Sentito il consiglio superiore di marina;

Sentito il consiglio di Stato e la corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso ciascuna direzione delle costruzioni navali è istituito un reparto, che assumerà la denominazione di « Reparto Macchine », nel quale sarà accentrato tutto il servizio delle direzioni dei lavori inerente al montaggio, alla condotta, alla manutenzione e alla riparazione degli apparati

motori del naviglio militare e delle macchine a vapore dei regi arsenali o stabilimenti marittimi;

A capo di questo reparto è proposto un tenente colonnello macchinista col titolo di « capo del reparto macchine », il quale è alla immediata dipendenza del direttore delle costruzioni navali per tutto ciò che riguarda il servizio del reparto a lui affidato.

Art. 2.

Nelle assenze del direttore delle costruzioni navali i rapporti tra il vice-direttore che lo surroga ed il capo del reparto macchine sono regolati come se il direttore fosse presente.

Art. 3.

Alla immediata dipendenza del capo del reparto macchine saranno destinati un maggiore ed un capitano macchinista. Sarà pure destinato al reparto, dal direttore delle costruzioni, un sufficiente numero di ufficiali macchinisti, di disegnatori e di impiegati della direzione costruzioni, in base alle richieste del capo reparto.

Gli ufficiali macchinisti imbarcati sulle regie navi in disponibilità dipenderanno direttamente dal capo del reparto macchine per quanto si riferisce ai lavori inerenti agli apparati motori delle navi sulle quali sono imbarcati.

Art. 4.

Nelle assenze del tenente colonnello macchinista il reparto macchine sarà retto dall'ufficiale macchinista più elevato in grado o più anziano addetto al reparto.

Art. 5.

Il capo del reparto macchine riceve gli ordini e conto per l'esecuzione dei lavori emanati dal direttore delle costruzioni alle officine di sua competenza (calderai con annessi ramieri, tubisti e congegnatori per la parte che può competergli); li trasmette agli ufficiali macchinisti preposti alle officine stesse, ed è responsabile della buona esecuzione di essi.

Nei casi di urgenza ha facoltà di emanare direttamente gli ordini verbali e le disposizioni necessarie per la pronta esecuzione dei lavori facendone poi immediato rapporto al direttore delle costruzioni per averne la sanzione.

Art. 6.

Egli fa eseguire dai suoi dipendenti od esegue egli stesso frequenti visite a bordo delle navi in riparazione, in disponibilità, in allestimento o in disarmo per assicurarsi del buono e del rapido andamento dei lavori, della conservazione ed accurata manutenzione delle macchine a vapore e relative caldaie, dando a tal uopo le necessarie disposizioni in relazione alle istruzioni in vigore sul servizio degli apparati motori.

Art. 7.

Analogamente per lo scopo indicato nell'articolo precedente l'officina calderai, con l'annessa sezione dei ramieri, tubisti, col personale tecnico ed operaio alla stessa assegnato, è posta alla dipendenza del capo reparto.

Per quanto ha tratto all'officina congegnatori ed a tutte le altre officine invece la ingerenza del capo del reparto macchine è esclusivamente limitata ai lavori che vi si compiono per conto del reparto.

Art. 8.

Sono attribuzioni del capo reparto macchine:

a) la compilazione delle note dei materiali ed altri oggetti necessari per i lavori di sua competenza per presentarla al direttore delle costruzioni per gli ulteriori ordini di acquisto, e la vigilanza sul buono impiego e sulla buona conservazione dei medesimi;

b) la tenuta al corrente dei disegni di insieme e di dettaglio degli apparati motori ed ausiliari delle navi ascritte al dipartimento nonchè di quelli appartenenti alle officine, tenendo a tale uopo speciali cataloghi descrittivi dei predetti apparati;

c) la compilazione di speciali rapporti relativi alle proposte, o progetti di innovazione, modifiche o riparazioni, da

compiersi, corredate da disegni illustrativi debitamente firmati e vidimati. Tali rapporti dovranno essere diretti al direttore delle costruzioni;

d) la vigilanza sugli apparati motori e ausiliari delle navi, torpediniere e barche, galleggianti, ecc., ascritti al dipartimento, per curarne la manutenzione e rendersi conto dei lavori necessari, servendosi a tale uopo dei propri dipendenti;

e) la vigilanza sui pezzi di ricambio degli apparati motori delle navi, conservati nei magazzini, affinchè essi siano custoditi convenientemente ed in condizioni di poter essere sempre impiegati;

f) le proposte del direttore delle costruzioni relative alle costituzioni degli inventari ed alle dotazioni dei pezzi di ricambio, attrezzi e materiale di consumo per gli apparati nuovi, e le modifiche che si crede utile apportare alle dotazioni degli apparati motori in esercizio;

g) la compilazione e la tenuta delle matricole degli apparati motori e dell'archivio tecnico per quanto concerne macchine e macchinari;

h) il servizio di rifornimento del combustibile e quello della produzione dell'acqua distillata.

Art. 9.

Presso il reparto macchine dovrà essere custodito e tenuto in ordine per ogni nave uno speciale registro nel quale sono indicati sommariamente tutti i lavori di macchine e caldaie di cui ciascuna nave ha bisogno, suddividendoli in urgenti, necessari ed utili. Tale suddivisione dovrà essere tenuta presente nell'esecuzione di vari lavori.

Art. 10.

Analoghi registri dovranno essere tenuti in ordine indicanti le caldaie ed i macchinari nuovi o impiegabili esistenti nei magazzini.

Art. 11.

In relazione alla natura ed alla importanza dei lavori da eseguire il capo reparto potrà richiedere che parte del per-

sonale militare (macchinisti e fuochisti) sia, in base all'articolo 40 del regolamento 20 giugno 1895, chiamato a coadiuvare il personale operaio nelle officine. Avrà però sempre facoltà di utilizzare il personale militare imbarcato sulle navi nei lavori che si eseguono sulle medesime, previo accordo con le autorità di bordo.

Art. 12.

Il capo reparto esercita speciale vigilanza sui lavori di montaggio degli apparati motori, avendo ai suoi ordini l'ufficiale macchinista destinato ad imbarcare quale direttore di macchina ed essendo per tale incarico all'esclusiva e diretta dipendenza del direttore delle costruzioni.

Art. 13.

Interviene a tutte le prove di macchina più importanti, sia come capo del reparto macchine, sia come delegato del direttore delle costruzioni quando questi non crede di intervenire personalmente o non si faccia rappresentare da altro delegato.

Art. 14.

Nelle giunte di ricezione il direttore delle costruzioni in seguito a proposta fattane dal capo reparto macchine, delega un ufficiale macchinista a prendervi parte ogni qualvolta si tratta di ricezione di parti di macchine, di combustibile di qualsiasi natura, e di materie lubrificanti.

Il capo reparto è membro di diritto della giunta superiore quando questa è convocata per giudicare dei materiali sopraccennati.

Art. 15.

Il capo reparto vigila che le prove idrauliche e sotto vapore di qualsiasi specie previste dai regolamenti in vigore siano sempre seguite inoltrando in tempo le opportune proposte al direttore delle costruzioni.

Art. 16.

Riprende al direttore delle costruzioni un rapporto mensile particolareggiato sullo stato dei lavori in corso, su quelli

sospesi, ecc., specificati per ogni singola nave, galleggiante, ecc., indicando esattamente l'epoca nella quale ogni singolo lavoro o riparazione sarà compiuta, e specificando altresì per ogni macchinario principale od ausiliario lo stato di manutenzione e conservazione, ecc.

Art. 17.

Analogamente in caso di consegna del proprio ufficio redige uno speciale processo verbale, da cui risulta quanto è specificato nell'articolo precedente.

Art. 18.

Presso la direzione di artiglieria ed armamenti il servizio delle macchine, ecc., potrà essere retto da un ufficiale macchinista alla dipendenza del direttore di artiglieria ed armamenti.

Art. 19.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle indicate nei precedenti articoli sono da ritenersi abrogate.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° maggio 1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 66. F. MERRI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

**C. MIRABELLO.
CARCANO.**

N. 173.



N. 173.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, e sui provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata.*

26. marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 maggio 1905, n. 125)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
E D'ITALIA

Veduta la legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata;

Visto il parere della commissione centrale consultiva istituita dall'art. 92 della predetta legge;

Udito il consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri *interim* per l'interno e dei Nostri ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per l'istruzione pubblica, per i lavori pubblici, per l'agricoltura, industria e commercio, e per la grazia e giustizia e pei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento, visto d'ordine Nostro, dai ministri predetti, per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 70. F. MESZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TITTONI.
L. LUZZATTI.
A. MAJORANA.
ORLANDO.
TEDESCO.
RAVA.
RONCHETTI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140,
portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata

TITOLO I.

AMMINISTRAZIONE ED OPERE PUBBLICHE.

CAPO I.

AMMINISTRAZIONE.

SEZIONE 1ª — *Commissario civile.*

Art. 1.

Il commissario civile, di cui nel titolo VII della legge 31 marzo 1904, n. 140, è alla diretta dipendenza del Ministero dei lavori pubblici ed ha la rappresentanza di esso Ministero e di quello dell'agricoltura, industria e commercio per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere contemplate dalla legge medesima, comprese le bonifiche.

Art. 2.

Il commissario civile:

1° esercita le attribuzioni deferitegli dalla legge e dal presente regolamento;

2° firma gli atti e la corrispondenza del Commissariato, presiede le adunanze del Consiglio e dà esecuzione alle deliberazioni del medesimo;

3° esercita, riguardo alle opere di cui all'articolo precedente e non appaltate o non autorizzate prima della data di costituzione del Commissariato, le attribuzioni che, in materia di lavori pubblici, sono deferite al prefetto dalle disposizioni in vigore, salvo lecezioni stabilite dall'articolo 98 della legge, provvedendo ai corrispondenti servizi amministrativi;

4° dà esecuzione alle disposizioni dei Ministeri competenti, e provvede perchè sia conservata unità di indirizzo nei servizi affidati, in dipendenza della legge, all'ufficio del genio civile ed a quello d'Ispezione forestale, sui quali esercita la sua diretta sorveglianza;

5° prepara lo schema del prospetto annuale dei lavori e degli studi, tenendo presente il piano regolatore di massima comunicato dal Ministero dei lavori pubblici, ed il presente regolamento;

6° provvede, in conformità delle deliberazioni prese dal consiglio del commissariato ai sensi del n. 2 dell'art. 8 del presente regolamento, per lo studio e la compilazione dei progetti delle opere di cui all'articolo precedente, ed invigila sulla gestione economica ed amministrativa dei relativi appalti;

7° prepara gli atti che debbono essere sottoposti al consiglio del commissariato, sia per le adunanze ordinarie che straordinarie, stabilisce l'ordine del giorno e nomina il relatore su ciascun affare;

8° ha facoltà di chiedere l'intervento dei rappresentanti delle autorità governative e delle amministrazioni pubbliche e private alle adunanze del consiglio, perchè forniscano le informazioni ed i pareri di cui questo possa aver bisogno;

9° trasmette ai Ministeri interessati un estratto del verbale delle deliberazioni prese dal consiglio, accompagnandolo con le notizie e con gli schiarimenti opportuni;

10° presenta, entro il mese di agosto di ciascun anno, ai Ministeri interessati una relazione sull'andamento dei servizi del commissariato;

11° promuove la iniziativa dei privati o dei consorzi per la utilizzazione, nei riguardi dell'agricoltura, delle acque di cui sia stata riconosciuta possibile la derivazione ai termini dell'art. 28 del presente regolamento;

12° corrisponde, secondo le esigenze del servizio, coi Ministeri, con la prefettura, con l'ispettore superiore compartimentale del genio civile e con tutte le autorità governative, provinciali e comunali;

13° cura la disciplina del personale addetto all'ufficio del commissariato e gli accorda i congedi ordinari nonchè quelli straordinari non eccedenti i quindici giorni;

14° esercita finalmente quelle attribuzioni dipendenti dalla

legge, che, sebbene non specificate nel presente regolamento, rispondano ai fini della sua istituzione.

Art. 3.

È assegnata al commissario la indennità annua di lire seimila oltre lo stipendio di cui è provvisto. La indennità gli sarà corrisposta mensilmente in dodicesimi posticipati.

Quando si rechi, per ragioni di servizio, fuori di residenza, gli spetta la indennità giornaliera di lire 18, il rimborso del prezzo del biglietto di prima classe in ferrovia, oltre il decimo dell'importo del biglietto e la indennità chilometrica di centesimi 40 per viaggi sulle strade ordinarie.

SEZIONE 2ª — Consiglio del commissariato.

§ A — Nomina dei componenti il Consiglio.

Art. 4.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, il Ministero dell'interno, quello di agricoltura, industria e commercio ed il consiglio provinciale di Potenza nominano le persone che, insieme ai membri di diritto, devono comporre il consiglio del commissariato.

Art. 5.

I consiglieri non hanno facoltà di delegare altri in loro sostituzione. Quando manchi uno dei rappresentanti di diritto per vacanza della carica o, in caso di legittimo impedimento o di incompatibilità ai sensi dell'art. 7, ne fa le veci chi lo sostituisce nell'ufficio.

Ove i servizi tecnici governativi della Basilicata siano affidati a diversi uffici del genio civile, alle adunanze del consiglio del commissariato interviene l'ingegnere capo che dirige il servizio attinente alle materie che sono all'ordine del giorno.

Art. 6.

Tre mesi prima della scadenza del quinquennio di cui all'articolo 90 della legge, i Ministeri e gli enti interessati designano i membri a scelta od elettivi che devono far parte del consiglio del commissariato per il quinquennio successivo.

Dovendosi surrogare in via straordinaria un membro a scelta od elettivo, si provvede, entro un mese dalla vacanza del posto alla sua sostituzione nei modi indicati dal presente regolamento.

Il consigliere così nominato resta in carica per il rimanente periodo del quinquennio.

Art. 7.

Non può essere chiamato a far parte del consiglio del commissariato:

- a) chi sia attore o convenuto in vertenze giudiziarie o arbitrali, aventi rapporto diretto coi servizi affidati al commissariato;
- b) chi sia arbitro o perito in tali vertenze;
- c) chi partecipi direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi di competenza del commissariato;
- d) chi abbia un vincolo di parentela fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo, con altro consigliere.

Chi si trovi, o venga a trovarsi, in una delle sopraindicate condizioni, decade immediatamente dall'ufficio di membro del commissariato.

§ B — *Attribuzioni del Consiglio del Commissariato.*

Art. 8.

Il consiglio del commissariato:

1° Esercita le attribuzioni deferitegli dalla legge e dal presente regolamento;

2° esamina lo schema del prospetto annuale di cui all'articolo 95 della legge, e compila il prospetto definitivo;

3° esamina, nei riguardi tecnici, economici ed amministrativi, i progetti e le eventuali varianti delle opere contemplate dal l'art. 1° e prende in merito le necessarie deliberazioni;

4° dà parere:

a) sulle eventuali proposte per accelerare la esecuzione delle opere previste dalla legge e sulle conseguenti variazioni nella ripartizione dei fondi di cui alla tabella F;

b) sulle proposte di costituzione di consorsi per le manutenzioni delle opere dei corsi d'acqua non classificate in seconda categoria;

c) sulle proposte di decadenza della temporanea esenzione dall'imposta fondiaria concessa ai proprietari ai quali siano stati assegnati i premi di cui all'art. 43 della legge;

d) sulle domande per concessioni di derivazioni d'acqua;

e) sulle proposte di revisione dell'elenco delle strade nazionali scorrenti nella Basilicata, e di variante all'andamento delle strade provinciali sovvenute dallo Stato;

f) sui contratti di enfiteusi da approvarsi dal commissario civile a termini dell'art. 27 della legge;

g) sulle vertenze che possono insorgere durante l'esecuzione delle opere e sulle transazioni che eventualmente siano proposte;

h) su tutte le questioni, sulle domande e sui ricorsi che si riferiscono all'applicazione della legge.

5° esercita finalmente quelle attribuzioni dipendenti dalla legge che, sebbene non specificate nel presente regolamento, rispondano ai fini della sua istituzione.

Art. 9.

Il consiglio del commissariato si riunisce in via ordinaria una volta al mese; in via straordinaria ogni qual volta sia convocato dal commissario, o di sua iniziativa, o su domanda di almeno quattro consiglieri.

L'avviso per le adunanze, col relativo ordine del giorno, è inviato dal commissario civile ai consiglieri almeno cinque giorni prima.

Il commissario, dopo spedito l'avviso, può aggiungere altri oggetti all'ordine del giorno, purchè 24 ore prima ne sia stata data partecipazione ai singoli consiglieri.

Art. 10.

Il presidente regola l'ordine da seguire nell'esame degli affari che sono da trattarsi in ciascuna adunanza; apre la discussione sulle proposte dei relatori e le mette a partito.

I segretari tengono nota delle deliberazioni prese in ciascuna adunanza per inserirne sommariamente i risultati nel relativo verbale.

In caso di dissenso, ciascun consigliere ha diritto di fare inscrivere nel verbale la motivata dichiarazione del proprio voto.

Il verbale di ciascuna adunanza, è di regola, approvato nell'adunanza successiva e sottoscritto dal presidente e dai segretari.

Art. 11.

Alle adunanze del consiglio possono essere invitati ad intervenire, per fornire notizie e schiarimenti, gli autori dei progetti il cui esame è iscritto nell'ordine del giorno.

Art. 12.

Il consiglio delibera a maggioranza di voti. Nel caso di parità di voti ha prevalenza il voto del presidente.

Non vi può essere deliberazione se non intervengano almeno cinque consiglieri. In mancanza del numero legale il commissario provvede per una seconda convocazione, la quale non può aver luogo se non 48 ore dopo la adunanza andata deserta.

Art. 13.

Ai consiglieri non provvisti di stipendio, e che risiedono in Potenza, è assegnata una medaglia di presenza di lire 10, la quale è corrisposta per ogni adunanza cui essi intervengano. Qualora in una giornata si tengano due sedute, queste si computeranno come una sola adunanza agli effetti della medaglia di presenza.

Ai consiglieri che risiedono fuori di Potenza è rimborsato il prezzo del biglietto di prima classe per il viaggio in ferrovia dalla loro abituale residenza e viceversa, e la indennità chilometrica di lire 0.30 per viaggi sulle strade ordinarie. E' inoltre loro corrisposta una medaglia di presenza di lire 15, per ogni giorno di seduta, e una indennità, in eguale misura, per le giornate necessarie al viaggio di andata e ritorno.

Ove sia ad essi affidata una speciale missione fuori del luogo di loro ordinaria residenza hanno diritto, per tutta la durata della missione, ad una indennità giornaliera di lire 15, oltre alla indennità di viaggio di cui al precedente capoverso.

SEZIONE 3^a — *Segreteria del Commissariato.*

Art. 14.

Il commissario civile ha alla sua dipendenza un ufficio di segreteria composto di funzionari dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e da quello di agricoltura, industria e commercio.

Il personale componente l'ufficio continua a far parte del ruolo della rispettiva amministrazione, a carico della quale rimangono gli stipendi ad esso dovuti.

A ciascun funzionario addetto all'ufficio, che appartenga ai ruoli dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici o dell'agricoltura, industria e commercio, è corrisposta una indennità in conformità al regio decreto 14 settembre 1862, n. 840. Questa indennità, che graverà sul fondo assegnato pel commissariato, sarà, dopo il primo mese, ridotta di un terzo.

La missione presso l'ufficio di segreteria del commissariato dei funzionari delle amministrazioni centrali predette non può esser protratta oltre due anni senza il loro consenso.

Art. 15.

Il Ministero dei lavori pubblici determina, annualmente, l'assegno da prelevare sul fondo di cui alla tabella *F*, allegata alla legge che deve corrisponderci al commissario civile per le spese d'ufficio.

SEZIONE 4^a — *Commissione centrale consultiva.*

Art. 16.

Col decreto reale, col quale viene nominata la commissione centrale consultiva, è designato il presidente della commissione stessa.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici è provveduto alla nomina del personale che deve esercitare le funzioni di segreteria della commissione.

Art. 17.

La commissione centrale:

1^o approva il piano regolatore di massima;

2° dà parere:

- a) su tutti i progetti riguardanti i lavori contemplati dalla legge, pei quali sia prevista una spesa superiore alle lire 200 mila;
- b) sul prospetto annuale di cui all'art. 23 del presente regolamento;
- c) sulle proposte di modificazioni al programma di esecuzione allegato al piano di massima;
- d) sulle proposte riguardanti la necessità di accelerare la esecuzione di opere previste dalla legge;
- e) sulla classificazione delle opere di 3^a, 4^a e 5^a categoria compiute per la sistemazione dei corsi d'acqua e sulle proposte per la costituzione dei consorzi;
- f) sulle domande per concessione gratuita di derivazioni da tutti i corsi d'acque pubbliche della Basilicata;
- g) sulle eventuali opposizioni degli enti interessati a ricevere in consegna le opere eseguite in base alla legge;
- h) su tutte le questioni, attinenti all'applicazione della legge, che le siano sottoposte dal Ministero dei lavori pubblici, o di sua iniziativa, o in seguito a richiesta di altri Ministeri.

Art. 18.

In tutti i casi in cui, dal presente regolamento, sia richiesto il parere della commissione centrale consultiva, tale parere tiene luogo di quello che, per effetto di altre disposizioni regolamentari, dovrebbe emettere il consiglio superiore dei lavori pubblici.

CAPO II.

OPERE PUBBLICHE.

SEZIONE 1^a — *Piano regolatore e prospetto annuale dei lavori.*

Art. 19.

Il piano regolatore di massima dei lavori da eseguire in base alle tabelle annesse alla legge è compilato dall'ufficio del genio civile di Potenza, con la cooperazione dell'ispezione forestale, per la parte attinente alla sistemazione idraulico-forestale.

La compilazione del piano, per la parte attinente ai rimboschimenti e rinsaldamenti, è fatta dall'ispezione forestale, di concerto con l'ufficio del genio civile.

Art. 20.

Il piano regolatore è costituito dai seguenti allegati:

a) di una planimetria generale sommaria delle opere disegnata sulla carta topografica dell'istituto geografico militare nella scala da 1 a 25 mila;

b) di una stima descrittiva sommaria dei lavori, che stabilisca l'importo approssimativo di ciascuno di essi nei limiti fissati dalla legge.

La valutazione dei lavori potrà essere fatta a un tanto per metro lineare quando trattisi di strade, canali, condutture per acqua potabile, argini, fognature, opere d'arte e di difesa e simili; ad un tanto per metro guardato se trattisi di rimboschimento, rinsaldamento, nonché della sistemazione di bacini montani dei corsi d'acqua; e con somme a calcolo per spese ed opere non contemplate nelle categorie precedenti;

c) di un programma di esecuzione dei lavori, contenente il riparto di questi nei vari esercizi finanziari stabiliti dalla legge in corrispondenza delle somme, per ciascun esercizio assegnate dalle tabelle e di quelle già autorizzate da leggi anteriori e non impegnate prima della data di costituzione del commissariato;

d) di una relazione giustificativa.

Art. 21.

L'ordine di esecuzione dei lavori, e per conseguenza il riparto di cui nel precedente articolo, è stabilito nel modo seguente:

a) per i rimboschimenti, rinsaldamenti e per le sistemazioni idrauliche e forestali è data la preferenza ai lavori che concorrono alla difesa degli abitati minacciati da frane, tenuto conto del rispettivo grado di urgenza, ed ai lavori nella parte montana dei bacini;

b) per i lavori di consolidamento delle frane, di risanamento degli abitati indicati nella tabella *N* della legge, e di fornitura di acqua potabile, è data la preferenza a quelli che occorrono per per-

servare gli abitati da pericoli imminenti o prossimi, per risanare gli abitati che si trovino in peggiori condizioni igieniche e per fornire di acqua potabile i comuni che ne siano assolutamente deficienti e incontrino maggiore difficoltà per provvedersene;

c) per le strade provinciali è data di regola la preferenza ai lavori che servono a togliere i comuni dall'isolamento ed a quelli che facciano raggiungere più presto ai tronchi già costruiti, od in corso di costruzione, l'obbiettivo della strada;

d) per le strade comunali sarà continuata la costruzione di quelle che, al momento della pubblicazione della legge, risultino già appaltate o in corso di costruzione e sarà poi data, per le altre, la preferenza a quelle che servono a togliere dall'isolamento il centro principale del comune.

Art. 22.

Le due parti che, a senso dell'art. 19, costituiscono il piano regolatore, sono, a cura degli uffici che le hanno compilate, coordinate fra loro e presentate con relazione unica firmata dai capi degli uffici medesimi al commissario civile, affinché invii il piano stesso al Ministero dei lavori pubblici con le sue osservazioni. Il Ministero dei lavori pubblici, dopo inteso quello dell'agricoltura, industria e commercio, per quanto riguarda i rimboschimenti e i rinsaldamenti, lo sottopone all'approvazione della commissione centrale di cui all'articolo 92 della legge.

Il piano, dopo approvato, è rimesso al commissariato per la sua attuazione.

Art. 23.

A cura del commissario è annualmente fatto compilare dall'ufficio del genio civile e dall'ispezione forestale, a seconda delle rispettive competenze, un prospetto dei singoli stanziamenti annuali per le opere comprese nelle tabelle allegate alla legge.

Il prospetto viene sottoposto alle deliberazioni del consiglio del commissariato entro il mese di aprile precedente l'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Il commissario trasmette il prospetto, con le deliberazioni del consiglio del commissariato, al Ministero dei lavori pubblici il

quale, dopo averlo comunicato, per le sue osservazioni, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, lo approva sentita la commissione centrale.

Art. 24.

Nel prospetto, di cui all'articolo precedente, sono indicati gli studi e i lavori da compiere per ciascun esercizio, tenendo presenti i bisogni locali e il relativo loro grado d'urgenza, e determinando l'ordine di precedenza delle opere da eseguire.

Il prospetto è diviso in due parti: la prima riguarda le spese occorrenti alla compilazione dei progetti; la seconda le spese per la esecuzione dei lavori.

Ciascuna delle due parti è divisa in capi corrispondenti alle diverse categorie di lavori, e cioè: correzioni di corsi d'acqua, rimboschimenti e rinsaldamenti, lavori stradali e lavori d'interesse comunale per consolidamento di frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile.

Il prospetto è accompagnato da una relazione giustificativa proponente l'ordine da seguire nella compilazione dei progetti e nella esecuzione dei lavori, il modo e il tempo più opportuni per provvedervi.

Art. 25.

Il commissario civile, nei limiti degli stanziamenti annuali, propone nel prospetto, ove lo ravvisi necessario, quelle variazioni al piano di massima che siano consigliate da bisogni meglio accertati, o richieste da nuove circostanze di fatto, e suggerisce nello stesso tempo le variazioni opportune nel riparto dei singoli stanziamenti annuali fra i diversi lavori, curando che non si venga con ciò a superare la somma totale assegnata per l'esercizio.

Ove circostanze eccezionali ed impreviste lo richieggano, il commissario potrà proporre lo studio di progetti non compresi nel prospetto annuale.

SEZIONE 2ª — Sistemazione dei corsi d'acqua.

Art. 26.

Il commissario civile incarica gli uffici del genio civile e della ispezione forestale di procedere, ognuno per la parte che lo ri-

guarda, a norma dell'art. 19, alla compilazione dei progetti dei lavori di sistemazione sia in pianura che nei bacini montani dei corsi d'acqua comprese le opere di rimboschimento e rinsaldamento dei terreni montani naturalmente ad essi collegate e coordinate.

I progetti sono compilati separatamente per i lavori di sistemazione idraulica e per quelli di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni relativi, e sono dal commissario civile trasmessi al competente ispettore superiore compartimentale del genio civile con una sua relazione.

Art. 27.

I progetti sono studiati ed eseguiti con unità di concetto, associando e coordinando ai lavori di correzione dei corsi d'acqua quelli d'indole forestali e quelli ausiliari.

I lavori sono eseguiti per ciascun bacino tributario gradualmente, senza interruzione, fino al loro completamento.

Le sistemazioni di pianura sono coordinate e subordinate a quelle dei bacini montani.

Art. 28.

Nello studio dei progetti, ove si riconosca possibile utilizzare le acque per la fertilizzazione delle terre, debbono coordinarsi le opere di sistemazione dei corsi d'acqua a quelle per lo inizio di un sistema di irrigazione, formando un elenco delle possibili derivazioni. Tale elenco, dopo l'approvazione dei progetti, è reso di pubblica notizia mediante avviso da rimanere affisso per 15 giorni nell'albo pretorio dei comuni il cui territorio è attraversato dal corso d'acqua.

Nell'avviso è dichiarato che l'elenco trovasi depositato, per il periodo di un mese, nell'ufficio del commissariato a disposizione di chi voglia prenderne conoscenza.

Art. 29.

Appena approvato il contratto d'appalto di ogni singolo progetto riguardante opere di sistemazione idraulica dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua, il commissario civile promuove dal Ministero dei lavori pubblici la emanazione del regio decreto di cui all'articolo 48 della legge.

Promuove pure, appena approvato il contratto d'appalto di ogni singolo progetto riguardante la sistemazione idraulica dei corsi di acqua nel bacino montano, nonchè il rimboschimento e il rinsaldamento del bacino stesso, la classificazione delle opere relative nella categoria cui esse possono appartenere, a norma delle vigenti leggi, ed avvenuta questa, provvede alle pratiche occorrenti per la costituzione dei relativi consorzi di manutenzione, ferme restando, per le opere di terza categoria, le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 della legge 7 luglio 1902, n. 304, per le spese relative alle riparazioni straordinarie dell'opera o di parte di essa.

Ultimati poi i lavori, il commissario provvede per la consegna all'ufficio del genio civile, in rappresentanza dell'amministrazione idraulica governativa, delle opere di seconda categoria, e per la consegna di quelle delle altre categorie al consorzio degli interessati.

A tal fine un rappresentante del consorzio è invitato ad intervenire alle operazioni di collaudo.

Le opposizioni che fossero sollevate alla consegna delle opere saranno risolte dal Ministero dei lavori pubblici, udito il consiglio del commissariato e la commissione centrale, di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

A misura che è ultimata la sistemazione di un tronco di corso d'acqua, il commissario civile provvede inoltre all'accertamento ed alla delimitazione dei terreni guadagnati nell'alveo improduttivo, per farne consegna alla cassa provinciale di credito agrario.

Art. 30.

Al collaudo delle opere di sistemazione idraulica si provvede secondo le disposizioni vigenti.

Il collaudo dei lavori di rimboschimento e rinsaldamento, compresi nei progetti di sistemazione idraulica, quando superino l'importo di lire 12,000, è eseguito, in concorso dell'ingegnere capo del genio civile, da un ispettore di ripartimento delegato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio che non abbia preso parte al progetto od alla esecuzione dei lavori da collaudare.

Per i lavori di minor importo, l'ispettore forestale, con l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, constata, con apposito

certificato, la regolare esecuzione delle opere e la loro corrispondenza coi documenti contabili.

Art. 31.

Nessuna domanda per derivazione d'acqua da un fiume o torrente, di cui sia prevista la sistemazione nel piano di massima, potrà essere presa in considerazione, nei riguardi dell'istruttoria se non dopo approvato il progetto di sistemazione.

A tale norma potrà farsi eccezione solo quando intervenga parere favorevole da parte del consiglio del commissariato.

Art. 32.

Chiunque intenda di ottenere gratuitamente una derivazione di acqua pubblica, deve presentare al commissariato, oltre i documenti prescritti dalla legge 10 agosto 1884, n. 2644, e dal relativo regolamento, la prova che a favore della concessione concorre una delle condizioni stabilite alle lettere a) e b) dell'articolo 50 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e che egli dispone dei mezzi sufficienti per procedere eventualmente alle espropriazioni di cui alla lettera c) dell'articolo stesso

SEZIONE 3ª — *Strade.*

§ A — *Strade nazionali.*

Art. 33.

Il consiglio provinciale di Potenza propone le eventuali modificazioni da apportarsi all'elenco delle strade nazionali esistenti nella provincia.

Le proposte col parere del consiglio del commissariato, sono trasmesse al Ministero dei lavori pubblici il quale, nel termine stabilito dall'articolo 55 della legge, provvede alla pubblicazione del nuovo elenco, uditi il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.

§ B — *Strade provinciali.*

Art. 34.

Alla costruzione delle strade provinciali sovvenute, di cui nella tabella B della legge, provvede direttamente lo Stato in

base alle norme vigenti, con il contributo della provincia ai sensi degli articoli 52 e 53 della legge medesima.

I lavori però attualmente in corso a cura della provincia saranno da essa proseguiti fino alla loro completa ultimazione col contributo dello Stato, corrisposto ai sensi degli articoli 52 e 53 sopraricordati.

È obbligatoria per la provincia l'iscrizione in bilancio della sua quota di contributo nella misura che le sarà indicata dal Ministero all'atto dell'approvazione di ogni progetto.

L'iscrizione in bilancio incomincia dall'anno successivo a quello in cui saranno dal Ministero aggiudicati i lavori.

§ C — *Strade comunali.*

Art. 35.

Le nuove strade destinate ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni, di cui nella tabella *D* annessa alla legge, devono, qualora non risultino comprese in elenchi già omologati, essere iscritte a cura delle Giunte comunali interessate negli elenchi delle strade comunali, da compilare entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, secondo il modello unito al regolamento 11 settembre 1870, n. 6021.

L'aggiunta nell'elenco è approvata dal consiglio comunale ed omologata dal prefetto.

Per ciascuna delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, di cui all'art. 54 della legge, deve essere compilato dalla Giunta municipale un elenco contenente l'indicazione della strada, la stazione ferroviaria da collegare con l'abitato, le strade esistenti cui debbasi eventualmente congiungere quella da costruire o da ultimare per arrivare alla stazione ferroviaria ed il carattere della strada, se rotabile, cioè, o mulattiera.

L'elenco sarà corredato di una carta topografica nella scala di 1 a 25,000 in cui sia indicata la strada da costruire e quelle esistenti cui essa deve collegarsi per giungere alla stazione. Per l'approvazione e la pubblicazione dell'elenco si seguirà la procedura di cui all'articolo 17 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*.

L'omologazione è data dal Prefetto, sentito il consiglio del commissariato.

Art. 36.

I progetti delle opere, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 51 della legge, e quelli delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui all'articolo 54, sono compilati dall'Ufficio del Genio civile, secondo le norme ed i regolamenti in vigore pei lavori di conto dello Stato.

L'andamento generale delle strade da costruire è stabilito con l'intervento di un rappresentante dell'ufficio tecnico provinciale e di ciascuno dei comuni interessati.

In caso di dissenso, il commissario ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici, a mezzo del competente ispettore superiore compartimentale del genio civile. Il Ministero decide sentita la commissione di cui all'articolo 92 della legge.

Art. 37.

I progetti debbono essere studiati con l'intento di raggiungere la maggiore possibile economia, escludendo ogni opera di lusso e di abbellimento.

Di regola la pendenza massima non può superare il 7 per cento e la larghezza normale di via libera deve essere di metri 5.

Sono però ammesse, sentito il Comune interessato, maggiori inclinazioni e minori larghezze, in casi eccezionali, e quando sia opportuno evitare troppo grave dispendio.

Allorchè un tronco di strada comunale serva di allacciamento fra due strade provinciali, potrà essergli assegnata la stessa larghezza di queste.

Art. 38.

Compilati i progetti, il commissario li trasmette al Ministero dei lavori pubblici, per l'approvazione, a mezzo dell'ispettore superiore compartimentale.

Dopo l'approvazione nei riguardi tecnici, il Ministero li comunica al prefetto per la dichiarazione di pubblica utilità, dandone contemporaneamente avviso al commissario civile.

Art. 39.

Per l'appalto, l'esecuzione ed il collaudo dei lavori sono osservate le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

I pagamenti sono disposti dal Ministero dei lavori pubblici sui fondi annualmente iscritti in bilancio, salvo il ricupero della quota posta a carico della provincia.

Art. 40.

Per le strade indicate alle tabelle *C* e *D*, che erano in corso di costruzione alla data della pubblicazione della legge, l'importo delle opere e di ogni altra spesa relativa per il periodo anteriore alla detta epoca, sarà determinato mediante accertamenti contabili da farsi dall'ufficio del genio civile in contraddittorio coi rappresentanti della Provincia e di ciascun Comune interessato. Ogni spesa successiva sarà, dal momento dell'andata in vigore della legge, assunta dallo Stato, col contributo della provincia ai sensi dell'art. 52 della legge.

CAPO III.**CONSOLIDAMENTO DI FRANE — RISANAMENTO DI ABITATI****FORNITURA DI ACQUA POTABILE.****Art. 41.**

Le opere per il consolidamento delle frane minaccianti la sicurezza dell'abitato dei comuni indicati nella tabella *E* allegata alla legge, debbono essere limitate al più stretto bisogno con esclusione di qualsiasi lavoro inteso a riparazioni di fabbricati o di strade.

Le opere di rimboschimento, di rinsaldamento, nonchè quelle di sistemazione idraulica e forestale, destinate a concorrere alla difesa dell'abitato dei comuni, debbono essere coordinate a quelle sopradette e comprese in separato progetto.

Art. 42.

Nello studio dei progetti per la fornitura di acqua potabile ai comuni indicati nella tabella *E* della legge, deve aversi l'obbiet-

tivo di limitare la provvista al più stretto bisogno e di utilizzare il più che sia possibile le esistenti sorgenti e condotture.

Quando non si possa, o riesca molto dispendioso, derivare le acque da sorgenti, dal sottosuolo, da serbatoi naturali od artificiali, da fiumi o da pozzi comuni od artesiani, si provvede mediante cisterne razionali.

Art. 43.

Ai progetti per la provvista di acqua potabile deve essere unita una relazione che giustifichi, nei riguardi tecnici ed igienici, le proposte per la qualità e quantità d'acqua da provvedere, secondo le norme vigenti per la sanità pubblica.

Art. 44.

Se è proposta la derivazione dell'acqua da sorgenti, la relazione deve descrivere il bacino imbrifero, fornire i dati di massima e minima portata dalle sorgenti stesse, con le indicazioni sulle variazioni di temperatura delle acque in confronto a quella atmosferica.

Deve pure contenere i risultati delle indagini compiute per assicurarsi che l'acqua si mantiene costantemente limpida anche dopo le piogge e quant'altro può occorrere a far meglio conoscere le condizioni di potabilità delle sorgenti.

Se non si proponga la derivazione da sorgenti, la relazione deve contenere la descrizione particolareggiata di tutte le condizioni locali permanenti o temporanee, superficiali o sotterranee, le quali possano avere un'azione sulla purezza dell'acqua, e ciò allo scopo di fornire tutti gli elementi per un sicuro giudizio sulla qualità dell'acqua e sui mezzi da adottare per garantirne la potabilità.

Art. 45.

Nella compilazione dei progetti delle opere di risanamento e di fornitura di acqua potabile devono tenersi presenti la legge ed il regolamento vigenti sulla tutela della sanità pubblica e le istruzioni ministeriali sulla igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 46.

Se un comune compreso nella tabella *B* intendesse eseguire una condotta d'acqua potabile, di un importo superiore a quello assegnatogli nel piano di massima, deve assumere a suo carico la maggiore spesa.

Il relativo progetto, in questo caso, è compilato dal comune e, dopo essere stato esaminato dal consiglio del commissariato, è trasmesso, a mezzo del competente ispettore superiore compartimentale, al Ministero dei lavori pubblici agli effetti dell'art. 92 della legge. I relativi lavori sono eseguiti a cura del comune sotto la sorveglianza dell'ufficio del genio civile, salvo rimborso da parte dello Stato della quota stabilita nel piano di massima.

Tale rimborso è fatto in rate proporzionali all'importo dei lavori eseguiti, in base a certificato rilasciato dall'ufficio del genio civile ed in relazione agli stanziamenti iscritti nei prospetti annuali di cui all'art. 95 della legge.

Art. 47.

I comuni non iscritti nella tabella *B* che, posteriormente al 1° luglio 1903 e fino al giorno della pubblicazione della legge, avessero appaltato opere di condotta d'acqua potabile, debbono, entro due mesi dal funzionamento del commissariato, darne partecipazione al commissariato stesso, presentando copia del contratto e del progetto appaltato.

Il commissariato trasmette col suo parere gli atti pervenuti al Ministero dei lavori pubblici, il quale, udita la Commissione centrale, determina la quota di contributo a carico dello Stato da corrispondersi al comune in ragione di metà della spesa.

Tale contributo viene pagato in base a certificati dell'ufficio del genio civile attestanti la regolarità e l'importo dei lavori eseguiti ed in relazione agli stanziamenti iscritti nei prospetti annuali di cui all'art. 95 della legge.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRADE COMUNALI, PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE FRANE, IL RISANAMENTO DEGLI ABITATI E LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE.

Art. 48.

I progetti delle opere, di cui alle tabelle *C*, *D* ed *E* della legge devono essere corredati del piano particolareggiato di esecuzione rappresentante i beni da occupare con un elenco descrittivo delle ditte e con la indicazione delle indennità relative.

Essi saranno pubblicati agli effetti della legge 25 giugno 1865 n. 2359, nei modi e con le avvertenze di cui agli articoli 4, 5, 17, 18, 21 e 24 della legge medesima.

Sulle eventuali osservazioni e sui reclami che fossero presentati durante la pubblicazione dei progetti, dà il suo parere il consiglio del commissariato, e, sui medesimi, decide l'autorità competente ad emettere la dichiarazione di pubblica utilità.

Qualora però la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera spetti al Prefetto e le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera stessa, il Prefetto, udito l'avviso dell'ingegnere capo del genio civile e del consiglio di prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni le respinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione ne decreta il rinvio, per la decisione, all'autorità da cui fu impartita l'approvazione del progetto.

Art. 49.

Le opere sono collaudate dall'ispettore compartimentale del genio civile o da un ingegnere del genio civile da lui delegato.

In casi speciali potrà essere nominata dal Ministero dei lavori pubblici una commissione collaudatrice composta di ispettori superiori e ingegneri capi del genio civile.

Alle visite di collaudo dei lavori di strade comunali sono invitati ad intervenire un rappresentante dell'amministrazione provinciale e un rappresentante del comune interessato, desi-

gnati rispettivamente dalla deputazione provinciale e dalla giunta comunale.

Per tutte le altre opere è invitato a intervenire un rappresentante del comune interessato.

Se le opere sono ritenute collaudabili, l'ingegnere capo del genio civile ne fa la consegna ai comuni interessati, i quali non possono rifiutarla.

Sulle opposizioni sollevate dalle provincie o dai comuni provvede definitivamente il Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere della commissione centrale consultiva.

Art. 50.

I comuni interessati debbono trasmettere al commissario civile, entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i progetti di massima o definitivi che fossero stati compilati per le opere da eseguire, di cui alle tabelle *C*, *D* ed *E* della legge.

CAPO V.

DIVERGENZE FRA I CONCESSIONARI DELLE FERROVIE AUTORIZZATE DALL'ART. 60 DELLA LEGGE, E GLI ENTI PROPRIETARI DI STRADE ORDINARIE — COSTITUZIONE DEI COLLEGI ARBITRALI.

Art. 51.

La determinazione del contributo nelle eventuali maggiori spese di manutenzione per quelle strade ordinarie su cui, ai sensi dell'articolo 64 della legge, debba impiantarsi una ferrovia, sarà fatta, in caso di dissenso fra il concessionario e gli enti interessati, da un collegio di tre arbitri, nominati, uno dal presidente della deputazione provinciale di Basilicata, l'altro dal concessionario della ferrovia, ed il terzo dal presidente del tribunale di Potenza.

Art. 52.

Le eventuali divergenze per compensi relativi o alla trasformazione della sede delle ferrovie, previste dall'articolo 60 della legge, in sede promiscua per strada ordinaria, o all'utilizzazione, per l'impianto delle ferrovie stesse, di strade costruite od in corso di costruzione dipendenti dal commissariato, saranno deferite

al giudizio di un collegio di tre arbitri nominati, uno dal consiglio del commissariato, l'altro dal concessionario della ferrovia ed il terzo dal presidente del tribunale di Potenza.

TITOLO II

RIMBOSCHIMENTI E CONSERVAZIONE DEI BOSCHI.

CAPO I.

ELENCHI DEI TERRENI SOGGETTI AL VINCOLO FORESTALE.

Art. 53.

In esecuzione dell'art. 37 della legge, il comitato forestale della provincia di Potenza cessa dalle sue funzioni, appena cominci a funzionare il commissariato, al quale dovrà farsi regolare consegna di tutte le carte, processi verbali e registri del comitato.

Il commissario civile promuove la nomina, da parte di ciascun consiglio comunale della provincia, di un delegato, il quale, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta, prende parte con voto deliberativo alle adunanze del consiglio del commissariato per quanto concerne il vincolo forestale, la coltura agraria e il pascolo.

Art. 54.

Per le proposte di vincolo, di cui all'art. 38 della legge, la ispezione forestale prepara, previ preliminari accordi con l'ufficio del genio civile, gli elenchi dei terreni da sottoporre al vincolo forestale, segnando sulle carte dell'istituto geografico militare alla scala da 1 a 25,000 la loro ubicazione e possibilmente il loro perimetro.

Nella formazione dei nuovi elenchi la ispezione forestale si varrà di quelli attuali, e procedendo, ove occorra, all'accertamento delle condizioni locali.

L'elenco distinto per ciascun comune, indica:

a) il nome, cognome, la paternità e il domicilio del proprietario;

b) il bacino idrografico principale e quello secondario;

- c) la denominazione del fondo e quella della contrada;
- d) i confini e la superficie;
- e) la elevazione massima e minima;
- f) la natura del suolo e del sottosuolo;
- g) la pendenza massima e minima;
- h) i corsi d'acqua interni e laterali;
- i) lo stato di coltura;
- l) i motivi della proposta di vincolo.

Per i terreni che formano una zona ininterrotta si indicano soltanto i confini del loro complesso.

Le spese, per gli accertamenti locali e per la preparazione degli elenchi di vincolo, fanno carico al fondo di cui al n. 15 della tabella A annessa alla legge.

Art. 55.

Gli elenchi sono trasmessi al commissario civile, il quale ne dispone la pubblicazione in ciascun comune per la durata di 30 giorni, decorsi i quali il sindaco li restituisce al commissario con la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione, unendovi gli eventuali reclami.

Art. 56.

Il commissario civile sottopone al consiglio del commissariato, per le definitive decisioni, gli elenchi pubblicati ed i reclami.

Resi così definitivi gli elenchi, l'ispezione forestale ne prepara quattro esemplari, corredandoli delle relative carte dell'istituto geografico militare, ingrandite alla scala da 1 a 10000, sulle quali traccia i limiti dei terreni vincolati di ogni comune. Sino a che non siano disponibili le carte nella suindicata scala potranno impiegarsi quelle in scala da 1 a 25000.

Uno di tali esemplari è rimesso al sindaco di ciascun comune, perchè provveda alla sua pubblicazione.

Art. 57.

Dei quattro esemplari, con le carte di cui all'articolo precedente, uno è conservato nell'archivio del commissariato, il secondo in quello dell'ispezione forestale, il terzo presso il distretto forestale ed il quarto nell'archivio del comune interessato.

Il solo elenco ha forza probatoria rispetto al vincolo ed ai suoi effetti, dovendosi considerare le carte come semplice illustrazione dell'elenco stesso.

Art. 58.

Sino alla approvazione dei nuovi elenchi restano in vigore quelli esistenti.

Il vincolo forestale, osservata la procedura di cui nei precedenti articoli, può essere in seguito esteso anche ad altri terreni, per i motivi indicati nell'articolo 38 della legge quando lo richiedano le mutate condizioni locali.

Art. 59.

I confini dei terreni vincolati sono segnati, con termini stabili, a cura dell'Amministrazione forestale, la quale preleverà la relativa spesa dai fondi indicati al n. 15 della tabella A annessa alla legge.

CAPO II.

DISBOSCAMENTI, TAGLIO DEI BOSCHI E DISSODAMENTI.

Art. 60.

Chiunque, nei boschi sottoposti a vincolo, intenda procedere a disboscamento per cambiare la specie legnosa, all'estirpazione di piante vecchie e ceppaie improduttive ed alla lavorazione del terreno per quindi rimboscarlo, deve farne preventiva domanda al commissario civile, dimostrandone la necessità o l'utilità nei riguardi dell'economia silvana.

Il commissario, previo l'accertamento delle condizioni locali, fatto a cura dell'ispezione forestale e su parere motivato della medesima, decide sulla domanda stabilendo il modo e il tempo per la esecuzione dei lavori.

Le spese per l'accertamento sono a carico dei richiedenti.

Art. 61.

Quando un proprietario intenda introdurre la coltura agraria in un terreno sottoposto a vincolo forestale, a tenore dell'articolo 41 della legge, ne fa domanda corredata, possibilmente,

del tipo catastale, dimostrando la convenienza della proposta coltivazione e presentando il piano dei lavori da eseguire per garantire permanentemente la stabilità del suolo ed assicurare il buon governo agrario ed igienico delle acque.

La domanda è consegnata al sindaco del comune, in cui è compreso il fondo, per essere pubblicata all'albo pretorio con i relativi allegati, durante 15 giorni consecutivi.

Spirato questo termine, la detta domanda è trasmessa dal sindaco al commissario civile, con gli eventuali reclami e con il certificato di eseguita pubblicazione.

Le colture agrarie già introdotte in terreni sottoposti a vincolo possono essere mantenute alle condizioni che siano prescritte dal commissario per la saldezza del terreno e per lo scolo dalle acque.

Art. 62.

Il commissario civile rimette la domanda, con i relativi documenti, all'ispezione forestale perchè la esamini e, se del caso, proceda allo accertamento locale a spese del richiedente e vi aggiunga la pianta del fondo, segnandola sopra una delle carte indicate nell'art. 56, nonchè una relazione contenente le notizie sulla inclinazione massima e minima del terreno, sulla natura geologica, sulla consistenza del suolo e sui corsi d'acqua.

Nella relazione è espresso il parere sulla efficacia delle opere esistenti o proposte dal richiedente, e sono suggerite le prescrizioni necessarie al fine della legge.

Art. 63.

Il commissario civile, ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, li sottopone all'esame del consiglio del commissariato, il quale decide sulla domanda e la decisione, se favorevole, indicherà la delimitazione del terreno destinato ad uso agrario ed il tempo entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori.

La decisione è esecutiva dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed è trasmessa dal commissario civile al sindaco, che la notifica subito all'interessato.

La delimitazione del terreno sarà segnata, a cura e spese del proprietario, con termini stabili.

Art. 64.

Presso l'ispezione forestale è tenuto un registro in cui sono segnati, per ogni comune e proprietario, tutti i fondi vincolati per i quali è autorizzata la coltura agraria, con la indicazione della loro superficie e, sommariamente, delle condizioni alle quali è subordinata la concessione.

Art. 65.

L'ispezione forestale cura che i lavori prescritti siano eseguiti regolarmente nel termine stabilito e mantenuti in buono stato.

Art. 66.

Chiunque intenda dissodare o disboscare terreni vincolati per eseguire lavori ed opere, ancorchè d'interesse pubblico, deve chiederne il permesso al commissario civile, il quale lo concede quando ritenga che nessun danno può derivare alla consistenza del suolo ed al regolare corso delle acque, salvo a prescrivere le norme e cautele di esecuzione.

Qualora si tratti di opere già dichiarate di pubblica utilità, il commissario civile delimita la zona occorrente per l'esecuzione dell'opera, prescrivendo le norme e cautele come sopra.

In tal caso, alla domanda, deve essere allegato il piano dell'opera stata dichiarata di pubblica utilità e già approvato dall'autorità competente.

Art. 67.

È vietato il pascolo nei terreni vincolati, di cui all'art. 42 della legge, fino a che le piante e i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non essere offesi dal morso e dal calpestio del bestiame pascolante.

Nei boschi esistenti o da piantare possono essere riserbate al pascolo quelle zone che, per le condizioni topografiche, idrografiche e geologiche dei luoghi, comportano tale uso e con le norme e garanzie che saranno prescritte dal commissario civile, su parere dell'ispezione forestale.

Art. 68.

I comuni e gli altri enti morali che intendano procedere al taglio, su tutta o su parte della superficie, nei boschi di loro proprietà i quali, tenuto conto delle condizioni e degli usi locali, abbiano raggiunta la maturità economica, debbono farne domanda al commissario civile, ai termini dell'art. 40 della legge. . .

Il commissario dispone che l'ispezione forestale esegua, a spese del proprietario, i relativi accertamenti e, quando da questi risulti la maturità economica del bosco, la ispezione medesima compila il progetto di taglio, secondo le norme vigenti, e lo rimette al commissario, il quale, udito il consiglio del commissariato, lo invia al Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'approvazione.

Art. 69.

I privati proprietari di boschi vincolati, che intendano di procedere al taglio su tutta o su parte della superficie, debbono farne domanda al commissario civile il quale, sentito il parere del consiglio del commissariato, concede il permesso, prescrivendo le condizioni e le cautele necessarie per la buona conservazione ed il miglioramento del bosco.

L'ispezione forestale sottoporà il permesso di taglio a quelle condizioni e cautele che crederà opportune, previo, ove occorra, accertamento locale delle condizioni del bosco da farsi a spese del proprietario.

CAPO III.

RIMBOSCHIMENTI A CURA DEI PRIVATI
PREMI ED ESENZIONI DA IMPOSTE — ESPROPRIAZIONI.

Art. 70.

Il proprietario che, a tenore dell'art. 43 della legge, intenda procedere al rimboschimento di terreni nudi o cespugliati sottoposti a vincolo e concorrere ai premi dalla legge stessa stabiliti, ne dà avviso al commissario civile; indicando l'epoca nella quale intende iniziare i lavori.

Il commissario prescrive le norme alle quali il proprietario dovrà attenersi nella esecuzione del lavoro, per garantire la saldezza del suolo e il buon regime delle acque.

L'ispezione forestale cura, per mezzo degli agenti alla sua dipendenza, che il proprietario osservi le norme predette.

Art. 71.

Dopo un quinquennio dall'inizio del rimboschimento, il commissario civile dispone per l'accertamento locale ed il verbale constatante il risultato della visita è trasmesso al commissario perchè sentito il consiglio del commissariato, assegni i premi a tenore dell'art. 43 della legge e determini, su proposta dell'ispezione forestale, il piano di coltura e di conservazione. Questo piano deve essere accettato integralmente dai rispettivi proprietari con atto di sottomissione.

Accertata la inosservanza delle norme contenute nel piano l'ispezione forestale ne riferisce al commissario il quale, sentito il consiglio del commissariato, pronuncia, se del caso, la decadenza dall'esenzione temporanea dell'imposta fondiaria, di cui all'art. 78 della legge, salvo le penesabilite dai regolamenti forestali in vigore ed ove si tratti anche di trasgressione prevista e punita dalle disposizioni in essi contenute.

Art. 72.

Qualora, per i terreni vincolati di privata proprietà, sia conosciuta la necessità del rimboschimento per il consolidamento delle frane, per la sistemazione dei corsi di acqua, per ragioni igieniche o per altri interessi generali ed i rispettivi proprietari, interpellati, si ricusino di rimboschirli, nonostante i premi e la esenzione d'imposta, il commissario civile, quando non riesca conveniente o possibile la costituzione di un consorzio, si varrà, ai termini dell'articolo 44 della legge, della facoltà di procedere alla espropriazione dei terreni stessi, a tenore dell'art. 15 di quella 1° marzo 1888 n. 5238 (serie 3°).

Art. 73.

Sempre ai fini del rimboschimento dei terreni privati soggetti al vincolo forestale, di cui all'art. 44 della legge, il commissario

civile può concedere una indennità ai proprietari di essi, che escludano, per un tempo da determinarsi, il pascolo di una o più specie di animali dai terreni stessi e si sottomettano alla osservanza dei disegni di coltura e di conservazione, preparati dall'ispezione forestale e approvati dal Ministero di agricoltura, su parere del consiglio del commissariato

CAPO IV.

RIMBOSCHIMENTI A CURA E SPESE DELLO STATO.

Art. 74

Il commissario civile compila, per mezzo dell'ispezione forestale, in base agli elenchi di vincolo, separati prospetti dei terreni demaniali dello Stato, dei terreni provinciali e comunali, che devono essere rinsaldati e rimboschiti a spese dello Stato, ai termini dell'art. 45 della legge, distinguendo, fra i terreni comunali, i patrimoniali e demaniali, da quelli ex-feudali.

Invita pure la provincia ed i comuni a fornire, entro un mese, pei terreni di cui sopra, esclusi quelli di pertinenza dei comuni che fossero demaniali ex feudali, documentate notizie sul reddito medio netto riscosso nel sessennio antecedente alla promulgazione della legge.

Determinato, in base a tali notizie e sentita l'ispezione forestale, il reddito medio netto per ogni terreno, il commissario civile provvede perchè, nel foglio degli annunci legali della provincia, siano pubblicati i prospetti di cui alla prima parte del presente articolo, con la indicazione del reddito a ciascun terreno assegnato. La pubblicazione sarà fatta senza spesa.

I prospetti sono rimessi ai sindaci di ciascun comune interessato per essere affissi, durante trenta giorni, all'albo pretorio.

Spirato tale termine, i prospetti, con le eventuali osservazioni che fossero prodotte, sono rinviati al commissario civile il quale, udito il consiglio del commissariato, approva gli elenchi e determina definitivamente il reddito medio di ciascun terreno dandone notizia agli enti interessati e al Ministero di agricoltura.

Contro le decisioni del commissario civile è ammesso, entro trenta giorni, il ricorso al Governo del Re.

Art. 75.

L'ispezione forestale, contemporaneamente alla preparazione dei prospetti, di cui all'articolo precedente, compila i progetti dei lavori di rinsaldamento e di rimboschimento dei terreni suindicati e quelli per la costruzione delle case di guardia, delle stradelle e delle siepi di chiusura necessarie alla buona conservazione dei nuovi boschi ed alla loro razionale utilizzazione.

Tali progetti debbono essere compilati anche per i terreni liberi erariali e provinciali, per i quali sia stata riconosciuta conveniente la coltura silvana e che, a quest'oggetto, siano stati consegnati all'ispezione forestale a norma dell'art. 25 della legge.

Il consiglio del commissariato, esaminati i detti progetti ed accertatosi che essi concordano coi lavori di sistemazione idraulica proposti dal genio civile, li approva e li trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per essere autorizzato a provvedere alla loro esecuzione valendosi del personale forestale a norma dell'art. 93 della legge.

Art. 76.

L'ispezione forestale inoltre compila i piani di governo dei nuovi boschi, come sopra formati; ed i piani stessi, previo esame del consiglio del commissariato, sono approvati e resi esecutivi da Ministero di agricoltura.

Art. 77.

Per tutti i terreni rimboschiti, dichiarati foreste inalienabili, a sensi dell'art. 45 della legge, l'ispezione forestale propone, sulla base dei piani di governo di cui all'articolo precedente, i progetti per la loro utilizzazione.

Questi progetti, previo parere del consiglio del commissariato sono trasmessi al Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'approvazione.

Per l'amministrazione dei boschi divenuti inalienabili, affidata all'ispezione forestale, si provvede con le norme dettate dal consiglio del commissariato ed approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio,

Art. 78.

La rendita netta che si otterrà dai terreni provinciali e comunali, dal giorno in cui passeranno all'amministrazione forestale per essere rimboschiti ai termini dell'articolo 45 della legge, sarà versata in conto corrente nella tesoreria provinciale di Potenza, ai sensi dell'articolo 606 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e verrà quindi corrisposta, fino all'ammontare della precedente rendita media netta sessennale, accertata come all'articolo 74 del presente regolamento, dal Ministero di agricoltura alla provincia ed ai comuni interessati, a rate semestrali posticipate.

Eguali norme si osserveranno per il versamento della rendita netta proveniente dai terreni demaniali dello Stato, la quale, insieme con l'eccedenza tra la rendita netta che si otterrà dai terreni provinciali e comunali e quella che verrà corrisposta alla provincia e ai comuni, ai sensi della prima parte del presente articolo sarà poi ripartita, a cura del Ministero d'agricoltura ed assegnata alla cassa provinciale di credito agrario e ai monti frumentari nelle forme e con le norme stabilite dall'art. 45 della legge.

CAPO V.**AGENTI FORESTALI.****Art. 79.**

Agli effetti dell'articolo 39 della legge, l'attuale corpo degli agenti forestali della provincia di Basilicata è sciolto dal giorno in cui comincia a funzionare il nuovo corpo ricostituito secondo le disposizioni della legge e del presente regolamento.

Il prefetto della provincia emana il decreto di scioglimento di concerto col commissario civile.

Art. 80.

Il commissario civile, sentiti l'ispezione forestale e il consiglio del commissariato, procede alla formazione del nuovo corpo degli agenti forestali, determinando il numero, i gradi, gli assegni, le indennità, le spese d'amministrazione, nei limiti delle somme autorizzate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il commissario civile, su proposta dell'ispezione forestale, compila le norme organiche e disciplinari del nuovo corpo.

Art. 81.

Per l'ammissione del nuovo corpo degli agenti forestali, i concorrenti debbono presentare al commissario civile domanda su carta bollata da centesimi 60, corredata:

a) della fede di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto gli anni 21 e non superati i 32. Per coloro che hanno prestato servizio nell'esercito o nell'armata, il limite di età è elevato a 35 anni;

b) del certificato penale;

c) dell'attestato di buona condotta morale, rilasciato dal sindaco del comune, in cui l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo biennio;

d) del certificato medico di sana costituzione fisica.

I documenti, di cui alle lettere b), c) d), devono avere data non anteriore di tre mesi a quella dell'avviso di concorso.

Gli aspiranti sono sottoposti ad un esame sulle materie da designarsi dal commissario civile nei relativi avvisi di concorso.

Art. 82.

Gli attuali agenti forestali della Basilicata potranno far parte del nuovo corpo, senza che sia tenuto conto del limite di età e senza l'obbligo dell'esame di cui nel precedente articolo, qualora posseggano gli altri requisiti, abbiano serbato buona condotta e conservino l'idoneità al servizio.

Art. 83.

La nomina degli agenti forestali è fatta con decreto del commissario civile, sentito il consiglio del commissariato.

Art. 84.

I contributi a carico della provincia e dei comuni, per il mantenimento degli agenti forestali, debbono essere versati a rate bimestrali nella cassa del commissariato civile.

Ove tali contributi, stabiliti dalla legge forestale vigente per il mantenimento degli agenti forestali, risultino insufficienti per

far fronte alle spese del nuovo corpo, sarà, per la differenza, provveduto col fondo di cui al n. 15 della tabella A, annessa alla legge.

Art. 85.

Gli agenti forestali saranno iscritti alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

A tal fine sugli assegni degli agenti sarà prelevata mensilmente una ritenuta nella misura di una lira, ed un contributo equivalente sarà dato sul fondo di cui al n. 15 della tabella A, annessa alla legge.

Le ritenute degli agenti forestali e i contributi dell'amministrazione saranno, mensilmente, versati alla sede secondaria della cassa nazionale di previdenza gerita dal banco di Napoli.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 86.

Quando, ai termini dell'art. 93 della legge, occorra la cooperazione del personale forestale nella sistemazione idraulica, restano ad esso affidate la direzione e la esecuzione dei lavori di rinsaldamento e di rimboschimento nella parte montana di ogni bacino idrografico.

Art. 87.

A cura dell'ispezione forestale, è provveduto, nelle foreste demaniali inalienabili, all'impianto ed alla successiva manutenzione di vivai per i rimboschimenti, di cui nel presente regolamento. I progetti relativi, udito il parere del consiglio del commissariato, sono sottoposti all'approvazione del Ministero di agricoltura.

Art. 88.

Il consiglio del commissariato formula il nuovo regolamento di polizia forestale, che sarà approvato con le norme stabilite dall'articolo 24 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, serie 3^a. Lo stesso consiglio, su proposta dell'ispezione forestale, stabilisce le prescri-

zioni di massima per la buona conservazione, la razionale utilizzazione e la riproduzione dei boschi vincolati.

Sino a quando non siano stati pubblicati il nuovo regolamento e le nuove prescrizioni di massima, continueranno ad applicarsi quelli in vigore.

TITOLO III.

CREDITO AGRARIO.

CAPO I.

CASSA PROVINCIALE DI CREDITO AGRARIO.

A — *Costituzione e funzionamento della Cassa provinciale.*

Art. 89.

Il consiglio di amministrazione della cassa provinciale, costituito ai termini dell'art. 4 della legge, dovrà, entro due mesi dalla sua costituzione, proporre lo statuto della cassa.

Lo statuto deve contenere:

1° le norme per la convocazione e la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione;

2° la procedura da osservare per decidere sulla concessione delle anticipazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge e sulle cautele per la destinazione agricola di esse e per la esecuzione delle opere indicate alle lettere b) e c);

3° le norme per l'amministrazione dei terreni, di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 2 della legge;

4° le norme per la formazione del bilancio annuale della cassa;

5° le attribuzioni del direttore della cassa e le discipline relative alla nomina ed alla revoca degli impiegati.

Art. 90.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà d'introdurre nello statuto della cassa tutte le modificazioni che reputerà convenienti.

Lo Statuto è approvato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, sentita la commissione di cui all'articolo 92 della legge e il consiglio di Stato.

Art. 91.

Le successive modificazioni allo statuto della cassa provinciale possono essere proposte dal consiglio di amministrazione.

Quando siano promosse dal Ministero di agricoltura, industria e commercio deve essere sentito il consiglio di amministrazione della cassa.

Quando le variazioni proposte allo Statuto riguardino gli oggetti di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 89, dovranno essere sentiti anche la commissione di cui all'articolo 92 della legge ed il consiglio di Stato.

Art. 92.

Il bilancio col resoconto annuale della cassa provinciale è formato dal consiglio d'amministrazione non più tardi del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce e deve essere sottoposto all'esame dei revisori, di cui nell'articolo seguente.

Il bilancio, col resoconto delle operazioni compiute e con l'elenco dei mutui concessi, è inviato al Ministero di agricoltura, industria e commercio assieme alla relazione dei revisori.

Ottenuto il nulla osta del Ministero, il bilancio col resoconto e l'elenco dei mutui è pubblicato nel *Bollettino* della prefettura ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 4 della legge.

Art. 93.

Nel gennaio di ogni anno deve essere nominato un collegio di revisori dei conti della cassa provinciale; uno dei quali nominato dal prefetto della provincia, l'altro dall'intendente di finanza e il terzo dalla deputazione provinciale.

I revisori nominati dal prefetto e dall'intendente di finanza devono essere funzionari dello Stato residenti in Potenza.

I revisori esaminano collegialmente il bilancio e il rendiconto delle operazioni compiute dalla cassa provinciale, ed hanno facoltà di riscontrare i libri dell'istituto e i documenti che hanno relazione col bilancio e col rendiconto.

Art. 94.

Il consiglio d'amministrazione ha facoltà di nominare nel suo seno un vice presidente.

Quando il presidente sia assente o impedito, ne assume l'ufficio il vice presidente ed, in mancanza anche di questo, il consigliere più anziano.

Art. 95.

Il direttore della cassa provinciale ha la rappresentanza legale dell'istituto.

Lo stipendio del direttore della cassa provinciale non potrà essere superiore alle 6000 lire annue.

Art. 96.

Il direttore e gl'impiegati dalla cassa provinciale saranno iscritti alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ramo rendite popolari vitalizie.

I contributi da versare nella cassa provinciale e le ritenute sugli stipendi dei detti impiegati saranno stabiliti con apposita convenzione che interverrà fra l'amministrazione della cassa provinciale e quella della cassa nazionale di previdenza.]

Art. 97.

Il consiglio di amministrazione della cassa provinciale formerà il regolamento interno e disciplinare, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio.

§ B — Anticipazioni della cassa provinciale.**Art. 98.**

Per ottenere le anticipazioni in danaro dalla cassa provinciale, di cui nella lettera *a*) dell'art. 1° della legge, i Monti frumentari, le casse agrarie e i consorzi agrari devono presentare al consiglio di amministrazione della cassa provinciale:

1° una domanda, nella quale deve essere indicata la somma richiesta, e gli scopi ai quali è destinata;

2° un estratto della situazione, a data corrente, dei conti dell'istituto richiedente.

Prima di accogliere le domande di anticipazione che vengano fatte da istituti che non sono Monti frumentari o casse agrarie, l'amministrazione della cassa provinciale deve assumere esatte e precise informazioni sulla solvibilità dell'istituto richiedente.

Art. 99.

Per le anticipazioni in attrezzi, l'istituto richiedente deve indicare nella domanda se questi servono per essere dati in prestito agli agricoltori, ai sensi degli articoli 10 e 20 della legge, o se di essi sia stato chiesto l'acquisto dagli agricoltori.

Nel secondo caso, ed anche per le anticipazioni in scorte, l'istituto richiedente deve unire alla domanda l'elenco degli oggetti chiesti dagli agricoltori con l'indicazione delle condizioni di acquisto e del termine nel quale debba esserne pagato il prezzo.

Art. 100.

Le domande di anticipazioni presentate dagli enfiteuti, dalle società cooperative agrarie riconosciute e dai proprietari e conduttori di terre per gli scopi indicati nelle lettere b) e c) dell'articolo 1° della legge, devono contenere:

1° la indicazione dei lavori o degli acquisti ai quali è destinata la somma richiesta;

2° la descrizione del fondo o dei fondi sui quali può essere accesa l'ipoteca;

3° la durata dell'anticipazione, il numero, l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata di ammortamento.

Quando l'anticipazione è chiesta per la esecuzione di lavori alla domanda deve essere unito il piano dei lavori che si intende eseguire col relativo fabbisogno.

Art. 101.

Le anticipazioni della cassa provinciale, in danaro e in natura, ai Monti frumentari non possono complessivamente superare la somma di lire 5000 fissata dall'articolo 9 della legge.

Le anticipazioni alle casse agrarie non possono essere superiori nel loro complesso, al capitale da ciascuna di esse posseduto, secondo l'articolo 16 della legge.

La misura delle anticipazioni che possono essere concesse a consorzi agrari, sarà, per ciascuno di essi, determinata dal consiglio d'amministrazione della cassa provinciale, come prescrive l'articolo 19 della legge.

Art. 102.

Le anticipazioni in danaro fatte dalla cassa provinciale di credito agrario ai monti frumentari, alle casse agrarie e ai consorzi agrari devono estinguersi in un periodo di tempo non maggiore di quattro anni.

Il prezzo degli attrezzi e delle scorte somministrati dalla cassa provinciale agli istituti predetti deve essere da questi pagato in un periodo di tempo non maggiore di sei anni.

Le anticipazioni fatte agli enfiteuti e alle società cooperative agrarie riconosciute, per acquisto di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, devono essere estinte in un periodo non maggiore di sei anni. Quando le anticipazioni predette siano date in natura, ne deve essere pagato il prezzo entro lo stesso periodo di tempo.

E' in facoltà della cassa provinciale di pattuire con gli enti e le persone sovvenute il pagamento delle anticipazioni date o del prezzo di quelle in natura, sia in una sola volta alla scadenza convenuta, sia in rate semestrali con gli interessi a scalare.

Art. 103.

Le anticipazioni fatte dalla cassa provinciale agli enti ed ai privati di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 della legge e per gli scopi ivi indicati, possono essere rimborsate entro un periodo di tempo non maggiore di cinquant'anni.

Quando le somme date in anticipazione vengano somministrate ratealmente a misura che procedono i lavori, il periodo dell'ammortamento incomincia dalla data dell'ultima somministrazione e, nel periodo delle somministrazioni, il mutuatario paga soltanto gli interessi sulle somme effettivamente ricevute.

Il rimborso delle anticipazioni si effettua mediante pagamento di semestralità eguali comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento del capitale anticipato.

Art. 104.

Per la costituzione del privilegio speciale consentito dall'articolo 1° della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3°), l'atto scritto di cui nell'art. 3 della legge stessa, deve contenere:

1° l'indicazione precisa della qualità del mutuatario, cioè se enfiteuta, società cooperativa agraria, proprietario di terre, conduttore o mezzadro;

2° la descrizione degli oggetti e dei prodotti sui quali viene costituito il privilegio;

3° la misura dei diritti che il mutuatario possiede sugli oggetti e sui prodotti anzidetti;

4° la espressa costituzione del privilegio con la indicazione della durata di esso;

5° la enunciazione della somma per la quale il privilegio è costituito, della misura dell'interesse pattuito sul prestito e la destinazione della somma stessa agli scopi indicati negli articoli 1, 10, 17 e 20 della legge 31 marzo 1904, n. 140;

6° l'indicazione se il privilegio è costituito a garanzia di cambiali (quante e di quale somma ognuna) o di un conto corrente.

Quando gli oggetti e i prodotti dovessero, per condizioni speciali, trovarsi o essere trasportati in luogo diverso del fondo cui servono o da cui provengono, si farà espressa menzione di tale condizione nell'atto costitutivo del privilegio.

Quando il contratto del prestito non viene fatto con la forma cambiaria o con atto separato, ma nello stesso atto di costituzione del privilegio, questo deve anche determinare i tempi e i modi di restituzione delle somme costituenti il prestito

Art. 105.

La registrazione presso l'ufficio del registro e la registrazione sul registro speciale del conservatore delle ipoteche, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 gennaio, 1887, n. 4276 (serie 3°), e la rinnovazione di cui nell'articolo 9 della legge medesima, debbono essere fatte a cura dell'istituto creditore.

I certificati d'iscrizione possono, quando l'istituto lo consenta essere stesi in calce all'atto originale di costituzione del privilegio;

Art. 106.

Le anticipazioni, per gli scopi indicati alle lettere b) e c) dell'articolo 1° della legge, devono risultare da atto scritto, il quale, oltre alle indicazioni di cui nell'articolo 100 del presente regolamento, deve contenere:

1° le norme per la somministrazione rateale delle somme mutuate, quando sia pattuita a misura della esecuzione dei lavori;

2° la costituzione, quando ne sia il caso, del privilegio speciale sopra il maggior valore che acquisterà il fondo dopo eseguite le opere per effetto dell'anticipazione consentita dall'art. 22 della legge 23 gennaio 1887 n. 4276, o della ipoteca consentita dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1903, n. 254;

3° la dichiarazione dei creditori ipotecari anteriori, nel caso dell'art. 28 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3°);

4° l'elezione di domicilio, da parte del debitore, nel circondario del tribunale dove sono situati i fondi, per se e suoi successori ed alienatarii.

Art. 107.

Nelle anticipazioni garantite col privilegio speciale, di cui negli articoli 22, 23 e 28 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3°), si concorderanno fra le parti le basi e le condizioni del contratto, da avere effetto dopo che sia stata depositata la perizia del fondo e siano state adempiute le altre formalità indicate dall'articolo 23 della legge medesima. Dopo ciò la Cassa provinciale farà procedere alla stipulazione del contratto e, prevele opportune iscrizioni, incomincerà la consegna delle somme mutuate per l'inizio dei lavori.

Art. 108.

La Cassa provinciale può promuovere direttamente ed a spese del mutuario negligente, l'esecuzione della seconda perizia e l'adempimento delle altre formalità prescritte dall'articolo 25 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3°), per l'accertamento del maggior valore del fondo risultante dai lavori per i quali l'anticipazione fu concessa.

§ O — Rimborsò del contributo dello Stato.**Art. 109.**

Alla fine dell'undicesimo anno dalla data dell'ultimo versamento della somma di 2 milioni di lire somministrata dallo Stato alla cassa provinciale di credito agrario, la cassa stessa incomincerà il rimborso della somma ricevuta.

Tale rimborso si effettuerà nel periodo di 50 anni, mediante annualità che dovranno essere non inferiori, ciascuna, nel primo decennio a lire 30,000, nel successivo ventennio a lire 40,000, e a lire 45,000 nell'ultimo ventennio. Ogni rata sarà versata alla fine dell'anno cui si riferisce nella tesoreria dello Stato, aumentata degli interessi a scalare nella misura del 2 %.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della cassa provinciale garantisce il rimborso delle somme dovute allo Stato.

CAPO II.**MONTI FRUMENTARI.****§ A — Coltivazione gratuita dei terreni dati ai Monti.****Art. 110.**

Quando, per formare od accrescere la dotazione in grano dei Monti frumentari, occorra applicare le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge, il prefetto, sentita la commissione amministratrice del Monte, invita il consiglio comunale a concedere gratuitamente la estensione di terreno che sia sufficiente a tale scopo.

Il consiglio comunale deve provvedere entro due mesi dall'invito del prefetto; e qualora entro quel termine non provveda, il prefetto fa procedere d'ufficio alla scelta e concessione del terreno, e stabilisce la durata di questa, addebitandone al comune il canone di affitto quando il terreno non sia di proprietà comunale.

Art. 111.

Per la coltivazione gratuita dei terreni di cui nell'articolo precedente, adempiute le condizioni indicate nell'art. 7 della

legge, la giunta provinciale amministrativa emette la relativa ordinanza e stabilisce la durata della coltivazione stessa.

La commissione amministratrice del monte formerà il ruolo delle prestazioni d'opera che trasmetterà al consiglio comunale.

Nel formare il ruolo deve tener conto delle speciali condizioni che nel comune sono portate dalle consuetudini o giustificate dalla natura del terreno o da altre circostanze.

Art. 112.

Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel comune in cui ha sede il monte, può essere obbligato a dare annualmente tante giornate di lavoro quante sono necessarie per la coltivazione del fondo, in proporzione delle bestie da lavoro che possiede, e quando non ne possedga, per ogni individuo maschio atto al lavoro dai 16 ai 60 anni che faccia parte della sua famiglia.

La commissione amministratrice del monte potrà consentire che la prestazione abbia luogo in giorni festivi.

Art. 113.

Agli effetti degli articoli 117 e 119 la commissione del monte determina in apposita tariffa il valore in denaro di ogni giornata di lavoro personale e il prezzo giornaliero dell'impiego delle bestie da lavoro coi relativi attrezzi.

Art. 114.

La commissione del monte stabilisce l'epoca nella quale dovranno eseguirsi le prestazioni.

Il ruolo e la tariffa sono pubblicati nel primo giorno festivo dopo la sua approvazione da parte del consiglio comunale e devono rimanere affissi nell'albo del comune per 10 giorni.

Di questa pubblicazione si deve, nei comuni rurali, dare notizia alla popolazione per mezzo di pubblico bando.

Art. 115.

Entro il termine fissato nell'articolo precedente gl'interessati possono reclamare alla giunta provinciale amministrativa.

I reclami, a cura del presidente della commissione del monte, con le osservazioni di questa, devono essere inviati alla giunta

provinciale amministrativa, la quale pronunzia definitivamente nel termine di un mese.

Art. 116.

Il ruolo e la tariffa sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati nell'albo del comune per 10 giorni.

Il ruolo e la tariffa sono riveduti ogni anno, e per le variazioni di essi, si segue la procedura indicata in questo e negli articoli precedenti.

Art. 117.

E in facoltà del contribuente di convertire in danaro le prestazioni di opera.

In tal caso deve farne dichiarazione al presidente della commissione del monte, nei cinque giorni successivi alla pubblicazione del ruolo e della tariffa, e nei 30 giorni successivi deve versare la somma relativa al montista.

Art. 118.

Sono esenti dalla prestazione del lavoro personale di cui nell'articolo 111:

a) coloro che vivono esclusivamente con lavoro retribuito a giornata;

gli inabili al lavoro;

c) coloro che non hanno raggiunto l'età di anni 16 e coloro che hanno superato quella di 60 anni;

d) coloro che sono a salario fisso per tutto l'anno presso i coltivatori, siano questi o no proprietari;

e) gli agenti forestali, le guardie comunali e le guardie campestri.

Alle esenzioni di cui alle lettere c), d) ed e) non si farà luogo quando le persone si trovino nelle condizioni di possidenza di cui al precedente art. 112.

Art. 119.

La mancata prestazione di lavoro personale porta l'obbligo della conversione in danaro della prestazione stessa,

Art. 120.

La riscossione delle prestazioni volontariamente convertite in danaro e non pagate nel termine indicato nell'art. 117 e di quelle indicate nell'art. 119 si esegue dal montista in base al ruolo formato dalla commissione del monte e reso esecutivo dal prefetto.

L'esecuzione dei contribuenti morosi viene fatta dal montista coi privilegi fiscali consentiti dalla legge vigente sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 121.

I componenti la commissione del monte, insieme ai venti maggiori contribuenti del comune, scelgono a turno fra di loro una delegazione per esercitare la vigilanza sull'esecuzione materiale delle prestazioni di opera, sul raccolto del grano e sulla introduzione di questo nel magazzino del monte.

La sorveglianza tecnica sulla cultura del terreno è esercitata dal direttore della cattedra ambulante ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge

Art. 122.

La misurazione del grano prodotto, prima della esportazione dalle aie, deve risultare da verbale, formato alla presenza di almeno due membri della commissione del monte.

Altro verbale deve formarsi per la consegna del grano al montista.

Copie autentiche di tali atti sono rimesse al prefetto.

Art. 123.

La concessione gratuita del terreno può cessare anche prima del termine di cui nell'art. 111, quando il prefetto, su proposta del consiglio comunale d'accordo con la commissione del monte, accertata dall'ispettore di cui nell'art. 21 della legge, riconosca sufficiente la dotazione in grano del Monte.

*- Operazioni dei Monti frumentari.***Art. 124.**

Ogni Monte frumentario deve essere regolato da uno statuto, il quale deve contenere le norme:

- a) per il funzionamento della commissione amministratrice;
- b) per la natura delle malleverie che devono dare i richiedenti il prestito;
- c) per le guarentigie che deve offrire il montista;
- d) per la distribuzione degli utili annuali;
- e) per la formazione delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali.

Nello statuto deve essere fissata la retribuzione mensile o annuale del montista.

Gli statuti dei monti frumentari sono approvati dal consiglio di amministrazione della cassa provinciale ed omologati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 125.

Entro il mese di agosto, il presidente della commissione del monte invita con pubblico avviso gli agricoltori del comune a presentare, nel termine di 15 giorni, le domande per essere ammessi all'assegnazione ordinaria dei prestiti di grano, di strumenti agricoli o di danaro.

Le domande devono contenere l'indicazione:

- a) della qualità del richiedente, se cioè proprietario, conduttore, mezzadro, enfiteuta;
- b) della quantità di grano, degli strumenti agricoli o della somma di danaro di cui i richiedenti hanno bisogno;
- c) della estensione del terreno preparata per la seminazione;
- d) dello scopo a cui serve il grano chiesto in prestito e della destinazione agricola del prestito in danaro;
- e) delle malleverie offerte dai richiedenti.

Art. 126.

La commissione del Monte determina, per ogni singolo richiedente, la quantità di grano, gli strumenti agricoli e la somma di

danaro da concedersi a prestito, dando la preferenza ai piccoli coltivatori, e forma un elenco per ordine alfabetico e con le indicazioni delle domande, del prestito chiesto e concesso e delle malleverie.

Nell'elenco è indicata, per ogni categoria di prestiti, la misura dell'interesse che sui medesimi deve essere corrisposto, e che non potrà in verun caso superare il 5%.

Art. 127.

Gli elenchi devono essere compilati entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, e pubblicati per affissione all'albo del comune; rimangono affissi per dieci giorni e sono comunicati al consiglio di amministrazione della cassa provinciale.

Coloro la cui domanda non sia stata ammessa in tutto o in parte qualora i loro reclami siano respinti dalla commissione amministratrice del Monte, possono ricorrere al consiglio di amministrazione della cassa provinciale, il quale provvede inappellabilmente, sentita la commissione del monte.

La presentazione dei ricorsi non sospende la esecuzione dell'elenco.

Art. 128.

La commissione non può concedere alcun prestito, nè direttamente, nè per interposta persona:

- a) ai debitori morosi;
- b) a chi non presenti idonea malleveria;
- c) a chi non è maggiore d'età o non abbia la libera amministrazione dei suoi beni, quando non sia legalmente rappresentato.

Art. 129.

Oltre al riparto ordinario autunnale, in caso di cauberanza di fondi, si concederanno prestiti per scopo agricolo, in altre epoche, mediante formazione di elenchi suppletivi, osservate le norme stabilite nell'articolo 127 per il riparto ordinario.

La domanda e l'atto col quale si concede il prestito devono indicare gli scopi agricoli ai quali deve essere applicato.

Quando il prestito non sia impiegato negli usi indicati nell'atto, il monte dovrà chiederne l'immediata restituzione.

Art. 130.

Il presidente della commissione del monte fissa il giorno in cui incomincia la distribuzione dei prestiti nel periodo autunnale, la quale deve continuare nei giorni successivi senza interruzione.

Il mutuatario rilascia una obbligazione secondo la formula indicata da apposito modulo.

L'obbligazione è firmata dal mutuatario, dal fideiussore e dal montista. Qualora uno o più dei contraenti fossero analfabeti l'obbligazione sarà da questi crocesegnata, ma deve essere firmata da due testimoni. Il fideiussore in entrambi i casi è solidale col debitore. L'obbligazione fa piena prova in giudizio.

Art. 131.

I prestiti in grano devono essere restituiti nel raccolto successivo alla data di concessione del prestito.

La restituzione deve essere eseguita dal debitore prima di asportare dall'aia il grano raccolto. Il montista deve recarsi sull'aia e scegliere il grano della migliore qualità e domanderà, ove occorra, il sequestro conservativo, secondo le disposizioni dell'articolo 924 del codice di procedura civile.

Il monte gode del privilegio stabilito nell'articolo 1958, n. 5, del codice civile.

Il procedimento coattivo deve esplicitarsi con la forma dei privilegi fiscali stabiliti dalla legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico) per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 132.

La scadenza per la restituzione dei prestiti in danaro è stabilita annualmente dalla commissione del monte non oltre il mese di novembre.

È ammessa, alla fine del primo anno, la rinnovazione del prestito per un altro anno soltanto, e per il solo capitale o per parte di esso.

Art. 133.

Almeno due mesi prima del periodo del raccolto il montista trasmette al prefetto, per l'approvazione, la lista di tutti i debitori correnti ed arretrati, riconosciuta regolare e firmata dal presidente della commissione. Questa lista serve di titolo esecutivo per la procedura contro i debitori che alla scadenza del loro prestito non abbiano pagato e deve essere conforme ad apposito modulo.

Il montista deve accusare ricevuta della lista approvata.

CAPO III.**DELLE CASSE AGRARIE.****Art. 134.**

Le istituzioni di credito agrario esistenti nella Basilicata sotto varie denominazioni e derivate dalla trasformazione di monti frumentari o di altre opere pie, assumono il titolo di « Casse agrarie ».

Esse devono, nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, modificare i loro statuti per porli in armonia con la nuova o la rinnovata loro funzione.

I nuovi statuti delle casse esistenti e gli statuti delle nuove casse, escluse quelle costituite con la forma di società cooperative in nome collettivo, deliberati dai rispettivi consigli di amministrazione od enti fondatori, sono approvati per decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 135.

Gli statuti delle casse agrarie devono contenere le norme:

a) per la formazione, la rinnovazione e il funzionamento del consiglio di amministrazione, il quale non potrà essere minore di tre nè maggiore di cinque componenti, compreso il presidente;

b) per la concessione dei prestiti agli scopi indicati nell'articolo 17 della legge;

c) per il servizio dei depositi a risparmio quando ne siano autorizzate a tenore dell'articolo 16 della legge;

d) per la nomina e la revoca degli impiegati;

- e) per la formazione del conto annuale e per la distribuzione degli utili;
- f) per la custodia dei titoli e valori di proprietà della cassa.

Art. 136.

Le casse agrarie, le quali intendano funzionare come casse di risparmio esercenti il credito agrario, devono presentare domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Alla domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1° copia autentica delle deliberazioni dell'amministrazione della cassa intorno alla assunzione del nuovo servizio;

2° statuto contenente le disposizioni intorno al servizio dei depositi a risparmio;

3° stato attivo e passivo della cassa alla chiusura del mese precedente a quello in cui si presenta la domanda.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio di Stato, promuove il regio decreto col quale la cassa agraria è autorizzata a funzionare come cassa di risparmio esercente il credito agrario.

Art. 137.

Le casse agrarie costituite con la forma di società cooperative in nome collettivo, adempite, per la loro costituzione, le formalità volute dal codice di commercio, devono rimettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio una copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il Ministero ha facoltà di suggerire quelle modificazioni che reputa opportune per il buon funzionamento della cassa ai fini della legge.

Art. 138.

Per essere iscritti alla cassa agraria, ai sensi dell'articolo 18 della legge, gli agricoltori del comune devono presentare domanda alla amministrazione della cassa.

La domanda conterrà le indicazioni:

- a) della qualità del richiedente, se cioè proprietario di terre, conduttore, mezzadro o enfiteuta;

b) della estensione e destinazione agricola del terreno posseduto o coltivato;

c) del numero dei capi di bestiame qualora ne possedga.

L'amministrazione della cassa agraria ha facoltà di controllare l'esattezza delle dette indicazioni.

Art. 139.

L'amministrazione della cassa agraria forma il ruolo degli agricoltori iscritti che sarà permanentemente affisso in un locale dell'istituto accessibile al pubblico.

Nello stesso locale deve essere affisso l'elenco degli agricoltori cancellati dal ruolo.

Art. 140.

Sono cancellati dal ruolo degli agricoltori iscritti ammessi al credito:

1° coloro che non abbiano pagato nel termine convenuto il diritto di primo ingresso, di cui nell'articolo 18 della legge;

2° coloro che non abbiano, alle scadenze pattuite, rimborsato in tutto o in parte il prestito ricevuto.

Il diritto di primo ingresso può essere pagato in una sola volta all'atto della iscrizione o in rate mensili di una lira ciascuna.

Art. 141.

Nel consiglio di amministrazione della cassa agraria devono essere rappresentati gli agricoltori iscritti in numero non minore di due.

I rappresentanti degli iscritti devono essere eletti direttamente da questi con le norme che saranno stabilite nello statuto della cassa.

I revisori dei conti devono essere scelti fra gli agricoltori iscritti e da questi designati.

L'ente fondatore della cassa ha però facoltà di aggiungere ai revisori una persona che abbia speciale competenza contabile.

Art. 142.

Per le operazioni che compiono le casse agrarie sono applicabili, nelle parti che concernono i prestiti in danaro, le disposizioni degli articoli 124 a 132 del presente regolamento.

CAPO IV.

SOVVENZIONI DELLE CASSE DI RISPARMIO E DELLE SOCIETÀ ORDINARIE E COOPERATIVE DI CREDITO, AI MONTI FRUMENTARI, ALLE CASSE ED AI CONSORZI AGRARI.**Art. 143. :**

Per ottenere le sovvenzioni dalle casse di risparmio e dalle società ordinarie e cooperative di credito autorizzate ai sensi dell'articolo 22 della legge, i monti frumentari, le casse agrarie e i consorzi agrari devono rivolgere apposita domanda all'istituto dal quale intendono ottenere la sovvenzione.

Le domande devono essere corredate di un esemplare dello statuto e del regolamento interno e di un estratto della situazione a data corrente dei conti dell'istituto richiedente.

Alle domande dei monti frumentari e delle casse agrarie sarà inoltre unito il parere favorevole del consiglio d'amministrazione della cassa provinciale.

Art. 144.

Le domande per la concessione delle sovvenzioni, corredate, quando occorra, di quelle altre informazioni che l'amministrazione dell'istituto sovventore abbia raccolto sull'istituto richiedente sono sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione dell'istituto sovventore.

Il consiglio d'amministrazione, quando trovi regolare e meritevole di accoglimento la domanda, determina la somma della sovvenzione che può essere accreditata in un anno all'istituto richiedente.

Trattandosi di domande di casse agrarie costituite con la forma di società cooperative in nome collettivo, il consiglio d'amministrazione dell'istituto sovventore, stabilita la cifra del valore patrimoniale di ciascun socio, determina la somma della sovvenzione in una misura non superiore alla metà del valore complessivo del patrimonio dei soci.

Art. 145.

Il consiglio d'amministrazione dell'istituto sovventore, quando lo reputi necessario, può stabilire che la concessione sia subordinata ad una garanzia personale, da prestarsi in solido da tutti, o solo da alcuni, a scelta del consiglio stesso, dei membri dell'amministrazione dell'istituto che ha presentato la domanda, o anche da una o più persone estranee all'amministrazione; ovvero ad una garanzia reale in titoli emessi o garantiti dallo Stato, da prestarsi dall'istituto richiedente.

Art. 146.

Le sovvenzioni da concedere ai consorzi agrari per procurarsi i mezzi per l'acquisto di sostanze e di materie agrarie commesse ad essi dai soci, non devono superare l'ammontare, a valore corrente, delle sostanze e materie commissionate dai soci, depurato delle somme depositate dagli stessi soci all'atto della commissione.

Le cambiali emesse in dipendenza della sovvenzione concessa non possono avere una scadenza superiore ai sei mesi. Possono, alla scadenza, col consenso degli enti sovventori, essere sostituite dalle cambiali che avranno rilasciato ai consorzi i soci acquirenti.

Art. 147.

Per il servizio delle vendite collettive dei prodotti agrari degli agricoltori, di cui al n. 2 dell'art. 20 della legge, le sovvenzioni sotto forma cambiaria ai consorzi agrari non devono superare i tre quinti del valore dei prodotti effettivamente trasportati nei magazzini dei consorzi o nei magazzini generali.

A garanzia di queste operazioni l'istituto sovventore può chiedere, oltre la firma dei rappresentanti il consorzio, la costituzione in pegno dei prodotti immagazzinati, la cessione dei titoli di deposito presso i magazzini generali o la cessione dei titoli di debito per acquisti fatti dai terzi.

Le cambiali scontate per il servizio delle vendite collettive non possono avere una durata superiore ai sei mesi; possono in seguito essere sostituite da altre di minor somma, le quali però dovranno essere totalmente estinte dopo un anno dalla data delle cambiali originarie.

Art. 148.

Le disposizioni degli articoli 146 e 147 del presente regolamento si applicano anche alle sovvenzioni fatte dalla cassa provinciale di credito agrario ai consorzi agrari.

Art. 149.

Per il pagamento del contributo dello Stato, di cui nell'articolo 23 della legge, le casse di risparmio e le società cooperative ed ordinarie di credito che abbiano fatto sovvenzioni ai monti frumentari, alle casse agrarie ed ai consorzi agrari della Basilicata, devono, alla fine di ogni anno, rimettere, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, un elenco contenente:

- a) la denominazione degli istituti sovvenuti;
- b) la somma a ciascuno di essi anticipata;
- c) la data delle singole sovvenzioni;
- d) il giorno dal quale decorrono gl'interessi sulle singole sovvenzioni concesse;
- e) l'ammontare e la data dei rimborsi ricevuti durante l'anno;
- f) l'ammontare del credito che l'istituto vanta al 31 dicembre dell'anno verso ciascuno degli istituti sovvenuti.

In corrispondenza degli elementi contenuti nell'elenco, l'istituto sovventore deve indicare la somma costituente la differenza fra l'interesse del 3% e l'interesse che l'istituto prende sulle operazioni cambiarie.

In ogni caso la somma della differenza non sarà superiore al 2 per ogni cento lire di capitale somministrato ed ancora da rimborsare e per il tempo per il quale sul capitale stesso è dovuto l'interesse.

Art. 150.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, prima di procedere alla liquidazione del contributo dovuto agli istituti sovventori, chiederà a ciascuno degli istituti sovvenuti la indicazione:

- a) delle somme da essi ricevute;
- b) della data delle singole somministrazioni;
- c) degli eventuali rimborsi, con le date rispettive, effettuati nell'anno;

d) delle somme ancora dovute al 31 dicembre dell'anno.

Qualora le informazioni ricevute dagli istituti sovventori non concordino con quelle ricevute dagli istituti sovvenuti, il Ministero ha facoltà di fare eseguire opportune verifiche presso gli uni e gli altri.

Art. 151.

Accertata la somma del contributo che deve essere pagato a ciascuno degli istituti sovventori, il Ministero di agricoltura, industria e commercio procede alla liquidazione del contributo stesso, la quale è comunicata all'istituto interessato, prima di emettere il relativo mandato di pagamento.

CAPO V.

VIGILANZA GOVERNATIVA.

Art. 152.]

L'ispettore governativo, di cui nell'articolo 21 della legge, deve prendere in esame gli statuti dei monti frumentari esistenti, accertare la consistenza patrimoniale di essi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento e promuovere dalle commissioni amministratrici le riforme degli statuti in conformità della legge e del regolamento.

Qualora la dotazione in grano del monte non sia sufficiente ai bisogni del comune, l'ispettore determina la quantità di grano occorrente per integrare quella dotazione e ne fa rapporto al prefetto per i provvedimenti indicati negli articoli 6 e 7 della legge e 111 e seguenti del presente regolamento.

Art. 153.

Nei comuni nei quali non esiste monte frumentario od altro istituto che possa trasformarsi in cassa agraria, l'ispettore deve promuovere la costituzione di un monte frumentario o di una cassa agraria secondo che il consiglio comunale, all'uopo interpellato, decida per l'uno o per l'altra.

Nel caso di costituzione di un monte frumentario, l'ispettore deve stabilire la quantità di grano occorrente per la sua dotazione

e farne rapporto al prefetto per i provvedimenti di cui nell'articolo precedente.

Qualora occorra dar vita a casse agrarie, l'ispettore deve adoprarsi perchè esse siano costituite nella forma di società cooperative in nome collettivo.

Art. 154.

La vigilanza sulla cassa provinciale di credito agrario è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo dell'ufficio d'ispezione e di vigilanza sugli istituti di credito e di previdenza.

La vigilanza ordinaria sui monti frumentari, sulle casse agrarie e sui consorzi agrari è esercitata dal Ministero per mezzo dell'ispettore di cui nell'articolo 21 della legge.

Il Ministero potrà anche servirsi, per la vigilanza sui consorzi agrari, dei direttori delle cattedre ambulanti della Basilicata

Art. 155

La cassa provinciale di credito agrario rimette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, non più tardi dei primi quindici giorni di ogni mese, la situazione dei conti del mese precedente, nei primi quattro mesi di ciascun anno, il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente.

Nelle situazioni mensili e nei rendiconti annuali deve essere apposta la dichiarazione sottoscritta dagli amministratori e dai revisori che essi sono conformi alla verità.

Il Ministero ha facoltà di chiedere all'amministrazione della cassa tutte le informazioni che reputerà necessarie.

Art. 156.

I monti frumentari, le casse agrarie e i consorzi agrari rimettono all'ispettore, di cui all'art. 152, le situazioni semestrali dei conti non più tardi del mese successivo alla fine del semestre cui si riferiscono e i rendiconti annuali nel termine stabilito nell'articolo precedente.

Le situazioni e i rendiconti devono essere muniti della dichiarazione di conforme alla verità, sottoscritta dagli amministratori e dai revisori.

Art. 157.

Le ispezioni alla cassa provinciale ai monti frumentari, alle casse agrarie ed ai consorzi agrari sono ordinarie o periodiche e straordinarie.

Le ispezioni periodiche si fanno di regola una volta l'anno e si compiono mercè gli opportuni riscontri dei registri, dei titoli di credito e della cassa degli istituti.

Quando il Ministero ravvisi la necessità di un'ispezione straordinaria l'ispettore dovrà fare un'inchiesta completa ed esauriente sopra ogni parte della gestione.

Le ispezioni straordinarie possono anche essere chieste dai soci delle casse agrarie e dei consorzi agrari che rappresentino un quinto almeno del numero totale dei soci dell'istituto.

Art. 158.

Ogni ispezione periodica o straordinaria deve essere eseguita nel giorno stesso in cui gli ufficiali incaricati di compierla si presentano all'istituto, nè può essere rimandata per qualsiasi motivo ad altro giorno. Occorrendo più di un giorno, si prosegue nei giorni successivi senza interruzione, con quelle precauzioni che gli ufficiali stessi crederanno necessarie per assicurarne il risultato.

Nell'eseguire le ispezioni si deve avere riguardo alle esigenze del pubblico servizio dell'istituto.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto e il direttore di esso o coloro che li rappresentano, sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dagli ufficiali che hanno l'incarico dell'ispezione e debbono fare assistere all'ispezione il capo dei servizi ai quali si riferisce il riscontro.

Art. 159.

I risultati di ogni ispezione devono essere accertati per mezzo di processo verbale. Qualora sorga contestazione fra gli ufficiali del Governo e quelli dell'istituto, deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli interessati, ciascuno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che reputerà opportune.

Il processo verbale dell'ispezione è spedito entro cinque giorni dalla chiusura di esso al Ministero, con una relazione, nella quale l'ispettore esporrà le sue osservazioni e i suoi giudizi intorno all'andamento dell'istituto, alle cagioni degl'inconvenienti che fossero accertati e ai provvedimenti necessari per rimuoverli.

Le irregolarità gravi che possono dar luogo a provvedimenti devono essere denunziate immediatamente.

Una copia del processo verbale dell'ispezione è rilasciata all'amministrazione dell'istituto.

Il processo verbale sarà presentato al consiglio d'amministrazione dell'istituto nella sua più vicina adunanza ed anche prima, se dalla ispezione risultino fatti gravi.

Saranno pure presentate al consiglio d'amministrazione le osservazioni del Ministero che i risultati delle ispezioni abbiano provocato.

Art. 160.

Quando dall'ispezione risultino gravi irregolarità nell'amministrazione dei monti frumentari o delle casse agrarie non costituite nella forma di società cooperative in nome collettivo, o violazioni della legge o dello statuto, il Ministero di agricoltura, industria e commercio può promuovere lo scioglimento del consiglio d'amministrazione o della commissione amministratrice dell'istituto e la nomina del commissario regio, mediante decreto reale, sentito il consiglio di Stato.

Per le casse agrarie costituite nella forma di società cooperative in nome collettivo e per i consorzi agrari, il Ministero comunicherà i risultati dell'ispezione all'autorità giudiziaria per gli effetti dell'articolo 153. del codice di commercio.

Art. 161.

Il commissario regio assume l'amministrazione dell'istituto per un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Esso deve riferire ogni mese al Ministero sull'andamento dell'istituto.

Per gli atti che eccedono i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, il commissario regio deve conseguire la preventiva approvazione del Ministero.

A. 100.

Appena composta la nuova amministrazione, il commissario regio la convoca per dichiararla costituita ed immetterla nell'esercizio delle funzioni con la consegna dell'ufficio, dei titoli, dei valori del numerario esistenti in cassa. Di tutto ciò è esteso processo verbale, sottoscritto in triplice esemplare dagli intervenuti, di cui uno è depositato nell'archivio dell'istituto, uno è inviato al Ministero ed uno rimane presso il commissario regio.

TITOLO IV.

ROVEDIMENTI PER L'AGRICOLTURA.

CAPO I.

BENI DI PATRIMONIO STATALE, PROVINCIALE E COMUNALE.

Art. 163.

Tutti i terreni, di cui all'articolo 2, n. 2, e all'articolo 25 della legge saranno rispettivamente consegnati, dall'intendenza di finanza e dall'amministrazione provinciale di Potenza, alla cassa provinciale di credito agrario, entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 164.

Appena la cassa provinciale di credito agrario sarà entrata in possesso dei terreni predetti, procederà alla nomina di una commissione tecnica composta di un membro del consiglio d'amministrazione della cassa con le funzioni di presidente, del direttore della cattedra ambulante di agricoltura del circondario in cui i beni trovansi ubicati, di un ispettore forestale e di un ingegnere dell'ufficio tecnico di finanza, perchè distingua i terreni nelle due categorie, *liberi* e *vincolati*, a norma dell'articolo 25 della legge.

Art. 165.

I terreni vincolati, e quelli liberi ai quali meglio convenga, a giudizio della commissione predetta, la coltura forestale, sono consegnati, a cura della cassa provinciale di credito agrario, entro

tre mesi dalla relazione della commissione tecnica, alla ispezione forestale per essere dalla medesima rinsaldati e rimboscati.

Art. 166.

I terreni riconosciuti più adatti alla coltura agraria sono, a cura dell'amministrazione della cassa provinciale, concessi in enfiteusi, in conformità agli articoli 25, 26 e 27 della legge, con l'obbligo dei miglioramenti prescritti in appositi capitolati proposti dalla commissione tecnica di cui all'articolo 164, e approvati dal commissario civile.

La cassa potrà pure procedere alla vendita dei terreni, ai termini dell'articolo 25 della legge, previo parere favorevole del consiglio del commissariato, nel qual caso il prezzo potrà essere pagato in rate annuali, comprensive di capitale e d'interesse, in un periodo di tempo non superiore a 20 anni.

In ogni caso la concessione in enfiteusi o la vendita sarà effettuata mediante pubblici incanti sulla base dei capitolati di cui nella prima parte del presente articolo. L'incanto sarà reso noto mediante avviso inserito, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'asta, nel foglio degli annunci legali della provincia e pubblicato in ciascun comune ove sono situati i terreni da concedere in enfiteusi o da vendere.

La trattativa privata non sarà consentita se non dopo riusciti deserti due esperimenti d'asta.

Nel caso di inadempimento delle condizioni prescritte ai sensi dell'articolo 31 della legge, il decreto del prefetto, col quale è pronunciata la risoluzione del contratto, è notificato per mezzo del messo comunale alle parti interessate.

Dalla data della notificazione decorre il termine di un mese per il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale pronuncia definitivamente, sentita la commissione centrale consultiva, ed il consiglio di Stato.

Art. 167.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento e fatto obbligo, a tutti i Comuni della Basilicata, di denunciare, al commissario se posseggano terreni patrimoniali indicandone

in caso affermativo, la denominazione, la ubicazione, la superficie, l'uso, la rendita annuale accertata, le servitù e le imposte rispettive.

Nel caso che la denuncia non sia fatta nel termine indicato, il prefetto, su richiesta del commissario civile, provvede di ufficio a spese del Comune ritardatario.

Art. 168.

commissario civile, promuove dal consiglio comunale la deliberazione per la concessione in enfiteusi o per la vendita a pagamento rateale dei terreni liberi da adibirsi a coltura agraria.

La deliberazione del consiglio comunale, col relativo capitolato, sono approvati dalla giunta provinciale amministrativa sentito il commissariato per la parte tecnica.

La concessione in enfiteusi o la vendita sarà fatta con le norme dell'art. 166.

Art. 169.

Il capitale ricavato dall'alienazione dei terreni comunali, di cui all'articolo precedente, sarà investito in titoli del Debito pubblico dello Stato, e la rendita relativa rimarrà attribuita al comune fino all'importo corrispondente al reddito annuo medio ricavato dai terreni nell'ultimo quinquennio.

Il di più della rendita eventualmente disponibile sarà assegnato per metà al comune, acciò lo eroghi in aumento alle entrate comunali e per metà alla cassa agraria od al monte frumentario locali.

Nel caso che i terreni fossero invece concessi in enfiteusi, i canoni relativi saranno assegnati al comune sino alla concorrenza della rendita media del quinquennio precedente ricavata dai terreni stessi, e la parte residua sarà distribuita in porzioni eguali fra il comune, la cassa od il monte frumentario locali.

Qualora nel comune non fosse ancora costituito l'uno o l'altro di questi due enti, la quota parte di rendita derivante dall'alienazione e dai canoni dell'enfiteusi, sarà provvisoriamente depositata nella cassa provinciale di credito agrario.

Art. 170.

I terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi, dovranno, a cura del commissariato, essere consegnati alla cassa provinciale di credito agrario, redigendone verbale, al quale sarà allegato il tipo della località.

L'amministrazione della cassa, mediante avviso inserito nel foglio degli annunci legali della provincia e pubblicato in ciascun comune ove sono situati i terreni per un periodo di tempo non inferiore ai tre mesi, rende noto al pubblico l'elenco dei terreni disponibili perchè i proprietari confinanti possano, in quel termine, far valere i loro diritti di preferenza all'acquisto.

Nell'elenco sarà indicato il prezzo dei terreni corrispondenti alla fronte delle singole proprietà, determinato in base a stima compilata dal genio civile.

Il pagamento del prezzo d'acquisto potrà farsi anche a rate.

Scaduto il suddetto termine, i terreni che non siano stati chiesti in acquisto dai proprietari, saranno concessi in enfiteusi, a termini dell'articolo 2 della legge.

La concessione in enfiteusi sarà fatta con l'obbligo di introdurre nei terreni quei miglioramenti che saranno prescritti in appositi capitoli approvati dal commissario civile.

CAPO II.**CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA E PODERI DIMOSTRATIVI.****Art. 171.**

Il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, tenendo conto delle condizioni economiche agrarie, di viabilità, di popolazione, di movimento di affari e di quant'altro può contribuire a trarre il massimo della utilità, dalle cattedre ambulanti circondariali e dai poderi dimostrativi, destina la sede rispettiva di ciascuna istituzione circondariale, udito il parere del consiglio del commissariato.

Art. 172.

L'insegnamento delle quattro cattedre circondariali deve essere quello dell'agricoltura pratica nelle sue varie manifestazioni, con speciale riguardo, per ciascuna cattedra, alle varie condizioni economiche agrarie dei rispettivi circondari, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura, udito il consiglio dei direttori di cui all'articolo 180 del presente regolamento.

Art. 173.

La nomina del direttore e degli assistenti delle cattedre ambulanti è fatta in seguito a concorso per titoli e per esame.

Qualora vada deserto il concorso o non sieno riconosciuti idonei i concorrenti, il ministro dell'agricoltura, industria e commercio può procedere alla nomina dei detti funzionari a scelta fra il personale delle istituzioni agrarie alla sua dipendenza.

Art. 174.

I sorveglianti esperti o agricoltori pratici sono scelti fra gli allievi delle scuole speciali e pratiche di agricoltura con preferenza a quelli che abbiano fatto un tirocinio pratico presso cattedre ambulanti, scuole ed aziende agrarie.

Hanno un assegno non inferiore a lire mille e non superiore a lire milleduecento all'anno.

A questa spesa è provveduto con lo stanziamento, nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, di cui al n. 9 della Tabella A annessa alla legge.

Art. 175.

Il direttore, gli assistenti e i sorveglianti esperti di ciascuna delle quattro cattedre ambulanti di agricoltura, sono iscritti alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ramo « Rendite popolari vitalizie ».

I contributi da versare dal Ministero di agricoltura e le ritenute sugli stipendi dei detti impiegati, sono stabiliti con apposita convenzione, che interverrà fra il Ministero medesimo e la cassa nazionale di previdenza.

Art. 176.

La classificazione e l'anzianità per i direttori e gli assistenti è stabilita in base alla data di nomina e al maggior numero dei voti riportati nella graduatoria del rispettivo concorso.

Nel caso di vacanza nei posti di direttore e in quelli di assistente a lire 1500 si provvede per concorso in conformità dell'articolo 173.

Gli assistenti possono essere promossi a lire 2000 per anzianità congiunta al merito.

Nei concorsi al posto di direttore, gli assistenti, a parità di voti, hanno titolo di preferenza sugli altri concorrenti.

Art. 177.

Ai direttori ed agli assistenti che dovranno recarsi, per il disimpegno delle loro funzioni, fuori del comune di ordinaria residenza spettano: ai direttori lire 7, ed agli assistenti lire 5 per ogni giornata, nonché il rimborso del prezzo di un biglietto di 2^a classe per i viaggi sulle ferrovie e una indennità di centesimi 25 a chilometro, dalla sede della cattedra, sulle strade ordinarie.

La metà della diaria e le indennità di viaggio saranno corrisposte per le trasferte nel territorio del comune di residenza oltre i cinque chilometri dalla sede della cattedra.

Ai sorveglianti esperti è corrisposta l'indennità di lire tre per ogni giornata di trasferta fuori del territorio del comune ove risiedono, oltre al rimborso del prezzo del biglietto di 3^a classe per i viaggi in ferrovia e ad una indennità di centesimi venti a chilometro per i viaggi sulle strade ordinarie. Per le trasferte oltre i 5 chilometri, entro il territorio del comune della loro residenza, è loro corrisposta la metà della diaria e l'indennità di viaggio. Per le visite richieste dai privati, nel loro particolare interesse, le indennità sopradette sono a carico dei richiedenti.

Art. 178.

La residenza ordinaria del personale addetto alle cattedre, deve essere nel luogo ove ha sede la cattedra rispettiva.

Art. 179.

I sorveglianti esperti possono essere destinati, dal direttore, in altro comune fuori di quello in cui ha sede la cattedra. In caso di destinazione temporanea, che non potrà eccedere i sei mesi, ai sorveglianti distaccati è corrisposta, durante il primo mese della missione, l'indennità giornaliera di lire tre, di cui all'articolo 177; per il tempo successivo l'indennità predetta è ridotta alla metà. Quando la destinazione temporanea del sorvegliante in altro comune è fatta su richiesta del comune, questo dovrà provvedere l'alloggio.

Art. 180.

I quattro direttori delle cattedre ambulanti circondariali si riuniscono due volte l'anno in consiglio sotto la presidenza del direttore anziano, per trattare affari concernenti il progressivo incremento dell'agricoltura locale, secondo le norme proposte dal consiglio medesimo ed approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Uno degli assistenti della cattedra, presso la quale ha luogo la riunione, funziona da segretario del consiglio ed ha voto consultivo,

Art. 181.

Il consiglio dei direttori delle cattedre fissa annualmente, su proposta dei rispettivi insegnanti: il programma delle conferenze da tenersi da ciascuna cattedra, degli esperimenti che si reputino più opportuni, delle ricerche e degli studi secondo il questionario della inchiesta agraria allo scopo di mantenerla in corrente; il piano generale di propaganda agricola; la forma delle relazioni che ogni direttore ha l'obbligo di presentare nel mese di gennaio di ogni anno, a cominciare dal 1906, al Ministero di agricoltura, sull'attività spiegata da ciascuna cattedra e sui risultati ottenuti. Il metodo uniforme di contabilità da adottare tanto per le cattedre quanto per i poderi dimostrativi e istituzioni annesse, previa l'approvazione del Ministero, e quant'altro si renda necessario per conservare l'unità di indirizzo, a meglio raggiungere il fine del progressivo incremento dell'agricoltura locale, rispettando sem-

pre l'autonomia di ciascuna cattedra avuto riguardo alle condizioni particolari di ciascun circondario.

Art. 182.

Delle sedute del consiglio dei direttori sono fatti speciali verbali, dei quali è rimessa copia al Ministero di agricoltura e al commissario civile, nei dieci giorni successivi, a cura del presidente, con la firma di questo e del segretario.

Le deliberazioni che importino spesa o che modifichino l'indirizzo e i programmi delle singole cattedre già approvati dal Ministero di agricoltura, non sono esecutive se non dopo l'approvazione del Ministero predetto.

Art. 183.

I direttori e gli assistenti delle quattro cattedre ambulanti esercitano la loro propaganda a favore del progresso agrario della Basilicata a mezzo: di conferenze agrarie pratiche nei vari comuni della provincia; di consigli e dimostrazioni pratiche intorno alle coltivazioni, all'allevamento ed all'igiene del bestiame, alle industrie agrarie, alle macchine, ai concimi ed altri fattori della produzione rurale nei poderi dimostrativi, come nei campi sperimentali e nei fondi degli agricoltori privati; di istruzioni verbali e scritte sopra materie che interessino le varie branche della tecnica agraria, dell'economia rurale, della contabilità agraria, della preparazione e dell'imballaggio dei prodotti agrari, e di quanto altro concerne il miglioramento economico e tecnico-agrario della regione.

Sarà loro cura di promuovère i campi di prova presso i privati, le escursioni agrarie d'istruzione, le piccole mostre agrarie e zootecniche, e quelle associazioni agrarie a forma cooperativa che abbiano per scopo: l'esercizio del credito agrario specialmente in natura; l'acquisto di cose utili all'agricoltura; la produzione e lo smercio delle derrate; l'assicurazione contro i danni della mortalità del bestiame, della grandine, incendi, ecc.

Art. 184.

I direttori ed uno degli assistenti di ciascuna delle quattro cattedre debbono tenere, ognuno, non meno di 24 conferenze o lezioni pratiche pubbliche ogni anno nel rispettivo circondario, se-

condo il programma approvato dal consiglio dei direttori e dal Ministero.

Il direttore affida l'incarico delle conferenze a ciascun assistente tenuto conto delle sue attitudini.

Nei luoghi delle rispettive residenze sono tenute lezioni e conferenze serali di agricoltura pratica secondo il programma approvato dal consiglio dei direttori.

Art. 185.

Non è permesso, ai funzionari delle cattedre, di tenere conferenze o lezioni pubbliche fuori della circoscrizione assegnata a ciascuna cattedra, senza il consenso della cattedra locale.

Art. 186.

Quando i mezzi lo consentano e col concorso, possibilmente, della provincia, dei comuni e degli agricoltori, sarà pubblicato, a cura dei direttori delle cattedre, un periodico agrario intitolato: *Bollettino delle cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata*.

Esso sarà dettato in forma semplicissima: tratterà soltanto argomenti agrari di pratica utilità per la provincia; renderà noti l'attività di ciascuna cattedra e i risultati dei miglioramenti agrari eseguiti nei rispettivi fondi da enti e da privati.

Alla direzione, alle spese ed alle altre modalità della pubblicazione sarà provveduto con deliberazione del consiglio dei direttori delle cattedre, da approvarsi dal Ministero di agricoltura.

Art. 187.

Nei limiti dei mezzi disponibili si formeranno man mano, per ciascuna cattedra, piccoli musei agrari, affinché gl'insegnanti possano disporre del materiale necessario a meglio illustrare e rendere più proficue le conferenze e le dimostrazioni pratiche nelle stagioni meno favorevoli alle visite ed alle istruzioni dirette nei campi e nelle stalle.

Art. 188.

I poderi dimostrativi, annessi a ciascuna cattedra circoscrizionale, debbono costituire tanti centri di aiuto intellettuale e materiale per gli agricoltori e favorire con la dimostrazione e con lo

esempio le opere di bonificazione agrario e di colonizzazione, la trasformazione e la intensificazione delle colture ed ogni altro miglioramento che miri a rendere più remunerativa l'agricoltura locale.

Art. 189.

Il terreno assegnato alla cattedra come podere dimostrativo sarà diviso in tre parti: una parte da destinarsi alle prove ed agli esperimenti di coltivazione da introdurre o da adattare; un'altra parte ad uso di vivaio di piante agrarie arboree ed arbustive, e la terza sarà coltivata con quei criteri tecnici ed economici che meglio valgano ad avviare ad un progressivo miglioramento la produzione agraria del circondario.

Art. 190.

Tanto nell'impianto del podere con i fabbricati ed accessori, quanto nell'esercizio della sua coltivazione, le spese devono essere contenute nei limiti strettamente necessari.

Del terreno destinato alle prove ed agli esperimenti deve tenersi un conto speciale, che potrà chiudersi anche in perdita.

Sul conto del vivaio non devono prevedersi profitti, perchè le piantine debbono cedere agli agricoltori al solo prezzo di produzione.

Il conto del podere dimostrativo propriamente detto dovrà, salvo eventuali avversità d'indole fisica od economica, risultare normalmente attivo, per attestare l'utile impiego dei capitali nell'agricoltura razionalmente esercitata.

Art. 191.

Delle stazioni di monta equina, bovina, ovina e suina, di cui all'art. 33 della legge, sono tenuti conti speciali distinti da quelli del podere dimostrativo economicamente coltivato.

Le tariffe sono proposte dal consiglio dei direttori delle cattedre ed approvate dal Ministero di agricoltura.

Art. 192.

A cura dei direttori di ciascuna cattedra circondariale è rimessa, nel mese di marzo di ogni anno, al Ministero di agricoltura,

un'accurata relazione sul funzionamento della cattedra, del podere dimostrativo e delle istituzioni annesse, con i relativi conti consuntivi dell'anno precedente ed i preventivi pel nuovo anno agrario.

A cura degli stessi direttori è pure rimessa ogni anno, nel mese suindicato, al presidente del consiglio amministrativo della cassa provinciale agraria, una copia del conto consuntivo del podere dimostrativo per il precedente esercizio.

Il detto consiglio ha facoltà di far procedere a quei riscontri od a quelle verificazioni, che crederà opportune, nella parte amministrativa e contabile dell'azienda. Il risultato di tali indagini sarà dal presidente del consiglio suddetto, con le eventuali sue osservazioni, comunicato al Ministero di agricoltura.

Art. 193.

Ai poderi dimostrativi saranno, possibilmente, annessi, in progresso di tempo e gradatamente: una modesta stazione per il controllo e la selezione dei semi di piante agrarie; un piccolo osservatorio udotermometrico per le più comuni osservazioni utili all'agricoltura; un deposito di macchine e strumenti più indicati per l'agricoltura locale; un modesto laboratorio per sperimentare e per dimostrare i modi di preparazione razionale delle principali conserve alimentari, per la utilizzazione di quei prodotti del suolo per i quali non sarebbe facile o conveniente lo smercio in natura.

Art. 194.

Nel podere dimostrativo di ciascuna cattedra, oltre il vivaio di piante agrarie da frutto e da foglia, che meglio corrispondano alle prevalenti condizioni telluriche e climatiche del circondario, saranno coltivate piante madri delle più scelte varietà da frutto per il commercio di esportazione, dalle quali potranno ottenersi le marze per gli innesti delle piante adulte di qualità scadenti, appartenenti ai privati.

Agli agricoltori, che ne facciano richiesta in tempo debito alla direzione del podere dimostrativo, potranno pure essere forniti, a loro spese, buoni operai innestatori, potatori, ecc., quando le esigenze delle coltivazioni del podere lo consentano.

CAPO III.**CASE COLONICHE ED ALTRI MIGLIORAMENTI AGRARI.****Art. 195.**

Possono concorrere ai premi di costruzione delle case coloniche, di cui all'articolo 34 della legge, tutti i proprietari di fondi rustici e gli agricoltori della Basilicata.

È lasciata piena libertà ai proprietari per l'ampiezza, la forma e il modo di costruzione delle case coloniche, purchè rispondano alle esigenze della stabilità, dell'igiene, della economia e delle condizioni culturali del fondo, secondo le prescrizioni approvate dal consiglio del commissariato, intesi i direttori delle cattedre.

Art. 196.

Le domande, per l'ammissione al godimento dei premi, devono essere presentate in carta semplice al commissario civile nel primo semestre di ogni anno, a cominciare dal 1906, e devono contenere le notizie seguenti:

- a) il nome, cognome e dimora del concorrente;
- b) l'indicazione del comune e della contrada ove trovasi il fondo, in cui la casa è stata costruita;
- c) la strada di accesso al fondo del capoluogo del comune e dalla stazione ferroviaria più vicina;
- d) la indicazione se la casa sia provvista di acqua potabile e come;
- e) la estensione del fondo e un cenno sommario intorno alla sua coltivazione.

A corredo della domanda deve unirsi un disegno, anche soltanto dimostrativo, della casa costruita, in modo che risultino chiaramente indicati: la distribuzione delle stanze la loro destinazione e le misure rispettive in lunghezza, larghezza, altezza e spessore dei muri.

Il commissario civile tiene al corrente un registro delle domande per ordine cronologico di presentazione.

Art. 197.

Il commissario civile, ricevuta la domanda e riconosciuto dagli elementi esibiti che nella costruzione della casa sono state seguite le prescrizioni di cui nell'art. 195 fa eseguire il collaudo a tenore della prima parte dell'articolo 34 della legge.

Art. 198.

Sarà titolo di preferenza al conferimento dei premi:

- a) l'aggiunta alla casa della stalla e annessa concimaia;
- b) la scelta del luogo meno abitato per il quale la costruzione delle case coloniche contribuisca al progressivo ripopolamento e alla redenzione economica delle terre incolte;
- c) la limitata condizione economica del concorrente.

Art. 199.

Il commissario civile, nel mese di marzo di ogni anno, rimette al Ministero di agricoltura una particolareggiata relazione intorno alle case costruite accompagnandola con le sue proposte per il conferimento dei premi.

Art. 200.

A cura del consiglio dei direttori delle quattro cattedre circondariali di agricoltura sono preparate, entro l'anno 1905, le norme che debbono regolare il conferimento, a decorrere dall'esercizio finanziario 1907-908, dei premi per i singoli oggetti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), dell'art. 35 della legge, da sottoporsi alla approvazione del Ministero di agricoltura.

Art. 201.

Le spese per l'aggiudicazione dei premi e le indennità alle commissioni, di cui all'articolo 34 della legge, fanno carico al numero 6 della tabella A annessa alla legge.

TITOLO V.**NUOVI CENTRI DI POPOLAZIONE.****CAPO I.****COSTITUZIONE DEI NUOVI CENTRI.****Art. 202.**

Agli effetti dell'articolo 83 della legge i nuovi centri possono essere costituiti quando in regioni disabitate ed incolte venga a formarsi un complesso di case, anche sparse, in comunicazione fra loro che servano alla residenza stabile di una popolazione non inferiore a cinquanta abitanti.

Si intendono per regioni incolte quelle in cui siavi assenza di lavorazioni atte a modificare o ad accrescere il prodotto naturale e spontaneo della terra, da qualsiasi causa dipenda tale assenza, anche se da abbandono di precedenti colture, purchè verificatosi prima della pubblicazione della legge.

Art. 203.

La constatazione ufficiale dei nuovi centri è promossa, a termini di legge, con domanda diretta al prefetto.

Il prefetto incarica una commissione, composta dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza, del direttore della cattedra ambulante di agricoltura del circondario e del medico provinciale, di constatare l'esistenza del nuovo centro e dar parere sull'estensione di territorio da attribuirgli.

Nell'emettere il suo giudizio la commissione terrà conto del numero degli abitanti idonei al lavoro, della natura dei terreni, della potenzialità dei mezzi disponibili e delle altre condizioni necessarie a rendere possibile una razionale coltura dell'intero territorio.

Coloro che, agli effetti dell'articolo precedente, intendessero costruire nuove case in una regione incolta, potranno richiedere che il prefetto, sentita la commissione di cui sopra, accerti preliminarmente l'assenza di coltura nella località.

Sul rapporto favorevole della commissione, e sentiti il consiglio del comune interessato e la Giunta provinciale amministrativa, il prefetto emana il decreto di costituzione del nuovo centro e di delimitazione del territorio, a norma dell'articolo 83 della legge.

Qualora il consiglio comunale non si pronunci nel termine assegnato dal prefetto, si riterrà assenziente.

Art. 204.

Il decreto del prefetto dev'essere registrato alla corte dei conti a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale sarà trasmesso entro 60 giorni dalla sua data, corredato dei seguenti atti:

1° domanda di costituzione e documenti necessari a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 202;

2° parere della commissione relativo alla constatazione del nuovo centro;

3° deliberazione del consiglio comunale interessato o, in caso di mancanza, certificato del prefetto attestante l'invito fattogli a deliberare nel termine di cui all'articolo 203;

4° parere della giunta provinciale amministrativa;

5° mappa catastale del territorio compreso nel perimetro del nuovo centro, e piano di delimitazione di esso, in scala da 1 a 50 mila, vistato dal genio civile;

6° certificato dell'agenzia delle imposte su la imponibilità fondiaria.

Tutti gli atti e documenti occorrenti per la costituzione dei nuovi centri, devono essere richiesti dal prefetto ai competenti uffici e saranno rilasciati in carta libera ad uso amministrativo.

Art. 205.

Gli atti relativi alla costituzione dei nuovi centri sono conservati nell'archivio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale rimette al prefetto ed ai Ministeri dell'interno e delle finanze copia autentica del decreto registrato alla corte dei conti.

CAPO II.

SPESE PER I SERVIZI PUBBLICI.

Art. 206.

L'ufficiale del Governo, di cui al penultimo capoverso dell'articolo 83 della legge, nel termine di due mesi dalla comunicazione del decreto di riconoscimento del nuovo centro, prende accordi col comune, nella cui circoscrizione si forma il centro medesimo, per stabilire:

a) i servizi pubblici collettivi indispensabili ai quali debba continuare a provvedere il comune;

b) l'entità e la forma dei contributi da prestare dalla borgata per tali servizi in proporzione della loro importanza.

I nuovi servizi che occorresse in seguito affidare al comune dovranno essergli richiesti almeno tre mesi prima dell'apertura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Il riparto del contributo dovuto al comune, come di ogni altra spesa o prestazione occorrente per i servizi riconosciuti indispensabili nella borgata, viene eseguito, dall'ufficiale del Governo, fra i capi di famiglia del nuovo centro, in proporzione dei redditi di ogni specie della famiglia e del numero degli individui atti al lavoro, che la compongono.

In caso di disaccordo fra il comune e la borgata sui servizi collettivi e sul contributo nella relativa spesa, come pure sul riparto delle quote di contributo a carico delle famiglie, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

TITOLO VI.

PROVEDIMENTI TRIBUTARI.

CAPO UNICO.

ESENZIONI E SGRAVI D'IMPOSTE.

§ Art. 207.

Per la determinazione della rendita imponibile provvisoria dei terreni nella provincia di Basilicata, a' sensi ed agli effetti dell'ar-

articolo 66 della legge, l'amministrazione catastale sceglie, per ciascun circondario amministrativo della detta provincia, fra i comuni nei quali siano compiute le operazioni di misura, qualificazione, classificazione e classamento per gli effetti della legge 1° marzo 1886, n. 3682, uno o più comuni che, per la specie e l'estensione delle colture, meglio si prestino a rappresentare le condizioni del circondario, così sotto l'aspetto topografico e altimetrico, come sotto l'aspetto agricolo ed economico.

Art. 208.

Per i comuni scelti come tipo di ciascun circondario, giusta l'articolo precedente, l'amministrazione catastale raccoglie gli elementi occorrenti per la determinazione delle nuove rendite imponibili provvisorie. Tali elementi saranno desunti, sia da informazioni locali e da indagini dirette, sia dai registri delle aziende rurali di enti morali, di società agrarie e di grandi amministrazioni private, sia dai canoni di affitto ed anche dai prezzi di compra-vendita risultanti da regolari contratti esistenti presso gli uffici del registro.

Nella raccolta e nella valutazione dei detti elementi saranno tenute presenti le condizioni nelle quali la provincia di Potenza si trovava nel dodicennio 1874-1885, nonchè delle speciali circostanze che ne abbiano peggiorate le condizioni dopo quel dodicennio.

Art. 209.

Con la scorta degli elementi di cui all'articolo precedente, i periti catastali, per ciascuno dei comuni scelti come tipi del circondario, determinano, con procedimento sintetico e mediante opportuni confronti, le tariffe provvisorie d'estimo delle diverse qualità di coltura risultanti dal quadro di qualificazione e classificazione predisposto per i comuni medesimi.

Stabilite le tariffe per i comuni tipo, sono determinate, mediante coefficienti, quelle degli altri comuni del circondario, nei quali sia compiuto il classamento, tenendo conto delle speciali condizioni dei diversi comuni; e sulla base delle tariffe provvisorie così stabilite si calcola la rendita imponibile complessiva dei comuni stessi.

Art. 210.

Alle rendite imponibili provvisorie determinate per i comuni di ciascun circondario, ai quali siasi potuta estendere l'operazione di cui agli articoli precedenti, si applica l'aliquota dell'8.80%, e l'ammontare totale dell'imposta che ne risulta è confrontato con l'ammontare della imposta erariale sui terreni (principale e decimo) attualmente gravante sui comuni medesimi.

La differenza fra i due carichi totali di contribuzione prediale serve a determinare la quota percentuale di riduzione provvisoria dell'imposta erariale da accordarsi, dal 1° gennaio 1906 e fino all'attivazione del nuovo catasto, a tutti i contribuenti iscritti nei ruoli dei terreni dei comuni del circondario, esclusi quelli che hanno ciascuno una rendita imponibile complessiva superiore a lire 8000.

Art. 211.

Compite le operazioni di cui agli articoli precedenti, le aliquote di riduzione di imposta da applicarsi in ciascun circondario sono approvate, sentito il consiglio del catasto, con decreto del ministro delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da inserire nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel *Foglio degli annunci legali* della provincia di Potenza.

Art. 212.

La ripartizione, fra terreni e fabbricati, delle somme complessive di ciascuna delle due sovrimposte provinciale e comunale, è fatta ogni anno, in proporzione della somma d'imposta erariale principale iscritta, per fabbricati, nei ruoli principali dell'anno precedente, e per i terreni, nei ruoli principali dell'anno 1905.

Per la distribuzione, fra i singoli possessori, del carico di sovrimposta che cade sui terreni e sui fabbricati, separatamente, si tengono per base i rispettivi imponibili iscritti nei ruoli dello stesso anno al quale si riferiscono le sovrimposte.

Art. 213.

Per ottenere l'esonero dalla imposta e dalle sovrimposte, di cui all'articolo 7 della legge, il possessore, deve presentare domanda, in carta semplice, all'agenzia delle imposte del distretto entro tre

mesi dal giorno in cui ha principio la concessione gratuita del terreno destinato alla semina.

La domanda deve essere corredata da copia autentica, in carta semplice, dell'atto di concessione.

In caso di ritardo, oltre i tre mesi, l'esenzione è limitata dal giorno della domanda fino al termine della concessione.

Art. 214.

Le somme equivalenti alla riduzione dell'imposta fondiaria, di cui al 2° capoverso dell'articolo 66 della legge, e destinate ad aumentare il capitale della cassa provinciale di credito agrario, sono determinate, su proposta dell'agenzia delle imposte, con decreto dell'intendente di finanza il quale dispone altresì per il pagamento.

Contro il decreto dell'intendente, la cassa provinciale può ricorrere al Ministero delle finanze entro il termine di 30 giorni.

Art. 215.

L'esenzione, di cui all'articolo 69 della legge, si accorda ai singoli possessori che non paghino per i loro fabbricati più di lire quattro di imposta principale, non abbiano redditi nè mobiliari nè fondiari soggetti, per ciascuna categoria dei redditi stessi, ad un'imposta principale maggiore di lire dieci, ovvero non siano tassati in principale per più di lire venti complessivamente per le tre imposte dirette.

La riduzione di lire quattro d'imposta principale sui fabbricati, coi relativi decimi e con le corrispondenti sovrimposte comunale e provinciale, si accorda ai singoli possessori di fabbricati che, per i medesimi, paghino più di lire quattro e meno di lire 10.01 di imposta principale, e si trovino, per le altre due imposte e pel coacervo, nelle condizioni del precedente alinea.

Art. 216.

Le aliquote da applicarsi al reddito imponibile esentato dalla imposta, per determinare l'importo delle sovrimposte da restituire alla provincia ed ai singoli comuni, giusta il primo capoverso dell'art. 69 della legge, non potranno essere maggiori di quelli complessivamente stabilite in conto di competenza dell'anno 1903 per

ognuno degli enti stessi, e da tale restituzione verrà provveduto con apposito stanziamento nel bilancio passivo del ministero delle finanze.

Art. 217.

La domanda ed i certificati in carta semplice, di cui all'art. 78 della legge, devono essere presentati entro tre mesi dall'eseguito lavoro di rimboschimento. In caso di tardiva presentazione, l'esenzione sarà limitata dal giorno della presentazione della domanda fino al termine dei periodi di esenzione.

Nei casi di decadenza dalla esenzione dalla imposta e dalla sovraimposta, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 43 della legge, l'ispezione forestale dà immediato avviso, alla competente agenzia delle imposte dirette, delle decisioni pronunciate dal commissario civile.

Art. 218.

Per ottenere lo sgravio e l'esenzione concessi dall'art. 79 della legge, i contribuenti devono presentare all'agenzia delle imposte dirette, come all'articolo precedente ed agli stessi effetti, apposita domanda col certificato, in carta semplice, del commissario civile, comprovante la destinazione voluta dal suddetto articolo 79.

Cessando la destinazione per la quale i terreni od i fabbricati sono stati esentati dall'imposta, il commissario civile ne dà avviso immediato all'agenzia delle imposte, la quale provvederà per la determinazione del reddito dei terreni e fabbricati stessi con le norme stabilite per i beni sfuggiti alla imposta.

Art. 219.

Per ottenere l'esenzione dall'imposta fondiaria, accordata dall'art. 80 della legge, gli interessati devono denunciare all'agenzia delle imposte dirette l'attuata coltura entro tre mesi dalla data dell'inizio dei lavori.

La denuncia deve essere corredata di certificato da rilasciarsi in carta semplice dal commissario civile, attestante che la coltura è praticata nei sensi voluti dalla legge.

Qualora, in prosieguo di tempo, la coltura venga abbandonata prima che sia decorso il ventennio di esenzione, il possessore decade dal diritto all'esenzione per gli anni successivi.

Art. 220.

Per ottenere, a termini dell'art. 82 della legge, l'esenzione decennale dalle imposte, a favore di opifici nuovi per industrie non ancora esistenti nella provincia, e l'esenzione quinquennale a favore di opifici nuovi per industrie esistenti e di opifici risultanti da ampliamenti organici di stabilimenti minori, i possessori devono farne denuncia alle agenzie delle imposte entro tre mesi dacchè fu terminato l'impianto o l'ampliamento.

Qualora la denuncia sia presentata dopo decorso tale termine lo sgravio delle relative imposte già iscritte è concesso soltanto dalla data di presentazione e pel tempo che rimane per compiere il decennio od il quinquennio.

Per opifici che risultino da ampliamenti organici di stabilimenti minori si intendono quelli che derivano da trasformazioni o modificazioni nei generatori della forza motrice, o nelle macchine lavoratrici, che siano di tale natura ed entità da costituire un notevole effettivo aumento di potenzialità e un miglioramento nell'esercizio razionale della industria.

L'agenzia delle imposte si accerterà che concorrano le circostanze stabilite dalla legge per la esenzione.

Art. 221.

Agli effetti dell'esenzione dai tributi fondiarii, il prefetto trasmette il decreto di cui agli articoli 203 e 204 del presente regolamento all'intendenza di finanza, la quale provvede allo sgravio del reddito imponibile per i terreni attribuiti col decreto prefettizio al nuovo centro e pel rimborso dell'imposta che già fosse iscritta nei ruoli.

Lo sgravio del reddito e l'eventuale rimborso d'imposta sui terreni decorre dal giorno in cui, secondo il decreto prefettizio, ha cominciato ad esistere il nuovo centro di abitazione.

Art. 222.

Le agenzie delle imposte tengono nota nei loro registri delle esenzioni temporanee accordate ai terreni, ai fabbricati ed ai redditi di ricchezza mobile, per procedere, in tempo debito, alla scadenza del termine di esenzione, all'accertamento e tassazione relativi.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, a mezzo degli uffici dipendenti, e le agenzie delle imposte, coadiuvate dall'ufficio tecnico di finanza, invigileranno se, durante il periodo delle esenzioni temporanee accordate dalla legge, permangano le condizioni del diritto alla esenzione.

Art. 223.

Nelle contestazioni che possano sorgere in materia d'imposta sui terreni, fra agenti delle imposte e contribuenti, decidono l'intendenza di finanza ed il Ministero delle finanze in via di ricorso.

Per le contestazioni sulle altre imposte si seguiranno le norme e la procedura stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Art. 224.

Per la registrazione, con tassa fissa di una lira, degli atti di enfiteusi fra privati, che si stipulino a termini dell'articolo 28 della legge, occorre che, dal contesto dei detti atti, risulti espressamente convenuta la condizione di cui alla lettera a) del citato articolo e che, all'originale atto esibito per la formalità, venga unito un certificato in carta semplice, rilasciato dal competente ufficio del catasto, indicante la estensione del fondo.

Per la registrazione, con la tassa fissa di una lira, degli atti di cui alla prima parte dell'articolo 74 della legge, stipulati dai comuni a sensi dell'articolo 29, occorre che gli atti stessi siano stati approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Per ottenere la registrazione, con tassa fissa di una lira, degli atti di permuta e di compra-vendita, di cui al terzo capoverso dell'articolo 74 della legge, fatti allo scopo di arrotondare il tenimento di uno stesso proprietario, dovrà essere unito, all'originale atto, un

certificato in carta semplice, rilasciato dal competente ufficio del catasto, dal quale risulti l'estensione, così dell'arrotondamento contrattato, come del fondo principale.

Visto d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno
TITTONI.

Il ministro delle finanze
A. MAJORANA.

Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
RONCHETTI.

Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Il ministro dei lavori pubblici
TEDESCO.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

N. 174.



N. 174.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 26^a prelevazione nella somma di lire 6,680 a favore del Ministero del tesoro.*

27 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 maggio 1905, n. 115.)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,159,411. 06, rimane disponibile la somma di lire 190,588. 94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-1905, è autorizzata una 26^a prelevazione nella somma di lire sei-

milaseicentottanta (L. 6,680) da portarsi in aumento al capitolo n. 141-*quinquies*: « Rimborso alle società di navigazione di spese di trasporto bonificate agli esportatori di vini dai porti dell'Italia meridionale per Vienna e Budapest » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 71. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.
CARCANO.

N. 178.



N. 178.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 27ª prelevazione nella somma di lire 4,000 a favore del Ministero dell'istruzione pubblica.*

30 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 maggio 1905, n. 115)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,166,091.06, rimane disponibile la somma di lire 183,908.94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 27ª prelevazione nella somma di lire quat-

tromila (L. 4,000) da iscriversi ad un nuovo capitolo col n. 292 ^{sozies} e con la denominazione « Concorso dello Stato nella spesa per il V congresso internazionale di psicologia in Roma » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 75. F. MEZZETTI.

Lungo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS
CARCANO

N. 176.



N. 176.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 28^a prelevazione nella somma di lire 20,340 a favore del Ministero dell'istruzione pubblica.*

30 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 maggio 1905 n. 115)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,170,091. 06, rimane disponibile la somma di lire 179,908. 94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, iscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 28^a prelevazione nella somma di lire ventimila-

trecentoquaranta (L. 20,340) da iscriversi ad un nuovo capitolo col n. 260-*bis* e con la denominazione « Università di Sassari - Acquisto e sistemazione di locali per l'istituto anatomico » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 74. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.
CARCANO.

N. 177.



N. 177.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 29^a prelevazione nella somma di lire 10,000 a favore del Ministero del tesoro.*

30 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1905, n. 116)

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,190,431. 06, rimane disponibile la somma di lire 159,568. 94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, iscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 29^a prelevazione nella somma di lire dieci-

mila (L. 10,000) da portarsi in aumento, per lire 5,000, al capitolo n. 53: « Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri » e per lire 5,000, al capitolo n. 55: « Spese per l'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 73. F. Mezzetti.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

**A. FORGIS.
CARCANO.**

N. 178.



N. 178.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 30^a prelevazione nella somma di lire 11,205 a favore del Ministero del tesoro.*

30 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1905, n. 116)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,200,431.06, rimane disponibile la somma di lire 149,568.94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 30^a prelevazione nella somma di lire undicimiladuecentocinque (L. 11,205), da iscriversi ad un nuovo

capitolo col n. 130 ^{quinto} e colla denominazione « Ricostruzione di scaffalatura nell'archivio della corte dei conti situato nei locali dell'ex convento di Santa Apollonia in Trastevere e suo riordinamento » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1905

Reg. 22. Atti del Governo a f. 76. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.
CARCANO.

N. 179.



N. 179.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 31^a prelevazione nella somma di lire 5,000 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.*

30 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1905. n. 116)

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Visto l'art. 33 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,211,636. 06, rimane disponibile la somma di lire 138,363. 94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, iscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è au-

torizzata una 31^a prelevazione nella somma di lire cinquemila (L. 5,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 142: « Stazioni scientifiche di controllo per gli spari contro la grandine » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1905

Reg. 22. Atti del Governo a f. 77. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.
CARCANO.

N. 180.



N. 180.

REGIO DECRETO *che approva la seconda appendice al contratto fra il Governo e la Società italiana per le strade ferrate della Sicilia sul servizio di navigazione nello stretto di Messina.*

16 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1905, n. 116)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo addizionale del contratto 31 ottobre 1884 per l'esercizio delle strade ferrate della Sicilia, approvato con legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a);

Viste le leggi 28 febbraio 1892, n. 75, e 6 agosto 1893, n. 491, colle quali è data facoltà al regio Governo di stipulare colla Società esercente le strade ferrate predette, un contratto pel servizio di navigazione a vapore nello stretto di Messina;

Visto il regio decreto 23 novembre 1893, che approva il contratto intervenuto fra il regio Governo e la Società per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione nello stretto di Messina;

Visto l'altro regio decreto 1° giugno 1897 che approva e rende esecutoria una prima appendice al contratto in parola relativa ai rischi di navigazione;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la seconda appendice al contratto 22 novembre 1893 pel servizio di navigazione nello stretto di Messina, stipulata l'11 aprile 1905 tra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per l'amministrazione dello Stato ed il signor comm. ing. Riccardo Bianchi per la Società italiana per le strade ferrate della Sicilia, a ciò espressamente delegato dal consiglio di amministrazione della predetta Società; colla quale appendice si estende a due nuovi ferry-boats la garanzia già stabilita a carico dello Stato per i rischi marittimi degli altri battelli in servizio di navigazione nello stretto di Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1905.

Reg. 22. An. del Governo a f. 83. F. MESSETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARLO FERRARIS.
CARCANO.

N. 181.



N. 181.

REGIO DECRETO *che approva un'aggiunta al regolamento sugli assegni speciali di bordo.*

27 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1905, n. 116)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento sugli assegni speciali di bordo approvato con regio decreto 4 febbraio 1897, n. 111;
Sentito il parere del consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa aggiunta al citato regolamento sugli assegni speciali di bordo, firmata d'ordine Nostro dal ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 84. F. MESSERI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. PINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO.

AGGIUNTA AL REGOLAMENTO SUGLI ASSEGNI SPECIALI DI BORDO
IN DATA 4 FEBBRAIO 1897

« Al capitano del genio navale imbarcato su di una nave-officina in qualità di ufficiale dirigente dell'officina e dei lavori è assegnato in ogni posizione amministrativa della nave un soprassoldo giornaliero di lire 1. Tale assegno sia aggiunto alla tabella *B* del citato regolamento. »

Roma, li 27 aprile 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

N. 182.



N. 182.

LEGGE che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-1906.

14 maggio 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 maggio 1905, n. 124)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1905-906 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie, di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, è fissato in lire 500,000.

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, numero 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1905-906, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 420,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	12,000
» delle finanze	»	25,000
» di grazia e giustizia e dei culti. »	»	14,000
» degli affari esteri	»	10,000
» dell'istruzione pubblica	»	12,000
» dell'interno	»	48,000
» dei lavori pubblici	»	15,000
» delle poste e dei telegrafi	»	18,000
» della guerra	»	240,000
» della marina	»	20,000
» dell'agricoltura, industria e commercio	»	6,000
TOTALE	L.	<u>420,000</u>

Al conto consuntivo 1905-906 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

CARCANO.

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DEL TESORO

per l'esercizio finanziario 1905-906

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	TITOLO I	
	Spesa ordinaria	
	—	
	CATEGORIA I — Spese effettive.	
	Oneri dello Stato.	
	<i>Debiti perpetui.</i>	
1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	400,061,451.52
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem).	4,802,320.62
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem)	7,842,212. >
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Idem).	32,532,112.04
5	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Idem).	29,762,381.08
6	Rendita per la Santa Sede	3,225,000. >
7	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,063,884.87
	<i>Da riportarsi.</i>	479,289,363.13

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	478,889,368 13
8	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria).	987,026. 78
9	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legati</i> nelle provincie napoletane (Idem).	94,171. 46
10	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3° (Idem).	593,245. 06
		480,964,406. 03
	<i>Debiti redimibili.</i>	
11	Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,708,042. 76
12	Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (Idem).	9,821,204. 43
13	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 0080, e 23 giugno 1892, n. 299 (Idem)	230,400. >
14	Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi.	25,531,804. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	44,891,341. 49

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riparto.</i>	44,291,341. 19
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria).	27,540,120. >
16	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 675] - Interessi (Idem)	5,721,575. >
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,536,825. >
		79,089,861. 19
	<i>Debiti variabili.</i>	
18	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	320,500. >
19	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria).	400,000. >
20	Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione (Idem).	6,900,000. >
	<i>Da riportarsi.</i>	6,920,500 >

NUMERO	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziarie dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	6,920,500. >
21	Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	1,281,525. >
22	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1883, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem).	20,000. >
23	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Idem)	450,000. >
24	Interessi dell'1.50 per cento di netto sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 23 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem).	750,000. >
25	Garanzie e sussidi a società concessionarie di strade ferrate (Idem)	17,360,000. >
26	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a (Idem).	25,306. 29
27	Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Idem)	190,000. >
	<i>Da riportarsi.</i>	26,897,331. 29

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	26,897,381. 29
28	Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi <i>Calabria, Sicilia e Corsica</i> adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380) (Spesa obblig.).	<i>per memoria</i>
29	Annualità netta dovuta alla società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto)	82,061,645. 88
30	Corrispettivo chilometrico spettante alle società eser- centi le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1898, n. 5550 (Spesa obbligatoria)	22,226,069. 43
31	Quote di pro-lotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto, a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del con- tratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (<i>Idem</i>).	7,000,000. >
32	Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediter- ranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secon- darie (art. 73 dei capitoli per le reti Medi- terranea e Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (<i>Idem</i>)	23,220,210. >
	<i>Da riportarsi.</i>	111,405,276 60

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	111,405,276. 00
33	Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Spesa obbligatoria) . . .	2,109,480. >
34	Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5, marzo 1893, n. 125) (Idem) . . .	112,786. 40
35	Annualità dovuta alla società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 e all'altra convenzione 12 giugno 1899.	1,070. >
36	Annualità spettante alla cassa depositi e prestiti, a forma dell'art 3 dell'allegato M, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Nona annualità) . . .	4,023,727. 01
		117,852,949. 01
	<i>Debito vitalizio.</i>	
37	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse) . . .	2,685,000. >

Numero	CAPITOLI	COMPENSA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Pensioni straordinarie.</i>	
38	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse.	730,000. >
39	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli per veterani 1848-49, ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46, e 18 dicembre 1898, n. 489.	2,000,000. >
40	Assegni a favore di coloro che presero parte alle guerre per l'indipendenza d'Italia a cominciare da quella di Crimea (legge 8 luglio 1904, n. 341).	<i>per memoria</i>
		2,730,000. >
41	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	84,000. >
	Totale del debito vitalizio.	5,449,000. >
	<i>Dotazioni.</i>	
42	Dotazioni della Casa Reale.	15,050,000. >
43	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393).	1,000,000. >
		16,050,000. >

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Spese per le Camere legislative.</i>	
44	Spese per il Senato del Regno	500,000. >
45	Spese per la Camera dei deputati	931,000. >
46	Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	882,000. >
		2,313,000. >
	Spese generali di amministrazione.	
	<i>Ministero.</i>	
47	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,026,493. 44
48	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem)	275,022. >
49	Personale straordinario	51,877. >
50	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	10,000. >
51	Spese d'ufficio del Ministero	105,040. >
		2,468,432. 44

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>	
52	Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri (Spese fisse)	4,000. >
53	Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Idem)	350. >
54	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri	13,000. >
55	Personale straordinario dell'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	400. >
56	Spese per l'ufficio di presidenza del consiglio dei ministri	5,000. >
		22,750. >
	<i>Corte dei conti.</i>	
57	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,528,235. >
58	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem).	214,811.50
59	Spese d'ufficio	84,500. >
		1,827,546.50

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Vigilanza sugli istituti di emissione e sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.</i>	
60	Personale dell'ispettorato generale (Spese fisse) .	76,000. >
61	Personale dell'ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (Idem)	5,197. 50
62	Spese diverse occorrenti per la commissione permanente di cui all'art. 107 del testo unico della legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, e compenso al segretario della detta commissione".	5,000. >
63	Indennità di missione agli ispettori dell'ispettorato generale ed al personale adetto all'ispettorato medesimo o da esso delegato	27,500. >
		<hr/> 113,697.50
	<i>Avvocature erariali.</i>	
65	Personale di ruolo (Spese fisse)	882,850. 62
66	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem).	20,653. >
	<i>Da riportarsi.</i>	<hr/> 903,503. 62

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Risporto.</i>	903,503.62
67	Personale straordinario	12,440. >
68	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	900. >
69	Spese d'ufficio (Idem)	41,500. >
70	Fitto di locali non demaniali (Idem)	25,600. >
		983,943.62
	<i>Intendenza di finanza.</i>	
71	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrit- tura e magazzinieri economi delle intendenze (Spese fisse).	2,063,109.47
72	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrit- tura e magazzinieri economi delle intendenze - Indennità di residenza in Roma (Idem)	12,360. >
73	Personale straordinario	5,700. >
74	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350. >
		2,071,519.47
	<i>Servizio del tesoro.</i>	
75	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente con- tabile dei titoli del debito pubblico, nell'offi-	

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	cina delle carte valori e dipendenti cartiere, nella regia zecca e nella cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse) .	183,320. >
76	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente con- tabile dei titoli del debito pubblico, nella regia zecca e nella cassa speciale dei biglietti a de- bitto dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Idem)	8,880. >
77	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori e della tesoreria di Massana	43,050. >
78	Personale fiduciario della tesoreria centrale e del- l'agente contabile dei titoli del debito pubblico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	2,000. >
79	Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla banca d'Italia (Idem)	931,58.50
80	Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia - Indennità di residenza in Roma (Idem).	18,650. >
81	Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (Idem).	7,460. >
	<i>Da ripartirsi.</i>	1,139,018.50

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	1,139,518. 50
82	Spese d'ufficio delle delegazioni del tesoro (Spese fisse)	16,500. >
83	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse-forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500. >
84	Spese per i servizi del tesoro.	21,500. >
84 <i>bis</i>	Spese per l'accertamento presso le intendenze di finanza e presso la cassa dei depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico	1,500. >
85	Spese di liti sostenute nell'interesse delle ammini- strazioni del tesoro e del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe bor- boniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	16,000. >
		1,230,518. 50
	<i>Regia zecca e monetazioni.</i>	
86	Personale di ruolo (Spese fisse)	41,390. >
87	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem).	5,941. >
	<i>Da riportarsi.</i>	47,331. >

NUMERO	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riparto.</i>	47,331. >
88	Spese d'ufficio (Spese fisse)	2,000. >
89	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria) .	82,000. >
89 <i>bis</i>	Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la commissione artistica-tecnica-monetaria isti- tuita con regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per lavori straordinari	18,000. >
90	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700. >
		150,031. >
	<i>Servizi diversi.</i>	
90 <i>bis</i>	Retribuzioni e compensi agli impiegati e al perso- nale di basso servizio dell'amministrazione cen- trale e provinciale del tesoro per lavori e pre- stazioni straordinarie - Compensi alle commis- sioni di esami e alla commissione tecnica per- manente di cui all'art. 33 del regolamento 16 giugno 1886, n. 253	108,860. >
91	Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	330,000. >
	<i>Da riportarsi.</i>	438,860. >

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	438,800. >
91 <i>bis</i>	Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	40,000. >
91 <i>ter</i>	Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa	60,000. >
92	Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori.	35,750. >
93	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.	55,000. >
94	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	22,000. >
95	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine).	120,000. >
96	Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000. >
	<i>Da riportarsi.</i>	776,610. >

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 • 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	776,610. >
97	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	10,000. >
98	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	75,000. >
99	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine).	3,000. >
100	Spese postali (Idem)	8,000. >
101	Spese di stampa.	96,700. >
102	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	23,550. >
103	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del tesoro (Spesa d'ordine)	300. >
104	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 39 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
105	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel gran libro	16,000. >
106	Indennità di missione per le ispezioni alle ragionerie delle intendenze di finanza e per le operazioni dipendenti dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato	40,000. >
	<i>Da ripartirsi.</i>	1,049,160. >

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	1,049,160. >
107	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'amministrazione centrale e provinciale	40 000. >
108 (a)	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	20,000 >
110	Somma da versare alla cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria ed'ordine).	175,000. >
111	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67)	42,984.60
112	Spese casuali	23,000. >
		1,350,144.60
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
113	Personale (Spese fisse)	31,760. >
114	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla cassa nazionale di previdenza per l'invalidità	
	<i>Da riportarsi</i>	31,760. >

(a) Il capitolo n. 106 fu soppresso.

Numero	CAPITOLI	COSTITUIZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	31,760. >
	e per la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri istituti congenari (Spesa d'ordine)	541,000. >
115	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti (Idem)	1,520,090. >
	<i>Fondi di riserva.</i>	2,092,850. >
116	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	2,500,000. >
117	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000. >
		3,500,000. >
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	—	
	CATEGORIA I — Spese effettive.	
	Oneri dello Stato.	
	<i>(Debiti variabili).</i>	
118	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inon-	

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<p>dazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria).</p>	56,000. >
119	<p>Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine dell'art. 7 della legge 7 aprile 1880, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (idem)</p>	12,000. >
120	<p>Annualità da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1867 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, num. 5000 (idem).</p>	358,294. 56
121	<p>Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni</p>	<i>per memoria</i>
122	<p>Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, cor-</p>	
	<i>Da riportarsi.</i>	496,294. 56

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	426,204. 56
	rispondenti, alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1895, numero 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 483, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318.	1,000,000. >
123	Somma dovuta alla società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Quattordicesima annualità)	162,838. 26
		<hr/> 1,589,132. 82 <hr/>
	Spese generali di amministrazione.	
124	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) . . .	23,720. >
125	Spesa occorrente alla corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dai conti personali di spese fisse.	43,000. >
126	Personale straordinario della corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	2,600. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	<hr/> 69,320. >

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	69,320. >
127	Spese per i lavori straordinari per l'amministrazione del debito pubblico	46,680. >
128	Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per l'esercizio e la manutenzione del forno crematorio delle carte-valori di Stato (Spesa obbligatoria)	248,800. >
128 <i>bis</i>	Spese d'ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato - Studi e lavori diversi inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato.	17,900. >
129	Personale della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	10,500. >
		<hr/> 393,200. >
	<i>Spese diverse.</i>	
130	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	254,000. >
131	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	4,500. >
132	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della convenzione B, stipulata tra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi.</i>	<hr/> 258,500. >

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	258,500. >
133	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma: stati aboliti col precedente art. 148 (Spesa obbligatoria).	36,073. 68
134	Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in esecuzione dell'art. 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343, ed articolo unico della legge 3 febbraio 1898, n. 48, ed art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321.	1,300,000. >
135	Contributo eventuale dello Stato a favore della congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000. >
136	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211).	300,000. >
137	Corresponsione all'istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale non coperto dalle disponibilità del fondo destinato al pagamento delle pensioni monastiche a carico del fondo speciale di beneficenza e religione giusta l'art. 1 comma 2° della legge 8 luglio 1903, n. 321 .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	2,194,573. 68

Numero	CAPITOLI	Consuntivo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	2,194,573. 68
138	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indennizzate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
139	Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290)	410,000. »
140	Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 8 della legge 7 luglio 1902, n. 290).	480,000. »
141	Spesa per la costruzione e l'impianto in Roma della nuova zecca di Stato	125,000. »
142	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari	300,000. »
	<i>Da riportarsi.</i>	3,509,573. 68

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	3,509,573. 68
143	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1,000, di che all'articolo 1 comma 2° della legge 4 giugno 1900, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483).	1,000,000. >
		4,509,573. 68
	CATEGORIA III — Movimento di capitali.	
	Estinzione di debiti.	
144	Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.	7,628,607. 12
145	Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria). . . .	2,217,650. >
146	Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento (Idem). . . .	2,433,080. >
147	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem)	1,560,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	13,809,337. 12

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	13,839,837. 12
148	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	3,750,000. >
149	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	20,000. >
150	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1895) - Ammortamento (idem)	141,500. >
151	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299) - Ammortamento (idem).	45,000. >
152	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (idem).	50,000. >
153	Annualità spettante alla cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Nona annualità)	976,272. 99
154	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323).	1,210,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	20,032,110. 11

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	20,032,110. 11
155	Restituzione alla cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25,000,000 autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Prima rata)	180,000. >
		20,212,110. 11
	<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>	
156	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	1,000,000. >
	<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>	
157	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze melesime (Spesa d'ordine)	170,000. >
	<i>Da riportarsi.</i>	70,000. >

NUMERO	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	170,000. >
158	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 330, per i quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine).	10,383,147. 50
159	Anticipazioni pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito	8,000,000. >
160	Anticipazioni da versarsi alla cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3,50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine).	<i>per memoria</i>
		<hr/> 18,553,147. 50 <hr/>
	CATEGORIA IV — <i>Partite di giro.</i>	
	<i>Servizi diversi.</i>	
161	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	6,697. >
162	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo.	16,475. >
163	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla	
	<i>Da riportarsi.</i>	<hr/> 23,172. >

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	23,172 >
	legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non an- cora date in pagamento dei lavori. . . .	1,947,825. >
164	Somma da versarsi alla cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei tra- sporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da desti- narsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli arti- coli 35 e 81 dei capitoli per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101) (Spesa d'ordine).	6,655,000. >
165	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in ser- vizio di amministrazioni governative	496,863. 81
		9,122,860. 81

Numero

CAPITOLI

COMPETENZA
per l'esercizio
finanziario
dal
1° luglio 1905
al
30 giugno 1906

DENOMINAZIONE

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	480,964,406.03
Debiti redimibili.	79,089,861.19
Debiti variabili	117,652,940.01
Debito vitalizio	5,449,000. »
Dotazioni	16,050,000. »
Spese per le camere legislative	2,313,000. »

701,519,207.23

NUMERO	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	Spese generali d'amministrazione.	
	Ministero	2,468,432. 44
	Presidenza del consiglio dei ministri	22,750. >
	Corte dei conti	1,827,546. 50
	Vigilanza sugli istituti di emissione e sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli	113,697. 50
	Avvocature erariali	983,943. 62
	Intendenze di finanza	2,071,519. 47
	Servizio del tesoro	1,230,518. 50
	Regia zecca e monetazione	150,031. >
	Servizi diversi	1,350,144. 60
		10,218,583. 63
	Spese per servizi speciali.	
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori	2,092,850. >
	Fondi di riserva	3,500,000. >
	Totale della categoria prima della parte ordinaria.	717,830,640.86

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	—	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Oneri dello Stato.	
	Debiti variabili	1,589,132. 82
	Spese generali di amministrazione	393,200. »
	Spese diverse	4,509,573. 68
		4,902,773. 68
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	6,491,906. 50
	CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.	
	Estinzione di debiti	20,212,110. 11
	Anticipazione a provincie e comuni	1,000,000. »
	Partite che si compensano coll'entrata.	18,553,147. 50
		39,765,257. 61
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	46,257,164. 11
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	763,587,804. 97
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro	9,122,860. 81

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	—	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	723,822,547. 36
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	39,765,257. 61
	Totale spese reali.	763,587,804. 97
	Categoria IV. — Partite di giro	9,122,860. 81
	Totale generale.	772,710,665. 78

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro del tesoro

CARCANO.

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

- Capitolon.
1. Rendita consolidata 5 per cento.
 - » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
 - » n. 4. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
 - » n. 5. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
 - » n. 7. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - *interessi*.
 - » n. 8. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - *interessi*.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napolitane.
 - » n. 10. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditorio* di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a.
 - » n. 11. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - *interessi*.
 - » n. 12. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - *interessi e premi*.
 - » n. 13. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - *interessi*.

- Capitolo n. 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - *interessi*.
- » n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - *interessi*.
 - » n. 19. Annualità al comune di Napoli per l'assegno degli istituti di beneficenza di detta città — Legge 12 maggio 1901, n. 164.
 - » n. 20. Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione.
 - » n. 21. Interessi dei buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
 - » n. 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.
 - » n. 24. Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
 - » n. 25. Garanzie e sussidi a società concessionarie di strade ferrate.
 - » n. 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a.
 - » n. 27. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491.
 - » n. 28. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria*, *Scilla* e *Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (regio decreto 1° giugno 1897, n. 380).

- Capitolon. 50.** Corrispettivo chilometrico spettante alle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
- » n. 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
 - » n. 32. Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).
 - » n. 33. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
 - » n. 34. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
 - » n. 41. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 46. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 85. Spese di liti sostenute nell'interesse delle amministrazioni del tesoro e del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.
 - » n. 89. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 91. Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero.
 - » n. 91 *bis*. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.

Capitolon. 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

- » n. 96. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico; le quali debbono stare a carico dello Stato.
- » n. 99. Telegrammi da spedire all'estero.
- » n. 100. Spese postali.
- » n. 103. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del tesoro.
- » n. 104. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 110. Somma da versare alla cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
- » n. 114. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, ed altri istituti congeneri.
- » n. 115. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spose d'acqua e di materiale per la stampa delle cartevalori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.
- » n. 118. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
- » n. 119. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1880, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
- » n. 120. Annualità da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo

ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.

Capitolo n. 128. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per l'esercizio e la manutenzione del forno crematorio delle carte valori di Stato.

- » n. 130. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- » n. 131. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungharica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
- » n. 133. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
- » n. 135. Contributo eventuale dello Stato a favore della congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
- » n. 138. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal demanio prima dell'applicazione di detta legge.
- » n. 145. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
- » n. 146. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
- » n. 147. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
- » n. 149. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.

Capitolo n. 150. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.

- » n. 151. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 260 - Ammortamento.
- » n. 152. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato.
- » n. 157. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
- » n. 158. Spesa occorrente per servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti.
- » n. 160. Anticipazioni da versarsi alla cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.
- » n. 164. Somma da versarsi alla cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitoli per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

Ministero delle finanze.

Capitolo n. 18. Trasporto di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.

- » n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero
- » n. 20. Spese postali.

- Capitolon. 22. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
- » n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
 - » n. 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
 - » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 35. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 7 luglio 1901, n. 321.
 - » n. 45. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
 - » n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
 - » n. 53. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 55. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 56. Spese per le commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Capitolo n. 57. Restituzioni e rimborsi (Demanio).

- » n. 58. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, numero 3443 (Idem).
- » n. 59. Contribuzioni fondiariae sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- » n. 61. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio.
- » n. 62. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
- » n. 63. Spese di materiale, d'indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione velocipedi.
- » n. 68. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimento di danni (canali Cavour).
- » n. 69. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
- » n. 71. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).
- » n. 72. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 73. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 77. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'asse ecclesiastico.
- » n. 78. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
- » n. 79. Contribuzioni fondiariae - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 80. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
- » n. 81. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 81. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.

Capitolo n. 90. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle vulture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).

- n. 91. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Idem).
- n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
- n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- n. 95. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
- n. 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le commissioni provinciali - Art. 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
- n. 97. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- n. 98. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimeposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
- n. 99. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. - Art. 66 della legge 11 marzo 1904, n. 140.
- n. 109. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
- n. 116. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).

- Capitolo n. 117. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Gabelle).
- » n. 119. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Idem).
 - » n. 123. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 125. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del regno per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Idem).
 - » n. 126. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 127. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 139. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 143. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogana).
 - » n. 144. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 148. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacci, da corrispondersi ai comuni, meno quello di Roma e Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

- Capitolon. 150. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
- » n. 151. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
 - » n. 153. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 157. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 165. Mercedi per la verifica e pel collando e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.
 - » n. 166. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 167. Vincite al lotto.
 - » n. 174. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 175. Pensioni agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
 - » n. 176. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale, alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 180. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.

- Capitolo n. 181. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
- » n. 183. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
 - » n. 184. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle agenzie delle coltivazioni.
 - » n. 190. Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari ed ammalati, indennizzi per infortuni sul lavoro, concorso di assicurazione e contributo dello Stato alla cassa sociale di mutuo soccorso per gli operai della salina di Lungro.
 - » n. 192. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
 - » n. 194. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
 - » n. 195. Compra dei sali.
 - » n. 196. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
 - » n. 199. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 200. Spese per otturamento delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 201. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
 - » n. 205. Aggió a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

Capitolo n. 209. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei gestori degli uffici suddetti.

- » n. 211. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
- » n. 213. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
- » n. 214. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse; permanenti o transitorie occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
- » n. 215. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
- » n. 216. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera D, della legge 19 maggio 1904, n. 209.
- » n. 217. Sussidi per diminuire le cause della malaria - Art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209.
- » n. 224. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
- » n. 228. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
- » n. 230. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem.)
- » n. 232. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguitamento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

- Capitolo n. 233. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
- » n. 234. Aggie ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per emesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 235. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 236. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, numero 3682, modificate coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 237. Spese per la gestione delle esattorie.
 - » n. 249. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
 - » n. 250. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 252. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 253. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 254. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-adempribili dell'isola di Sardegna, da corrisponderci alla cassa adempribile istituita colla legge 2 agosto 1897, numero 382.
 - » n. 256. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
 - » n. 257. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 258. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).

Capitolon. 259. **Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).**

- » n. 260. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 261. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
- » n. 262. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
- » n. 263. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 264. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
- » n. 265. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6960 (serie 3^a) e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.
- » n. 266. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
- » n. 267. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
- » n. 268. **Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).**
- » n. 269. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 270. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
- » n. 271. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
- » n. 272. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 273. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Capitolon. 12. **Spese postali.**

- » n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 15. Stampa delle leggi e decreti del Regno.
- » n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 82 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 21. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

- » n. 24. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 28. Spese di giustizia.
- » n. 30. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.
- » n. 32. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e regio decreto 6 febbraio 1898, n. 34).

Ministero degli affari esteri.**Capitolo n. 6. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.**

- » n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 8. Spese postali.
- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 40. Rimborso al tesoro delle spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; saggio, sconto e commissioni su cambiali dall'estero.

Ministero dell'istruzione pubblica.**Capitolo n. 8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.**

- » n. 15. Spese di liti.
- » n. 16. Spese postali.

- Capitolon. 19. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 104. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 208. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (Legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 209. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni traggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.
 - » n. 210. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie e i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.
 - » n. 222. Propine ai componenti le commissioni per gli esami di maturità, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

Ministero dell'interno.

Capitolo n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.

- » n. 22. Spese di posta.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 30. Spese di liti.
- » n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 54. Fondo a calcolo per le anticipoazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1880, n. 6144, serie 9ª, art. 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
- » n. 93. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
- » n. 151. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, e 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2).
- n. 152. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni con la cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Leggi 8 febbraio 1900, n. 50, e 28 dicembre 1902, n. 566).

Ministero dei lavori pubblici.

Capitolo n. 10. Spese postali.

- » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 15. Spese di liti.
- » n. 16. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 34. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
- » n. 61. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
- » n. 67. Quota a carico dello Stato italiano, delle spese riguardanti l'ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci e la Delegazione Italo-Svizzera per il Sem-pione (Legge 15 dicembre 1892, n. 710, e 21 gennaio 1904 n. 15).
- » n. 69. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Capitolo n. 15. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

- » n. 16. Spese di liti.
- » n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 26. Spese postali.
- » n. 27. Bolle straordinario di cambiali.

- Capitolo n. 37. Quote spettanti alle Società esercenti ferrovie o tramvie per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi. - Trasporto in ferrovia di corrispondenze non contenute nei compartimenti gratuiti assegnati dalle convenzioni. - Rimborso di spese di trasbordo nei casi di interruzioni di linea. - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale. - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
- » n. 38. Quote spettanti alla Navigazione generale italiana ed alle altre Società di navigazione per il trasporto dei pacchi.
 - » n. 39. Trasporto della valigia australiana ed indiana.
 - » n. 40. Trasporto in ferrovia di stampe e di materiale per il servizio delle poste.
 - » n. 41. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 44. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a e di 1^a classe, alle collettorie, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).
 - » n. 45. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 46. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'amministrazione delle poste ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.
 - » n. 47. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'amministrazione delle poste per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi. Rimborsi per pacchi smarriti, guasti o deficienti.
 - » n. 48. Rimborsi eventuali per perdite o frodi nel servizio dei vaglia.
 - » n. 49. Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi nel servizio dei risparmi.
 - » n. 50. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe. Rimborsi dovuti di somme pagate all'amministrazione.
 - » n. 51. Diritti doganali per i piombi ed i lasciapassare dei pacchi postali interni spediti per via di mare; per le bollette di cauzione dei pacchi esteri in transito e per le bollette

di uscita dei pacchi esportati, per i bolli ed i piombi apposti ai carri della valigia delle Indie, tasso speciale per oggetti d'arte esportati all'estero.

Capitolo n. 53. Retribuzione ai fattorini telegrafici.

- » n. 60. Impianti ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
- » n. 68. Crediti di amministrazioni estere. Cambio per l'acquisto dell'oro.
- » n. 69. Rimborsi e bonificazioni diverse.
- » n. 82. Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline-vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali; cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi, di dichiarazioni di conferma, ecc.
- » n. 84. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico, delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 89. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della guerra.

Capitolo n. 5. Spese postali.

- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pen-

sioni civili e militari, approvate col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

- Capitolo n. 26. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
- » n. 41. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 44. Spese di liti e per risarcimento di danni.
 - » n. 45. Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

Ministero della marina.

- » n. 8. Spese postali.
- » n. 12. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per ufficiali ed impiegati.
- » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 14. Spese di liti.
- » n. 25. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 34. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
- » n. 35. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai vettori mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3°), 23 luglio 1896, n. 318, e legge 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
- » n. 35. Corpo reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
- » n. 69. Spese di giustizia.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

- Capitolo n. 5. Ministero - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'amministrazione centrale.
- » n. 8. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 15. Spese di posta per corrispondenze e per la spedizione del Bollettino ufficiale del Ministero.
 - » n. 17. Spese per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero.
 - » n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 24. Spese di liti.
 - » n. 28. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 37. Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Speso per l'azienda.
 - » n. 48 bis. Spese per gli studi e per la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della *diaspis pentagona* (legge 24 marzo 1904, n. 130) e della *mosca olearia*.
 - » n. 107. Pubblicazione del Bollettino delle società per azioni (Regolamento del codice di commercio, art. 52).
 - » n. 109. Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 sugli infortuni degli operai sul lavoro.
 - » n. 125. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'arti 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3ª.

Capitolo n. 129. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.

- » n. 132. Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro e delle denunce di esercizio (Legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli).
- » n. 143. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle amministrazioni centrali dello Stato.
- » n. 145. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397.
- » n. 147. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
- » n. 148. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane.
- » n. 154. Bonificazione agrario dell'agro romano - Annualità dovute alla cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3^a, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
- » n. 155. Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio.
- » n. 172. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro del tesoro

CARGANO.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016

Ministero del tesoro.

- Capitolo n. 84. Spese pei servizi del tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 85. Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle finanze.

- Capitolo n. 45. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, numero 486 (Idem).
- » n. 53. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 55. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).

Capitolo n. 57. Restituzioni e rimborsi (Demanio).

- » n. 58. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
- » n. 59. Contribuzioni fondiarié sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- » n. 71. Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour).
- » n. 72. Spese di coazioni o di liti (Idem).
- » n. 73. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 78. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
- » n. 79. Contribuzioni fondiarié - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 80. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
- » n. 81. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 91. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).
- » n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
- » n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- » n. 95. Spese per le commissioni' di prima istanza delle imposte dirette.
- » n. 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le commissioni provinciali. - Art. 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).

Capitolon. 97. Restituzioni e rimborsi (imposte dirette).

- » n. 101. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
- » n. 102. Personale degli ispettori, sotto-ispettori, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.
- » n. 103. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Art. 1 della legge 19 giugno 1902, n. 186.
- » n. 104. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
- » n. 105. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
- » n. 107. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza (Gabelle).
- » n. 108. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
- » n. 109. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Art. 5 della legge 2 novembre 1902, n. 460.
- » n. 110. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
- » n. 111. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
- » n. 116. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
- » n. 117. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
- » n. 125. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli in-

voluceri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.

Capitolo n. 126. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

- » n. 127. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
- » n. 139. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
- » n. 143. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
- » n. 144. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrisponderci alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 23 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
- » n. 155. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Private).
- » n. 156. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 157. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
- » n. 174. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla cassa di mutuo soccorso per le malattie.

Capitolo n. 176. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore della stesso personale alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla cassa di mutuo soccorso per le malattie.

- » n. 181. **Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.**
- » n. 184. **Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle agenzie delle coltivazioni.**
- » n. 192. **Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.**
- » n. 199. **Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.**
- » n. 200. **Spese per otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.**
- » n. 201. **Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi, che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.**
- » n. 205. **Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.**
- » n. 208. **Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.**
- » n. 209. **Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.**

Capitolo n. 211. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

- » n. 215. Aggio di rivendita dei preparati chininacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
- » n. 224. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
- » n. 228. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
- » n. 230. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).
- » n. 232. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 234. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 236. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, numero 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
- » n. 253. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 257. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
- » n. 258. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
- » n. 259. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
- » n. 260. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 261. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
- » n. 262. Acquisti riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
- » n. 263. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 266. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
- » n. 267. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.

Capitolon. 268. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).

- n. 269. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- n. 270. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
- n. 271. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
- n. 272. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro del tesoro

CARCANO.

N. 183.



N. 183.

LEGGE che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

14 maggio 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 maggio 1905, n. 124)

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
E D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARCANO.

Stato di previsione della spesa

DEL

MINISTERO DELL'INTERNO

per l'esercizio finanziario 1905-906

Numero	CAPITOLI	CANTONATA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	—	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,008,754. 98
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in-Roma (Idem)	99,850. >
3	Ministero - Retribuzione agli scrivani ed inservienti giornalieri (Idem).	97,810. >
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Idem)	20,200. >
5	Spese per la copiatura a cottimo.	30,500. >
6	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	20,500. >
7	Ministero - Spese d'ufficio	137,900. >
8	Ministero - Fitto di locali per uffici dell'amministrazione centrale (Spese fisse)	14,600. >
	<i>Da riportarsi.</i>	1,430,114. 98

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	1,430,114. 98
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	24,000. >
10	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	553,391.55
11	Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Idem)	54,500. >
12	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	32,000. >
13	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	25,000. >
14	Funzioni pubbliche e feste governative.	50,000. >
15	Medaglia, diplomi e onorificazioni per atti di valore civile.	5,000. >
16	Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese fisse)	6,100. >
17	Personale del servizio araldico - Indennità di residenza in Roma (Idem)	1,070. >
18	Spese diverse pel servizio araldico (art. 10 del regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	10,830. >
19	Indennità di traslocamento agli impiegati	235,000. >
20	Ispezioni e missioni amministrative	615,000. >
21	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	11,500. >
	<i>Da ripartarsi.</i>	3,053. 508. 53

Numero	CAPITOLI	Cominciata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	3,053,506. 53
22	Spese di posta (Spesa d'ordine)	12,000. »
23	Spese di stampa.	110,050. »
24	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria.	32,700. »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 38 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
26	Compensi e gratificazioni al personale dell'ammi- nistrazione centrale per lavori straordinari .	12,190. »
27	Suvidi ad impiegati ed al basco personale in atti- vità di servizio nell'amministrazione centrale e provinciale, del consiglio di Stato e degli ar- chivi di Stato	25,000. »
28	Suvidi ad impiegati invalidi già appartenenti al- l'amministrazione dell'interno, e loro famiglie.	40,000. »
29	Acquisto di libretti ed i scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	200. »
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria).	3,000. »
31	Spese casuali	80,000. »
		3,308,646. 53

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	Debito vitalizio.	
32	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,600,000 >
33	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e mili- tari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legal- mentè dovuti (Spesa obbligatoria).	117,000. >
		7,717,000. >
	Spese per gli archivi di Stato.	
34	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	609,365.03
35	Archivi di Stato - Personale - Indennità di resi- denza in Roma (Idem).	11,792. >
36	Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli archivi di Stato	65,000. >
37	Fitto di locali per gli archivi di Stato (Spese fisse).	20,245. 63
38	Manutenzione dei locali e del mobilio degli archivi di Stato	80,000. >
		786,402. 66

NUMERO	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	Spese per l'amministrazione provinciale.	
39	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse).	7,538,479. 87
40	Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Idem).	39,617. 50
41	Indennità di residenza ai prefetti (Idem)	278,000. >
42	Spese d'ufficio per l'amministrazione provinciale (Idem).	554,845. 29
43	Spese eventuali d'ufficio per l'amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno	8,249. 71
44	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse)	82,970. >
45	Gratificazioni e compensi agli impiegati dell'amministrazione provinciale per lavori straordinari	16,000. >
46	Gazzetta ufficiale del Regno - Personale (Spese fisse).	26,720. >
47	Gazzetta ufficiale del Regno - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Idem).	3,300. >
48	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta.	232,400. >
	<i>Da riportarsi</i>	8,780,582. 37

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	8,780,582. 37
49	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, fitto di locali e varie	600. >
50	Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie	25,000. >
		8,806,182. 37
	Spese per la pubblica beneficenza.	
51	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi.	230,000. >
52	Spese di spedalità e simili	30,000. >
53	Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	73,460. >
54	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3°, art. 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	700,000. >
55	Indennità ai membri delle commissioni provinciali e del consiglio superiore di assistenza e di be-	
	<i>Da riportarsi.</i>	1,033,460. >

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	1,033,460. »
	beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole commissioni e del consiglio superiore :	50,000. »
56	Indennità ai membri delle commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento	30,000. »
		1,113,460. »
	Spese per la sanità pubblica.	
57	Medici provinciali - Personale (Spese fisse) . . .	297,612. 46
58	Medici provinciali - Indennità di residenza in Roma (Idem) :	1,370. »
59	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali	298,990. »
60	Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funziona- mento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; compensi al personale, locali, arredi, medicinali, ecc.	225,350. »
61	Dispensari celtici - Personale straordinario - In- dennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	350. »
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	823,672. 46

NUMERO	CAPITOLI	COMPARTENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	823,672 46
62	Indennità ai componenti le commissioni sanitarie, le commissioni giudicatrici dei concorsi per personale tecnico, centrale e provinciale, dipendente dalla direzione generale della sanità pubblica, il consiglio superiore di sanità e i consigli provinciali sanitari e indennità di missioni all'estero per servizio sanitario . . .	40,000. >
63	Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese fisse)	72,190. >
64	Laboratori della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Idem) . . .	7,950. >
65	Spese per funzionamento dei laboratori della sanità pubblica	40,000. >
66	Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto e preparazione del materiale profilattico . . .	120,000. >
67	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Compensi per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica che non possano imputarsi, neanche per analogia, ad altri capitoli del bilancio - Medaglie ai benemeriti della sanità pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica	20,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	1,123,812. 46

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	1,123,812. 46
68	Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica . . .	2,000. »
69	Stabilimento termale di AQUI, per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti.	43,000. »
70	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie.	30,000. »
71	Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie.	10,000. »
72	Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie per le stazioni sanitarie	70,000. »
73	Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse)	94,350. »
74	Veterinari provinciali - Stipendi (Idem)	150,000. »
75	Spese, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zootica	80,000. »
76	Provvedimenti profilattici contro le epizootie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie	21,000. »
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	1,624,162. 46

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	1,024,162. 46
77	Sussidi per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali . . .	91,000 »
78	Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali . . .	44,000. »
79	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse)	1,000. »
80	Spese di assegni per la visita veterinaria nei porti.	15,000. »
81	Sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.	100,000. »
82	Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini	50,000. »
		<hr/> 1,925,162. 46 <hr/>
	Spese per la sicurezza pubblica.	
83	Servizio segreto	1,000,000. »
84	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse)	5,668,078 31
85	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Idem).	41,430. »
86	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Idem) . . .	217,700. »
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	<hr/> 6,927,208. 31 <hr/>

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riparto.</i> . . .	6,927,208. 31
87	Guardie di città - Personale (Spese fisse) . . .	12,652,482. 50
88	Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Idem) . . .	2,800. >
89	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città . . .	480,000. >
90	Gratificazioni agli impiegati, agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri agenti di pubblica sicurezza, non che agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezione, al personale di altre amministrazioni ed a privati cittadini, per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Premi per arresto di latitanti e per sequestro d'armi . . .	95,000. >
91	Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane	20,000. >
92	Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città	34,000. >
93	Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (Spesa obbligatoria) .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	20,211,490. 81

Numero	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	20,211,490. 81
94	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa dalle guardie di città . . .	43,254 . >
95	Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza	15,000. >
96	Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse)	34,500. >
97	Personale incaricato per l'istruzione e pel servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Idem)	3,800. >
98	Gratificazioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città.	15,000 >
99	Contributo da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per la cassa pensioni dei medici in servizio della pubblica sicurezza (Legge 14 luglio 1898, n. 335).	5,280. >
100	Fitto di locali per le guardie di città destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine (Spese fisse)	8,000. >
101	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città.	67,675. 50
102	Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse) .	84,170. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	20,488,170. 31

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	20,488,170. 31
103	Manutenzione dei locali ed acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate e per la scuola allievi guardie di città.	29,000. >
104	Abbuonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse)	64,000. >
105	Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri.	30,000. >
106	Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri	90,000. >
107	Spese di cancelleria per i reali carabinieri (Spese fisse)	7,100. >
108	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe.	450,000 >
109	Repressione del malandrinaggio, estradizione di imputati o condannati, e spese inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica	1,150,000. >
110	Contributo al Ministero della guerra per aumento della forza organica dell'arma dei reali carabi-	
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	22,308,270. 31

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	22,308,270. 31
	nieri, concessione di nuove rafferme con premio e di soprassoldi ai militari dell'arma stessa e per la spesa occorrente alla legione di Palermo incaricata del servizio già disimpegnato dalle guardie di sicurezza pubblica a cavallo. . .	4,686,265. 60
111	Manutenzione, riparazione e trasporto delle bici- clette in servizio dei reali carabinieri . . .	50,000. >
		27,044,535. 91
	Spese per l'amministrazione delle carceri.	
112	Carceri - Personale di direzione, di amministra- zione e tecnico (Spese fisse)	1,222,591. 60
113	Personale di direzione, di amministrazione e tec- nico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Idem)	13,195. >
114	Personale di sorveglianza e disciplina dei riforma- tori governativi (Idem).	309,000 >
115	Personale di custodia, sanitario, religioso e d'i- struzione delle carceri (Idem)	6,279,013. 51
116	Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori e	
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	7,823,800. 11

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	7,823,800. 11
	funzionanti da direttori, e indennità di disa- giata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani ad- detti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse)	44,000. »
117	Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica .	76,400. »
118	Premi d'ingaggio agli agenti carcerari	125,000. »
119	Armamento ed indennità cavallo agli agenti car- cerari	7,200. »
120	Spese di viaggio agli agenti carcerari	40,000. »
121	Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Com- pensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministra- zione carceraria edell'amministrazione del fondo dei detenuti, depositato alla cassa depositi e prestiti.	65,000. »
122	Carceri - Spese per esami e studi preparatori .	10,000. »
123	Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, com- bustibile e stoviglie	11,536,000. »
	<i>Da riportarsi</i>	19,727,400. 11

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	19,727,400. 11
124	Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri	1,000,000. >
125	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inser- vienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassa- tori di medicinali per le carceri	100,000. >
126	Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio.	1,431,120. >
127	Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio	864,980. >
128	Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie	1,340,000. >
129	Provvista e manutenzione dei veicoli per il tra- sporto dei detenuti e spese accessorie	10,000. >
130	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi o utensili.	170,000. >
131	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	3,000,000. >
132	Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoratori e gratificazioni straordinarie.	600,000. >
133	Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti	
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	28,243,500 11

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	28,243,500. 11
	carcerari funzionanti da capi d'arte, ai com- missionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie	150,000. >
134	Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stam- pati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni	185,000. >
135	Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza	11,000. >
136	Fitto di locali per le carceri (Spese fisse)	130,000. >
137	Manutenzione dei fabbricati carcerari	540,000. >
138	Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, inden- nità per trasferte e per servizi straordinari.	27,000. >
139	Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 448 del regolamento generale degli stabilimenti carce- rari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260)	6,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	29,292,500 11

NUMERO	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	29,292,500. 11
140	Sussidi alle società di patronato	13,300. >
141	Contributo da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per la cassa pensioni dei medici in servizio dell'amministrazione carceraria (Legge 14 lu- glio 1898, n. 335)	47,000. >
		<hr/> 29,352,800. 11 <hr/>
	TITOLO II. Spesa straordinaria —	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali.	
142	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denomina- zione (Spese fisse)	1,000. >
143	Assegni di disponibilità (Idem)	32,000. >
144	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneg- giati politici.	200,000. >
145	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai dan- neggiati politici del 1848 e 1849 delle provin- cie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3°, articoli 1 e 7)	525,000. >
	<i>Da riportarsi.</i>	<hr/> 758,000 >

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	758,000. >
146	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3°, articoli 1 e 7)	175,000. >
147	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3°, articoli 2 e 8).	68,093. 12
148	Costruzione di locali per l'impianto del servizio di pubblica sicurezza e di polizia sanitaria nella stazione internazionale di Domodossola (Spesa ripartita) (Legge 8 luglio 1903, n. 310).	183,333. 34
		1,184,426. 46
Spese per gli archivi di Stato.		
149	Lavori per evitare gli incendi negli archivi di Stato (Spesa ripartita) (Legge 8 luglio 1904, n. 363)	50,000. >
Spesa per la pubblica beneficenza.		
150	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	9,910. >

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	Spese per la sanità pubblica.	
151	Maggiore interesse da pagarsi alla cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791 e 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2) (Spesa obbligatoria)	186,000. >
152	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni con la cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Legge 8 febbraio 1900, n. 50, e 23 dicembre 1902, n. 566) (Spesa obbligatoria)	80,000. >
153	Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615	26,687. 28
154	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla cassa depositi e prestiti al comune di Scansano (Legge 20 luglio 1897, n. 321).	3,032. 28
	<i>Da riportarsi.</i>	295,719 56

NUMERO	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	295,719. 56
155	Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla cassa depositi e prestiti al comune di Comacchio (Legge 23 agosto 1900, n. 315)	9,938. 64
		305,658. 20
	Spese per la sicurezza pubblica.	
156	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai reali carabinieri . . .	700,000. >
157	Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata	1,000,000. >
		1,700,000. >
	Spese per l'amministrazione delle carceri.	
158	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (art. 1 e 5 della legge 10 febbraio 1898, n. 31).	512,000. >
159	Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari pel servizio di trasporto dei detenuti	10,000. >
		522,000. >

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	Spese diverse.	
160	Compenso per i danni derivanti al comune di Scansano dalla abolizione dell'estatatura disposto con la legge 20 luglio 1897, n. 321 (Legge 28 febbraio 1903, n. 61)	20,000. >
	CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i>	
161	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,611,989.09

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	—	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	—	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	3,368,646 53
	Debito vitalizio	7,717,000. >
	Archivi di Stato.	786,402. 66
	Amministrazione provinciale	8,806,182. 37
	Pubblica beneficenza	1,113,460. >
	Sanità pubblica	1,925,162 46
	Sicurezza pubblica	27,044,535. 91
	Amministrazione delle carceri	29,352,800. 11
	Totale de la categoria prima della parte ordinaria.	80,114,190. 04

Numero	CAPITOLI	COMPRESA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	TITOLO II. Spesa straordinaria —	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali	1,184,428. 46
	Archivi di Stato.	50,000. >
	Pubblica beneficenza	9,910. >
	Sanità pubblica.	305,658. 20
	Sicurezza pubblica	1,700,000. >
	Amministrazione delle carceri	522,000. >
	Spese diverse	20,000. >
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	3,791,994. 66
	TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	83,906,184. 70
	CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro .	1,611,969. 09

Numero	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
	DENOMINAZIONE	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	—	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	83,906,184 70
	CATEGORIA IV. — Partite di giro	1,611,969 09
	TOTALI GENERALI.	85,518,153 79

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

N. 184.



N. 184.

LEGGE per la convalidazione dei decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1904-905.

14 maggio 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 maggio 1905, n. 118)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
E E D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nella annessa tabella dal « Fondo di riserva per le spese impreviste », iscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARCANO.

TABELLA

dei decreti reali di approvazione delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di vacanze parlamentari 19 dicembre 1904-23 gennaio 1905.

Data e numero dei regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		<i>Ministero del tesoro.</i>	
12 genn. 1905, n. 2	141 <i>quinq.</i>	Rimborso alle Società di navigazione di spese di trasporto bonificate agli esportatori di vini dai porti dell'Italia, meridionale per Vienna e Budapest	276,000. »
		<i>Ministero degli affari esteri.</i>	
24 dicem. 1904 n. 692	28	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	80,000. »
15 genn. 1905, n. 7			15,000. »
		<i>Ministero dell'istruzione pubblica.</i>	
15 genn. 1905, n. 8	282	Impegni per spese di esplorazioni archeologiche all'estero	4,300. »

Data e numero dei regi decreti	Capitoli dei bilanci ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
29 dicem. 1904, n. 701	337 <i>bis</i>	<i>Ministero dei lavori pubblici.</i>	60,000. »
		Spese per la commissione istituita col regio decreto 11 novembre 1898, per studi e proposte sull'ordinamento delle strade ferrate	
29 dicem. 1904, n. 700	69 <i>ter</i>	<i>Ministero della marina.</i>	50,000. »
		Spesa per la inchiesta sulla regia marina (legge 27 marzo 1904, n. 139) .	

V.º, d'ordine di S. M. :

Il ministro del tesoro

CARCANO.

N. 185.



N. 185.

LEGGE che dà esecuzione al trattato addizionale al trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Germania del 6 dicembre 1891.

11 maggio 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 giugno 1905, n. 136)

VITTORIO EMANUELE III.

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È data esecuzione al trattato addizionale al trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Germania del 6 dicembre 1891, ed all'annesso protocollo sottoscritti a Roma il 3 dicembre 1904, le cui ratifiche sono state scambiate a Roma addì 8 maggio 1905.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. FINOCCHIARO-APRILE

TITTONI.
C. MIRABELLO.
RAVA.
A. MAJORANA.
CARCANO.

TRATTATO ADDIZIONALE

al trattato di commercio, di dogana e di navigazione
fra l'Italia e la Germania del 6 dicembre 1891

Sua Maestà il Re d'Italia, da una parte, e Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero Germanico, dall'altra, desiderando di assoggettare a revisione il trattato di commercio, di dogana e di navigazione in vigore fra l'Italia e l'Impero Germanico e concluso il 6 dicembre 1891, hanno risoluto di concludere un trattato addizionale al detto trattato e hanno nominato a questo scopo a Loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua eccellenza Tommaso Tittoni, cavaliere gran croce dell'ordine della corona d'Italia, commendatore dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, cavaliere gran croce dell'ordine prussiano dell'aquila rossa, Suo ministro segretario di Stato per gli affari esteri, senatore del Regno;

Sua eccellenza Luigi Luzzatti, cavaliere gran croce decorato del gran cordone degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della corona d'Italia, cavaliere dell'ordine del merito civile di Savoia, cavaliere gran croce dell'ordine prussiano dell'aquila rossa, professore, Suo ministro segretario di Stato per il tesoro, deputato al Parlamento;

Sua eccellenza Carlo Mirabello, grande ufficiale dell'ordine della corona d'Italia, commendatore dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, decorato degli ordini prussiani dell'aquila rossa di 1^a classe e della corona di 2^a classe, Suo ministro segretario di Stato per la marina, senatore del Regno, contr'ammiraglio;

Sua Eccellenza Luigi Rava, grande ufficiale dell'ordine della corona d'Italia, commendatore dell'ordine dei SS. Mau-

rizio e Lazzaro, professore, Suo ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, deputato al Parlamento;

Sua Eccellenza Angelo Majorana, commendatore dell'ordine della corona d'Italia, cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, professore, Suo ministro segretario di Stato per le finanze, deputato al Parlamento;

Giacomo Malvano, cavaliere gran croce dell'ordine della corona d'Italia, grande ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, decorato degli ordini prussiani dell'aquila rossa di 1^a classe e della corona di 1^a classe con brillanti, segretario generale del Ministero degli affari esteri, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Dott. Edoardo Pantano, deputato al Parlamento;

Dott. Nicola Miraglia, cavaliere gran croce decorato del gran cordone dell'ordine della corona d'Italia, grande ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, grande ufficiale dell'ordine prussiano dell'aquila rossa, direttore generale del banco di Napoli, già direttore generale dell'agricoltura e già deputato al Parlamento;

Gherardo Callegari, commendatore dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e della corona d'Italia, decorato dell'ordine prussiano della corona di 3^a classe, professore, ispettore generale dell'industria e del commercio;

Ludovico Luciolli, commendatore dell'ordine della corona d'Italia, ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, decorato dell'ordine prussiano della corona di 4^a classe, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze; e

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DI GERMANIA, RE DI PRUSSIA:

Sua eccellenza Antonio conte di Monts, decorato degli ordini prussiani dell'aquila rossa di 2^a classe e della corona di 1^a classe, cavaliere gran croce decorato del gran cordone dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Suo consigliere intimo attuale, Suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia,

i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

ARTICOLO I.

Sono introdotte nel testo del trattato di commercio, di dogana e di navigazione del 6 dicembre 1891 le modificazioni e aggiunte seguenti:

I. — Articolo 6. Questo articolo è modificato come segue:

Le parti contraenti s'impegnano a non impedire il commercio reciproco con alcun divieto d'importazione, d'esportazione o di transito.

Eccezioni a questa norma, in quanto esse siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovano in condizioni identiche, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:

1° in circostanze eccezionali, riguardo alle provvigioni di guerra;

2° per motivi di sicurezza pubblica;

3° rispetto alla polizia sanitaria e in vista della protezione degli animali o delle piante utili, contro le malattie, gli insetti e parassiti nocivi;

4° in vista dell'applicazione, alle merci estere, delle proibizioni o restrizioni sancite da leggi interne rispetto alla produzione interna di merci similari, o alla vendita o al trasporto all'interno di merci similari di produzione nazionale.

II. — Articolo 7. Le tariffe indicate in questo articolo sono sostituite dalle annesse tariffe, *A* e *B*.

III. — Articolo 12. Questo articolo è modificato come segue:

Le merci di qualsivoglia natura e provenienza, la cui importazione, esportazione, transito o deposito potranno aver luogo, nel territorio di una delle parti contraenti, per mezzo di navi nazionali, potranno esservi ugualmente importate, esportate, passare in transito o essere messe in deposito, per mezzo di navi dell'altra parte, senza essere sottoposte ad altri o più forti diritti di dogana, nè ad altre o più forti

restrizioni, e col godimento degli stessi privilegi, riduzioni, benefizi e restituzioni, anche in materia di ferrovie, che sono in vigore per le merci alla loro importazione, esportazione, transito o al loro deposito per mezzo di navi nazionali.

IV. — Sono inseriti nel trattato di commercio, di dogana e di navigazione del 6 dicembre 1891 i tre nuovi articoli del seguente tenore :

Articolo 2 a).

Le parti contraenti si impegnano a esaminare di comune e amichevole accordo il trattamento degli operai italiani in Germania e degli operai tedeschi in Italia a riguardo delle assicurazioni operaie nell'intento di garantire, mediante opportuni accordi, agli operai delle nazioni rispettive nell'altro paese un trattamento che loro conceda vantaggi fin dove è possibile equivalenti.

Questi accordi saranno consacrati con un atto separato, indipendentemente dall'entrata in vigore del presente trattato.

Articolo 10 a).

Sulle ferrovie non sarà fatta differenza alcuna, nè quanto al prezzo di trasporto, nè quanto al tempo e al modo della spedizione, fra gli abitanti dei territori delle parti contraenti. In modo speciale, le spedizioni di merci che vengono dall'Italia e sono dirette a una stazione tedesca, o transitano attraverso la Germania, non saranno passibili, sulle ferrovie tedesche, di tariffe di trasporto più alte di quelle applicate nella stessa direzione e fra le stesse stazioni ferroviarie tedesche alle merci similari tedesche o estere. Lo stesso principio sarà applicato sulle ferrovie italiane, per le spedizioni di merci che vengono dalla Germania e sono dirette a una stazione italiana o transitano attraverso l'Italia.

Non potranno aver luogo eccezioni che per i trasporti a prezzo ridotto fatti per motivi d'interesse pubblico o per beneficenza.

Articolo 14 a).

Qualora sorgesse fra le parti contraenti una controversia rispetto all'interpretazione o all'applicazione delle tariffe A e B

annesse al presente trattato, comprese le disposizioni addizionali relative a queste due tariffe, come pure rispetto all'interpretazione o all'applicazione dei diritti delle tariffe convenzionali stipulate fra le parti contraenti e terzi Stati, questa controversia sarà definita, su domanda dell'una o dell'altra parte, mediante arbitraggio.

Il tribunale arbitrale sarà costituito per ogni controversia in modo che ognuna delle parti nomini arbitro un suddito competente del proprio paese e che le due parti scelgano per terzo arbitro un suddito d'un terzo paese amico. Le parti contraenti si riservano di intendersi, anticipatamente e per un determinato periodo di tempo, intorno alla persona del terzo arbitro da designare in caso di bisogno.

Qualora se ne presentasse il caso, e salvo intesa speciale, le parti contraenti sottoporranno parimente ad arbitraggio altre controversie intorno all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato all'infuori di quelle designate nel primo alinea.

ARTICOLO 2.

Il protocollo finale del trattato di commercio, di dogana e di navigazione del 6 dicembre 1891 è modificato nel modo seguente :

I. — Le disposizioni attuali *all'articolo 7 del trattato* sono soppresse e sostituite da quanto segue :

All'articolo 7 del trattato.

a). È convenuto che, nei casi di reclami di interessati di una delle due parti contraenti, richiedenti il trattamento in base alla tariffa convenzionale dell'altro Stato o concernenti l'interpretazione di disposizioni di questa tariffa, una decisione già emessa in ultima istanza dalle autorità competenti non potrà costituire un motivo per escludere ogni possibilità di discussioni ulteriori intorno all'oggetto del reclamo e non impedirà, quando ne sia il caso, che una nuova decisione sia emessa dall'autorità in questione, purchè, tuttavia, il reclamo sia presentato, per la via diplomatica

e corredato di dichiarazioni di periti o d'altra autorità competente, nel termine di sei mesi a partire dal giorno in cui la prima decisione sarà stata ufficialmente notificata agli interessati. La decisione presa intorno al ricorso non potrà riguardare che il caso in questione, per il quale essa sarà senza appello. Tuttavia le parti contraenti avranno la facoltà di provocare, per il caso in questione e per i casi futuri, una corretta interpretazione o applicazione delle stipulazioni del presente trattato, secondo l'art. 14 a) del detto trattato.

b). Riguardo alle tariffe *A* e *B* sono da osservare le disposizioni seguenti :

§ 1. — *TARIFFE A e B. — Dazi d'entrata nei due Paesi.*

In quanto le tariffe *A* e *B* annesse al presente trattato facciano dipendere l'ammontare del dazio da percepire su una determinata merce dall'ammontare del dazio stabilito per un'altra merce e che vi siano più misure, generali o convenzionali, del dazio determinante, sarà presa per base, per fissare il dazio dipendente, la meno alta di queste diverse misure di dazi applicabile ai prodotti dell'altra parte contraente.

L'applicazione delle marche o dei nomi di fabbrica sulle merci non esercita alcuna influenza sul trattamento doganale.

§ 2. — *TARIFFA A. — Dazi all'entrata in Germania.*

A nn. 23 e 47. I prodotti soggetti, secondo la tariffa *A*, al dazio d'entrata in Germania durante un determinato periodo dell'anno e che saranno dichiarati e presentati a un ufficio doganale di confine competente prima dell'inizio del detto periodo, saranno ammessi in esenzione anche nel caso in cui lo sdoganamento non fosse ultimato che dopo questo termine.

Nel caso in cui lo sdoganamento definitivo fosse rimesso a un ufficio posto all'interno, i detti prodotti saranno ammessi in esenzione qualora, nel giorno in cui la bolla a cauzione (*Ladungsverzeichniss* o *Begleitschein I*) sarà emessa dall'ufficio di confine, il suddetto periodo non sia ancora incominciato.

A n. 36. Il dazio ridotto per i pomidori semplicemente preparati compresi sotto il n. 36 è applicabile alla conserva di pomidori semplicemente preparata, in quanto essa non sia in recipienti chiusi ermeticamente.

A n. 37. I cetrioli e gli altri ortaggi non nominati nei numeri 34 a 36 della tariffa generale, semplicemente conservati nell'acqua salata, in recipienti non chiusi ermeticamente, sono compresi sotto il n. 37.

A n. 135. Il dazio meno alto che fosse eventualmente accordato dalla Germania alle specialità svizzere di formaggi sarà parimente applicato ai formaggi simili d'Italia come pure alle specialità italiane indicate nella tariffa A: stracchino, gorgonzola, fontina, parmigiano.

A n. 166. Qualora fossero stabilite delle norme per lo sdaziamento degli olii d'oliva alla loro entrata in Germania, con lo scopo di accertare che essi non siano miscelati con altri olii, saranno riconosciuti in Germania i certificati d'analisi, rilasciati dagli istituti scientifici del regno d'Italia designati di comune accordo fra i due Governi, e gli olii accompagnati dai detti certificati non saranno sottoposti a una nuova analisi, purchè risulti da questi certificati che l'analisi è stata fatta secondo le norme da stabilire di comune accordo fra i due Governi.

Questa disposizione non pregiudica affatto il diritto delle autorità tedesche di verificare dal canto loro, in caso di dubbio, l'analisi degli olii importati con i certificati.

A n. 234. Il marmo, l'alabastro e il granito, greggi o semplicemente sgrossati, anche segati, ma su non più di tre lati, o in lastre non spaccate, non segate (tagliate), o in polvere, sono compresi sotto il n. 234 e ammessi in esenzione. Le pietre d'asfalto e le marne bituminose, greggie, anche macinate, sono parimente ammesse in esenzione.

A n. 384. L'esenzione da dazio d'entrata per l'estratto di sommacco è concessa a condizione che ogni spedizione sia accompagnata da un certificato d'analisi attestante che si

tratta d'estratto di sommacco puro, non mescolato con altri estratti tannici, nè fabbricato con la mescolanza di sommacco e altre materie greggie per concia. I detti certificati, da rilasciarsi dagli istituti scientifici del regno d'Italia designati di comune accordo fra i due Governi, saranno riconosciuti in Germania, in questo senso, che le spedizioni non saranno sottoposte a una nuova analisi, purchè risulti da questi certificati che l'analisi è stata eseguita secondo le norme da stabilire di comune accordo fra i due Governi.

Questa disposizione non pregiudica affatto il diritto delle autorità tedesche di verificare dal canto loro, in caso di dubbio, l'analisi dell'estratto di sommacco importato con i certificati.

A n. 607. I coralli lavorati d'altra sorta (coralli bianchi, ecc.) non saranno trattati meno favorevolmente dei coralli rossi nelle medesime condizioni.

A n. 680. Il marmo, l'alabastro e il granito sono compresi fra le pietre designate sotto il n. 680.

Le statue (compresi i busti, bassorilievi e figure di animali) di metalli nominati nel titolo XVII della tariffa generale, almeno di grandezza naturale, sono ammesse in esenzione, in quanto siano oggetti d'arte.

È convenuto che la tariffa generale tedesca menzionata nella tariffa A annessa al presente trattato addizionale e nelle disposizioni che precedono è la tariffa del 25 dicembre 1902, quale fu sancita dalla legge in data dello stesso giorno.

§ 3. TARIFFA B. — *Dazi all'entrata in Italia.*

A n. 4. I caratteri della specialità di birra indicata sotto il n. ex 4 saranno fissati di comune accordo fra i due Governi.

Ogni riduzione di dazio concessa dall'Italia a qualsiasi altra qualità di birra diversa dalla birra scura, preparata alla bavaresa, sarà estesa a quest'ultima birra come pure a qualunque altra birra di origine tedesca.

A n. 76. L'indaco sintetico non sarà soggetto a dazi diversi o più alti di quelli dell'indaco naturale.

A n. 122. Qualora l'Italia resolvesse di assoggettare le calze e i guanti a un regime speciale, il dazio delle calze e dei guanti tagliati non supererà quello delle maglie semplici aumentato di 40 per cento, e il dazio delle calze e dei guanti foggiate non supererà quello delle maglie foggiate aumentato di 50 lire per cento chilogrammi. In questo caso, le calze e i guanti non saranno assoggettati a una soprata-tassa speciale per la cucitura.

Nella classificazione delle calze e dei guanti non saranno tenute in conto le orlature di nastri e l'applicazione di nastri per rinforzo o attaccatura.

I cordoni ottenuti sui guanti mediante semplice ripiegatura non avranno influenza sulla classificazione dell'oggetto, il quale sarà considerato come semplicemente cucito, non come ricamato.

A n. 131. I cascami e la borra di lana non saranno assoggettati a un dazio più alto della lana greggia.

Questa disposizione è applicabile anche ai cascami di filati di lana di qualsiasi lunghezza, che non possono servire come filati. In caso di dubbio gli uffici doganali possono domandare che essi vengano tagliati sotto vigilanza d'ufficio.

A n. 144. Qualora l'Italia resolvesse di assoggettare le calze e i guanti a un regime speciale, il dazio delle calze e dei guanti tagliati non supererà quello delle maglie semplici aumentato di 40 per cento, e il dazio delle calze e dei guanti foggiate non supererà quello delle maglie foggiate aumentato di 50 lire per cento chilogrammi. In questo caso, le calze e i guanti non saranno assoggettati a una sopratassa speciale per la cucitura.

Nella classificazione delle calze e dei guanti non saranno tenute in conto le orlature di nastri e l'applicazione di nastri per rinforzo o attaccatura.

I cordoni ottenuti sui guanti mediante semplice ripiega-

tura non avranno influenza sulla classificazione dell'oggetto, il quale sarà considerato come semplicemente cucito, non come ricamato.

A n. 201. I colletti, i boa, i berretti di pelliccia (a eccezione dei berretti guarniti per donna), con fodera, nastri e cordoni di seta o altre guarnizioni, si classificano sotto il n. 201.

A n. 214. L'acciaio temprato è assimilato all'acciaie non temprato.

A n. 218. Le cassi forti si classificano sotto il n. 218 a) 2 e b) 2, anche se hanno accessori usuali ma senza carattere ornamentale, guarniti d'altri metalli, anche dorati.

A n. 225. In caso d'aumento del dazio sul rame in pani, rosette, limature e rottami (n. 225 a), i dazi convenuti per i prodotti del numero 225 ex d) e del numero 225 ex l), potranno subire un aumento proporzionale.

A nn. 239 e 240. Le macchine possono essere introdotte a tariffa convenzionale, anche smontate, alle condizioni indicate qui appresso, sia che le parti della macchina entrino contemporaneamente oppure successivamente a diverse riprese, e che esse vengano trasportate in un solo o in diversi vagoni.

Tutte le spedizioni parziali delle parti della macchina devono essere dichiarate allo stesso ufficio doganale ed entro un determinato termine, che sarà indicato dall'importatore all'atto in cui presenta la prima spedizione, e che non potrà sorpassare i due mesi.

Introducendo una macchina smontata o alcune parti staccate della macchina, l'importatore è tenuto a presentare, insieme con la dichiarazione, i piani e i disegni della macchina completa, nonchè un elenco delle parti importanti, secondo la natura loro, il numero e il peso di ognuna di queste parti, e l'indicazione approssimativa del peso totale delle piccole parti accessorie.

Rimane inteso che, se, dopo la spedizione di alcune parti

staccate della macchina, le altre parti non sono importate entro il termine fissato, si dovrà pagare per le parti già importate, o i dazi stabiliti per le parti staccate di macchina, o, nel caso in cui la tariffa non contenga dazi speciali per queste ultime, i diritti stabiliti a seconda della materia di cui sono fabbricate le parti staccate. Però, la mancanza di alcune parti accessorie di poca importanza non impedirà l'applicazione del dazio stabilito per la macchina completa.

Fino allo sdoganamento definitivo di tutte le parti che costituiscono la spedizione, è riservata alla dogana la facoltà di esigere una cauzione per i dazi più alti da pagare eventualmente, e di munire di un contrassegno d'identificazione le parti introdotte a riprese; ad essa è, inoltre, riservata la facoltà di accertarsi, mediante una verifica fatta a spese del contribuente dopo la montatura della macchina, che tutte le spedizioni parziali appartenevano alla macchina in questione.

Le parti di ricambio e di riserva pagheranno sempre i dazi d'entrata separatamente.

A n. 242. In caso d'aumento del dazio sul rame oppure sui prodotti di rame o sue leghe, il dazio convenuto per quelli fra gli apparecchi indicati sotto il n. 242 nella fabbricazione dei quali sono impiegate queste materie e questi prodotti potrà subire un aumento proporzionale.

A n. 243. L'Italia si riserva di assoggettare le lampade elettriche a un regime speciale. In tal caso il dazio non sarà superiore a 5 lire per centinaio sulle lampade a incandescenza, nè a 60 lire per 100 chilogrammi sulle lampade ad arco voltaico.

A nn. 270 e 271.

1. Qualsiasi varietà di stampo, compresi gli ornati ottenuti in pasta, non ha influenza sulla classificazione.

2. Le pipe di terraglia o di porcellana, anche con carichi o coperchi di metalli comuni non dorati, nè argentati, sono assimilate ai lavori di terraglia o di porcellana.

L. coperchi e gli altri accessori di lega di nichel: coi

quali queste pipe possono essere montate, non sono considerati come di metallo argentato.

Gli stessi oggetti con cerchi o coperchi di metalli comuni argentati si classificano sotto il n. 352 a) (mercerie comuni).

A n. 278. I bottoni di vetro e di porcellana sono ammessi al dazio di 50 lire per 100 chilogrammi.

Rispetto ai dazi d'entrata da pagare per le seguenti voci della tariffa italiana :

- n. 114 (tessuti di cotone a colori o tinti);
- n. 115 (tessuti di cotone stampati);
- n. 156 b) (tessuti di seta o flusella, colorati);
- n. 157 (tessuti misti nei quali la seta o la flusella entrano nella misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento);
- n. 164 (galloni e nastri di seta);
- n. 240 g) (macchine per la filatura, comprese le macchine per asciugare i filati e le macchine per lavare e sgrassare i filati);
- n. 240 ex h) (macchine per la tessitura e telai da tessere, a eccezione dei telai da far maglie);
- n. 240 ex l) (macchine e apparecchi per la fabbricazione della carta e delle paste per fare la carta);

L'Italia s'impegna, per la durata del presente trattato addizionale, a non mutare a pregiudizio dell'esportazione tedesca lo stato di fatto risultante attualmente dalla tariffa generale italiana e dai diversi trattati di commercio vigenti fra l'Italia e terzi paesi.

§ 4. — *Dazi d'uscita dall'Italia.*

Il Governo italiano si riserva di stabilire eventualmente un dazio d'uscita sulle ossa greggie. Riguardo agli altri prodotti attualmente esenti da dazio d'uscita, l'Italia manterrà l'esenzione per la durata del presente trattato.

§ 5. — *Informazioni ufficiali.*

Tenuto conto delle disposizioni vigenti in Germania rispetto al servizio d'informazioni ufficiali in materia doganale, il Governo italiano è disposto ad adottare, al più presto possibile, delle disposizioni per effetto delle quali gli importatori saranno in grado di ottenere, in via ufficiale, informazioni intorno al trattamento doganale delle merci alla loro entrata in Italia.

II. — Sono aggiunte le disposizioni seguenti:

All'articolo 10 del trattato. La sopratassa che la birra paga, all'entrata in Italia, a titolo d'equivalente dell'imposta interna, sarà riscossa, a scelta dell'importatore, o in base a una ricchezza saccarometrica di 16° al massimo, o in base alla ricchezza saccarina e alcoolica, constatata secondo la formula $E + 2A$, nella quale E rappresenta l'estratto secco in grammi per 100 cm³ e A l'alcool in grammi per 100 cm³.

Nell'applicazione di questa formula saranno moltiplicate per due anche le frazioni di peso dell'alcool. Se il risultato dell'addizione darà delle frazioni, quelle di $\frac{1}{10}$ o meno saranno trascurate nella tassazione della birra, quelle al di sopra di $\frac{1}{10}$ saranno contate per un grado.

Nel caso in cui, su domanda dell'importatore, la sopratassa dovesse essere riscossa in base alla ricchezza saccarina e alcoolica constatata, saranno riconosciuti dalle autorità italiane i certificati d'analisi rilasciati da istituti scientifici tedeschi. La birra accompagnata da tali certificati non sarà sottoposta a nuove analisi, purchè risulti dai detti certificati che il grado saccarometrico del mosto originale è stato constatato secondo la formula predetta e che nell'analisi sono state osservate le norme che saranno fissate di comune accordo fra i due Governi, anche in vista degli interessi sanitari.

Dal canto suo la Germania riconoscerà, per i vini italiani, i certificati d'analisi rilasciati dagli istituti scientifici del regno d'Italia, in tutti i casi in cui l'analisi fosse necessaria

per lo sdoganamento. In questi casi i vini italiani non saranno sottoposti a nuova analisi, purchè siano accompagnati dai detti certificati e da questi risulti che l'analisi è stata fatta secondo le norme che saranno stabilite di comune accordo fra i due Governi.

In caso di dubbio, è riservato alle amministrazioni rispettive il diritto di verificare l'analisi delle birre e dei vini importati coi certificati.

Gli istituti scientifici autorizzati a rilasciare i certificati previsti dalle disposizioni precedenti saranno designati di comune accordo fra i due Governi.

All'articolo 14 a) del trattato. Rispetto alla procedura da seguire nei casi in cui l'arbitraggio ha luogo in base ai due primi alinea dell'articolo 14 a), le parti contraenti hanno convenuto quanto segue :

Nel primo caso d'arbitraggio, il tribunale arbitrale avrà sede sul territorio della parte contraente convenuta, nel secondo caso sul territorio dell'altra parte, e così di seguito alternativamente sull'uno e sull'altro territorio, in una città da designarsi dalla parte rispettiva, alla quale spetterà di fornire i locali, gl'impiegati d'ufficio e il personale di servizio necessari al funzionamento del tribunale.

Il terzo arbitro sarà presidente del tribunale, il quale prenderà le sue decisioni a maggioranza di voti.

Le parti contraenti s'intenderanno, o di caso in caso o una volta per tutte, intorno alla procedura del tribunale arbitrale. In mancanza di tale intesa, la procedura sarà regolata dal tribunale stesso. La procedura potrà essere fatta per iscritto se nessuna delle parti contraenti solleva obiezioni; in questo caso la disposizione del 1° alinea potrà essere modificata.

Per la citazione e l'audizione dei testi e dei periti, le autorità di ognuna delle parti contraenti, su richiesta del tribunale arbitrale da rivolgersi al rispettivo Governo, presterranno la loro assistenza nello stesso modo che per le richieste dei tribunali civili del paese.

ARTICOLO 3.

Il presente trattato addizionale entrerà in vigore allo spirare del termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le due parti contraenti si saranno poste d'accordo a questo effetto. Tuttavia, l'entrata in vigore del presente trattato addizionale non avrà luogo nè prima del 1° gennaio 1905, nè dopo il 1° luglio 1906.

Dopo l'entrata in vigore del trattato addizionale, il trattato attuale di commercio, di dogana e di navigazione, concluso il 6 dicembre 1891, con le modificazioni e aggiunte apportatevi dal detto trattato addizionale, eserciterà i suoi effetti fino al 31 dicembre 1917.

Nel caso in cui nessuna delle parti contraenti avesse notificato dodici mesi prima della scadenza di questo termine la sua intenzione di far cessare gli effetti del trattato, quest'ultimo, con le modificazioni e aggiunte suddette, continuerà a essere obbligatorio fino allo spirare di un anno a partire dal giorno in cui l'una o l'altra delle parti contraenti l'avrà disdetto.

ARTICOLO 4.

Il presente trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate il più presto possibile.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato addizionale e vi hanno applicato il sigillo delle loro armi.

Fatto a Roma, il 3 dicembre 1904.

(L. S.) TITTONI

(L. S.) MONTS

(L. S.) LUIGI LUZZATTI

(L. S.) C. MIRABELLO

(L. S.) LUIGI RAVA

(L. S.) ANGELO MAJORANA

(L. S.) G. MALVANO

(L. S.) EDOARDO PANTANO

(L. S.) NICOLA MIRAGLIA

(L. S.) GHERARDO CALLEGARI

(L. S.) L. LUCIOLLI

TARIFFA A

DAZI ALL'ENTRATA IN GERMANIA

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Merchi
10	Riso, non pulito	100 kg.	4
ex 11	Fagioli commestibili.	id.	3
ex 12	Fagioli da foraggio (fave cavalline, ecc.)	id.	2
ex 13	Semi di senapa	id.	2
ex 14	Semi di papavero e teste di papavero matura, semi di girasole, tubercoli di cipero dolce (mandorle di terra), fagiola, coccole di lauro.	id.	2
17	Altri semi oleosi e frutti oleosi, non specialmente nominati in tariffa generale.	id.	2
18	Semi di trifoglio rosso, semi di trifoglio bianco e altri semi di trifoglio	—	esenti
19	Semi di graminacee d'ogni sorta	—	esenti
ex 21	Altri semi di rape di campo, semi di carote, semi di cicoria; semi di ortaggi, semi di fiori e ogni altra sorta di semi per l'agricoltura, non altrimenti nominati in tariffa generale.	—	esenti
23	Patate fresche: nel periodo dal 15 febbraio al 31 luglio. nel periodo dal 1° agosto al 14 febbraio.	100 kg.	1
ex 24	Furbabietole da foraggio, carote, navoni e altre rape di campo: freschi.	—	esenti

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 27	Paglia di riso e paglia simile, non tinte, anche tritate	—	esenti
ex 28	Lino e canapa, greggi, puliti, macerati, gramolati, scotolati, privati della colla. Nota: La stoppa di lino e di canapa è ammessa in esenzione secondo il n. 28.	—	esenti
32	Piante per tinta e loro parti, anche salate, seccate al forno o altrimenti, tostate, macinate o altrimenti sminuzzate .	—	esenti
(ex 33-37)	Ortaggi (legumi e erbaggi commestibili, funghi, radiche e piante analoghe):		
ex 33	Carciofi, cocomeri, asparagi, pomodori, freschi; altri ortaggi freschi non specialmente nominati in tariffa generale.	—	esenti
ex 34	Foglie di lauro, foglie di salvia e altre foglie e erbe che servono a aromatizzare gli alimenti e i commestibili, secche, non specialmente nominate in tariffa generale	100 kg.	4
35	Funghi prataioli (<i>agaricus campestris</i>), in salamoia o preparati in altro modo semplice	id.	10
36	Carciofi, cocomeri, funghi, rabarbaro, asparagi, pomodori, sminuzzati, mondati, compressi, seccati al forno o altrimenti, catti o fritti o preparati in altro modo semplice: pomodori gli altri prodotti nominati sopra. . .	id. id.	4 10

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 37	Ortaggi, comprese le rape di campo che servono come ortaggi, sminuzzati, mondati o sbucciati, compressi, seccati al forno o altrimenti, cotti o fritti o preparati in altro modo semplice, in quanto non cadono sotto i numeri 34 a 36; fagioli commestibili immaturi e piselli immaturi, secchi; fagioli commestibili e piselli (maturi e immaturi), cotti o fritti o preparati in altro modo semplice; semi commestibili, polverizzati, cotti o fritti o preparati in altro modo semplice .	100 kg.	4
38	Alberi, vitigni, arbusti, fruttici, polloni da trapiantare e altre piante vive, con o senza piote aderenti alle radici, anche in vasi, mastelli o casse; innesti:		
	Rosai	id.	12
	Fusti di <i>cycas</i> , senza radici nè foglie. .	—	essenti
	Altre piante:		
	in vasi:		
	palme	—	essenti
	altre	100 kg.	10
	con piote aderenti alle radici, anche in mastelli o casse:		
	palme	—	essenti
	altre	100 kg.	6

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
33 (segue)	senza piote aderenti alle radici . . .	100 kg.	8
	innesti	id.	6
39	Bulbi d'orchidee, che non hanno messo radici	—	esenti
40	Cipolle da fiori, tuberi e bulbi di fiori, sopra non nominati	—	esenti
41	Fiori, corolla, petali e boccioli, per fare mazzi o per adornamento, freschi .	—	esenti
42	Foglie, erbe, rami (anche con frutti), per fare mazzi o per adornamento, freschi.	—	esenti
44	Fiori, foglie (anche le palme e le foglie di palma tagliate per ventagli), corolle, petali, erbe, musco marino, boccioli, rami (anche con frutti), per fare mazzi o per adornamento, secchi, impregnati o altrimenti preparati per aumentarne la durezza, anche tinti.	—	esenti
ex 45	Uva (grappoli e acini): fresca: da tavola: 1. importata in pacchi postali di peso fino a 5 chilogrammi inclusivamente. 2. importata in altro modo altra	— 100 kg. id.	 esente 4 10

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 45 (segue)	da vendemmia, pigiata in fusti o in vagoni-serbatoi, anche se ha subito un principio di fermentazione, contenente, oltre il succo, tutte le parti del frutto, cioè i graspi, i vinaccioli e le bucce	100 kg.	10
ex 46	Noci e nocciole, immature o mature, anche agusciate, macinate o altrimenti sminuzzate o preparate in modo semplice.	id.	2
(ex 47-49)	Altre frutta:		
ex 47	fresche:		
	Mela, pere, cotogne:		
	non imballate:		
	nel periodo dal 1° settembre al 30 novembre.	—	esenti
	nel periodo dal 1° dicembre al 31 agosto.	100 kg.	2
	imballate	id.	5
	Albicocche, pesche.	id.	2
	Ciliege, visciole.	id.	2
	Nespole; frutti di rosa canina, susine selvatiche, nonchè altre frutta a semi o a nocciolo non nominate in tariffa generale	—	esenti

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 47 <i>segue)</i>	Lamponi, ribes, uva spina, more selvatiche, mirtilli, bacche di sambuoc, coccole di ginepro e altre bacche commestibili, eccettuate le fragole e l'uva orsiua	—	esenti
	Fragole, importate in pacchi postali di peso fino a 5 chilogrammi inclusivamente	—	esenti
ex 48	seccate al forno o altrimenti (anche tagliate in pezzi o mondate):		
	Mele e pere, compresi gli avanzi utilizzabili.	100 kg.	4
	Albicocche, pesche.	id.	4
	Altre frutta (escluse le prugne d'ogni sorta) seccate al forno o altrimenti.	id.	4
49	macinate, schiacciate, ridotte in polvere o altrimenti sminuzzate, anche salate, cotte senza zucchero (marmellata senza aggiunta di zucchero) o preparate in altro modo semplice; fermentate	id.	4
ex 51	Aranci, freschi	id.	3.25
	Limoni, freschi	—	esenti
	Cedri, aranci amari, melagrane, fichi, anche fichi d'India, mandorle, pistacchi e altre frutta del Mezzogiorno non specialmente nominate in tariffa generale, freschi	100 kg.	2

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Marchi
ex 52	Fichi secchi	100 kg.	8
ex 54	Mandorle, secche (con o senza guscio) . .	id.	4
	Aranci amari (esclusi quelli indicati al numero 57), melagrane, pistacchi e altre frutta del Mezzogiorno non specialmente nominate in tariffa generale, secchi	id.	10
ex 55	Carrube, anche macinate	id	1
	Castagne commestibili (marroni), anche sbucciate; pignoli, maturi (secchi); pignoli, maturi e immaturi, sgusciati	id.	3
	Castagne commestibili, pignoli, macinati o altrimenti frantumati	id.	4
56	Limoni tagliati in pezzi o sbucciati, importati in acqua di mare o in acqua salata	id.	4
ex 57	Aranci amari, immaturi (verdi o gialli, sbucciati o no), anche conservati in acqua salata	id.	2
58	Scorze di frutta del Mezzogiorno (scorze carnose di frutta del genere « citrus », fresche (anche conservate in acqua salata) o secche	id.	1
	Scorze di frutta del Mezzogiorno (scorze carnose di frutta del genere « citrus »), macinate; cedri, tagliati in pezzi e importati in acqua di mare o in acqua salata	id.	4

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 59	<p>Sughi di frutta (eccezzuato il sugo d'uva) e di piante commestibili, non contenenti nè etere nè alcool, non cotti o cotti senza aggiunta di zucchero, anche sterilizzati:</p> <p>Sugo di limoni, d'aranci amari e d'altre frutta del Mezzogiorno</p> <p>Sughi di frutta, non fermentati</p> <p>Altri sughi commestibili non nominati qui sopra nè altrove in tariffa generale</p>	<p>—</p> <p>100 kg.</p> <p>—</p>	<p>esenti</p> <p>4</p> <p>esenti</p>
60	Sughi di frutta e di piante per usi industriali o medicinali non nominati altrove in tariffa generale, non contenenti nè etere nè alcool, anche condensati	—	esenti
ex 68	Giunchi, anche tinti, spaccati o tagliati; paglia, tinta o spaccata; radici di riso; materie vegetali che servono alla fabbricazione di spazzole, di lavori d'intreccio, ecc., non nominate altrove nè comprese sotto altri numeri della tariffa generale, anche attorcigliate in corde.	—	esenti
ex 71	Coccole, foglie, corolle, petali, fiori, boccioni, erbe, drupe, corteccia, semi, gusci, radici e altre piante e parti di piante, non nominate altrove in tariffa generale, per usi industriali, anche salati, seccati al forno o altrimenti, tostati, mondati, macinati, o altrimenti frantumati; noccioli e semi di frutta non nominati altrove in tariffa generale, con o senza guscio.	—	esenti

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 72	Coccole, foglie, corolle, petali, fiori, boccioli, erbe, drupe, cortecce, gusci, semi radici e altre piante e parti di piante, non nominate altrove in tariffa generale, per usi medicinali, anche salati, seccati al forno o altrimenti, tostatati, mondati, macinati o altrimenti frantumati; legni medicinali, anche sminuzzati	—	esenti
ex 77	Legno d'erica; greggio o in pezzi tagliati.	—	esente
93	Legno di quebraco e altri legni per concia, in tronchi, anche macinati, raspati o altrimenti frantumati	100 kg.	2
94	Sommacco, anche macinato Algarovilla, babla, dividivi, cupole di ghianda, noci di galla, galle o galloni, mirabolani, vallonea, come pure altre materie per concia non nominate altrove in tariffa generale, anche macinati; catecù bruno o giallo (gambier), greggio o depurato; kino	— 100 kg.	esente 2
ex 99	Manna (anche mannite)	—	esente
ex 107	Pollame d'ogni sorta e altri animali volatili domestici, vivi, escluse le oche .	100 kg.	4
ex 110	Animali volatili domestici: uccisi, anche squartati, non preparati . lardellati o preparati in altro modo semplice	id. id.	20 20

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Marchi
ex 117	Pesci preparati (escluse le aringhe salate intere):		
	preparati semplicemente all'aceto, all'olio o con droghe	100 kg.	12
125	Animali vivi non nominati altrove in tariffa generale	—	esenti
ex 133	Latte sterilizzato	—	esente
ex 135	Formaggio: Stracchino, gorgonzola, fontina e parmigiano	100 kg.	20
ex 136	Uova di animali volatili domestici, crude o solamente cotte col guscio, anche tinte, dipinte o altrimenti decorate	id.	3
144	Lana ovina (compresa la lana morta), greggia, anche lavata	—	esente
ex 145	Peli di capra domestica, di lepore, di coniglio, di bestiame bovino, di porco e simili peli ordinari, tutti questi anche bolliti	—	esenti
146	Crino di cavallo (della criniera o della coda), anche bollito	—	esente
147	Piume da letto, anche purgate o preparate (barbe, ecc.)	—	esenti
ex 151	Setole	—	esenti
152	Bozzoli da seta	—	esenti

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Marchi
ex 153	Pelli di animali di piccolo e di grosso taglio, per la preparazione del cuoio, greggie (fresche, salate, passate alla calce, seche), anche senza pelo (pelli spelate)	—	esenti
ex 156	Conchiglie greggie (anche con perle) e coralli greggi	—	esenti
ex 159	Spugne (spugne marine): greggie o soltanto battute preparate (lavate o imbianchite)	— —	esenti esenti
ex 160	Altre materie animali greggie, non nominate altrove in tariffa generale, per es., uova diverse da quelle degli animali volatili domestici o della selvaggina pennuta (uova di pesce, fresche, anche fecondate, seme di bachi da seta e altre uova simili), ossi di seppia, scaglie di pesce, uova di formiche, filo di baco da seta per lenze (crini di Firenze), fiere di bue, ambra grigia, castoreo, muschio naturale, zibetto, cantaridi, scarabei maggioli.	—	esenti
163	Riso pulito	100 kg.	4
(ex 166 e 167) ex 166	Olii grassi: in fusti: Olio d'oliva, puro Olii estratti dalle sanse o dalle polpe delle olive mediante l'acqua o il solfuro di carbonio Olio di ricino	— — 100 kg.	esente esenti 2

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 167	in altri recipienti: Olio d'oliva, puro	100 kg.	10
	Olio di ricino in stagnoni pesanti, contenente e contenuto, almeno 15 chilogrammi	id.	2
ex 177	Zucchero di latte	id.	40
ex 180	Vino d'uva, non contenente più di 20 ‰ in peso di spirito di vino, e mosto fresco d'uva, anche sterilizzati, in fusti o in vagoni-serbatoi:		
	Vino rosso e mosto di vino rosso, da taglio, sotto riscontro	id.	15
	Vino per la fabbricazione del cognac, sotto riscontro	id.	10
	Vino tipo Marsala	id.	20
	Altri vini, contenenti 14 ‰ in peso o meno di spirito di vino	id.	20
	<p>Nota: Non saranno ammessi come vino da taglio al dazio ridotto di 15 marchi per 100 chilogrammi che i vini rossi naturali e i mosti di vino rosso che contengono, in peso, almeno 9.5 ‰, e al massimo 20 ‰, d'alcool — oppure, se si tratta di mosto, il suo equivalente in glucosio — e che contengono, inoltre, alla temperatura di 100 gradi del termometro centigrado, 28 grammi almeno di estratto secco per ogni litro di liquido, in quanto i detti vini e mosti siano effettivamente adoperati per il taglio con l'osservanza delle formatità prescritte, per il riscontro, dal Consiglio federale dell'impero Germanico.</p>		
	<p>È considerata come taglio, la mescolanza del vino bianco da tagliare, con una quantità di vino o mosto della qualità qui sopra indicata non eccedente il 60 ‰ di tutta la miscela, come pure la mescolanza del vino rosso da tagliare, con una quantità di tale vino o mosto non eccedente i 33 1/3 ‰ di tutta la miscela.</p>		

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 184	Vermut, non contenente più di 20 % in peso di spirito di vino:		
	in fusti	100 kg.	20
	in altri recipienti	id.	30
ex 188	Feccia di vino:		
	secca o in pasta	—	esente
ex 192	Cascami di riso provenienti dalla mondatura e pulitura del riso, anche macinati, adatti esclusivamente all'alimentazione del bestiame	—	esenti
193	Residui solidi della fabbricazione di olii grassi, anche macinati o in panelle (panelle oleose); crusca di mandorle.	—	esenti
ex 200	PASTE alimentari (tagliolini e altri prodotti, non cotti, di farina, di semolini o di glutine)	100 kg.	10 oltre al dazio de' frumento
202	Dolci e altri prodotti di zucchero non nominati altrove in tariffa generale, compresi i prodotti non cotti ai quali sia stato aggiunto dello zucchero, per es., prodotti preparati con bassorina o adragante, con aggiunta di zucchero; noccioli e semi di frutti, droghe, semi, preparati con zucchero (canditi, <i>glacés</i>)	id.	60
	Castagne commestibili (marroni), ortaggi, noci, frutti, scorze di frutti del Mezzogiorno, frutti del Mezzogiorno e altre piante o parti di piante, non nominate qui sopra, preparati con zucchero (canditi, <i>glacés</i>)	id.	40

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Merchi
211	Mostarda, preparata con mosto, droghe o altri ingredienti	100 kg.	60
213	Sughi di frutta (eccettuato il sugo d'uva) e di piante, non contenenti nè etere nè alcool, con aggiunta di zucchero o di siroppo, o cotti con aggiunta di zucchero o di siroppo, comprese le marmellate e le gelatine vegetali; sugo di lampone misto ad aceto (<i>Himbeeressig</i>)	id.	60
ex 216	Frutti (in quanto non siano compresi sotto il n. 215), legumi secchi, castagne commestibili (marroni), ortaggi, semi, scorze di frutti del Mezzogiorno e altre piante e parti di piante (eccetto le droghe e il granturco), preparati per consumi di lusso; salse; capperi.	id.	60
	Olive, anche conservate nell'aceto, nell'olio o in salamoia	id.	30
219	Generi alimentari e di consumo d'ogni sorta (eccettuate le bevande), in recipienti chiusi ermeticamente:		
	Conserva di pomodoro; olive, anche conservate nell'aceto, nell'olio o in salamoia	id.	30
	Altri prodotti, in quanto per loro natura non siano soggetti a dazi più alti .	id.	60
ex 224	Ocre, boli, terra di Siena, terra di Verona, greggi; grafite, greggia (in pezzi), macinata o lavata	—	esenti

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 225	Pomice e tripoli, greggi, macinati o lavati in altri recipienti (cioè non in scatole, barattoli di vetro o di terra, nè preparati per la vendita al minuto), anche in forma di mattonelle . . .	—	esenti
ex 227	Carbonato di calce; calce calcinata, spenta; fosfato di calce naturale	—	esenti
ex 229	Tufo, pozzolane naturali e artificiali, anche macinati o pestati	—	esenti
ex 231	Talco, greggio, anche macinato.	—	esente
ex 233	Ardesie in tavole greggie.	100 kg.	1
234	Pietre (escluse le ardesie e le pietre da lastricare), come pure lave, porose o compatte, greggie o semplicemente sgrossate, anche segate, ma su non più di tre lati, o in lastre non spaccate, non segate (tagliate); pietre macinate, non nominate in tariffa generale	—	esenti
ex 236	Altre terre e materie minerali greggie, non nominate nè comprese altrove in tariffa generale, anche calcinate, lavate, macinate o depurate	—	esenti
ex 237	Minerali, anche trattati.	—	esenti
ex 240	Asfalto solido	—	esente
ex 257	Glicerina greggia.	—	esente
ex 270	Zolfo, greggio o raffinato, anche polverizzato.	—	esente
	Nota: Il fiore di zolfo è compreso sotto il n. ex 270.		

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
275	Acido borico e borace (borato di soda idrato).	—	essenti
279	Acido tartarico.	100 kg.	4
	Acido citrico	—	essenti
ex 311	Tartaro:		
	greggio.	—	essenti
	depurato (raffinato) :	100 kg.	4
	Nota: Il tartaro semi-depurato segue il regime del tartaro greggio.		
312	Tartaro emetico e altre preparazioni a base d'antimonio	id.	4
ex 316	Carburo di calcio.	id.	3
ex 317	Citrato di calce	—	essenti
ex 329	Terra d'ombra, terra di Siena, calcinate, macinate o lavate, secche o in pasta, non miste ad altri colori.	100 kg.	0.25
ex 353	Olii volatili (essenze) dei frutti del genere « citrus » (essenza d'arancio, di limone, di bergamotto, di mandarino, ecc.)	id.	20
368	Fiammiferi di stearina, di cera o di altre simili materie	id.	10
ex 373	Caseina	id.	8

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
384	Estratto di sommacco, puro, non misto ad altre materie	—	esente
	Altri estratti tannici, non specialmente nominati in tariffa generale:		
	liquidi	100 kg.	4
	solidi	id.	8
ex 385	Sugo di liquirizia:		
	con aggiunta di zucchero, di miele, di essenza d'anici, di sale ammoniaco o di altri condimenti o sostanze medicinali, oppure preparato per la vendita al minuto	id.	60
	altro, greggio o depurato, anche in cagnelli semplicemente imballati in casse.	—	esente
	Seta greggia:		
ex 391	non tinta: non torta o torta a semplice torsione .	—	esente
(ex 396 e 397)	Filusella (cascami di seta):		
396	non pettinata	—	esente
ex 397	pettinata: non tinta	—	esente
	Nota ai numeri 396 e 397: I cascami di seta tinta sono ammessi in esenzione, . . .		

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Merchi
ex 398	Filati di filusella, semplici o a più capi, anche torti:		
	non tinti	—	esenti
404	Velluti e felpe, tessuti vellutati o felpati (tagliati o no):		
	di seta pura	100 kg.	800
	di seta mista	id.	450
405	Tessuti fitti, non nominati altrove in tariffa generale:		
	di seta pura	id.	800
	di seta mista	id.	450
409	Tessuti a maglia o a rete, lavori a maglia o a rete:		
	di seta pura	id.	800
	di seta mista	id.	450
ex 413	Lana ovina (anche lana morta) e peli di capra domestica, di lepre, di coniglio, di bestiame bovino, di porco e simili peli ordinari; tutti questi ravviati, imbianchiti, tinti, anche arricciati .	—	esenti
ex 470	Lino e canapa, pettinati	—	esenti
ex 475	Filati di canapa e filati di stoppa di canapa: semplici, greggi:		
	fino al n. 6 inglese	100 kg.	6
	oltre il n. 6 fino al n. 10 inglese . .	id.	7
	oltre il n. 10 inglese	id.	8

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 484	Gomene, corde, funicelle e spago (lavori da cordaio non intrecciati, formati unicamente dal commettaggio delle ansiere [grossi fili elementari che servono alla fabbricazione dei cordami]), anche imbianchiti o incatramati:		
	della grossezza di 5 millimetri o più . .	100 kg.	10
	di grossezza superiore a 1 millimetro ma inferiore a 5 millimetri	id.	24
515	Crino di cavallo (della criniera o della coda), preparato:		
	pettinato, stirato, imbianchito o tinto . .	—	esente
	crino di cavallo, arricciato, anche misto con altri peli o con materie filamentose vegetali	100 kg.	5
ex 527	Calzature di lavori fatti con fili tessili o di feltro, con suola cucite di altre materie:		
	di feltro	id.	50
	di lavori fatti con fili tessili, non specialmente nominati sotto il n. 527, anche di tessuti impermeabili. . . .	id.	65
(537 e 538)	Cappelli da uomo, di feltro (esclusi i cappelli verniciati):		
537	di feltro di pelo:		
	non guarniti	ciascuno	0.50
	guarniti.	id.	0.80

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
538	di feltro di lana:		
	non guarniti	ciascuno	0. 30
	guarniti	id.	0. 35
	Nota ai numeri 537 e 538: I cappelli di feltro la cui forma e guarnitura non permettono di distinguere se si tratti di cappelli da uomo o da donna, saranno trattati come cappelli da uomo sotto i numeri 537 e 538 della tariffa generale.		
ex 541	Cappelli di paglia:		
	non guarniti	id.	0. 15
556	Calzature di pelle d'ogni sorta, anche di pelle col pelo o di pelle di pesce o di rettile, con suola non di legna:		
	pesanti più di 1200 grammi il paio . .	100 kg.	85
	pesanti più di 600 sino a 1200 grammi il paio; anche tomaie di pelle d'ogni sorta guarniti internamente di tessuti elastici, senza riguardo al peso . .	id.	100
	del peso di 600 grammi o meno il paio.	id.	150
562	Guanti, interamente o in parte di pelle (esclusi i guanti ricoperti o federati di pelliccia e i guanti imbottiti da scherza)	id.	175
587	Trecce di truciolo:		
	non tinte	id.	1
	tinte	id.	2

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 588	Trecce di paglia:		
	non imbianchite, non tinte	—	esenti
	imbianchite, tinte	100 kg.	8
(590 e 591)	Lavori da panieraio e altri lavori di intreccio:		
590	grossolani, greggi o tinti, trattati al mordente, verniciati:		
	di verghe di legno scortecciate o no, di canna d'India, di midollo di canna d'India (<i>Peddig</i>) o di truciolo . . .	id.	3
	di altre materie da intreccio	id.	3
591	non grossolani, specialmente i lavori laccati, puliti, bronzati, dorati, argentati.	id.	24
ex 596	Scope grossolane, anche in unione con legno, canna o ferro non laccati, nè puliti:		
	di materie vegetali o di succedanei di fibre vegetali; scope di bordo e altri oggetti analoghi per pulire.	id.	3
	Spazzole grossolane, anche in unione con legno, canna o ferro non laccati nè puliti:		
	di materie vegetali o di succedanei di fibre vegetali.	id.	4
ex 597	Scope e spazzole:		
	grossolane, in unione con legno, canna o ferro laccati o puliti	id.	24

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 607	<p>Coralli rossi lavorati (strofinati, levigati, forati):</p> <p>non montati</p> <p>non montati, inflati su filo di materia tessile o su cordoncini per scopo di imballaggio o di trasporto</p>	<p>100 kg.</p> <p>id.</p>	<p>30</p> <p>60</p>
ex 611	<p>Bottoni stampati di corno o di un impasto di corno e unghia fusi, con o senza gambo</p>	<p>id.</p>	<p>45</p>
ex 631	<p>Lavori di legno fini (esclusi i bastoni), anche in unione con altre materia, purchè per effetto di questa unione non siano soggetti a dazi più alti:</p> <p>lavori di legno scelpiti o intagliati; lavori di legno con sculture fini; altri lavori fini di legno, non specialmente nominati in tariffa generale</p> <p>lavori di legno (esclusi le liste e i quadrelli da pavimento) intarsiati, purchè le materie costituenti l'intarsio non li assoggettino a dazi più alti; lavori di legno con pitture fini, dorati, argentati o bronzati</p> <p>liste per cornici, dorate, non scolpite nè intagliate</p> <p>Nota: Le liste per cornici, bronzate o argentate, non scolpite nè intagliate, sono soggette al dazio delle liste per cornici dorate.</p> <p>Le cornici sono soggette al regime delle liste per cornici.</p>	<p>id.</p> <p>id.</p> <p>id.</p>	<p>30</p> <p>30</p> <p>24</p>

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Merchi
ex 646	Bottoni di corozo (avorio vegetale), anche in unione con altre materie, purchè questa unione non li assoggetti a dazi più alti	100 kg.	45
ex 674	Libri in tutte le lingue, stampati o manoscritti, anche con illustrazioni d'ogni sorta nel testo o semplicemente inserite; carta manoscritta; carta stampata, esclusa quella indicata nel titolo undicesimo della tariffa generale; musica; tutti questi lavori, anche rilegati.	—	esenti
677	Quadri (dipinti a mano) su tessuti di materie tessili vegetali, su legno, metalli comuni o leghe di metalli comuni, carta o pietra; disegni, anche rilegati o incollati su carta, cartone, tessuti, ecc.	—	esenti
680	Pietre (escluse l'ardesia e le pietre da lastriare), come pure lave porose o compatte, segate su più di tre lati e greggie o semplicemente sgrossate sui lati non segati.	100 kg.	0.25
(ex 682 e 683)	Lastre:		
ex 682	segate (tagliate) o spaccate, non levigate, nè piallate, pulite o smaltate: di alabastro, di marmo, di serpentino.	id.	2.50
	di granito, di porfido, di sienite o di simili pietre dure; di lave porose o compatte	id.	3
	di altre pietre (escluse la pietra calcarea suscettibile di pulitura, l'ardesia e la mica).	id.	2.50
	Nota: Le lastre di spessore superiore a 16 centimetri vanno classificate sotto il n. 680.		

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 683	levigate, piallate, pulite o smaltate: di alabastro, di marmo, di serpentino. di granito, di porfido, di sienite o di simili pietre dure	100 kg. id.	10 10
(ex 685 e 686)	Lavori da scalpellino, non levigati, non piallati, anche in unione con legno o ferro non laccati nè puliti, esclusi quelli di pietra calcare suscettibile di pulitura:		
ex 685	semplici, non profilati, nè torniti, nè ornati: d'alabastro, di marmo, di serpentino . di granito, di porfido, di sienite o di simili pietre dure; di lave porose o compatte di altre pietre (esclusa l'ardesia). . .	id. id. id.	2.50 1 1
ex 686	profilati, del tutto o in parte torniti o ornati: d'alabastro, di marmo, di serpentino . di granito, di porfido, di sienite o di simili pietre dure; di lave porose o compatte di altre pietre (esclusa l'ardesia). . .	id. id. id.	3 2.50 2
ex 687	Lavori da scalpellino, levigati, piallati, puliti o dorati, anche in unione col legno e col ferro: d'alabastro, di marmo, di serpentino . . di granito, di porfido, di sienite o di simili pietre dure.	id. id.	10 10

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Marchi
689	Lavori del tutto o in parte di lava porosa o compatta, purchè l'unione con altre materie non li assoggetti a dazi più alti	100 kg.	200
690	Statue di marmo o d'altre pietre	—	esenti
	Lavori da scultore d'ogni altra sorta, di pietre d'ogni specie, in quanto siano oggetti artistici, compresi i lavori punteggiati	—	esenti
ex 691	Lavori di pietra, non compresi in altri numeri della tariffa generale: non uniti con altre materie o uniti soltanto col legno o col ferro, eccettuati gli oggetti di lusso:		
	di alabastro, di marmo, di serpentino.	100 kg.	10
	di granito, di porfido, di sienite o di simili pietre dure	id.	10
(ex 730 e 731)	Lavori di terraglia, di <i>grès fine</i> , di pasta argillosa <i>fine</i> , non nominati altrove in tariffa generale:		
730	a un colore	id.	8
x 731	a più colori, anche con intonaco lustro o metallico:		
	diversi dai vasi d'ornamento, dalle figure e altri simili oggetti di lusso . . .	id.	16
ex 736	Tubetti e verghette di vetro, senza distinzione di colore, usati nella fabbricazione delle perle e dei vetri artistici.	id.	3

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 737	Vetro cavo: non stampato, nè arrotato, pulito, levigato, tagliato, inciso al mordente, o fregiato con disegni: colorato o bianco opaco, anche placcato con vetro colorato o bianco opaco .	100 kg.	15
759	Lastrine di vetro; perle di vetro, perline di vetro forate e scaglie di vetro anche inflatate su fili di materie tessili, unicamente a scopo di imballaggio e di trasporto; goccioline di vetro (lacrime di vetro, lacrime bataviche); granelli di vetro (palline di vetro, goccioline di vetro massicce): bianchi o colorati dipinti, dorati o argentati	id. id.	2 15
ex 760	Coralli falsi di vetro, non montati, anche inflati su fili di materie tessili, unicamente a scopo di imballaggio e di trasporto: greggi	id.	15
ex 761	Perle di vetro, vetrificazioni imitanti le pietre preziose, pietre da gioielli di vetro e coralli falsi di vetro, cuciti o inflati su fili di materie tessili, cordoncini o fili metallici e adoperabili senz'altro come ornamento	id.	60
ex 764	Dipinti su vetro; mosaici di vetro.	id.	25

Numero della tariffa generale tedesca	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Marchi
ex 767	Lavori di vetro o di smalto in unione con altre materie, in quanto non siano specialmente nominati in tariffa generale o per la loro unione con altre materie non vadano soggetti a dazi più alti: dipinti, dorati, argentati o fregiati di disegni a colori applicati a freddo o fissati a fuoco altri	100 kg. id.	24 24
ex 769	Ceneri d'orefice (cascami della lavorazione dell'oro).	—	essenti
ex 772	Ceneri d'orefice (cascami della lavorazione dell'argento)	—	essenti
ex 942	Strumenti musicali a fiato: strumenti d'ottone, flauti, clarini, ocarine.	100 kg.	20
ex 944	Armoniche a mantice	id.	20

TARIFFA *B*

DAZI ALL'ENTRATA IN ITALIA

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Lire in oro
ex 4	Birra scura, preparata alla bavarese:		
a)	in botti o caratelli	ettolitro	3
b)	in bottiglie	cento	3
ex 9.	Olii volatili e essenze:		
d)	di menta	chilogr.	7.50
e)	non nominati	id.	3
ex 31	Acidi:		
g)	fenico	100 kg.	10
ex f)	gallico e tannico:		
	2. puri	id.	10
g)	tartarico	id.	10
ex r)	non nominati, eccettuati gli acidi citrico e lattico.	id.	10
ex 33	Potassa caustica	id.	2
34	Alcaloidi:		
a)	sali di chinina	chilogr.	5
b)	non nominati e loro sali	id.	5
ex 35	Ossidi:		
a)	di alluminio idrato (allumina pura) . .	100 kg.	4
	Nota: È compresa sotto il n. 35 a) l'allumina gelatinosa.		
e)	di zinco	id.	5

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in oro
ex 36	Acetati e piroligniti:		
ex b)	acetati di barite, di calce, di potassa, e di soda	100 kg.	4
ex 37	Carbonati:		
e)	di soda	id.	0.50
ex 40	Nitrati:		
a)	d'argento	chilogr.	5
ex 43	Solfati:		
c)	di barite	100 kg.	1
g)	di potassa	—	esente
46	Solfuro di mercurio (cinabro o vermiglione).	100 kg.	80
50	Bromo e iodio	—	esenti
56	Salicilati, esclusi quelli d'alcaloidi	100 kg.	80
ex 58	Ceresina, pura o mista a paraffina	id.	8
ex 59	Prodotti chimici non nominati: 1. glicerina, greggia e raffinata; ossalato (biossalato) di potassa; sali di stron- ziana; cianuro di potassio; solfuro di potassio e di sodio; solfuro d'arsenico (orpimento) giallo e rosso, non in pol- vere; cromato e bicromato di potassa e di soda; sale di stagno; albumina pura; sali di cadmio; ossido di rame; preparazioni disincrostanti per cal- daie; ossido d'antimonio; benzoati; brillantina per apparecchio di tessuti; citrato di ferro; fegato di zolfo; fos- fati; manganati: mastice composto d'olio di noce o di lino e di ossido o		

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Lire in oro
ex 59 (<i>Seguè</i>)	carbonato di piombo; mastice composto di resina, cera e oora, adoperato per attaccare marmi o altre materie simili o per spalmare i turaccioli delle bottiglie.	100 kg.	4
	2. altri, a eccezione dei clorati e perclorati di soda e di potassa e dei sali di antimonio	id.	10
ex 61	Cartucce, capsule e miccè:		
d)	capsule.	id.	220
ex 66	Canfora:		
b)	raffinata	id.	25
ex 69	Cotone e ovatta, antisettici; pepsina pura; estratto di luppolo; terpina.	id.	10
ex 70	Olio canforato	id.	10
77	Prussiato di potassa giallo e rosso	—	esenti
78	Colori derivati dal catrame e da altre sostanze bituminose:		
a)	in istato secco	—	esenti
b)	in pasta o liquidi	—	esenti
	Nota: I colori derivati dal catrame mediante l'acido gallico, lo zolfo o i solfuri sono compresi nel n. 78 a) e b).		
	I colori derivati dal catrame saranno ammessi in esenzione, quand'anche contengano sostanze (p. es. cloruro di sodio in proporzione di 50 per cento al massimo, acido acetico, destrina, ecc.) la cui aggiunta abbia solamente lo scopo di indebolirne o renderne stabile il tono di tinta o di impedirne la precipitazione nel bagno, oppure di dare al colore altre proprietà simili aventi per effetto di renderlo più adatto al suo uso .		

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in oro
79	Estratti coloranti di legni da tinta e di altre specie tintoria di qualsiasi sorta.	100 kg.	10
85	Colori in mattonelle, in polvere o di qualsiasi altra sorta, comprese le lacche color anilina Nota: Per lacche color anilina si intendono le combinazioni dell'anilina con allumina, ossido di stagno, di piombo o di ferro, senza alcuna aggiunta d'olio minerale nè d'alcool, allo stato secco o umido in pasta.	id.	10
ex 81	Vernici:		
ex b)	senza spirito: 2. altre.	id.	20
82	Lapis:		
a)	di pastelli colorati senza guaina e tutti quelli con guaina lucidata o verniciata, non bianca	id.	100
b)	altri.	id.	50
83	Inchiostri:		
a)	da stampa	id.	12
b)	altri.	id.	15
ex 65	Felpe di lino di qualsiasi sorta.	id.	100
ex 103	Oggetti cuciti di materie tessili della categoria V:		
ex a)	sacchi, biancheria da letto e da tavola, asciugamani, tende semplicemente orlate e oggetti simili di lino.	—	Dazio del tessuto con l'aumento di 10 per cento.

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Lire in oro
108	Filati di cotone da cucire, avvolti su rochetti, in gomitoli o altrimenti preparati per la vendita al minuto . .	100 kg.	110
115	Tessuti di cotone stampati	—	Dazio del tessuto imbianchito con l'aumento di lire 70 : quintale.
ex 120 c)	Tessuti di cotone smerigliati.	100 kg.	45
ex 121	Velluti di cotone:		
ex b)	fini (<i>velvets</i>):		
	3. tinti	id.	190
	4. stampati	id.	235
ex 122	Maglie di cotone, esclusi le calze e i guanti:		
ex a)	semplici	id.	150
ex b)	foggiate	—	Dazio delle maglie semplici con l'aumento di 50 per cento
	<p>Nota: Nella classificazione delle maglie comprese sotto il n. ex 122 a) e b), le orlature di nastri e l'applicazione di nastri per rinforzo o attaccatura non potranno essere tenute in conto che per l'applicazione della sopratassa di cucitura.</p> <p>Le maglie foggiate comprese sotto il n. ex 122 b) non sono soggette a sopratassa per la cucitura necessaria a compiere l'oggetto.</p>		
ex 128	Tessuti di cotone misti:		
a)	con seta in misura inferiore a 12 per cento.	—	Dazio secondo la qualità del tessuto con l'aumento di lire 40 il quintale.

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in oro
b)	con lana in misura inferiore a 50 per cento.	—	Dazio secondo la qualità del tessuto con l'aumento di lire 27 il quintale.
ex 129	Oggetti cuciti di materie tessili della categoria VI:		
c)	altri.	—	Dazio del tessuto con l'aumento di 40 per cento.
137	Filati di lana pettinata, ritorti	—	Dazio dei filati semplici con l'aumento di lire 37 il quintale.
ex 138	Tessuti di lana:		
a)	scardassata, che pesano per ogni metro quadrato:		
	1. 300 grammi o meno	100 kg.	185
	2. più di 300, fino a 500 grammi . .	id.	160
	3. più di 500 grammi	id.	140
b)	pettinata, che pesano per ogni metro quadrato:		
	1. 200 grammi o meno	id.	250
	2. più di 200, fino a 500 grammi . .	id.	220
	3. più di 500 grammi	id.	190
c)	stampati	—	Dazio del tessuto secondo la specie, con l'aumento di lire 29 il quintale.
ex 139	Feltri:		
b)	della grossezza di oltre tre millimetri .	100 kg.	20
ex 143	Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana, compresi i tappeti da pavimento nei quali predominano in peso altre materie tessili non seriche . .	id.	100

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Lire in oro
ex 144	Maglie di materie tessili della categoria VII, escluse le calze e i guanti:		
ex a)	semplici	100 kg.	220
ex b)	foggiate.	—	Dazio delle maglie semplici con l'aumento di 50 per cento.
	<p>Nota: Nella classificazione delle maglie comprese sotto il n. ex 144 a) e b), le orlature di nastri e l'applicazione di nastri per rinforzo o attaccatura non potranno essere tenute in conto che per l'applicazione della sopratassa di cucitura.</p> <p>Le maglie foggiate comprese, sotto il n. ex 144 b) non sono soggette a sopratassa per la cucitura necessaria a compiere l'oggetto.</p>		
146	Galloni e nastri, di materie tessili della categoria VII.	100 kg.	240
147	Passamani, di materie tessili della categoria VII	id.	220
150	Oggetti cuciti, di materie tessili della categoria VII	—	Dazio del tessuto con l'aumento di 35 per cento.
	<p>Note — I. Gli scialli, le sciarpe e gli scialletti (<i>fichus</i>) di lana, tessuti o a maglia, stampati o no, guarniti di frangie di materia tessile mista di seta, e nelle quali la seta entri in proporzione inferiore a 12 per cento, se le frangie rappresentano nel prodotto compiuto la materia tessile più fortemente tassata, pagheranno il dazio stabilito per le frangie, secondo la materia dominante in peso, con l'aumento di una lira il chilogramma.</p>		

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in oro
	<p>2. La sopratassa per la semplice cucitura degli scialli, delle sciarpe e degli scialletti (<i>schus</i>) di lana, tessuti o a maglia, stampati o no, con o senza frangie, e altresì la sopratassa di cucitura per le coperte di lana semplicemente orlate, sono fissate a 20 per cento.</p> <p>I tappeti in pezza destinati a essere venduti a misura non sono soggetti a sopratassa di cucitura, quand'anche le estremità sieno cucite per evitare la sfilacciatura del tessuto.</p> <p>La sopratassa di cuoitura per i tappeti di lana fabbricati in pezza e separati l'uno dall'altro dopo la fabbricazione, semplicemente orlati lungo i due lati sprovvisti di vivagno, è fissata a 10 per cento. Negli altri casi i tappeti di lana semplicemente orlati sono soggetti, per la cucitura, alla sopratassa di 20 per cento.</p> <p>3. Gli scialli, le sciarpe e gli scialletti (<i>schus</i>) di tessuto di lana, neri, non ricamati, con frangie di seta, o ricamati, anche in seta, in un solo angolo, con o senza frangie di seta, saranno sottoposti al trattamento del tessuto, secondo la specie, con l'aumento di 25 per cento. Questi oggetti saranno esentati dalla sopratassa di cucitura.</p> <p>4. Gli abiti per uomini e per ragazzi e i mantelli e le giacchette per donna, di lana, saranno sottoposti al trattamento della materia più fortemente tassata, nel caso in cui questa rappresenti più di un decimo della superficie totale dell'oggetto cuoito.</p> <p>Se due o più parti delle materie più fortemente tassate rappresentano, nel loro insieme, più di 10 per cento della detta superficie, l'oggetto pagherà un dazio corrispondente alla media aritmetica dei dazi che colpiscono le materie più fortemente tassate che entrano nella composizione dell'oggetto.</p>		

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Lire in oro
ex 157	Tessuti misti nei quali la seta o la filusella entrano nella misura di non meno di 12 e non più di 50 per cento:		
	b) colorati:		
	1. lisci	chilogr.	5
	2. operati	id.	8
ex 159	Tessuti di seta o di filusella, ricamati:		
	b) a punto passato	—	Dazio del tessuto con l'aumento di lire 3 il chilogramma.
ex 160	Velluti e felpe, di seta o di filusella:		
	a) lisci	chilogr.	9
161	Velluti misti nei quali la seta o la filusella entrano nella misura di non meno di 12 e non più di 50 per cento:		
	a) lisci	id.	7
	b) operati	id.	10
ex 164	Galloni e nastri di seta o di filusella miste con altre materie tessili, contenenti non meno di 12 nè più di 50 per cento di seta o di filusella	—	Dazio del tessuto con l'aumento di lire 3 il chilogramma.
165	Passamani di materie tessili della categoria VIII	—	Dazio dei nastri.

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire la ora
168	Oggetti cuciti, di materie tessili della categoria VIII:		
a)	scialletti, sciarpe e fazzoletti (<i>cache-nez</i>), neri o colorati, di tessuti di seta o di filusella, operati o no, orlati o guariniti di frangie	—	Dazio del tessuto con l'aumento di 20 per cento.
b)	altri	—	Dazio del tessuto con l'aumento di 40 per cento.
ex 176	Mobili e parti di mobili greggi o finiti:		
ex a)	non imbottiti:		
	2. altri di legno comune	100 kg.	13
	Nota: I mobili non imbottiti, di legno comune non curvato, si classificano sotto il n. 176 a) 2, anche se sono torniti, impiallacciati di legno comune, traforati, o con ornamenti impressi od ottenuti con la macchina a scanalare e commisti a intrecci di paglia, canna d'India e materie simili, purchè non siano intagliati. Sono pure compresi sotto lo stesso n. 176 a) 2 i mobili non imbottiti, di legno comune non curvato, con accessori usuali e non ornamentali di metalli comuni, anche nichelati.		
	3. di legno da ebanisti	id.	50
	4. impiallacciati, intagliati o intarsiati.	id.	50
ex 177	Cornici e liste di legno per cornici:		
b)	verniciate, dorate o argentate	id.	60

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire la ora
178	Utensili e lavori diversi di legno comune:		
a)	greggi	100 kg.	6
b)	puliti o dipinti	id.	13
<p>Nota: Le pale, le forche, i rastrelli, i piatti, i cucchiaini, le scodelle e altri oggetti d'uso domestico, i manichi d'utensili e di strumenti, con o senza ghiera, gli zoccoli comuni di legno e gli oggetti da disegno (tavola, regoli e simili) sono compresi nel n. 178 a) e b), secondo la natura del lavoro.</p> <p>Gli oggetti compresi nel n. 178, vi sono ammessi anche se siano guarniti di ferramenta, di cerchi o d'altri accessori di metallo comune.</p>			
179	Mercerie di legno.	id.	50
<p>Nota: I bottoni di ogni specie, di legno, sono classificati fra i lavori di legno, secondo la natura del lavoro.</p> <p>I bottoni di corozo e le cannuce da pipa, di ogni sorta, di legno con bocchini d'osso, di corno o di legno, seguono il regime delle mercerie di legno.</p>			
180	Balocchi di legno.	id.	60
ex 182	Vetture da strade comuni:		
ex a)	velocipedi, non a motore:		
	1. a due ruote	ciascuno	35
	2. a tre ruote	id.	42
	3. parti staccate di velocipedi	100 kg.	100
<p>Nota: I telai di velocipedi sono soggetti allo stesso dazio dei velocipedi completi.</p> <p>Le parti di ferro e di acciaio greggio sono ammesse al trattamento dei lavori di ferro e d'acciaio secondo la specie.</p>			

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in oro
ex 185	Lavori da panieraio e da stoaio:		
b)	fini <i>Nota: Sono compresi sotto il n. 185 b) i lavori da panieraio fini anche se guarniti dei loro accessori usuali, senza carattere ornamentale, di metallo comune, anche nichelato, come pure i lavori da panieraio fini in unione con paglia, libro, rafia, sparto, giunchi, foglie di palma, laccioli, cordoncini e altri lavori di materie tessili, purchè non siano guarniti all'interno, nè foderati o imbottiti di queste materie tessili.</i>	100 kg.	30
ex 190	Pasta di legno:		
a)	cellulosa	—	esente
ex 191	Carta:		
ex a)	bianca o tinta in pasta:		
	l. non rigata, d'ogni qualità	100 kg.	12.50
b)	colorita, dorata o dipinta e da parati (compresa la carta imbiancata per litografia o fotografia)	id.	40
ex c)	da involti, di pasta di legno meccanica, cotta a vapore (legno cotto), di color bruno naturale, anche lisciata in qualsiasi modo su una o su entrambe le facce (esclusa la carta in rotoli) . .	id.	5
ex d)	da affilare, da dirugginire, da pulire e carta-ardesia	id.	8
193	Stampe, litografie e cartelli, comprese le cromolitografie	id.	75

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Lire la ora
ex 194	<p>Cartoni:</p> <p>b) fini</p> <p>Nota: I cartoni rifilati agli orli, in forma rettangolare, sono compresi sotto il n. 194.</p>	—	Regime della carta, secondo la qualità
195	Lavori di carta e di cartone:		
a)	tubetti e rocchetti per la filatura e la tessitura	100 kg.	30
b)	<p>non nominati:</p> <p>1. cartoni tagliati in pezzi o piegati per servire alla fabbricazione di lavori di cartone</p> <p>2. bottoni di cartapesta o di materie simili</p> <p>3. altri</p>	—	Dazio dei cartoni con l'aumento di lire 19 il quintale.
		100 kg.	50
		id.	70
	<p>Nota: Sono compresi fra i lavori di carta e di cartone, gli oggetti di carta e di cartone, con accessori di altre materie, che il repertorio attualmente in vigore rimanda al n. 195, come pure la biancheria di carta, anche con imitazioni di cucitura ottenute mediante impressione a secco, e ricoperta su una o su entrambe le facce, di tessuto di cotone, purchè il tessuto non raggiunga il 50 per cento del peso totale.</p>		
ex 196	Libri:		
ex a)	<p>stampati:</p> <p>ex 1. con testo misto (italiano e altra lingua), sciolti o semplicemente legati</p>	—	esenti

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in oro
	2. in lingua diversa dall'italiana, sciolti o semplicemente legati	—	esenti
	3. legati in qualsiasi modo	100 kg.	20
	Nota: I libri stampati, ornati di semplici linee o vignette per separare i capitoli o i titoli, non sono sottoposti, per questo, a diritti più alti.		
197	Musica stampata:		
a)	sciolta o semplicemente legata	—	esente
b)	legata in qualsiasi modo	100 kg.	20
	Nota: La musica litografata segue il regime della musica stampata.		
ex 199	Pelli :		
ex d)	conciate senza pelo e rifinite:		
	3. altro	id.	70
e)	verniciate	id.	90
ex 205	Calzature di qualsiasi specie, di gomma elastica, foderate o guarnite di stoffa	100 paia	125
207	Lavori di pelli concie senza pelo, non nominati	100 kg.	100

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in oro
ex 211	Ghisa:		
ex c)	lavorata in getti piattati, torniti o in altro modo lavorati:		
	1. in oggetti per mobili, per ornament o per arnesi domestici i	100 kg.	10
	ex 2. in altri oggetti, esclusi quelli di peso inferiore a 500 grammi	id.	7
	Nota: Gli oggetti di ghisa lavorata, considerati sotto il n. 211 c) 2, possono essere spalmati con colore di fondo (<i>couleur d'apprêt</i>) o incatramati senza subire per questa preparazione un aumento di dazio.		
ex d)	lavorata in getti con guarnizioni d'altro metallo, stagnati, smaltati, nichelati, verniciati, ossidati, laccati, ecc.:		
	1. in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici:		
	a) lampade e loro parti, di ghisa gettata, con o senza guarnizioni o ornamenti di zinco, stagnate, smaltate, nichelate, verniciate, ossidate, laccate	id.	15
	b) altri	id.	18
	ex 2. in altri oggetti, esclusi quelli di peso inferiore a 500 grammi	id.	12
213	Ferro e acciaio:		
a)	laminati o battuti in verghe, spranghe o barre sagomate di sezione qualunque:		
	1. non aventi in sezione alcun diametro o lato di 7 millimetri o meno .	id.	6

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire la cen
	2. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 7 millimetri o meno, ma più di 5 millimetri.	100 kg.	7
	3. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 5 millimetri o meno.	id.	9
b)	tirati in fili:		
	1. aventi un diametro di 5 millimetri o meno, ma più di 1 millimetro e mezzo	d.	11
	2. aventi un diametro di 1 millimetro e mezzo o meno.	id.	15
e)	in lamiera della grossezza:		
	1. di 4 millimetri e più.	id.	7
	2. di meno di 4 millimetri e più di millimetri 1 e mezzo	id.	10
	3. di millimetri 1 e mezzo e meno.	id.	12
	Nota: In caso di dubbio, la grossezza delle lamiera sarà stabilita constatando il peso preciso e la superficie loro. Dal peso e dalla superficie si dedurrà allora la grossezza della lamiera prendendo per base un peso specifico di 7,8, cioè un peso di 7,8 chilogrammi per metro quadrato di una lamiera di un millimetro di grossezza.		
216	Ferro e acciaio in tubi, di lamiera della grossezza:		
a)	di 4 millimetri e più	id.	12
b)	di meno di 4 millimetri e più di millimetri 1 e mezzo.	id.	14
c)	di millimetri 1 e mezzo e meno.	id.	17

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Lire la ora
ex 217	Ferro e acciaio fucinati o gettati, in lavori grezzi, pesanti:		
a)	50 chilogrammi e più	100 kg.	9
ex b)	meno di 50, ma più di 5 chilogrammi .	id.	12
ex 218	Ferro e acciaio di seconda fabbricazione (esclusi i cordami di fili di ferro o d'acciaio e i chiodi di ferro o d'acciaio), in lavori:		
ex a)	fatti principalmente con ferri o acciai grossi:		
	ex 2. in oggetti piallati, limati, torniti, bucati, ecc., su tutta o larga parte della loro superficie	id.	13.25
	Nota: Saranno considerati come lavori fatti principalmente con ferri o acciai grossi i lavori fatti nella massima parte con ferri o acciai fucinati o gettati di peso superiore a 25 chilogrammi, e i lavori fatti nella massima parte con ferri o acciai laminati o trafilati che non presentano in sezione alcun lato o diametro di 7 millimetri o meno.		
ex b)	fatti principalmente con ferri o acciai piccoli:		
	ex 2 in oggetti piallati, limati, torniti, bucati, ecc. su tutta o larga parte della loro superficie:		
	a) vasellame (padelle e simili) di lamiera soltanto pulito nell'interno .	id.	16.50
	b) altri	id.	17.25

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in oro
	<p>ex 3 stagnati, piombati, zincati, laccati e verniciati.</p> <p>ex 4. ossidati, smaltati, nichelati, guarniti d'altri metalli, o congiunti a vetro o prodotti ceramici (esclusi gli utensili d'uso domestico e il vasellame, di ferro smaltato).</p> <p>Nota: I lavori che il repertorio attualmente in vigore rimanda espressamente alla rubrica del « Ferro e acciaio di seconda fabbricazione », quando sono bruniti in tutto o in parte, si classificano come quelli nichelati. È fatta eccezione a questa regola per le casse-forti e i forzieri, i quali seguono il regime del n. 218 a) 2 e b) 2, anche se hanno accessori usuali, ma senza carattere ornamentale, bruniti.</p>	100 kg.	17.25
ex 222	Utensili e strumenti usuali per arti e mestieri, in ghisa, ferro o acciaio:		
ex a)	comuni:		
	ex 2. macchine-utensili per la lavorazione del legno e dei metalli, del peso di più di 50 fino a 300 chilogrammi, anche con parti bruniti. .	id.	14
	3. altri.	id.	13
	<p>Nota: Sono considerati come utensili e strumenti comuni i seguenti:</p> <p>Accette, aratri, ascie, attrezzi ordinari di agricoltura in genere, badili, bicorni, bietta, barletti, cazzuole, coti, cunei, erpici, filiere, forche, graffetti, leve, mannaie, martelli, morse da fabbri, pale, pali, picconi, piccozze, rastrelli, sarchielli, scuri, tanaglie, vomeri, ecc.</p> <p>Gli utensili e strumenti della specie, bruniti, sono assimilati agli utensili e strumenti smaltati, laccati o ossidati e sono classificati sotto il n. 222 a) 1.</p>		

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Lire in oro
b)	fini :		
	1. smaltati, laccati, ossidati o bruniti .	100 kg.	22
	2. altri, anche puliti, verniciati, zincati, piombati, galvanizzati, ramati, stagnati, o guarniti di altri metalli . .	id.	17
	— macchine-utensili per la lavorazione del legno e dei metalli, del peso di 50 chilogrammi o meno, anche con parti brunito	id.	16
	Nota : Sono considerati come utensili e strumenti fini i seguenti :		
	Binde, bilance a bilico, brunitoi, bulini, cacciaviti, compositoi, copia-lettere, cesoie, falci, falciola, forbici, fucine portatili, conii o punzoni; ferri non nominati da calzolari, doratori, falegnami, fabbri, maniscalchi, parrucchieri, stampatori e altri artigiani; ferri da stirare e da crespere, incastri, lame da seghe, lesine, licciaiole, linguette o ferri da pialle, lisciatoi, pettini, pialle, pinze, punzoni, punteruoli, roncoli, raschiatoi, saette per succhielli e trapani, scalpelli, seghe, sgorbie, spatole, stampi, succhielli, trivelle, trivelline, timbri, torchietti per timbri e punzoni, torni da orologiaio, trapani a mano, verrine, ecc.		
c)	lime e raspe, aventi, non compreso il codolo, una lunghezza :		
	1. di più di 30 centimetri	id.	13
	2. di 15 fino a 30 centimetri	id.	15
	3. inferiore a 15 centimetri	id.	20

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Lire in oro
ex 223	Catene da orologi; fibbie, ditali e fermagli; catenelle e anelli per chiavi; armature, serrature, guarnizioni e fermagli per sacche e per portamonete; tutti questi oggetti di ferro o di acciaio, bruniti	100 kg.	80
224	Aghi e spilli	id.	80
ex 225	Rame, ottone e bronzo:		
ex a)	in fili aventi un diametro superiore a mezzo millimetro	id.	20
b)	in lavori ornamentali, non dorati, nè argentati	id.	75
ex c)	dorati o argentati:		
	3. in altri lavori	id.	120
	Nota: Sono compresi sotto il n. 225 c) 3 gli oggetti della specie, anche placcati d'oro o argento, in quanto il repertorio in vigore non li assimili espressamente agli oggetti d'oro o d'argento, o alle mercerie.		
ex d)	in lavori non nominati, escluse le viti e le chivarde a vite.	id.	30
ex 228	Piombo e sue leghe con l'antimonio:		
a)	in caratteri da stampa	id.	18
ex 230	Zinco:		
b)	in lamiere e fogli.	id.	4

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Lire in oro
c)	in lavori :		
	1. dorati o argentati	100 kg.	58
	2. non dorati nè argentati, con ornati o vernici di qualsiasi sorta.	id.	12
	3. non nominati.	id.	12
	Nota : I lavori della specie nichelati sono compresi sotto il n. 230 c) 2.		
ex 238	Caldaie per macchine :		
ex a)	multitubulari, con tubi di ferro o di ghisa.	id.	14
b)	non multitubulari	id.	12
239	Macchine utensili per la lavorazione del legno e dei metalli (seghe, pialle, torni, filettatrici, trapani, ecc.) di peso superiore a 300 chilogrammi	id.	9
ex 240	Macchine :		
ex a)	a vapore :		
	1. fisse, senza caldaia.	id.	12
	2. semifisse, con caldaie annesse, motori ad aria calda, ad aria compressa, a gas, a petrolio (comprese le motrici rotative): di peso superiore a 300 chilogrammi.	id.	12
f)	agrarie di ogni sorta.	id.	9
g)	per la tessitura e telai da tessere	id.	10

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in oro
j)	da cucire :		
	1. con sostegni	100 kg.	25
	2. senza sostegni	id.	25
ex 7)	macchine per frantumare o polverizzare pietre, minerali, ossa, ecc.; argani di ghisa e ferro; grù meccaniche, non idrauliche; cavalletti per alzare vagoni, ecc.; macchine centrifughe per la fabbricazione dello zucchero; freni automatici (ad aria compressa, a vuoto, ecc.); laminatoi; macchine per cilindrare, eccettuata quelle per cilindrare tessuti; macchine congelatrici; macchine per la fabbricazione delle acque gassose; macchine taglia-carta; macchine per la fabbricazione dei laterizi; macchine per lavare e e stirare la biancheria; macchine per legare libri; macchine pneumatiche per uso industriale; macchine per pulire; ventilatori con meccanismo: macchine per trarforare la carta; macchine per tingere i filati; macchine e apparecchi per la fabbricazione della carta e delle paste per fare la carta.	id.	10
ex 241	Parti staccate di macchine :		
ex c)	altre, all'infuori di quelle di macchine dinamo-elettriche e di macchine da cucire, in quanto si tratti di parti d'una macchina nominata nel presente trattato.	id.	11
242	Apparecchi di rame o di altri materiali, per riscaldare, raffinare, distillare, ecc.	id.	18

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Lire in oro
243	Strumenti di ottica, di calcolo, di precisione, di osservazione, di chimica, di fisica, di chirurgia, ecc.:		
a)	costruiti in rame, ottone, bronzo o acciaio:		
	1. muniti di cannocchiali o microscopi o di aste o cerchi graduati; cannocchiali terrestri, monocoli e binocoli, lenti sciolte e chiuse in armatura .	100 kg.	30
	2. non muniti di alcun istrumento ottico, nè di aste o cerchi graduati .	id.	30
b)	d'ogni specie nella costruzione dei quali entra con evidente prevalenza il ferro.	id.	30
ex 246	Oro:		
c)	battuto in fogli (senza difalcare il peso della carta)	chilogr.	18
ex 247	Argento:		
d)	battuto in fogli (senza difalcare il peso della carta)	id.	5
248	Oreficeria e vasellame d'oro	ettogr.	14
249	Lavori d'argento, anche dorati, o argenteria.	chilogr.	9
	Nota: I lavori d'argento placcati in oro sono classificati come lavori d'argento dorati e non come lavori d'oro.		
250	Gioielli:		
a)	d'oro:		
	1. catene	ettogr.	2
	2. altri	id.	6
b)	d'argento, anche dorati	chilogr.	10

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire la ora
ex 254	Fornimenti d'orologi da tavola e da muro.	100 kg.	50
ex 255	Pietre preziose lavorate:		
ex b)	agate e onici	chilogr.	9
ex 261	Pietre, terre e minerali non metallici:		
ex a)	pietre litografiche	—	esenti
270	Terraglie e lavori di pasta bianca:		
a)	bianchi	100 kg.	16
b)	variamente colorati o dipinti, dorati o altrimenti decorati	id.	25
	Nota: Le terraglie o lavori di pasta bianca, colorati a fondo unito o con semplici linee, righe o cerchi d'un sol colore (esclusi l'oro e l'argento) non sono considerati come oggetti decorati e sono compresi sotto il n. 270 a).		
271	Porcellane:		
a)	bianche	id.	16
b)	colorate, dorate o altrimenti decorate.	id.	35
ex 274	Lavori di vetre e di cristallo:		
a)	semplicemente soffiati o gettati, non colorati, nè arrotati, nè incisi.	id.	8:50
b)	colorati, fusti in pasta, arrotati, smerigliati e incisi.	id.	15

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in oro
c)	<p>dipinti, smaltati, dorati, argentati o altrimenti decorati:</p> <p>1. lavori di vetro vuoto bianco o di colore, semplicemente soffiati, non arrotati, non puliti, nè smerigliati, nè incisi, argentati internamente e anche ricoperti esteriormente, in tutto o in parte, di una vernice gialla o di decorazioni in pittura grossolana (sfere per giardini, candelieri, vasi, coppe, saliere e simili)</p> <p>2. altri lavori</p> <p><i>Nota:</i> I vetri e cristalli che portano la marca o il nome della fabbrica o una placca di vetro o un'incisione per indicarne la capacità, possono essere compresi sotto la lettera a) del n. 274.</p> <p>I lavori di vetro o di cristallo, semplicemente soffiati o gettati, sono compresi sotto il n. 274 a), anche se hanno l'orlo, il fondo o il turacciolo arrotati o puliti.</p> <p>I lavori di vetro e di cristallo compresi nella lettera b) del n. 274 possono essere incisi in tutto o in parte.</p>	<p>100 kg.</p> <p>id.</p>	<p>12</p> <p>18</p>
278	<p>Vetri cristalli e smalti in conterie, tagliati a foggia di gemme o in prismi per lumiere e altri simili lavori</p> <p><i>Nota:</i> Le perle di porcellana sono comprese sotto il n. 278.</p>	<p>id.</p>	<p>30</p>
ex 294	<p>Amido:</p>		
ex a)	<p>comune:</p> <p>2. d'altra materia</p>	<p>id.</p>	<p>8</p>
b)	<p>fino o in scatole</p>	<p>id.</p>	<p>15</p>

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in oro
305	Luppolo	—	esente
335	Acido stearico (comprese la stearina e la palmitina)	100 kg.	8
ex 348	Avorio, madreperla e tartaruga:		
	b) lavorati:		
	1. pettini e forcelle da testa	id.	150
	2. altri oggetti	id.	100
352	Mercerie:		
	a) comuni:		
	1. mercerie di vetro	id.	60
	2. altre, compresi i balocchi d'ogni sorta (anche bambole).	id.	80
	b) fini:		
	1. mercerie di vetro	id.	60
	2. in cui predomini il cuoio d'ogni sorta, compreso il cuoio di Russia	id.	120
	3. altre, compresi i balocchi d'ogni sorta (anche bambole).	id.	150
	Nota: I portafogli, portamonete, portafogari, libretti per note e simili lavori, di pelle di ogni sorta, compreso il cuoio di Russia, montati in metalli comuni non dorati nè argentati, sono classificati come mercerie comuni.		

Numero della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire la ora
	<p>Sono parimente classificati come mercerie comuni gli album ricoperti o guarniti di cuoio o di stoffa, eccettuata la seta, anche con doratura o argentatura sul taglio e con impressioni in oro o in argento.</p> <p>Gli accessori di lega di nichelio, di cui questi oggetti possono essere forniti, non sono considerati come di metallo argentato.</p>		
ex 355	Strumenti musicali:		
	b) pianoforti:		
	1. a tavola e verticali	ciascuno	90
	2. a coda	id.	180
	d) non nominati, a corda, pesanti: .		
	1. 400 grammi e meno	id.	1.50
	2. più di 400 grammi	id.	1.50
	e) non nominati, a fiato, pesanti:		
	1. 400 grammi e meno	id.	1.50
	2. più di 400 grammi	id.	1.50
	f) altri non nominati	id.	1.50
356	Parti staccate di strumenti musicali. . .	100 kg.	100
ex 358	Gomma elastica e guttaperca:		
	e) in altri lavori, compresi quelli di gomma elastica indurita (ebanite) ed esclusi quelli misti a tessuti o a metallo .	id.	50

Art. della tariffa generale italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio Lire in oro
es. 25	in lavori di ogni foggia, misti a tessuti esclusi i tessuti pinnati in pezza gli oggetti di vestiario o da viaggio, le cinghie di trasmissione e i tubi, ma compreso le coperture, le camere d'a- ria e le altre fasciature per ruote da velocipedi	100 kg.	60
es. 26	lavorata in passaman, nastri e tessuti elastici	id.	130
es. 27	Fili e cordoni elettrici:		
b)	cordoni elettrici formati con uno o più conduttori metallici comunque rico- perti di materie isolanti, armati o protetti con ferro o con qualsiasi al- tro metallo, compresi i cordoni sot- tomarini	id.	28
367	Pennelli con asta o senza	id.	20

P R O T O C C O L L O

Nel momento di firmare il trattato addizionale al trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e l'Impero germanico del 6 dicembre 1891, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno dichiarato quanto segue:

La tariffa B, annessa al detto trattato addizionale, stabilisce per le felpe di lino (ex 95) un dazio di lire 100 in oro. Le due parti contraenti hanno però convenuto che, qualora fosse aumentato il dazio sulle felpe di juta (ex 93 b), le felpe di lino potranno essere assoggettate allo stesso aumento.

In fede di che, il presente protocollo è stato redatto e firmato in doppio esemplare.

Fatto a Roma, il 3 dicembre 1904.

Il ministro degli affari esteri d'Italia
(L. S.) TITTONI.

L'ambasciatore di Germania
(L. S.) MONTS.

N. 186.



N. 186.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento per la esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 321, sui provvedimenti a favore dell'istituto di S. Spirito in Sassia ed ospedali riuniti in Roma.*

5 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 maggio 1905, n. 120)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1903, n. 321, portante provvedimenti a favore dell'istituto di S. Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma;

Sentito il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 321, che sarà, d'ordine Nostro, vidimato e sottoscritto dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 maggio 1905.

Re. 22. Atti del Governo a f. 87. F. MEZZETTI
Luog. del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

I. LUZZATTI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 321, portante provvedimenti a favore dell'istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti in Roma.

Art. 1.

All'atto dell'approvazione del bilancio di previsione degli ospedali riuniti di Roma il Ministero dell'interno determina in linea presuntiva la somma occorrente a provvedere alla eventuale deficienza della gestione ospedaliera, nel limite delle lire 500 mila fissato dall'art. 1. della legge.

Art. 2.

Per determinare tale deficienza, devono essere calcolati separatamente i risultati preventivi della gestione ospedaliera quelli della gestione economica, in modo che non possono mai far carico a quella le spese di carattere straordinario per miglioramenti o manutenzione o trasformazione del patrimonio costituente la dotazione del pio istituto.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 1 della legge il Ministero dell'interno denuncia a quello del tesoro la deficienza passiva della gestione ospedaliera presuntiva dell'esercizio che risulterà dopo dedotti:

a) la rendita netta patrimoniale liberamente disponibile per l'esercizio della beneficenza;

b) il fondo speciale per le spedalità dei malati non romani, costituito dalla legge 31 maggio 1900, n. 211;

c) la spesa per il mantenimento dei malati non appartenenti al comune di Roma, calcolata in linea presuntiva in base ai risultati accertati nei precedenti esercizi, per la parte eccedente il fondo di cui la precedente lettera b, e ripetibile dai comuni.

Gli assegni fissi corrisposti dal tesoro dello Stato agli ospedali in virtù delle leggi 30 luglio 1896, n. 343, 3 febbraio 1898, n. 48 e dell'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, sono da immutare alla gestione spedaliera.

Art. 4.

Il tesoro dello Stato corrisponde agli ospedali riuniti di Roma, per dodicesimi posticipati, la somma occorrente a pareggio della gestione spedaliera, determinata a termine dei precedenti articoli.

Qualora il bilancio degli ospedali non si trovi approvato al principio dell'esercizio finanziario del pio istituto e manchi perciò nei primi mesi dell'esercizio stesso la determinazione della deficienza da ripianare a senso del precedente art. 3, questa sarà per quei mesi corrisposta dal tesoro, per dodicesimi, nella misura fissata per l'esercizio scaduto; salvo, dopo approvato il bilancio e fissata la presunta eccedenza passiva della gestione spedaliera, a congruare sui dodicesimi che ancora restano insoluti la maggiore o minore somma corrisposta agli ospedali.

Art. 5.

L'amministrazione del fondo per usi di beneficenza e religione della città di Roma, versa annualmente al tesoro dello Stato tutte le economie verificatesi sul fondo destinato al pagamento delle pensioni monastiche di cui all'art. 1 della legge.

Art. 6.

Col decreto di approvazione del conto consuntivo annuale degli ospedali riuniti di Roma il Ministero dell'interno, a norma del susseguente art. 26, determina nel modo indicato dai precedenti articoli 2 e 3, quale sia l'effettiva deficienza accertata nell'esercizio e ne dà partecipazione al Ministero del tesoro, il quale, a seconda dei casi, dispone o la ritenuta sugli assegni di cui all'art. 3 della legge, dovuti agli ospedali delle somme eventualmente anticipate in più durante l'esercizio stesso, o il pagamento a saldo della eventuale differenza in meno, sempre fino alla concorrenza di lire 800,000.

Art. 7.

L'amministrazione degli ospedali riuniti di Roma, entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, presenterà al Ministero dell'interno l'elenco dei debiti da dimettere a norma dell'art. 2 della legge, insieme alla liquidazione aggiornata di ciascun debito od agli atti costitutivi del debito stesso.

Il Ministero, dopo di avere riconosciuta la regolarità della liquidazione, ed approvate le modalità della operazione, delegherà un proprio funzionario ad intervenire nell'esecuzione di essa, agli effetti del succennato art. 2 della legge.

Art. 8.

L'amministrazione del fondo per usi di beneficenza o religione per la città di Roma consegnerà nello stesso termine all'amministrazione degli ospedali i certificati della rendita di cui alla legge 28 maggio 1896, n. 145.

Art. 9.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento l'amministrazione del fondo per usi di beneficenza e religione per la città di Roma, procederà, in contraddittorio coll'amministrazione degli ospedali, alla constatazione dei locali del monastero di Santa Pudenziana e degli annessi e connessi, e consegnerà all'amministrazione degli ospedali copia autentica degli atti di presa di possesso e della pianta dei locali stessi.

Nel relativo verbale saranno indicate le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, eventualmente esistenti, e dalla data di questo verbale non potranno portarsi, senza il consenso dell'amministrazione ospedaliera, modificazioni nello stato degli immobili medesimi.

Le spese di manutenzione e di riparazione, sia ordinarie, che straordinarie, le imposte e le sovrimposte fondiari, ed ogni altro peso o tassa di qualsiasi genere inerente alla proprietà o al godimento degli immobili stessi restano a carico del fondo per usi di beneficenza e religione fino allo sgombero ed alla definitiva loro consegna agli ospedali.

Art. 10.

Appena si sarà avverata per le canonichesse lateranensi di Santa Pudenziana la condizione prevista dall'art. 6, secondo alinea della legge 7 luglio 1886, n. 3036, l'amministrazione del fondo per usi di beneficenza e religione per la città di Roma provvederà allo sgombero delle religiose stesse e di tutte quelle altre, non appartenenti in origine al monastero, che vi fossero state concentrate e alla consegna del locale all'amministrazione spedaliera a termini dell'art. 4 della legge.

Art. 11.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento il tesoro dello Stato verserà in conto corrente alla Banca d'Italia in nome degli ospedali riuniti di Roma, la somma di lire 400,000, in conto dell'anticipazione concessa con l'art. 5 della legge, e di cui l'amministrazione spedaliera potrà disporre mediante *chèques* a firma del presidente e vidimati dal ragioniere generale del pio istituto, sia direttamente a favore dei creditori, sia a favore del proprio tesoriere.

Quando i prelevamenti eseguiti abbiano raggiunto la somma di lire 300,000 l'amministrazione spedaliera richiederà al tesoro il versamento della rimanente somma concessa dalla legge.

I *chèques* rilasciati direttamente a favore dei creditori saranno pure controfirmati dal tesoriere del pio istituto, il quale, all'atto della loro consegna alle parti percipienti, curerà che sieno quietanzati i mandati corrispondenti.

A favore del tesoriere non potranno, sotto la responsabilità del presidente e del ragioniere generale degli ospedali, essere rilasciati *chèques* per un importo superiore a lire 50,000, ed in ogni caso non se ne potranno emettere per una somma che, unita a quelle ritirate nei giorni precedenti e non ancora erogate, superi il detto importo di lire 50,000.

Art. 12.

Le somme avute in anticipazione come al precedente articolo dovranno a preferenza destinarsi al pagamento dei residui passivi

a tutto l'esercizio 1902, secondo l'elenco che ne sarà formato dall'amministrazione ospedaliera e vidimato dal Ministero dell'interno; nè potranno essere adibite a profitto del servizio di cassa dell'esercizio in corso se non dopo soddisfatti gli accennati residui.

Art. 13.

La riscossione dei crediti degli ospedali per rimborso di spese di ospedalità dei comuni è vigilata dai prefetti, i quali comunicheranno annualmente alla sezione di regia tesoreria provinciale per mezzo della delegazione del tesoro il ruolo delle somme dovute da ciascun comune della provincia, compilato sulla base degli elenchi resi esecutori dal Ministero dell'interno a senso del regio decreto 5 luglio 1900, n. 277.

Il ragioniere capo della prefettura, sotto la propria responsabilità, terrà al corrente il conto delle somme dovute da ciascun comune, in base agli elenchi suddetti ed alle quietanze di versamento che saranno dalla sezione di regia tesoreria provinciale comunicate ai comuni, sempre a mezzo della prefettura, provocando, quando occorra, dal prefetto, i provvedimenti di cui all'art. 3 della legge.

Trasmetterà annualmente al Ministero e non più tardi del 31 gennaio, per mezzo del prefetto, un elenco delle riscossioni avvenute nell'anno precedente e del debito residuale di ciascun comune al 31 dicembre dell'esercizio scaduto, con una relazione sull'andamento delle riscossioni.

Art. 14 .

Se i tesorieri non provvedono al pagamento dei mandati emessi a norma dell'art. 6 della legge, il prefetto farà senz'altro procedere alla verifica della cassa comunale.

Ove da questa risulti la esistenza di fondi o che il tesoriere abbia soddisfatto a preferenza altri mandati od ordini di pagamento per qualsiasi titolo o causa, il tesoriere stesso, per effetto della responsabilità a lui comminata dal detto articolo, è tenuto alle spese dei provvedimenti d'ufficio adottati ed al pagamento a vantaggio degli ospedali della multa del 4 % su l'ammontare dei mandati

insoluti, e si procederà con ordinanza del prefetto alla esecuzione sulla cauzione per l'importo dei mandati medesimi.

Art. 15.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento l'amministrazione degli ospedali riuniti compilerà per ogni provincia l'elenco dei contributi tuttora dovuti dai singoli comuni per spedalità a tutto l'anno 1900 ed a mezzo del Ministero dell'interno li trasmetterà alle rispettive prefetture.

Art. 16.

I prefetti comunicano ai comuni l'ammontare del rispettivo debito residuale perchè provvedano al pagamento entro il termine di giorni 30 dalla data della nota di comunicazione.

Contemporaneamente i prefetti trasmettono per la riscossione alla sezione di regia tesoreria provinciale per mezzo della delegazioni del tesoro l'elenco dei comuni debitori coll'indicazione della scadenza del debito.

Appena decorso il termine, il prefetto deve senz'altro promuovere i provvedimenti d'ufficio, di cui all'art. 6 della legge.

Alla riscossione di queste somme sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 13 e 14.

Art. 17.

L'ultimo giorno di ogni mese la sezione di regia tesoreria provinciale, per mezzo della delegazione del tesoro, converte tutte le somme riscosse per rimborso di spedalità dovute a tutto l'anno 1901 in vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, il quale ne farà imputazione al credito del Ministero del tesoro in conto delle rate annuali per ricupero dell'anticipazione di cui all'art 5 della legge.

Converte le somme riscosse per contributi posteriori al 1901 in vaglia del tesoro a favore del tesoriere degli ospedali di Roma, e lo rimette al prefetto per l'invio all'amministrazione interessata.

Art. 18.

Ove le somme riscosse in conto dei contributi arretrati a tutto il 1901 e versate al tesoro in conto dell'anticipazione sud-

detta, risultino inferiori all'annualità dovuta dagli ospedali, la differenza sarà trattenuta dal tesoro sugli assegni agli ospedali stessi dovuti per effetto dell'art. 3 della legge.

Qualora invece superassero l'ammontare dell'annualità scaduta, esse saranno imputate a conto di quella successiva.

Quando l'intero debito verso lo Stato per restituzione della ripetuta anticipazione risulti integralmente soddisfatto, il Ministero del tesoro disporrà che tutte le successive riscossioni siano versate all'amministrazione ospedaliera.

Art. 19.

Le deliberazioni indicate nell'art. 34 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono pubblicate all'albo della sede principale dell'istituto e trasmesse in copia, munite dell'attestazione di pubblicazione a firma del segretario generale dell'istituto stesso, al Ministero dell'interno entro otto giorni dalla loro data.

Art. 20.

Salvo quanto è disposto nei seguenti articoli 21 e 22, il Ministero dell'interno, trasmetterà con gli atti relativi, al Ministero del tesoro, per il suo esame, tutte le deliberazioni, di cui agli articoli 36 e 38 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dopo di avere provveduto per quello cui occorra, alla relativa istruttoria.

All'approvazione dell'atto verrà provveduto con decreto del ministro dell'interno previo accordo col ministro del tesoro.

In caso di dissenso si provvederà a tenore del n. 8, art. 1, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466.

Art. 21.

I ministri dell'interno e del tesoro designano, annualmente ciascuno, un proprio funzionario, perchè procedano di accordo all'esame del bilancio di previsione e dei conti dell'amministrazione e degli agenti, contabili degli ospedali riuniti.

I funzionari delegati hanno facoltà di procedere direttamente presso l'amministrazione ospedaliera all'esame dei relativi documenti, al riscontro delle scritture contabili e di chiedere co-

municazione degli atti tutti che vi hanno o possano avervi riferimento.

Occorrendo di rilevare irregolarità o discordanze, ne danno comunicazione, secondo i casi, all'amministrazione od agli uffici competenti, od agli agenti contabili, le cui contro deduzioni scritte richiedono ed uniscono alla relazione, quando non le ritengono sufficienti a dirimere la contestazione.

Art. 22.

Nell'esame del bilancio di previsione i funzionari delegati rileveranno specialmente:

a) le situazioni risultanti dalle previsioni agli effetti degli articoli 2 e 3 del presente regolamento;

b) le variazioni occorrenti negli stanziamenti attivi e passivi, sia per allogazioni d'ufficio che per riduzioni di spese o migliore accertamento di entrate.

La relazione dei due funzionari delegati sarà trasmessa, insieme al bilancio, in due esemplari distinti al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno.

Art. 23.

L'esame dei funzionari delegati sul conto consuntivo dell'amministrazione e sui conti del tesoriere e degli altri agenti contabili riguarda il merito giuridico e contabile di ciascuna partita del conto, i rapporti di debito e credito fra gli agenti stessi e l'istituto, e si estende ai contabili di diritto, a tutti coloro che hanno avuto maneggio di valori per conto della pia istituzione ed agli amministratori che potessero risultare responsabili a termini di legge.

Art. 24.

Il Ministero dell'interno, ove intenda variare d'accordo col Ministero del tesoro le risultanze dei conti o dichiarare la responsabilità degli amministratori o degli agenti contabili, fa notificare agli interessati, nei modi di cui all'art. 131 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, apposita ordinanza interlocutoria.

Le decisioni definitive devono essere motivate.

Art. 25.

Nell'esame del conto consuntivo dell'amministrazione i funzionari delegati rileveranno con separata relazione:

a) la situazione della gestione del fondo speciale creato dalla legge 31 maggio 1900, n. 211, per il mantenimento dei malati non appartenenti al comune di Roma e l'ammontare della somma eventualmente spesa in eccedenza al detto fondo speciale e ripetibile dai comuni.

b) la effettiva deficienza passiva della gestione ospedaliera per gli effetti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 26.

In base alle risultanze del conto consuntivo dell'amministrazione e contemporaneamente all'approvazione di esso il Ministero dell'interno, d'accordo col Ministero del tesoro, con separati decreti provvede:

a) alla determinazione della eventuale rimanenza passiva della gestione del fondo speciale costituito coll'art. 1° dell'accennata legge 31 maggio 1900, n. 211 da ripianare col rimborso delle spese di ospedalità a termini dell'art. 9 del relativo regolamento 5 luglio 1900, n. 277;

b) alla determinazione della somma che gli ospedali dovranno rimborsare al tesoro, o riscuotere dallo stesso per conguaglio tra quelle riscosse in conto dell'esercizio e l'importo dell'effettiva deficienza accertata nella gestione ospedaliera, a senso dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 27.

Oltre ai provvedimenti autorizzati dall'art. 29 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, il Ministero dell'interno, può in caso di urgenza, anche indipendentemente dall'esame e giudizio sui conti, emettere a carico degli agenti contabili, e, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, a carico degli amministratori, provvedimenti validi per procedere ad atti conservatori.

Di questi sarà data comunicazione al Ministero del tesoro.

Art. 28.

Il presidente della commissione spedaliera, oltre all'invio in copia delle deliberazioni soggette ad approvazione tutoria, comunica, di volta in volta al Ministero dell'interno, l'elenco di tutte le deliberazioni adottate dalla commissione stessa.

Art. 29.

A mente dell'articolo 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, spetta al Ministero dell'interno di provvedere, ove occorra, alle allogazioni d'ufficio nel bilancio ed all'emissione dei mandati di ufficio.

Esso provvede pure con suo decreto, o col mezzo di un delegato speciale, all'esecuzione degli altri atti resi obbligatori da legge o da regolamento, nei casi di cui all'accennato articolo.

Art. 30.

Il ragioniere generale dell'Amministrazione spedaliera, deve, in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'interno:

a) tenere in evidenza nelle sue scritture i conti delle entrate e delle spese, in relazione, tanto ai capitoli del bilancio, quanto ai vari servizi ed alla responsabilità degli agenti contabili, e i conti del patrimonio dell'istituto e delle variazioni nella sua consistenza, sia per effetto della gestione del bilancio che per qualunque altra causa;

b) esercitare una continua vigilanza su tutti i servizi contabili, comprese le officine maggiori o minori, e su qualunque agente che abbia maneggio o deposito di valori e materia di conto dell'amministrazione.

Art. 31.

Tutti i mandati di pagamento devono portare il visto del ragioniere generale il quale, sotto la sua responsabilità, deve accertarsi che siano osservate le disposizioni dell'art. 52 del regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, n. 99.

Qualora non creda per qualsiasi motivo d'irregolarità di dare seguito ad un mandato o ruolo di pagamento, deve subito rife-

rirne al presidente della Commissione, il quale se ciò nonostante giudichi di dar corso al titolo di pagamento, ne darà ordine in iscritto al ragioniere, che dovrà eseguirlo, trasmettendo però contemporaneamente tanto le sue osservazioni che l'ordine del presidente al Ministero dell'interno.

Art. 32.

Per tutto ciò che concerne l'amministrazione e la contabilità dell'istituto e l'esercizio della vigilanza ed ingerenza governativa saranno osservate le disposizioni del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, in quanto non provveda il presente regolamento, al quale potranno per decreto reale, d'accordo fra il Ministero dell'interno e quello del tesoro, sentito il parere del consiglio di Stato, apportarsi quelle modificazioni che l'esperienza avrà dimostrate opportune.

Visto d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro delle finanze
L. LUZZATTI.

N. 187.**N. 187.**

REGIO DECRETO *che modifica il regolamento sul servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei regi arsenali e cantieri marittimi.*

13 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 maggio 1905, n. 121).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 20 giugno 1895, n. 431, col quale fu approvato il regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale dei regi arsenali e cantieri marittimi;

Visto il regio decreto 22 novembre 1900, n. 434, in virtù del quale furono approvate alcune modificazioni al suindicato regolamento;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1900, n. 414, relativo al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi;
Sentito il consiglio superiore di marina;

Udito il parere del consiglio di Stato e della corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di accordo col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni e aggiunte, firmate d'ordine Nostro dal ministro della marina:

a) Agli articoli 7 (lettera *f*), 37, 38 (n. 7), 51 (n. 3 e 7) del suindicato regolamento 20 giugno 1895;

b) Agli articoli 1 (n. 3) e 2 (n. 1, 2, 3 e 5) delle disposizioni approvate col regio decreto in data 22 novembre 1900, n. 434;

c) All'art. 3 del regio decreto 2 dicembre 1900, n. 414.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 9 (lettera *d*) 30 (n. 2, 3 e 4), 33 (n. 3, lettere *d* ed *e*) del menzionato regolamento 20 giugno 1895.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 86. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

**C. MIRABELLO.
CARCANO.**

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

pel servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei regi arsenali e cantieri marittimi

Art. 1.

1. Alla tabella relativa ai mestieri ed alle mercedi dei lavoranti dei regi stabilimenti marittimi, di cui all'art. 1, n. 3, delle disposizioni approvate col regio decreto 22 novembre 1900, n. 434, è sostituita la seguente:

Categoria	Mestieri	Mercede giornaliera	
		Normale Lire	Massima Lire
1 ^a	1. Calderai fucinatori; 2. Congegnatori elettricisti; 3. Congegnatori e montatori di macchine; 4. Congegnatori siluristi; 5. Congegnatori torpedinisti; 6. Fabbri capi maglio; 7. Fonditori capi forno; 8. Fotografi; 9. Fucinatori di lamiere e verghe profilate; 10. Incisori su metalli; 11. Meccanici di precisione; 12. Modellatori di navi; 13. Ramieri tubisti da vapore; 14. Ramieri tubisti per silari; 15. Scultori da legno; 16. Tornitori da metallo.	3. 50 a 4. 00	5. 00 e più
2 ^a	1. Calderai comuni; 2. Carpentieri comuni da ferro; 3. Carpentieri maestri d'ascia; 4. Congegnatori comuni; 5. Elettricisti comuni; 6. Fabbri fucinatori; 7. Fonditori staffatori; 8. Fuochisti per prove di apparati motori; 9. Intagliatori; 10. Lavoratori di mobili di ferro; 11. Litografi; 12. Macchinisti conduttori di macchine fisse; 13. Modellatori comuni; 14. Pittori ornamentisti ed indoratori; 15. Stipettai ebanisti; 16. Tagliatori di vale; 17. Tipografi.	3. 00 a 3. 50	5. 60
3 ^a	1. Armaiuoli; 2. Artificieri per alti esplosivi; 3. Robinatori per macchine elettriche; 4. Calafati foratori, impernatori da mazzola e da ferro per navi e per caldaie; 5. Fabbri aggiustatori; 6. Impiombatori di cavi metallici; 7. Ribaditori con utensili meccanici speciali; 8. Tappezzieri; 9. Zincatori a caldo.	3. 60 a 3. 50	4. 50

Categoria	Mestieri	Mercede giornaliera	
		Normale Lire	Massima Lire
4 ^a	1. Artificieri comuni; 2. Attrezzatori; 3. Bottai; 4. Bozzellai; 5. Capi fuochisti; 6. Conduttori di macchine utensili; 7. Cordai; 8. Cucitori di bandiere; 9. Cucitori e guarnitori di vele; 10. Foratori e scalpellatori con utensili meccanici speciali; 11. Inservienti d'ufficio; 12. Lanternai ed ottonai; 13. Lustratori di mobili; 14. Muratori per forni di caldaie; 15. Palombari; 16. Piallatori, incastratori e trapanatori di metalli; 17. Pittori comuni per navi e stucatori; 18. Ramieri comuni; 19. Remai; 20. Ribaditori per navi e caldaie; 21. Segatori; 22. Stipettai comuni; 23. Tornitori da legno.	3.00 a 3.50	4.00
5 ^a	1. Arrotini, salda-seghe e lima-seghe; 2. Carrai; 3. Chiodaroli; 4. Conduttori di magli a vapore; di locomobili e piccoli motori; 5. Cuoiari per fornimenti militari, per manichette di pompe e per cinghie; 6. Fabbri battimasza; 7. Falegnami; 8. Foratori di metallo a mano, smentatori e scalpellatori di metallo a mano; 9. Fuochisti per forni fusori; 10. Lattai; 11. Legatori di libri; 12. Magazzinieri di officine; 13. Magnani e limatori; 14. Manovali marinai; 15. Materassai; 16. Muratori comuni.	2.50 a 3.00	3.50
6 ^a	1. Fuochisti comuni; 2. Guide da palombaro; 3. Manovali comuni; 4. Pegolieri e preparatori di stoppa per calafatare.	2.00 a 2.50	3.00
7 ^a	Operaie di qualunque mestiere.	2.00 a 2.50	3.00

2. Nessun lavorante è classificato nella matricola e nei ruoli di presenza e mercedi con un mestiere che non sia compreso fra quelli indicati nella precedente tabella.

Art. 2.

Le disposizioni approvate col regio decreto 22 novembre 1900, n. 434, contenute all'art. 2, paragrafi 1, 2, 3 e 5 sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

1. Le promozioni di classe dei lavoranti hanno luogo normalmente con la data del 1° gennaio e del 1° luglio di ciascun anno e vengono effettuate dalle direzioni e sotto direzioni dei lavori.

Il Ministero, quando ne sia il caso, impartisce istruzioni circa le modalità d'indole generale da osservarsi nel concedere le promozioni, perchè si seguano criteri uniformi nei vari stabilimenti.

2. Le promozioni sono fatte, in massima, per anzianità, con esclusione dei lavoranti non meritevoli, ed a scelta, per merito speciale, secondo le norme appresso indicate.

3. Gli operai di tutti i mestieri contemplati nella tabella di cui all'art. 1, le operaie ed i manovali comuni hanno diritto alla promozione, se ne sono riconosciuti meritevoli per abilità ed irreprensibile condotta, quando al 1° gennaio ed al 1° luglio si trovino di avere la seguente anzianità di classe, in relazione alla loro mercede:

Operai dei vari mestieri considerati nelle prime cinque categorie dalla tabella di cui all'art. 1:

con la mercede di L.	4. 50	. . .	10 anni
»	»	» 4. 00	. . . 8 anni
»	»	» 3. 50	. . . 6 anni
»	»	» 3. 00	. . . 5 anni
»	»	» 2. 50	. . . 4 anni
»	»	» 2. 00	. . . 3 anni
»	»	» 1. 50	. . . 2 anni

Operai, operaie e manovali comuni della 6^a e 7^a categoria:

con la mercede di L. 2. 50	. . .	6 anni
» » » 2. 00	. . .	4 anni
» » » 1. 50	. . .	3 anni

4. Quando per giustificate ragioni sia il caso di concedere promozioni a scelta, esse vengono effettuate sempre contemporaneamente alle promozioni per anzianità, però il loro numero non può essere, volta per volta, superiore a quello corrispondente al 10 per cento del numero di queste ultime promozioni pei lavoratori che non hanno ancora raggiunta la più elevata mercede normale stabilita pei rispettivi mestieri e del 15 per cento dello stesso numero per coloro che hanno raggiunta o superata tale mercede.

Perchè i lavoratori possano conseguire promozione a scelta, debbono avere almeno un anno di anzianità di classe.

5. Salvo ordini in contrario del Ministero e l'eccezione di cui al seguente n. 10 non hanno luogo promozioni di lavoratori oltre quelle semestrali indicate al precedente numero 1.

6. Le proposte di avanzamento dei lavoratori vengono compilate, presso ciascuna direzione dei lavori, da una commissione presieduta dal vice-direttore e composta di due ufficiali dirigenti, e due impiegati tecnici, da nominarsi dal direttore tra quelli di grado più elevato o più anziani.

Presso le sotto-direzioni dei lavori le commissioni sono presiedute dal sotto-direttore.

7. Per le promozioni per anzianità, le commissioni scrutinano tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni di anzianità indicate al precedente n. 3, per accertare se sono meritevoli di avanzamento. Questo scrutinio viene fatto in base alle note matricolari e caratteristiche, ai rapporti degli ufficiali preposti ai lavori ed alle officine e dei capi di queste ultime, nonchè ad altri elementi di giudizio a cui le commissioni credessero di ricorrere per dare alle loro proposte il maggiore affidamento d'imparzialità e di giustizia.

8. Le commissioni compilano processo verbale circa le proposte di avanzamento per anzianità. In esso vengono indicati i lavoranti non compresi nelle liste e le ragioni della loro esclusione.

Analogamente, dal verbale debbono risultare le proposte di avanzamento a scelta, con l'indicazione dei motivi che le giustificano.

9. Il direttore può non concedere la promozione a lavoranti che siano stati proposti dalla commissione, quando abbia valide ragioni a ciò fare. Queste ragioni debbono essere indicate nel verbale con apposite note sottoscritte dal direttore medesimo.

I verbali vengono conservati negli archivi delle direzioni.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 83, n. 3, lettere *d* ed *e*, del regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei regi arsenali e cantieri marittimi, approvato con regio decreto 20 giugno 1895, n. 431, che nei seguenti articoli sarà indicato con la semplice denominazione di regolamento 20 giugno 1895.

10. I garzoni, giunti al 17° anno di età, se hanno serbato buona condotta, sono ammessi ad una prova d'arte nel loro mestiere per la promozione ad operaio di 8ª classe, la quale promozione è loro concessa quando questa prova risulti soddisfacente.

11. Le promozioni debbono essere annunziate all'ordine del giorno delle direzioni e sotto-direzioni dei lavori nel corso della quindicina che precede il giorno della loro decorrenza, il quale in ogni caso dovrà essere il primo di una quindicina.

Le direzioni inviano al Ministero, volta per volta, un prospetto numerico delle promozioni effettuate nelle varie classi dei lavoranti, distinguendo quelle a scelta dalle altre per anzianità.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 30 del regolamento 20 giugno 1895 sono abrogate.

Art. 4.

All'art. 3 del regio decreto 2 dicembre 1900, n. 414, è sostituito il seguente:

Agli individui del personale lavorante degli stabilimenti marittimi, che si trovino nelle condizioni di essere riammessi, quali reduci dal servizio militare, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto 2 dicembre 1900, n. 414, sarà assegnata, all'atto della riammissione, la mercede di cui godrebbero, giusta i periodi di anzianità nelle mercedi stabilite all'art. 2 (n. 3) delle presenti disposizioni, ove non si fossero assentati dal lavoro a causa del servizio militare.

Art. 5.

È abrogato l'art. 34 del regolamento 20 giugno 1905.

Art. 6.

Il titolo dell'art. 37 del regolamento 20 giugno 1895 è modificato come segue: *lesioni riportate in servizio per causa di lavoro; malattie non dipendenti da cause di servizio.*

Al medesimo articolo sono aggiunti altri otto paragrafi, numerati progressivamente dal 16 al 23, circa gli operai infermi per cause non dipendenti dal servizio; e cioè:

16. Ai lavoranti infermi per cause indipendenti dal lavoro è, su proposta dei direttori e sotto-direttori, concesso dal Ministero un sussidio giornaliero, quando l'infermità abbia una durata superiore a cinque giorni e quando i lavoranti che ne sono affetti risultino meritevoli di considerazione.

17. Il sussidio giornaliero non può oltrepassare la metà della mercede assegnata ai lavoranti ai quali è concesso. La misura del sussidio così limitata è determinata dai competenti direttori o sotto-direttori in relazione all'abilità, allo zelo in servizio ed alla condotta dei lavoranti, tenendo anche conto delle loro condizioni economiche e del numero delle persone di famiglia che hanno a carico.

18. Per aspirare alla concessione del sussidio i lavoratori infermi a casa debbono fare domanda alla direzione o sotto-direzione di essere visitati da un medico militare.

Questa domanda deve esser fatta non oltre il terzo giorno di malattia.

19. Ricevuta la domanda, il direttore o sotto-direttore provvede sollecitamente per la visita medica, rivolgendosi direttamente alla direzione di sanità o ospedale secondario rispettivamente, o alla autorità militare del regio esercito all'occorrenza.

L'ufficiale sanitario incaricato della visita deve accertare la esistenza della malattia ed indicarne la presumibile durata.

Contemporaneamente il direttore o sotto direttore chiede informazioni, per mezzo dei reali carabinieri, se già non ne possiede di data recente, intorno alle condizioni economiche dei lavoratori infermi ed alla composizione delle loro famiglie.

20. Per i lavoratori ricoverati in pubblici ospedali, o in case di salute, alla visita dell'ufficiale sanitario, di cui al precedente n. 19, è sostituito un certificato medico del direttore dello stabilimento nel quale ciascun lavorante trovasi ricoverato.

Questo certificato è fatto pervenire alla direzione o sotto direzione per cura dei lavoratori infermi, ovvero è chiesto d'ufficio, in seguito a domanda degli interessati.

21. I lavoratori infermi possono avere successivi sussidi per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovando le istanze a periodi di 10 giorni, a contare dall'ultimo giorno nel quale è stato concesso il sussidio precedente.

22. Non sono, per alcuna ragione, concessi sussidi ai lavoratori per infermità contratte indipendentemente dal lavoro, con la semplice esibizione di certificati o dichiarazioni di medici estranei alla regia marina ed al regio esercito, salvo il caso previsto nel precedente n. 20.

Parimenti non sono concessi sussidi quando le istanze per

la visita medica non sono presentate nel tempo prescritto nel n. 18, in modo che si possano accertare dall'ufficiale sanitario, prima che cessino, le infermità che rendono temporaneamente i lavoranti inabili al servizio.

23. Nell'assegnazione dei sussidi si tien conto dei giorni festivi solo per quanto riguarda la durata delle infermità, mentre la quota di mercede che si propone per ciascun giorno di malattia è conteggiata esclusivamente pei giorni feriali.

I sussidi considerati in questo articolo vengono pagati con liste speciali, dopo l'emissione dei relativi decreti, in base alle proposte fatte al Ministero.

Art. 7.

Al § 7 dell'art. 38 del regolamento 20 giugno 1895 è aggiunto il seguente capoverso:

Ai capi operai e capi manovali i direttori possono accordare, conciliabilmente con le esigenze del servizio, licenze, senza perdita di mercede, fino alla concorrenza di dieci giorni lavorativi per ciascun anno, non cumulandoli per più anni.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nei paragrafi 3 e 7 dell'art. 51 del regolamento 20 giugno 1895 sono modificate e sostituite dalle seguenti:

(N. 3). Quando il trasferimento implica cambiamento del comune di residenza i lavoranti trasferiti hanno diritto ad un soprassoldo giornaliero di lire 2,00 se operai, operaie o manovali e di lire 1,50 se garzoni, durante il viaggio, e ad una indennità giornaliera di lire 0,50 nei primi quindici giorni di effettiva presenza al lavoro, a partire da quello di arrivo, se il trasferimento è definitivo, o nei primi 45 giorni se esso è temporaneo.

Trascorso il detto periodo, l'indennità di lire 0,50 può essere pagata nel secondo caso solamente per concessione del Ministero.

Essa è pagata anche a quei lavoranti che nella novella destinazione sono impiegati in lavori a cottimo.

N. 7). Ai trasferiti sono amministrati i mezzi di viaggio, sia per ferrovia, trams o per mare, sia sulle vie ordinarie, dalla direzione o sotto-direzione dalla quale partono. Questi mezzi consistono nei posti di 3^a classe sulle ferrovie o sui piroscafi, pei quali posti, sempre quando esista, dovrà applicarsi la tariffa militare, od altra, comunque ridotta, con diritto ad una indennità di bagaglio, corrispondente al trasporto a tariffa militare di 40 kg., qualunque sia la quantità effettivamente trasportata; ovvero nell'indennità di lire 0,10 per ogni km (bagaglio compreso), per i viaggi sulle vie ordinarie.

Quando trattasi di trasferimento definitivo e che i lavoranti abbiano famiglia a loro carico, la quale si trasferisca pure alla nuova residenza, sono accordati a ciascun membro della famiglia gli stessi mezzi di viaggio sopra indicati, escluso il bagaglio; però nel complesso alla famiglia è concesso il prezzo del trasporto per mare, per ferrovia (a piccola velocità) e sui trams, delle masserizie nel limite massimo di kg. 500 e su presentazione dei documenti di spedizione.

Per famiglia s'intendono la moglie, i figli minorenni e le figlie nubili conviventi con l'operaio ed a suo carico.

Quando più individui sono inviati contemporaneamente, i documenti possono essere collettivi e sono allora affidati a quello che guida il drappello.

Per i viaggi sulle linee ferroviarie e di navigazione, per i quali è concessa la tariffa militare od altra comunque ridotta, gli operai e le loro famiglie dovranno esser muniti dei prescritti documenti.

Sulle linee, nelle quali non esiste la 3^a classe, è dovuto il trasporto in 2^a classe.

Art. 9.

Le attribuzioni delle direzioni di artiglieria ed armamenti indicate alla lettera *j* dell'art. 7 del sovramenzionato regolamento 20 giugno 1895 sono determinate come segue:

j) l'acquisto, la conservazione e la distribuzione alle regie navi dei materiali consumabili per tutti i servizi di bordo, escluso il combustibile.

Sono, in conseguenza, abrogate le disposizioni contenute alla lettera d) dell'art. 9 ed al n. 3 dell'art. 61 del precitato regolamento.

Art. 10.

Disposizioni transitorie.

1. I lavoranti che all'attuazione del presente decreto si trovino a percepire mercede superiore alla massima stabilita nei mestieri che esercitano dalla tabella di cui al precedente art. 1 continueranno a godere della mercede stessa.

2. I lavoranti che esercitano un mestiere non considerato nella suddetta tabella saranno classificati in matricola con un mestiere affine, a giudizio dei direttori dei lavori dai quali rispettivamente dipendono.

Roma, 13 aprile 1905.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro della marina

C. MIRABELLO.

N. 188.



N. 188.

REGIO DECRETO *che indice un concorso a premi fra i comuni, gli enti morali, i consorzi e i privati proprietari della provincia di Bologna per opere di colmata di monte.*

12 marzo 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 maggio 1905, n. 122)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Volendo incoraggiare il buon regime delle acque nelle pendici montane, le opere di colmate di monte, di consolidamento e di sistemazione dei terreni di collina e di montagna, nelle valli o lungo i torrenti e i rivi montani non che il rimboschimento e il rinsaldamento dell'appennino bolognese, affinchè meno dannose riescano le erosioni dei terreni in pendio e meno frequenti le alluvioni torrenziali;

Visti i risultati ottenuti dal concorso per opere di colmata di monte e di condotta razionale delle acque nelle pendici montane della Toscana e dell'Umbria, bandito con regio decreto 26 marzo 1891;

Viste le deliberazioni del consiglio di vigilanza dell'ufficio provinciale di agricoltura di Bologna del 13 luglio 1904, della cassa di risparmio di Bologna del 12 novembre 1904 e della Società *Pro montibus et sylvis*, sede emiliana, del 5 dicembre successivo, con le quali i tre enti contribuiscono rispettivamente per il detto concorso nella misura seguente:

Ufficio provinciale di agricoltura con.	L. 500
Cassa di risparmio	» 1000
Società <i>Pro montibus et sylvis</i>	» 100

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È bandito un concorso a premi fra i comuni, gli enti morali, i consorzi e i privati proprietari della provincia di Bologna, i quali compiano, con felice risultato, opere:

- a) di colmata di monte;
- b) di condotta razionale delle acque nei terreni in pendio;
- c) di consolidamento delle pendici franose nelle vicinanze degli abitati, corsi d'acqua, strade ed altre opere pubbliche;
- d) di imbrigliamento e sistemazione di torrenti e rivi montani;
- e) di rimboschimenti e rinsaldamenti che contribuiscano al miglior regime idraulico dei bacini montani.

Art. 2.

Le opere di cui all'articolo precedente, sono divise in due categorie secondo la estensione del terreno in cui furono eseguite, ed a ciascuna di esse sono assegnati i premi di contro indicati, come risulta dalla tabella seguente:

(Segue tabella).

	Categorie	
	Prima	Seconda
	Estensione minima del terreno bonificato e piantato. Estensione minima del torrente e riviere sistemati	Estensione minima del terreno bonificato e piantato. Estensione minima del torrente e riviere sistemati
	Premi assegnati per le varie opere	Premi assegnati per le varie opere
a) Colmate di monte	ha. 2 Una medaglia di argento e L. 500. Una medaglia di argento e L. 300. Una medaglia d'oro e L. 800.	ha. 1 Una medaglia di argento e L. 250. Una medaglia di bronzo e L. 150. Una medaglia di argento e L. 300. Una medaglia di bronzo e L. 150.
b) Condotta razionale delle acque nei terreni in pendio	ha. 5 Due medaglie di argento e L. 400. Due medaglie di argento e L. 300 ciascuna.	ha. 2 Due medaglie di bronzo e L. 100 ciascuna. Due medaglie di bronzo e L. 100 ciascuna.
c) Consolidamento delle pendici franose nelle vicinanze degli abitati, corsi d'acqua, strade ed altre opere pubbliche	Om. 1 Una medaglia di argento e L. 500.	m. 250 Due medaglie di bronzo e L. 100 ciascuna.
d) Imbrigliamento e sistemazione dei torrenti e rivi montani	ha. 2 Una medaglia di argento e L. 400.	ha. 2 Due medaglie di bronzo e L. 150 ciascuna.
e) Rimboscimenti e rinfaldamenti che contribuiscono al miglior regime idraulico dei bacini montani		

Art. 3.

I premi che non fossero conferiti ad una data opera, potranno essere conferiti alle altre opere in concorso.

Art. 4.

Le opere, di cui all'art. 2, debbono essere eseguite dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1907, fatta eccezione per le colmate di monte, le quali possono concorrere ai premi anche se iniziate nel biennio 1903-904.

Art. 5.

Le domande per l'ammissione al presente concorso, debbono essere rimesse, in carta da bollo da lire 1.20, al Ministero dell'agricoltura (direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 31 dicembre 1905.

Art. 6.

Le spese per i premi in denaro e medaglie, per le indennità alla commissione giudicatrice ed altre relative al concorso, nella somma complessiva di lire 7,600, sono così ripartite:

- L. 6,000 al Ministero di agricoltura;
- » 1,000 alla cassa di risparmio di Bologna;
- » 500 all'ufficio provinciale di agricoltura di Bologna;
- » 100 alla *Pro montibus et sylvis* (sede emiliana).

Il contributo di lire 6,000 a carico del Ministero di agricoltura graverà, per lire 4,000, il capitolo 61 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1904-905, e per le rimanenti lire 2,000 sarà imputato al capitolo corrispondente dell'esercizio 1905-906.

Art. 7

Le somme, di cui all'articolo precedente, saranno versate al prefetto di Bologna, il quale provvederà al pagamento

dei premi ai vincitori del concorso, giusta l'elenco che sarà preparato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in base alle decisioni della commissione giudicatrice, rimettendone al Ministero stesso speciale incarico.

Art. 8.

Con decreto ministeriale sono specificate le norme che regolano il presente concorso ed il conferimento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1905

Reg. 22. Atti del Governo a f. 88. P. 0101.

Luego del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI,

RAVA.

N. 189.



N. 189.

REGIO DECRETO *che modifica le tariffe per la vendita dei tabacchi lavorati esteri.*

2 febbraio 1905

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 maggio 1905, n. 121)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1862, n. 563;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal giorno 1° giugno 1905 la tariffa per la vendita dei tabacchi lavorati esteri annessa al Nostro decreto 21 aprile 1901, n. 171, è modificata in conformità della tabella unita al presente decreto e vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1905

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1905
Reg. 22. Atti del Governo a f. 99. F. MEZZERA.
Luogo del Sigillo. V. il Guardasigilli RONCHETTI.

TABACCHI ESTERI

DENOMINAZIONE dei tabacchi	Prezzo di vendita dai magazzinieri ai rivenditori per chilogramma	Prezzo di vendita dai rivenditori al pubblico	
		per chilogramma	per sigare e spagnoletta o per ettogramma
	L. c.	L. c.	L. c.
Rapati	18 60	20. >	Per ettogramma 2. >
	14. >	15. >	> 1.50
Trinciati	37.20	49. >	> 4. >
	27.90	30. >	> 3. >
	23 30	25. >	> 2.50
	282. >	300. >	Per sigaro . . 1.50
Sigari dell'Avana	225. >	240. >	> 1.20
	187. >	200. >	> 1. >
	149. >	160. >	> 0.80
	111. >	120. >	> 0.60
	92. >	160. >	> 0.50
	73. >	80. >	> 0.40
	130 >	140. >	> 0.70
	120.50	130. >	> 0.65
	111. >	120. >	> 0.60
	101.50	110. >	> 0.55
Sigari del Messico	92. >	100. >	> 0.50
	82.50	90. >	> 0.45
	73. >	80. >	> 0.40
	63 50	70. >	> 0.35
	54.05	60. >	> 0.30

DENOMINAZIONE dei tabacchi	Prezzo di vendita dai magazzinieri ai rivenditori per chilogramma	Prezzo di vendita dai rivenditori al pubblico	
		per chilogramma	Per sigaro e spagnoletta o per ettogramma
	L. c.	L. c.	L. c.
Sigari di Manilla . . .	54.05	60. »	Per sigaro . . . 0.30
	45.05	50. »	» 0.25
	36.05	40. »	» 0.20
Spagnolette	142.50	150. »	Per spagnoletta 0.15
	112.50	120. »	» 0.12
	93.50	100. »	» 0.10
	74.50	80. »	» 0.08

Visto, d'ordine di S. M. :
 Il ministro segretario di Stato per le finanze
 A. MAJORANA.

A 1905.



A 1905.

REGIO DECRETO *che trasforma gli archivi notarili mandamentali di Filottrano e di Ostra in archivi notarili comunali.*

12 marzo 1905.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 maggio 1905, n. 122

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949 (serie 2^a), col quale, tra gli altri, gli archivi notarili di Filottrano e di Montalbodo furono trasformati in mandamentali ai termini dell'art. 101 della legge notarile, testo unico approvato col regio decreto 25 maggio 1879, n. 4960 (serie 2^a);

Visto il regio decreto 12 maggio 1881, n. 353 (serie 3^a), col quale fu autorizzato il comune di Montalbodo a cambiare la sua denominazione in quella di Ostra;

Viste le deliberazioni dei consigli comunali di Filottrano e di Ostra, debitamente approvate dalla giunta provinciale amministrativa e dirette ad ottenere che i detti archivi siano trasformati in archivi notarili comunali;

Visti gli articoli 146 della legge succitata e 147 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 novembre 1879, n. 5170 (serie 2^a);

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli archivi notarili mandamentali di Filottrano e di Ostra sono trasformati in archivi notarili comunali e posti sotto la dipendenza dell'archivio notarile distrettuale di Ancona e sotto la vigilanza di quel consiglio notarile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1905

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 92. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RONCHETTI.

N. 191.



N. 191.

REGIO DECRETO *che concede l'esenzione dalle tasse postali al carteggio spedito dalle delegazioni del tesoro ai notari certificatori reali.*

16 aprile 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 maggio 1905, n. 122)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 140, 141 e 143 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con regio decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il regio decreto del 13 dicembre 1903, n. 510, col quale sono approvate le tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali, accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro segretario di Stato del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Alle tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali, accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi, tabelle annesse al regio decreto del 13 dicembre 1903, n. 510, è apportata la seguente modificazione.

Tabella relativa al Ministero del tesoro, alla rubrica « Delegazioni del tesoro presso le sedi e succursali della

banca d'Italia, esercenti il servizio di tesoreria », aggiungere alla seconda colonna :

« Notai certificatori reali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 93. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARCANO.

MORELLI GUALTIEROTTI.

N. 192.



N. 192.

REGIO DECRETO *che concede l'esenzione dalle tasse postali al carteggio scambiato tra la regia scuola di arti e mestieri « Umberto I » di Bari, il Regio delegato per le Basiliche Palatine Pugliesi ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio.*

2 marzo 1905.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 maggio 1905, n. 122)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 140, 141 e 143 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con regio decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il regio decreto del 13 dicembre 1903, n. 510, col quale sono approvate le tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali, accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, *interim* per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro segretario di Stato di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali accordate al carteggio delle autorità e degli uffici governativi, tabelle annesse al regio decreto del 13 dicembre 1903, n. 510, è apportata la seguente modificazione.

Tabella relativa al Ministero di agricoltura, industria e commercio, aggiungere la seguente nuova rubrica:

Regia scuola di arti e mestieri « Um- berto I » in Bari.	Ministero di agricoltura, industria e commercio.	L. C. P. C.
--	---	-------------

Alle tabelle che fanno seguito al regio decreto del 5 marzo 1899, n. 95, riguardanti la franchigia postale competente al carteggio della Real Casa, dovranno apportarsi le seguenti modificazioni:

Alla rubrica relativa al carteggio spedito dal « Regio delegato in Bari, per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi », aggiungere alla seconda colonna: « Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1905.

P. g. 22. Atti del Governo a f. 93. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli BONCHETTI.

TEDESCO.

RAVA.

N. 193.**N. 193.**

REGIO DECRETO *che autorizza un quarantesimo prelevamento di lire 350,000 dal fondo di riserva per le spese relative alla costruzione delle strade ferrate.*

4 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 maggio 1905, n. 124)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 della legge 12 luglio 1894, n. 318, e 5 della legge 27 giugno 1897, n. 228;

Visto l'art. 38 del testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Ritenuto che pel fondo di riserva relativo agli aumenti di liquidazione, a transazioni di vertenze e ad interessi, nonchè ad altre maggiori spese impreviste per le ferrovie complementari e per i titoli di spesa descritti nella tabella annessa alla succitata legge 12 luglio 1894, fu approvata la somma di lire 28,555,128 che, colla aggiunta di lire 6,500,000 delle quali fu autorizzata la spesa colla successiva legge 30 giugno 1896, n. 251, fu elevata alla complessiva somma di lire 35,055,128 interamente stanziata a tutto l'esercizio finanziario 1896-97;

Che per gli anzidetti titoli di spesa e per ogni altra spesa dipendente da contestazioni relative alla azienda ferroviaria, in aumento al succitato fondo di lire 35,055,128, negli esercizi finanziari dal 1897-98 al 1900-901 inclusivi, fu stanziata l'ulteriore somma di lire 6,064,371 in base alla autorizzazione di cui al n. 11 della tabella allegata alla succitata legge 27 giugno 1897, n. 228, dimodochè il fondo di riserva in parola si elevò a complessive lire 41,119,499;

Che con Nostri precedenti decreti furono autorizzati trentanove prelevamenti dell'anzidetto fondo di riserva per l'ammontare complessivo di lire 36,072,539.66 imputabili per lire 32,229,051.60 alle lire 35,055,128 stanziate in base alla spesa autorizzata dalle succitate leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 e per lire 3,843,488.06 alle lire 6,064,371 stanziate in base alla autorizzazione della successiva legge 27 giugno 1897 dianzi citata;

Che a mente delle disposizioni della legge 3 marzo 1904, n. 66, coi residui delle suesposte lire 35,055,128 (*capitolo 364 bilancio lavori pubblici, esercizio finanziario 1904-905*) furono altresì pagate lire 167,550 e lire 345,100, ed in complesso lire 512,650, rispettivamente mediante i mandati 18 maggio 1904, n. 1, e 21 ottobre 1904, n. 1, commutati in quietanza di entrata con assegnazione ai capitoli 106 *bis* e 103 *bis* del bilancio dell'entrata degli esercizi finanziari 1903-904 e 1904-905;

Che conseguentemente del fondo di riserva in parola sono tutt'ora disponibili lire 4,534,309.34 delle quali L. 2,313,426.40 costituenti i residui della complessiva spesa di lire 35,055,128 stanziata in base alle leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 e lire 2,220,882.94 rappresentanti i residui della somma di lire 6,064,371 stanziate in base alla autorizzazione della legge 27 giugno 1897;

Ritenuto che fra i titoli di spesa a favore dei quali può disporsi del fondo di riserva autorizzato colle anzidette leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 è compreso quello indicato al capitolo 361 del bilancio del Ministero dei lavori

pubblici per lo esercizio finanziario 1904-905 (*Assegni al personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie. Indennità e sussidi eventuali e continuativi al personale stesso in servizio o licenziato*);

Che per far fronte alle spese del citato capitolo del bilancio occorre di autorizzare dallo anzidetto fondo di riserva il prelevamento di lire 350,000, imputandolo alle sopra esposte lire 2,313,426.40 costituenti i residui della somma stanziata in base alle autorizzazioni delle leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896;

Che il prelevamento in parola di lire 350,000 deve portarsi in aumento, in conto residui, al succitato capitolo 361 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, esercizio finanziario 1904-905;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese relative alle costruzioni ferroviarie approvato colle leggi 12 luglio 1894, n. 318, 30 giugno 1896, n. 251, e 27 giugno 1897, n. 228 (*Capitolo 364 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Esercizio finanziario 1904-905*) è autorizzato un quarantesimo prelevamento di lire trecentocinquantamila (L. 350,000) da imputarsi ai residui delle lire 35,055,128 stanziati in base alle succitate leggi 12 luglio 1894, n. 318, e 30 giugno 1896, n. 251, e da portarsi in aumento ai residui dello esercizio 1904-905 del capitolo 361 del citato bilancio ed esercizio (*Assegni al personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie. Indennità e sussidi eventuali e continuativi al personale stesso in servizio o licenziato*).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1905.

N.º 22 Atti del Governo a f. 100. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardastigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.

CARLO FERRARIS.

N. 194.



N. 194.

REGIO DECRETO *che istituisce un consolato in Georgetown.*

4 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1905, n. 123)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
E D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, e l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un Nostro consolato in Georgetown con giurisdizione nel territorio della Guiana inglese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 99. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

TITTONI.

N. 195.



N. 195.

**REGIO DECRETO *che modifica il regolamento
di contabilità generale dello Stato.***

7 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1905, n. 123)

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Visto il testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3^a);

Visto il regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3^a), col quale fu approvato il regolamento per la esecuzione di detto testo unico;

Sentiti la corte dei conti ed il consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al capo XIII del titolo VII (articoli 502, 503, 504 e 505) del regolamento per la esecuzione del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3^a), è sostituito il seguente:

CAPO XIII.

Delle paghe alle guardie di pubblica sicurezza, alle guardie di finanza, ad alcune categorie di personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi e al personale di altri corpi aventi analogo ordinamento.

Art. 502.

Per il pagamento delle paghe e degli assegni alle guardie ed ai graduati di pubblica sicurezza, si spediscono dal Ministero dell'interno mandati di anticipazione a favore degli ufficiali incaricati di tale servizio dalle prefetture, in ragione delle guardie che trovansi in servizio per ciascuna provincia.

Per il pagamento delle retribuzioni dovute al personale delle seguenti categorie, dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi :

- a) agli assistenti ed' assimilati, agli operai ed agli allievi meccanici ;
- b) agli allievi fattorini, ai fattorini in surrogazione dei serventi, alle inservienti delle sezioni femminili, agli allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linea ;
- c) agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle direzioni postali e negli uffici di 1^a classe ;
- d) agli agenti rurali delle poste ;
- e) ai procacci pel servizio del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi ;
- f) al personale degli uffici postali e telegrafici di 2^a e 3^a classe ;

sono spediti dal Ministero delle poste e dei telegrafi mandati di anticipazione a favore dei direttori provinciali delle poste e dei telegrafi per l'importo dei pagamenti da eseguirsi.

A queste anticipazioni si applicano le disposizioni contenute nel capo IV del presente titolo, escluse solamente quelle dell'art 377.

Art. 503.

Le prefetture ed il Ministero delle poste e dei telegrafi tengono rispettivamente un conto nominativo delle guardie, dei graduati di pubblica sicurezza e delle categorie di personale delle poste e dei telegrafi enumerate nel precedente articolo.

Un esemplare dei singoli ruoli è fornito alla corte dei conti:

- a) dalle prefetture per mezzo del Ministero dell'interno;
- b) dal Ministero delle poste e dei telegrafi direttamente.

Nello stesso modo sono notificate alla corte dei conti, mediante note, le successive variazioni che avvengono ai ruoli predetti.

Le note di variazioni debbono indicare:

Per le guardie di pubblica sicurezza:

1° gli individui ammessi alla compagnia o al drappello per nuova nomina o per tramutamento ed in questo caso da quale provincia vengano;

2° quelli che cessano di appartenere al corpo per qualsiasi motivo;

3° quelli promossi o degradati;

4° l'epoca da cui deve decorrere la nuova paga, l'aumento, la cessazione o la diminuzione di essa.

Per il personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi:

1° le persone alle quali fu affidato il servizio;

2° la durata del medesimo e se del caso, la località, l'ufficio e la provincia rispettiva presso cui il servizio deve prestarsi:

3° la retribuzione dovuta;

4° la scadenza del pagamento;

5° gli aumenti, le diminuzioni e le cessazioni delle retribuzioni;

6° gli eventuali tramutamenti del personale da una provincia all'altra.

Art. 504

Quando una guardia od un graduato passi da una provincia ad un'altra, il prefetto, dal quale cessa di dipendere, dispone per l'invio all'altro della situazione del rispettivo conto di paga.

Tale situazione sarà unita alla giustificazione del primo pagamento fatto nella nuova residenza.

Allorchè un agente delle poste e dei telegrafi sia trasferito da una ad altra provincia il Ministero competente, mediante analoga nota di variazione, provvede al trasporto della partita presso la direzione provinciale delle poste e dei telegrafi della provincia di nuova residenza dell'agente.

Art. 505.

Il procedimento stabilito nel presente capo per le guardie di pubblica sicurezza sarà seguito anche per le paghe e gli assegni delle guardie di finanza, dei guardiani alle carceri, dei cantonieri stradali, delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia e del personale degli altri corpi aventi somigliante costituzione; salvo che fosse trovato più conveniente di provvedere con mandati a disposizione, nel qual caso saranno osservate le norme del capo III di questo titolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 98. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.
CARCANO.
MORELLI GUALTIEROTTI.

N. 196.



N. 196.

REGIO DECRETO *che istituisce l'indennità giornaliera da corrispondersi agli ispettori delle intendenze fuori della ordinaria residenza.*

11 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1905, n. 123)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 marzo 1904, n. 68, con la quale furono istituiti due ispettori delle intendenze;

Visto il decreto reale del 14 settembre 1862, n. 840;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli ispettori delle intendenze, incaricati di recarsi fuori della loro residenza per ragioni del loro ufficio, sarà corrisposta una indennità di lire 15 al giorno per il tempo in cui dovranno rimanere fuori della loro residenza medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 97. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. MAJORANA.

N. 197.



N. 197.

*LEGGE portante disposizioni per la chiamata della leva
di mare della classe 1885.*

14 maggio 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1905, n. 123)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gl'iscritti di leva marittima della classe 1885, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non avranno diritto all'assegnazione alla 3^a categoria, saranno tutti assegnati alla 1^a categoria.

È fatta eccezione soltanto per coloro che, come aggiunti, provengano dalle leve anteriori a quella della classe 1878, nelle quali, pel numero avuto in sorte, avrebbero dovuto appartenere alla 2^a categoria.

Art. 2.

Gl'iscritti che furono rimandati dalle precedenti leve sui nati nel 1883 e nel 1884, in base all'art. 53 del testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, n. 5860, ove siano riconosciuti idonei ed assegnati alla 1^a categoria nella leva del 1905, assumeranno la ferma di due anni, se nati nel 1883, e quella di tre anni se nati nel 1884.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

C. MIRABELLO.

N. 198.



N. 198.

REGIO DECRETO *che istituisce nuovi posti di giudice nei tribunali di Lecce, Lucera, Messina, Napoli, Palermo e Udine.*

4 maggio 1905

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1905, n. 123)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
E D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 18 luglio 1904, n. 402;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono istituiti nuovi posti di giudice nei tribunali sottoindicati:

Lecce . . . 1	Napoli. . . 1
Lucera. . . 1	Palermo . . 1
Messina . . 1	Udine . . . 1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 108. F. MEZZETTI.

Luogo del Stigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 199.



N. 199.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 32^a prelevazione nella somma di lire 22,660 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.*

4 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1905, n. 125)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,216,636. 06, rimane disponibile la somma di lire 133,363. 94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è au-

torizzata una 32^a prelevazione nella somma di lire ventiduemila seicentossessanta (lire 22,660) da iscriversi ad un nuovo capitolo col n. 133 bis e con la denominazione: « Saldo dovuto in seguito a transazione colla ditta Baddellino per la sistemazione edilizia del palazzo sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio » nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1905.

Reg. 22 Atti del Governo a f. 103. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.
CARCANO.

N. 200.



N. 200.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 33^a prelevazione nella somma di lire 20,000 a favore del Ministero degli affari esteri.*

4 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1905, n. 125)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
E E D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000, colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,239,296. 06, rimane disponibile la somma di lire 110,703. 94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 33^a prelevazione nella somma di lire ventimila

1706

LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905

(L. 20,000), da iscriversi ad un nuovo capitolo col numero 42 ^{quater} e con la denominazione « Acquisto di una barca a vapore per il servizio della regia ambasciata italiana a Costantinopoli » dello stato di previsione della spesa del Ministero per gli affari esteri, dell'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a p. 144. F. Mezzetti.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.

CARCANO.

N. 201.



N. 201.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 34^a prelevazione nella somma di lire 6,000 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.*

4 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1905, n. 125.)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
E E D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato nella somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,259,296. 06, rimane disponibile la somma di lire 90,703. 94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, iscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 34^a prelevazione nella somma di lire seimila

(L. 6,000), da iscriversi ad un nuovo capitolo col numero 159-*quater* e con la denominazione « Concorso dello Stato nelle spese per le esposizioni agricolo-industriali in Cuneo » nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 105. F. Mazzoni.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE

A. FORTIS.
CARCANO.

N. 202.



N. 202.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 35^a prelevazione nella somma di lire 8,000 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.*

7 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 maggio 1905, n. 127)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

E D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000, colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,265,296. 06, rimane disponibile la somma di lire 84,703. 94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 35^a prelevazione nella somma di lire otto-

mila (L. 8,000) da iscriversi ad un nuovo capitolo col numero 45 ^{bis} e con la denominazione « Spese per gli studi e per la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della « *Diaspis pentagona* » (legge 24 marzo 1904, n. 130) e della « Mosca olearia » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a p. 106. F. Mezzetti.

Luogo del Sigillo. V. il Guardasigilli C. FINOCCHIAR - APRILE.

A. FORTIS.
CARCANO.

N. 203.



N. 203.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 36^a prelevazione di lire 10,000 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.*

7 maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 maggio 1905, n. 127)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
EE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,273,296. 06, rimane disponibile la somma di lire 76,703 94;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritte al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 36^a prelevazione nella somma di lire dieci-

mila (lire 10,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 16: « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1905.

Reg. 22. Atti del Governo a f. 107. F. MEZZETTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

A. FORTIS.
CARCANO

N. 204.



N. 204.

REGIO DECRETO *che approva le nuove tariffe e condizioni per i trasporti sulle strade ferrate secondarie della Sardegna.*

19 gennaio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 maggio 1905, n. 124)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D ITALIA

Visto l'art. 276 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 ;
Visto l'art. 1 del regio decreto 5 agosto 1869, n. 5211 ;
Vista la legge 22 marzo 1885, n. 3011 (serie 3), relativa alla concessione di strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna ;

Visto il regio decreto 1° agosto 1886, n. 4041 (serie 3*), che approva il contratto 28 luglio 1886 per la concessione della costruzione e dell'esercizio di dette ferrovie ;

Visto l'art. 44 del capitolato d'oneri annesso al precitato regio decreto ;

Ritenuta l'opportunità di modificare, per la migliore attuazione del servizio cumulativo interno dell'isola, le tariffe e condizioni per i trasporti attualmente in vigore sulle linee delle ferrovie secondarie della Sardegna, nel senso di renderle in massima conformi a quelle in vigore per le linee della compagnia reale delle ferrovie sarde ;

Vista la proposta presentata dalla società delle ferrovie secondarie della Sardegna, in data 28 novembre 1904 per alcune varianti nelle attuali tariffe e condizioni dei trasporti sulle ferrovie anzidette, le quali varianti portano nel complesso una compensazione, con tendenza a favorire il pubblico ;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per le finanze, per il tesoro, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le attuali tariffe e condizioni per i trasporti sulle strade ferrate secondarie della Sardegna sono abrogate e sostituite, a decorrere dal 31 gennaio 1905, da quelle comprese nell'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1905.

Reg. 22 Atti Leg. govern. a f. 111 - MIZIETTI

Luogo del Sigillo. V. il Sottosegretario RONCHETTI.

GIOLITTI.
TEDESCO.
A. MAJORANA.
L. LUZZATTI.
RAVA.

Società italiana per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna

Società anonima con 15 milioni di capitale interamente versato e in corso di ammortamento

SEDE IN ROMA

TARIFFE

E

CONDIZIONI PER I TRASPORTI

SULLA RETE DELLE FERROVIE SECONDARIE SARDE

*approvate con R. Decreto del 19 gennaio 1905, n. 53
ed in vigore dal 31 gennaio 1905*

INDICE DELLE MATERIE

Avvertenze generali *Pag.* 1725

CAPO I.

Delle condizioni generali che regolano i trasporti.

ART.	1. Obblighi di chi si serve delle strade ferrate	<i>Pag.</i> 1729
	> 2. Obblighi dell'Amministrazione. Pubblicazioni	> >
	> 3. Obbligatorietà delle tariffe e relative condizioni	> >
	> 4. Determinazione e pagamento dei prezzi di trasporto	> 1730
	> 5. Reclami	> 1731
	> 6. Danni al materiale ed ai locali.	> >

CAPO II.

Del trasporto dei viaggiatori.

ART.	7. Basi della tariffa	<i>Pag.</i> 1731
	> 8. Pagamento del biglietto	> 1732
	> 9. Validità dei biglietti	> >
	> 10. Distribuzione dei biglietti.	> >
	> 11. Apertura delle carrozze dei convogli in partenza	> >
	> 12. Compartimenti di <i>coupe</i>	> 1733
	> 13. Carrozze a salone	> >
	> 14. Compartimenti interi.	> 1734
	> 15. Convogli speciali.	> >
	> 16. Ragazzi	> 1735
	> 17. Biglietti di andata-ritorno.	> >
	> 18. Biglietti di abbonamento	> 1737
	> 19. Rimborso eventuale del prezzo dei biglietti	> 1741
	> 20. Persone non ammesse nei convogli.	> 1742
	> 21. Ammalati	> >

ART. 22. Cambio di classe	Pag. 1742
7 23. Diritto fisso per le esazioni suppletivo.	> 1743
> 24. Presentazione e consegna dei biglietti.	> >
> 25. Biglietto mancante.	> >
> 26. Biglietto irregolare.	> >
> 27. Divieto di fumare	> 1744
> 28. Osservanza degli ordini di servizio	> >
> 29. Donne che viaggiano sole	> 1745
> 30. Rioccupazione del posto lasciato precariamente	> >
> 31. Fermate dei convogli sulla via	> >
> 32. Responsabilità personale del viaggiatore	> >
> 33. Sale d'aspetto e caffè.	> 1746

CAPO III.

Del trasporto dei bagagli e dei cani.

ART. 34. Definizione del bagaglio.	Pag. 1746
> 35. Base della tariffa generale per il trasporto dei bagagli e per il trasporto come tali dei piccoli animali e dei velocipedi, velocimani, bicicli e tricicli a motore.	> 1747
> 36. Bagaglio ammesso nelle carrozze.	> 1748
> 37. Bagaglio soggetto a tassa	> 1749
> 38. Bagaglio escluso dal trasporto	> >
> 39. Armi da fuoco	> 1750
> 40. Assicurazione dei bagagli.	> >
> 41. Riconsegna dei bagagli.	> >
> 42. Mancanza dello scoutrino di spedizione bagagli	> >
> 43. Diritto di deposito	> 1751
> 44. Bagaglio non ritirato.	> >
> 45. Bagaglio mancante all'arrivo	> >
> 46. Cani.	> >
> 47. Oggetti trovati.	> 1752

CAPO IV.

Del trasporto a grande velocità.

ART. 48. Basi delle tariffe generali	Pag. 1753
> 49. Prezzo minimo per vagone.	> 1754
> 50. Modo di trasporto	> 1754

ART. 51. Termine per la resa a destinazione.	Pag. 1757
» 52. Indirizzo.	» »
» 53. Consegna delle merci in arrivo.	» »
» 54. Carico e scarico.	» 1758
» 55. Merci escluse dal trasporto.	» »

CAPO V.

Del trasporto a piccola velocità.

ART. 56. Classificazioni delle merci.	Pag. 1758
» 57. Basi delle tariffe generali.	» 1759
» 58. Scali marittimi.	» 1760
» 59. Colli contenenti merci di classi diverse.	» »
» 60. Peso minimo tassabile.	» »
» 61. Prezzo minimo per vagone.	» »
» 62. Carico e scarico.	» 1762
» 63. Caparra per vagoni.	» 1763
» 64. Termini per la resa a destinazione.	» 1764
» 65. Merci escluse dal trasporto.	» 1765

CAPO VI.

Del trasporto dei veicoli, dei feretri e delle ceneri mortuarie

ART. 66. Basi della tariffa.	Pag. 1765
» 67. Vetture smontate.	» 1767
» 68. Carri e carretti.	» »
» 69. Carri privati da vino.	» »
» 70. Disposizioni diverse.	» »
» 71. Feretri.	» 1768

CAPO VII.

Del trasporto del bestiame.

ART. 72. Classificazione.	Pag. 1768
» 73. Basi della tariffa.	» 1769
» 74. Spedizioni a vagone completo.	» »
» 75. Cavalli in vagone-scuderia.	» 1770
» 76. Caparra.	» »
» 77. Bestiame minuto in ceste o gabbie.	» »
» 78. Trasporto di scimmie, gatti ed altri piccoli animali.	» 1771

ART. 79. Custode del bestiame - Bagagli, bardature, attrezzi e foraggi.	<i>Pag.</i> 1771
» 80. Modo di spedizione.	» 1772
» 81. Carico, scarico ed alimentazione del bestiame.	» »
» 82. Responsabilità.	» 1773
» 83. Bestiame non ritirato	» »
» 84. Animali esclusi dal trasporto.	» »
» 85. Bestie feroci.	» 1774

CAPO VIII.

Delle condizioni comuni ai trasporti di merci, veicoli, feretri e bestiame.

ART. 86. Orari di servizio.	<i>Pag.</i> 1774
» 87. Richiesta di spedizione.	» 1775
» 88. Prescrizioni particolari alle richieste di spedizione . . .	» 1776
» 89. Ricevuta delle merci - Conclusione del contratto di trasporto	» 1778
» 90. Accettazione delle merci.	» »
» 91. Merci ritirate prima della partenza.	» 1779
» 92. Modificazioni al contratto di trasporto	» 1780
» 93. Rilascio del bollettino di consegna al destinatario e ritiro delle merci.	» 1781
» 94. False ed erronee dichiarazioni	» »
» 95. Uso dei vagoni	» 1782
» 96. Disinfezione dei vagoni.	» 1783
» 97. Trasporti a rischio e pericolo dello speditore	» »
» 98. Merci pericolose.	» 1784
» 99. Oggetti di straordinario peso o dimensione.	» »
» 100. Merci voluminose	» 1785
» 101. Assicurazione delle merci	» 1786
» 102. Rispedizioni	» »
» 103. Spedizioni giacenti, rifiutate, abbandonate	» 1787

CAPO IX.

Dei servizi speciali.

ART. 104. Ricognizione del peso.	<i>Pag.</i> 1788
» 105. Nolo dei copertoni	» »
» 106. Copertoni, catene, stanti in ferro e corde di proprietà degli speditori.	» 1789

ART. 107. Ricevuta di ritorno	Pag. 1790
» 108. Diritto di deposito o di sosta per le merci ed il bestiame	» »
» 109. Uso della gru	» 1793
» 110. Trasporti a domicilio	» »
» 111. Diritti daziari	» 1794
» 112. Magazzini di deposito	» »
» 113. Spese anticipate	» »
» 114. Assegni	» 1795
» 115. Rifiuto di pagamento di spese anticipate o di assegni	» 1796
» 116. Rimborso di spese eventuali	» »
» 117. Trasporti per oltre le strade ferrate	» »
» 118. Formalità doganali	» 1797

CAPO X.

Delle interruzioni temporanee dei trasporti.

ART. 119. Avviso delle interruzioni	Pag. 1797
» 120. Viaggiatori e bagagli in corso di trasporto	» 1798
» 121. Spedizioni di merci, veicoli, bestiame, ecc., semplicemente accettate od in corso di trasporto	» »

CAPO XI.

Della responsabilità dell'Amministrazione nei trasporti bagagli, merci, veicoli e bestiame.

SEZIONE I. — Responsabilità per avarie, perdite o ritardi.

ART. 122. Limiti e durata della responsabilità	Pag. 1799
» 123. Casi d'irresponsabilità dell'Amministrazione	» 1800
» 124. Calcolo dei termini di resa	» 1801
» 125. Responsabilità per quanto riflette il personale dell'Amministrazione	» 1802
» 126. Reclami per avarie e perdite	» »

SEZIONE II. — Domande di risarcimento.

ART. 127. Persone aventi diritto a reclamare	Pag. 1802
» 128. Limiti al diritto di reclamo	» »
» 129. Accertamento dei danni	» 1803
» 130. Reclami per eccedenza di tasse	» 1804
» 131. Rappresentanza legale dell'Amministrazione	» »

SEZIONE III. — *Degli indennizzi.*

ART. 132. Indennizzo nei casi di ritardo o di perdita dei bagagli e cani	Pag. 1805
» 133. Indennizzo per i ritardi alla riconsegna delle cose trasportate a grande e piccola velocità.	» »
» 134. Indennizzo per la perdita totale o parziale delle cose trasportate a grande od a piccola velocità.	» 1806
» 135. Rinvenimento delle cose perdute.	» 1807
» 136. Indennizzo per avarie ai bagagli, merci ed oggetti. . .	» »
» 137. Indennizzo nei casi di spedizioni falsamente dichiarate. . .	» »
» 138. Indennizzo per i trasporti a tariffa speciale.	» 1808
» 139. Forza maggiore.	» »

SEZIONE IV. — *Della prescrizione.*

ART. 140. Termine e decorrenza della prescrizione.	Pag. 1808
--	-----------

CAPO XII.

Nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità.

Avvertenze.	Pag. 1809
Distinzione per categoria delle merci a piccola velocità.	» 1810
Nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità: — Basi chilometriche e prezzi per zone dei trasporti con condizione di peso	» 1811

CAPO XIII.

Tariffe speciali e relative condizioni di applicazione.

Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali	Pag. 1989†
---	------------

Tariffe speciali a Grande Velocità.

Tariffa speciale N. 1. Spedizioni di piccolo peso. — Carte di trasporto.	Pag. 1993
» » » N. 2. Messaggerie e merci.	» 1996†
» » » N. 3. Derrate alimentari e prodotti d'orticoltura:	» 1998*
» » » N. 4. Recipienti vuoti generalmente in uso per il trasporto di merci sulla ferrovia. . . .	» 2003†
» » » N. 5. Ghiaccio e neve.	» 2005†

Tariffe speciali a Piccola Velocità accelerata.

Tariffa speciale N. 50. Ortoglie e frutta fresche a vagone completo.	Pag. 2007
» » N. 51. (Locale). Ortoglie e frutta fresche a vagone completo.	» 2008
» » N. 52. Bestiame cavallino, bovino, ovino e suino, a vagone completo.	» 2009
» » N. 53. Latte fresco e latte sterilizzato.	» 2011

Tariffe speciali a Piccola Velocità.

Tariffa speciale N. 75. Mercanzie.	Pag. 2012
--	-----------

CAPO XIV.

Tariffe locali e relative condizioni di applicazione.

Tariffa locale per il trasporto dei viaggiatori.	Pag. 2013
Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe locali.	» 2015

Tariffe locali a Piccola Velocità.

Tariffa locale N. 201. Antracite alla rinfusa o in sacchi, legna da ardere, comprese le fascine.	Pag. 2018
» » N. 202. Marmi in lastre o lastroni semplicemente segati, in blocchi o in massi anche quadrati od in pezzi abbozzati o ridotti, in sagona, pietra calcarea greggia o grossolanamente lavorata, sabbia comune, calce viva o spenta in sacchi, o botti, o alla rinfusa.	» 2020
» » N. 203. Argille refrattarie.	» 2024
» » N. 204. Conserve alimentari non nominate.	» 2025
» » N. 205. Ortoglie e frutta fresche.	» 2026
» » N. 206. Crine vegetale.	» 2027
» » N. 207. Concimi chimici od artificiali e residui di concorie, foraggi (fieno, paglia e stramaglie in balle), macchine agrarie, preparati anticrittogamici o peronosfughi, o simili insettifughi per l'agricoltura non nominati solidi o liquidi; vitriolo azzurro (solfato di rame); zolfo macinato, zolfo ramato.	» 2028

Allegati.

Allegato N. 1. Distinta delle valute metalliche e cartaceo da accettarsi dalle stazioni e norme relative.	Pag. 2031
» » 2. Trasporto ai porti di Cagliari e Bosa.	» 2036
» » 3. Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive.	» 2037
» » 4. Elenco delle merci che l'Amministrazione ha facoltà di trasportare in vagoni scoperti senza copertoni.	» 2061
» » 5. Nota di spedizione a grande velocità.	» 2065
» » 6. Lettera di porto a piccola velocità accelerata. . .	» 2097
» » 7. Lettera di porto a piccola velocità.	» 2129
» » 8. } Distanza in chilometri da stazione a stazione	» 2161
» » 8. <i>bis</i> }	

Avvertenze generali

1^a. I prezzi di trasporto indicati nel presente libro comprendono le imposte erariali stabilite colle leggi n. 542 del 6 aprile 1862 e n. 1945 (Serie 2^a) del 14 giugno 1874; e cioè: sono aumentati del 13 per cento, se si riferiscono ai trasporti a grande velocità, e del 2 per cento, se sono riferibili ai trasporti a piccola velocità accelerata od a piccola velocità.

2^a Per ogni biglietto di viaggiatore e per ogni riscontro per il trasporto di bagagli, cani, merci a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità devonsi pagare, in aggiunta ai prezzi ed alle imposte sopraindicate, centesimi cinque per tassa di bollo. (R. Decreto 8 luglio 1897, n. 414 - Testo unico).

Per le spedizioni di bagagli e di merci con assicurazione del valore, oltre al premio dovuto all'Amministrazione, è dovuta l'imposta stabilita dalla legge n. 1947, Serie 2^a) in data 8 giugno 1874 modificata dall'altra 8 agosto 1895 n. 486, Alleg. H.

3^a. I pagamenti dei prezzi e dei diritti speciali, accessori, ecc. relativi ai trasporti, hanno luogo nelle stazioni ed agenzie sociali in valuta cartacea e metallica avente corso legale nel Regno ed alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore (Alleg. 1).

Sarà in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere che il pagamento delle tasse sia effettuato colla somma corrispondente al preciso ammontare del trasporto. In casi ordinari però si farà il cambio della moneta, sempre che il resto non superi il decimo del valore presentato.

4^a. Gli orari degli uffici delle stazioni e delle corse dei convogli sono regolati sul tempo medio dell'Europa centrale (R. Decreto 10 agosto 1893, n. 490).

DISPOSIZIONI E TARIFFE GENERALI.

DISPOSIZIONI E TARIFFE GENERALI

CAPO. I.**Delle condizioni generali che regolano i trasporti**

Art. 1.**OBBLIGHI DI CHI SI SERVE DELLE STRADE FERRATE.**

Chi si serve delle strade ferrate è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni relative all'esercizio ed all'uso delle medesime e ad uniformarsi agli avvertimenti del personale che vi è addetto: in caso diverso risponde delle conseguenze.

Art. 2.**OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE. PUBBLICAZIONI.**

L'Amministrazione è obbligata ad eseguire sulle proprie linee ed in base alle tariffe e condizioni in vigore, i trasporti di persone e di cose, che le vengono richiesti, sempre che:

vi possa provvedere coi mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili;

non ostino impedimenti straordinari o di forza maggiore.

L'Amministrazione risponde dei danni conseguenti dall'inadempimento di questi suoi obblighi.

Essa è pure in obbligo di pubblicare e di tenere esposti nelle stazioni gli orari, le tariffe, i manifesti ed i regolamenti che interessano il pubblico.

Art. 3.**OBBLIGATORIETÀ DELLE TARIFFE E RELATIVE CONDIZIONI.**

Le tariffe generali e speciali e le condizioni relative, debitamente approvate, fanno legge fra l'Amministrazione e chiunque

si serve delle ferrovie e sono strettamente applicabili in ogni loro parte; qualunque deroga alle stesse è nulla di pieno diritto e qualunque errore, sia a danno del pubblico, sia a danno dell'Amministrazione, deve essere rettificato.

L'Amministrazione può accordare speciali ribassi di tariffa od altre facilitazioni, purchè ciò abbia luogo in eguale misura per chiunque ne faccia richiesta, le offra eguali vantaggi e si trovi in parità di circostanze. Di queste concessioni dovrà esser dato in tempo utile preavviso al Governo, il quale potrà sospenderle o revocarle; delle medesime si farà oggetto di speciali pubblicazioni.

Art. 4.

DETERMINAZIONE A PAGAMENTO DEI PREZZI DI TRASPORTO.

Nella determinazione dei prezzi complessivi di trasporto il chilometro incominciato si calcola come compiuto.

Il calcolo dei prezzi si fa sulle distanze reali (Alleg. 8 e 8-bis). I trasporti a peso si tassano per frazioni indivisibili di dieci chilogrammi, salvo le eccezioni stabilite nelle singole tariffe.

Nel prezzo complessivo di trasporto la frazione inferiore a cinque centesimi di lira si calcola per cinque centesimi; in verun caso il detto prezzo può essere inferiore a quello minimo stabilito dalle singole tariffe.

Il pagamento del prezzo di trasporto e degli altri importi accessori si fa in partenza od in arrivo.

È però sempre obbligatorio in partenza:

- a) per i viaggiatori, bagagli e feretri;
- b) per il bestiame, per i cani e per gli altri animali;
- c) per le merci facilmente infiammabili, esplosivi o pericolose, secondochè è stabilito nel relativo Regolamento (Alleg. 3);
- d) per i campioni e per le merci di un valore intrinseco inferiore alle spese di trasporto;
- e) per le merci suscettibili, durante il trasporto, di diminuzione o perdita totale del loro valore per naturale deperimento;
- f) per le merci ed oggetti che si trasportano a rischio e pericolo dello speditore.

Qualora all'atto della spedizione non si possa determinare il prezzo complessivo del trasporto, la stazione di partenza può esigere il deposito di una somma, che ne rappresenti l'importo approssimativo.

Art. 5.

RECLAMI.

In tutte le stazioni è messo a disposizione del pubblico un libro per i reclami contro il servizio della ferrovia. Il capo stazione deve sollecitamente trasmettere copia dei reclami al regio Ispettorato di Circolo.

I reclami possono essere inviati, anche alla Direzione dello esercizio ed ai rappresentanti del Governo.

Ai reclami si darà risposta od avviso di ricevimento entro il termine di quindici giorni.

Nei casi di divergenza fra il pubblico ed il personale delle stazioni o dei convogli, provvede il capo stazione.

Art. 6.

DANNI AL MATERIALE ED AI LOCALI.

Tutti i danni e guasti arrecati ai locali, al mobilio, al materiale fisso e mobile ed ai meccanismi, devono essere risarciti da chi ne è responsabile.

CAPO II.

Del trasporto dei viaggiatori

Art. 7.

BASI DELLA TARIFFA.

Le basi della tariffa per il trasporto dei viaggiatori sono stabilite come segue:

Per la 1 ^a classe L. 0.0678	} per ogni viaggiatore e per chilometro.
» » 3 ^a » » 0.03955	

Per le distanze minori di tre chilometri, la tassa sarà calcolata come per tre chilometri; in nessun caso però la tassa potrà essere minore dei dieci centesimi per ogni corsa, oltre alle imposte erariali.

Art. 8.

PAGAMENTO DEL BIGLIETTO.

È consegnato al viaggiatore, contro il pagamento della tassa di trasporto, un biglietto in virtù del quale egli ha diritto di effettuare la corsa.

All'atto di ricevere il biglietto, il viaggiatore deve assicurarsi che sia della classe e per la destinazione richiesta; che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul biglietto; che nel cambio delle monete non sia incorso errore. Non si accetta verun reclamo in proposito, se non fatto immediatamente.

Art. 9.

VALIDITÀ DEI BIGLIETTI.

I biglietti sono valevoli soltanto per il convoglio per cui furono distribuiti.

Art. 10.

DISTRIBUZIONI DEI BIGLIETTI.

Di regola la distribuzione dei biglietti comincia trenta minuti prima della partenza del convoglio e cessa, nelle stazioni primarie, cinque minuti prima dell'ora indicata per la partenza e, nelle secondarie, al segnale d'arrivo del convoglio.

Art. 11.

APERTURA DELLE CARROZZE DEI CONVOGLI IN PARTENZA.

Tutti i compartimenti disponibili delle carrozze, componenti i convogli in partenza, saranno lasciati aperti affinché i passeggeri possano collocarsi dove più loro aggrada, secondo la classe del loro biglietto.

Art. 12.

COMPARTIMENTI DI COUPÉ (*).

Per i posti di *coupé* nelle carrozze di 1^a classe, che potranno essere messi a disposizione dei viaggiatori, si pagherà, oltre al prezzo del biglietto ordinario, la seguente soprattassa:

Per la percorrenza fino a Km. 100 inclusivi L. 4,00

• • • • • 200 • • • • • 2,50

Oltre i • 200 • • • • • 5,00

Per l'uso dei *coupé* a letti da due e da tre posti sono stabilite le norme e tariffe seguenti:

Il viaggiatore che vuole occupare un posto in *coupé* a due letti dovrà pagare il prezzo di quattro posti di 1^a classe; se in *coupé* a tre posti pagherà lire 0,226 per chilometro. Nel primo caso avrà diritto di far salire con sè, senza supplemento di prezzo, una persona che lo accompagni.

I viaggiatori non potranno esigere posti in *coupé*, con o senza letto, qualora il convoglio non contenga vettura di detta specie, o, contenendole, non ne abbia disponibili.

I posti di *coupé* devono essere richiesti prima della partenza del convoglio e saranno dati di preferenza a quei viaggiatori, che dovranno fare un più lungo percorso sulle linee della Compagnia.

Per le linee di diramazione, i posti di *coupé* si pagano soltanto fino alla stazione dove succede il cambio della vettura, non potendosi garantire che, per il tratto ulteriore, il convoglio in coincidenza abbia posti disponibili.

Nei *coupé* non si potrà fumare, a meno di unanime consenso degli altri viaggiatori.

Art. 13.

CARROZZE A SALONE (*).

Per le corse in carrozze a salone, che venissero poste a disposizioni del pubblico, si pagheranno 12 biglietti di 1^a classe per

(*) Non in vigore fino a nuova disposizione.

ogni carrozza. Quando i viaggiatori fossero in numero maggiore di 12, ciascuno di essi pagherà un biglietto di 1^a classe.

Art. 14.

COMPARTIMENTI INTERI.

Il viaggiatore, che vuole avere a sua disposizione un intero compartimento in una carrozza di 1^a classe, dovrà acquistare i biglietti per tre quarti dei posti dei quali è capace il compartimento ed avrà il diritto di occuparli con altrettante persone; ma se i passeggeri fossero in maggior numero, ciascuno di essi dovrà avere il proprio biglietto di corsa. Nel computo, la frazione di un biglietto da acquistare verrà considerata come un biglietto intero.

Art. 15.

CONVOGLI SPECIALI.

La tariffa per i convogli speciali viene stabilita come appresso:

Sarà pagata per ogni convoglio, nell'atto dell'ordinazione, una tassa fissa di lire 33.90 qualunque sia la distanza che deve essere percorsa.

Oltre la tassa fissa suddetta, i viaggiatori, qualunque sia il loro numero, pagheranno il prezzo del biglietto di 1^a classe aumentato di un decimo; e per le vetture, cavalli, cani e bagagli si pagheranno i prezzi fissati dalle tariffe generali per i trasporti a grande velocità.

Il minimo della tariffa per i convogli speciali sarà di lire 4.52 per chilometro, ed il minimo del prezzo totale sarà di lire 56.50 oltre il diritto fisso di lire 33.90.

Per il ritorno, se questo avrà luogo entro 12 ore dall'arrivo e se sia stato richiesto all'atto della partenza, l'importo del convoglio speciale verrà calcolato sulle basi suddette, colla deduzione del 20 per cento sul prezzo di trasporto e senza pagamento di una seconda tassa fissa, salvo sempre il minimo di lire 56.50.

L'Amministrazione è autorizzata a rifiutare le domande di convogli speciali ogni qualvolta essa giudicherà che possano compromettere il servizio.

Nel caso che, per causa di chi richiede il convoglio, la partenza non avesse luogo all'ora stabilita, l'Amministrazione avrà diritto di rifiutarsi di eseguirlo, ritenendo le lire 33.90 a titolo d'indennizzo.

Qualora occorressero convogli speciali per merci tanto a grande che a piccola velocità, varranno le norme suddette, applicando le rispettive tariffe coll'aumento del decimo.

Art. 16.

RAGAZZI.

I ragazzi di età inferiore ai tre anni sono trasportati gratuitamente, sempre che non occupino un posto di viaggiatore e sieno accompagnati da persona adulta. Quelli di età compresa fra i tre ed i sette anni hanno diritto di occupare un posto, pagando la metà del prezzo ordinario di cui all'articolo 7.

Tale riduzione non si estende al prezzo dei biglietti di andata-ritorno e di abbonamento, nè ai supplementi per i posti di *coupé*.

Art. 17.

BIGLIETTI DI ANDATA-RITORNO.

Le basi di tariffa per i biglietti di andata-ritorno sono fissate:

	Da 1 a 50 Km.	Oltre i 50 Km.	
Per la 1 ^a classe	0.05085	0.04746	} per viaggiatore e } per chilometro
» 3 ^a »	0.0296625	0.027685	

oltre la tassa di bollo di cinque centesimi.

I biglietti di andata-ritorno verranno rilasciati per tutte quelle località per le quali si distribuiscono in media almeno tre biglietti ordinari al giorno.

È proibita la cessione in qualsiasi modo della sezione di ritorno; il trasferimento della medesima ne produce la nullità.

I contravventori a questa disposizione, ossia tanto chi cede quanto chi acquista il biglietto, come chi si intromette nella cessione, incorrono nelle pene stabilite dal Regolamento di polizia

e sicurezza delle strade ferrate e sono quindi denunziati all'autorità giudiziaria per i procedimenti di legge (*).

I biglietti di andata-ritorno vengono distribuiti tutti i giorni e sono valevoli per viaggiare con qualsiasi convoglio avente vetture della classe per la quale sono emessi. I portatori di tali biglietti devono intraprendere la corsa di andata nel giorno stesso dell'acquisto e quella di ritorno nel giorno suddetto o nel successivo, coll'obbligo, se il convoglio non va fino a destinazione, di compiere il viaggio con la prima corsa del terzo giorno. La validità viene prorogata di un giorno quando quello successivo

(*) Estratto dal Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto del 31 ottobre 1873, n. 1687, modificato con regio decreto del 23 giugno 1895, n. 335:

« Art. 50. — I biglietti a prezzo ridotto, cioè quelli che si rilasciano con ribasso sui prezzi delle tariffe generali, ed ogni altro documento rilasciato per usufruire delle concessioni speciali, non sono trasferibili, nè possono essere usati in modo diverso da quello stabilite dalle rispettive condizioni debitamente approvate.

« È proibita perciò la cessione in qualsiasi modo della parte del biglietto di andata-ritorno, la quale serve pel ritorno, e di cedere altro biglietto, documento o certificato non trasferibile, per abilitare a viaggiare persona diversa da quella alla quale fu rilasciato.

« Nessuno potrà viaggiare o tentare di viaggiare valendosi di biglietto a prezzo ridotto, o di qualsiasi altro documento o certificato non trasferibile, rilasciato per usufruire di una concessione speciale, o della seconda parte di un biglietto di andata-ritorno, che abbia acquistato od ottenuto, direttamente od indirettamente, in contravvenzione ai precedenti due paragrafi, nè interrompere il viaggio, quando ciò sia espressamente vietato dalle condizioni stabilite per la concessione stessa.

« È proibito d'intromettersi o di far traffico nella compra-vendita o cessione dei biglietti o documenti di viaggio, indicati nel § 1°, tentando di procurare a prezzo ridotto il passaggio sulle ferrovie pubbliche a persone delle quali è dovuto il prezzo di una corsa ordinaria, a norma delle tariffe generali,

« Art. 55. — I contravventori al disposto dei paragrafi 2° e 3° dell'art. 56. saranno puniti con una multa estensibile a lire 100.

« Coloro che poi contravvengano al disposto del paragrafo 4° del suddetto art. 56, incorreranno in una multa estensibile a lire 500. »

alla data di vendita sia festivo, di due o più, se a questo seguono immediatamente altri festivi.

Il viaggiatore nell'andata deve presentare il biglietto colle due sezioni unite, spettando unicamente agli agenti della ferrovia lo staccare e ritirare la sezione di andata: presentandolo colle sezioni staccate incorre nella perdita del biglietto.

Nei viaggi di andata-ritorno non sono concesse fermate intermedie. È tuttavia permesso al portatore di un biglietto di andata-ritorno di interrompere il viaggio di andata o di incominciare quello di ritorno, in qualunque stazione intermedia a quelle segnate sul suo biglietto.

Quando per straordinaria affluenza occasionata da feste, fiere, mercati, ecc., non vi siano posti disponibili della classe del biglietto e *non vi sia modo o tempo di aggiungere carrozze*, i viaggiatori con biglietto d'andata e ritorno devono prendere posto in classe inferiore, senza diritto a rimborso alcuno.

Art. 18.

BIGLIETTI DI ABBONAMENTO.

Gli abbonamenti possono essere annui, semestrali, trimestrali, mensili e si rilasciano per le due classi. Quelli annui vengono rilasciati per un percorso qualunque; quelli semestrali vengono rilasciati per percorsi non superiori a 200 chilometri, e quelli trimestrali e mensili, per percorsi non superiori a 100 chilometri.

La tariffa stabilita per i biglietti di abbonamento annui, semestrali, trimestrali o mensili, è contenuta nel quadro seguente:

Distanza in chilometri	P R E Z Z I							
	Per un anno		Per sei mesi		Per tre mesi		Per un mese	
	1 ^a Classe	3 ^a Classe	1 ^a Classe	3 ^a Classe	1 ^a Classe	3 ^a Classe	1 ^a Classe	3 ^a Classe
Fino a 10 Km.	Lire 81	Lire 47	Lire 61	Lire 35	Lire 40	Lire 23	Lire 20	Lire 12
Fra 11 e 20 »	154	90	116	67	70	45	31	17
» 21 » 30 »	219	128	146	90	84	53	36	21
» 31 » 45 »	323	161	174	104	95	61	40	25
» 46 » 60 »	353	221	197	120	107	67	49	29
» 61 » 75 »	382	240	219	129	122	75	51	30
» 76 » 100 »	408	264	231	144	136	80	61	36
» 101 » 125 »	442	282	255	158				
» 126 » 150 »	469	297	265	167				
» 151 » 200 »	503	318	286	183				
» 201 » 250 »	525	327						
» 251 » 300 »	549	345						
» 301 » 350 »	594	374						
» 351 » 400 »	624	396						

Norma per l'applicazione dei prezzi: Il prezzo d'abbonamento per un percorso chilometrico non tassativamente designato nella presente tabella, si ottiene aggiungendo al prezzo indicato per il limite del percorso immediatamente inferiore, la differenza che risulta fra il prezzo stesso, e quello per il limite immediatamente successivo, divisi:

per 10 e moltiplicato per i Km. eccedenti per i percorsi non eccedenti i 30 Km.

» 15 »	»	»	»	da 31 a 75 »
» 25 »	»	»	»	da 76 a 150 »
» 50 »	»	»	»	oltre i 150 »

I biglietti di abbonamento sono foggiate a guisa di libretto.

Nella parte interna della copertina viene inquadrata la fotografia *in busto* del titolare, sulla quale si appone il bollo della Direzione dell'esercizio.

Il biglietto contiene le seguenti indicazioni scritte a mano: *cognome e nome del titolare; le linee che il medesimo può percorrere; la durata dell'abbonamento e la firma del titolare.*

La domanda di abbonamento deve essere fatta per iscritto alla Direzione dell'esercizio almeno dieci giorni prima della data da cui si vuole fare decorrere: si potrà presentare alle stazioni per l'inoltro d'ufficio alla Direzione medesima.

La domanda deve indicare il nome, cognome, condizione e domicilio della persona, che vuole abbonarsi, la tratta di ferrovie da percorrere, la classe del biglietto e la durata dell'abbonamento.

Colla domanda si devono pure presentare due copie della fotografia *in busto* ed una dichiarazione di un capo-stazione, comprovante il versamento anticipato dell'ammontare dell'abbonamento, più lire 2 costo del libretto e lire 0.60 per tassa di bollo. Per gli abbonamenti di tre mesi, o meno, il costo del libretto è ridotto a lire 1.

La Direzione dell'esercizio, verificata la regolarità del pagamento, emette il biglietto e lo fa tenere alla stazione indicata dal richiedente.

L'abbonato ha l'obbligo di restituire il biglietto, con l'ammessa fotografia, *entro gli otto giorni successivi alla scadenza.*

A garanzia dell'esecuzione di questa clausola l'acquirente depositerà lire 5 all'atto del ricevimento del libretto, le quali verranno rimborsate contro restituzione del libretto stesso nel limite di tempo suindicato, restando altrimenti quel deposito in proprietà dell'Amministrazione.

L'abbonato potrà esigere dalla stazione, alla quale farà tale restituzione, che venga distrutta in sua presenza la propria fotografia.

L'abbonato, durante il tempo del suo abbonamento, può prendere posto in tutti i convogli di viaggiatori a seconda della classe del biglietto che possiede. Il biglietto non è valido che

per la tratta in esso indicata, e perciò se l'abbonato oltrepassa le stazioni, sul biglietto segnate come estrema, o se viaggia su una linea o tratto di linea non compresi nell'abbonamento, deve munirsi di un biglietto ordinario.

Egli non ha diritto a risarcimento di danni nel caso di ritardo o di soppressione di qualche convoglio, oppure quando, per esigenze del servizio, l'Amministrazione modifica gli orari.

Il biglietto di abbonamento è personale e non è valido se non è firmato dal titolare.

L'abbonato non può entrare nelle sale d'aspetto, nè prendere posto nelle carrozze senza essere munito del biglietto di abbonamento, ch'è tenuto a presentare ad ogni richiesta degli agenti dell'Amministrazione, giustificando, in caso di dubbio, di esserne il vero titolare col dare la propria firma.

L'abbonato poi, che per qualsiasi motivo viene, durante il viaggio, trovato sprovvisto del biglietto di abbonamento, deve sottostare al pagamento, a tariffa ordinaria, del prezzo della corsa effettuata e, per proseguire, deve acquistare un secondo biglietto valevole fino a destinazione.

Il biglietto trovato in mano d'altri che non sia l'abbonato, viene ritirato e distrutto senza che il titolare possa aver diritto a reclamo alcuno, salvo che ne abbia denunciato lo smarrimento. Chi se ne sarà illecitamente servito dovrà sottostare alle penalità stabilite dai regolamenti in vigore.

Nel caso di smarrimento del biglietto, l'abbonato deve tosto darne avviso ad uno dei Capi stazione, il quale ha l'obbligo di farne rapporto alla Direzione dell'esercizio, affinchè questa ne fornisca nel più breve tempo possibile un secondo, qualora le ricerche del primitivo siano rimaste infruttuose. L'abbonato dovrà però pagare anticipatamente il costo del nuovo libretto, e lire 0.60 per tassa di bollo. Col rilascio di questo secondo biglietto si intenderà del tutto annullato il primo; qualora però quest'ultimo venga rinvenuto, dovrà essere restituito immediatamente all'Amministrazione. In ogni caso, dopo il rilascio del secondo biglietto, l'uso del primo sarà considerato come un tentativo di frode a danno dell'Amministrazione e soggetto quindi alle penalità stabilite dai regolamenti.

L'abbonato, il quale ha smarrito o dimenticato il suo biglietto, non può viaggiare senza pagamento finchè non ne abbia ricevuto un secondo o recuperato il proprio e non avrà diritto ad indennizzo per i viaggi effettuati nell'intervallo.

L'abbonato di 3^a classe, che volesse passare alla classe superiore, deve pagare a tariffa intera la differenza suppletiva, stabilita per i biglietti ordinarî.

Qualora per malattia, assenza, decesso od altro motivo qualsiasi, l'abbonato non possa fruire dell'abbonamento, non si fa luogo a restituzione, nè in tutto nè in parte, del prezzo pagato.

Art. 19.

RIMBORSO EVENTUALE DEL PREZZO DEI BIGLIETTI.

Il viaggiatore ha diritto al solo rimborso del prezzo totale del biglietto:

- a) quando la partenza del convoglio sia ritardata di un'ora;
- b) quando il viaggiatore non possa partire in seguito ad ordine dell'autorità politica o giudiziaria;
- c) quando non vi sia posto disponibile nel convoglio.

Il viaggiatore ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto proporzionatamente alla parte del viaggio non eseguita:

- d) quando il convoglio non possa proseguire la corsa ed il viaggiatore non intenda profittare dei mezzi che l'Amministrazione fosse in grado di mettere a sua disposizione;
- e) quando per causa di ritardo manchi la coincidenza col convoglio corrispondente e il viaggiatore non intenda approfittare di altro successivo che, senza maggiore spesa, gli venisse offerto dall'Amministrazione.

Il diritto del viaggiatore ad eventuale rimborso di prezzo pagato, qualora fruisca di un ribasso sul prezzo ordinario del biglietto, è quello indicato, al Capo XIII, nella 1^a delle Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali.

In altri casi non si ammettono abbuoni.

Art. 20.

PERSONE NON AMMESSE NEI CONVOGLI.

Non sono ammesse nei convogli e ne vengono, ove d'uopo, allontanate, anche durante il viaggio, le persone che ricusino di sottomettersi alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza del servizio, quelle che offendano la decenza, siano causa di scandalo o di disturbo agli altri viaggiatori o si trovino in istato di ubriachezza.

Art. 21.

AMMALATI.

Le persone ammalate e quelle travagliate da affezioni, che possono recare incomodo o sgradimento agli altri viaggiatori, si trasportano in compartimenti separati alle condizioni di cui all'articolo 14, ovvero sarà loro concesso un vagone per essere trasportate nel proprio letto, verso pagamento di lire 0,565 per vagone-chilometro, col minimo di lire 11.30. Nel vagone possono prendere posto gratuitamente due persone di compagnia; le persone in più pagano ciascuna il biglietto di terza classe.

I dementi si trasportano soltanto in compartimenti separati, nelle classi ed ai prezzi stabiliti dall'art. 14 e devono essere sempre accompagnati. Tanto i dementi, quanto gli ammalati di cui è cenno nel primo capoverso del presente articolo, debbono essere preventivamente denunciati alla stazione di partenza, da parte di chi ordina o richiede il trasporto.

Art. 22.

CAMBIO DI CLASSE.

Per il cambio dalla 3^a classe alla superiore, i viaggiatori devono dare preventivo avviso agli agenti ferroviari, pagando contemporaneamente la differenza di prezzo dal punto dove succede il cambiamento fino alla destinazione indicata dal biglietto.

Per i biglietti a prezzo ridotto, la differenza si calcola sottraendo il prezzo ordinario della classe, che occupa il viaggio.

tore, dal prezzo ordinario della classe superiore che vuole occupare.

Art. 23.

DIRITTO FISSO PER LE ESAZIONI SUPPLETIVE.

In tutti i casi nei quali, per fatto del viaggiatore, ha luogo un'esazione suppletiva, spetta all'Amministrazione il diritto fisso di dieci centesimi.

Art. 24.

PRESENTAZIONE E CONSEGNA DEI BIGLIETTI.

I viaggiatori devono presentare il loro biglietto agli agenti ferroviari, all'entrare nella stazione, nelle carrozze ed ogni qualvolta ne siano richiesti, anche durante il viaggio e riconsegnarlo al personale incaricato del ritiro.

La riconsegna delle sezioni di biglietti di andata-ritorno e dei biglietti di abbonamento, si deve fare al termine della loro validità e secondo le norme speciali stabilite.

Art. 25.

BIGLIETTO MANCANTE.

Il viaggiatore che, durante la corsa od all'arrivo, è trovato sprovvisto di biglietto, e non giustifica che, all'atto di prendere posto in convoglio, ne abbia dato avviso al personale di servizio, dichiarandosi pronto a sborsare il prezzo del viaggio, deve corrispondere l'importo di un biglietto valutato dalla stazione in cui ha principio la corsa del convoglio, eccetto che egli comprovi di essere partito da una stazione intermedia. Tale biglietto sarà di prima classe ove non sia accertato che il viaggiatore abbia preso posto in compartimento di classe inferiore.

Art. 26.

BIGLIETTO IRREGOLARE.

Chi viaggia con biglietto di data scaduta o di classe inferiore a quella occupata, ovvero oltrepassa la destinazione indicata nel suo biglietto, senza averne dato preventivo avviso al

personale di servizio: chi vien trovato munito di biglietto con riduzione speciale senza il documento che comprovi il diritto a tale riduzione, va soggetto, oltre al pagamento del prezzo dovuto, ad una soprattassa uguale al prezzo medesimo.

Chi faccia viaggiare alle condizioni dell'articolo 16 un ragazzo d'età superiore ai tre od ai sette anni pagherà il prezzo del relativo biglietto, più una soprattassa uguale a detto prezzo e non eccedente lire 5.65. Insorgendo divergenze sull'età del ragazzo, decide il capo della stazione di partenza, intermedia, oppure di arrivo, presso la quale sia insorta la controversia e nel caso di decisione a lui contraria, il viaggiatore, fermo intanto il pagamento di cui sopra, potrà reclamare la restituzione, giustificando con la fede di nascita l'età del ragazzo.

Chi viaggia o tenta di viaggiare con biglietti falsificati od in qualsiasi altro modo alterati deve pagare, oltre il prezzo normale, una soprattassa uguale a tre volte il prezzo stesso, senza pregiudizio delle pene fissate dalle leggi e dai decreti in vigore.

Art. 27.

DIVIETO DI FUMARE.

È proibito di fumare nelle sale d'aspetto come anche nelle carrozze, eccetto nei compartimenti a ciò destinati.

L'Amministrazione non è tenuta a mettere a disposizione dei fumatori un numero di compartimenti maggiore di quello assegnato nel convoglio: anzi può estendere ai medesimi il divieto di fumare quando, per insufficienza di posti negli altri compartimenti, vi debbano entrare viaggiatori ai quali sia molesto il fumo del tabacco. Negli altri compartimenti non si può fumare a meno di unanime consenso dei viaggiatori e in quelli a letto è sempre proibito di fumare durante la notte.

Art. 28.

OSSERVANZA DEGLI ORDINI DI SERVIZIO.

Oltre alle precedenti prescrizioni, i viaggiatori devono ancora osservare le disposizioni regolamentari approvate dal Governo, che a cura dell'Amministrazione saranno pubblicate nelle stazioni.

Si faranno uscire dalle stazioni e dalle carrozze le persone che malgrado le ricevute ammonizioni, contravvengono a tali disposizioni:

Art. 29.

DONNE CHE VIAGGIANO SOLE (*).

Le donne, che viaggiano sole o con ragazzi di età non maggiore di dodici anni, saranno possibilmente collocate, ove lo richiedano, in un compartimento a parte della classe corrispondente al loro biglietto, quando questo sia di prima o di seconda classe.

Art. 30.

RIOCUPAZIONE DEL POSTO LASCIATO PRECARIAMENTE.

Il viaggiatore, che abbia abbandonato precariamente il suo posto nella carrozza, avrà diritto di rioccuparlo quando all'uopo vi abbia lasciato un oggetto qualunque. In caso di simulata occupazione di posti, l'Amministrazione è in diritto di far pagare al viaggiatore una somma corrispondente all'importo di un secondo biglietto, ma non oltre il massimo di lire 5.65.

Art. 31.

FERMATE DEI CONVOGLI SULLA VIA.

Allorchè un convoglio si ferma fuori di stazione, non è permesso ai viaggiatori di scendere senza l'autorizzazione del personale di servizio e, appena scesi, devono scostarsi dalle rotaie e poi risalire sollecitamente in carrozza quando ne ricevono l'avviso.

Art. 32.

RESPONSABILITÀ PERSONALE DEL VIAGGIATORE.

Il viaggiatore deve curare che, soprattutto nelle stazioni di diramazione non gli accada di rimanere o di prendere posto in un convoglio per il quale il suo biglietto non sia valido,

(*) Non in vigore fino a nuova disposizione.

Nel caso che il viaggiatore per fatto proprio percorra una via diversa da quella per la quale è valido il suo biglietto, deve pagare, per tutta la percorrenza effettuata irregolarmente, il prezzo ordinario di tariffa. Resta però sempre al viaggiatore il diritto di valersi, quando sia possibile, del suo biglietto col primo o secondo convoglio successivo e per il percorso non effettuato.

È pure obbligo del viaggiatore di usare le precauzioni necessarie e di vegliare, per quanto da lui dipende, alla sicurezza ed incolumità della sua persona e delle persone che sono sotto la sua custodia.

Art. 33.

SALE D'ASPETTO E CAFFÈ.

Le sale d'aspetto sono, di regola, aperte soltanto al momento in cui comincia la distribuzione dei biglietti ed i viaggiatori, per entrarvi, devono essere muniti di biglietto regolare.

Nei caffè delle stazioni dovrà essere esposta una tabella indicante i prezzi dei vari generi.

I reclami contro l'esazione di prezzi superiori a quelli indicati in dette tabelle ed in generale contro il servizio dei caffè, potranno essere rivolti al capo stazione od alla Direzione dell'esercizio o scritti nel libro di cui all'articolo 5.

CAPO III.

Del trasporto dei bagagli e dei cani.

Art. 34.

DEFINIZIONE DEL BAGAGLIO.

Sono considerati ed ammessi come bagagli quei soli effetti che, per uso proprio del viaggiatore e della sua famiglia, ordinariamente si trasportano in bauli, valigie, sacche da viaggio, cappelliere, cassette, scatole e simili, nonchè i *campioni*. Quando per questi ultimi non sia fatta la dichiarazione del valore (40), la spedizione deve considerarsi come eseguita a tariffa speciale

e la responsabilità dell'Amministrazione, per i casi di ritardo nella resa a destinazione, è quella indicata al Capo XIII, nella 9ª delle Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali e, per le perdite od avarie, è limitata in ogni caso al solo valore intrinseco e venale dei campioni calcolato in base agli articoli 132 e 136.

Cogli stessi limiti di responsabilità stabiliti per i campioni e subordinatamente alle esigenze del servizio, il capo stazione potrà permettere, in via eccezionale, che un viaggiatore spedisca come bagaglio, per la stessa destinazione del suo biglietto, qualche collo di merce che venisse presentato in tempo utile per la spedizione, purchè di peso non eccedente i 70 chilogrammi.

Art. 35.

BASE DELLA TARIFFA GENERALE PER IL TRASPORTO DEI BAGAGLI E PER IL TRASPORTO COME TALI DEI PICCOLI ANIMALI E DEI VELOCIPIEDI, VELOCIMANI, BICICLI E TRICICLI A MOTORE,

La base della tariffa generale per il trasporto dei bagagli è di lire 0.452 per tonnellata e per chilometro. In egual modo vengono tassati i bicicli ed i tricicli a motore, ma questi non possono essere accettati per il trasporto che privi della materia adoperata per il funzionamento del motore.

Alla stesso prezzo, ma coll'aumento del cinquanta per cento, si accettano le scimmie, i gatti, gli uccelli, purchè rinchiusi in gabbie, e le carrozzine da bambino.

Il prezzo minimo per ogni spedizione è di lire 0.45.

In base ai seguenti prezzi si accettano pure, per il trasporto nel carro a bagagli, i velocipedi, i velocimani e le altre macchine congeneri in appresso specificate, sempre che spedite da viaggiatori partenti collo stesso convoglio :

- L. 0,01356 per macchina e per chilometro, per bicicli aventi un solo posto e velocimani sciolti od anche semplicemente imballati ;
- 0,02034 per macchina e per chilometro, per bicicli aventi un solo posto e velocimani incassati o in gabbie

e per bicicli aventi più di un posto (tandems, triplettes, ecc.) e tricicli e quadricicli sciolti o in qualunque modo imballati o incassati.

Il prezzo minimo per ogni spedizione e per ogni macchina è di lire 0.45.

Art. 36.

BAGAGLIO AMMESSO NELLE CARROZZE (*).

È permesso ai viaggiatori di portare seco in carrozza, senza pagamento di tassa, ma sotto la propria cura e responsabilità, un bagaglio che non pesi più di venti chilogrammi e non ecceda il volume di $0_m,50 \times 0_m,25 \times 0_m,30$, sicchè possa collocarsi, senza incomodo degli altri viaggiatori, sotto i sedili e sulle reti delle carrozze e non contenga oggetti che tramandino odori da recare disagio agli altri viaggiatori.

In via eccezionale sono ammessi gratuitamente nelle carrozze i piccoli uccelli, purchè in gabbie di dimensioni non maggiori di $0.20 \times 0.20 \times 0.25$ a condizione che non riescano di molestia ai viaggiatori.

(*) Tariffa in via di esperimento. — Saranno trasportati gratuitamente col primo treno che arriva nella giornata, per una distanza non superiore ai 50 chilometri e per tutti i capoluoghi di mandamento, i legumi e le frutta fresche, il latte, il burro e le uova, che i coltivatori viaggianti in 3^a classe portano con loro nei treni per offrirli direttamente in vendita nei luoghi sopraindicati, o che essi inviano ai detti luoghi per mezzo di persone di casa.

Gli stessi coltivatori potranno, con qualunque treno della giornata, riportare gratuitamente con loro nel ritorno gli imballaggi, i recipienti, le bottiglie ed i panier vuoti che hanno servito come sopra, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dall'Amministrazione.

Saranno pure trasportati gratuitamente e per qualunque destinazione gli attrezzi rurali che i coltivatori ed i braccianti avessero con loro per la lavorazione dei campi.

Il peso massimo della merce e degli attrezzi che possono portare non deve superare, compreso l'eventuale bagaglio, i 30 chilogrammi calcolato l'imballaggio: nè essere ripartiti in più di 5 colli.

I colli suindicati saranno ammessi, in quanto possono collocarsi, senza incomodo degli altri viaggiatori, sotto i sedili o sui porta-bagagli delle carrozze, oppure saranno accollonati ad un lato della vettura,

In via pure eccezionale e salvo revoca in ogni tempo, vi sono ammessi i gatti in ceste o gabbie, verso pagamento per gatto o per chilometro, della tassa stabilita dall'articolo 46, a condizione che il proprietario li tenga sulle ginocchia ed i viaggiatori lo permettano.

Art. 37.

BAGAGLIO SOGGETTO A TASSA.

Salvo i casi previsti nel precedente articolo, il bagaglio deve essere consegnato, almeno quindici minuti prima della partenza del convoglio, alla stazione per esservi registrato e tassato; il prezzo del trasporto dev' essere sempre pagato in partenza (4).

Il viaggiatore, in prova dell'eseguita consegna del bagaglio, riceve uno scontrino, mercè il quale ne opera il ritiro alla stazione di arrivo.

I colli non debbono portare cartellini od altri segni relativi a precedenti trasporti: l'Amministrazione non è responsabile, qualora, per l'inosservanza di tale prescrizione, fosse avvenuto un qualche disguido.

Art. 38.

BAGAGLIO ESCLUSO DAL TRASPORTO.

Sono esclusi dal trasporto i colli di bagaglio, la cui condizione esterna faccia temere che abbiano a guastarsi durante il trasporto od a recare danno agli altri colli, nonchè quelli che, a parere degli agenti dell'Amministrazione, abbiano un imballaggio difettoso od insufficiente, ovvero non siano ben chiusi.

Le materie e le cose pericolose, infiammabili od esplodenti, quelle che possono recare danno al materiale delle ferrovie, sono escluse dal trasporto come bagaglio, nè il viaggiatore può portarle seco in qualsiasi modo, ma è obbligato a consegnarle con precisa indicazione e separatamente come è detto all'articolo 98 e nell'Allegato 3.

Sono parimente esclusi i liquidi, il numerario e gli oggetti preziosi, o come tali considerati, la spedizione dei quali è regolata dalle relative tariffe.

Art. 39.

ARMI DA FUOCO.

Le armi da fuoco non possono essere introdotte nelle sale d'aspetto, nelle carrozze e nei vagoni, se prima non siano state consegnate al personale della stazione per riconoscere che non sono cariche.

Art. 40.

ASSICURAZIONE DEI BAGAGLI.

I bagagli possono essere assicurati per il loro valore mediante il pagamento delle tasse stabilite per il numerario e gli oggetti preziosi, in aggiunta al prezzo di trasporto (35), all'imposta governativa di cui all'articolo 101 e sotto le speciali condizioni prescritte per gli oggetti medesimi. L'assicurazione del valore deve risultare dallo scontrino di che all'articolo 37.

Art. 41.

RICONSEGNA DEI BAGAGGI.

I bagagli sono riconsegnati nella stazione di arrivo al portatore dello scontrino rilasciato dalla stazione di partenza e contro restituzione del medesimo. Il ritiro dei bagagli può aver luogo immediatamente ovvero entro le ventiquattro ore dall'arrivo, trascorse le quali si applica il disposto dell'articolo 43.

Quando non vi si oppongano disposizioni doganali, di polizia o di sanità ed il tempo e le circostanze lo permettano, i bagagli possono essere ritirati anche in altra stazione che preceda quella di destinazione, ma senza diritto a rimborso del prezzo pagato, a meno che il ritiro si effettui alla stazione di partenza, nel qual caso si applica il disposto dell'articolo 91.

Art. 42.

MANCANZA DELLO SCONTRINO DI SPEDIZIONE BAGAGLI.

Chi si presenta a reclamare bagagli, senza lo scontrino di spedizione, può tuttavia ottenerne la consegna quando giustifichi di esserne il proprietario e ne rilasti ricevuta.

Art. 43.

DIRITTO DI DEPOSITO.

Per bagagli depositati in attesa della partenza dei convogli e per quelli in arrivo non ritirati nei termini fissati dall'articolo 41, è dovuto un diritto in ragione di lire 0.05 per collo e per ogni ventiquattro ore, col minimo di lire 0.10 per ogni deposito.

Le ventiquattro ore incominciate si considerano come compiute.

Art. 44.

BAGAGLIO NON RITIRATO.

I bagagli non ritirati nel termine di sei mesi dal giorno della spedizione o del deposito di cui al precedente articolo, si considerano o vengono trattati come oggetti abbandonati a norma dell'articolo 103, previo accertamento del loro contenuto, da farsi con verbale.

L'apertura e la vendita dei colli trasportati come bagaglio può aver luogo prima di sei mesi quando si tratti di oggetti deperibili.

Art. 45.

BAGAGLIO MANCANTE ALL'ARRIVO.

Se all'arrivo del convoglio manca parte del bagaglio, il portatore dello scontrino deve ritirare la parte arrivata ed in cambio dello scontrino riceve una dichiarazione comprovante il peso della parte mancante, salvo sempre il dispendio del penultimo comma dell'articolo 132.

Per la perdita totale del bagaglio, veggansi le altre disposizioni del suddetto articolo.

Art. 46.

CANI.

La base della tariffa generale per il trasporto dei cani è di lire 0.225 per cane e per chilometro, col prezzo minimo di lire 0.45 per ogni spedizione.

I cani si trasportano nel vagone a bagagli e si ammettono nei compartimenti noleggiati per intero (14). In via eccezionale e salvo revoca in ogni tempo, i cani piccoli sono ammessi nelle carrozze, a condizione che il proprietario li tenga sulle ginocchia e i viaggiatori lo permettano.

In tempo di caccia può essere permesso ai cacciatori di tenere seco loro i cani nelle carrozze di terza classe, purchè non rechino disturbo ai viaggiatori.

In ogni caso è dovuto all'Amministrazione il prezzo di trasporto nella misura di cui sopra.

I cani devono essere muniti di museruola, corda o catena; quando sono consegnati per la spedizione il proprietario ha l'obbligo di introdurli nel vagone a bagagli e di ritirarneli all'arrivo.

Sono inoltre ammessi al trasporto, colle modalità ed alle condizioni stabilite per i trasporti a grande velocità, i cani non accompagnati dal viaggiatore, purchè siano riposti in gabbie o ceste reticolate e con pagamento in base ai prezzi fissati dal presente articolo.

In caso di ritardo al ritiro, i cani sono ricoverati a rischio, pericolo e spese del proprietario.

Art. 47.

OGGETTI TROVATI.

Tutti gli oggetti rinvenuti nelle stazioni, nelle carrozze, sulle linee dell'Amministrazione od in altri siti ad essa appartenenti, sono dai capi stazione inviati alla Direzione dell'esercizio dopo sei giorni di giacenza, quando non siano nel frattempo reclamati dal proprietario, nel qual caso gli sono restituiti verso pagamento delle tasse in base alla tariffa applicabile per lui più conveniente. La Direzione, trascorso il termine di sei mesi e previo avviso al pubblico, ha facoltà di venderli a privata licitazione, sotto l'osservanza delle norme vigenti presso l'Amministrazione.

Questa vendita ha luogo anche prima per gli oggetti nocivi o di facile deterioramento.

Il ricavato dalla vendita, depurato dalle spese, viene trattenuto per due anni a disposizione di chi potesse avervi diritto, dopo di che andrà a vantaggio delle Istituzioni di soccorso e previdenza per gli agenti dell'Amministrazione.

Allorchè gli oggetti si trovano sotto imballaggio, si procederà, dopo tre giorni di giacenza, al loro accertamento mediante verbale.

Nel caso che gli oggetti od il ricavato dalla vendita dovessero essere riconsegnati o spediti al proprietario, questi ha l'obbligo di rifondere all'Amministrazione gli sborsi fatti, i prezzi di trasporto ed il diritto di deposito di cui all'articolo 43, ridotto della metà.

CAPO IV.

Del trasporto a grande velocità.

Art. 48.

BASI DELLE TARIFFE GENERALI.

Le basi delle tariffe generali per il trasporto a grande velocità delle merci, numerario, carte-valori ed oggetti preziosi e le condizioni relative, sono le seguenti:

Messaggerie e merci, oggetti d'arte (*),
d'antichità e di collezione, merletti e pizzi a mano.

L. 0,452 per tonnellata e per chilometro.

Il prezzo minimo per ogni spedizione è di L. 0.50.

Condizioni. — a) I pacchi contenenti seterie debbono essere ricoperti di tela cerata, legati con una cordicella e suggellati convenientemente: ogni pacco deve essere inoltre collocato fra due assi-

(*) Si considerano oggetti d'arte le pitture, le sculture in generale, i mosaici, le statue, i bronzi artistici e simili. Per i mosaici montati in oro ed in argento si applica la tariffa del numerario e degli oggetti preziosi.

celle della stessa sua dimensione, legate con una corda più grossa le cui estremità devono essere fermate con suggello all'esterno di una delle assicelle. Per le casse è obbligatoria l'ammagliatura con corda; inoltre sulle connessioni delle casse e, alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro, debbono essere apposti dallo speditore i suggelli in ceralacca;

b) per la seta nera in cordoni sono da osservarsi le speciali condizioni contenute nelle tariffe e condizioni di trasporto delle merci indicate nell'Allegato 3;

c) gli oggetti d'arte, d'antichità e di collezione, debbono essere collocati in casse o gabbie, in modo da impedire ogni scartamento interno. Per le spedizioni che devono essere imbarcate in un porto dell'Isola, sono inoltre da osservarsi le disposizioni speciali del Governo;

d) i merletti ed i pizzi a mano si ammettono al trasporto soltanto in casse od involti in tela greggia o cerata; ogni collo deve essere ammagliato e portare i suggelli in ceralacca sulle connessioni alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro;

e) la corda o lo spago, che serve ad avvolgere le balle, i pacchi o le casse, deve essere di un sol pezzo, ossia senza aggiuntature e di grossezza proporzionata al peso dei colli.

Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle monete.

Numerario, carte-valori ed oggetti preziosi.

L. 0,0017 per chilometro e per 500 lire indivisibili.

Il prezzo minimo per ogni spedizione è di L. 0,55.

Se il peso del numerario, carte-valori ed oggetti preziosi eccede tre chilogrammi per ogni 500 lire indivisibili di valore dichiarate, oltre ai prezzi sud detti è dovuto, per la eccedenza, quello sul peso in base alla tariffa generale per le messaggerie e merci.

Avvertenze. — a) Sono soggetti a questa tariffa l'oro e l'argento in verghe, coniazioni ed strumenti lavorati - il placcato d'oro e d'argento - il platino, i gioielli, le perle e le pietre preziose - i coralli lavorati, la lava, i mosaici e gli orologi da tasca montati in oro od'argento - i biglietti di banca, i titoli pubblici, la carta bollata, le cartoline postali, le marche da bollo, i francobolli ed altre simili carte-valori.

b) Il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi non possono essere consegnati con la denominazione di merci.

c) Le carte-valori annullate, i biglietti di banca annullati, le cambiali ed i titoli nominativi sono da considerarsi come merci comuni e si tassano

sul peso in base alle tariffe relative, con l'aggiunta del premio e dell'imposta di cui all'articolo 101 in caso che sia richiesta l'assicurazione del valore.

Per le spedizioni di *titoli nominativi* senza assicurazione di valore la responsabilità dell'Amministrazione in caso di perdita o di avaria equivalente a perdita, è limitata al solo rimborso delle spese occorse per la rinnovazione del titolo, oltre a quello della spesa di trasporto eventualmente pagata.

Condizioni. — a) Il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi debbono essere riposti e chiusi in tasche, sacchi, scatole, pacchi, pieghi, casse o barili;

b) i sacchi e le tasche devono essere cuciti internamente ed in perfetta condizione, vale a dire nè sdruciti, nè rattoppati. La bocca dei sacchi e delle tasche sarà chiusa col mezzo di corda o cordicella di un solo pezzo senza aggiunture, il nodo addoppiato della quale sia coperto da un suggello a ceralacca e le estremità siano sovrapposte e fissate ad un cartellino con altro suggello uguale. Le due estremità della corda o cordicella possono anche essere riunite presso il nodo col mezzo di piombi;

c) le scatole, casse o barili devono essere inchiodate o cerchiare solidamente e non presentare alcuna traccia di fessura o rottura, ancorchè riparata;

d) le scatole o casse devono essere fortemente legate da una corda in un sol pezzo, con suggelli a ceralacca alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro o con piombi in numero sufficiente da garantirne la inviolabilità;

e) ai barili dovrà essere applicata una cordicella in croce assicurata alle due estremità col mezzo di suggelli a ceralacca o di piombi;

f) i pacchi o pieghi contenenti carte-valori devono essere formati di tela greggia od imbiancata, di un sol pezzo, chiusi con almeno cinque suggelli. Non si accettano pacchi, tasche o pieghi formati di carta o di carta-tela od involti in tela lucida, in tela cerata od in altra tela in genere che non presenti ai suggelli a ceralacca un'adesione tale da rendere impossibile il rimuoverli senza lasciar tracce visibili;

g) gli indirizzi devono essere esclusivamente scritti sull'involucro stesso o del piego o del collo, ovvero sulla parete della cassa e, mai cuciti, nè inchiodati, nè incollati; possono esservi anche

attaccati con cordicella. Sull'indirizzo dovrà indicarsi il peso ed il valore del collo;

h) l'impronta dei suggelli o dei piombi deve essere chiara ed intelligibile e la ceralacca di colore uniforme. Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle monete;

i) sulle note di spedizione, da presentarsi in doppio originale, come pure sul bollettino di consegna e sul tagliando che serve di ricevuta, deve essere ripetuto lo stesso suggello od unito un piombo identico a quello apposto alla spedizione;

l) le iniziali o la leggenda dei suggelli o piombi, devono pure essere ripetute in iscritto sulle note di spedizione e sui relativi tagliandi nella colonna « Marche e numeri ». Se l'impronta dei suggelli o piombi non consistesse in parole od iniziali, si accennerà, con annotazione nella colonna suddetta, la figura rappresentata dal suggello.

Le preindicate condizioni e cautele potranno essere modificate quando ciò fosse riconosciuto necessario.

Art. 49.

PREZZO MINIMO PER VAGONE.

Quando il trasporto di un collo indivisibile, per ragione di forma o dimensione richieda l'impiego di un vagone, ovvero si tratti di merce alla rinfusa o che per sua natura non ammetta comunanza di carico con altre, per cui si renda necessario l'impiego di un vagone, si applica il prezzo minimo di lire 0.45 per chilometro e per ogni vagone della portata fino a sei tonnellate. Quando sia richiesto o fosse necessario, per il trasporto, un vagone di portata maggiore, il detto prezzo minimo sarà aumentato di un sesto per ogni tonnellata in più di portata.

Il prezzo minimo è applicabile nel solo caso in cui il peso da trasportarsi, moltiplicato per il prezzo chilometrico della tariffa, dia, per vagone-chilometro, un prodotto inferiore al detto prezzo minimo: per conseguenza, se il prezzo in ragione del peso riuscisse superiore, sarà dovuto quest'ultimo invece di quello minimo.

Qualora per il trasporto di una merce che ammetta comunanza di carico con altre, lo speditore richiedesse, per iscritto

sulla nota di spedizione, un vagone per suo esclusivo uso, il prezzo dovuto secondo le norme sopra indicate, sarà aumentato del dieci per cento.

Art. 50.

MODO DI TRASPORTO.

Il trasporto delle merci a grande velocità avrà luogo coi convogli omnibus o misti; però le spedizioni non eccedenti ciascuna il peso di 50 chilogrammi saranno anche effettuate coi convogli diretti, per quanto lo consentano le esigenze del servizio.

Art. 51.

TERMINE PER LA RESA A DESTINAZIONE.

Salvo il disposto del precedente articolo, le merci a grande velocità saranno spedite col primo convoglio successivo alla consegna, purchè questa sia stata ultimata almeno un'ora prima della partenza del convoglio.

Quelle presentate più tardi, come pure i colli eccedenti il peso di 150 chilogrammi, le spedizioni eccedenti in complesso i 300 chilogrammi e gli oggetti voluminosi avranno corso col secondo convoglio successivo alla consegna.

Art. 52.

INDIRIZZO.

Tutti i colli di mercanzie da spedirsi a grande velocità devono portare un indirizzo chiaro e preciso delle persone cui sono destinati.

Art. 53.

CONSEGNA DELLE MERCI IN ARRIVO.

Eccettuati i casi di forza maggiore, le merci a grande velocità dichiarate *ferme in stazione* saranno messe a disposizione dei destinatari un'ora dopo l'arrivo del convoglio,

Art. 54.

CARICO E SCARICO.

Di regola l'Amministrazione provvede al carico ed allo scarico delle merci a grande velocità. Essa potrà lasciare la cura di eseguire le dette operazioni ai mittenti o destinatari, allorchè trattasi di trasporti a tariffa speciale.

In ambi i casi valgono, in quanto sono applicabili, le norme stabilite dall'articolo 62.

Art. 55.

MERCÌ ESCLUSE DAL TRASPORTO.

Sono escluse dal trasporto a grande velocità:

a) le merci pericolose e nocive, salvo le eccezioni previste dal relativo Regolamento (Allegato 3);

b) le merci che richiedono l'uso di vagoni congiunti e quelle altre che, per ragioni di forma, dimensione o peso, non possono, a giudizio del capo-stazione, ammettersi nei convogli viaggiatori;

c) le merci alla rinfusa, a meno che trattasi di partite a vagone completo o paganti per tali;

d) le merci di cui fossero vietate l'importazione, l'esportazione od il transito per misure sanitarie, di polizia od altre.

CAPO V.

Del trasporto a piccola velocità.

Art. 56.

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI.

Le merci da trasportarsi a piccola velocità sono distinte in otto classi, secondo la classificazione stabilita dall'annessa Nomenclatura (pag. 101 e seg.).

Se una merce non si trova specificata nella Nomenclatura e classificazione, viene assimilata a quella colla quale presenta

maggior analogia. Ove l'assimilazione non sia possibile, si applicano i prezzi stabiliti per le merci non nominate, né strettamente assimilabili a quelle nominate.

Art. 57.

BASI DELLE TARIFFE GENERALI.

Le basi delle tariffe generali per il trasporto delle merci a piccola velocità sono le seguenti:

Mercezie.

PREZZI	DISTINZIONE IN CLASSI							
	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	4 ^a classe	5 ^a classe	6 ^a classe	7 ^a classe	8 ^a classe
Per tonnellata e per chilometro. . . .	0,1632	0,1428	0,1224	0,1020	0,0816	0,0714	0,0612	0,0510
Diritto fisso per tonnellata	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	1,224	1,224	1,224

Il prezzo minimo per ogni spedizione è di lire 0,40.

Avvertenze. — Il *diritto fisso* comprende il carico, lo scarico e la spesa di stazione. Le parti dovranno eseguire il carico e lo scarico delle merci di 6^a, 7^a e 8^a classe, quante volte si tratti di partite di peso eguale o superiore a 4 tonnellate, ovvero si paghi per tale peso. In questi casi il diritto fisso viene ridotto a lire 0,204 per tonnellata (62).

Il carico e lo scarico delle merci presentate con richiesta di applicazione di tariffa speciale, con vincolo di peso, veggasi l'art. 62.

Quando una spedizione di merce fosse appoggiata ad una stazione per la rispedizione, nel ricarteggio si applicherà nuovamente l'intera tassa di diritto fisso quand'anche non fossero eseguite al momento le operazioni di trasbordo.

Art. 58.**SCALI MARITTIMI.**

Per i servizi negli scali marittimi sono applicabili le tariffe e condizioni contenute nell'allegato 2.

Art. 59.**COLLI CONTENENTI MERCI DI CLASSI DIVERSE.**

Per i colli dichiarati contenere merci appartenenti a classi diverse, il prezzo di trasporto si applica secondo la tariffa più elevata delle merci stesse. Sono pure tassate in questo modo le spedizioni composte di colli di merci appartenenti a classi diverse, dei quali non sia stato indicato partitamente il peso.

Art. 60.**PESO MINIMO TASSABILE.**

Il peso minimo tassabile a piccola velocità è fissato in cinquanta chilogrammi per ogni spedizione.

Le spedizioni di peso inferiore a cinquanta chilogrammi e composte di merci diverse appartenenti a più classi, sono tassate per ciascuna classe in base al peso effettivo, arrotondato di dieci in dieci chilogrammi, aggiungendo al peso della merce che appartiene alla classe più elevata, la differenza di peso mancante per ottenere il minimo prescritto dei cinquanta chilogrammi.

Trattandosi di merci voluminose, il prezzo si applica sul peso effettivo aumentato della metà, salvo ad applicarlo sul peso minimo di cinquanta chilogrammi, quando il peso effettivo, aumentato della metà, risultasse inferiore.

Art. 61.**PREZZO MINIMO PER VAGONE.**

Salvo l'eccezione in appresso stabilita, qualora il trasporto di un collo indivisibile, per ragione di forma o dimensione, richieda l'impiego di un vagone, ovvero si tratti di merce che per sua natura non ammetta comunanza di carico con altre, per cui

si renda necessario l'impiego di un vagone, si applica, oltre al diritto fisso sul peso reale, il prezzo minimo di lire 0,2550 per chilometro e per ogni vagone della portata fino a sei tonnellate; quando sia richiesto o fosse necessario per il trasporto un vagone di portata maggiore, il detto prezzo minimo sarà aumentato di un sesto per ogni tonnellata in più di portata.

Sono pure soggette ai detti prezzi minimi: le spedizioni di merci che si trasportano ordinariamente alla rinfusa o che possono mescolarsi con altre (90) e che siano da tassarsi a tariffa senza condizione di peso; quelle in piccole partite di merci caricate alla rinfusa, per le quali dalla Nomenclatura è ammesso un tale modo di trasporto soltanto a vagone completo; quelle di merci voluminose, ogni qual volta la tassa a sensi dell'articolo 100 riesca più elevata dei detti prezzi minimi.

È ammesso che le tasse applicate alle merci alla rinfusa ed a quelle in colli, caricate in un solo vagone, concorrano insieme a formare il prezzo minimo per vagone quando si tratti di una stessa merce presentata da un solo mittente e diretta ad un solo destinatario. La ferrovia avrà il diritto di richiedere il rilascio della dichiarazione di garanzia, qualora la comunanza del carico potesse produrre danno alla merce spedita.

Questi prezzi minimi non sono applicabili alle spedizioni che si tassano in ragione di un peso minimo per vagone oppure in base a tariffe speciali e locali con prezzi fatti, per vagone, nè alle spedizioni composte di un collo indivisibile, trovantesi nelle condizioni di cui sopra, quando trattasi di un recipiente usato oppure di un recipiente nuovo che sia ascritto alla medesima classe di tariffa di quello corrispondente usato.

Quando poi per il trasporto di una merce occorresse l'impiego di due o più vagoni congiunti, il detto prezzo minimo è di lire 0,306 per chilometro e per ogni vagone della portata di sei tonnellate con l'aggiunta del diritto fisso sul peso reale.

Quando siano richiesti o fossero necessari per il trasporto vagoni di portata maggiore, il detto prezzo minimo sarà aumentato di un sesto per ogni tonnellata in più di portata.

Sono pure soggette alle tariffe e condizioni stabilite per due vagoni congiunti le merci di lunghezza superiore a metri 5.60.

Lo speditore potrà completare, a suo rischio e pericolo, il carico dei vagoni congiunti con altre merci proprie per la medesima destinazione, avuto sempre riguardo alla sicurezza dei convogli ed alla conservazione del materiale ferroviario.

Tutti i sopra stabiliti prezzi minimi sono applicabili nel solo caso in cui il peso da trasportarsi, moltiplicato per il prezzo chilometrico della classe a cui le merci rispettivamente appartengono, dia un prodotto inferiore ai detti prezzi minimi per vagone-chilometro; per conseguenza, se il prezzo in ragione del peso riuscisse superiore, sarà dovuto quest'ultimo invece di quello minimo.

Qualora per il trasporto di una merce, la quale ammetta comunanza di carico con altre, lo speditore richiedesse per iscritto sulla lettera di porto un vagone per suo esclusivo uso, il prezzo dovuto, secondo le norme sopra indicate, sarà aumentato del dieci per cento. Sono considerate nulle le domande di uso esclusivo di vagoni per spedizioni da tassarsi con tariffe speciali e locali con prezzi fatti per vagone od in ragione di un peso minimo per vagone.

Art. 62.

CARICO E SCARICO.

Le operazioni di carico e scarico delle merci, a qualunque classe appartengano, sono eseguite a cura dell'Amministrazione per le merci spedite senza condizioni di peso, fatta eccezione per quelle di 6^a, 7^a e 8^a classe, il carico e lo scarico delle quali dovrà essere eseguito dalle parti quante volte si tratti di partite di peso eguale o superiore a 4 tonnellate, ovvero si paghi per tal peso; in questi casi il diritto fisso viene ridotto a lire 0,204 per tonnellata (57).

Tutte le altre merci spedite a tariffe speciale, con condizione di peso od a carro completo, saranno caricate e scaricate a cura e spesa delle parti. Il diritto fisso, indicato per tali tariffe nella Nomenclatura e classificazione generale delle merci, non comprende alcuna tassa per operazioni di carico o scarico.

Il carico consiste nel prender le merci dal luogo dove il mit-

tente deve averle depositate in seguito alle indicazioni del capo stazione e nel riporle entro i vagoni; lo scarico consiste nel levare le merci dai vagoni e nel portarle nei locali o nei luoghi dove se ne effettua la consegna ai destinatari.

Qualora l'amministrazione, per agevolare il carico e lo scarico, creda di prescrivere che i carri o birocci privati, coi quali si trasportano o si esportano le merci dalla stazione, siano condotti fino al punto di contatto dei vagoni, le dette operazioni ai vagoni hanno luogo dai carri e birocci o viceversa. Le operazioni relative alla stivatura ed alla miglior disposizione delle merci sui carri o sui birocci privati incombono sempre al destinatario.

L'obbligo dell'Amministrazione è soddisfatto allorchè i vagoni sono collocati in luogo in cui si possa accedere ed il carico e lo scarico si possano compiere.

Il carico e lo scarico delle merci a cura e spesa dei mittenti o destinatari sono regolati dalle seguenti norme:

a) *in partenza*, i vagoni devono essere completamente caricati nelle 24 ore dalla loro consegna;

b) *in arrivo*, i vagoni devono essere completamente scaricati nel termine fissato per il ritiro delle merci (108);

c) quando il mittente destinatario non provveda in tempo utile al completo carico e scarico delle merci, l'Amministrazione ha diritto di liberare i vagoni col mezzo dei propri agenti: in tal caso il diritto è aumentato di lire 0.51 per ogni tonnellata e per ciascuna operazione, aggiungendo inoltre i diritti di deposito (108);

d) tanto il mittente quanto il destinatario devono sottoporsi a tutte quelle norme e cautele, che saranno stabilite dal capo-stazione nell'interesse del servizio e della conservazione del materiale.

Art. 63.

CAPARRA PER VAGONI.

Per le spedizioni delle stazioni minori il committente deve fare richiesta dei vagoni necessari almeno 24 ore prima della

consegna della merce e pagherà, in conto dei diritti di trasporto, lire 5 per ognuno dei vagoni che la stazione deve procurarsi.

Questo diritto apparterrà all'Amministrazione se la merce non è resa alla stazione di partenza il giorno convenuto; in tal caso potrà l'Amministrazione disporre altrimenti dei vagoni.

Art. 64.

TERMINI PER LA RESA A DESTINAZIONE.

Il termine utile per la resa delle merci a destinazione, salvo per le merci pericolose ed infiammabili, regolate da norme speciali, si compone di 24 ore per le operazioni occorrenti per la consegna della spedizione al convoglio, più di 24 ore per ogni 75 chilometri indivisibili di percorrenza, non compresi il giorno dell'arrivo e quelli festivi riconosciuti dallo Stato se cadono nei giorni di partenza o di arrivo.

Il detto termine decorre dalla mezzanotte successiva all'ora della completa consegna risultante dalla ricevuta in partenza ed è sospeso durante il tempo in cui le merci rimangono ferme per l'adempimento delle formalità doganali o per altre cause indipendenti da fatto dell'Amministrazione.

I termini di resa sono aumentati:

a) di diciotto ore per ogni traversata di montagna ove si incontrano pendenze superiori al 20 per mille (*);

(*) I tratti acclivi con pendenze superiori al 20 per mille sono i seguenti:

Linea Cagliari-Tortolì e diramazione Gairo-Ierzu:

Da Cagliari a Villanovatulo

Da Villanovatulo a Gairo o Ierzu

Da Gairo o di Ierzu a Tortolì.

Linea Cagliari-Sorgono:

Da Cagliari ad Isili

Da Isili a Meana

Da Meana a Sorgono.

Linea Bosa-Macomer-Nuoro:

Da Bosa a Tirso

Da Tirso a Nuoro in senso ascendente.

Linea Tirso-Chilivani:

Da Tirso a Chilivani.

Linea Monti-Tempio:

Da Monti a Tempio.

b) di dodici ore per ogni transito fra linee d'amministrazioni diverse;

c) di sei ore per ogni passaggio da una linea all'altra della stessa Amministrazione, quando la merce deve cambiare convoglio nella stazione di diramazione.

Per le merci da consegnare a domicilio, ai termini di resa sopra indicati si aggiungerà il tempo occorrente per tale consegna.

Art. 65.

MERCI ESCLUSE DAL TRASPORTO.

Sono esclusi dal trasporto a piccola velocità:

a) il numerario, gli oggetti preziosi o come tali considerati ed i bozzoli vivi;

b) le merci soggette a rapido deperimento;

c) la nitroglicerina, i picrati esplodenti all'urto, i fulminati d'oro, d'argento, ecc., e le altre sostanze che si accendono spontaneamente o per semplice sfregamento;

d) gli oggetti che non si possono circoscrivere nella sagoma stabilita;

e) le merci di cui fossero vietati l'importazione, l'esportazione od il transito per misure sanitarie, di polizia od altre.

CAPO VI.

Del trasporto dei veicoli, dei feretri
e delle ceneri mortuarie,

Art. 66.

BASI DELLA TARIFFA.

Le basi della tariffa generale per i trasporti dei veicoli, dei feretri e delle ceneri mortuarie, sono le seguenti:

Qualità dei trasporti	Grande velocità		Piccola velocità	
	Prezzo proporzionale unitario per chilometro	Diritto fisso per unità di trasporto	Prezzo proporzionale unitario per chilometro	Diritto fisso per unità di trasporto
Omnibus, diligence e furgoni L.	0,678	3,39	0,408	3,06
Carrozze a quattro ruote >	0,5085	3,39	0,357	2,04
Carrozze a due od a tre ruote con uno o due sedili. >	0,452	3,39	0,306	2,04
Carri e carretti a due e quattro ruote. . . >	0,396	1,13	0,255	1,02
Feretri anche contenenti cadaveri esumati od ossa e parti di cadaveri su carri particolari o non >	0,678	3,39	0,408	3,06
Per ogni successivo feretro, qualora fossero più d'uno, caricati in uno stesso carro >	0,339	2,26	0,204	2,04
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri racchiusi in anfore od urne incassate, per ogni cassa >	0,113	1,13	0,082	0,82
Vagoni e carrozze per uso di ferrovie(*) >	0,339	—	0,204	—
Loco motiva spenta col suo tender (*) >	2,260	—	1,530	—
> > senza tender (*) >	1,582	—	1,122	—
Tender separato (*). >	0,678	—	0,408	—

(*) L'untura delle ruote è a carico dell'Amministrazione.

La tassa minima per ogni veicolo è di lire 11,30 se la spedizione ha luogo a grande velocità, ovvero di lire 5.10 se il trasporto ha luogo a piccola velocità. Tale tassa minima è di L. 20 per ogni locomotiva.

Art. 67.

VETTURE SMONTATE.

Le vetture smontate ed incassate sono tassate a peso e se spedite a piccola velocità vengono considerate quali merci di 1^a classe, salvo le disposizioni relative alle *merci ingombranti*.

Le vetture smontate, non incassate, saranno invece tassate coi diritti stabiliti per le vetture montate.

Art. 68.

CARRI E CARRETTI.

I carri ed i carretti smontati, se spediti a piccola velocità, saranno tassati come merci di 1^a classe; le carrette a mano quali merci di 4^a classe; salvo, in ogni caso, l'osservanza del disposto dell'art. 60.

Art. 69.

CARRI PRIVATI DA VINO.

I carri privati adoperati per il trasporto del vino sono tassati coi diritti delle merci di 4^a classe in ragione del peso complessivo dei carri stessi e dei recipienti, tanto pieni quanto vuoti, purchè non contengano altra merce.

Art. 70.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Le disposizioni relative al modo di trasporto, di spedizione ed ai termini di resa delle merci a grande ed a piccola velocità (50, 51, 53, 64, 134) sono estese ai veicoli, secondo che la spedizione si effettua in un modo o nell'altro.

Lo speditore deve provvedere le corde, le catene, i copertoni e quant'altro è necessario per assicurare e coprire i veicoli sui vagoni.

Art. 71.

FERETRI.

I feretri sono trasportati in vagoni separati ed in seguito a permesso dell'autorità politica.

Per il trasporto da uno in altro cimitero del Regno e così pure per il trasporto fuori del Regno di un cadavere ancora sopra terra o di già sepolto, di parti di cadavere o di ceneri mortuarie, è necessaria l'autorizzazione del prefetto della provincia dove seguì la morte: per i trasporti in provenienza dall'estero è necessaria l'autorizzazione del Ministero dell'interno.

Non si accettano siffatti trasporti quando manchino le autorizzazioni di cui sopra.

Per i trasporti dei resti umani, quando sono destinati agli istituti antirabbici o ad altri istituti scientifici (governativi, provinciali o comunali), sono anche da osservarsi le modalità e condizioni di cui agli ultimi 3 alinea dell'articolo 84.

Tali trasporti non si eseguono in porto assegnato (4).

CAPO VII.

Del trasporto del bestiame.

Art. 72.

CLASSIFICAZIONE.

Il bestiame da trasportarsi a grande od a piccola velocità si distingue in cinque classi.

Ogni capo di bestiame sarà considerato:

di 1ª classe quando il suo peso supera i 400 chilogrammi;

» 2ª » » » » 200 e fino a 400 chil.;

» 3ª » » » » 100 » 200 »

» 4ª » » » » 20 » 100 »

» 5ª » » » » sia inferiore ai 20 chilogrammi.

Il bestiame cavallino sarà invece considerato di 1ª classe, quando la sua altezza, misurata dal suolo alla sommità delle

spalle, raggiunga m. 1,45; e sarà considerato di 2ª classe, quando la sua altezza sia inferiore.

Art. 73.

BASI DELLA TARIFFA.

Le basi della tariffa per il trasporto del bestiame sono le seguenti:

DISTINZIONE DI CLASSE	Per ogni capo e per chilometro	
	Grande velocità	Piccola velocità
1ª classe (*).	0,11300	0,07140
2ª id. (*).	0,07910	0,05100
3ª id.	0,04520	0,02244
4ª id.	0,01695	0,01020
5ª id.	0,00678	0,00408

(*) Salvo le eccezioni stabilite per i cavalli caricati in vagone-scuderia (75).

La tassa minima per le spedizioni del bestiame è stabilita:
 per la grande velocità, in lire 0,1695, per ogni spedizione e per chilometro;
 per la piccola velocità, in lire 0,1224, per ogni spedizione e per chilometro.

Art. 74.

SPEDIZIONI A VAGONE COMPLETO.

La spedizione a grande velocità a vagone completo o pagante per tale, è tassata in ragione di lire 0,452 per vagone e per chilometro.

Se invece il trasporto ha luogo a piccola velocità si riscuote la tassa in ragione di lire 0,306 per vagone e per chilometro.

Il mittente di una spedizione di bestiame a vagone completo ha facoltà di caricare nel vagone, ma a suo rischio e pericolo, quel numero di capi di cui il vagone può essere capace, qualunque sia la classe alla quale appartengono.

Se dopo il carico di uno o più vagoni completi rimanessero ancora altri capi da caricare per compiere la spedizione, questi saranno tassati come è prescritto dalla *Tariffa per capo*, senza però eccedere la tassa stabilita per il vagone completo.

Art. 75.

CAVALLI IN VAGONE-SCUDERIA (*).

Quando è richiesto il trasporto in vagone-scuderia si riscuote:

Per un cavallo, L. 0,2825	} per ogni capo e per chilometro
» due cavalli, » 0,2260	
» più di due, » 0,1695	

L'Amministrazione fornisce i vagoni-scuderia nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio.

Art. 76.

CAPARRA.

La domanda di vagoni per bestiame dev'essere fatta almeno 24 ore prima della consegna, ed il richiedente dovrà depositare nelle mani del capo-stazione, che gliene rilascerà ricevuta, lire cinque per ognuno dei vagoni domandati, in acconto dei diritti di trasporto.

Questa somma, laddove il bestiame non sia caricato nei vagoni nel tempo convenuto, apparterrà all'Amministrazione, che potrà quindi disporre altrimenti dei vagoni stessi.

Art. 77.

BESTIAME MINUTO IN CESTE O GABBIE.

Le spedizioni di bestiame di 4^a e 5^a classe, non eccedenti ciascuna il peso di 60 chilogrammi, potranno essere effettuate e

(*) Non in vigore fino a nuova disposizione.

tassate come merci non nominate a grande velocità, oppure di 1^a classe se a piccola velocità, purchè il bestiame sia bene assestato in ceste o gabbie ed in condizioni tali da non danneggiare le merci caricate nello stesso vagone.

Art. 78.

TRASPORTO DI SCIMMIE, GATTI ED ALTRI PICCOLI ANIMALI.

Le piccole scimmie, i gatti e gli altri piccoli animali saranno accettati, per la spedizione a grande velocità, quando siano messi in gabbie ben chiuse e ne sia fatta la consegna alla stazione per essere riposte nei carri e bagagli.

In tal caso la tariffa da pagarsi sarà quella fissata per il trasporto dei cani (46).

Art. 79.

CUSTODE DEL BESTIAME.

BAGAGLI, BARDATURE, ATTREZZI E FORAGGI.

Il custode di una spedizione a vagone completo ha diritto di accompagnare la spedizione, prendendo posto nel vagone stesso del bestiame, mediante pagamento della metà del prezzo di un biglietto di 3^a classe.

Quando poi si tratta di una spedizione, che non comprenda un vagone completo (74), il custode potrà bensì accompagnare il bestiame prendendo posto nel vagone in cui è caricato, ma dovrà pagare l'intera tassa di un biglietto di 3^a classe.

Ogni custode ha inoltre diritto a trasportare seco il proprio bagaglio nei limiti di peso e di dimensioni stabiliti dall'articolo 36.

Per ogni cavallo spedito, tanto in vagone-scuderia, quanto in vagone bestiame, lo speditore ha diritto al trasporto gratuito delle bardature, degli attrezzi e dei foraggi necessari durante il viaggio, purchè il peso complessivo di tali oggetti non sia, per ogni cavallo, superiore a quaranta chilogrammi, dei quali non più di dieci di foraggio; e purchè possano essere caricati nello stesso vagone senza impedirne l'utilizzazione normale, quanto al numero dei capi. Il foraggio, deve essere riposto in sacchi o

reticelle. Ove il peso degli oggetti sia superiore, si esige, per la eccedenza, il prezzo di trasporto in base alla tariffa delle messaggerie e merci.

Rilevandosi che gli oggetti da trasportarsi gratuitamente non siano d'uso dei cavalli di cui si effettua il trasporto o che il bagaglio non sia di esclusivo uso personale del custode, si esigerà, per tali oggetti, il doppio prezzo di tariffa.

Art. 80.

MODO DI SPEDIZIONE.

Il bestiame da trasportarsi a grande velocità sarà spedito col convoglio immediatamente successivo alla consegna, purchè questa sia stata fatta, nelle stazioni principali, due ore prima della partenza e quattr'ore prima nelle altre stazioni.

Quando invece il bestiame dev'essere trasportato a piccola velocità, l'Amministrazione ha il diritto di fare la spedizione nel termine di 24 ore.

Sui tratti acclivi, di cui l'articolo 64, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le spedizioni di bestiame con altri convogli susseguenti, in modo tuttavia da non eccedere le dodici ore di ritardo per ciascuno dei suddetti tratti acclivi.

L'Amministrazione non è obbligata al trasporto del bestiame coi convogli diretti.

Art. 81.

CARICO, SCARICO ED ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME.

Il carico e lo scarico del bestiame si eseguono per cura dello speditore e del destina'ario, a loro rischio e pericolo, ma sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione. Ogni guasto dei vagoni sarà a carico del mittente o del destinatario.

Gli speditori di bestiame sono obbligati a fornire le corde, catene, cavezze, e gli altri oggetti necessari per assicurare il bestiame nei vagoni; sono pure obbligati a ricoprire il piano dei vagoni con sabbia o terra e devono accertarsi che il bestiame vi sia collocato ed assicurato.

L'alimentazione del bestiame incombe allo speditore.

Art. 82.**RESPONSABILITÀ.**

L'Amministrazione, a meno che sia provata la sua colpa, non può essere tenuta responsabile delle avarie o danni nel trasporto degli animali viventi, in quanto siano la conseguenza dei rischi particolari al loro trasporto.

Art. 83.**BESTIAME NON RITIRATO.**

Il bestiame che, arrivato di giorno, non viene ritirato nelle quattro ore dopo il suo arrivo a destinazione e quello che, giunto con l'ultimo convoglio della sera, non viene ritirato immediatamente, sarà per cura dell'Amministrazione ed a spese, rischio e pericolo del proprietario, ricoverato in una stalla; se il valore presunto del bestiame non bastasse a coprire le tasse e spese fatte, sarà dall'Amministrazione venduto per conto del proprietario, senz'alcuna formalità giudiziaria.

Qualora il bestiame dovesse rimanere nei vagoni, si applicherà la tassa di sosta stabilita dall'articolo 108.

Art. 84.**ANIMALI ESCLUSI DAL TRASPORTO.**

Gli animali morti (o parti di), ad eccezione del pollame, della cacciagione e della carne macellata di fresco, sono esclusi dal trasporto.

Il bestiame può essere altresì escluso dal trasporto nei casi di epizoozia od in seguito a disposizione delle Autorità competenti.

Possano soltanto essere accettati per il trasporto a grande velocità gli animali morti (o parti di) destinati agli Istituti antirabici o ad altri Istituti scientifici (governativi, provinciali o comunali) legalmente riconosciuti, alle seguenti condizioni:

a) gli animali morti (o parti di), dopo essere stati condizionati in base alle prescrizioni che fossero state emanate dalle Autorità prefettizie, devono essere riposti in casse metalliche

ermeticamente chiuse ed alla loro volta protette da altre robuste casse di legno solidamente inchiodate;

b) le spedizioni devono essere dichiarate a domicilio, quando sono dirette a località dove esiste il servizio dei trasporti a domicilio, ed in tal caso, tanto sulle note di spedizione che sui rispettivi colli, deve essere indicato, in modo chiaro e preciso, l'indirizzo dell'Istituto scientifico cui le spedizioni stesse sono dirette;

c) i privati non potranno fare per proprio conto cotali spedizioni, se non a mezzo dell'Autorità comunale, alla quale incombe l'obbligo di assicurarsi che siano state osservate le prescrizioni d'imballaggio a forma del comma a).

Art. 85.

BESTIE FEROCI.

Le bestie feroci, rinchiusi in gabbie di ferro, saranno trasportate soltanto a piccola velocità ed in seguito a convenzioni particolari, previo permesso dell'Autorità di pubblica sicurezza.

CAPO VIII.

Delle condizioni comuni ai trasporti di merci, veicoli, feretri e bestiame.

Art. 86.

ORARI DI SERVIZIO.

L'orario per il ricevimento e la riconsegna delle spedizioni a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità è regolato per ciascuna stazione secondo la sua importanza, la quale sarà determinata con l'approvazione del Governo.

Nei giorni festivi regolarmente riconosciuti, cioè: tutte le *Domeniche*, il giorno di *Capo d'Anno*, dell'*Epifania*, dell'*Ascensione*, del *SS. Corpo di Cristo*, dei *Beati Apostoli Pietro e Paolo*, dell'*Assunzione* e della *Natività della B. V. M.*, del *20 Settembre*, di *Ognissanti*, della *Concezione*, di *Natale* e del *Celeste Patrono* di ciascuna diocesi, città o terra, gli uffici e cancelli saranno chiusi in tutte le stazioni della rete a mezzogiorno.

Art. 87.

RICHIESTA DI SPEDIZIONE.

Per ottenere il trasporto di merci e di altre cose, esclusi i bagagli ed i cani accompagnati dal viaggiatore (36) (46), è necessaria una richiesta in iscritto, ossia una *nota di spedizione* (*) per la grande velocità, ed una *lettera di porto* (*) per la piccola velocità accelerata o piccola velocità, perfettamente conforme ai modelli approvati dall'Amministrazione (Allegati 5, 6 e 7).

Per le spedizioni di numerario ed altri oggetti menzionati nella relativa tariffa generale devesi consegnare un esemplare in più per essere trattenuto dalla stazione di partenza (48).

La richiesta di spedizione deve portare le seguenti indicazioni:

a) il nome della stazione di partenza e di arrivo.

Quando il luogo di destinazione non fosse in corrispondenza colla stazione speditrice ovvero si trovasse oltre le ferrovie, il mittente deve designare il mezzo od il modo col quale intende di eseguire o disporre l'inoltro della spedizione (117). Altrettanto deve fare quando le merci fossero dirette ad una stazione o fermata non ammessa al servizio merci, ovvero quando la spedizione eseguita a piccola velocità si dovesse inoltrare d'ufficio a stazione abilitata soltanto a trasporti a grande velocità;

b) il nome, cognome ed indirizzo dello speditore e del destinatario;

c) la descrizione della spedizione e cioè:

Se trattasi di merci, la qualità d'imballaggio, il genere o la natura ed il relativo peso (104); il numero dei colli, le marche ed il numero da cui sono contraddistinti, e quando ne sia il caso, le dimensioni ed il volume dei medesimi;

Se trattasi di numerario ed altri oggetti contemplati nella tariffa del numerario ed oggetti preziosi, la dichiarazione in tutte lettere del relativo valore, oltre alle altre indicazioni richieste per le merci;

(*) Le locuzioni *nota di spedizione* e *lettera di porto* sostituiscono quella di *lettera di vettura* usata nel Codice di commercio.

Se trattasi di veicoli, il numero e la qualità secondo la nomenclatura esposta all'articolo 66;

Se trattasi di feretri, le indicazioni contenute nella tabella del suddetto articolo;

Se trattasi di bestiame, il numero dei capi, la specie e la classe a cui appartengono (72);

d) se il trasporto deve aver luogo in porto affrancato od assegnato, salvo le eccezioni stabilite (4);

e) la menzione: *in stazione*, quando non vuolsi che la merce sia trasportata a domicilio nelle località dove esiste un tale servizio (110);

f) la domanda delle tariffe speciali (Capo XIII, condizione 2^a);

g) la dichiarazione del valore, nel caso di assicurazione (101);

h) l'indicazione specifica dei documenti doganali (118), di polizia o di altro genere che dovessero scortare la spedizione;

i) le spese anticipate, distinte come all'articolo 113, e gli assegni a carico della spedizione (114);

l) il luogo di spedizione, il giorno della consegna e la firma del mittente o di chi per esso;

m) l'indicazione delle qualità (chiusi, scoperti, speciali) e portata del vagone occorrente ed anche la qualità dei vagoni quando trattasi di trasporti in vagoni congiunti.

Per le merci infiammabili od esplosivi deve essere pure dichiarato se trovansi internamente condizionate a senso delle prescrizioni vigenti (98).

Tutte queste indicazioni devono essere ripetute sul tagliando della richiesta di spedizione intitolato: *Bollettino di consegna*.

Art. 88.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI ALLE RICHIESTE DI SPEDIZIONE.

Le merci devono essere dichiarate esattamente, escludendo in modo assoluto le denominazioni generiche.

Lo speditore deve presentare richieste separate per ogni spedizione di bestiame, di veicoli, di feretri e ceneri mortuarie, di numerario e di oggetti preziosi, di merci infiammabili, peri-

colose, esplodenti od altre che non ammettono comunanza di carico, che sono di facile deperimento, ovvero soggette a formalità doganali.

Ogni richiesta di spedizione non può concernere che un solo vagone (eccettuato il caso di merci indivisibili occupanti due o più vagoni congiunti), un solo mittente ed un solo destinatario.

Lo speditore risponde dell'esattezza delle indicazioni contenute nella richiesta di spedizione e sopporta tutte le conseguenze che possono derivare da dichiarazioni e scritturazioni erronee, poco precise, e inintelligibili.

Le richieste di spedizione si devono consegnare alla stazione nei termini rispettivamente stabiliti per le varie categorie di trasporto, e cioè:

a) Se il carico viene effettuato dalla ferrovia, all'atto della consegna della merce quando tale consegna ha luogo in una sola volta, oppure all'atto della consegna della prima partita quando essa ha luogo in più riprese;

b) Se il carico è eseguito dal mittente, nel termine rispettivamente stabilito per il carico dall'articolo 62 e dalle singole tariffe speciali.

Alle richieste devonsi allegare, quando ne sia il caso e nel prescritto numero, le dichiarazioni di dogana e gli altri documenti di polizia, sanità, caccia, ecc., di cui alla lettera h) dell'articolo 87.

Qualunque clausola, condizione o raccomandazione, che potesse impegnare la responsabilità dell'Amministrazione oltre i limiti fissati dalle tariffe e condizioni di trasporto, s'intende di pieno diritto nulla ed inefficace. Non sono ammesse richieste di spedizione aventi correzioni o raschiature, salvo che siano convalidate colla firma dello speditore.

È assolutamente vietato agli agenti dell'Amministrazione di compilare e sottoscrivere le richieste di spedizione per conto dei mittenti; essi devono limitarsi a coadiuvarli nella compilazione affinché riescano redatte nel modo stabilito.

Art. 89.

RICEVUTA DELLE MERCI.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO.

Compiuta che sia la consegna della merce, la stazione di partenza rilascia allo speditore la ricevuta, staccandola dalla richiesta di spedizione e vi applica contemporaneamente il proprio bollo.

Tale ricevuta deve essere scritta per intero dall'agente che la rilascia; in caso diverso l'Amministrazione non risponde delle conseguenze.

Il contratto di trasporto s'intenderà concluso col rilascio della ricevuta.

Art. 90.

ACCETTAZIONE DELLE MERCI.

Le merci che, secondo gli usi commerciali, soglionsi trasportare in recipienti od in altro modo imballate e quelle altre, per le quali l'imballaggio fosse tassativamente prescritto dall'Amministrazione, debbono essere condizionate in modo da permetterne il carico, il trasporto e lo scarico senza pericolo di danni o di avarie.

L'Amministrazione ha diritto di rifiutare il trasporto delle merci non convenientemente imballate, di quelle presentate senza imballaggio, allorchè gli agenti della stazione giudicassero che debbano averlo e così pure delle merci che presentassero tracce di deterioramento o di avarie, salvo che lo speditore esoneri l'Amministrazione da responsabilità, rilasciando all'uopo la dichiarazione di garanzia, in conformità del modello esistente sulla richiesta di spedizione.

I liquidi che spandono dai recipienti, e le merci che per qualsiasi altro motivo possono arrecar danno alle altre, non si accettano nemmeno colla dichiarazione di garanzia.

Le merci che si consegnano alla rinfusa, come argilla, asfalto, calce, carboni, concimi, avanzi, corna ed unghie, ghiaia, gusci di noce, letame, sabbia, terra e tutte le merci che possono me-

scolarsi con altre, si accettano soltanto a vagone completo. Le spedizioni ed i complementi di partite delle merci di cui sopra, non occupanti un vagone, devono essere consegnate in sacchi, cesti, barili od altri recipienti; diversamente si tassano a norma dell'articolo 61.

Per le macchine o meccanismi montati sopra ruote (come locomobili, trebbiatrici, distillatori, ecc.), conforme a quanto è stabilito pei veicoli (70) lo speditore deve provvedere le corde, le catene, i copertoni e quanto altro è necessario per assicurare e coprire la merce sui vagoni.

Per le merci pericolose sono da osservarsi le speciali condizioni prescritte (98).

I colli merci da spedirsi a piccola velocità devono essere muniti di indirizzo, oppure di marche e numeri eguali a quelli iscritti nella richiesta di spedizione.

Art. 91.

MERCI RITIRATE PRIMA DELLA PARTENZA.

Il mittente che ritira una merce già consegnata per la spedizione, ma il cui trasporto non sia ancora cominciato, è tenuto: alla restituzione della ricevuta in partenza, al pagamento di lire 0.25 per ogni spedizione e, quando ne sia il caso, alla rifusione delle spese anticipate, delle tasse di pesatura, di gru e di diritto fisso, nonchè all'eventuale pagamento delle soprattasse stabilite all'articolo 94.

Se poi la merce avesse sostato dodici ore o più nella stazione di partenza, lo speditore pagherà altresì la tassa di deposito stabilita per le merci in arrivo (108).

Inoltre saranno devolute all'Amministrazione le caparre eventualmente sborsate per i vagoni, ancorchè all'atto in cui fu eseguita la spedizione fossero state restituite al mittente.

Per le spedizioni in porto affrancato, l'Amministrazione rimborsa allo speditore gli altri importi che, a senso del presente articolo, non le appartengono.

Art. 92.

MODIFICAZIONI AL CONTRATTO DI TRASPORTO.

I cambiamenti di destinazione, di destinatario, di velocità o di quant'altro riflette una spedizione consegnata per il trasporto sono regolati dalle seguenti norme:

a) il diritto di disporre delle cose consegnate per il trasporto appartiene al solo mittente od al giratario, escluso chiunque altro;

b) il mittente o giratario non può dare le disposizioni di cui sopra, senza presentare la ricevuta rilasciatagli, quando trattasi:

1° del ritorno della spedizione;

2° del cambiamento di destinazione o di destinatario;

3° della sospensione di consegna al destinatario per oltre dieci giorni dall'arrivo della spedizione.

In tutti questi casi si farà annotazione sulla ricevuta della ordinata modificazione;

c) in difetto della presentazione della ricevuta, per asserizione smarrimento o distruzione, il mittente o il giratario non è ammesso a dare le disposizioni specificate alla precedente lettera b) se non verso idonea cauzione per tutto il termine della prescrizione (140);

d) il cambio di velocità può farsi soltanto nel caso in cui un trasporto a piccola si voglia fare eseguire a grande velocità;

e) le domande di modificazione al contratto di trasporto devono essere fatte in iscritto dal mittente alla stazione di partenza e sul modello stabilito: lo speditore assume la responsabilità di tutte le conseguenze dei cambiamenti;

f) l'Amministrazione darà corso ai cambiamenti e modificazioni in quanto la loro comunicazione si possa fare in tempo utile e ne sia conciliabile l'esecuzione colla regolarità del servizio ordinario;

g) gli ordini di cui si tratta non hanno alcun valore se non sono dati per mezzo della stazione di partenza;

h) per ogni ordine, il mittente od il giratario deve pagare

la **tassa di lira una**, più l'eventuale maggior prezzo di trasporto e le altre spese che fossero la conseguenza dell'esecuzione dell'ordine;

;) il diritto del mittente, ancorchè detentore della ricevuta di spedizione, cessa per passare al destinatario, dal momento in cui questi, svincolando la spedizione, abbia ritirato il bollettino di consegna (93).

Art. 93.

RILASCIO DEL BOLLETTINO DI CONSEGNA AL DESTINATARIO E RITIRO DELLE MERCI.

La riconsegna delle merci e degli oggetti si effettua soltanto al destinatario od al suo legittimo rappresentante e contro firma di ricevuta.

All'atto dello svincolo della spedizione e verso pagamento delle tasse, spese ed assegni a carico, il destinatario riceve il bollettino di consegna, che indica le tasse pagate in partenza od in arrivo e gli dà diritto di ritirare la merce.

Se mancasse qualcuno dei colli od oggetti componenti la spedizione, il destinatario potrà escluderli dalla ricevuta, designandoveli specificatamente.

Art. 94.

FALSE ED ERRONEE DICHIARAZIONI.

Qualora l'Amministrazione presuma che la merce consegnata sia diversa da quella dichiarata, può esigere che si aprano i colli ed, in caso di rifiuto dello speditore, essa ha facoltà di astenersi dal trasportarli. La stessa facoltà compete all'Amministrazione verso gli spedizionieri per impedire l'agglomerazione di articoli appartenenti a classi diverse.

Ogni sotterfugio tendente a defraudare l'Amministrazione delle tasse, che sono dovute per trasporti, ogni falsa dichiarazione della qualità o del peso di una merce, ogni agglomerazione in un'unica spedizione di articoli appartenenti a classi diverse o diretti a persone diverse, saranno punite col pagamento di una **tassa tripla**.

La tripla tassa si commisura sull'importo di cui volevasi defraudare l'Amministrazione; vale a dire, si percepisce il complemento di tassa che in ogni modo sarebbe stato dovuto all'Amministrazione e vi si aggiunge il doppio di tale complemento, a titolo di multa. Così pure la tripla tassa si commisura sulla quantità di merce riconosciuta in più od in meno di quella dichiarata dal mittente.

Per false dichiarazioni nella qualità delle merci si applicano pure le precedenti disposizioni.

Le erronee dichiarazioni della qualità delle merci spedite senza imballaggio non danno luogo alla riscossione di soprattasse, ma soltanto alla correzione dei prezzi di trasporto nella misura stabilita dalle tariffe, sempre che però tali erronee dichiarazioni possano essere accertate a prima vista e senza uopo di analisi chimica o di perizia.

Art. 95.

USO DEI VAGONI.

I vagoni non possono in verun caso essere caricati oltre i limiti della sagoma nè oltre la loro portata, aumentata del 3 per cento (*), salvo però quelli per i quali fosse prescritto, per ragioni di sicurezza, che col carico non si ecceda la portata.

L'Amministrazione procurerà di mettere a disposizione degli speditori i vagoni della qualità e portata richieste; però, quando quegli offerti non corrispondessero ai domandati, lo speditore potrà rinunciare al trasporto, salvo il diritto alla restituzione del deposito. Nel caso in cui i vagoni offerti fossero di una portata superiore a quella richiesta, lo speditore potrà valersene, pagando solo il prezzo di trasporto come se il vagone impiegato fosse della portata richiesta, ma alla condizione che la merce sia tale per volume da poter essere contenuta nel vagone domandato.

Qualora il volume della merce richiedesse l'impiego di un vagone di portata maggiore a quella richiesta sono applicabili le disposizioni degli articoli 49 e 51.

(*) Tale tolleranza è ammessa soltanto per i vagoni con telaio in ferro.

Per le merci che sono suscettibili di aumento nel peso per cause atmosferiche, l'Amministrazione può prescrivere che il carico sia limitato in modo che, verificandosi siffatte cause esso non venga ad eccedere la portata del vagone impiegato, ovvero la portata del vagone stesso aumentata del 3 per cento, se il vagone è di quelli che ammettono tale sovraccarico.

Se il carico eseguito a cura dello speditore risultasse superiore alla portata del vagone impiegato, l'Amministrazione, salvo le tolleranze stabilite, è in diritto di scaricare il maggior peso a rischio e pericolo dello speditore e di porre a carico della spedizione la relativa spesa di trasbordo, calcolata in lire 1.13 per tonnellata per i trasporti a grande velocità, ed in lire 1.02 per quelli a piccola; alla quantità di merce trasbordata in altro vagone, sono applicabili le tariffe generali o speciali a seconda del caso e senza pregiudizio delle soprattasse di cui all'articolo 94

Art. 96.

DISINFEZIONE DEI VAGONI.

Per la pulitura o la disinfezione dei vagoni nei quali siasi trasportato bestiame od altri animali in genere, oppure le merci contemplate nell'alleg. 3, categoria 1^a, caricate alla rinfusa, è dovuta la tassa di lire 1.00 per vagone. Ove trattisi di spedizione di un solo capo di bestiame, detta tassa si riduce a lire 0.60. Questa tassa è pure dovuta nel caso di spedizione di merci che, sebbene imballate, sia per lo stato in cui vengono presentate, sia per le alterazioni subite durante il viaggio, abbiano effettivamente insudiciato il vagone per modo da non potervisi caricare altre merci senza preventiva pulitura o disinfezione.

Art. 97.

TRASPORTI A RISCHIO E PERICOLO DELLO SPEDITORE.

Le merci che si spediscono sciolte, cioè senza imballaggio, alla rinfusa, quelle suscettibili di facile deperimento, le merci fragili e tutte quelle per le quali la Nomenclatura (Capo XII) prevede il trasporto senza garanzia, come pure il bestiame e gli

altri animali, si trasportano a rischio e pericolo dello speditore (82-123).

L'Amministrazione però risponderà del danno che fosse seguito quando sia provato che esso fu cagionato da sua colpa.

Art. 98.

MERCI PERICOLOSE.

Le merci infiammabili, esplodenti o pericolose, così pure tutte le altre, sebbene non specificate nella Nomenclatura delle merci, che facilmente ricevano o comunichino incendio, non si accettano al trasporto se lo speditore non si sottomette alle speciali disposizioni e cautele all'uopo stabilite nel relativo Regolamento (Alleg. 3).

Gli speditori che non avessero dichiarato gli oggetti pericolosi o nocivi, ovvero non si fossero conformati alle prescritte condizioni d'imballaggio, sono responsabili di tutti gli inconvenienti che potessero derivare dall'ignoranza involontaria della Amministrazione a tale riguardo, oltre al pagamento della corrispondente soprattassa (94).

Art. 99.

OGGETTI DI STRAORDINARIO PESO O DIMENSIONE.

Il trasporto dei colli indivisibili aventi un peso da 3000 a 6000 chilogrammi, si eseguisce soltanto a piccola velocità ed è vincolato alla condizione che il carico possa convenientemente ripartirsi sulle ruote del vagone e che lo speditore provveda le corde, le catene e quant'altro occorra per assicurare i colli sui vagoni.

I colli suddetti, per i quali non sia stata indicata nella Nomenclatura la classe o la tariffa da applicarsi, si tassano in base ai prezzi stabiliti per le merci relative, con l'aumento del venti per cento.

Verificandosi speciali esigenze, di servizio l'Amministrazione ha facoltà di prolungare di cinque giorni i termini di resa fissati dall'articolo 64.

L'Amministrazione non è obbligata al trasporto di colli in-

divisibili eccedenti il peso di 6000 chilogrammi e degli oggetti le cui dimensioni oltrepassano la lunghezza di tre vagoni o la misura della sagoma limite. Per siffatti trasporti converrà ottenere speciale autorizzazione dalla Direzione dell'esercizio.

Nelle stazioni ove non esistono i meccanismi necessari per eseguire il carico o lo scarico degli oggetti indivisibili pesanti più di 1000 chilogrammi, l'Amministrazione può esigere che tali oggetti, anche se spediti a tariffa generale o a tariffa speciale senza condizione di peso, e quindi tassati col diritto fisso di lire 2.04 o di lire 1,224 per tonnellata, sieno caricati o scaricati a cura e spese delle parti. In tale caso per le spedizioni tassate come sopra l'Amministrazione dedurrà dal diritto fisso la quota di lire 0.51 per tonnellata e per ogni operazione di carico o di scarico.

Art. 100.

MERCI VOLUMINOSE.

Si considerano voluminose:

- a) le merci non suscettibili di compressione, quando il loro peso è minore di 150 chilogrammi al metro cubo;
- b) le merci suscettibili di compressione quando il loro peso è minore di 200 chilogrammi al metro cubo.

Queste merci sono tassate coll'aumento del 50 % sui prezzi delle rispettive tariffe a grande ed a piccola velocità.

Sono sempre sottoposte all'aumento del 50 % le spedizioni, sia a grande sia a piccola velocità, di merci contrassegnate nella Nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità colle lettere V o W; però quando lo speditore abbia indicato sulla richiesta di spedizione il volume della merce e i dati di misurazione da cui fu desunto, il prezzo si applicherà in base al peso virtuale di chilogrammi 150 o 200 per metro cubo, quando questo modo di tassazione riesca più conveniente allo speditore; oppure sul peso reale, se questo sarà maggiore, per ogni metro cubo, dei rispettivi pesi sopra accennati.

Il prezzo da applicarsi, a forma di questo articolo, non può essere superiore a quello minimo stabilito dagli articoli 49 e 61.

Tutte le disposizioni che precedono non sono applicabili ai reci-

pienti vuoti usati nè a quelli vuoti nuovi, che nella Nomenclatura e classificazione delle merci si trovino ascritti alla medesima classe di tariffa dei recipienti stessi usati, e neppure alle spedizioni che si tassano in ragione di un peso minimo per vagone od in base a tariffe speciali e locali con prezzi fatti per vagone.

L'Amministrazione potrà, coll'approvazione del Governo, contrassegnare nella Nomenclatura altre merci, ove ciò risultasse necessario per la retta applicazione delle tariffe.

Art. 101.

ASSICURAZIONE DELLE MERCI.

Le merci, eccetto quelle di facile deperimento o pericolose o scortate da dichiarazioni di garanzia, od infine quelle per le quali l'Amministrazione non può essere tenuta responsabile in dipendenza della stato o della natura della merce, si possono assicurare contro la perdita totale o parziale e contro l'avaria mediante il pagamento della tariffa stabilita per il numerario ed oggetti preziosi in aggiunta alla tassa sul peso, sotto le condizioni speciali contenute nella tariffa stessa e coll'aggiunta eziandio della tassa speciale governativa imposta dall'art. 1° § 3° del titolo 2° della legge 8 giugno 1874, n. 1947 (serie 2°), modificata dall'altra 8 agosto 1895, n. 486, Allegato H (*).

Sono escluse dal pagamento di tale imposta le spedizioni di numerario, carte-valori ed oggetti preziosi, anche quando si dovessero tassare sul peso oltre che sul valore.

Art. 102.

RISPEDIZIONI.

Per rispedire le merci giunte al proprio indirizzo, il destinatario deve prima svincolarle regolarmente, pagando tutte le tasse e spese a carico delle medesime, compresi gli assegni.

Nelle spedizioni da ferrovia a ferrovia, l'Amministrazione agisce senza l'opera d'intermediari.

(*) Le spedizioni di bagaglio e di merci, tanto a grande che a piccola velocità, per le quali lo speditore richiede l'assicurazione del valore, pagando, oltre la tassa sul peso, quella sul valore, sono colpite da una imposta di centesimi 12 per ogni lira dell'ammontare del premio pagato.

Art. 103.

SPEDIZIONI GIACENTI, RIFIUTATE, ABBANDONATE.

Non potendosi ritrovare il destinatario o rifiutandosi questi di ritirare gli oggetti, l'Amministrazione ha facoltà, quando siano facili a deperire o ad essere danneggiati, di venderli immediatamente per conto di chi di diritto, senza alcuna formalità giudiziaria; il ricavato della vendita, dedotte le spese e competenze dovute all'Amministrazione, viene tenuto a disposizione del proprietario a cui se ne darà avviso e, quando questi non lo ritiri nel termine di due anni, andrà a vantaggio delle Istituzioni di soccorso e previdenza per gli agenti dell'Amministrazione.

Per gli oggetti non suscettibili di deperimento, l'Amministrazione avvisa lo speditore del rifiuto o della giacenza, ritenendo come rifiuto esplicito anche il fatto del destinatario che, sebbene avvisato, non si presti al ritiro della merce.

L'avviso di rifiuto è inviato al mittente entro 24 ore dal momento in cui il destinatario ha fatto conoscere la sua decisione; nei casi di giacenza per altre cause, tale avviso si dà entro 10 giorni dall'arrivo.

Se lo speditore non fa ritirare o non chiede il ritorno degli oggetti nel termine di sei mesi, questi sono considerati come abbandonati e l'Amministrazione può disporre la vendita, regolandosi nel modo sopra stabilito.

Il termine di sei mesi può essere abbreviato quando i diritti di deposito e le altre spese a carico riescano superiori al valore delle merci.

Gli assegni sopra tali spedizioni sono di pieno diritto annullati.

Qualora gli oggetti od il prezzo ricavato si dovessero restituire al proprietario, questi ha l'obbligo di pagare il relativo prezzo di trasporto e gli eventuali diritti di deposito (108) e di rifondere inoltre all'Amministrazione gli sborsi fatti.

In caso di ingombro di merci l'Amministrazione potrà, dopo un mese di giacenza e dandone possibilmente avviso allo spedi-

tore, farle trasportare in un magazzino privato, contro rimborso delle relative spese di trasporto e di custodia.

L'Amministrazione ha sempre il diritto di rivalersi sullo speditore di tutte le somme di cui fosse rimasta in disborso, in seguito all'abbandono della merce.

CAPO IX.

Dei servizi speciali.

Art. 104.

RICOGNIZIONE DEL PESO.

Qualora per mancanza di dichiarazione del peso sulla richiesta di spedizione o su domanda del mittente o del destinatario, si proceda alla pesatura di uno o più colli di merci, si esigerà per tale operazione la tassa di lire 0.75 per ogni vagone di merce pesata complessivamente e di lire 0.05 per quintale se la pesatura si effettuerà per colli e non per vagone. La pesatura avrà per altro luogo gratuitamente in partenza per le spedizioni di peso inferiore a 50 chilogrammi; ed in arrivo solo per quelle che presentassero segni esterni di deterioramento dipendenti dal trasporto.

Il tempo necessario per pesare le merci nelle stazioni intermedie va in aumento del termine di resa.

Art. 105.

NOLO DEI COPERTONI.

Quando uno speditore, mediante domanda scritta sui documenti di trasporto, richiede dei copertoni per preservare le merci per le quali secondo le consuetudini ferroviarie viene stabilito il carico su vagoni scoperti (Alleg. 4), sarà applicata la tassa di nolo in ragione di lire 0.01 per copertone e per chilometro, più il diritto fisso di lire 1.00 per ogni copertone.

L'Amministrazione non è obbligata a fornire copertoni se non nei limiti del disponibile, e può rifiutarli quando la merce che si vuole coprire sia di tale natura che possa danneggiarlo.

Art. 106.

**COPERTONI, CATENE, STANTI IN FERRO E CORDE
DI PROPRIETÀ DEGLI SPEDITORI.**

Agli speditori, che vogliono coprire con propri copertoni le merci da trasportarsi in vagoni scoperti, l'Amministrazione ne accorda il trasporto gratuito anche per il ritorno, quando però i copertoni medesimi siano restituiti al proprietario nel termine di tre mesi dal ritiro della spedizione. Eguale agevolezza concede per le catene, per le corde e per gli stanti, che avessero servito ad assicurare legnami od altro sui vagoni, nonchè per i cavalletti, per gli scaffali o per l'impalcature impiegate nel carico della frutta entro i vagoni.

I copertoni, le catene, i stanti, ecc., di proprietà privata, devono portare un numero e la marca dello speditore.

Il ritorno di questi oggetti ha luogo a grande velocità, ma senza responsabilità per il ritardo, quando non sia superate il termine di resa fissato per i trasporti a piccola velocità (64).

Il mittente che adopera copertoni, catene, corde, stanti, ecc., di sua proprietà, deve esporre sul documento di trasporto l'annotazione:

« Copertoni, catene, stanti, marca. . . appartenenti al mittente
« N. . . . con metri . . . corda, del . . . e da ritornarsi al me-
« peso di Kg. \ desimo ».

L'obbligo di ritirare alla stazione di arrivo i detti attrezzi e di ritornarli al mittente, spetta al destinatario e, nel caso che il medesimo non vi ottemperi, l'Amministrazione non può essere tenuta a rispondere delle conseguenze.

Per il detto ritorno il destinatario deve presentare una nota di spedizione a grande velocità coll'annotazione:

« Da trasportarsi gratuitamente avendo servito per la spedi-
« zione N. . . . a $\frac{G. V.}{P. V.}$ del . . . da . . . a . . .
« composta di del peso di Kg. . . . ».

producendo, contemporaneamente, il documento dell'invio primitivo, che la stazione restituirà alla parte dopo avervi apposta

l'annotazione indicante che è stato effettuato il ritorno degli attrezzi.

Art. 107.

RICEVUTA DI RITORNO.

Lo speditore può aver la prova della riconsegna della merce al destinatario, facendone domanda sulla richiesta di spedizione e pagando la tassa di lire 0.25. In tal caso la stazione di arrivo nel consegnare la merce al destinatario, ne ritira la firma di ricevuta, non solo nei registri di stazione od eventualmente sulla lettera di avviso, ma anche sull'apposito modello, da inviarsi allo speditore col mezzo della stazione di partenza.

Art. 108.

DIRITTO DI DEPOSITO O DI SOSTA PER LE MERCI ED IL BESTIAME.

L'arrivo delle merci spedite a piccola velocità verrà notificato ai destinatari mediante lettera d'avviso loro consegnata direttamente o per mezzo postale.

Tale pratica non avrà luogo per le merci a grande velocità.

La consegna delle lettere d'avviso ai destinatari è convalidata dalla firma di questi ultimi sul libretto del porta-avvisi, quando la stazione si vale di agenti propri per la consegna stessa.

Quando gli avvisi sono trasmessi per mezzo postale, ne fa fede il bollo ad umido della posta sulla lettera di avviso; ed in caso che l'emissione di questo documento venga ad essere contestata, fanno fede i libri della stazione.

Se la consegna della lettera d'avviso sarà fatta alla posta, l'amministrazione avrà il diritto di rivalersi verso il destinatario delle spese occorse.

Gli oggetti e le merci che non sono da trasportarsi a domicilio, devono essere ritirati nelle stazioni dai destinatari entro le 24 ore dall'ora dell'arrivo alla stazione destinataria se a grande velocità e del recapito della lettera d'avviso se a pic-

cola velocità. Se la lettera di avviso fosse rimessa alla posta, il ritiro deve effettuarsi nelle 36 ore successive all'impostazione; ove però la giornata fosse festiva e come tale riconosciuta dallo Stato, tanto nel caso di recapito, quanto in quello di impostazione della lettera d'avviso, il ritiro può farsi nel giorno dopo.

In conseguenza:

1° Quando trattasi di avviso recapitato a domicilio, le merci e gli oggetti devono essere ritirati:

a) se l'avviso viene recapitato prima delle ore 12, avanti e ore 12 della giornata successiva, feriale o festiva, salvo che il recapito abbia luogo in giorno festivo riconosciuto, nel qual caso lo si ritiene avvenuto dopo le ore 12 e si applica il seguente comma b.

b) se l'avviso viene recapitato dopo le ore 12 di un giorno qualsiasi, entro il giorno successivo, salvo che questo sia festivo riconosciuto, nel qual caso il ritiro può avere anche luogo prima delle ore 12 del giorno dopo, sia o non sia festivo.

2° Quando poi trattasi di avviso rimesso alla posta le merci e gli oggetti devono essere ritirati:

a) se l'avviso viene impostato prima delle ore 12 di un giorno qualsiasi, entro il giorno successivo, salvo che questo sia festivo riconosciuto, nel qual caso il ritiro può aver luogo anche prima delle ore 12 del giorno dopo, sia o non sia festivo;

b) se l'avviso viene impostato dopo le ore 12, il ritiro deve aver luogo prima delle ore 12 del secondo giorno successivo, salvo che quello immediato all'impostazione sia festivo riconosciuto, nel qual caso il ritiro può aver luogo anche durante tutto il secondo giorno: che se poi il secondo giorno predetto fosse pure esso festivo, il ritiro potrà avvenire anche prima delle ore 12 del terzo giorno.

In caso di straordinario ingombro questo termine può essere ridotto di non più d'un terzo.

Quando il ritiro delle merci e degli oggetti non avesse luogo nel termine sopra stabilito, dovrà essere pagato un diritto di deposito o di sosta d'applicarsi nella misura e colle norme che seguono:

(a per le merci a grande velocità e per quelle a piccola

velocità accelerata e a piccola velocità appartenenti alle prime cinque classi secondo la Nomenclatura. L. 0.10 per quint. e per ogni 24 ore;

- b) per le merci a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità appartenenti come sopra alle classi 6^a, 7^a ed 8^a. ♦ 0.05 per quintale
- c) per il numerario, carte valori ed oggetti preziosi . . . ♦ 0.05 per ogni 500 lire
- d) per i veicoli a due od a tre ruote. ♦ 1 00 per veicolo
- e) per i veicoli a quattro ruote ♦ 1.50 per veicolo
- f) per i feretri e per le ceneri mortuarie. ♦ 3.00 per ogni spedizione
- g) per il bestiame sostante sui vagoni ♦ 0.30 per ogni spedizione o per ogni vagone e per ogni ora di sosta dopo le prime quattro.

e per ogni 24 ore;

Per il bestiame che fosse stato ricoverato (83) sono inoltre dovute le spese occorse per lo scarico, pel mantenimento e pel ricovero;

h) le frazioni di quintale e di cinquecento lire si computano per intero e le 24 ore incominciate si considerano come compiute;

i) i diritti di deposito o di sosta sono pure dovuti per le merci e per gli oggetti rimessi o depositati a partenza; per quelli la cui totale consegna non abbia avuto luogo entro i termini prescritti; per tutte le merci che rimangono ferme nelle stazioni, sui vagoni o nelle agenzie per sequestri o pignoramenti, per disposizione o fatto dello speditore o del destinatario o per qualsiasi altra causa indipendente dall'Amministrazione;

l) se le merci non ritirate appartengono al novero di quelle che debbono essere scaricate a cura e spese dei destinatari, il diritto di sosta non può essere minore di lire 6.00 per vagone e per giorno e l'Amministrazione può inoltre fare scaricare i vagoni, trascorso che sia il termine utile per lo scarico, contro

rimborso della tassa di lire 0.51 per tonnellata, stabilita dall'articolo 62;

m) quando una partita di merci non possa essere ritirata per intero prima della scadenza del termine utile, non sarà dovuto diritto di sosta, purchè l'esportazione si continui senza interruzioni e con mezzi sufficienti.

Art. 109.

USO DELLA GRU.

Il carico e lo scarico delle masse indivisibili, quali: blocchi di marmo o di pietra, travi, macchine e meccanismi, caldaie, grosse botti di liquidi e simili, che, per la loro forma, dimensione o peso, non possono essere caricati a braccia senza pericolo di sinistri o di avarie delle merci o di guasti nei veicoli, saranno possibilmente effettuati col mezzo della gru, per l'uso della quale si dovrà pagare il diritto speciale di lire 0.20 per ogni tonnellata. Qualora la gru non esista nella stazione, tale meccanismo vi sarà spedito da altra stazione, contro pagamento del diritto di trasporto di lire 0,153 per chilometro, col massimo di lire 10.20.

Le tasse prescritte per l'uso e per il trasporto della gru saranno fatte pagare soltanto nel caso in cui le operazioni di carico e scarico siano eseguite dal mittente o dal destinatario.

Per i colli pesanti oltre una tonnellata veggasi l'articolo 99.

Art. 110.

TRASPORTI A DOMICILIO.

L'Amministrazione potrà stabilire servizi per la presa e la consegna delle merci a domicilio. Essa indicherà al pubblico, con appositi manifesti, le stazioni presso le quali sono stabiliti questi servizi, i prezzi e le condizioni da cui sono regolati.

I colli, che non portano la menzione *fermi in stazione* ovvero *in stazione*, saranno trasportati d'ufficio a domicilio nelle località ov'è attivato questo servizio.

Art. 111.**DIRITTI DAZIARI.**

I diritti di entrata nelle città, per le merci da consegnarsi a domicilio, saranno pagati dall'Amministrazione contro rimborso dei medesimi per parte dei destinatari con l'aggiunta di centesimi 10 per ogni spedizione, in compenso delle operazioni di sda-ziamento.

Art. 112.**MAGAZZINI DI DEPOSITO.**

Nelle stazioni ove esistono magazzini di deposito, questi potranno essere affittati contro pagamento dei diritti mensili od annuali da convenirsi in ragione di spazio superficiale o cubico. L'accesso ai detti magazzini avrà luogo nelle ore fissate dall'Amministrazione; ogni manovra per il carico e lo scarico delle merci nei magazzini sarà effettuata per cura ed a spese del locatario.

Art. 113.**SPESE ANTICIPATE.**

L'Amministrazione paga ai mittenti le spese anticipate di cui possono essere gravate le merci al momento della consegna, salvo rimborso per parte dei destinatari.

Il pagamento delle spese anticipate è subordinato alle seguenti condizioni:

1° che la merce si trovi in buona condizione, che non sia fragile o soggetta al facile deperimento;

2° che l'importo delle spese anticipate, compreso il prezzo di trasporto, sia inferiore almeno al terzo del valore presuntivo della merce;

3° che le spese riflettano unicamente il trasporto anteriore e siano giustificate e specificate dal mittente sulla richiesta di spedizione da esso compilata, nonchè sul bollettino di consegna e ne sia inoltre firmata la quietanza a tergo della richiesta medesima.

Le spese anticipate sono soggette alla *provvigione* del mezzo per cento calcolata di dieci in dieci lire indivisibili e col minimo di centesimi 10, andandone esenti soltanto quelli che rappresentano il porto sulle linee di altre Amministrazioni, nei casi di rispedizione d'ufficio.

Art. 114.

ASSEGNI.

Lo speditore può caricare le merci di una somma a titolo di assegno, che gli verrà pagata quando la stazione di arrivo avrà dato avviso dell'effettuazione incasso dal destinatario.

Il pagamento degli assegni si fa solo dalla stazione di partenza ed allo speditore ovvero al suo legittimo rappresentante e contro quietanza sul *mandato di rimborso* che l'Amministrazione rilascia all'atto della spedizione.

Nel caso di smarrimento del mandato di rimborso, lo speditore può tuttavia ottenere il pagamento dell'assegno, rilasciando, colla quietanza, una dichiarazione dell'avvenuta perdita del documento.

Qualora la merce fosse stata consegnata al destinatario senza il contemporaneo incasso dell'assegno, l'Amministrazione è responsabile del danno occasionato fino al valore della merce, ma non mai oltre l'importo dell'assegno.

In caso di perdita della merce, gli effetti dell'assegno cessano e l'Amministrazione liquida l'indennizzo a norma dell'articolo 134.

Lo speditore deve pagare, all'atto in cui riscuote l'importo dell'assegno, una *provvigione* di lire 0.25 per cento, arrotondata di cinque in cinque centesimi, col minimo di venticinque centesimi per ogni assegno. La provvigione minima di lire 0.25 sarà pure pagata dal mittente nel caso in cui l'assegno fosse annullato (115).

Per gli assegni caricati sopra spedizioni da eseguirsi da ferrovia a ferrovia, vale a dire appoggiate alle stazioni di transito per la rispedizione, la provvigione suddetta è dovuta per ciascuna delle Amministrazioni interessate al trasporto.

Art. 115.**RIFIUTO DI PAGAMENTO DI SPESE ANTICIPATE O D'ASSEGNI.**

Quando il destinatario rifiuti il pagamento della spesa anticipata, la stazione di arrivo deve informarne lo spedite e per le sue disposizioni, ed ove questi autorizzi la consegna della spedizione franca di tutta o parte della spesa, dovrà rimborsare nello stesso tempo il corrispondente importo all'Amministrazione.

Se lo spedite ordin la riduzione del'assegno devesi esibire il mandato di rimborso per la relativa annotazione e, quando ne volesse l'annullamento, dovrà restituire il detto mandato con analoga dichiarazione, pagando nell'atto istesso la provvigione minima di 25 centesimi.

Le disposizioni dello spedite per riduzione od annullamento di spese anticipate o di assegni devono sempre essere date per iscritto ed a mezzo della stazione di partenza.

Art. 116.**RIMBORSO DI SPESE EVENTUALI.**

Oltre alle tasse di porto, dazio e dogana, di cui possono essere gravate le spedizioni, l'Amministrazione ha diritto di caricarle delle spese che fossero indispensabili per assicurarne l'inoltro a destinazione; tali spese saranno giustificate con documenti da rimettere a chi ritira le merci.

Art. 117.**TRASPORTI PER OLTRE LE STRADE FERRATE.**

Le spedizioni di merci oltre le strade ferrate, sono fatte proseguire con quel mezzo che fosse indicato dallo spedite sulla richiesta di spedizione, sempre che l'assuntore del'ulteriore trasporto paghi tutte le somme che si trovano a carico della spedizione che gli viene consegnata.

In difetto di indicazione del mezzo di inoltro o nel caso di rifiuto dell'assuntore di pagare le somme anzidette ovvero di ritirare la merce, l'Amministrazione ne dà avviso al mittente, e,

quando questi non provveda, procederà con le norme stabilite dall'articolo 103.

Lo speditore deve esporre sulla richiesta di spedizione la precisa indicazione della località cui è diretta la merce, coll'aggiunta della provincia o del circondario, cui la località stessa appartiene.

Art. 118.

FORMALITÀ DOGANALI.

I mittenti ed i destinatari devono soddisfare a tutte le disposizioni doganali e daziarie a cui sono soggette le merci da essi spedite o ricevute; conseguentemente ogni contravvenzione a tali disposizioni sarà ad esclusivo loro carico.

L'Amministrazione s'incarica di compiere alle stazioni di confine le formalità doganali per il transito e per lo sdoganamento delle merci, salvo il rimborso delle relative spese per parte dei destinatari. Essa potrà egualmente incaricarsi di tali operazioni in altre stazioni ove esista dogana di deposito.

Le suddette operazioni saranno effettuate colla scorta delle dichiarazioni dei mittenti, epperò ogni contravvenzione per erronea dichiarazione sarà a carico della merce.

Per l'eseguimento delle formalità doganali, l'Amministrazione ha il diritto di applicare una tassa di commissione, di essere rimborsata delle spese di facchinaggio, ecc. Essa indicherà al pubblico, con appositi manifesti, le stazioni presso le quali s'incarica di questo servizio, come pure i prezzi e le condizioni da cui il medesimo è regolato.

CAPO X,

Delle interruzioni temporanee dei trasporti.

Art. 119.

AVVISO DELLE INTERRUZIONI.

Qualora la circolazione dei convogli venisse interrotta, l'Amministrazione ne darà al più presto avviso al pubblico con apposito manifesto, il quale contenga tutte le possibili indicazioni,

sia riguardo alla presumibile durata dell'interruzione o sospensione del servizio, sia riguardo ai mezzi speciali di trasbordo che fosse in grado di offrire.

I trasbordi sono dall'Amministrazione eseguiti gratuitamente. Nei soli casi in cui tali trasbordi dovessero essere eseguiti con servizio ippico, l'Amministrazione avrà diritto di applicare una soprattassa in compenso delle maggiori spese che a tale scopo deve incontrare.

Art. 120.

VIAGGIATORI E BAGAGLI IN CORSO DI TRASPORTO.

Le persone che si trovano in viaggio al momento dell'interruzione saranno restituite gratuitamente, insieme al loro bagaglio, al punto in cui furono prese o ad un punto intermedio a scelta di esse, rimborsando loro il prezzo corrispondente al tratto non percorso (19).

Art. 121.

SPEDIZIONI DI MERCI, VEICOLI, BESTIAME, ECC. SEMPLICEMENTE ACCETTATE OD IN CORSO DI TRASPORTO.

Per le merci, pei veicoli, per i bestiami ed altre cose accettate od in corso di trasporto, a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità, e che, in causa dell'interruzione, non possono inoltrarsi o proseguire a destinazione, si domanderanno istruzioni allo speditore, il quale potrà rescindere il contratto di trasporto, pagando tutte le spese fatte in partenza, quelle di scarico ed il prezzo proporzionale alla distanza già percorsa, a meno che la ferrovia sia in colpa.

Quando lo speditore nel termine di ventiquattro ore dall'avviso ricevuto, non abbia dato le istruzioni richiestegli, l'Amministrazione, ove non vi sia modo di dar corso al trasporto, provvederà al ricovero delle merci, mettendo a carico della spedizione le sole effettive maggiori spese.

Per la percorrenza di ritorno sono applicabili le tariffe speciali seguenti:

a) *per le spedizioni di numerario, carte-valori, oggetti pre-*

ziosi, veicoli, feretri, bestiame ed altri animali: prezzi delle rispettive tariffe, ridotti del cinquanta per cento;

b) *per le merci e derrate a grande velocità: lire 0,0565 per tonnellata e per chilometro;*

c) *per le merci a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità: lire 0,0204 per tonnellata e per chilometro.*

Il prezzo minimo per questi trasporti non può essere inferiore a lire 0,15 per ogni spedizione, sì a grande che a piccola velocità.

Le derrate e le merci soggette a facile deperimento possono essere vendute secondo le norme dell'articolo 103.

Qualora lo speditore non sia in possesso della ricevuta di spedizione, le istruzioni che egli darà nei casi previsti da quest'articolo non possono implicare il ritorno della merce, nè cambiare la persona del destinatario, nè il luogo di destinazione.

Se, prima che giungano le istruzioni dello speditore, si riattivasse in qualunque modo il servizio sulla via interrotta, le merci saranno fatte proseguire a destinazione senza attendere le disposizioni del medesimo.

CAPO XI.

**Della responsabilità dell'Amministrazione
nei trasporti di bagagli, merci, veicoli e bestiame**

SEZIONE I. — Responsabilità per avarie, perdite o ritardi.

Art. 122.

LIMITI E DURATA DELLA RESPONSABILITÀ.

L'Amministrazione risponde della buona condizione esterna dei colli, del loro numero quando risulta dalla richiesta di spedizione e del peso, tenuto conto del calo naturale e dei termini di resa. La responsabilità dell'Amministrazione per avarie, perdite o ritardi, incomincia dal momento del rilascio della ricevuta delle cose da trasportarsi e cessa:

a) *per le spedizioni a domicilio e per quelle che sono riti-*

rate alla stazione dal momento che i destinatari ne hanno ricevuta la consegna;

b) per le spedizioni vincolate a dogana, dal momento in cui fu compiuta la consegna in dogana, qualora non sia provato che il danno eventuale dipende da colpa della ferrovia;

c) per le spedizioni destinate oltre le strade ferrate, dal momento della loro consegna all'assuntore del trasporto indicato dal mittente sulla richiesta di spedizione, salvo che l'Amministrazione s'incarichi dell'inoltro sulle Vie ordinarie, notificandone al pubblico i prezzi e le condizioni (117).

Art. 123.

CASI D'IRRESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE.

L'Amministrazione, a meno che sia provata la sua colpa, non può essere tenuta responsabile:

a) delle avarie o del deperimento delle merci che si trasportano a rischio e pericolo dello speditore; dei liquidi e delle altre sostanze che facilmente fermentino o si corrompano e di quelle che in altro modo subiscano la influenza della atmosfera; della ruggine ai metalli,

in quanto il danno derivato sia la conseguenza della natura delle merci o del loro modo di spedizione;

b) della diminuzione di peso nelle spedizioni di pesce fresco, neve, ghiaccio ed in generale di altre merci,

in quanto la diminuzione è conseguenza inevitabile della loro natura e del trasporto;

c) delle merci infiammabili, esplosivi, fulminanti od altri trimenti pericolose,

in quanto il danno possa essere considerato come la conseguenza delle proprietà pericolose delle merci stesse o del loro modo d'imbalsaggio;

d) delle avarie sopravvenute alle merci che, in virtù delle tariffe e condizioni di trasporto o di accordi passati collo speditore, si spediscono in vagoni scoperti o riparati con copertoni appartenenti al medesimo,

in quanto l'avaria provenga da un tal modo di trasporto;

e) delle avarie sopravvenute alle merci che, in virtù delle tariffe e condizioni suddette o di accordi passati collo speditore fossero da questi caricate a sua cura e spesa, ovvero scaricate dal destinatario,

in quanto l'avaria sia dipendente dal cattivo carico o scarico, ovvero da imballaggio difettoso;

f) delle merci spedite con falsa dichiarazione o senza l'adempimento delle misure speciali di sicurezza prescritte,

in quanto i danni cagionati siano la conseguenza della trasgressione commessa;

g) delle avarie o danni nel trasporto degli animali viventi,

in quanto siano la conseguenza dei rischi particolari al trasporto degli animali;

h) delle avarie o danni alle merci od agli animali per il cui trasporto è ammessa la scorta od è obbligatorio l'accompagnamento,

in quanto il danno potevasi evitare colla presenza della persona di accompagnamento o colla vigilanza della scorta;

i) delle avarie o dei danni risultanti da colpa o negligenza dell'avente diritto sulla spedizione, da un ordine del medesimo non motivato da colpa dell'Amministrazione; dalla natura o da un vizio proprio della merce, o da relativo imballaggio, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 124.

CALCOLO DEI TERMINI DI RESA.

I termini di resa delle spedizioni si calcolano nel loro complesso e sono inscindibili, senza che si debba render conto dell'impiego di quelli parziali che li compongono. I termini prescritti per richieste di vagoni, preavviso di spedizione, o per effettuare il carico da parte dello speditore ed altri simili termini suppletivi, sono computati, ove d'uopo, in aumento di quelli normali di resa.

Art. 125.**RESPONSABILITÀ****PER QUANTO RIFLETTE IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE.**

Senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 123, l'Amministrazione è responsabile del personale che essa impiega nell'esecuzione dei trasporti.

Art. 126.**RECLAMI PER AVARIE E PERDITE.**

Il destinatario ha diritto di verificare a sue spese, al momento della riconsegna, lo stato delle cose trasportate, se anche non presentino segni esterni di avaria.

Ogni reclamo per avarie o mancanza di oggetti deve essere fatto al capo stazione di arrivo, prima che la merce sia esportata dalla stazione, affinchè l'avaria o la mancanza possa essere debitamente accertata dalla stazione medesima, salvo il caso contemplato nel secondo comma dell'art. 123.

SEZIONE II. — Domande di risarcimento.**Art. 127.****PERSONE AVENTI DIRITTO A RECLAMARE.**

Il diritto di presentare reclami o di sperimentare le azioni che nascono dal contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che può disporre della cosa spedita.

Se lo speditore non è in possesso della ricevuta di spedizione, l'azione non può essere intentata che di comune accordo fra lo speditore e il destinatario.

I reclami devono essere fatti per iscritto.

Art. 128.**LIMITI AL DIRITTO DI RECLAMO.º**

Il pagamento del porto ed il ricevimento senza riserva delle cose trasportate, quand'anche il pagamento del porto sia stato anticipato, estinguono ogni azione contro l'Amministrazione.

Tuttavia l'azione contro l'Amministrazione per la perdita parziale o per l'avaria non riconoscibile al momento della riconsegna, sussiste anche dopo il pagamento del porto od il ricevimento delle cose trasportate se si provi che la perdita o l'avaria avvenne nell'intervallo fra la consegna all'Amministrazione e la riconsegna, e a condizione che la domanda di verifica sia proposta appena scoperto il danno e non più tardi di sette giorni dopo il ricevimento.

I reclami e le azioni estinte nei modi sopra specificati non possono essere riproposti, nè sotto forma di domanda riconvenzionale, nè sotto quella di eccezione.

Art. 129.

ACCERTAMENTO DEI DANNI.

In tutti i casi di avarie o di perdita totale o parziale, l'Amministrazione ha l'obbligo di fare immediatamente le occorrenti indagini, constatandone i risultati in iscritto per comunicarli agli interessati a loro richiesta.

Qualora si scopra o si supponga una perdita parziale od una avaria, ovvero se l'avente diritto ne allega l'esistenza dopo fatto lo svincolo, ma prima dell'esportazione della merce, si deve tosto procedere all'accertamento de' fatti, mediante verbale, dal quale risulti, a seconda dei casi, lo stato delle cose spedite, l'ammontare dei danni e, possibilmente, la causa della perdita parziale o totale, ovvero dell'avaria e l'epoca presumibile a cui risalgono.

La verifica deve essere eseguita, per quanto è possibile, in presenza di chi ha diritto di disporre della spedizione, di testimoni idonei e col concorso di periti, se occorre.

Se, dopo lo svincolo, il processo verbale constati l'esistenza dei danni o perdite, il destinatario, prima dell'esportazione, deve farvi risultare se accetta la spedizione, salvo l'azione per l'indennizzo, o se la rifiuta; in quest'ultimo caso dovrà restituire, contro-rimborso delle somme da lui pagate, il bollettino di consegna e cesserà il suo diritto di disporre della spedizione e di esercitare le azioni alla medesima relativa.

Art. 130.**RECLAMI PER ECCEDENZA DI TASSE.**

Ogni reclamo avente per oggetto una tassa creduta eccessiva dev'essere fatto all'Amministrazione, la quale provvederà in base al presente Regolamento.

Tali reclami, corredati da documenti che provino l'eseguito pagamento delle somme a carico delle merci, potranno essere presentati anche al capo stazione del luogo di arrivo o di partenza, che dovrà rilasciarne ricevuta. Il ritiro della spedizione non estingue il diritto di reclamare per erronee applicazioni di tariffe, purchè sia fatto valere prima del termine di prescrizione (140).

Per le deficienze riconosciute nelle tasse applicate dalle stazioni, l'Amministrazione ne ripeterà l'ammontare dagli speditori o dai destinatari, secondo i casi.

Art. 131.**RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'AMMINISTRAZIONE.**

Ferma stante la competenza dei tribunali a norma di legge, il Direttore dell'Amministrazione la rappresenta rispetto ai terzi, in giudizio e fuori, per tutto ciò che riguarda l'esercizio delle strade ferrate.

Trattandosi di fatti non personali al Direttore, questi potrà designare quali suoi rappresentanti, per determinati incombenzi giudiziali come il giuramento, gli interrogatori e simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto e ne hanno speciale conoscenza per ragioni delle loro funzioni.

Però, quanto alle azioni nascenti dal contratto di trasporto, l'Amministrazione s'intenderà rappresentata anche dal capo stazione di partenza o da quello di arrivo, secondo i casi.

I mandati rilasciati dal Direttore per la sua rappresentanza in giudizio valgono altresì per rappresentare i capi stazione.

SEZIONE III. — Degli indennizzi.

Art. 132.

**INDENNIZZO NEI CASI DI RITARDO O DI PERDITA
DEI BAGAGLI E CANI**

Nei casi di ritardo all'arrivo a destinazione dei bagagli, salvo che per i campioni, l'Amministrazione corrisponde l'indennità stabilita nella prima parte del seguente articolo (133).

Trascorsi dieci giorni dalla data in cui i bagagli avrebbero dovuto giungere a destinazione, questi sono considerati come perduti.

Per la perdita dei bagagli non assicurati sarà corrisposto al viaggiatore il presunto valore del bagaglio, da determinarsi secondo le circostanze particolari del fatto, esclusi i valori e gli altri oggetti non ammessi al trasporto come bagaglio.

Per la perdita totale dei bagagli assicurati (40) sarà corrisposta al viaggiatore la intera somma dichiarata, ed una parte proporzionale di essa per la perdita parziale.

In ogni caso, se la perdita parziale dei bagagli supera i tre quarti del loro quantitativo, il viaggiatore può considerarla come perdita totale, lasciando il rimanente per conto dell'Amministrazione e conseguendo da questa l'intero compenso.

In quanto ai cani, l'indennizzo si regola secondo le circostanze particolari del fatto.

Art. 133.

**INDENNIZZO PER I RITARDI ALLA RICONSEGNA
DELLE COSE TRASPORTATE A GRANDE E PICCOLA VELOCITÀ.**

Trascorso il termine di resa (51) (64), senza che questa abbia avuto luogo, l'avente diritto può reclamare una parte del prezzo di trasporto proporzionata alla durata del ritardo, oppure l'intero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del tempo stabilito per l'esecuzione del trasporto, oltre il risarcimento del maggior danno che porvasse essergli derivato.

L'Amministrazione non è responsabile del ritardo derivato da caso fortuito o da forza maggiore o da fatto del mittente o del destinatario.

Art. 134.

INDENNIZZO PER LA PERDITA TOTALE O PARZIALE
[DELLE COSE TRASPORTATE A GRANDE OD A PICCOLA VELOCITÀ.

Trascorse due settimane dal giorno fissato per la resa delle merci a grande velocità (51) e quattro settimane per quelle a piccola velocità (64), senza che essa abbia avuto luogo, le cose trasportate si considerano come perdute e l'Amministrazione, sulla domanda dell'avente diritto, ne corrisponde il valore, calcolato sulla base del prezzo corrente della merce della stessa natura e qualità nel luogo e tempo della riconsegna.

Il prezzo corrente si desume dai listini di Borsa o dalle mercuriali del luogo della riconsegna ed, in mancanza, da quelle del luogo più vicino e da ogni altra fonte di prova, detratte le spese risparmiate in conseguenza della perdita o dell'avaria.

Se il danno è operato con dolo o manifesta negligenza, la misura del risarcimento si determina secondo le disposizioni degli articoli 1227 e 1229 del codice civile.

L'Amministrazione non risponde degli oggetti preziosi, del denaro e dei titoli di credito che non le sono stati dichiarati, ed in caso di perdita, l'Amministrazione non è tenuta a risarcire più del valore denunciato.

Se la merce è stata assicurata (101) l'Amministrazione corrisponde, per la perdita totale, la intera somma assicurata ed una parte proporzionale di essa per la perdita parziale.

Nel fissare l'indennità, nel caso di perdita parziale, si terrà conto del calo naturale delle merci e del peso dei recipienti e dell'imballaggio. È riservata all'interessato la prova che il calo non è naturale.

Qualora la perdita sia definitivamente accertata anche prima delle due o delle quattro settimane, di cui al principio del presente articolo, si fa luogo senz'altro alla liquidazione dell'indennità.

Art. 135.**RINVENIMENTO DELLE COSE PERDUTE.**

Se le cose considerate come perdute sono ritrovate nei quattro mesi dopo spirato il termine di resa, l'Amministrazione deve avvisarne immediatamente l'interessato, il quale, entro quindici giorni dal ricevuto avviso (108), ha diritto di ritirare la merce franca di porto alla stazione di partenza o di destinazione, ovvero in altra intermedia a sua scelta, verso restituzione della indennità corrispostagli.

Se le cose, in qualunque tempo rinvenute, fossero riscontrate di quantità o qualità diverse da quelle indicate per ottenere la liquidazione dell'indennità, colui che l'ha ricevuta è tenuto a risarcire l'Amministrazione pagandole il doppio della somma indebitamente riscossa e senza pregiudizio delle penali stabilite dalle leggi e dai decreti in vigore ove ne sia il caso.

Art. 136.**INDENNIZZO PER AVARIE AI BAGAGLI, MERCI ED OGGETTI.**

Per le avarie ai bagagli alle merci ed altri oggetti, accertate secondo le norme dell'articolo 129, l'indennizzo consiste nel pagamento della somma corrispondente al deprezzamento constatato.

Trattandosi di bagagli, di merci e di oggetti assicurati per il valore (40) (101), la indennità per avaria sarà regolata proporzionalmente al valore dichiarato.

Il disposto del quarto alinea dell'articolo 134 è pure applicabile al caso di avarie.

Art. 137.**INDENNIZZO NEI CASI DI SPEDIZIONI FALSAMENTE DICHIARATE.**

Verificandosi false dichiarazioni nelle spedizioni, le indennità in caso di perdite, avarie o ritardi, rispettivamente stabilite in questa sezione non saranno regolate che sulla base della dichia-

razione fatta dallo speditore, fermo sempre il disposto dell'articolo 94.

Art. 138.

INDENNIZZO PER I TRASPORTI A TARIFFA SPECIALE.

Le basi d'indennità per i trasporti effettuati a tariffa speciale sono quelle risultanti come condizione esplicita dell'applicazione delle tariffe stesse.

Art. 139.

FORZA MAGGIORE.

Nessuna indennità è dovuta per qualsiasi causa o titolo per i danni derivati da caso fortuito o da forza maggiore.

SEZIONE IV. — Della prescrizione.

Art. 140.

TERMINE E DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.

Le azioni contro l'Amministrazione derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono col decorso :

1° di sei mesi se la spedizione fu fatta in Europa ;

2° di un anno, se la spedizione fu fatta in altro luogo.

Il termine per la prescrizione in caso di perdita totale, decorre dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione, e, in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo, dal giorno della riconsegna.

Interromperà il corso della prescrizione la prima domanda che l'interessato presenti in via amministrativa, in doppio originale, al capo stazione del luogo di partenza o di arrivo della merce. Il capo stazione apporrà il visto ad uno dei due originali, che verrà restituito all'interessato, in prova dell'esibizione della domanda.

Si prescrivono del pari nel termine di un anno, decorribile dal giorno dell'effettiva consegna, le azioni del vettore contro lo speditore.

CAPO XII.

Nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità.

Avvertenze. — 1° L'indicazione abbreviata *escl.*, posta invece del numero della classe nella colonna della *classificazione delle merci*, significa che la merce è esclusa dal trasporto a piccola velocità.

2° I prezzi delle classi assegnate per le spedizioni senza vincolo di peso, di liquidi riposti in bottiglie, in flaschi ed in damigiane, sono applicabili soltanto quando i detti recipienti vengono consegnati per la spedizione in casse chiuse; quando invece i liquidi riposti in bottiglie, in flaschi ed in damigiane vengono consegnati per la spedizione con un imballaggio diverso, la loro tassazione dovrà farsi in base al prezzo della classe immediatamente superiore a quella rispettivamente assegnata e, se trattasi di liquidi ascritti alla prima classe, in base al prezzo di detta classe aumentato di lire 0,0204 per tonnellata e per chilometro.

Il passaggio di classe e l'aumento ora accennati non hanno altrimenti luogo quando i liquidi siano consegnati per la spedizione riposti in damigiane provviste completamente di speciali rivestimenti rigidi od elastici, con rinforzi o sostegni di legno o di metallo, ossia di rivestimenti tali che permettano, senza pericolo di avarie o rotture, la loro sovrapposizione nel carico e la comunanza con altre merci.

I liquidi riposti in damigiane rivestite completamente di metallo con coperchio pure di metallo, si considerano e si tassano come se fossero consegnati per la spedizione riposti in botti e barili.

3° La lettera *V* posta accanto al numero della classe, indica che la merce è voluminosa e non suscettibile di compressione (eccezione fatta per i foraggi, il fieno, la paglia, le stramaglie, che sono compressibili) e la lettera *W* indica che la merce è voluminosa e suscettibile di compressione. Queste merci sono da tassarsi a forma dell'articolo 100 delle tariffe generali.

4* Le merci infiammabili od esplosivi, alle quali nella Nomenclatura non è assegnata alcuna classe, devono tassare in base alle relative tariffe e condizioni di trasporto (Alleg. 3).

5* Per le tariffe speciali, con condizioni di peso od a carro completo, valgono le Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali (Capo XIII).

Distinzione per categoria delle merci a piccola velocità

1. Cereali, legumi secchi e farine.
2. Derrate alimentari.
3. Frutta, ortaglie e verdure.
4. Acque, bevande, spiriti e vini.
5. Coloniali e drogherie.
6. Olii vegetali e materie grasse.
7. Materie tessili greggie, filate o tessute.
8. Semenze, radici, piante, foraggi ed altri prodotti vegetali.
9. Prodotti chimici, industriali e generi medicinali.
10. Generi per tinta e per concia,
11. Mercerie, chincaglierie, profumerie ed oggetti diversi.
12. Stampati, carta ed oggetti di cancelleria.
13. Prodotti dell'arte ceramica e vetraria.
14. Prodotti animali.
15. Minerali metalliferi e metalli greggi.
16. Prodotti dell'industria metallurgica.
17. Macchine e meccanismi.
18. Legnami greggi e lavorati.
19. Materie bituminose, resinose ed olii minerali.
20. Terre ed altri minerali non metalliferi.
21. Marmi, pietre ed altri materiali da costruzione,
22. Combustibili.
23. Conciami, avanzi e concimi.
24. Sale.

NOMENCLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI A PICCOLA VELOCITÀ

BASI CHILOMETRICHE E PREZZI PER ZONE DEI TRASPORTI CON CONDIZIONE DI PESO

I prezzi fatti, stampati sotto le basi di tariffa delle singole zone, sono complessivi per tonnellata e per l'intera percorrenza di ciascuna zona, compresi i prezzi delle zone precedenti.

Le tariffe, che in qualcuna delle prime zone di percorrenza non hanno la indicazione dei prezzi chilometrici, sono applicabili soltanto alle spedizioni aventi percorrenza delle zone successive, quando, bene inteso, i prezzi complessivi risultino più favorevoli per il pubblico.

Le basi ed i prezzi delle tariffe speciali per otto tonnellate non avranno applicazione fino a che non vi saranno i vagoni della portata corrispondente.

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
— 11		<p>Merci non nominate, nè strettamente assimilabili alle merci nominate (e non escluse dal trasporto secondo l'art. 65 a pag. 53).</p> <p style="text-align: center;"><i>Le merci assimilabili ad una delle voci contenute nella presente Nomenclatura, sono tassate in base alla classificazione portata dalla voce cui sono assimilabili.</i></p> <p style="text-align: center;">A</p>	1
1	11	Abiti e vestimenta in genere.	1
2	29	Accenditori di legno resinoso o pezzetti di legno imbevuti di resina — vedi <i>Allegato 3° categoria 5°</i>	1
3	—	Acciaio (gomene di) — vedi <i>Acciaio in grossi lavori greggi (6)</i> .	
4	15	— in barre, in lamiera ed in lastre greggie.	5
5	16	— in fili ed in lavori non nominati.	2

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
8	—	0.0408	0.0408	0.0408	0.0357	0.51	
	8.57	5.61	9.69	18.77	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
6	16	Acciaio in grossi lavori greggi.	4
7	15	— in limatura, ritagli, rottami e tornitura	7
8	—	Acetato di rame — <i>vedi Vitriolo azzurro (668)</i> .	
9	4	Aceto comune in botti o barili,	5
10	4	— comune in bottiglie od in fiaschi	3
11	9	Acetone — <i>vedi allegato 3° categoria 9°</i>	3
12	9	Acido arsenico — <i>vedi allegato 3° categoria 2°</i>	1
13	9	— arsenioso — <i>vedi allegato 3° categoria 2°</i>	3
14	9	— carbonico (gas), compresso od allo stato liquido — <i>vedi allegato 3° categoria 7°</i>	3
15	9	— cloridrico (acido muriatico o spirito di sale marino) ed acido solforico (olio di vitriolo) — <i>vedi alleg. 3° categ. 2°</i> .	4

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso ed a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
6	0.0561	0.0357	0.0357	0.0306	0.0306	0.204	
	2.805	4.59	8.16	11.22	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
5	0.0969	0.0867	0.0663	0.0561	0.0510	0.51	
	4.845	9.18	15.81	21.42	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classe della tariffa generale a della tariffa speciale n. 75</p>
16	19	Acido fenico o carbonico del commercio — <i>vedi allegato 3° categoria 5^a</i>	4
17	9	— idrocloro azotico (acqua regia), nitrico o azotico (acqua forte) — <i>vedi allegato 3° categoria 2^a</i>	3
18	9	— picrico rettificato — <i>vedi allegato 3° categoria 13^a</i> .	
19	—	— picrico non rettificato, esplosivo all'urto — <i>vedi allegato 3° articolo 1°</i>	escl.
20	9	— solforoso, (gas) compresso od allo stato liquido — <i>vedi allegato 3° categoria 7^a</i>	3
21	9	Acqua concentrata , sugo proveniente dalla lavorazione dei tabacchi.	3
22	4	— dolce, di mare e da bagni, in botti o barili	5
23	23	— impura e proveniente dalla lavorazione dei tabacchi, in botti o barili	6
24	19	— regia od olio essenziale di trementina — <i>vedi allegato 3° categoria 9^a</i>	
25	4	Acquavite semplice in bottiglie — <i>vedi alleg. 3° categorie 8^a e 9^a</i> .	3

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0. 1122	0. 1122	0. 0765	0. 0663	0. 0612	0. 51	
	5. 61	11. 22	18. 87	25. 50	—		
6	0. 0459	0. 0459	0. 0357	0. 0306	0. 0306	0. 204	
	2. 295	4. 59	8. 16	11. 22	—		
	L. 0. 204 per carro da 6 tonn. e km.					1. 02	
	> 0. 255	>	da 8	>	>		

Numero d'ordi. e	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
26	4	Acquavite semplice, in botti o barili — vedi allegato 3° categorie 8° e 9°	4
27	4	Acque gazoze, di seltz e minerali, naturali od artificiali . . .	4
28	11	Aghi da cucire e spilli	1
29	9	Agro o sugo di limone, di arancio e simili	3
30	3	Agrumi, cioè: aranci, bergamotti, cedri, limoni, mandarini e simili, anche in acqua di mare o salata	4
31	21	Alabastro greggio, in pezzi	6
32	11	— (lavori di)	1
33	4	Alcool etilico, amilico (a) e metilico (spirito di vino, di patate, di legno) ed alcool di cereali e simili, in bottiglie — vedi allegato 3° categoria 9°	3
34	4	— etilico, amilico (a) e metilico, come sopra, in botti o barili — <i>vedi allegato 3° categoria 9°</i>	4

(a) *L'alcool amilico o flemma è un liquido oleoso, di odore sgradito, di sapore acre e bruciante, pochissimo solubile nell'acqua.*

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	Lire	Lire
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0918	0.0612	0.0561	0.0459	0.0459	0.51	
	4.59	7.65	18.26	17.85	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
6	0.0663	0.0561	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	8.815	6.12	10.20	14.28	—		
6	0.0918	0.0612	0.0561	0.0459	0.0459	0.51	
	4.59	7.65	18.26	17.85	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
35	8	Alghe marine o fuco, per concimi — <i>vedi allegato 3^o categoria 4^a</i>	5 ^a
36	8	Alloro (foglie di)	4 ^a
37	20	Allume di rocca o di Roma	4 ^a
38	11	Amianto od asbesto filato o tessuto ed in altri lavori	2 ^a
39	9	Amido ed amidone.	3 ^a
40	5	Anice stellato, frutto con semi in forma di stella	1 ^a
41	8	— verde.	3 ^a
42	15	Antimonio crudo o solfuro d'antimonio, metallico o regolo d'antimonio	3 ^a

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
	Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	L. 0.255 per carro da 6 o 8 tonn. e km.						1.02
4	0.0969	0.0765	0.0612	0.0510	0.0459	0.51	
	4.845	8.67	14.79	19.89	—		
5	0.0969	0.0867	0.0663	0.0561	0.0510	0.51	
	4.845	9.18	15.81	21.42	—		
8	0.0867	0.0613	0.0510	0.0459	0.0459	0.51	
	4.835	7.65	12.75	17.84	—		
5	0.1122	0.1122	0.0765	0.0663	0.0612	0.51	
	5.61	11.22	18.87	25.50	—		
4	0.1122	0.0918	0.0714	0.0612	0.0510	0.51	
	5.61	10.20	17.84	23.46	—		
6	0.0816	0.0408	0.0408	0.0408	0.0408	0.51	
	4.08	6.12	10.20	14.28	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
43	—	Antracite — <i>vedi Carbone fossile (118).</i>	
44	—	Aratri a macchina — <i>vedi Macchine agrarie (325).</i>	
45	—	— ordinari esclusi quelli a macchina — <i>vedi Attrezzi rurali (58).</i>	
46	—	Aratri a vapore — <i>vedi Macchine agrarie (325).</i>	
47	—	Ardesie — <i>vedi Lavagne (297 e seg.).</i>	
48	20	Argille non nominate e creta in natura	8
49	11	Armi da fuoco e da taglio.	3
50	9	Arsenico metallico ed arsenico nero o nativo — <i>vedi allegato 3° categoria 2°.</i>	2
51	19	Asfalto, minerale bituminoso, in pani, in polvere od in roccia — Per quello in pani, <i>vedi allegato 3° categoria 5°.</i>	7

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0459	0.0459	0.0357	0.0306	0.0306	0.204	
	2.295	4.59	8.16	11.22	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.90	—		
8	0.0510	0.0510	0.0408	0.0357	0.0306	0.204	
	2.55	5.10	9.18	12.75	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Cassa della tar genera e della tar specia n. 75
52	16	Assi di ferro anche acciaiato o di ghisa, con ruote o non. . .	7
53	16	Attrezzi rurali formati in tutto od in parte di acciaio, di ferro o di ghisa anche con parti di legno come: aratri ordinari esclusi quelli a macchina, badili, erpici od estirpatoi esclusi quelli a macchina, falci, falcetti o falciuoli, mazze da aratro, rastrelli, ronconi, vanghe, vomeri, zappe, zapponi e simili.	1
54	11	Avorio (lavori di)	1
55	14	— in natura.	2
B			
56	10	Bacche o coccole di alloro, cipresso, ginepro, mirto e simili.	0
57	11	Balocchi o giocattoli	1
58	11	Bambà	17

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	2.06	6.12	11.22	15.20	—		
8	—	—	0.0408	0.0408	0.0408	0.51	
	—	6.12	10.20	14.28	—		
6	0.0510	0.0510	0.0445	0.0380	0.0380	0.204	
	2.55	5.10	9.55	13.25	—		
6	0.0663	0.0561	0.0408	0.0408	0.0408	0.204	
	2.215	6.12	10.20	14.28	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classi della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
59	18	Barole	1 v
60	19	Benzina — <i>vedi allegato 3° categoria 9°</i>	4
61	11	Borretterie	1
62	9	Bianca o bianco o carbonato di piombo.	4
63	10	Bladette o ceneri azzurre	2
64	11	Biancherie confezionate	1
65	9	Bianco di zinco	3
66	9	Bicromate di ferro, di potassa ed altri non nominati — <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i>	2
67	17	Bilance non nominate	1
68	17	— a ponte, di peso fino a 5 tonnellate per collo, senza garanzia per le avarie di quelle non incassate o non imballate	3
69	11	Biliardi	1

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0969	0.0867	0.0663	0.0561	0.0510	0.51	
	4.845	9.18	15.81	21.42	—		
5	0.0969	0.0867	0.0663	0.0561	0.0510	0.51	
	4.845	9.18	15.81	21.42	—		
5	0.0969	0.0663	0.0663	0.0561	0.0510	0.51	
	4.845	8.18	14.79	20.40	—		

Numero d'ordine	Categorie	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
70	4	Birra in bottiglie	3
71	4	— in botti o barili.	5
<i>I turaccioli delle botti e dei barili devono essere tagliati a perfetto livello del fusto e coperti con una lastra di latta debitamente inchiodata.</i>			
72	—	Biscotte ordinario — vedi <i>Pane comune (424)</i> .	
73	9	Bismuto	2
74	19	Bitumi liquidi e solidi non nominati — vedi allegato 3° categoria 5°	6
75	10	Boghead solido per gas — vedi allegato 3° categoria 5°	6
<i>Schisto bituminoso che serve specialmente alla fabbricazione del gas, è di color grigio volgente al nero, di grana fina ed uniforme.</i>			

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
8	—	—	0.0408	0.0408	0.0408	0.51	
	—	6.12	10.20	14.28	—		
6	0.0561	0.0561	0.0408	0.0408	0.0257	0.204	
	8.805	5.61	9.69	18.77	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale • della tariffa speciale n. 75
76	—	Bole d'Armenia o terra sigillata (ocra) — <i>vedi Terre coloranti (628)</i> .	
77	9	Borace (borato di soda) naturale ed artificiale	5
78	9	Bossoli da cartucce innescati, ossia muniti di capsula — <i>vedi allegato 3° categoria 11°</i>	1 r
79	2	Bottarga (uova di muggine, di tonno o simili)	1
80	17	Bottiglie da seltz montate, ossia munite dell'apparecchio metallico (sifone).	2
81	7	Bozzelli morti	3 r
82	16	Brande di ferro, ripiegate	3
83	9	Brome , veleno — <i>vedi allegato 3° categoria 2°</i>	1
84	16	Bronzine per ruote, ossia striscie di metallo che rivestono la parte interna del mozzo delle ruote.	2
85	16	Bronze in campane	4
86	16	— in grossi lavori d'ornato, in medaglioni e simili	2

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza.					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0765	0.0863	0.0510	0.0408	0.0408	0.51	
	8.885	7.14	12.24	16.82	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
87	15	Bronzo in lastre, limatura, pani, piastre, ritagli, rosette, rottami tornitura e verghe a fasci	5
88	16	— in moneta ed in minuti, lavori non nominati	1
89	14	Budella e vesciche fresche, salate — vedi allegato 3 ^o cate- goria 1 ^a	7
90	14	— e vesciche secche	3 v
91	2	Burro fresco e burro salato	3
92	18	Buscole di giunchi o di altri vegetali per torchiatura del- l'olio o per la pressione del sego.	4
93	16	Bussole o boccole di ferro o di ghisa per mozzi da ruote di carri ordinari	5
C			
94	—	Cacciaglione	escl.
95	5	Caffè	2
96	5	— artificiali o surrogati del caffè.	3

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.1428	0.1326	0.1020	0.0816	0.0816	-0.51	
	7.14	18.77	28.97	82.18	—		

Numero d'ordi. •	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale • della tariffa speciale n. 75
97	2	Caglio solido e liquido.	3
98	21	Calce viva o spenta, anche alla rinfusa se a vagone completo — <i>vedi tariffa locale n. 202, pag. 308.</i>	7
99	17	Caldaje (e parti di) non nominate di acciaio, di ferro, di rame per macchine ed altri usi industriali, di peso fino a 5 ton- nellate per collo.	3
100	16	Caldaje e simili recipienti in acciaio od in ferro per uso do- mestico	3
101	16	— e simili recipienti in rame per uso domestico	2
102	—	Campeggio in tronchi od in ischeggie e macinato — <i>vedi Ma- terie coloranti vegetali comuni (248).</i>	
103	7	Canapa greggia o pettinata (gargiolo) in balle — <i>vedi alle- gato 3° categoria 4°</i>	3 v

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	per tonnellata	per carro
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0561	0.0459	0.0408	0.0306	0.0306	0.204	
	2.805	5.10	9.18	12.24	—		
5	0.0669	0.0663	0.0663	0.0561	0.0510	0.51	
	4.845	8.16	14.79	20.40	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
5	0.0714	0.0714	0.0510	0.0510	0.0510	0.51	
	3.57	7.14	12.24	17.34	—		
	per carro da 6 o 8 tonn.						
	0.4080	0.4080	0.3570	0.3060	0.3060	1.02	
	20.40	40.80	76.50	107.10	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p>NOMENCLATURA</p> <p>delle merci</p>	<p>Classe della tariffa generale • della tariffa speciale n. 75</p>
104	14	Candele di cera	1
105	6	— di ceresina, di parafina, di sego, di spermaceto, e steariche	3
106	11	Canne d'India lavorate o non	2
107	8	— ordinarie e palustri — <i>vedi allegato 3° categoria 4°</i>	6 v
108	9	Cannelli a frizione e cannelli elettrici — <i>vedi allegato 3° categoria 11°</i>	1
109	17	Cannoni contro la grandine	4
110	9	Cantaridi — <i>vedi allegato 3° categoria 2°</i>	1
111	20	Caolino, feldspato argilloso.	7
112	11	Cappelleria, esclusa quella di paglia	1 v
113	11	Cappelli di paglia, di truciolo e di scorza.	1

**Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo**

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
4	0.0663	0.0561	0.0459	0.0408	0.0408	0.204	
	8.215	6.12	10.71	14.79	—		
5	0.0612	0.0612	0.0408	0.0408	0.0408	0.51	
	8.06	6.12	10.20	14.28	—		
6	0.0561	0.0561	5.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	2.805	5.61	9.69	18.77	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p>NOMENCLATURA</p> <p>delle merci</p>	<p>Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
114	9	Capsule detonanti, contenenti ciascuna due o più decigrammi di fulminato di mercurio — <i>vedi allegato 3° categoria 14.</i>	
115	9	— per fucili, per spolette, per cartucce e simili — <i>vedi allegato 3° categoria 11.</i>	1
116	16	Caratteri da stampa e lastra per stereotipia	3
117	15	— guasti fuori uso, atti soltanto alla rifondita	5
118	22	Carbone fossile (antracite e litantrace) coke, lignite e mattonelle (di) — <i>vedi allegato 3° categoria 3°, antracite — vedi tariffa locale n. 201, pag. 306.</i>	7
119	22	— vegetale e formello o mattonelle (di) — <i>vedi allegato 3° categoria 3°</i>	6
120	22	— polvere grossolana, tritumi e mondiglia (di) e carbonella di legna o brace — <i>vedi allegato 3° categoria 6°</i>	6
121	9	Carburo di calcio, per la fabbricazione del gas acetilene — <i>vedi allegato 3° categoria 7°</i>	3

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0510	0.0510	0.0306	0.0306	0.0306	0.204	
	2.55	5.10	8.16	11.22	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0108	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
6	0.0612	0.0408	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	3.06	5.10	9.18	13.26	—		
6	0.0510	0.0408	0.0306	0.0306	0.0306	0.204	
	2.55	4.59	7.65	10.71	—		
5	0.1122	0.1122	0.0765	0.0663	0.0612	0.51	
	5.61	11.22	18.87	25.50	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
122	8	Cardi o cardoni vegetali per iscardassare, imballati	3 v
123	16	— o scardassi in ferro, per pettinare la canapa, il lino e la lana	3
124	2	Carni affumicate, salate o secche e carni conservate in scatole	3
125	23	Carniole , ossia brandelli di carne, freschi od incalcinati, anche alla rinfusa se a vagone completo — <i>vedi allegato 3ª categoria 1ª</i>	6 w
126	11	Carruole a mano da sterro	
127	12	Carta da disegno in rotoli, porcellanata o coperta di biacca e simili materie, oliata, preparata per riprodurre disegni, traforata per ricami, usq pergamena per fotografie, colorata, dorata, argentata e simili; cartoni e cartoncini fini; da lettera e buste: filigranata con intestazioni, stemmi, cifre o disegni di qualunque specie anche impressi oppure semplicemente condizionata in scatole	1
<p style="text-align: center;"><i>Per carta da lettere filigranata si considera quella che lascia trasparire, attraverso la luce, lettere, parole o disegni, esclusi però quelli di semplice lineatura o vergatura.</i></p>			

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	3.06	5.61	9.69	18.77	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classe della tariffa generale • della tariffa speciale n. 75</p>
128	12	<p>Carta bianca non nominata, tinta in pasta non nominata, comune da lettera e buste, da filtro, da musica, in quaderni per scuole, in striscie per telegrafi, stampata in fogli sciolti anche in moduli d'ufficio, sciugante ed altre carte non nominate</p> <p style="text-align: center;"><i>La carta tinta in pasta ha un colore uniforme su tutta due le superficie e nella spezzatura: quella colorata ha il colore su una superficie sola.</i></p>	
129	12	<p>— grossolana da involgere, compresi i libri stampati o scritti fuori d'uso per involgere. — Per quella oliata o resinata, vedi allegato 3° categoria 6°</p>	
130	9	<p>— esplosiva — vedi allegato 3° categoria 14°.</p>	
131	12	<p>Cartone e cartoncini ordinari e cioè: cartoni in massa, di paglia, di amianto, gessati per pareti od altri lavori da costruzione, da tetto imbevuti di catrame e rivestiti di polvere di ardesia o di sabbia o di simili materie, impermeabili per vagoni, in celle quadrangolari od altrimenti formate per la bachicoltura</p>	
132	9	<p>Cartucce cariche a bossolo metallico, per fucili, pistole, rivoltelle, spingarde e mitragliere — vedi allegato 3° categoria 11°</p>	
133	9	<p>— cariche a bossolo metallico per cannoni — vedi allegato 3° categoria 13°.</p>	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro.	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		

Numero d'ordine	Categorie	NOMENCLATURA varie merci	Classe della tariffa generale o della tariffa speciale n. 15
134	9	Cartucce cariche a bossolo di cartone o di carta, per fucili, pistole, ecc. — <i>vedi allegato 3° categoria 13^a.</i>	
135	3	Carubo	6
136	7	Cascami di canapa, di cotone, di filati o di tessuti di cotone, di lana e di iuta, in ballo — <i>vedi allegato 3° categoria 4^a.</i> — Per quelli intrisi di olio, di grasso e di altre sostanze untuose, <i>vedi allegato 3° categoria 6^a.</i>	5 w
137	7	— di seta o di filati di seta	3 v
138	16	Casse-forti o forzieri per denaro	3
139	9	Cassa naturale, in canna od in bacelli	2
140	3	Castagne	6

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
8	—	0.0459	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	3.315	5.61	9.69	13.77	—		
5	0.0714	0.0714	0.0510	0.0510	0.0510	0.51	
	3.57	7.14	12.24	17.34	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
8	—	0.0459	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	3.315	5.61	9.69	13.77	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classe della tariffa generale • della tariffa speciale n. 75</p>
141	9	Castagne per segnalamento — <i>vedi allegato 3° categoria 13°</i>	
142	10	Catechù o cattù naturale, terra giapponese.	3
143	19	Catrame o coal-tar liquido o solido — <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i>	6
144	21	Cemento in sacchi o botti	7
145	23	Ceneri comuni e cenerone	8
146	14	Cera comune vergine o greggia, in pani e rottami e residui di candele e di torcie di cera — <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i> .	9

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza.					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	2.06	6.12	11.22	15.20	—		
8	—	—	0.0408	0.0408	0.0408	0.51	
	—	6.12	10.20	14.28	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	2.06	6.12	11.22	15.20	—		
8	0.0561	0.0459	0.0408	0.0306	0.0306	0.204	
	2.805	5.10	9.18	12.24	—		
5	0.0470	0.0470	0.0352	0.0352	0.0294	0.204	
	2.25	4.70	8.22	11.74	—		
8	0.0408	0.0408	0.0306	0.0306	0.0255	0.204	
	2.04	4.08	7.14	10.20	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA delle merci</p>	Classe della tra: genera: e della tra: specia: n. 75
147	8	Cera vegetale — vedi allegato 3° categoria 5°	
148	16	Cerchi di ferro per carri.	
149	16	Cerchioni per ferrovie	
150	1	Cereali come: avena, frumento, granturco, melica o saggina, miglio, orzo (sperlato o non), panico, riso, risone, scagliola, segala, spelta e simili	
151	16	Chiodi e viti di acciaio, di ottone e di rame	
152	16	— e viti in ferro, in ghisa, in zinco, punte dette di Parigi, chivelle dette biette o copiglie	
153	9	Cianuri di mercurio, di potassio ed altri non nominati — vedi allegato 3° categoria 2°	
154	—	Cinabrese o sinopia — vedi Terre coloranti (628).	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0613	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
6	0.1020	0.0510	0.0510	0.0459	0.0408	0.51	
	5.10	7.65	12.75	17.84	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.9408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
8	—	—	0.0408	0.0408	0.0408	0.51	
	—	6.12	10.20	14.28	—		

Numero d'ordi. »	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
155	—	Cinabro o vermiglio — <i>vedi Materie coloranti fine (247).</i>	
156	5	Cioccolata , cacao e mondiglia di cacao.	1
157	9	Clorate di potassio ed altri non nominati — <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i>	1
158	9	Cloruro di alluminio ferruginoso; di bario; di calce od ipoclorito di calce; di magnesio.	5
159	9	Codette per spolette — <i>vedi allegato 3° categoria 11°</i>	1
160	4	Cognac in bottiglie — <i>vedi allegato 3° categorie 8° e 9°</i>	1
161	4	— in botti o barili — <i>vedi allegato 3° categorie 8° e 9°</i>	2
162	9	Colla forte o di pelle (caravella), anche liquida, e colla d'ossa.	4
163	9	— di pesce	3
164	9	— vegetale gelatinosa	5
165	9	Colloidio — <i>vedi allegato 3° categoria 9°</i>	1
166	—	Colefonia — <i>vedi Pece greca (492).</i>	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico complete

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	Classe della tar. generale e della tar. speciale n. 75
167	5	Coloniali non nominati.	
168	9	Colori non nominati.	
169	11	Cottellerie.	
170	14	Conchiglie greggie.	
171	23	Concimi chimici od artificiali non nominati, in panelli od in polvere — vedi tariffa locale n. 207, pag. 316.	
172	23	— naturali organici ed inorganici, non nominati — <i>vedi allegato 3^o categoria 1^a</i>	
173	2	Confettererie e pasticcerie.	
174	2	Conserven alimentari non nominate — vedi tariffa locale n. 204, pag. 313	
175	2	— alimentari sotto aceto, come: capperi, citriuoli, peperoni e simili	
176	7	Coperte di cotone.	
177	7	— di lana, di seta ed imbottite di ogni genere; di tessuto	
178	7	Copertoni di tela, anche incerati od incatramati.	

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
179	14	Cerami	3
180	7	Cordami e funami di canapa, di lino, di stoppa e di altri vegetali filamentosi	4
181	14	Corna greggie in genere — vedi allegato 3° categoria 1°	4
182	—	Corticce di albero non nominate per ardere, in fasci strettamente legati — vedi Legna da ardere (204) e allegato 3° categoria 4°	
183	10	— di albero per tinta, non nominate e macinate	5
184	10	— di albero per tinta, non nominate e non macinate	5
185	10	— di betulla, di castagno, di faggio, di gelso, d'olmo, di quercia (rovere, cerro od elce), di salice, di sughero, macinato o non, per concerie, in fasci strettamente legati od in sacchi — vedi allegato 3° categoria 4°	6
186	7	Cotone in filetto — vedi allegato 3° categoria 4°	5
187	7	— greggio in balle — vedi allegato 3° categoria 4°	4
188	19	Cressoto (olio di catrame) — vedi allegato 3° categoria 4°	4

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
189	14	Crine animale greggio, in balle.	3 w
190	8	— vegetale greggio in balle — <i>vedi allegato 3° categoria 4°, vedi tariffa locale n. 206, pag. 315.</i>	5 w
191	13	Cristallami non nominati e cristallo in lastre, in casse	2
192	11	Crivelli o vagli a mano	4 v
193	9	Cremiti — <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i>	1
194	1	Crusca o cruscherello, detto anche tritello	t
D			
195	3	Datteri	2
196	11	Decorazioni da teatro	1
197	9	Dinamite e materie analoghe alla dinamite, come sebastina, paleina, litofratte, ecc. — <i>vedi allegato 3° categoria 13°.</i>	
198	10	Dividivi (baccelli concitati)	3

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lira	Lire	Lire
5	0.0615	0.0612	0.0540	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.30	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classificazione della merce generale e della merce speciale n. 75
199	—	Doghe nuove od usate da tini, botti o barili, in fasci — <i>vedi Legname non nominato, greggio (300)</i> .	
200	5	Doghe non nominate.	
E			
201	11	Effetti , d'uso.	
202	11	— teatrali , escluse le decorazioni.	
203	8	Erba palustre, spartea, sala, pitta o spada ed altre erbe filamentoze — <i>vedi allegato 3° categoria 4°</i>	
204	9	Erbe medicinali non nominate	
205	9	Esca preparata — <i>vedi allegato 3° categoria 10°</i>	
206	9	Esplosivi non nominati, senza clorati — <i>vedi allegato 3° categoria 13°</i> .	
207	9	— non nominati, contenenti clorati — <i>vedi allegato 3° categoria 14°</i> .	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
 con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
4	0.0785	0.0785	0.0510	0.0459	0.0408	0.51	
	8.825	7.65	12.75	17.84	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci -	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
208	—	Essenza di petrolio — <i>vedi Benzina (60)</i> .	
209	—	— di trementina — <i>vedi Acqua regia (24)</i> .	
210	9	Essenze ed olii essenziali non nominati — <i>vedi allegato 3° categoria 9°</i>	1
211	10	Estratti tintoriali e concianti non nominati	2
212	9	Etere — <i>vedi allegato 3° categoria 9°</i>	1
F			
213	23	Fanghi in botti o mastelli	8
214	1	Farina di castagne, cereali e legumi	6
215	8	— di semi oleosi	4

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo . per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	Lire	Lire
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0408	0.0408	0.0306	0.0306	0.0255	0.204	
	2.04	4.08	7.14	10.20	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
216	22	Fascine di minuta legna — <i>vedi allegato 3° categoria 4° e tariffa locale n. 201, pag. 306</i>	6
217	—	Fecola di vino, cristallizzata o non — <i>vedi Tartaro greggio (616).</i>	
218	6	Fecole o morchie d'olio d'oliva e di altri olii vegetali — <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i>	6
219	1	Fecola di patate.	5
220	2	Fecole alimentari non nominate	3
221	7	Feltri incatramati od asfaltati	4
222	7	— non nominati.	2
223	16	Ferro (mobilia in) senza garanzia per le avarie di quella non imballata, o non incassata	2

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0612	0.0408	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	8.06	5.10	9.18	13.28	—		
	Per carro da 8 tonn.						
6	0.4080	0.4080	0.3570	0.3060	0.3060	1.02	
	20.40	40.80	76.50	107.10	—		
6	0.0612	0.0612	0.0408	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	10.20	14.28	—		
5	0.1122	0.0918	0.0714	0.0561	0.0561	0.51	
	5.61	10.20	17.84	22.95	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
224	16	Ferro a punte per siepi; in badili per uso di miniere; in ferri da stirare; in fili, anche piombato, ramato, stagnato o zincato; in lavori d'ornato, balaustri, ringhiere, cancellate, pergolati e simili; in lavori non nominati; in stoviglie e posate; in utensili da fabbro ferraio	3
225	16	— in attrezzi rurali; in lamiera stagnata o piombata (esclusa la latta) . . .	4
226	16	— in arpioni, caviglie e minuti materiali d'armamento; in balconate; in leve e palanchini	5
227	16	— a <i>T</i> ed a doppio <i>T</i> per pavimenti od impalcature, per travicelli da ponti o palchi e simili ferri semplicemente sagomati e laminati; da chiodi o da trafilare, rozzamente cilindrato, quadro, bisquadro, ottangolare, mezzo tondo, non zincato, del diametro non inferiore a quattro millimetri, in rotoli o fasci; in bulloni e stecche;	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
8	—	—	0.0408	0.0408	0.0408	0.51	
	—	6.12	10.20	14.28	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
		<p>Segue Ferro: in fili per telegrafo e telefoni; in lamiera ordinaria anche ondulata; spalmata di minio o zincata; in rotaie per vie ferrate, tramvie e ferrovie portatili, anche riunite con traverse in ferro; in tubi; in verghe o barre piatte o tonde; lavorato in grossi pezzi come alberi, ancore, armature per tetti o tettoie, corde, catene, gomene ed incudini .</p>	6
228	15	- greggio abbozzato e pudellato.	7
229	15	- in limatura, ritagli, rottami, scaglie, tornitura e mate- riale vecchio da fondere.	8
230	9	Fiammiferi di cera, di legno e simili — vedi allegato 3° cate- goria 10°	9

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.80	—		
8	0.0612	0.0408	0.0408	0.0306	0.0306	0.204	
	3.06	5.10	9.18	12.24	—		
5	0.0612	0.0510	0.0510	0.0408	0.0357	0.204	
	3.06	5.61	10.71	14.79	—		
8	0.0561	0.0357	0.0357	0.0306	0.0306	0.204	
	2.805	4.59	8.16	11.22	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.80	—		
8	0.0459	0.0357	0.0357	0.0255	0.0255	0.204	
	2.295	4.08	7.65	10.20	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
231	7	Fibre vegetali tessili o da intreccio, non specialmente nominate — vedi allegato 3° categoria 4°	5 w
232	3	Fichi secchi	4
233	7	Filati di canapa, cotone, lino ed altri vegetali <i>Per il filo di cotone ritorto preparato per licci da telai, sono da osservarsi le speciali condizioni contenute nell'allegato 3° categoria 6°. Il filo è facilmente riconoscibile perchè irrigidito mediante sostanze resinose.</i>	3
234	7	— di lana	2
235	7	— di seta o di cascami di seta	1
236	—	Filo di acciaio — vedi Acciaio in fili (5).	
237	—	— di ferro — vedi Ferro in fili (224 e 227).	
238	16	— di metalli non nominati	1

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Liro	Lire	Lire
5	0.0714	0.0714	0.0510	0.0510	0.0510	0.51	
	8.57	7.14	12.24	17.84	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
5	0.1122	0.1122	0.0816	0.0714	0.0663	0.51	
	5.61	11.22	19.88	26.52	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA delle merci</p>	Classe della tariffa generale della tariffa speciale n. 75
239	16	File di ottone o di rame.	3
240	16	— di ottone o di rame o di altri metalli non nominati, ricoperti di gutta-perca od altro	1
241	8	Foglie di granturco — <i>vedi allegato 3° categoria 4^a</i>	6 v
242	8	Foglie di mirto, mortella, palma e tamarisco. Per quelle di palma non lavorate — <i>vedi allegato 3° categoria 4^a</i>	4
243	10	— non nominate, anche per concia.	2
244	—	— per tinta — <i>vedi materie coloranti vegetali comuni (248)</i>	
245	8	— secche di castagno, di faggio, di rovere e simili — <i>vedi allegato 3° categoria 4^a</i>	7
246	8	Foraggi , fieno, paglia e stramaglie — <i>vedi allegato: 3° categoria 4^a e 6^a e tariffa locale n. 207, pag. 316</i>	6 v

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro.
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
5	0.0612	0.0510	0.0408	0.0357	0.0357	0.204	
	8.06	5.61	9.69	18.26	—		
	per carro da 6 o 8 tonn.					1.02	
	0.4080	0.4080	0.3570	0.3060	0.3060		
	20.40	40.80	76.50	107.10	—		
6	0.0561	0.0561	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	2.805	5.61	9.69	18.77	—		
	L. 0.255 per carro da 6 o 8 tonn. e km.					1.02	

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	<p>Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
247	2	Formaggi facili a liquefarsi	3
248	2	— sodi	4
249	9	Fosforo comune (bianco) e fosforo amorfo (rosso) — vedi allegato 3° categoria 10^a.	2
250	3	Frutta fresche non nominate — vedi la Tariffa speciale n. 50 a pag. 295 e le locali n. 51 e n. 205 a pag. 296 e 314 .	4
251	—	— fresche soggette a rapido deperimento, come fichi, fragole e simili	escl.
252	2	— secche non nominate	3
253	23	Fuligine anche alla rinfusa se a vagone completo — vedi allegato 3° categoria 6^a	8

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0918	0.0714	0.0663	0.0561	0.0510	0.51	
	4.59	8.16	14.79	20.40	—		
5	0.0969	0.0867	0.0612	0.0510	0.0459	0.51	
	4.845	9.18	15.80	20.40	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.80	—		
5	0.0470	0.0470	0.0352	0.0352	0.0294	0.204	
	2.35	4.70	8.22	11.74	—		
8	0.0408	0.0408	0.0306	0.0306	0.0255	0.204	
	2.04	4.08	7.14	10.20	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	Class. della un. generica e della tri. speciale n. 75
254	9	Fulmicotone stabilizzato , cioè polpato col processo Abel, contenente almeno il 18 % di acqua — <i>vedi allegato 3° categoria 12^a.</i>	
255	9	— secco o contenente meno del 18 % di acqua — <i>vedi allegato 3° categoria 13^a.</i>	
256	9	— (derivati o composti di) come tonite, polvere Schultze, balistite, acapnia, ecc. — <i>vedi allegato 3° categoria 13^a.</i>	
257	—	Fulminati d'oro, d'argento, di mercurio, ecc. — <i>vedi allegato 3° articolo 1^a.</i>	esc.
258	9	Fuochi d'artificio, da salone e per uso di guerra con o senza innesco fulminante — <i>vedi allegato 3° categoria 13^a gruppi 2 e 4.</i>	
G			
259	10	Galle o gallozze per tinta e per concia , non nominate . . .	3
260	9	Gas illuminante ed altri gas non nominati, compressi od allo stato liquido — <i>vedi allegato 3° categoria 7^a.</i>	1
261	9	Gommana macinata	3
262	8	— (radice di)	4

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale • della tariffa speciale n. 75
263	13	Gesso in lavori incassati.	4
264	—	— in lavori non incassati	escl.
265	21	— in polvere, calcinato o non, in sacchi o botti.	7
266	4	Ghiaccio o neve.	6
267	—	Ghiata , pietrisco e ciottoli — <i>vedi Pietrame in genere (459)</i> .	
268	8	Ghiande naturali.	7
269	11	Ghisa in grossi lavori, come balaustri, caldaie, cancellate, colonne, pergolati, ringhiere ed altri grossi lavori non nominati.	5

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.30	—		
8	0.0561	0.0459	0.0408	0.0306	0.0306	0.204	
	2.805	5.10	9.18	12.24	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.30	—		
8	0.0561	0.0561	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	2.805	5.61	9.69	13.77	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.30	—		
8	—	—	0.0408	0.0408	0.0408	0.51	
	—	6.12	10.20	14.25	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale • della tariffa speciale n. 75
270	16	Chiusa in grossi lavori dell'arte industriale, come figure di uomini, d'animali, vasi e simili, verniciati, galvanizzati o bronzati, in casse	3
271	16	— in minuti lavori non nominati.	3
272	15	— in limatura, pani, ritagli, rottami, scaglie e tornitura. .	8
273	16	— in tubi.	6
274	8	Giunchi greggi, in fasci	4
275	5	Glucosio solido e liquido e melasso.	3
276	20	Grafite ovvero piombaggine	7

**Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo**

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0. 1122	0. 0918	0. 0663	0. 0510	0. 0459	0. 51	
	5. 61	10. 20	16. 88	21. 93	—		
5	0. 0612	0. 0612	0. 0510	0. 0408	0. 0108	0. 204	
	3. 06	6. 12	11. 22	15. 80	—		
8	0. 0459	0. 0357	0. 0357	0. 0255	0. 0255	0. 204	
	2. 295	4. 08	7. 65	10. 20	—		
5	0. 0612	0. 0612	5. 0510	0. 0408	0. 0408	0. 204	
	3. 06	6. 12	11. 22	15. 80	—		
8	0. 0612	0. 0408	0. 0408	0. 0357	0. 0306	0. 204	
	3. 06	5. 10	9. 18	12. 75	—		
4	0. 0969	0. 0765	0. 0612	0. 0510	0. 0459	0. 51	
	4. 845	8. 67	14. 79	19. 89	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
277	6	Grasso naturale di bue, di maiale e simili, dégras, sego e grassi minerali per macchine. Per il dégras, per il sego e per i grassi minerali, <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i>	4
278	23	Guano naturale od artificiale.	7
I			
279	9	Idrogeno — <i>vedi allegato 3° categoria 7°</i>	3
280	9	Inchiostre	3
281	9	Inneschi detonanti contenenti ciascuno due o più decigrammi di fulminato di mercurio — <i>vedi allegato 3° categoria 14°</i> .	
282	9	— di fulmicotone — <i>vedi allegato 3° categoria 13°</i> .	
283	9	— per spolette — <i>vedi allegato 3° categoria 11°</i>	1
284	11	Involucri di carta o di paglia per bottiglie.	3
285	13	Isolatori per linee telegrafiche e telefoniche	6

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.80	—		
	L. 0.204 per carro da 6 tonn. e km.						1.02
	L. 0.255 > 8 > 						

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
L			
286	16	Lame da seghe	3
287	11	Lampade, fanali e lanterne, anche per gas e per luce elettrica	2 v
288	7	Lana lavata, in balle.	3 v
289	7	— sucida, in balle e lana meccanica, ricavata dagli stracci in balle — <i>vedi allegato 3° categoria 4</i>	4 v
290	2	Lardo e lardoni	4
291	15	Latta bianca in fogli.	4

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritte fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
4	0.1122	0.1122	0.0816	0.0714	0.0663	0.51.	
	5.61	11.22	19.38	26.52	—		
5	—	—	0.0612	0.0510	0.0459	0.51	
	—	8.67	14.79	19.89	—		
6	per carro da 6 o 8 tonn.					1.02	
	0.4080	0.4080	0.3570	0.3060	0.3060		
	20.40	40.80	76.50	107.10	—		
	0.0918	0.0714	0.0663	0.0561	0.0510		
	4.59	8.16	14.79	20.40	—		
	0.0918	0.0714	0.0663	0.0561	0.0510		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classe della tariffa generale & della tariffa speciale n. 75</p>
292	16	Latta in lavori non nominati.	1
293	16	— in stoviglie per uso domestico	3
294	2	Latte condensato o concentrato	2
295	2	— fresco	1
296	2	— sterilizzato	3
297	21	Lavagne od ardesie in lastre greggie	7
298	21	— od ardesie levigate	5
299	12	— per scrivere	3
300	11	Lavori di cartone comune	3 v
301	11	— di cartone fino o di carta pesta.	1 v
302	13	— in getto (figure ed ornati) di terra cotta o di cemento.	4

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0561	0.0459	0.0408	0.0306	0.0306	0.204	
	2.805	5.10	9.18	12.24	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.80	—		
6	0.0918	0.0714	0.0561	0.0459	0.0459	0.51	
	4.59	8.16	18.77	18.86	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA delle merci</p>	<p style="text-align: right;">Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
303	21	Lavori semplici in cemento non nominati,	6
304	22	Legna da ardere, non comprese le fascine — vedi allegato 3 ^o categoria 3 ^a e tariffa locale n. 201, pag. 306	7
305	18	Legname di acero, di ebanò, di mogano, di noce d'India e simili legni di ebanisteria	3
306	18	— in forma di serramenti o di altri grossi lavori da falegnami e da carradore, comprese le scale a mano. . .	4
307	18	— in lavori non nominati	2
308	18	— non nominato, grossamente preparato o sagomato, comprese le doghe finite nuove usate.	5
309	18	— non nominato, greggio in tronchi d'albero od anche semplicemente segato o squadrato, come: assami, doghe non finite, tavole anche congiunte a due a due, travi e travicelli di ogni specie, pertiche anche spaccate e riflesse per cerchi da botti e pali non nominati, non eccedenti la lunghezza di un vagone	6

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso		
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro	
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.			
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
6	0.0663	0.0561	0.0408	0.0408	0.0357	0.204		
	8.815	6.12	10.20	14.28	—			
6	0.0510	0.0408	0.0306	0.0306	0.0306	0.204		
	2.55	4.59	7.65	10.71	—			
5	0.0918	0.0714	0.0561	0.0459	0.0459	0.51		
	4.59	8.18	18.77	18.86	—			
6	0.0765	0.0765	0.0561	0.0459	0.0459	0.51		
	8.825	7.65	18.26	17.85	—			
	per carro da 6 tonn.							1.02
	0.306	0.306	0.2675	0.2295	0.2295			
	15.80	20.60	57.40	80.85	—			
	per carro da 8 tonn.							
	0.4080	0.4080	0.3570	0.3060	0.3060			
	20.40	40.80	76.50	107.10	—			

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
310	10	Legni da concia e da tinta non nominati in pezzi od in ischeg- gie	3
311	3	Legumi freschi, come : ceci, cicerchie, fagioli, fave, piselli ed altri non nominati	4
312	1	— secchi, come : ceci, cicerchie, fagioli, fave, lenticchie, lu- pini, piselli, vecce ed altri non nominati	6
313	—	Letame — vedi <i>Concimi naturali</i> (172).	
314	12	Libri stampati	2
315	—	Lignite — vedi <i>Carbone fossile</i> (118).	
316	16	Lime o raspe	3
317	7	Lino greggio o pettinato in balle — vedi <i>allegato 3° catego- ria 4°</i>	4 w
318	4	Liquori in bottiglie	2

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0969	0.0867	0.0612	0.0510	0.0459	0.51	
	4.845	9.18	15.80	20.40	—		
8	0.0918	0.0510	0.0510	0.0459	0.0408	0.51	
	4.59	7.14	12.24	16.88	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA	Class. della tar. genera e della tar. specia n. 75
319	4	<p>Liquori in botti o barili — <i>vedi allegato 3° categorie 8ª e 9ª.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>I turaccioli delle botti e dei barili, devono essere tagliati a perfetto livello del fusto e coperti con una lastra di latta debitamente inchiodata.</i></p>	3
320	9	<p>Lisciva d'ogni specie liquida e solida. — Per quella caustica <i>vedi allegato 3° categoria 2ª</i></p>	5
321	10	<p>Litargirio</p>	4
322	12	<p>Litografo</p>	1
323	9	<p>Lucido e vernici da scarpe, di ogni specie</p>	3
324	2	<p>Lumache o chiocciole</p>	2
M			
325	17	<p>Macchine agrarie, come : locomobili, trebbiatrici, aratri, battitrici, dicanapulatrici, erpici ed estirpatoi, falciatrici, mietitrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandifieno, trebbiatori, trinciatrici e simili — <i>vedi tariffa locale n. 207, pag. 316</i></p>	4

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0408	0.0408	0.0408	0.51	
	3.06	6.12	10.20	14.28	—		
	per carro da 8 tonn.						
	0.4080	0.4080	0.3570	0.3060	0.3060	1.62	
	20.40	40.80	76.50	107.10	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
326	17	Macchine da cucire (pedali, crociere, volanti, bielle di, e simili), spediti separatamente	3
327	17	— da cucire e simili, senza garanzia per le avarie di quelle non imballate o non incassate	2
328	17	— dinamo-elettriche, di peso sino a 100 kg. ciascuna e parti relative, elettrostatiche, magneto-elettriche, fotografiche, stereoscopiche e simili, incassate.	1
329	17	— o meccanismi (o parti di) non nominati, di peso superiore alle 5 e fino alle 10 tonnellate per collo, senza garanzia per le avarie di quelli non incassati o non imballati.	1
330	17	— o meccanismi (o parti di) non nominati, di peso fino a 5 tonnellate per collo, senza garanzia per le avarie di quelli non incassati o non imballati	2
331	7	Maglierie di cotone o di lino.	2
332	7	— di lana o di seta	1
333	8	Maglioli o tralci di vite	3
334	13	Maioliche artistiche e di collezione	1

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.1326	0.1122	0.1020	0.0816	0.0765	0.51	
	6.68	12.24	22.44	30.60	—		
4	0.1122	0.0918	0.0714	0.0612	0.0510	0.51	
	5.61	10.20	17.24	23.46	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale • della tariffa speciale n. 75
335	13	Metalliche comuni, anche alla rinfusa, se a vagone completo.	4
336	3	Mandorle secche col guscio	4
337	3	— secche agusciate	3
338	15	Manganese.	4
339	18	Manichi per vanghe, scope e simili.	4
340	21	Marmette o ambrogette da pavimento	6

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso		
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro	
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.			
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
5	per carro da 6 tonn.					1,02		
	0.306	0.306	0.26775	0.2295	0.2295			
	15.80	80.60	57.40	80.85	—			
	per carro da 8 tonn.							
	0.4080	0.4080	0.3570	0.3060	0.3060			
	20.40	40.80	70.50	107.10	—			
	0.0612	0.0612	0.0510	0.0401	0.0408			0.204
	3.06	6.12	11.22	15.80	—			
	0.1122	0.0918	0.0714	0.0612	0.0510			0.51
	5.61	10.20	17.84	23.46	—			
	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408			0.204
	3.06	6.12	11.22	15.80	—			
0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204			
3.06	6.12	11.22	15.80	—				
8	—	—	0.0408	0.0408	0.0857	0.204		
—	6.12	10.20	14.28	—				

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA	delle merci	Classe della tariffa generale • della tariffa speciale n. 75
341	21	Marmo in lastro o lastroni semplicemente segati, in blocchi od in massi anche squadrati ed in pezzi abbozzati o ridotti a sagoma — vedi tariffa locale N. 202, pag. 308 .		6
342	21	— in lavori di architettura con ornati, esclusi gli oggetti d'arte.		2
343	21	— in lavori semplici, come : balaustri, capitelli, camini, cippi, colonne, gradini, lavatoi, mensole, mortai, stipiti ed altri simili lavori.		4
344	21	— in pezzi semplicemente abbozzati o ridotti a sagoma per essere poi lavorati in balaustri, capitelli, camini, cippi, colonne, gradini, lavatoi, mensole, mortai, stipiti ed altri simili lavori.		5
345	23	Marna o marga per ammendare i terreni		8
346	11	Masserizie ed arredi di casa usati, come : biancherie, materassi, mobili, stoviglie ed altri utensili, in partite complesse dichiarate <i>sgomberi</i> in conseguenza di cambiamento di dimora		2
<i>Per le masserie ed arredi di casa usati, l'Amministrazione si riserva il diritto di riconoscere se siano usati e di chiedere estandio la prova del cambiamento di dimora che occasiona il trasporto.</i>				

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso		
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro	
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.			
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
6	0.0663	0.0561	0.0408	0.0408	0.0357	0.204		
	8.815	6.12	10.20	14.28	—			
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204		
	8.06	6.12	11.22	15.80	—			
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204		
	8.06	6.12	11.22	15.80	—			
L. 0.204 per carro da 6 tonn. e km.							1.02	
L. 0.255 > 8 > >								
3	0.1224	0.1224	0.1020	0.0816	0.0765	0.51		
	6.12	22.24	22.44	30.60	—			

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
347	10	<p>Materie coloranti fine, come: anilina, arancione (color d'arancione vivo per miscelatura) — azzurro di montagna (carbonato, idrato di rame naturale), di Parigi, di Prussia, di cobalto o smaltina — carminio, cinabro o vermiglia, cociniglia, coccianina — estratti tintoriali in genere — gialli: di Aladino, reale, minerali, di cromo o cromato di piombo, di cadmio, di arsenico (orpimento), di Napoli, di Cassel, di Colonia;</p> <p>vegetali: di Pernambuco, di curcuma e simili — indaco (pasta tintoriale vegetale) — lacca carminata — licheni da tinta;</p> <p>rosso d'arsenico (realgar o risigallo) — verdi: di Alemagna, inglese, eterno, di montagna, di vescica, di cromo, di malachite, di Sassonia — e simili materie coloranti fine non nominate</p> <p style="text-align: center;"><i>Per il Giallo e per il Verde d'arsenico e per i Cromati vedi allegato 3° categoria 2° e 5° — Per il Rosso d'arsenico vedi allegato 3° categoria 2°</i></p>	1
348	10	<p>— coloranti vegetali comuni, come: campeggio in tronchi od in ischeggie e macinato, cortecce per tinta non nominate e macinate, foglie per tinta, galle e gallozze non nominate, legni per tinta, oriana, oricello, radici non nominate macinate o non, quercitrone, tornasole e simili materie coloranti vegetali comuni</p>	3
349	10	<p>— coloranti minerali comuni, non nominate, escluse le terre.</p>	4

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritte fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0969	0.0765	0.0612	0.0510	0.0459	0.51	
	4.845	8.67	14.79	19.89	—		
5	0.0969	0.0765	0.0612	0.0510	0.0459	0.51	
	4.845	8.67	14.79	19.89	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale & della tariffa speciale n. 75
350	—	Materie focali o dei pozzi neri (escrementi) anche disinfettate con torba — <i>vedi Concini naturali (172).</i>	escl.
351	—	— non nominate che esplodono o si accendono spontaneamente o per lieve attrito — <i>vedi allegato 3° articolo 1°.</i>	escl.
352	21	Mattonelle o piastrelle di maiolica, di terra cotta, non nominate e di cemento semplice	6
353	21	Mattoni e mattonelle comuni od ordinari di terra cotta anche per pavimenti	8
354	—	Merci non nominate, nè strettamente assimilabili a quelle nominate — <i>vedi pag. 100.</i>	escl.
355	15	Metalli greggi non nominati, esclusi i preziosi	3
356	16	— lavorati non nominati, esclusi i preziosi	2

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zona di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
8	—	—	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	—	6.12	10.20	14.28	—		
5	0.0612	0.1612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
8	0.0459	0.0357	0.0306	0.0306	0.0255	0.204	
	2.295	4.08	7.14	10.20	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
357	15	Metalli non nominati, esclusi i preziosi, in limatura, ritagli, rottami e tornitura	5
358	9	Miele di ogni sorta, comprese quelle Bichford dette di sicurezza — vedi allegato 3° categorie 11° e 13°	1
359	14	Miele puro od anche centrifugato	2
360	14	— impuro	3
<p style="text-align: center;"><i>Per miele impuro si considera soltanto quello di colore oscuro contenente tracce di materie eterogenee od un miele liquido privo di materie eterogenee chiamato comunemente melasso di miele, il quale è di colore oscuro più del miele impuro e si ottiene mediante torchiatura dei favi e colla lavatura di mastelli che hanno contenuto il miele.</i></p>			
361	15	Minerali metalliferi, non nominati	6
362	9	Minio di piombo (ossido di piombo)	3
363	9	— di ferro (ossido di ferro naturale macinato)	4

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0765	0.0765	0.0510	0.0459	0.0408	0.51	
	8.825	7.65	12.75	17.84	—		
8	0.0714	0.0408	0.0408	0.0408	0.0357	0.51	
	8.57	5.61	9.69	18.77	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale • della tariffa speciale n. 75
364	17	Misuratori , contatori o registri del gas, senza garanzia per le avarie di quelli non incassati o non imballati.	2
365	16	Misure di capacità, in ferro od in legno	2
366	11	Mobilia di legno curvato, di canne d'India, di bambù e simili.	1 v
367	11	— non nominata, imballata od incassata	2
368	11	— non nominata, nè imballata, nè incassata, senza garanzia per le avarie	1
369	11	Molinelli o macinini da caffè, da formaggio, da pepe, in legno od in metallo	2
370	16	Molle da carrozze e da carri per vie ordinarie.	2
371	16	— spirali per mobili.	2
372	16	Moneta erosa di bronzo, di nichelio o di rame	1
373	16	Morse da fabbro-ferraio	4

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
3	0.1224	0.1224	0.1020	0.0816	0.0765	0.51	
	6.12	12.24	22.44	30.60	—		
3	0.1530	0.1530	0.1224	0.0918	0.0816	0.51	
	7.65	15.30	27.54	36.72	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale • della tariffa speciale n. 75
374	4	Mosto in botti o barili — <i>vedi allegato 3° categoria 7°</i> <i>Le botti ed i barili non dovranno essere tappati al cochiume, ma dovranno avere un cannello che si elevi per un certo tratto, affinchè abbiano sfogo i gas generati dalla fermentazione.</i>	5
375	9	Munizioni da guerra , ossia proiettili carichi, cartucce, cariche e cartocci per cannoni e simili, non muniti di innescò fulminante — <i>vedi nella Nomenclatura il nome della materia esplosiva di cui sono carichi e l'allegato 3°.</i>	
N			
376	9	Nastrene , soda d'Egitto o carbonato naturale, di soda	5
377	9	Nepolina — <i>vedi allegato 3° categoria 9°.</i>	4
378	9	Nero animale o di ossa e nero fumo vegetale — Per quest'ultimo <i>vedi allegato 3° categoria 6°.</i>	6
379	20	— minerale, — <i>vedi allegato 3° categoria 3°</i>	7

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.18	15.22	15.20	—		
6	0.0765	0.0663	0.0510	0.0408	0.0408	0.51	
	8.925	7.14	12.24	16.32	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
380	14	Nervi e tendini di bue, greggi — <i>vedi allegato 3° categoria 1°.</i>	4
381	9	Nitrati non nominati — <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i>	1
382	9	Nitrobenzina — <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i>	1
383	—	Nitroglicerina — <i>vedi allegato 3° articolo 1°</i>	escl.
384	23	Noccioli ed altre ossa di frutta non nominati, non infranti .	5
385	3	Nocciolo	4
386	3	Noce	5
387	12	Oggetti di cancelleria non nominati	1
388	6	Oleina od acido oleico — <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i>	4
389	12	Oleografo.	1

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritte fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.80	—		
0	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.80	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
390	9	Olio di mandorle, di lauro od alloro	2
391	6	— di oliva e di altri vegetali non nominati, in bottiglie — <i>vedi allegato 3° categoria 5ª</i>	2
392	6	— di oliva e di altri vegetali non nominati, in botti, barili, o vasi di metallo cerchiati in ferro od in recipienti di latta (scatole, stagnoni e simili) racchiusi in casse od anche sciolti se a vagone completo, ma senza garanzia, in quest'ultimo caso, per le dispersioni — <i>vedi allegato 3° categoria 5ª</i>	4
393	6	— di oliva in pelli, ma solo a vagone completo e senza ga- ranzia per le eventuali dispersioni — <i>vedi allegato 3° categoria 5ª</i>	4
394	6	— di pesce, in barili — <i>vedi allegato 3° categoria 5ª</i> . . .	4
395	9	— di riccio medicinale — <i>vedi allegato 3° categoria 5ª</i> . .	2
396	2	Olive in conserva	3
397	3	— in natura.	4
398	—	Oltremare (azzurro minerale) — <i>vedi Materie coloranti fine (247)</i> .	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritte fisse	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.86	—		
5	0.0969	0.0765	0.0612	0.0510	0.0459	0.51	
	4.845	8.67	14.79	19.89	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
399	—	Oriana — <i>vedi Materie coloranti vegetali comuni (848).</i>	
400	—	Oricello (pasta tintoriale) — <i>vedi Materie coloranti vegetali comuni (848).</i>	
401	—	Orino — <i>vedi Concimi naturali (172).</i>	
402	11	Orologerie , escluse quelle da tasca montate in oro od argento	1
403	3	Ortaglie e verdure fresche, come: aglio, angurie, capperi, carciofi, carote, cavoli, cipolle, citrioli, cocomeri, finocchi, meloni, napi, peperoni, pomodoro, porri, rape e simili — <i>vedi la tariffa speciale n. 50 pag. 295 e le locali n. 51 e n. 205, pag. 296 e 314</i>	4
404	23	Ossa greggie e raschiatura di ossa ed ossa sgrassate — <i>vedi allegato 3° categoria 1ª</i>	7
405	9	Ossido di metile (gas) , compresso od allo stato liquido — <i>vedi allegato 3° categoria 7ª</i>	1
406	9	Ossigeno — <i>vedi allegato 3° categoria 7ª</i>	3

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritte fisse	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0918	0.0510	0.0510	0.0459	0.0408	0.51	
	4.59	7.14	12.24	16.88	—		
5	0.0646	0.0528	0.0470	0.0411	0.0294	0.204	
	8.28	5.87	10.57	14.68	—		
8	0.0561	0.0459	0.0408	0.0357	0.0306	0.204	
	2.805	5.10	9.18	12.75	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale • della tariffa speciale n. 75
407	—	Ottone in fili — <i>vedi Filo d'ottone (239 e 240).</i>	
408	15	— in fogli, lamine, lastre, pani, piastre e verghe a fasci .	4
409	16	— in lavori non nominati	1
410	15	— in limatura, ritagli, rottami e tornitura	5
411	16	— in tubi	2
412	7	Ovatta di cotone.	2 v
P			
413	11	Paglia da cappelli preparata in mazzetti per troccie.	2
414	—	— comune in balle — <i>vedi Foraggi (244).</i>	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classi della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
415	—	Pagliericod in ferro, a rete metallica, a molle ovali o spirali ovvero a liste a reticolato con molle; senza garanzia per le avarie di quelli non imballati o non incassati — <i>vedi Ferro (mobilia in) (223)</i> .	
416	11	— elastici a molle spirali, non imballati nè incassati, senza garanzia per le avarie.	1 v
417	11	— elastici, a molle spirali, imballati od incassati	2 v
418	15	Pakfong in lastre od in piastre.	3
419	16	— in lavori non nominati	1
420	18	Pale , palotti, forche ed altri simili utensili di legno.	4
421	18	Pali per linee telegrafiche e telefoniche	6
422	—	Pallini da caccia — <i>vedi Piombo in migliorola (470)</i> .	
423	16	Panche di ferro o di ghisa, con legno, per giardini.	3
424	2	Pane comune, compresi i grissini ed il biscotto ordinario di mare	4

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro.	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	Libre	Libre
Tonnellate	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
6	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0357	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
6	0.0918	0.0714	0.0663	0.0561	0.0510	0.51	
	4.59	8.16	14.79	20.40	—		

Numero d'ordi. e	Categorie	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
425	23	Fanelle per alimentazione del bestiame.	7
426	11	Faneri nuovi, d'ogni specie, non nominati	1 v
427	18	— e corbei nuovi, di canna e di vimini, vuoti	3 v
428	—	— ed altri recipienti di canna e di vimini vuoti usati — <i>vedi Recipienti vuoti usati (808).</i>	
429	6	Farfana in pani — <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i>	4
430	2	Faste da vernicellaio	4
431	3	Fatate	6
432	19	Fecce greca e colofonia, pece minerale e pece navale o pece nera — <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i>	5

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza.					Diritto fisso		
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro	
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.			
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
	L. 0. 204 per carro da 6 tonn. e km.							1.02
	L. 0. 255 > 8 > >							
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204		
	3.06	6.12	11.22	15.30	—			
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204		
	3.06	6.12	11.22	15.30	—			
8	—	0.0459	0.0408	0.0408	0.0357	0.204		
	3.315	5.61	9.69	13.77	—			
6	0.0612	0.0612	0.0408	0.0408	0.0408	0.51		
	3.06	6.12	10.20	14.28	—			

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA	Classe della tariffa generale • della tariffa speciale n. 75
433	14	Pelli d'animali non nominati, esclusi la lana, il crine e le setole.	1
434	14	Pelli camosciate o verniciate	2
435	14	— conciate d'ogni specie, non nominate, anche con lana o pelo.	3
436	14	— greggie secche ed anche salate, di agnello, camoscio, capra, capretto, cervo, coniglio, daino, lepre e simili — Per quelle salate, <i>vedi allegato 3° categoria 1°</i>	3
437	14	— greggie secche, di bue, vacca, vitello, cavallo, bufalo, cammello, montone, pecora e di altri grossi animali; greggie fresche, come sopra, insalamoiate, salate od incalciate, in sacchi, ceste, botti o barili — Per le greggie fresche, ecc., <i>vedi allegato 3° categoria 1°</i>	4
438	14	— in lavori non nominati	1
439	11	— (ritagli di) in lavori, come: suole, tacchi o talloni e simili.	3

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di trasporto od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0. 1122	0. 1122	0. 0816	0. 0714	0. 0714	0. 51	
	5. 61	11. 22	19. 88	26. 52	—		
5	0. 1122	0. 1122	0. 0816	0. 0714	0. 0714	0. 51	
	5. 61	11. 22	19. 88	26. 52	—		
	per carro da 6 tonn.					0. 2295	1. 02
	0. 306	0. 306	0. 2675	0. 2295	0. 2295		
	15. 30	20. 60	57. 40	80. 85	—		
	per carro da 8 tonn.						
	0. 4080	0. 4080	0. 3570	0. 3060	0. 3060		
	20. 40	40. 80	76. 50	107. 10	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	Class. della zona e della spec. n. 7
440	11	Pelliccerie	
441	23	Penne di pollame, d'oca e simili (escluso il piumino d'oca e le penne d'oca da scrivere), scelte per la fabbricazione di guanciali, trapunte e simili.	
442	11	Pennelli d'ogni specie	
443	5	Pepe	
444	12	Pergamena	
445	11	Persiane composte di fuscellini o di assicelle di legno o di giunchi, unite con spago o filo metallico	
446	—	Pesce guasto od avanzi di pesce, per concime — <i>vedi Concimi naturali</i> (172).	
447	2	Pesci affumicati o secchi.	
448	2	— all'olio od in conserva, non nominati	
449	—	— freschi	
450	2	— marinati o carpionati, nel sale od insalamoiati.	
451	9	Petardi -- <i>vedi allegato 3° categoria 13°.</i>	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
452	19	Petrolio , altri olii minerali ed olio di catrame — <i>vedi allegato 3° categorie 5ª, 8ª e 9ª</i>	4
453	11	Pianoforti , harmonium, fisarmoniche, melodium, melopiani, in casse	1
454	8	Piante e piantine viventi, con o senza vaso, in ceste o casse coperte di tela o di paglia, e piantoni fruttiferi od ornamentali non imballati, il tutto senza garanzia per le avarie	3
455	8	— e piantoni fruttiferi od ornamentali, imballati od anche semplicemente fasciati con paglia, senza garanzia per avarie.	4
456	9	Piorati non esplodenti all'urto, come polvere Brugère, di Abel, ecc. — <i>vedi allegato 3° categoria 13ª</i> .	
457	—	— di potassio, di piombo, ecc., esplodenti all'urto — <i>vedi allegato 3° articolo 1°</i>	escl
458	20	Pietra pomice in pezzi od in polvere.	
459	21	Pietrame in genere — pietre da calce e da gesso, ciottoli, ghiaia e pietrisco	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.80	—		
4	0.1122	0.0918	0.0714	0.0612	0.0510	0.51	
	5.61	10.20	17.84	28.46	—		
4	0.0969	0.0765	0.0612	0.0510	0.0459	0.51	
	4.845	8.67	14.79	19.89	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.80	—		
8	0.0459	0.0357	0.0306	0.0306	0.0255	0.204	
	2.295	4.08	7.14	10.20	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p>NOMENCLATURA</p> <p>delle merci</p>	<p>Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
460	20	Pietre coti per affilare e molari da arrotare	4
461	21	-- greggie o grossolanamente lavorate, di peso fino a 5 tonnellate per pezzo, compresi i graniti e la lava per lastricati (basoli) — <i>vedi tariffa locale n. 202, pag. 308</i> .	7
462	21	-- lavorate a scalpello piano od alla martellina, di peso fino a 5 tonnellate per pezzo.	6
463	21	-- levigate od arrotate in lavori semplici e di ornato, escluse le opere d'arte, di peso fino a 5 tonnellate per pezzo .	8
464	20	-- litografiche e simili.	7

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30			
8	0.0561	0.0459	0.0408	0.0306	0.0306	0.204	
	2.805	5.10	9.18	12.24	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
8	—	—	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	—	6.12	10.20	14.28	—		
5	0.0969	0.0969	0.0714	0.0612	0.0612	0.51	
	4.845	9.69	16.88	22.95	—		
8	0.0867	0.0663	0.0561	0.0459	0.0459	0.51	
	4.335	7.65	18.26	17.85	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Class. della tar. gener. e della tar. specie in T.
465	21	Pietre da molino o macina, di peso fino a 10 tonnellate per pezzo	6
466	3	Pine, frutti del pino, anche galla rinfusa se a vagone completo	6
467	3	Pinoli col guscio	5
468	3	— sgusciati	5
469	15	Piombo in fogli, lamine, pani, piastre e verghe a fasci . .	6
470	16	— in migliarola (pallini da caccia) e piombi per la chiusura di vagoni, di colli od altro; in tubi anche stagnati internamente	6

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.05	6.12	11.22	15.30	—		
8	—	—	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	—	6.12	10.20	14.28	—		
6	0.0663	0.0459	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	3.315	5.61	9.69	13.77	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
8	0.0612	0.0408	0.0408	0.0306	0.0306	0.204	
	3.06	5.10	9.18	12.24	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Class della tari general e della tariffe speciale n. 75
471	15	Piombo in limatura, ritagli, rottami e tornitura	7
472	11	Pipe di gesso, di legno, di schiuma e di terra	2
473	11	— grossolane in terra cotta e cannuccie per pipa.	4
474	3	Pistacchi (frutta di) con o senza guscio.	3
475	11	Plume ed acconciature di piume	1 v
476	—	Pollame vivo o morto.	escl.
477	9	Polvere da fuoco ed esplosivi affini — <i>vedi allegato 3° cate- goria 13ª.</i>	
478	21	— di marmo, di ardesia e di porcellana	8

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
5	0.0612	0.0510	0.0510	0.0408	0.0357	0.204	
	3.06	5.61	10.71	14.79	—		
8	0.0561	0.0357	0.0357	0.0306	0.0306	0.204	
	2.805	4.59	8.16	11.22	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
8	0.0459	0.0357	0.0306	0.0306	0.0255	0.204	
	2.295	4.08	7.14	10.20	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA	
		delle merci	
479	9	Polvere Horsley, Pellé e simili esplosivi contenenti clorati — <i>vedi allegato 3° categoria 1^a.</i>	
480	—	Pomodoro — <i>vedi Ortoglie (406).</i>	
481	2	— (conserva o salsa di)	
482	17	Pompe a mano d'ogni genere, comprese le irroratrici per le viti.	
483	13	Porcellane artistiche, con rilievi e da collezione	
484	13	— comuni, anche dipinte, dorate e con fregi	
485	9	Potassa (bicarbonato di)	
486	9	— (carbonato puro di) e (solfato di)	
487	9	— del commercio (carbonato greggio di) od allume di feccia e caustica per arti.	
488	9	Potassio (metallo) — <i>vedi allegato 3° categoria 10^a</i>	
489	21	Pozzolana	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0. 3326	0. 1122	0. 1020	0. 0816	0. 0765	0. 51	
	6. 68	12. 24	22. 44	30. 60	—		
6	0. 0765	0. 0663	0. 0510	0. 0408	0. 0408	0. 51	
	8. 825	7. 14	12. 24	16. 82	—		
5	0. 0512	0. 0612	0. 0510	0. 0408	0. 0408	0. 204	
	8. 06	6. 12	11. 22	15. 90	—		
8	0. 0459	0. 0357	0. 0306	0. 0306	0. 0255	0. 204	
	2. 295	4. 08	7. 14	10. 20	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	Classe della tar genera e della tar specia n. 75
490	9	Preparati anticrittogamici, peronosfughi e simili insettifughi per l'agricoltura, non nominati, solidi e liquidi — Quando allo stato solido od in polvere contengano zolfo in prevalenza, <i>vedi allegato 3° categoria 5ª e tariffa locale numero 207, pag. 316</i>	
		<i>Sotto questa voce si intendono compresi i preparati che si impiegano esclusivamente a combattere la crittogama e la peronospora e non sono adatti ad altri usi.</i>	
491	9	— o miscugli pirotecnici — <i>vedi allegato 3° categorie 13ª e 14ª.</i>	
492	9	Prodotti chimici non nominati — Per quelli pericolosi e nocivi, <i>vedi allegato 3°</i>	
Q			
403	11	Quadri e quadriere in casse <i>Quelli destinati all'imbarco devono essere scortati da certificato rilasciato dal R. Museo nazionale di Cagliari.</i>	
494	—	— non incassati	
495	20	Quarzo in pezzi od in polvere	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0765	0.0663	0.0510	0.0408	0.0408	0.51	
	3.825	7.14	12.24	16.82	—		
6	0.0459	0.0459	0.0357	0.0306	0.0306	0.024	
	2.295	4.59	8.16	11.22	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Cassa della genera- e della tr spe n 7
R			
496	8	Radici di palude e da spazzole.	1
497	8	— di regolizia.	1
498	8	— per foraggi, come gramigna e simili.	6 r
499	—	Rame in fili — vedi <i>Filo di rame</i> (239 e 240).	
500	15	— in fogli, lamine, massi, pani, piastre, rosette e verghe a fasci	1
501	16	— in lavori non nominati ed in moneta	1
502	16	— in lavori non ultimati, come fondi di bacini, di caldaie, di casseruole e simili	1
503	15	— in limatura, ritagli, rottami e tornitura	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso		
	i	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro	
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.			
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
	L. 0. 255 per carro da 6 o 8 tonni. e km. . . .							1. 02
5	0. 0612	0. 0612	0. 0510	0. 0408	0. 0408	0. 204		
	3. 06	6. 12	11. 22	15. 30	—			
5	0. 0612	0. 0612	0. 0510	0. 0408	0. 0408	0. 204		
	3. 06	6. 12	11. 22	15. 30	—			
8	—	0. 0408	0. 0408	0. 0408	0. 0357	0. 51		
	3. 57	5. 61	9. 69	13. 77	—			

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Cassa della g... della spec n. 75
504	16	Rame in tubi	
505	16	Recipienti di ferro vuoti nuovi (a) per il trasporto del gas .	
506	7	— nuovi di tela impermeabile per il trasporto di uve, vino, mosto, acqua, ecc.	
507	18	— vuoti nuovi (a) non nominati o non classificati in altre parti di questa Nomenclatura, di vimini, di legno, di ferro, di zinco, di latta e simili.	
508	11	— vuoti usati (a) non nominati o non classificati in altre parti di questa Nomenclatura, che hanno servito per il trasporto delle merci	
		<p>(a) I barili, le bigoncie, i bigonciuoli, le botti, i caratelli, i mastelli, le nacasse, i tini, le tinorze e le zangole non saranno accettati per il trasporto se non sono contrassegnati da apposite marche fatte con colore a vernice sui fondi o su altre parti, in modo visibile; tali marche dovranno consistere di almeno due lettere dell'alfabeto con un numero progressivo. Detti recipienti vuoti usati non richiesti in ferro, si spediscono soltanto in porto affrancato.</p>	
		<p>I canestri, le casse, i cassoni, le ceste, i cestoni, le corbe, i corbelli, le gabbie, i panierini, le sporte, gli sportoni e gli stagnoni, usati, si spediscono egualmente soltanto in porto affrancato.</p>	
		<p>Per i recipienti vuoti usati in vetro, legno e ferro, che hanno servito per il trasporto di alcool e liquidi alcoolici (acquavite, cognac, rhum e simili), di lucilina, petrolio, solfuro di carbonio, ecc. — vedi allegato 3° articolo 5°.</p>	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Clas- della r- gene- della r- spec- L. T.
509	11	<p>Recipienti vuoti, nuovi (a), generalmente in uso soltanto per il trasporto delle merci, e cioè: barili di legno, botti di legno di capacità non superiore a sette ettolitri, canestri ordinari, caratelli di legno, casse e cassette di legno greggio, cassoni da seta, ceste ordinarie, cestoni (sgorboni) da bozzoli, corbe e corbelli ordinari, fusti di legno di capacità non superiore a sette ettolitri per il trasporto di liquidi in genere, gabbie di legno greggio per imballaggi e per il trasporto del pollame e della cacciagione, imballaggi di stuoia o di paglia per il trasporto di ghiaccio e neve, mastelli di legno, sportoni ordinari, tinozze di legno e zangole di legno</p> <p><i>(a) I canestri, le ceste, le corbe ed i corbelli che si devono considerare ordinari e tassare come tali, sono unicamente quelli fatti con vimini allo stato naturale o con stecche intrecciate di legno comune, gli uni e le altre greggi, privi di qualunque accessorio e coloritura o verniciatura e manifestamente in uso soltanto per imballaggio e trasporto di merci.</i></p>	
510	—	<p>Residui animali o vegetali di ogni genere, non nominati, per concimi — vedi <i>Concimi naturali (172) e tariffa locale n. 207, pag. 316.</i></p>	
511	23	<p>— di membrane e di grascie risultanti dal sego, come: grattoni, grasselli e ciccioli — <i>vedi allegato 3° categoria 1°.</i></p>	
512	23	<p>— o cascami d'unghie ed unghioni d'animali non atti ad altro uso che per concime, anche alla rinfusa se a vagone completo — <i>vedi allegato 3° categoria 1°</i></p>	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	Lire	Lire
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	1.02
	8.06	5.61	9.69	18.77	—		
	L. 0.204 per carro da 6 tonn. e km.						
	L. 0.225 > 8 > >						

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Cassa della genera- e della tar- specia- n. 75
513	19	Resine , cioè: coppau, gallipot, trementina e simili non nominate, esclusa la colofonia — <i>vedi allegato 3° categoria 5°.</i>	3
514	14	Rosso d'India , di Napoli, di Portogallo (rosa vegetale), di Turchia e di Venezia	3
515	16	Bulletti o cilindri da stampateri	3
516	16	Buote di ferro o di ghisa	3
S			
517	21	Sabbia comune anche per la fabbricazione del vetro — <i>vedi tariffa locale n. 202, pag. 308</i>	3
518	12	Sabbie colorate ed altre non nominate	4
519	7	Sacchi di tela vuoti nuovi	3
520	7	— di tela vuoti usati	3
521	8	Saggina (steli di) per scope — <i>vedi allegato 3° categoria 4°.</i>	3

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
6	0.0459	0.0357	0.0306	0.0306	0.0255	0.204	
	2.295	4.08	7.14	10.20	—		
5	0.0969	0.0765	0.0612	0.0510	0.0459	0.51	
	4.845	8.67	14.79	19.89	—		
4	0.0765	0.0765	0.0510	0.0459	0.0408	0.51	
	8.825	7.65	12.75	17.84			

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	<p style="text-align: right;">Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
522	2	Salami , lingue, mortadelle, prosciutti e simili prodotti da pizzicagnolo, anche in scatole.	3
523	9	Sale ammoniaco o cloruro di ammonio e sale di Saturno. . .	2
524	20	— marino o cloruro di sodio.	6
525	9	— di stagno (cloruro di stagno)	3
526	9	Salnitro — <i>vedi allegato 3° categoria 5ª</i>	4
527	14	Sangue di bue o di altre bestie, essiccato, in iscaglie sottili, destinato ad altri usi che per concime	3
528	23	di bue o di altre bestie, liquido, in grumi oppure essiccato, in polvere o triturato, per concime, e (siero di) — <i>vedi allegato 3° categoria 7ª</i>	8
529	22	Salsa carbonizzata — <i>vedi allegato 3° categoria 6ª</i>	7
530	22	Salsa esausta d'olio	8

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
5	0.0969	0.0867	0.0663	0.0561	0.0510	0.51	
	4.845	9.18	15.81	21.42	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
6	L. 0.204 per carro da 6 tonn. e km.					1.02	
	L. 0.255 » da 8 »						
6	0.0510	0.0408	0.0306	0.0306	0.0306	0.204	
	2.55	4.59	7.65	10.71	—		
6	0.0459	0.0357	0.0306	0.0306	0.0306	0.204	
	2.295	4.08	7.14	10.20	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Cass. de. n. n. gen. L. n. spe. L. n.
531	23	Sansa vergine (residuo di olive da cui non sia stato totalmente estratto l'olio) in sacchi, oppure anche alla rinfusa od a carico misto, cioè parte alla rinfusa e parte in sacchi, soltanto a vagone completo	
532	9	Saponaria farmaceutica (fiori, foglie e radici)	
533	10	— (radice di) per concia e per tinta	
534	6	Sapone comune non profumato, in pani ed in pasta.	
535	11	— profumato in pani od in polvere.	
536	20	Saponite o saponaria minerale.	
537	17	Scale e ponti meccanici su ruote, anche smontati, caricabili in vagoni chiusi	
538	11	Scarpe e stivali di pelle o di stoffa.	
539	18	— o zoccoli di legno	

**Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo**

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
5	0.0470	0.0470	0.0352	0.0352	0.0294	0.204	
	2.85	4.70	8.22	11.74	—		
8	0.0408	0.0408	0.0306	0.0306	0.0255	0.204	
	2.04	4.08	7.14	10.20	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
6	0.0561	0.0561	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	2.805	5.61	9.69	13.77	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	Classe della tariffa generale • della tariffa speciale n. 15
540	7	Schiavine , ossia coperte grossolane di pelo bovino	
541	9	Sciropi non nominati	
542	8	Scope o scopette di saggina, di stipa o di legno — <i>vedi allegato 3° categoria 4°</i>	
543	8	— di palma e di erbe palustri — <i>vedi allegato 3° categoria 4°</i>	
544	23	Scorze di frutta non nominate	
545	18	Secchie e mastelli di legno vuoti	
		<i>Per i mastelli destinati al trasporto di merci — vedi Recipienti vuoti (508 e 509).</i>	
546	16	Sedie in ferro	
547	11	— o seggiole, d'ogni genere in legno, anche curvato, non imballate né incassate	1
548	11	— o seggiole, d'ogni genere in legno, anche curvato, imballate od incassate	2

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
4	0.0869	0.0765	0.0612	0.0510	0.0459	0.51	
	4.845	8.67	14.79	19.89	—		
5	0.0612	0.0612	0.510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.80	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
549	23	Segatura di legname comune d'opera o da costruzione — <i>vedi allegato 3° categoria 4ª</i>	6
550	11	Sellerie ed altri lavori da sellaio non nominati.	2
551	8	Semi da ortaglia, da prato, da vivaio, di barbabietola, d'erba medica, di loglio, di melone, di trifoglio, di zucca, e simili — semi oleosi: di arachide, di alisso, di canapa, di colza o ravizzone, di cotone, di crotono, di dattilo, di girasole, di lino, di papavero, di ricino, di senapa, di sesamo e si- mili	4
552	14	Seppia (ossa di).	3
553	16	Serrature e chiavi.	7
554	7	Seta greggia e manifatturata. <i>Per la seta nera in cordoni sono da osservarsi le spe- ciali condizioni contenute nell'allegato 3° categoria 1ª.</i>	
555	11	Setacci o stacci.	4

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		
6	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	3.06	5.61	9.69	18.77	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.30	—		

Numero d'ordine	Categorie	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
556	14	Setole	2
557	—	Sgorboni vuoti, nuovi ed usati — <i>vedi Recipienti vuoti (503 e 500)</i> .	
558	13	Smalti , materie vetrificate	2
559	20	Smeriglio in polvere e carta smerigliata	4
560	9	Soda (bicarbonato di)	2
561	9	— (carbonato greggio e soda calcinata), soda fattizia greggia e soda cristallizzata del commercio.	5
562	9	— (carbonato puro di)	4
563	9	— caustica per arti — <i>vedi allegato 3° categoria 2°</i>	5
564	9	— (nitrato di) o nitro cubico — <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i>	5
565	9	— (silicato di) o vetro solubile allo stato solido o gelatinoso	7
566	9	— (solfati di)	—
567	9	Sodio (metallo) — <i>vedi allegato 3° categoria 10°</i>	—

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tar. genera e della tar. speci n. 75
568	9	Solfati medicinali non nominati	1
569	9	— in genere, non nominati.	4
570	—	Solfato di rame — <i>vedi Vitriolo azzurro (668)</i> .	
571	9	Solfuro di carbonio — <i>vedi allegato 3° categoria 9°</i>	2
572	10	Sommaco in foglia	5
573	10	— macinato.	4
574	7	Spago comune.	1
575	11	Spazzole non nominate.	1
576	11	— di andropogo (trebbia), di saggina e di crine vegetale .	
577	13	Specchi in casse.	
578		— non incassati.	18

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
5	0.1122	0.1122	0.0765	0.0663	0.0612	0.51	
	5.61	11.22	18.87	25.50	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.80	—		
5	0.0989	0.0765	0.0612	0.0510	0.0459	0.51	
	4.845	8.67	14.79	19.89	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
579	6	Spermacete greggio o bianco di balena — <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i>	3
580	9	Spollette a tempo ed a doppio effetto, cariche ma non munite d'innesco — <i>vedi allegato 3° categoria 11°</i>	1
581	9	— a percussione, munite di innesco — <i>vedi allegato 3° categoria 11°</i>	1
582	9	— detonanti, contenenti ciascuna due o più decigrammi di fulminato di mercurio — <i>vedi allegato 3° categoria 12°</i>	
583	14	Spugne	13
584	15	Stagno in fogli, lamine, pani, piastre e verghe a fasci.	4
585	16	— in lavori non nominati	3
586	15	— in limatura, ritagli, rottami e tornitura	
587	16	Stagnola verniciata, damascata e dorata	
588	—	Stampati , quali: giornali illustrati o non, dispense di romanzi o di opere scientifiche pure illustrate o non, ed altre simili pubblicazioni periodiche — <i>vedi Carta stampata in fogli sciolti (128)</i> .	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
onnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612 8.06	0.0612 6.12	0.0510 11.22	0.0408 15.80	0.0408 —	0.204	

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tar. genera. e della tar. specia. n. 75
589	12	Stampe di ogni genere.	1
590	11	Statue in marmo ed altri lavori di scultura.	1
591	11	— di ogni specie non nominate	2
592	6	Stearina od acido stearico e ceresina — <i>vedi allegato 3° categoria 5ª</i>	4
593	7	Stoppa di canapa, di lino o di juta, in balle — <i>vedi allegato 3° categoria 4ª</i>	6
594	11	Stoppacci di feltro per fucili e pistole	1
595	9	Stoppini d'innesco — <i>vedi allegato 3° categoria 1ª</i>	
596	16	Storte in ferro, in ghisa ed in terra cotta, compresi i crogiuoli	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
tonnellate	Lire •	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
5	0.0663	0.0663	0.0510	0.0459	0.0408	0.204	
	8.815	6.63	11.78	16.82	—		
	per carro da 6 o 8 tonn.						
	0.4080	0.4080	0.3570	0.3060	0.3060	1.02	
	20.40	40.80	76.50	107.10	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 7.
597	23	Stracci non nominati, in balle — vedi allegato 3° categorie 4° e 6°	6 v
598	11	Striglio	3
599	11	Strumenti di chirurgia, di fisica, di musica, d'ottica, di precisione e simili	1
600	16	Stufe (o parti di) in ferro o ghisa	4
601	13	— (o parti di) in terra cotta	5
602	11	Stuoie d'alfa, d'alga, di canna, di giunchi e simili	4 v
603	11	— e stuoini non nominati per pavimenti e simili	4
604	9	Sublimato corrosivo (preparato di mercurio) — vedi allegato 3° categoria 2°	1

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	8.05	5.61	9.69	13.77	—		
	per carro da 6 o 8 tonn.						1.02
	0.4080	0.4080	0.3579	0.3060	0.3060		
	20.40	40.80	76.50	107.10	—		
4	0.0918	0.0918	0.0663	0.0561	0.0510	0.51	
	4.59	9.18	15.81	21.42	—		
4	0.0918	0.0918	0.0663	0.0561	0.0510	0.51	
	4.59	9.18	15.81	21.42	—		

Numero d'ordine	Categorie	NOMENCLATURA delle merci	C d-aur p e della u spe T
605	18	Sughero greggio (scorza di), anche in pezzi quadrangolari o cubici.	1
606	18	— in turaccioli ed in altri lavori non nominati.	2
607	9	Sughi liquidi o concreti, non nominati.	1
T			
608	8	Tabacchi in costole	1
609	8	— in foglie	1
610	8	— lavorati e ritagli (spuntature)	1
611	20	Talco o steatite, in pezzi od in polvere.	1
612	7	Tappeti di aloè, di canapa, di cotone, di crine vegetale, biformio, di lino o di juta	1
613	7	— di crine animale, di lana, di seta e di cascami di seta	1
614	12	Tappezzerie fine di carta. <i>Si considerano tappezzerie fine quelle con disegni in rilievo oppure quelle ad uso stoffe di seta, di raso, di velluto e simili.</i>	1

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
	L. 0.255 per carro da 6 o 8 tonn. e km.						1.02

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tar. generale e della tar. speciale n. 75
615	12	Tappeserie ordinarie di carta	3
616	23	Tartare greggio, ossia gruma di botti o feccia di vino . . .	4
617	21	Tegole o coppi verniciati o tinti	6
618	21	— o coppi ed embrici comuni	8
619	7	Tela cerata, verniciata, stampata e da vele	2
620	7	— da sacchi e da imballaggio ed altre consimili tele greggie grossolane, crude, di canapa o di juta, in colli interamente scoperti, ossia senza imballaggio di sorta	4
621	7	— incatramata	3
622	16	— metallica in ferro.	2
623	7	Telerie non nominate	1

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.1122	0.0918	0.0714	0.0612	0.0510	0.51	
	5.61	10.20	17.84	28.46	—		
6	0.0969	0.0867	0.0663	0.0561	0.0510	0.51	
	4.845	9.18	15.81	21.42	—		
6	0.0663	0.0561	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	3.815	6.12	10.20	14.28	—		
6	0.0459	0.0357	0.0306	0.0306	0.0255	0.204	
	2.295	4.08	7.14	10.20	—		
5	0.0969	0.0765	0.0612	0.0510	0.0459	0.51	
	4.845	8.67	14.79	19.89	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 76
624	7	Telerie e tovaglierie di canapa, di cotone, di lino, di juta, crude, bianche, tinte e stampate	2
625	20	Terra od argilla da fonderia, da pipe, refrattaria, vegetale o terriccio dei boschi — <i>vedi tariffa locale n. 206, pag. 512.</i>	3
626	—	— d'ombra, di Nocera, di Siena (gialla o rossa), di Tripoli (rossa e verde), di Verona, ed altre terre coloranti non nominate — <i>vedi Terre coloranti (623)</i>	
627	—	Terraglio , stoviglie e vasellame — <i>vedi Maioliche comuni (625)</i> .	
628	20	Terre coloranti , come: bolo di Armenia o terra sigillata, cinabrese o sinopia, terra di ombra, di Nocera, di Siena, di Tripoli, di Verona e simili	4
629	13	— cotte in forma di utensili per cucina, anche alla rinfusa se a vagone completo	5

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.1326	0.1122	0.1020	0.0816	0.0765	0.51	
	6.68	12.24	22.44	30.60	—		
6	0.0459	0.0459	0.0357	0.0306	0.0306	0.204	
	2.295	4.59	8.16	11.22	—		
6	0.0663	0.0549	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	8.815	5.61	9.60	18.77	—		
5	0.0714	4.0510	0.0408	0.0408	0.0408	0.51	
	3.57	6.12	10.20	14.28	—		
5	per carro da 8 tonn.					1.02	
	0.4080	0.4080	0.3570	0.3060	0.3060		
	20.40	40.80	76.50	107.10			

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariff. generale e della tariff. speciale n. 75
630	13	Terre cotte in grossi lavori, come: anfore, giarre, olle, orci, vasi da fiori e simili, non nominate	6
631	21	— cotte in lavori semplici o lisci, per costruzioni, come: stipiti per finestre, cornicioni e simili.	6
632	7	Tessuti di canapa, di cotone, di juta, di lino ed impermeabili in tubi ed in altri lavori.	2
633	7	— di crine, di lana, di seta ed altri non nominati	1
634	5	Tè.	1
635	2	Tonne sott'olio	3
636	22	Torba e formelle di torba — vedi allegato 3° categoria 3° . .	-

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro.	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
	Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0714	0.0510	0.0408	0.0408	0.0408	0.51	1.02
	8.57	6.12	10.20	14.28	—		
	per carro da 8 tonn.						
	0.4080	0.4080	0.3570	0.3060	0.3060		
	20.40	40.80	76.50	107.10	—		
6	0.0663	0.0561	0.0408	0.0408	0.0357	0.204	
	8.815	6.12	10.20	14.28	—		
6	0.0510	0.0408	0.0306	0.0306	0.0306	0.204	
	2.55	4.59	7.65	10.71	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Class: della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
637	23	<p>Torba in natura non compressa od in tritumi per ammendamento di terreni o per lettiera di animali, in sacchi, e torba per uso di concime dopo aver servito di lettiera, alla rinfusa — <i>Per la Torba in natura vedi allegato 3° categoria 4°, e per quella ad uso di Concime vedi allegato 3° categoria 1°</i></p>	8
638	19	<p>Torce a vento, in fasci — <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i> . . .</p>	4
639	18	<p>Traverse di legno per vie ferrate e per tramvie</p>	6
640	18	<p>Trucolo di legno comune — <i>vedi allegato 3° categoria 4°</i> . .</p>	6
641	23	<p>Tuttoli di meliga o di grano turco anche macinati — Per quelli non macinati <i>vedi allegato 3° categoria 4°</i></p>	6

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
6	L. 0. 204 per carro da 6 tonn. e km.					0. 204	1. 02
	L. 0. 255 > 8 >						
	per carro da 6 tonn.					0. 204	1. 02
	0. 306	0. 306	0. 26775	0. 2295	0. 2295		
	15. 80	80. 60	57. 40	80. 25	—	0. 204	1. 02
	per carro da 8 tonn.						
	0. 4080	0. 4080	0. 3570	0. 3060	0. 3060	0. 204	1. 02
	20. 40	40. 80	76. 50	107. 10	—		
	0. 661	0. 0510	0. 0408	0. 0408	0. 0357	0. 204	1. 02
	3. 06	5. 61	9. 69	18. 77	—		
	per carro da 8 tonn.					0. 204	1. 02
	0. 4080	0. 4080	0. 3570	0. 3060	0. 3060		
20. 40	40. 80	76. 50	107. 10	—	0. 204	1. 02	

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Clas- sificazione della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
U			
642	14	Unglio ed unghioni d'animali — <i>vedi allegato 3° categoria 1°</i>	7
643	6	Unto da ruote — <i>vedi allegato 3° categoria 5°</i>	6
644	2	Uova in casse od in ceste col coperchio	2
645	11	Utensili non nominati per arti e mestieri, escluse le macchine utensili	3
646	3	Uva fresca in ceste o casse o pigiata con mosto, in botti o tini — <i>vedi allegato 3° categoria 7°</i>	1
617	3	— secca	1

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.90	—		
8	0.0561	0.0459	0.0408	0.0357	0.0255	0.204	
	2.805	5.10	9.18	12.75	—		
6	0.1224	0.0816	0.0765	0.0714	0.0663	0.51	
	6.12	10.20	17.85	24.90	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.90	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.90	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA</p> <p style="text-align: center;">delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75</p>
V			
648	17	Vagonetti anche usati (sfatti e non sfatti) per uso agricolo o per cantiere, per opere di sterramento e simili	2
649	10	Vallonea	6
650	—	Verde d'Alemagna e verde inglese, eterno, di cromo, di malachite, di montagna, di vescica e simili — <i>vedi Materie coloranti fine (347)</i> .	
651	10	Verderame — <i>vedi allegato 3° categoria 2°</i>	2
652	10	Verdette e verde minerale	2
653	4	Vermonth, anche con china, in bottiglie	3
654	4	— anche con china, in botti o barili	5

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 3.0 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.1326	0.1122	0.1020	0.0816	0.0765	0.51	
	6.68	12.24	22.44	80.60	—		
6	0.0663	0.0561	0.0408	0.0408	0.0408	0.204	
	8.815	6.12	10.20	14.28	—		
	per carro da 8 tonn.					1.02	
	0.4080	0.4080	0.3570	0.3060	0.3060		
	20.40	40.80	76.50	107.10	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA delle merci</p>	<p>Class- della tar- genera- e della tar- specia- n. 75</p>
655	10	Vernici in fiasconi metallici od in casse — <i>vedi allegato 3^o categorie 5^a e 9^a</i>	2
656	13	Vetro (barili, bottiglioni, damigiane e fiaschi di) e vetrerie non nominate, esclusi i cristalli.	1 v
657	13	— (bottiglie e bicchieri di).	4
658	13	— (campane di) per vasi, per pendoli e per quadranti; filato, soffiato; modellato in lavori fini di ornamento, di decorazione od imitazione di oggetti antichi; in lastre stagnate o luci da specchi, in lenti per occhiali, in oggetti intagliati, molati, puliti alla ruota od altrimenti smerigliati ed in lavori non nominati . . .	1
659	13	— (lastre di) arrotate, smerigliate od altrimenti lavorate .	2
660	13	— (lastre di) per finestre, per pavimenti, piane o ricurve per tettoie e simili	4

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
6	per carro da 6 o 8 tonn.					0. 204	1. 02
	0. 4080	0. 4080	0' 3570	0. 3060	0. 3060		
	20. 40	40. 80	76. 50	107. 10	—		
	0. 0510	0. 0510	0. 0445	0. 0380	0. 0380		
	2. 55	5. 10	9. 55	18. 85	—		
6	0. 0510	0. 0510	0. 0445	0. 0380	0. 0380	0. 204	
	2. 55	5. 10	9. 55	18. 85	—	—	

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
661	23	Vetro (rottami di) e di cristallo	8
662	18	Vitigni in fasci strettamente legati	6
663	23	Vinaccia	8
664	4	Vini comuni , in bottiglie (a) <i>(a) I vini di Marsala, Siracusa, Lipari (Malvasia), Asti, il Lacryma Christi, il Vin Santo, l'Aleatico, la Vernaccia e simili vini scelti nostrani sono considerati e tassati come vini comuni. Viene pure tassato con i prezzi del vino comune il vino di Samoa.</i>	3

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
annellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0470	0.0470	0.0352	0.0352	0.0294	0.204	
	2.85	4.70	8.22	11.74	—	—	
8	0.0408	0.0408	0.0306	0.0306	0.0255	0.204	
	2.04	4.08	7.14	10.20	—	—	
6	0.0663	0.0561	0.0510	0.0408	0.0347	0.204	
	8.315	6.12	11.22	15.80	—	—	
5	0.0470	0.0470	0.0352	0.0352	0.0294	0.204	
	2.85	4.70	8.22	11.74	—	—	
8	0.0408	0.0408	0.0306	0.0306	0.0255	0.204	
	2.04	4.08	7.14	10.20	—	—	
6	0.1020	0.0714	0.0612	0.0510	0.0459	0.51	
	5.10	8.67	14.79	19.89	—	—	

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Caso della tariffa generale e della tariffa speciale n. 75
665	4	Vini comuni in botti o barili (a)	
		<i>I turaccioli delle botti e dei barili devono essere tagliati a perfetto livello del fusto e coperti con una lastra di latta debitamente inchiodata.</i>	
666	4	— comuni, in damigiane od in fiaschi (a)	
		<i>(a) I vini di Marsala, Siracusa, Lipari (Malvasia), Asti, il Lacryma Christi, il Vin Santo, l'Aleatico, la Vernaccia e simili vini scelti nostrani sono considerati e tassati come vini comuni. Viene pure tassato con i prezzi del vino comune il vino di Samos.</i>	
667	4	— di lusso	
		<i>Sono da considerarsi come vini di lusso i vini esteri di Bordeaux, Borgogna, Champagne, Frontignan, Sauternes, Cipro, Xeres, Madera, Malaga, Johannisberg, Lunel, Steimberg, Tokai ed altri simili.</i>	
668	9	Vitriolo azzurro (solfato di rame) — vedi tariffa locale, n. 207, pag. 316	

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	3.06	6.12	11.22	15.20	—		
5	0.0969	0.0561	0.0561	0.0459	0.0459	0.51	
	4.845	7.65	13.26	17.85	—		
6	0.0765	0.0663	0.0510	0.0408	0.0408	0.51	
	3.825	7.14	12.24	16.82	—		

Numero d'ordine	Categoria	<p style="text-align: center;">NOMENCLATURA delle merci</p>	<p style="text-align: center;">Classe della tariffa generale o della tariffa speciale n. 75</p>
669	9	Vitriolo bianco (solfato di zinco)	4
670	9	— verde (solfato di ferro)	5
Z			
671	5	Zafferano , droga.	4
672	10	Zafferanone o zaffrone, fiore dello zafferano bastardo, di color rosso croceo	3
673	15	Zinco in fogli, pani, piastre o verghe a fasci	6

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
annellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.0669	0.0667	0.0663	0.0661	0.0510	0 51	
	4.845	9.18	15.81	21.42	—		
6	0.0765	0.0663	0.0510	0.0408	0.0408	0 51	
	3.825	7.14	12.24	16.82	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0 204	
	3.06	6.12	11.22	15.80	—		
8	0.0612	0.0408	0.0408	0.0306	0.0306	0 204	
	3.06	5.10	9.18	12.24	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale o della tariffa speciale n. 75
674	16	Zinco in lavori non nominati.	2
675	15	— in limatura, ritagli, rottami e tornitura	7
676	16	— in tubi.	3
677	9	Zolfo in fiore od in cannoli — <i>vedi allegato 3° categoria 5°.</i>	:
678	20	— macinato, in pani od in pezzi, compresi il calcarone e lo sterro di zolfo — <i>vedi allegato 3° categoria 5° e tariffa locale n. 207, pag. 316.</i>	4
679	9	— ramato — <i>vedi allegato 3° categoria 5° e tariffa locale n. 207, pag. 316</i>	5

Lo zolfo ramato si può facilmente distinguere dallo zolfo ponendo la polvere nell'acqua ed agitandola, inquantochè il solfato di rame sciogliendosi riduce il liquido di color glauco (celesti verdognolo).

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carico	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km	Da 51 a 100 km	Da 101 a 200 km	Da 201 a 300 km	Oltre 300 km	Lire	Lire
5	0.0612	0.0510	0.0510	0.0408	0.0357	0.204	
	8.06	5.61	10.71	14.79	—		
8	0.0561	0.0357	0.0357	0.0306	0.0306	0.204	
	2.805	4.59	8.16	11.22	—		
5	0.0612	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.204	
	8.06	6.12	11.22	15.80	—		
6	0.0765	0.0663	0.0510	0.0408	0.0408	0.51	
	8.825	7.14	12.24	16.82	—		

Numero d'ordine	Categoria	NOMENCLATURA delle merci	Classe della tariffa generale • della tariffa speciale n. 75
80	5	Zucchero greggio	3
681	5	— raffinato in pani od in polvere	3

Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo

Peso minimo per carro	Zone di percorrenza					Diritto fisso	
	I	II	III	IV	V	per tonnellata	per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.		
Tonnellate	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5	0.1122	0.0918	0.0714	0.0612	0.0510	0.51	
	5.61	10.20	17.34	23.46	—		
8	0.1020	0.0816	0.0612	0.0510	0.0459	0.51	
	5.10	9.18	15.80	20.40	—		
5	0.1326	0.0816	0.0765	0.0510	0.0510	0.51	
	6.63	10.71	18.36	23.46	—		

CAPO XIII. 3

Tariffe speciali e relative condizioni di applicazione

Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali.

1° I viaggiatori che fruiscono d'un ribasso sul prezzo ordinario del biglietto hanno diritto soltanto alla restituzione del prezzo del viaggio per il percorso non usufruito, quante volte, in forza d'un caso che non sia provato essere imputabile all'Amministrazione, il convoglio sul quale viaggiano ritardi e non possa compiere la corsa incominciata.

2° Le tariffe speciali si applicano soltanto in seguito a domanda fatta dallo speditore sulla richiesta di spedizione: in difetto di tale domanda, il trasporto viene di diritto eseguito ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe generali.

È considerata esplicita domanda di tariffa speciale qualunque delle seguenti indicazioni: *si domanda la tariffa speciale, tariffa ridotta, la più ridotta, speciale e simili ammesse nell'uso commerciale*, scritta o stampata per esteso, od abbreviatamente nello spazio delle richieste di spedizione riservato alla domanda di applicazione di tariffa speciale.

Per i trasporti di merci e bestiame a piccola velocità accelerata, la semplice presentazione della lettera di porto, nel modulo prescritto per la piccola velocità accelerata (Alleg. 6), equivale alla domanda d'applicazione delle tariffe relative.

3° Le tariffe speciali variabili a seconda delle distanze, s'applicano in modo che per ciascuna zona di percorrenza si paghi la tassa graduale, che le è assegnata.

4° Qualora vi siano più tariffe speciali applicabili al medesimo trasporto e nella domanda di tariffa speciale non ne fosse

stata specificata alcuna, l'Amministrazione ha l'obbligo di considerare la domanda come richiesta generica di tariffa speciale e di applicare quella che, in ragione del prezzo, torna più vantaggiosa allo speditore.

La domanda di una determinata tariffa speciale non ha effetto quando la tariffa stessa non compete alla relativa spedizione o quando la sua applicazione importerebbe una tassa eguale o maggiore a quella della tariffa generale. Per altro, in tali casi, se esiste altra tariffa speciale applicabile al trasporto e questa offre diminuzione di prezzo, in confronto alla tariffa generale, si considera l'avvenuta domanda come richiesta generica di tariffa speciale.

I trasporti per i quali fosse stata domandata una tariffa speciale a piccola velocità accelerata importante, per ragioni di peso minimo o di carico completo del vagone una tassa eguale o superiore a quella della tariffa generale a grande velocità, calcolata sul peso reale, sono considerati, ai soli effetti della tassazione, quali trasporti a grande velocità, coll'applicazione della tariffa speciale a grande velocità più vantaggiosa cui la merce fosse ammessa come se i mittenti avessero fatta domanda generica di tariffa speciale.

Per le spedizioni con vincolo di peso si computano, ove ne risultino maggior utile alla parte, i prezzi per il peso minimo stabilito dalla tariffa speciale, quando quello effettivo della spedizione fosse inferiore.

5° Il diritto fisso stabilito nelle singole tariffe speciali a P. V. (fatta eccezione per la tariffa n. 75) non comprende il carico e lo scarico e si applica in ragione del peso tassabile.

6° Dopo il ricevimento senza riserva da parte del destinatario non sono ammessi reclami per avarie o perdite parziali delle cose trasportate.

7° Per le perdite o per le avarie delle cose trasportate senza assicurazione di valore, la responsabilità dell'Amministrazione è limitata, in ogni caso, al solo valore delle medesime, calcolato

sulla base del prezzo corrente della merce della stessa natura e qualità, al luogo e nel tempo dell'accettazione del trasporto, oltre al rimborso del prezzo eventualmente già pagato per il trasporto stesso, dedotte però sempre le spese che l'Amministrazione avesse anticipate.

8° Il calo naturale delle merci a tariffa speciale, quando non sia stato preventivamente fissato, si determina all'atto dell'accertamento delle avarie e delle perdite. In caso di contestazione si provvede mediante perizia.

9° Per qualunque caso di ritardo oltre il termine stabilito per la resa delle cose trasportate, l'Amministrazione è tenuta soltanto a rimborsare od abbonare una parte del prezzo di trasporto proporzionata alla durata del ritardo, oppure l'intero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del termine anzidetto.

10° Per ciascuna voce il peso minimo per carro, od il primo dei pesi minimi quando ne sono indicati più di uno, si riferiscono ai carri della portata di sei tonnellate. Il peso minimo di otto tonnellate sarà applicabile ai carri che verranno resi atti ai trasporti di tal peso.

11° Le spedizioni di merci per le quali nelle tariffe speciali siano stabiliti due o più pesi minimi ed aventi un peso intermedio fra due dei detti minimi, stabiliti per i carri da 6 o 8 tonnellate, o ragguagliati in base alla condizione 10° precedente, a quelli del carro di maggior portata richiesto, saranno tassate, o sul peso reale coi prezzi indicati per il peso minimo minore o sul peso minimo maggiore coi prezzi relativi, a seconda che l'uno o l'altro modo di tassazione riesca più vantaggioso per la parte.

12° A formare il peso minimo per carro, stabilito dalle tariffe speciali, è ammesso, a tutto rischio e pericolo del mittente, il carico misto di diverse merci alle quali si applicano identici prezzi, purchè di ciascuna siano distintamente dichiarati la qua-

lità ed il relativo peso, siano consegnate dallo stesso mittente e dirette ad un solo destinatario.

13ª Tutte le norme e condizioni applicabili alle tariffe generali, comprese quelle stabilite nella Nomenclatura e classificazione delle merci in quanto non sieno modificate dalle presenti condizioni da quelle inserite nelle singole tariffe speciali, sono pure osservate come condizioni particolari per i trasporti a tariffa speciale.

Le condizioni 6ª, 7ª e 9ª sono applicabili sempre che vi sia diminuzione di prezzo in confronto della tariffa generale.

TARIFFA SPECIALE N. 1 — G. V.

Spedizioni di piccolo peso.

Fino a 2 chilogrammi	Da oltre 2 fino a 5 chilogrammi	Da oltre 5 fino a 10 chilogrammi
Prezzi per ogni spedizione e per qualsiasi percorso		
Lire 0. 25	Lire 0. 50	Lire 0. 85
<p>Avvertenze. — a) Questa tariffa non è applicabile alle spedizioni di oggetti d'arte e di collezione, di merletti e pizzi a mano</p> <p>b) Non sono estese a queste condizioni le disposizioni dell'art. 100.</p>		

Carte di trasporto.

Per le spedizioni in servizio interno dei piccoli colli di cui la sopraindicata tariffa è lasciata facoltà al pubblico di servirsi di carte di trasporto. Con tale sistema vengono abolite la lettera di porto ed il rilascio della ricevuta.

Le carte di trasporto sono in vendita presso tutte le stazioni, al prezzo della tariffa qui di seguito segnata (bollo governativo escluso), e consistono in cartellini da applicare, uno per collo.

Le carte di trasporto sono di tre specie, cioè:

- Serie A per colli fino a 2 kg. L. 0,25
 † B † da oltre 2 e fino a 5 kg. † 0,50
 † C † da oltre 5 e fino a 10 kg. † 0,85

Per servirsi di questo mezzo di trasporto, il mittente deve solo:

- a) Munirsi della carta-transporto corrispondente al peso del collo da spedire;
- b) Applicare solidamente la carta di trasporto al collo;
- c) Scrivere chiaramente, nello spazio a ciò destinato, il cognome e recapito proprio e del destinatario, la qualità ed il peso effettivo della merce;
- d) Farne consegna alla stazione di partenza per riscontro delle regolarità della carta-transporto applicata e delle indicazioni appostevi.

Avvertenze relative alle carte-transporto.

1° Oltre alle merci indicate nella nota a) della tariffa speciale N. 1 sopra esposta, sono esclusi anche dal trasporto i boxzoli, le carrozzine da bambino, gli oggetti infiammabili, esplodenti od in qualsiasi modo pericolosi o nocivi.

2° Ogni inconveniente causato da falsa dichiarazione della merce sarà a carico del mittente.

3° I colli ai quali fossero state applicate carte-transporto di valore inferiore a quello corrispondente al loro peso, saranno sottoposti alle disposizioni seguenti:

a) Se l'eccedenza di peso viene riscontrata alla stazione di partenza, questa non terrà conto alcuno delle carte di trasporto state applicate, le quali in questo caso serviranno come semplici indirizzi, ed eseguirà senz'altro una regolare spedizione in porto assegnato a tariffa ordinaria, quando si tratti di merce il cui valore sia tale da garantire le spese di trasporto; in caso contrario i colli non saranno trasportati e rimarranno fermi alla stazione di partenza, a disposizione del mittente il quale ne sarà avvertito, e se di facile deperimento, saranno venduti. Trascorso il periodo di un mese, dalla data dell'avviso al mittente, la merce o l'importo ricavato dalla sua vendita si riterrà come ceduto alla Società;

b) Se l'eccedenza viene invece riscontrata alla stazione di arrivo, questa ne darà tosto avviso alla stazione di partenza, indicandole il peso riconosciuto, e regolarizzerà la spedizione

tassandola a tariffa ordinaria, come se fosse fatta in porto assegnato;

c) In ogni caso, gl'inconvenienti derivanti dall'eccedenza di peso sono a carico del mittente quando il destinatario si rifiuti al pagamento della tassa di trasporto indicato ai precedenti punti a) e b).

4° Qualora il destinatario sia irreperibile o si rifiuti di ritirare gli oggetti, ed il mittente non possa esserne avvertito o non intenda rifondere ogni diritto alla Società, si seguiranno le norme di cui all'articolo 103, ritenendo gli oggetti come abbandonati quando sia trascorso il termine di un mese.

5° Per questo speciale servizio, istituito senza pregiudizio degli altri vigenti pel trasporto delle merci, la Società non assume responsabilità per la consegna a destinazione in un dato termine, nè per avvenute avarie o smarrimenti; non tralascierà però di curare a che il medesimo proceda con regolarità.

6° Le carte-trasporto possono essere acquistate in un dato numero assieme ed esser usate poi di mano in mano che occorre, essendo esse valide per sei mesi a datare dal giorno in cui sono vendute; trascorso però tale termine esse non danno più diritto ad alcun trasporto nè a rimborso del loro importo.

7° Le carte di trasporto sono vevoli solo per spedizioni dalla stazione che le ha emesse.

TARIFFA SPECIALE N. 2 — G. V.

Messaggerie e merci.

Prezzi	Zone di percorrenza				
	I	II	III	IV	V
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.
SERIE A. — Spedizioni di peso da oltre 10 e fino a 200 chilogrammi.					
Per tonnellata e per chi- lometro L.	0.4520	0.4520	0.2935	0.2935	0.2925
Fatti per tonnellata e per la percorrenza in- tera di ciascuna zona, comprese le prece- denti L.	22.60	45.20	84.75	113. >	—
SERIE B. — Spedizioni di peso superiore a 200 fino a 1000 chilogrammi.					
Per tonnellata e per chi- lometro. L.	0.4068	0.4068	0.2938	0.2034	0.2304
Fatti per tonnellata e per la percorrenza in- tera di ciascuna zona, comprese le prece- denti L.	20.34	40.68	70.06	90.40	—

Prezzi	Zone di percorrenza				
	I	II	III	IV	V
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.
SERIE C. — Spedizioni di peso superiore a 1000 chilogrammi.					
Per tonnellata e per chi- lometro L.	0.3616	0.3616	0.2825	0.1921	0.1921
Fatti per tonnellata e per la percorrenza in- tera in ciascuna zona, comprese le prece- denti L.	18.08	36.08	64.41	83.61	—
<p>Avvertenze. — a) Per lo spedizioni di peso superiore a 10 e fino a 200 kg. si applicano i prezzi della presente tariffa serie A, ovvero quelli della serie B per il peso minimo di 210 chilogrammi quando tornino più vantaggiosi allo speditore. Per quelle di peso superiore a 200 e fino a 1000 chilogrammi si applicano i prezzi della serie B, ovvero i prezzi della serie C per il peso minimo di 1010 chilogrammi, quando parimente tornino più vantaggiosi allo speditore.</p> <p>b) Il prezzo d'ogni spedizione al di sopra di 10 kg. non può essere inferiore a L. 0.85.</p> <p>c) ai trasporti di seta non sono applicabili che i prezzi della serie A ferme per altro le disposizioni della avvertenza b). Però i filati di cascami di seta ed i tessuti misti con seta devono essere considerati come merci e messaggerie e non già come seta greggia o manifatturata.</p> <p>d) questa tariffa non è applicabile alle spedizioni di oggetti d'arte e di collezione, di merletti e pizzi a mano.</p>					

TARIFFA SPECIALE N. 3 — G. V.

Derrate alimentari e prodotti d'orticoltura.

Prezzi	Zone di percorrenza				
	I	II	III	IV	V
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.
SERIE A. — Spedizioni di peso da oltre 10 fino a 500 chilogrammi.					
Per tonnellata e per chilometro. L.	0.2486	0.2486	0.2266	0.1808	0.1808
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. »	12. 43	24. 86	47. 46	65. 54	—
SERIE B. — Spedizioni di peso superiori a 500 chilogrammi.					
Per tonnellata e per chilometro. L.	0.2260	0.2260	0.1808	0.1695	0.1695
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. »	11. 30	22. 60	40. 68	57. 63	—

Segno TARIFFA SPECIALE N. 3 — G. V.

Avvertenze. — a) Per le spedizioni di peso oltre 10 e fino a 500 chilogrammi, si applicano i prezzi della presente tariffa serie A, ovvero quelli della serie B per il peso minimo di 510 chilogrammi, quando tornino più vantaggiosi allo speditore.

b) Il prezzo d'ogni spedizione al di sopra di 10 kg. non può essere inferiore a L. 0.85.

c) Non possono fruire dei prezzi di questa tariffa i liquidi in damigiane (1), in bottiglioni, ovvero in fiaschi, se non riposti in casse od in robuste gabbie a liste di legno, ammenochè si tratti di spedizioni a vagone completo; perciò le spedizioni che non soddisfino a tali condizioni ed abbiano un peso superiore a chilogrammi 10 si tassano in base alla tariffa N. 2 — G. V., salvo il disposto dell'avvertenza b) della tariffa stessa.

d) Le spedizioni eseguite in base alla presente tariffa speciale non sono soggette alle disposizioni dell'art. 100 delle tariffe.

(1) Agli effetti dell'applicazione di questa tariffa si considerano e si tassano come liquidi in recipienti di vetro riposti in casse, quelli consegnati per la spedizione in damigiane provviste completamente di speciali rivestimenti rigidi od elastici, con rinforzi o sostegni di legno o di metallo, ossia di rivestimenti tali che permettano, senza pericolo di avarie o rotture, la loro sovrapposizione nel carico e la comunanza con altre merci.

Le merci che fruiscono di questa tariffa sono le seguenti:

Aceto comune.

Acqua dolce gazosa e minerale.

Aglio.

Agrumi, cioè: aranci, cedri, mandarini, limoni, bergamotti, e simili.

Barbabietole in natura.

Bestiami minuto vivo, in ceste od in gabbie, come agnelli e capretti, porcellini e vitellini lattanti (1).

— minuto (agnelli, capretti, porcellini, vitellini) macellato, con o senza pelle.

Birra in botti, fusti e bottiglie.

Biscotti di mare.

Bottarga.

Bulbi o radici di fiori.

Burro fresco.

— salato.

Cacciagione o selvaggina.

Caglio liquido o solido.

Carni affumicate, insaccate (salami, eccetera), salate od altrimenti preparate.

— fresche macellate.

Castagne.

Caviale.

Cereali, compreso l'orzo comune e perlato.

Cipolle.

Conigli vivi.

— morti.

Conserva di ginepro.

Conserven alimentari di legumi, d'ortaglie, di verdura e di frutt', escluse le frutta candite.

Crusca.

Estratti di carne.

Farina di castagne.

— di legumi non torrefatti.

Farine di cereali ed ogni altro prodotto derivante dalla macinazione dei medesimi.

Fecola di patate, di riso, di lenticchie.

Fiori freschi sciolti od in mazzi, in casse, scatole o ceste e fiori in acqua salata.

Formaggi freschi.

— sodi.

Frutta fresche.

— secche.

Funghi freschi.

— secchi od in conserva.

Gamberi e granchi.

Grascie naturali fresche, di bue, di vitello, di porco e simili.

Grasso d'oca.

Lardo e lardoni.

Latte fresco e sterilizzato.

— condensato.

Latticini.

Legumi freschi e secchi.

Lievito e glutine.

(1) Il peso lordo di ogni cesta o gabbia non deve eccedere quello medio di 30 chilogrammi per ogni capo di porcellini, nè il peso di 120 chilogrammi per ogni capo di vitellini. In caso contrario il trasporto non può aver luogo in base ai prezzi di questa tariffa speciale.

Lamache in recipienti ben chiusi.

Margarina.
— burrificata (burro artificiale).

Miele.

Mortadella conservata in scatole.

Mostarda (Conserva di frutta senapata).

Mosto.

Noci di cocco intere.

OLI mangerecci, compresi quelli di lino, di sesamo e di noci.

Olive in natura ed in conserva.

Ortaglie e verdure fresche.
— e verdure semplicemente essicate.

Ostriche, cappe, ricci e frutti di mare in genere.

Pane comune, compresi i grissini.

Paste da vermicellaio.

Patate.

Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi.
— secchi ed in qualunque modo preparati.

Plante (rami e foglie fresche di) per ornamento.
— vive fruttifere od ornamentali con o senza terra.

Piantine da aria aperta, da tepidario e da serra, con o senza vaso, in ceste o casse coperte con tela o paglia.
— come sopra in cassette di legno impagliate od imballate.

Pine o pigne.

Pellame vivo o morto, compresi i piccioni, le tortore e simili animali domestici.

Pomodoro al naturale conservati in scatole di latta.
— (conserva o salsa di).

Rane.

Riso o risone.

Senapa in composta.

Siero di latte o di sangue.

Strutto o grasso cotto di porco.

Sugna fresca.

Tartarughe.

Tartufo.

Tonne sott'olio.

Uova e chiaro d'uova.
— vive di pesce.

Uva pigiata con mosto.

Vermouth anche con china.

Vini comuni (1).

(1) Per la destinazione della qualità dei vini da tassarsi in base alla presente tariffa speciale, vedasi quanto è stabilito per i vini che vengono spediti a piccola velocità, nella relativa Nomenclatura e classificazione delle merci.

I vini che non sono da considerarsi comuni, si tassano in base alla tariffa speciale n. 2 — G. V.

Condizioni. — 1^a Le derrate debbono essere imballate convenientemente ed in modo tale da poter essere caricate, trasportate e scaricate senza pericolo di danno, tanto per le merci stesse, quanto per le altre con le quali si possono trovare in contatto.

2^a Per i prodotti di orticoltura è obbligatorio l'imballaggio specificato nella Nomenclatura delle merci che precede.

3^a I liquidi, le conserve, ecc., in bottiglie, in vasi od in scatole debbono essere racchiusi in ceste o casse od in robuste gabbie a liste di legno; questi in damigiane, in bottiglioni od in fiaschi si accettano esclusivamente in casse od in robuste gabbie a liste di legno. Le spedizioni di paste da vermicellaio, frutta fresche, di fiori freschi ed ortaglie in casse o corbelli devono essere condizionate in modo che il contenuto non sorpassi l'orlo dei recipienti e che la copertura di questi sia tale da permettere senza danno della merce, la sovrapposizione ed il contatto di altri colli. **Le spedizioni condizionate diversamente si tassano colla tariffa speciale N. 2 — G. V.**

4^a Le casse, ceste o gabbie di pollame, conigli e simili animali vivi o morti devono essere interamente avviluppate da una rete solida, non rattoppata e con maglie di larghezza non eccedente i due centimetri; la rete deve essere inoltre assicurata con piombi o saggelli dello stesso mittente. In caso diverso, il trasporto ha luogo senza responsabilità per le deficienze.

5^a Le gabbie e le ceste nelle quali si trasportano il pollame ed altri volatili vivi debbono essere ardigiate, a fondo chiuso e provviste di abbeveratoio e il numero dei capi deve essere proporzionale all'ampiezza dei recipienti, di guisa che i volatili vi si possano muovere liberamente.

6^a Il bestiame minuto sgozzato, sotto pelle e dissanguato, nonché i formaggi sodi si accettano anche non imballati, ma senza responsabilità pel deterioramento.

7^a Il trasporto delle uova si eseguisce a rischio e pericolo del mittente.

TARIFFA SPECIALE N. 4 — G. V.

Recipienti vuoti generalmente in uso per il trasporto di merci sulla ferrovia.

Prezzi	Zone di percorrenza				
	I	II	III	IV	V
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.
SERIE A. — Sacchi, balle e tele da imballaggio in colli scoperti.					
Per tonnellata e per chilometro L.	0.2034	0.2034	0.1130	0.0791	0.0791
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti L.	10.17	- 20.34	31.64	39.55	—
<p>SERIE B. — Bigoncie - Botti, fusti e barili - Bottiglie vuote d'ogni specie, condizionate in cassette comprese quelle da acque gazoze e da soliz - Canestri - Cassoni da seta - Casse di ferro - Casse di leguo, anche se scomposte in assicelle - Ceste - Cestoni da bozzoli - Corbe e corbelli - Damigiane di ogni specie in ceste, gabbie o casse - Damigiane usate in qualunque modo rivestite e damigiane nuove interamente rivestite fino alla bocca, spedite sciolte, cioè: non in ceste, gabbie o casse - Fiaschi impagliati in cesto o casse - Fiaschi usati alla rinfusa a vagone completo - Gabbie da pollame e da cacciagione ed altre in legno per imballaggio - Mastelli - Panieri - Recipienti di tela impermeabile pel trasporto di uve, vino, mosto, acqua, ecc. - Recipienti vuoti in ferro pel trasporto di gaz - Stagnoni da latte e da olio, esclusi quelli da petrolio - Sporte e sportoni - Vasi di latta in cassa o non, per burro ed altro, esclusi però quelli da petrolio od altre materie affini - Zangole.</p>					

segue **TARIFFA SPECIALE N. 4 — G. V.**

Prezzi	Zone di percorrenza				
	I	II	III	IV	V
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.
Per tonnellata e per chilometro L.	0.3164	0.3164	0.2034	0.1582	0.1356
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti L.	15.82	31.64	51.98	67.80	—
<p>Avvertenze. — a) Per le spedizioni di peso fino a 100 chilogrammi si applica la tariffa speciale n. 1 — G. V.</p> <p>b) Per le spedizioni di peso superiore si applica la presente tariffa senza che il prezzo possa essere inferiore a quello stabilito dalla tariffa speciale n. 1 predetta, per i colli da oltre 5 e sino a 10 chilogrammi.</p> <p>c) Non sono estese a questi trasporti le disposizioni degli articoli 49 e 100.</p> <p style="text-align: center;">:</p>					

Condizioni. — 1° Ciascun collo di sacchi vuoti o di tele deve essere munito di una tavoletta sulla quale siano scritti nome e cognome del destinatario e il nome della stazione cui è diretto.

2° Lo speditore deve indicare sulla nota di spedizione la qualità ed il peso dei colli e non mai il numero dei sacchi per il quale l'Amministrazione non assume responsabilità.

3° Le botti, i fusti, i barili ed i mastelli devono essere contrassegnati da apposite marche fatte in colore a vernice sui fondi o su altra parte visibile; le marche devono constare di almeno due lettere dell'alfabeto con un numero progressivo.

4° I recipienti vuoti non cerchiati in ferro, usati, si accettano soltanto in porto affrancato.

5° Le operazioni di carico e scarico dei fiaschi vuoti, alla rinfusa ed a vagone completo, saranno eseguite a cura e spesa del mittente e del destinatario. Gli speditori dovranno rilasciare sui documenti di trasporto la dichiarazione di garanzia, colla quale assumono a loro rischio tutte le conseguenze dei danni, che per la speciale condizionatura del carico potessero derivare alla merce.

Ghiaccio e neve.

Prezzi	Zone di percorrenza					
	I	II	III	IV	V	
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Da oltre 300 km.	
SERIE A. — Spedizioni senza vincolo di peso.						
Per tonnellata e per chilometro. L.	0.2034	0.2034	0.1808	0.1582	0.1582	
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. >	10. 17	20. 34	38. 42	54. 24	—	
SERIE B. — Spedizioni a vagone completo.						
Vagoni della portata fino a 6 tonn.	Per vagone e per chilometro . . L.	0.2712	0.2712	0.2204	0.1865	0.1695
	Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . . >	13. 66	27. 12	49. 16	67. 81	—
Vagoni della portata di 8 tonn.	Per vagone e per chilometro . . >	0.3616	0.3616	0.2938	0.2486	0.226
	Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti >	18. 08	36. 16	65. 54	90. 40	—
<p>Avvertenze. — a) Per le spedizioni di peso fino a 10 chilogrammi si applica esclusivamente la tariffa speciale n. 1 — G. V.</p> <p>b) Per le spedizioni di peso superiore si applica la presente tariffa senza che il prezzo possa essere inferiore a quello stabilito dalla tariffa speciale n. 1 predetta per i colli da oltre 5 fino a 10 chilogrammi.</p>						

Condizioni. — 1^a Le spedizioni di ghiaccio e neve si accettano soltanto in porto affrancato.

2^a Le spedizioni non eseguite a vagone completo devono essere consegnate in botti, mastelli od in altri recipienti tali da non danneggiare le altre merci; a quest'ultima condizione si accettano pure imballate in stuoje.

3^a Il carico delle spedizioni a vagone completo si eseguisce a cura e spese dello speditore e deve essere compiuto almeno un'ora prima della partenza del convoglio e lo scarico dev'essere eseguito a cura e spesa del destinatario entro quattro ore dall'arrivo.

Pei vagoni arrivati a destinazione dopo il tramonto, le quattro ore decorrono dalle sei del giorno successivo.

Trascorso questo termine la spedizione è sottoposta al diritto di sosta stabilito dalla tariffa generale.

4^a Il piano dei vagoni, deve essere coperto a cura e spese dello speditore, da uno strato di paglia dell'altezza di cinquanta centimetri almeno o da uno strato di segatura di legno dell'altezza di almeno 10 centimetri.

5^a I termini di resa decorrono dal primo convoglio che avrà luogo dopo la consegna del vagone carico o della merce, purché la consegna della medesima avvenga almeno un'ora prima della partenza.

TARIFFA SPECIALE N. 50 — P. V. ACCELERATA

La presente tariffa è mantenuta in vigore in via d'esperimento, con facoltà di revoca in seguito a preavviso di due mesi al Governo ed al pubblico.

Ortaglie e frutta fresche a vagone completo.

Condizioni di carico e prezzi	Zone di percorrenza		
	Fino a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Oltre i 200 km.
Spedizioni di peso fino a 4 tonnellate per vagone e per chilometro L.	0,408	0,357	0,306
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . >	40.80	76.50	—
Per ogni tonnellata in più caricata nello stesso vagone e per chilometro >	0,0408	0,0357	0,0306
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . >	4.08	7.65	—

Condizioni. — 1° Il carico e lo scarico sono eseguiti rispettivamente a cura del mittente e del destinatario.
Il carico, per il quale in via normale è concessa mezz'ora per ogni vagone, deve essere compiuto almeno un'ora prima di quella fissata per la partenza.
Lo scarico deve farsi appena i vagoni sono condotti al piano caricatore e dovrà essere compiuto entro quatt'ore dall'arrivo.
2° I termini di resa a destinazione sono stabiliti in ore 24 per ogni percorso indivisibile di 225 chilometri, con l'aggiunta di ore 8 per le operazioni di servizio e di ore 6 per le spedizioni che dovessero valicare i tratti acclivi di cui l'articolo 64.
I termini di resa decorrono dal primo convoglio che avrà luogo dopo la consegna del vagone, caricato come alla condizione 1°.

TARIFFA SPECIALE LOCALE N. 51 — P. V. ACCELERATA

Ortaglie e frutta fresche.

Spedizioni a vagone completo o paganti per tale:

- a) In partenza dalle stazioni di Sassari, Olmedo e Fermata San Giorgio per Alghero;
- b) In partenza dalle stazioni di Sicci, Donori, Lanusei, Elini Ilbone e Tortoli per Cagliari;
- c) In partenza dalla stazione di Bosa per Macomer e Nuoro, e dalla stazione di Ozieri per Chilivani e Nuoro.

Base di tariffa.

L. 0,306, per vagone e chilometro

L. 1.02, per vagone, di diritto fisso.

Avvertenza. — Valgono le condizioni della tariffa speciale n. 50, P. V. accelerata.

TARIFFA SPECIALE N. 52 — P. V. ACCELERATA

La presente tariffa è mantenuta in vigore in via d'esperienza, con facoltà di revoca in seguito a preavviso di due mesi al Governo ed al pubblico.

Bestiame cavallino, bovino, ovino e suino, a vagone completo.

Prezzi	Zone di percorrenza			Diritto fisso per vagone
	Da 1 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Oltre 200 km.	
Vagoni della portata di 6 o 8 tonnellate.				
Per vagone e per chilometro L.	0,3570	0,3468	0,3060	} 1,02
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, compresa la precedente	35.70	70.38	—	

Condizioni. — 1^a Il carico o lo scarico del bestiame sono eseguiti rispettivamente a cura del mittente e del destinatario.

Il carico del bestiame, pel quale in via normale è concessa mezz'ora per ogni vagone, dev'essere compiuto almeno un'ora prima di quella fissata per la partenza.

Lo scarico deve farsi appena i vagoni sono condotti al piano caricatore e dovrà essere compiuto entro quatt'ore dall'arrivo.

Gli speditori del bestiame sono obbligati a fornire le corde, le catene, le cavezze e quant'altro fosse necessario per assicurare il bestiame nei vagoni: sono pure obbligati a ricoprire il piano dei vagoni con sabbia o terra e devono accertarsi che il bestiame sia ben collocato ed assicurato.

All'alimentazione del bestiame provvede lo speditore.

2^a È fatta facoltà al mittente di collocare nel vagone, a suo rischio e pericolo, i capi di bestiame che esso può contenere; però alla condizione che senza responsabilità per la ferrovia e solo nei riguardi dell'igiene, il bestiame non abbia a soffrire durante il viaggio.

Se dopo il carico di uno o più vagoni completi, rimanessero ancora altri capi di bestiame da caricare, di questi dovrà farsi una spedizione separata (74).

3° Per ogni vagone completo si ammette un custode mediante il pagamento di un biglietto di terza classe a prezzo ridotto del 75 per cento, purché prenda posto nel vagone a bestiame.

Se in corso di viaggio il custode vorrà prendere posto nelle carrozze del convoglio dovrà pagare per il tratto fino a destinazione il supplemento del prezzo ordinario di trasporto.

Se l'Amministrazione per motivi di cautela lo ritiene necessario, può prescrivere che il bestiame sia scortato da un custode alle condizioni suesposte.

4° I termini di resa del bestiame a destinazione, sono stabiliti in ore 24 per ogni percorso indivisibile di 225 chilometri, coll'aggiunta di ore 8 per le operazioni di servizio e di ore 6 per le spedizioni che dovessero valicare i tratti acclivi di cui l'articolo 64.

I termini di resa decorrono dal primo convoglio che avrà luogo dopo la consegna del vagone, caricato come alla condizione 1°.

5° Il bestiame che non sia stato scaricato e ritirato entro quatt'ore dall'arrivo a destinazione, può essere ricoverato per cura dell'Amministrazione a spese, rischio e pericolo del proprietario; qualora il valore presunto del bestiame non bastasse a coprire le tasse e spese fatte, sarà dall'Amministrazione venduto per conto del proprietario.

Le spedizioni di bestiame che non potessero essere ritirate entro quatt'ore dall'arrivo, né ricoverate, per effetto di disposizioni daziarie o sanitarie ovvero per altri motivi e che dovessero perciò rimanere nei vagoni vanno soggette ad un diritto di sosta nella misura di lire 0.30 per ogni vagone e per ogni ora di sosta in più delle prime quattro.

Per il bestiame che fosse stato ricoverato sono inoltre dovute le spese occorse per lo scarico, accompagnamento, mantenimento e ricovero (83).

6° Il vagone che ha servito al trasporto bestiame deve essere disinfettato a senso delle prescrizioni sanitarie governative. Per tale disinfezione è dovuta la tassa di una lira per vagone (86).

Quando il bestiame caricato in un carro appartiene a classi diverse, per il computo del numero dei capi si considera:

		1 1 ^a di II.
		3 di III.
Un capo di I classe come	}	4 1 ^a di IV.
		9 di V.
		2 di V.
Un capo di II classe come		3 di IV.
		6 di V.
	}	1 1 ^a di IV.
Un capo di III classe come		3 di V.
Un capo di IV classe come		2 di V.

TARIFFA SPECIALE N. 53 — P. V. ACCELERATA

La presente tariffa viene stabilita in via di esperimento, con facoltà di revoca in seguito a preavviso di due mesi al Governo ed al pubblico.

Latte fresco e latte sterilizzato.

PREZZO PER TONNELLATA E PER CHILOMETRO

Spedizioni di peso eguale o superiore ai 100 chilogrammi e percorrenti almeno 50 chilometri L. 0.17.

Condizioni. — 1^a Le spedizioni dovranno essere consegnate in recipienti tali da non danneggiare le altre merci. Il latte fresco sarà accettato, per la spedizione, soltanto in porto affrancato.

2^a I termini di resa a destinazione sono stabiliti in ore 24 per ogni percorso indivisibile di 225 chilometri, con l'aggiunta di ore 8 per le operazioni di servizio e di ore 6 per le spedizioni che dovessero valicare i tratti acclivi di cui l'articolo 64.

I termini di resa decorrono dal primo convoglio che avrà luogo dopo la consegna della merce, purchè avvenga almeno un'ora prima della partenza.

TARIFFA SPECIALE N. 75 — P. V.

Mercanzie.

Avvertenza. — Le cifre stampate sotto ai prezzi per tonnellata e per chilometro delle singole zone, rappresentano i prezzi fatti complessivi per tonnellata e per l'intera percorrenza di ciascuna zona, compresi quelli delle zone precedenti.

Classe	Prezzi	Zone di percorrenza					Diritto fisso (*) per tonnellata
		I	II	III	IV	V	
		Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	Oltre 300 km.	
		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
1 ^a	Per tonnellata e per chilometro. . .	0.1632 8.16	0.1632 16.32	0.1530 31.62	0.1428 45.90	0.1418 —	2.04
2 ^a	Id. id. . .	0.1428 7.14	0.1428 14.28	0.1326 27.54	0.1224 39.78	0.1224 —	2.04
3 ^a	Id. id. . .	0.1224 6.12	0.1224 12.24	0.1122 22.46	0.1020 33.66	0.1020 —	2.04
4 ^a	Id. id. . .	0.1020 5.10	0.1020 10.20	0.0918 19.38	0.0867 28.05	0.0816 —	2.04
5 ^a	Id. id. . .	0.0816 4.08	0.0816 8.16	0.0714 15.30	0.0714 32.44	0.0714 —	2.04
6 ^a	Id. id. . .	0.0714 3.57	0.0714 7.14	0.0612 12.26	0.0612 19.38	0.0561 —	1.224
7 ^a	Id. id. . .	0.0612 3.06	0.0612 6.12	0.0561 11.73	0.0561 17.84	0.0510 —	1.224
8 ^a	Id. id. . .	0.0510 2.55	0.0510 5.10	0.0459 9.69	0.0459 14.38	0.0459 —	1.224

Il prezzo minimo per ogni spedizione è di L. 0.40.
(*) Il diritto fisso comprende il carico e lo scarico.

CAPO XIV.

Tariffe locali e relative condizioni di applicazione

TARIFFA LOCALE
PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI

Istituzione in via di esperimento di biglietti di andata e ritorno settimanali e festivi in 3^a classe per gli operai e braccianti e per percorsi non superiori a 20 chilometri.

PREZZI.

Da Alghero a Ponte Serra km. 6	—	L. 0.75
" " a Olmedo	12	— " 1.50
Da Tortoli a Sella Elecci	15	— " 1.90

Ai prezzi suddetti è da aggiungere la tassa di bollo di centesimi cinque per ciascun biglietto. I biglietti sono di due specie:

1° *Biglietto settimanale di andata-ritorno per gli operai e braccianti.*

Condizioni:

a) I biglietti settimanali per operai e braccianti servono per 6 viaggi di andata e 6 di ritorno da eseguirsi nei 6 giorni della settimana dal lunedì al sabato.

b) I viaggi di andata debbono effettuarsi sempre col primo treno della giornata; quelli di ritorno con l'ultimo treno della giornata.

c) I biglietti settimanali sono messi in vendita soltanto la domenica, dalle stazioni di Alghero e Tortoli. Però in via eccezionale, e salvo revoca, in ogni tempo è ammesso che la vendita dei biglietti settimanali si faccia anche il lunedì, purchè il richiedente si presenti alla biglietteria almeno 20 minuti prima della partenza del treno.

2° Biglietto festivo per gli operai braccianti.**Condizioni:**

a) I biglietti festivi per operai e braccianti servono per 6 viaggi settimanali consecutivi di andata e 6 di ritorno da farsi, quelli d'andata il sabato, e quelli di ritorno il lunedì successivo.

b) I viaggi di andata debbono effettuarsi sempre coll'ultimo treno utile del sabato; quelli di ritorno col primo treno del lunedì.

c) I biglietti festivi sono messi in vendita soltanto il sabato.

Condizioni comuni alle due categorie di biglietti:

1° Il possessore del biglietto non potrà fermarsi, sia nell'andata che nel ritorno, in altra stazione o fermata che non sia quella estrema di andata e ritorno indicata nel biglietto.

2° Nessun rimborso è dovuto a chi per una ragione qualsiasi non usufruisca d'uno o più viaggi pei quali è valido il biglietto.

3° Il viaggio di ritorno è ammesso solo quando abbia avuto luogo un precedente viaggio di andata.

4° Il biglietto è improrogabile tanto pei treni della giornata, quanto pel periodo settimanale, se trattasi del biglietto giornaliero, o delle 6 settimane consecutive, se trattasi del biglietto festivo.

5° Esso non è cedibile e perciò non è valido se non porta l'indicazione del nome e cognome del titolare, nonchè la qualifica di operaio o bracciante. Ai contravventori sono da applicarsi le disposizioni dell'articolo 17 delle tariffe e condizioni dei trasporti.

6° I biglietti pei viaggi giornalieri saranno validi solo quando si sia effettuato un precedente viaggio di andata in qualsiasi giorno della settimana; e quelli festivi saranno validi anche quando siano state sospese per una o più settimane le due corse di andata e ritorno.

Avvertenza. — L'Amministrazione potrà, senza bisogno di preventiva approvazione, estendere il beneficio della presente tariffa ad altre località.

Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe locali

1° Le Tariffe locali si applicano soltanto in seguito a domanda fatta dallo speditore sulla richiesta di spedizione; possono però essere applicate anche in seguito a domanda generica di tariffa speciale, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dalle tariffe locali medesime.

È considerata esplicita domanda di tariffa speciale qualunque delle seguenti indicazioni: *Si domanda la tariffa speciale — Tariffa ridotta — La più ridotta — Speciale o simile ammessa nell'uso commerciale*, scritte o stampate per esteso od abbreviatamente nello spazio della richiesta di spedizione riservato alla domanda di applicazione di tariffe speciali.

In difetto dell'una o dell'altra domanda il trasporto viene di diritto eseguito ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe generali.

2° Per trasporti di merci, escluso il bestiame, a piccola velocità accelerata, la semplice presentazione della lettera di porto del modulo prescritto per la piccola velocità accelerata equivale alla domanda di applicazione della relativa tariffa.

Si applicherà però la tariffa locale, se più favorevole al pubblico della tariffa speciale a piccola velocità accelerata, salvo che sia prescritta la tassativa domanda della tariffa locale.

3° Le tariffe locali, variabili a seconda delle distanze, si applicano in modo che per ciascuna zona di percorrenza si paghi la tassa graduale che le è assegnata.

4° Qualora vi siano più tariffe locali applicabili al medesimo trasporto, e nella domanda di tariffa locale non ne fosse stata specificata alcuna, l'Amministrazione ha l'obbligo di considerare la domanda come richiesta generica di tariffa locale e di applicare quella che, in ragione del prezzo, torni più vantaggiosa allo speditore.

La domanda di una determinata tariffa locale non ha effetto quando la tariffa stessa non compete alla relativa spedizione, o quando la sua applicazione importerebbe una tassa uguale o superiore a quella della tariffa generale. Per altro in tali casi, se esiste altra tariffa locale o speciale applicabile al trasporto, la quale offra diminuzione di prezzo in confronto alla tariffa generale, si considera l'avvenuta domanda, come richiesta generica di tariffa locale e speciale.

I trasporti, nei quali fosse stata domandata una tariffa locale a piccola velocità accelerata, importante, per ragione di peso minimo o di carico completo del vagone, una tassa uguale o superiore a quella della tariffa generale a grande velocità calcolata sul peso reale, sono considerati, ai soli effetti della tassazione, quali trasporti a grande velocità, con l'applicazione della tariffa speciale a grande velocità più vantaggiosa cui la merce fosse ammessa, come se i mittenti avessero fatto domanda generica di tariffa speciale.

5° Le condizioni di provenienza, di itinerario o di destinazione, stabilite per fruire delle tariffe locali, sono invariabili. Quindi le tariffe medesime non possono mai applicarsi alle spedizioni e neppure alle rispeditizioni di merci provenienti o destinate a località che non si trovano specificate nelle tariffe stesse.

6° Il diritto fisso stabilito nelle tariffe locali (fatta eccezione per le tariffe nn. 205, 206 e 207) non comprende il carico e lo scarico, che deve essere eseguito a cura delle parti.

7° Dopo il ricevimento da parte del destinatario, non sono ammessi reclami per avarie o perdite parziali delle cose trasportate.

8° Per la perdita o l'avaria delle cose trasportate senza assicurazione del valore, la responsabilità dell'Amministrazione è limitata, in ogni caso, al solo valore delle medesime, calcolato sulla base del prezzo corrente delle merci della stessa natura e qualità, al luogo e nel tempo dell'accettazione, del trasporto, oltre al rimborso del prezzo eventualmente già pagato per il trasporto stesso, dedotte però sempre le spese che dall'Amministrazione fossero state anticipate.

9° Il calo naturale delle merci a tariffa locale, quando non

sia stato preventivamente fissato, si determina all'atto dello accertamento dell'avaria o della perdita. In caso di contestazione si provvede mediante perizia.

10° Per qualunque caso di ritardo oltre il termine stabilito per la resa delle cose trasportate, l'Amministrazione è tenuta soltanto a rimborsare od ottenere una parte del prezzo di trasporto proporzionato alla durata del ritardo, oppure l'intero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del termine suddetto.

11° I prezzi fatti per vagoni quali sono indicati nelle tariffe locali si riferiscono ai vagoni della portata di sei tonnellate; quindi se in seguito a domanda dello speditore vengono impiegati per trasporto vagoni della portata di otto tonnellate i detti prezzi si devono intendere aumentati di un terzo.

12° Tutte le norme e condizioni applicabili alle tariffe generali, comprese quelle stabilite nella nomenclatura e classificazione delle merci, sono pure estese alle tariffe locali in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e da quelle altre particolari inserite nelle tariffe locali medesime.

Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 10 sono applicabili semprechè vi sia diminuzione di prezzo in confronto della tariffa generale.

TARIFFA LOCALE N. 201, — P. V.,

Combustibili.**SERIE A. — Antracite alla rinfusa, e, in sacchi.**

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, dalla stazione di Seui alla Stazione di Cagliari.

Prezzi	Zone di percorrenze		Diritto fisso per carro
	Da 1 a 100 chilometri	Oltre 100 chilometri	
Per carro e per chilometro. . L.	0.2601	0.15606	L. 1,224
Fatti per carro e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. . . >	26.01	—	

SERIE B. — Legna da ardere, comprese le fascine.

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale:

- a) In partenza dalle stazioni delle linee Cagliari-Arbatax, Mandas-Sorgono, Gairo-Ierzu, in destinazione a Cagliari;
- b) In partenza dalla stazione di Monti e fermate di Piras e Rifornitore ed in destinazione a Tempio;
- c) In partenza dalle stazioni di Orotelli e Tirso ed in destinazione a Macomer.

Prezzi	Zone di percorrenza			Diritto fisso per carro
	da 1 a 50 km.	da 51 a 100 km.	oltre 100 km.	
Per carro e per chilometro L.	0,2601	0,20808	0,15606	L. 1,224
Fatti per carro e per la percorrenza intera di cia- scuna zona, comprese le precedenti >	13,005	23,409	—	

Avvertenze. — a) L'Amministrazione potrà, senza bisogno di preventiva approvazione, estendere il beneficio della presente tariffa ad altre località dalle quali si effettuassero trasporti di antracite e legna da ardere e fascine.

b) Le operazioni di carico e scarico dovranno essere eseguite a cura e spese delle parti.

TARIFFA LOCALE N. 202 — P. V.

Marmi, pietre ed altri materiali da costruzione.

SERIE A. — Marmi in lastre o lastroni (1) semplicemente segati, in blocchi ed in massi anche squadriati od in pezzi abbozzati o ridotti in sagoma, di peso non superiore alle 6 tonnellate.

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, in partenza dalla stazione di Mandas in destinazione a tutte le stazioni delle linee affluenti a Cagliari, ed in partenza dalla stazione di Silanus in destinazione a tutte le stazioni delle linee affluenti a Macomer.

Prezzi	Zone di percorrenza		Diritto fisso per carro
	Da 1 a 50 km.	Oltre 50 km.	
Per carro e per chilometro L.	0,29835	0,25245	L. 1,224
Fatti per carro e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti »	14,9175	—	

(1) Per norma delle stazioni e degli speditori si avverte che qualora l'operazione di pesatura si dovesse fare mediante misurazione, il marmo deve ritenersi pesante kg. 2700 e la pietra kg. 2500 per metro cubo.

Serie B. — Pietra calcarea greggia (1) e grossolanamente lavorata.

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, in partenza dalla stazione di Tortoli e in destinazione a Cagliari

Prezzi	Zone di percorrenza			Diritto fisso per carro
	Da 1 a 100 km.	Da 101 a 200 km.	Oltre 200 km.	
Per carro e per chilometro L.	0,25704	0,2142	0,17136	} L. 1,224
Fatti per carro e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti L.	25.704	47.124	—	

(1) Per norma delle stazioni e degli speditori si avverte che qualora l'operazione di pesatura si dovesse fare mediante misurazione, il marmo deve ritenersi pesante kg. 2700 e la pietra kg. 2500 per metro cubo.

Sanz. C. — Sabbia comune.

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, in partenza dalla stazione di Barrali ed in destinazione a tutte le stazioni delle linee affluenti a Cagliari, ed in partenza dalle stazioni di Bosa, Tirso ed Onniferi in destinazione a tutte le stazioni delle linee affluenti a Macomer.

Prezzi	Zone di percorrenze			Diritto fisso per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Oltre 100 km.	
Per carro e per chilometro L.	0,23409	0,18207	0,15606	L. 1.224
Fatti per carro e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti >	11,7045	20,208	—	

SERIE D. — Calce viva o spenta in sacchi o botti o alla rinfusa.

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, in partenza da tutte le stazioni delle linee affluenti a Cagliari ed in destinazione alle stazioni di Monserrato e Cagliari.

Prezzi	Zone di percorrenza			Diritto' fisso per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Oltre 100 km.	
Per carro e per chilometro L.	0,26928	0,22032	0,19584	} L. 1,224
Fatti per carro e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti. L.	18,4610	24,48	—	

Avvertenze. — a) L'Amministrazione potrà, senza bisogno di preventiva approvazione, estendere il beneficio della presente tariffa ad altre località dalle quali si effettuino i trasporti suindicati.

b) Le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite a cura e spese delle parti.

TARIFFA LOCALE N. 203 — P. V.

Argille refrattarie.

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, in partenza dalle stazioni di Orroli e di Nurri e dalla fermata di Cignoni, con destinazione per Cagliari.

P r e z z i	Zone di percorrenza			Diritto fisso per carro
	Da 1 a 50 km.	Da 51 a 100 km.	Oltre 100 km.	
Per carro e per chilometro. L.	0,23409	0,23409	0,18207	L. 1,224
Fatti per carro e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti, L.	11,7045	23,409	—	

Avvertenze. — a) L'Amministrazione potrà, senza preventiva approvazione, estendere il beneficio della presente tariffa ad altre località, dalle quali si effettuassero trasporti di argille refrattarie.

b) Le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite a cura e spese delle parti.

TARIFFA LOCALE N. 204. — P. V.

Conserven alimentari non nominate.

Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, dalla stazione di Alghero per Sassari.

BASI DI TARIFFA.

L. 0,408 per carro e chilometro.

L. 1.02 diritto fisso per carro.

Avvertenze. — a) L'Amministrazione potrà, senza preventiva approvazione, estendere il beneficio della presente tariffa ad altre località, dalle quali si effettuassero trasposti di conserve alimentari.

b) Le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite a cura e spese delle parti.

TARIFFA LOCALE N. 205 — P. V.

Ortaglie e frutta fresche.

Spedizioni senza condizione di peso, in partenza dalle stazioni di Sassari, Olmedo, fermata S. Giorgio, Bosa, Ozieri, Sicci, Donori, Lanusei, Elini Ilbono e Tortofì.

BASI DI TARIFFA.

L. 0,0816 per tonnellata e chilometro.

L. 2.04 di diritto fisso per tonnellata.

TARIFFA LOCALE N. 206 — P. V.

Orine vegetale.

Spedizioni senza condizioni di peso, dalle stazioni di Alghero e Olmedo per Sassari.

BASI DI TARIFFA.

L. 0,0714^v per tonnellata e chilometro.

L. 1,224 di diritto fisso per tonnellata.

TARIFFA LOCALE N. 207 — P. V.

Spedizioni senza condizione di peso da e per tutte le stazioni
della rete.

Nomenclatura delle merci	Prezzo per tonnellata e chilometro	Diritto fisso per tonnellata
Concimi chimici od artificiali e residui di concerie	0,0408	1.224
Foraggi (fieno, paglia e stramaglie in balle). . .	0.0612 V	1.224
Macchine agrarie, come locomobili, trebbiatrici, battitrici, dicanopulatrici, erpici, ed estirpatoi, falciatrici, mietitrici, rastrelli automatici, sgranatoi, spandifieno, trebbiatori, trinciatrici e simili.	0.0510	1.224
Preparati anticrittogamici o peronosfughi e simili insettifughi per l'agricoltura, non nominati, solidi o liquidi.	0.0510	1.224
Vitriolo azzurro (solfato rame).	0.0612	1.224
Zolfo macinato	0.0612	1.224
Zolfo ramato	0.0612	1.224

ALLEGATI.

ALLEGATO N. I.

**Distinta delle valute metalliche e cartacee
da accettarsi dalle stazioni e norme relative**

Nelle riscossioni si devono accettare unicamente le valute che sono qui appresso indicate:

VALUTA METALLICA.

Oro.

a) I pezzi d'oro da lire 100, 50, 20, 10 e 5 coniatì in Italia e negli Stati (Francia, Belgio, Svizzera e Grecia) che sottoscrissero la convenzione monetaria internazionale in data 23 dicembre 1865, approvata colla legge n. 3087 del 21 luglio 1866 e modificata coll'altra convenzione firmata a Parigi il 6 novembre 1885 approvata colla legge n. 3590 (serie 3^a) del 30 dicembre 1885;

b) I pezzi d'oro da lire 100 e 20 coniatì dal Principato di Monaco portanti il millesimo 1878 o quello degli anni seguenti;

c) La lira e mezza lira sterlina (coll'effigie della Regina Vittoria) al rispettivo prezzo di lire 25 e 12.50;

d) Le monete d'oro austriache da 4 e da 8 fiorini corrispondenti, rispettivamente, a lire 10 e 20, coniate sul sistema italiano e portanti il millesimo 1871 o quello degli anni seguenti;

e) Le monete d'oro del Principato e del Regno di Serbia da 20 e 10 dinara, corrispondenti, rispettivamente, al valore di lire 20 e 10, portanti il millesimo 1879 o quello degli anni seguenti;

f) Le monete d'oro dell'Impero di Russia da 5 rubli, ossia mezze imperiali, pari a 20 lire;

g) Le monete d'oro della Reggenza di Tunisi da 10 e 20 franchi, pari a lire 10 e 20;

h) Le monete d'oro del Governo Rumeno da 10 e 20 lei, pari a lire 10 e 20.

Argento.

i) I pezzi da lire 5 d'argento conati in Italia, nel Belgio, in Francia, nella Svizzera ed in Grecia dal 1800 in poi e per conto della Repubblica di S. Marino.

j) Le monete divisionarie d'argento, vale a dire i pezzi da lire 2, 1 e da lire 0.50 conati in Italia, nel Belgio, in Francia, in Grecia, nella Svizzera e per conto della Repubblica di S. Marino, purchè il millesimo impresso sulle monete stesse non sia anteriore :

al 1863	per le monete italiane;	
» 1866	»	belghe;
» 1864	»	francesi, da 50 centesimi;
» 1866	»	» da 1 e 2 lire;
» 1866	»	svizzere;
» 1868	»	greche;
» 1898	»	della Repubblica di S. Marino.

Nichelio.

k) Le monete in lega di nichelio e rame da 20 centesimi del Regno d'Italia, di cui è stata autorizzata la fabbricazione ed emissione con regio decreto n. 49 del 21 febbraio 1894 e coniate nell'anno stesso e nel 1895, nonchè quelle pure di nichelio di 25 centesimi di cui è stata autorizzata la fabbricazione ed emissione con regio decreto n. 54 del 13 febbraio 1902.

Bronzo.

l) Le monete di bronzo di centesimi 10, 5, 2 e 1 del Regno d'Italia dal 1861 in poi.

VALUTE METALLICHE DA RIFIUTARSI.

a) Le monete d'oro calanti il mezzo per cento e quelle d'argento calanti l'uno per cento oltre la tolleranza legale, tutte indistintamente le monete tonate, bucate, sfigurate o logore, per

modo che l'impronta non sia più riconoscibile da entrambi i lati od anche da uno solo;

b) Le monete d'oro francesi da lire 5 e 10 di diametro inferiore a quelle delle monete italiane dello stesso valore;

c) Tutte le monete d'oro da lire 40 e 80; quelle d'argento da lire 0.20 e le monete di nichelio e di bronzo di conio estero.

PESO DI CIASCUNA MONETA

e tolleranza in più od in meno per ogni pezzo.

Metallo	Specie	V A L O R E	Peso legale						TOLLERANZA LEGALE in più od in meno per ogni pezzo			
			Grammi	Decigrammi	Centigrammi	Milligrammi	Decimilligrammi	Centimilligrammi	Centigrammi	Milligrammi	Decimilligrammi	Centimilligrammi
Oro a 900 millesimi	Pezzi da L.	100.—	32	2	5	8	0	6	3	2	2	6
	» »	50.—	16	1	2	9	0	3	1	6	1	3
	» »	20.—	6	4	5	1	6	1	1	2	9	0
	» »	10.—	3	2	2	5	8	0	»	6	4	5
	» »	5.—	1	6	1	2	9	0	»	4	8	4
Argento a 900 millesimi	Pezzi da L.	5.—	25	0	0	0	0	0	7	5	0	0

Metallo	Specie	VALORE	Peso legale						TOLLERANZA LEGALE in più od in meno per ogni pezzo			
			Grammi	Decigrammi	Centigrammi	Milligrammi	Decimilligrammi	Centimilligrammi	Centigrammi	Milligrammi	Decimilligrammi	Centimilligrammi
Argento a 835 millesimi	Pezzi da L.	2. —	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0
	»	»	1.	5	0	0	0	0	2	5	0	0
	»	»	0.50	2	5	0	0	0	1	1	5	0
Nichelio	Pezzi da L.	0.20	4	0	0	0	0	0	»	»	»	»
Bronzo	Pezzi da L.	0.10	10	0	0	0	0	0	»	1	0	0
	»	»	0.05	5	0	0	0	0	»	»	5	0
	»	»	0.02	2	0	0	0	0	»	»	3	0
	»	»	0.01	1	0	0	0	0	»	»	1	5

VALUTA CARTACEA.

a) I biglietti a debito dello Stato, e cioè;

1° I biglietti di Stato da lire 25 emessi in esecuzione della legge n. 339 del 22 luglio 1894;

2° I biglietti di Stato da lire 10 e 5 emessi in esecuzione della legge 7 aprile 1881;

3° I buoni di cassa da lire 2, di cui al regio decreto n. 49 del 21 febbraio 1894 e quelli da lire una di cui al regio decreto n. 452 del 4 agosto 1893, limitatamente al 31 dicembre 1901, nel qual giorno cesseranno di avere corso legale.

b) I biglietti propri degli istituti di emissione del taglio di lire 50, 100, 200 e 1005.

I biglietti della già Banca Nazionale nel Regno, della Banca d'Italia, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di credito hanno corso legale.

Sono sempre da rifiutarsi i biglietti eccessivamente usati o sudici, quelli nei quali non sia facile il riconoscere la relativa impronta e quelli federati.

**LIMITE ALL'ACCETTAZIONE
DI MONETE DIVISIONARIE D'ARGENTO,
DI NICHILIO E DI BRONZO.**

1° Le monete divisionarie d'argento, a senso della Convenzione monetaria internazionale citata al comma a) della parte del presente allegato relativa alla valuta metallica, si devono accettare soltanto per somme non maggiori a lire 50.

È fatta soltanto eccezione per i pagamenti dei dazi d'importazione, nei quali potranno accettarsi monete divisionali d'argento di conio estero sino a lire 100 per ogni pagamento e di conio italiano per le sole frazioni di lire 5.

2° Le monete di nichelio devono essere accettate per un importo inferiore a lire 5 per ogni pagamento; ma per i dazi doganali non potranno riceversi che per frazioni di lira, computandole assieme alle monete di bronzo (regi decreti nn. 112 e 161 delli 28 marzo e 26 aprile 1894).

3° Le monete di bronzo sono da accettarsi soltanto per somme non eccedenti l'importo di lire 1, come dalla legge n. 788 del 24 agosto 1862.

ALLEGATO N. 2.**Trasporto ai porti di Cagliari e Besa.**

ALLEGATO N. 3.

Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive.

AVVERTENZE GENERALI.

Art. 1.

Chi consegna per la spedizione merci di natura tale da compromettere la sicurezza dei convogli, oppure da recare danno al personale incaricato di manipolarla, od alle altre merci, od al materiale della ferrovia, è tenuto a dichiararle come tali, ed a condizionarle nel modo prescritto, altrimenti risponde di tutti i danni che potessero derivare dall'ignoranza involontaria dell'Amministrazione al riguardo, oltre al pagamento delle soprattasse di cui al seguente articolo 3.

Per le merci che si presentano imballate, lo speditore deve inoltre indicare sulla richiesta di spedizione, nello spazio riservato alla natura della merce, la categoria ed il gruppo a cui essa trovasi ascritta; ciò a fine di richiamare l'attenzione degli agenti delle ferrovie sulle cautele da prendersi nelle manipolazioni e durante il trasporto. Questa indicazione equivale alla dichiarazione del mittente che l'imballaggio da esse adottato è tale da escludere la possibilità che si verifichino gl'inconvenienti e i danni contro i quali tendono a provvedere le condizioni del presente Regolamento e che sono stati osservati i limiti di quantità massime ammesse al trasporto eventualmente stabiliti per le merci delle singole categorie. In mancanza della suddetta chiara e precisa indicazione la spedizione non sarà accettata.

Le merci pericolose e nocive non specificate nella classificazione del presente Regolamento, si considerano come appartenenti alla categoria con la quale hanno maggiore affinità; se poi per le sue proprietà, una merce può appartenere a categorie diverse, in tal caso la si considera ascritta a quella categoria che prescrive cautele maggiori. Sono però assolutamente escluse dal trasporto per strada ferrata *tutte le sostanze che esplodono o si*

accendono spontaneamente od al più lieve attrito, come ad esempio: la Nitroglicerina, i Picrati di potassio, di piombo, ecc., esplodenti all'urto, i Fulminati d'argento, d'oro, di mercurio (1), ecc.

Art. 2.

L'imballaggio delle merci pericolose e nocive prescritto nelle diverse categorie si considera strettamente necessario; resta però in facoltà dello speditore, come quegli che deve conoscere la proprietà delle merci che consegna, di provvedere sia riguardo alla qualità, alla forma ed alla robustezza dei recipienti, sia riguardo alla condizionatura interna dei colli, a quelle maggiori cautele che giudica opportune per la buona conservazione della merce e per evitare i pericoli inerenti al trasporto.

Art. 3.

In caso di falsa dichiarazione della qualità o del peso della merce, oppure di inosservanza alle norme e modalità stabilite per gli imballaggi e per l'interna condizionatura dei colli, si applica la sovratassa stabilita dall'articolo 94 delle Tariffe e condizioni per i trasporti.

Inoltre, se la falsa dichiarazione per il genere si riferisce alle merci esplodenti, queste verranno tenute in sequestro a disposizione dell'Autorità locale, che ne sarà tosto informata per successivi provvedimenti di legge. L'Autorità suddetta non rilascerà la merce al destinatario se questi non avrà provato, mediante regolare ricevuta, di aver pagato all'Amministrazione delle strade ferrate quanto le è dovuto.

Art. 4.

È permesso di riunire nello stesso collo le merci nominate nelle diverse categorie, alla condizione che ciascuna di esse non

(1) Salvo l'eccezione per il *fulminato di mercurio* condizionato in capsule, spolette ed inneschi per i Ceci di *fulminato d'argento* di cui alla categoria 14. nelle qualità massime ivi previste, e per il *fulminato di mercurio in massa* trasportato per conto dell'Autorità militare, nella quantità non eccedente un chilogramma, come è previsto dagli accordi speciali esistenti fra l'Autorità stessa e la ferrovia.

ecceda il peso di 10 chilogrammi e sia contenuta in recipienti di vetro o di metallo ben turati, riposti in casse robuste, con paglia, segatura od altro negli interstizi.

È fatta eccezione per quelle materie che sono esplosibili da sole, ovvero che si incendiano o scoppiano quando siano unite o vengano a contatto con altre contenute nello stesso collo.

Il mittente di una spedizione di materie diverse, riunite come è detto sopra, dovrà dichiararlo esplicitamente specificandole per qualità e peso sulla richiesta di spedizione ed assumere la responsabilità delle false dichiarazioni e degli inconvenienti che possono derivare.

I colli di cui trattasi saranno accettati a piccola velocità fino al peso di 50 chilogrammi per spedizione o anche a grande velocità limitatamente a 20 chilogrammi per spedizione, purchè nessuno dei prodotti contenuti nel collo sia escluso da questo ultimo modo di trasporto.

Art. 5.

I recipienti vuoti, imbrattati od imbibiti delle materie pericolose o nocive che hanno contenuto (materie di odore disgradevole, sostanze corrosive, materie grasse e merci infiammabili), devono essere bene tappati e si trasportano esclusivamente in carri aperti.

Qualora si tratti di recipienti o barili di ferro che abbiano servito al trasporto di liquidi infiammabili (alcool, benzina, etere, ecc.), questi devono, a cura dello speditore, essere risciacquati con diligenza ed ermeticamente tappati. I relativi tappi, devono inoltre essere piombati come se si trattasse di trasporti a pieno.

Art. 6.

Tutte le merci pericolose e nocive che non si potessero caricare subito dopo la consegna in stazione o per le quali, in arrivo, i destinatari non si prestassero all'immediato ritiro nel termine stabilito, non saranno deposte nei magazzini insieme alle altre, bensì in località separata ed aperta da designarsi dal capo stazione, riparandole col copertone solo quando nel trasporto sia prescritto di farle viaggiare coperte.

Art. 7.

Le disposizioni che precedono e quelle speciali dell'articolo seguente, sono, in quanto concerne il trasporto di merci esplodenti per conto dei privati, informate alle prescrizioni delle leggi di pubblica sicurezza n. 6144 del 30 giugno 1889 e n. 314 del 19 luglio 1894, nonchè dei relativi Regolamenti n. 6517 (Serie 3ª) in data 8 novembre 1889 e n. 399 del 23 agosto 1894.

In quanto il presente Regolamento non stabilisca tassative e speciali prescrizioni, tutte le condizioni del Regolamento stesso sono applicabili anche ai trasporti di merci pericolose e nocive che si effettuano per conto delle Amministrazioni dello Stato.

CLASSIFICAZIONI E CONDIZIONI SPECIALI.

Art. 8.

Le merci che per la loro natura sono soggette a condizioni speciali, si distinguono, nei riguardi del trasporto sulle strade ferrate, in merci Infettanti, Corrosive e velenose, Combustibili, Fermentescibili, decomponibili e tensive, Infiammabili ed Esplosivi e si suddividono nelle seguenti 14 categorie:

Infettanti.**Categoria 1ª:**

GRUPPO 1° — *Lotame, urine, e materie fecali o dei pozzi neri.*

GRUPPO 2° — *Materie animali e residui di materie animali: Carniccio non incalcinato; Grassumi; Nervi e tendini; Ossa; Corna ed unghioni non perfettamente scarnati; Pelli fresche e pelli salate od insalamoiate; Residui di macellerie; Pesci guasti ed avanzi di pesce; Vesciche e budella fresche e simili materie d'odore disaggradevole o soggette a putrefazione.*

Nota. — *Le materie che fossero rase inodore od imputrescibili con l'aggiunta di qualche disinfettante o con altro mezzo qualsiasi e quelle allo stato*

naturale che fossero presentate in recipienti chiusi ben condizionati, non si considerano altrimenti come infettanti e quindi le loro spedizioni non sono soggette alle condizioni che seguono:

Condizioni. — a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione soltanto a piccola velocità.

b) Le medesime devono essere imballate in modo da evitare lo scolo delle parti liquide. Le spedizioni a carro completo si accettano anche sciolte od alla rinfusa, ma, se sono allo stato umido, il piano del carro dovrà essere cosparso, a cura e spese dello speditore, di qualche materia come torba, segatura di legno, cenere, ecc., in quantità sufficiente da assorbire lo scolo delle parti liquide.

c) Le operazioni di carico e di scarico delle partite sciolte od alla rinfusa sono obbligatorie per le parti, le quali devono pure provvedere alla pulitura dei piani caricatori e pagare le eventuali spese di disinfezione dei carri di cui all'articolo 96 delle Tariffe e condizioni per trasporti.

d) Il trasporto ha luogo, di regola, in carri aperti e, se trattasi di merci sciolte od alla rinfusa, in carri aperti con copertone o telone fornito dallo speditore; in mancanza di carri aperti, in carri chiusi da bestiame.

e) All'Amministrazione ferroviaria spetta di stabilire il momento in cui devono effettuarsi il carico e lo scarico, la consegna ed il ritiro delle merci, nonchè il treno con cui le medesime devono essere trasportate.

f) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Corrosivi e veleni.

Categoria 2^a:

GRUPPO 1° — *Acidi minerali, come: acido solforico, acido cloridrico, acido nitrico od azotico, acido idrocloro-azotico, ecc.; Bromo; Lisciva caustica e simili sostanze corrosive.*

GRUPPO 2° — *Cantaridi; Aconito ed altre piante o parti di piante velenose, secche; Cianuri; Preparati d'arsenico, di mercurio e di rame, come: acido arsenioso, acido arsenico, orpimento, real-*

gar, verde di Schweinfurt, arsenico nero o nativo, sublimato corrosivo, verderame e simili sostanze molto velenose.

Condizioni. — a) Le merci di questa categoria allo stato liquido si accettano in generale per la sola spedizione a piccola velocità ed, eccezionalmente, anche a grande velocità se a carro completo; quelle allo stato solido, si accettano per la spedizione a piccola velocità senza limitazione di peso, ed a grande velocità, quando però il loro peso non ecceda i kg. 50 per collo.

b) Le prime devono essere presentate in recipienti inattaccabili da esse, perfettamente chiusi, rivestiti di vimini oppure in recipienti non rivestiti ma riposti in ceste od in casse con paglia od altro negli interstizi. Quest'ultimo modo d'imballaggio è ammesso per l'acido nitrico (comune o fumante) nel solo caso che l'imbottitura prescritta non sia costituita di paglia o di simili materie organiche molto suddivise, ma consista invece di materia inorganica, come scorie laniformi, terra d'infusori, sabbia od altro. I colli devono essere provvisti di maniglie.

Se invece trattasi di materie allo stato solido, queste devono essere presentate in robusti recipienti, condizionati in modo che il movimento, le scosse, ecc., inevitabili nella manipolazione e nel trasporto, non cagionino la dispersione del contenuto.

I colli delle merci di questa categoria dovranno essere presentati con una etichetta portante l'indicazione *Corrosivi e veleni* ed il disegno in nero di un teschio.

c) Non è permesso il carico degli acidi insieme ad altri prodotti chimici od a merci pericolose delle altre categorie.

d) Il trasporto a piccola velocità delle suddette merci allo stato liquido si fa in carri aperti senza copertone, a meno che il mittente non provveda alla copertura con copertone di sua proprietà.

Le merci di cui trattasi viaggiano a rischio e pericolo dei mittenti, ritenendosi l'Amministrazione ferroviaria sollevata da ogni responsabilità per le rotture, spandimenti, ecc., che potessero, senza sua colpa, verificarsi lungo il viaggio o durante la fermata nelle stazioni.

e) Per le merci di questa categoria allo stato liquido, spe-

dite a piccola velocità e se non a carro completo, i termini di resa sono raddoppiati.

f) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie, esclusa però quella dell'avvertenza 2^a che precede la Nomenclatura e la classificazione delle merci a piccola velocità.

Combustibili e materie di facile combustione.

Categoria 8^a:

Carboni minerali: antracite, bitantracite e lignite; Coke; Formelle e mattonelle di carboni minerali; Legno da ardere; Torba compatta; Formelle di torba e di carbone di legno; Carbone di legno; Carbone vegetale o carbone di legno, ecc.

Nota. — La Torba sciolta e le Fascine di minuta legna appartengono alla categoria 4^a; il Boghead appartiene alla categoria 5^a; il Carbone di legno, in polvere ed in granelli e la Carbonella o brace alla categoria 6^a.

Condizioni. — a) Le merci di questa categoria si accettano in generale per la sola spedizione a piccola velocità ed, eccezionalmente, anche a grande velocità, quando però il loro peso non ecceda i kg. 50 per collo. Inoltre i carboni minerali e relative mattonelle si accettano per la spedizione a grande velocità senza limitazione di peso.

b) All'imballaggio di queste merci provvede l'articolo 90 delle Tariffe e condizioni per i trasporti. Per le partite a carro completo non si richiede verun imballaggio.

c) Il trasporto a piccola velocità si fa in carri aperti senza copertone. Qualora il mittente desiderasse riparare la merce contro la bagnatura, egli potrà ottenere i necessari copertoni alle condizioni previste dall'articolo 105 delle Tariffe. Non si accorda la copertura del carbone di legno, quando non esista la certezza che il medesimo non è di recente fabbricazione, a fine di escludere ogni probabilità d'incendio di qualche pezzo non del tutto spento.

d) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Categoria 4^a:

Fibre vegetali tessili da intreccio, greggie e loro cuscumi, come: canapa, cotone, lino, stoppa, sparto, biado, ecc.; Paglia, steli, fieno. canne per graticci, saggina per scope, foglie seche e simili; Truciolo di legno, ramoscelli, fascine di minuta legna, scorze d'albero seche, ecc.; Torba sciolta od in tritumi; Ritagli di carta e simili materie a rapida combustione, la cui accensione può essere determinata dalle faville della locomotiva.

Nota. — Le suddette merci presentate allo stato umido, oppure intrise di olio, di grasso, di petrolio, ecc., appartengono alla categoria 6^a.

Condizioni. — a) Le merci di questa categoria si accettano in generale per la sola spedizione a piccola velocità od, eccezionalmente, anche a grande velocità purchè in colli coperti (imballati), quando però il peso delle merci non ecceda i chilogrammi 100 per spedizione.

b) Per l'imballaggio delle medesime provvede l'articolo 90 delle Tariffe e condizioni per i trasporti.

c) Il trasporto delle merci alla rinfusa od in balle scoperte si fa esclusivamente in carri aperti con copertone; il trasporto di quelle in balle coperte si fa pure in carri aperti con copertone od, in mancanza, in carri chiusi.

d) Per le merci di questa categoria, spedite a piccola velocità, i termini di resa sono raddoppiati.

e) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Categoria 5^a:

GRUPPO 1° — *Sostanze grasse: cere, stearina, ecc., greggie; Resine e materie resinose; Bitumi e materie bituminose; Asfalto. paraffine, catrame, boghead, ecc.; Olii grassi vegetali ed animali; Olii minerali bollenti a 200° o più del termometro centigrado: Vernici grasse; Zolfo; Nitrobenzina; Fenolo od acido fenico, e simili sostanze accensibili alla temperatura non inferiore a 200°; Materie combustibili intrise di zolfo; (canapuli detti zolfanelli), di resina o d'altro (pasta per accensione, torcie a vento, ecc.).*

GRUPPO 2° — *Clorati, nitrati, cromati e composti a funzione ossidante, cioè favorenti la combustione.*

Condizioni. — a) Le merci di cui sopra si accettano per la spedizione tanto a piccola quanto a grande velocità senza limitazione di peso.

b) Per l'imballaggio di queste merci provvede l'articolo 90 delle Tariffe e condizioni per i trasporti. È fatta eccezione per i composti del 2° gruppo, i quali devono essere condizionati in modo che il contenuto non possa in nessun caso disperdersi dalle connessioni dell'imballaggio. Il nitrato di soda è ammesso anche in sacchi, mai però alla rinfusa.

c) Non è ammesso il carico dei composti del 2° gruppo con le merci del 1° gruppo o con i combustibili delle altre categorie.

d) Il trasporto delle merci della presente categoria si fa in carri chiusi od, in mancanza, in carri aperti con copertone.

e) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Categoria 6°:

GRUPPO 1° — *Materie combustibili della categoria 4°, allo stato umido, soggette a combustione spontanea per il riscaldamento interno della massa.*

GRUPPO 2° — *Materie di varia natura (fibre tessili, lana, stracci, stoppa, ecc.) intrise di grasso o di altre sostanze untuose; Filati, tele, carte, oliati od intrisi di resina; Seta nera torta, in matasse; Carbone di legno in polvere od in granelli, carbonella o brace; Sansa carbonizzata; Nero fumo; Fuligine ed altre materie organiche carbonizzate, soggette a combustione spontanea per assorbimento di ossigeno.*

Condizioni. — a) Le merci di questa categoria si accettano, in generale, per la sola spedizione a piccola velocità ed, eccezionalmente, anche a grande velocità quando il loro peso non ecceda i kg. 100 per spedizione. Tale limitazione non è però applicabile alla seta, ai filati, tele e carte menzionati nel gruppo 2° di questa categoria, i quali si accettano per la spedizione a grande velocità senza limitazione di peso.

b) Le merci del gruppo 1° devono essere presentate in condizioni tali da permettere che l'aria circoli liberamente entro i colli; quelle del gruppo 2° devono essere presentate con imballaggio impermeabile all'aria.

Le suddette merci si accettano anche compresse in balle comuni o condizionate altrimenti; ma in tale caso l'Amministrazione ferroviaria si riserva di stabilire il momento in cui deve effettuarsi la consegna delle spedizioni.

c) Il trasporto a piccola velocità delle merci, non condizionate secondo il comma b) alinea primo, si fa esclusivamente in carri aperti con copertone.

d) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Fermentescibili, decomponibili e tensivi.

Categoria 7^a:

GRUPPO 1° — *Sangue fresco, siero di sangue, mosto e simili materie fermentescibili.*

Nota. — A questa categoria non appartengono i liquidi resi infermentescibili con l'aggiunta di acido solforico o di altro antinsettico qualunque.

GRUPPO 2° *Carburo di calcio; Perossido di sodio ed altri preparati chimici che a contatto dell'acqua si decompongono dando luogo ad immediato sviluppo di gas.*

GRUPPO 3° — *Ossigeno, acido solforoso, acido carbonico, ossido di metile, acetilene, gas ammoniaco, idrogeno solforato, gas illuminante, protossido d'azoto e simili gaz compressi oppure ridotti allo stato liquido.*

Condizioni. — a) Le merci di questa categoria si accettano in generale per la sola spedizione a piccola velocità ed, eccezionalmente, anche a grande velocità, quando però il loro peso non ecceda i kg. 60 per spedizione.

b) Le merci che fermentando o decomponendosi svolgono gaz la cui pressione può determinare lo scoppio dei recipienti che le contengono, devono essere presentate, quelle del gruppo 1°,

in doppio recipiente od anche in recipienti semplici, in questo caso però non interamente riempiti e non ermeticamente chiusi; quelle del gruppo 2°, in recipienti perfettamente chiusi ed impermeabili all'acqua.

I gaz compressi od allo stato liquido devono essere presentati in cilindri metallici atti a resistere alla tensione dei vapori, quand' anche la temperatura si elevi a 50° del termometro centigrado; in caso diverso i recipienti devono essere muniti di una valvola di sicurezza difesa contro i guasti ed inaccessibile dall'esterno.

c) Il trasporto a carro completo delle merci ascritte al gruppo 1° si fa esclusivamente in carri aperti senza copertone e quello delle merci dei gruppi 2° e 3°, in carri chiusi.

d) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Inflammabili.

Categoria 8°:

Alcolici contenenti in volume non oltre il 60 per cento di alcool anidro; Petrolio così detto di testo, avente a 17°,5 del termometro centigrado il peso specifico di almeno 0,780 o che alla pressione atmosfera di 760 mm. non svolge vapori infiammabili al disotto del 21° centigradi; Olii minerali bollenti a meno di 200° del termometro centigrado o che non svolgono vapori infiammabili al disotto di 21° centigradi, e simili sostanze di un grado di infiammabilità non maggiore a quello del petrolio normale di testo.

Condizioni. — a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione soltanto a piccola velocità. L'acquavite, il cognac, il rhum, lo spirito e simili, si accettano anche per il trasporto a grande velocità se il loro peso non eccede i chilogrammi 30 per spedizione, e sempre che in bottiglie dentro casse od in barili si trovino nelle migliori condizioni.

b) Le suddette merci devono essere condizionate: in recipienti di vetro rivestiti di vimini o in recipienti non rivestiti ma riposti in ceste o casse provviste di maniglie e rincalzati

con paglia od altro; oppure in recipienti metallici saldati o racchiusi in casse di legno; ovvero in robusti barili.

I recipienti devono essere perfettamente condizionati e non aver segni apparenti di colature.

c) Il trasporto a piccola velocità ha luogo in carri aperti con copertone od in carri chiusi.

Le merci di cui trattasi viaggiano a rischio e pericolo del mittente, ritenendosi l'Amministrazione ferroviaria sollevata da ogni responsabilità per le rotture e spandimenti che potessero, senza sua colpa, verificarsi lungo il viaggio o durante la fermata nelle stazioni.

d) Per le merci di questa categoria, spedite a piccola velocità, i termini di resa sono raddoppiati.

e) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie, esclusa però quella dell'avvertenza 2^a che precede la nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità.

Categoria 9^a:

Alcool ed alcoolici contenenti in volume più del 60 per cento di alcool anidro; Petrolio ed olii derivati dal petrolio (bensina, ligroino, ecc.) e dal catrame, aventi a 17°,5 del termometro centigrado un peso specifico inferiore a 0,780 o che svolgono vapori infiammabili al disotto di 21° centigradi; Essenze ed olii essenziali, compresa l'essenza di trementina od acqua ragia; Vernici alcooliche ed all'essenza di trementina; Etere solforico e liquidi che ne contengono in grandi proporzioni (colloidio, spirito o gocce dette di Hoffmann, ecc.); Acetone; Solfuro di carbonio e simili liquidi molto infiammabili.

Condizioni. — a) Le suddette merci si accettano per la spedizione soltanto a piccola velocità.

b) Le merci di questa categoria devono essere condizionate: in recipienti di vetro impagati, riposti ciascuno in casse e ceste provviste di coperchio e di maniglie, del peso di non oltre chilogrammi 50 per colle; oppure in recipienti metallici saldati, racchiusi in apposita cassa di legno del peso lordo di non oltre

chilogrammi 75 per collo; ovvero in robusti barili. Quest'ultimo modo d'imballaggio non è ammesso per l'etere, per il solfuro di carbonio, per l'acetone, per gli olii leggeri del petrolio, aventi un peso specifico inferiore a 0.630 (gazolina, neolina, ecc.) nè per quelli derivati dal catrame che bollono a meno di 50° centigradi (amilene, ecc.) i quali, anzichè in barili di legno, devono essere presentati in recipienti di forte lamiera di ferro ribadita del peso massimo di chilogrammi 650 per collo.

I recipienti devono essere perfettamente condizionati e turtati in modo da impedire la volatilizzazione. La paglia od altra simile materia che riveste i recipienti di vetro, deve essere imbevuta di una soluzione satura di cloruro di calcio o d'altro, in modo da non accendersi nemmeno al contatto diretto di una fiamma.

I colli delle merci di questa categoria dovranno essere presentati con una etichetta portante la indicazione: « *Inflammabili* ».

c) Il trasporto si fa esclusivamente in carri aperti con copertone.

Le merci di cui trattasi viaggiano a rischio e pericolo del mittente ritenendosi l'Amministrazione ferroviaria sollevata da ogni responsabilità per rotture e spandimenti che potessero, senza sua colpa, verificarsi lungo il viaggio o durante la fermata nelle stazioni.

d) Per le merci di questa categoria i termini di resa sono raddoppiati.

e) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Categoria 10ª.

GRUPPO 1. — *Fiammiferi di legno, di cera, di esca, di carta, a bengala, ecc.; Fosforo rosso, e simili merci accensibili per sfregamento.*

GRUPPO 2. — *Fosforo bianco, Fosforo di calcio, Sodio, Potassio e simili sostanze che si conservano in liquidi diversi e la cui accensione può essere determinata dal contatto coll'acqua o dalla dispersione del liquido preservativo.*

Condizioni. — a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione soltanto a piccola velocità; i fiammiferi di legno e di cera si accettano per la spedizione anche a grande velocità nel limite di peso fino a 10 chilogrammi.

b) Le sostanze del gruppo 1° devono essere riposte in recipienti di legno ben connessi) dello spessore di almeno un centimetro, oppure in recipienti metallici racchiusi in casse. Le medesime devono essere imballate internamente con carta od altro, in modo da formare una massa compatta.

Quelle del gruppo 2° devono essere presentate in recipienti metallici racchiusi in casse cerchiato, provviste di maniglie, del peso complessivo di non oltre 90 chilogrammi per collo.

I colli delle merci di questa categoria dovranno essere presentati con una etichetta portante la indicazione: « *Inflammabili* ».

c) Il carico di queste merci si fa separatamente, oppure anche insieme ad altre merci, purchè di natura tale da non provocare incendio.

d) Il trasporto a piccola velocità ha luogo esclusivamente in carri chiusi con convogli merci o, in mancanza, con convogli misti.

e) Per le merci di questa categoria, spedite a piccola velocità, i termini di resa sono raddoppiati.

f) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Esplodivi.

Categoria 11°:

Capsule ordinarie per fucili, per spolette e simili; Bossoli da cartucce innescati ossia muniti di capsula; Micchie ordinarie a combustione lenta, dette di sicurezza; Spolette a tempo ed a doppio effetto, senza innesco; Spolette a percussione munite d'innesco; Inneschi e codette per spolette; Cartucce cariche a bossolo metallico,

per fucili, pistole, rivoltelle, spingarde e mitragliere; Cannelli a frizione e cannelli elettrici.

Nota. — Le altre Capsule appartengono alla categoria 14^a. Le Cartucce a bossolo di cartone o di carta, per fucile, ecc., le cartucce a bossolo metallico per cannoni e gli Inneschi di fulmicotone appartengono alla categoria 13^a. Le miccie a combustione rapida appartengono alla categoria 13^a, gruppo 4^o.

Condizioni. — a) Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione soltanto a piccola velocità. Per le medesime lo speditore dovrà presentare la licenza di trasporto.

Per i trasporti per conto delle Amministrazioni militari, delle Società del Tiro a segno e dei Corpi Guardia di finanza, non occorre la licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza.

b) Le merci suddette devono essere presentate in recipienti di legno ben condizionati di un centimetro almeno di spessore, nei quali la merce si trovi imballata in scatole od altrimenti ed immobilizzata con segatura, di legno, ritagli di carta, ecc.

I colli di queste merci dovranno essere presentati con una etichetta portante la indicazione: « *Esplosivi categoria 11^a* ».

c) Il carico di queste merci si fa separatamente od anche insieme ad altre merci purchè inerti, non mai con gli esplosivi delle categorie seguenti.

d) Il trasporto ha luogo esclusivamente in carri chiusi con convogli merci o, in mancanza, con convogli misti.

e) Per le merci di questa categoria i termini di resa sono raddoppiati.

f) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

Categoria 12^a:

Fulmicotone stabilizzato, cioè polpato col processo Abel, contenente almeno il 18 % d'acqua; Granate e cartucce per armi subacquee, carichi del detto fulmicotone.

Nota. Il fulmicotone contenente meno del 18 0/10 d'acqua appartiene alla categoria 13^a gruppo 3^o.

Categoria 13^a:

GRUPPO 1° — *Acido picrico purificato; Picrati non esplodenti all'urto, come: polvere Brugère, di Abel, ecc.; Polvere nera comune; Esplosivi affini alla polvere comune, come: sassifragina, pudrolite, ecc.; Miscugli pirotecnici di composizione analoga alla polvere comune senza clorati, e simili materie esplodenti al calore ma difficilmente all'urto.*

GRUPPO 2° — *Cartocci per artiglierie; Fuochi d'artificio, da salone e per uso di guerra; Proiettili e simili munizioni cariche ma non munite d'innesco fulminante.*

GRUPPO 3° — *Fulmicotone secco o contenente meno del 18 per cento d'acqua ed Inneschi di fulmicotone; Derivati dal fulmicotone: tonite, polvere di Schuttze, acapnia, balistite, ecc.; Dinamite; Materie analoghe alla dinamite, come: gelatina esplosiva, sebastina, paleina, litofrattore, ecc., e simili derivati o composti di fulmicotone o di nitroglicerina a base inerte od attiva, anche pronti per l'applicazione, però in nessun caso muniti d'innesco fulminante.*

Nota. — Il Fulmicotone contenente il 18 per cento o più d'acqua appartiene alla categoria 12^a.

GRUPPO 4° — *Cartucce a bossolo di cartone o di carta, per fucili e pistole; Petardi e castagnole da segnalamento; Cartucce a bossolo metallico per cannoni; Miccie a combustione rapida; Fuochi di artificio, da salone e per uso di guerra, e simili esplosivi lavorati, muniti d'innesco fulminante.*

Nota. — Le Miccie dette di sicurezza, costituite di un sottile tubo di caoutchouc o di tela incatramata ripieno di polvere nera comune, appartengono alla categoria 11^a.

Categoria 14^a:

GRUPPO 1° — *Esplosivi di qualunque genere contenenti clorati (polvere Horsley, Pehl, Carta esplosiva, ecc.); Miscugli pirotecnici contenenti clorati e simili sostanze che possono esplodere, oltre che all'urto, anche per decomposizione spontanea.*

GRUPPO 2° — *Capsule detonanti, spolette ed inneschi deto-*

nanti, contenenti ciascuno due o più decigrammi di fulminato di mercurio; Ceci fulminanti.

Nota. — Le capsule, spolette, ecc., contenenti ciascuna meno di due decigrammi di materia fulminante, appartengono alla categoria 11^a. Le capsule, le spolette, ecc. che contengono ciascuna più di grammi due e mezzo di materia detonante, e le spedizioni relative che contengono complessivamente più di venti chilogrammi di materia detonante, come pure quelle di ceci fulminanti che contengono complessivamente più di mezzo grammo di fulminato d'argento, si considerano come fulminati in massa e sono perciò escluse dal trasporto (Art. 1).

Condizioni comuni alle categorie 12^a, 13^a e 14^a.

a) Le merci delle categorie 12^a, 13^a e 14^a si accettano per la spedizione soltanto a piccola velocità ed alla condizione che con la lettera di porto lo speditore presenti la licenza di trasporto rilasciata dall'Autorità locale di pubblica sicurezza (1), come pure una dichiarazione redatta nei termini di cui al richiamo (2).

Se poi trattasi di acido picrico o dei detonanti di cui alla ca-

(1) La licenza di trasporto dovrà essere presentata per le spedizioni di esplosivi in genere, fatta soltanto eccezione per le polveri piriche che non superino a netto il peso di kg. 3, tanto in massa (categoria 13^a, gruppo 1^o) quanto lavorate in cartucce, miccie, ecc. (categoria 11^a).

È pure fatta eccezione per i bossoli da cartucce innescati e per le capsule ordinarie (categoria 11^a), quando il peso complessivo della materia fulminante ivi contenuta non superi grammi 200.

Il detto limite di kg. 3 corrisponde presso a poco a n. 500 cartucce cariche od a kg. 24 di miccia ordinaria; il limite di grammi 200 di materia fulminante corrisponde a circa 40,000 capsule ordinarie.

(2) La dichiarazione deve essere redatta nei termini seguenti:

« Il sottoscritto dichiara che la merce consistente in da lui
 « oggi consegnata alla strada ferrata per essere spedita da
 « a al signor è preparata con tutte le cure
 « che la scienza e l'arte suggeriscono; che essa corrisponde perfettamente
 « alle dichiarazioni della lettera di porto e che per la medesima furono os-
 « servate tutte le prescrizioni e cautele imposte dal Regolamento per il tra-
 « sporto delle materie pericolose, non ignorando che altrimenti il trasporto ne
 « sarebbe assolutamente vietato; Egli dichiara inoltre di assumere l'intera re-
 « sponsabilità per le conseguenze e per i danni di ogni natura che potessero
 « verificarsi durante il trasporto per effetto dell'inosservanza delle prescrizioni
 « relative o dell'irregolare od incompleta condizionatura della merce stessa ».

tegoria 14^a, occorre inoltre la presentazione di un certificato di un chimico, noto all'Amministrazione ferroviaria di partenza, attestante, quando trattasi di acido picrico, che esso è purificato ed in tale stato da non essere soggetto a decomposizione spontanea, e quando trattasi dei detonanti di cui alla predetta categoria 14^a, gruppo 2^o, che per essi vennero osservate le prescrizioni del presente Regolamento circa le quantità massime di materia detonante.

Per i trasporti per conto delle Amministrazioni militari, delle Società del Tiro a segno e dei Corpi delle Guardie di finanza, non sono necessari la licenza, la dichiarazione ed il certificato di cui sopra.

b) Le merci di cui trattasi devono essere condizionate come segue, escludendo dal loro imballaggio qualsiasi parte di ferro che non sia stagnata o non sia internata nel legno o coperta da mastice o da tela incollata:

1^o. Per il fulmicotone sciolto, tanto umido che secco, l'imballaggio interno deve essere costituito di una cassetta metallica accuratamente chiusa, posta a sua volta in robusta cassa di legno con paglia compressa od altro negli interstizi. Se invece trattasi di fulmicotone riposto in granate od in cartucceieri, oppure di inneschi di fulmicotone, l'imballaggio si potrà limitare alla cassa esterna di cui sopra, nella quale la merce sia stabilmente trattenta e circondata di segatura o d'altro;

2^o. Per l'acido picrico è ammesso l'imballaggio in casse o barili robusti a perfetta tenuta, foderati di carta o di stoffa e con assoluta esclusione di qualsiasi parte di piombo o di composti di piombo;

3^o. Le altre merci della categoria 13^a devono essere presentate in casse di legno ben condizionate, di un centimetro almeno di spessore, foderate di carta o di stoffa nelle quali le merci stesse si trovino imballate in scatole od altrimenti con segatura di legno, ritagli di carta, ecc., vale a dire immobilizzate in modo da formare una massa compatta;

4^o. Per le merci della categoria 14^a devesi aver cura: che la materia esclusiva, sia essa sciolta oppure preparata per l'applicazione, si trovi perfettamente isolata ed immobilizzata in un

mezzo soffice tale da impedire qualsiasi sfregamento dei pezzi fra di loro o contro le parti dure degli imballaggi immediati; che i pacchetti costituenti questi imballaggi siano riposti, e a loro volta immobilizzati con carta, segatura ed altro, in apposita cassetta accuratamente chiusa; che infine, le cassette così confezionate siano rinchiuso in una seconda cassa di legno molto robusta, circondandola di paglia, di stoppa o di altra materia soffice non polverulenta, in quantità sufficiente da attutire la ripercussione degli eventuali urti sulla massa esplosiva. Detta cassa dovrà essere munita di robuste maniglie laterali e legata in croce con filo di rame o di ferro stagnato o zincato ben teso e fissato ai capi con piombini.

Per i detonanti del gruppo 2°, gli imballaggi immediati di cui sopra dovranno essere molto resistenti ed inoltre la merce ripartitavi in modo che nessuno di essi abbia a contenere più di 100 grammi di materia detonante.

I colli delle merci delle categorie 12^a, 13^a e 14^a non dovranno mai eccedere il peso lordo di chilogrammi 50 ciascuno, e dovranno essere presentati con una etichetta portante l'indicazione: « *Esplosivi* » o « *Fulminanti* », secondo il caso, ed il disegno in rosso di una granata con fiamma. Se poi trattasi di detonanti del gruppo 2°, i colli dovranno inoltre portare l'indicazione in grandi caratteri: « *Detonanti* », « *Non capovolgere* ».

Le spedizioni per conto delle Amministrazioni della guerra e della marina si accettano nelle condizioni di peso e d'imballaggio in cui vengono presentate, corrispondenti a quelle in uso presso le Amministrazioni medesime, eccetto il caso di tassativa esclusione dal trasporto. È però sempre obbligatoria l'applicazione dell'etichetta sovra indicata.

c) Il carico e lo scarico delle merci di cui trattasi, in partite di oltre 50 chilogrammi, devono eseguirsi rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione, in località lontane dai binari ove manovrano locomotive.

Per le eccezioni che occorresse di fare alle disposizioni di questo comma, avuto riguardo all'entità dei trasporti per conto delle Amministrazioni della guerra e della marina, di volta in volta saranno da prendersi con la ferrovia gli opportuni accordi.

Il carico di ciascun vagone non dovrà in nessun caso oltrepassare i due terzi della sua portata.

Nel carro i colli devono esser messi in modo da evitare che si spostino o che si sfregghino fra loro, ed a tal fine se ne colmeranno gli interstizi con fascetti di paglia, ramoscelli sciolti, cunei di legno, stuoie, ecc., da fornirsi a spese del mittente. La totalità dei colli sarà poscia interamente avviluppata con tela impermeabile fornita dal mittente o, in mancanza, con copertoni dell'Amministrazione, alle condizioni previste dall'articolo 105 delle Tariffe.

Le spedizioni di non oltre 50 chilogrammi si caricano unitamente ad altre merci, però discoste da esse ed osservando le cautele di cui sovra; quelle del peso superiore, in carri separati. In nessun caso è ammesso di caricare le merci esplodenti con le capsule od altri materiali contenenti inneschi fulminanti (categorie 11^a e 14^a), con gli acidi minerali e, in generale, le materie esplodenti delle diverse categorie o dei diversi gruppi fra loro o con merci di natura tale da provocare incendio.

d) Gli esplosivi delle categorie 12^a, 13^a e 14^a si trasportano esclusivamente in carri chiusi, servendosi dei convogli merci. Se le linee non sono percorse da tali convogli, i trasporti dovranno effettuarsi con convogli speciali alle condizioni dell'articolo 15 delle Tariffe. Le spedizioni degli esplosivi delle categorie 12^a e 13^a e di quelli del gruppo 1^o categoria 14^a non eccedenti i 50 chilogrammi; si possono inoltrare con un convoglio misto, quando non vi siano convogli merci, ma in tale caso è sempre obbligatorio il doppio imballaggio prescritto per le merci della categoria 14^a, oltre alle cautele nel carico, di cui alla lettera c). Di tali spedizioni non se ne ammette più di una per ogni convoglio misto.

È fatta eccezione per gli esplosivi delle Amministrazioni militari, presentati in casse regolamentari od in cofani d'artiglieria, i quali si possono inoltrare con convogli misti anche se la cassa od il cofano eccedano i 50 chilogrammi, purchè ogni spedizione non sia costituita da più d'un collo. Inoltre sono ammessi al trasporto, anche in quantità maggiore, gli esplosivi costituenti la dotazione di truppe viaggianti in convogli esclusivamente militari.

Le spedizioni di detonanti della categoria 14° gruppo 2°, si ammettono nei treni misti nel solo caso che la materia detonante non superi complessivamente i 200 grammi.

e) Alle merci delle categorie 12°, 13° e 14° si applicano per il trasporto i seguenti prezzi, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 15 delle Tariffe e condizioni per trasporti, allorché si tratti di convogli speciali:

Spedizioni del peso	Categoria 12 ^a		Categorie 13 ^a e 14 ^a		Categorie 12 ^a , 13 ^a e 14 ^a				
	Prezzo proporzionale per tonnellata e chilometro	Prezzo minimo per spedizione e chilometro (*)	Prezzo proporzionale per tonnellata e chilometro	Prezzo minimo per spedizione e chilometro (*)		Diritto fisso per tonnellata			
fino a 50 chilogrammi	L. 0,0102 per ogni 10 kg. e per chilometro Prezzo minimo per ogni spedizione, L. 1.05	L. 0,01224 per ogni 10 kg. e per chilometro Prezzo minimo per ogni spedizione, L. 1.05	L. 0,01224 per ogni 10 kg. e per chilometro Prezzo minimo per ogni spedizione, L. 1.05	L. 0,01224 per ogni 10 kg. e per chilometro Prezzo minimo per ogni spedizione, L. 1.05	—				
di oltre 50 kg. fino a 2 tonnellate.						0. 2448	0. 1224	0. 3060	0. 1580
di oltre 2 tonnellate						0. 2244	0. 4896	0. 2754	0. 6120
di oltre 3 tonnellate						0. 2040	0. 6732	0. 2448	0. 8262
di oltre 4 tonnellate						0. 1836	0. 8160	0. 2244	0. 9792
di oltre 5 tonnellate						0. 1632	0. 9180	0. 2040	1. 1220

(*) Il peso minimo tassabile per spedizione è di 10 kg., al di là del quale i prezzi si applicano per frazioni indivisibili di 10 kg. Le disposizioni dell'articolo 61 delle Tariffe e condizioni per i trasporti non sono applicabili alle merci esplosive.

(**) Il diritto fisso comprende la tassa di sorveglianza speciale lungo il viaggio, ma non le tasse di carico e di scarico essendo queste operazioni obbligatorie per le parti ogni qual volta si tratti di spedizioni di oltre 50 kg. (lettera c).

Ai trasporti per conto dell'Autorità militare si applicano le tariffe convenute con la stessa.

Oltre ai prezzi suddetti ed a quelli accessori stabiliti per le merci ordinarie sono pure da aggiungere, quando ne sia il caso, le seguenti tasse:

1^a il *diritto di sosta*, secondo le norme stabilite dall'articolo 108 delle Tariffe e condizioni per i trasporti, nella misura di lire 0.10 per quintale e per ogni 24 ore col minimo di lire 0.25 per ogni ora ed ogni spedizione non ritirata entro due ore dalla consegna dell'avviso quanto ai privati, ed entro quattro ore quanto alle Amministrazioni militari e, se l'avviso fosse rimesso alla posta, nelle 14 ore e rispettivamente 16 ore, successive all'impostazione;

2^a le *spese della notificazione della sosta* alle Autorità locali di pubblica sicurezza, qualora la residenza di queste fosse distante più di 500 metri dalla stazione (1);

3^a la *tassa per la guardia speciale* per misure precauzionali alle spedizioni per le quali occorre la licenza di cui alla lettera *a*). Questa tassa dovuta all'Amministrazione di pubblica sicurezza è calcolata in lire 1.50 per ogni 24 ore indivisibili e per ciascun posto di guardia quando dall'Autorità venisse ordinata la sorveglianza da parte degli agenti di pubblica sicurezza (guardie di città) nella località d'arrivo o di transito.

Qualora l'Autorità di pubblica sicurezza ritenesse conveniente di sottoporre a sorveglianza speciale anche i trasporti di materie esplodenti eseguite per conto delle Amministrazioni della guerra e della marina che avessero a sostare più di due ore nelle stazioni, tale servizio sarà affatto gratuito, nessuna competenza spettando in questo caso agli agenti di pubblica sicurezza incaricati.

4^a le *spese doganali* per la visita del contenuto dei colli, che, per ordine dell'Autorità doganale, si dovesse eventualmente

(1) L'Amministrazione ferroviaria è tenuta a notificare alle Autorità di pubblica sicurezza la giacenza in stazione di tutte le materie esplodenti per le quali sia necessaria la licenza di trasporto (vedi lettera *a* e relativa nota), quando queste debbano sostare nelle stazioni intermedie per più di due ore oppure, in arrivo, non siano ritirate nel termine stabilito.

fare nei magazzini del destinatario anzichè nei locali della dogana.

Il pagamento dei prezzi di trasporto per le merci esplodenti deve essere sempre fatto alla partenza; le spese di cui sopra e quelle che possono occorrere lungo il viaggio saranno gravate sulle spedizioni e riscosse in arrivo.

f) Le spedizioni degli esplosivi appartenenti alle categorie 12^a, 13^a e 14^a devono essere annunziate anticipatamente. L'Amministrazione ferroviaria spetta di stabilire il luogo ed il momento in cui devono effettuarsi il carico e lo scarico, la consegna ed il ritiro, nonchè i convogli con cui dette merci devono essere trasportate. La ricevuta della merce si rilascia soltanto dopo che il carico sia stato compiuto.

Per l'esecuzione dei trasporti per conto delle Amministrazioni della guerra e della marina dovranno prendersi preventivamente gli opportuni accordi fra gli uffici militari mittenti e le strade ferrate. Il giorno e l'ora d'arrivo di ogni convoglio contenente materie esplodenti saranno telegraficamente notificati all'Autorità militare del luogo d'arrivo dal capo dell'ultima stazione capo-linea che precede quella d'arrivo.

I trasporti militari devono essere accompagnati da una scorta militare dal luogo di deposito fino alla stazione di partenza e dalla stazione di arrivo fino al luogo di destinazione. Però per le spedizioni di piccolo peso, cioè fino a 50 kg., e per quelle costituite di un solo collo o di una sola cassa regolamentare, non è obbligatoria la scorta, potendo la merce essere presentata e ritirata da qualsiasi persona munita di un documento dell'Autorità militare.

g) Stante le cautele a prendersi per il trasporto degli esplosivi, l'Amministrazione non garantisce il termine di resa.

h) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

ALLEGATO N. 4.

**Elenco delle merci che l'Amministrazione ha facoltà di trasportare
in vagoni scoperti senza copertoni.**

(Art. 105 delle Tariffe e Condizioni per i trasporti)

1° — *Acqua* comune, di mare, da bagni, ed acque di lavatura e di rifiuto.

2° — *Attrezzi rurali* usati.

3° — *Bronzo, ottone e rame* in grossi lavori come: campane, caldaie, candelabri, cannoni, colonne, e simili.

4° — *Ferro, acciaio e ghisa* in grossi lavori, come: pezzi per macchine (alberi, caldaie, cilindri, ruote dentate, volanti, ecc.), pezzi preparati per ponti e fabbriche, materiali da ferrovia e da tramvia (assi, cerchioni, ruote, rotaie, piattaforme, vagonetti da sterro, ecc.) ed altri grossi lavori diversi (ancore, catene, candelabri, bombe, cannoni, corazze, armature, balaustri, colonne, tubi, ecc.)

5° — *Ferro, acciaio e ghisa* in lavori di prima fabbricazione come: barre d'ogni sorta anche sagomate, piastre e simili, nonchè filo, moglietta e lamiere dello spessore di oltre 2 millimetri.

6° — *Ferro, acciaio e ghisa* greggi ed in rottami, come pure in oggetti o lavori di qualsiasi genere destinati alla rifusione.

7° *Legname* da costruzione e d'opera greggio o semplicemente squadrato, segato o rifesso.

8° — *Legname* in grossi lavori da falegname, da bottajo, da carradore e da carpentiere.

9° — *Locomobili e locomotive agrarie.*

10° — *Materiali greggi* e da costruzione e lavori semplici di terra cotta, di cemento e di calcestruzzo, quali: pietre spaccate e terra (eccettuate quelle coloranti), arenarie, ardesie, breccia, ciottoli, ghiaia, sabbia, lava, terra comune e refrattaria, argille, calce carbonatica per l'agricoltura (calce del gaz), creta, marna, tufo, ecc., mattoni e tegole d'ogni sorta, tubi per fognatura, qua-

drelli o mattonelle di ogni genere da pavimenti, da pareti, ecc. e simili.

11° — *Metalli* d'ogni genere (eccettuati quelli preziosi) greggi od in rottami.

12° *Minerali* d'ogni genere, anche metalliferi, allo stato naturale, come: alumite, amianto in roccia, baritina, blenda, calamina, celestina, dolomite, ematite, feldspato, fostoriti, galena, gesso, giobertite, grafite, mica, piriti, pirolusite, quarzo, spato calcareo, spato fluorico, talco, witherite, ecc.

13° — *Pietre* d'ogni genere (compresi i marmi ed i graniti) in lastre od in pezzi squadrati o sagomati, come pure pietre in lavori comuni, senza modanatura, lavorati alla subbia, allo scalpello piano od alla martellina.

14° — *Recipienti vuoti* come: barili, bigoncie, bigonciuoli, botti, mastelli, tini, gabbie, stagnoni, damigiane e simili.

15° — *Residui e cascami* di materie animali per concime.

16° — *Residui e cascami* di materie vegetali, provenienti dalla spremitura, dalla fermentazione e dalla distillazione di frutta di semi, ecc., eccettuato il pannello.

17° — *Rottami* di terraglie, di porcellane e di vetrerie.

18° — *Scorie* non macinate e ceneri metallifere.

19° — *Spazzature di città*.

Avvertenza. — Pel trasporto delle merci completate nell'Allegato 3 valgono le disposizioni speciali risultanti dall'Allegato stesso.

N. 205.



N. 205.

REGIO DECRETO *che modifica la divisa degli ufficiali forestali e degli alunni del regio istituto forestale di Vallombrosa.*

Il maggio 1905.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1905, n. 123)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 28 novembre 1901, n. 496, che stabilisce la divisa degli ufficiali forestali;

Udito il consiglio forestale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella descrittiva della divisa degli ufficiali forestali allegata al regio decreto 28 novembre 1901, n. 496, è completata con le aggiunte e modificazioni, riguardanti anche l'uniforme degli alunni del regio istituto forestale di Vallombrosa, giusta l'altra tabella qui annessa, vista d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 luglio 1905.

Reg. 23. Atti del Governo a p. 98. F. Mazzetti.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

RAVA.

TABELLA DESCRITTIVA

delle modificazioni per la divisa del personale forestale

UFFICIALI FORESTALI.

1. — *Divisa per il servizio di campagna.*

La giubba e i pantaloni avranno la stessa forma di quelli dell'uniforme di panno, stabilita con il regio decreto 28 novembre 1901, n. 496, ma saranno confezionati con la *tela bigia truppa*, in uso presso il regio esercito.

La giubba, al di sotto delle due striscie verticali all'alpina, avrà due grandi tasche con aperture verticali. I bottoni di metallo ossidato, come quelli della piccola tenuta di panno, saranno nascosti dalla stoffa sul davanti. I paramani a punta, come quelli della giubba di panno, saranno della stessa tela bigia suddetta.

Le contropalline di tela bigia saranno unite all'alto della manica e abbottonate con un bottoncino di metallo ossidato in prossimità del colletto, come nella tenuta di panno.

Le tasche saranno pure abbottonate con un bottoncino uguale al precedente. Alla cucitura inferiore del paramano vi saranno tre bottoncini di metallo ossidato.

Tanto la giubba che i pantaloni non porteranno nè distintivi, nè filettatura di sorta.

Con la divisa di campagna potrà portarsi una copertura bianca sul berretto, in modo però che i distintivi del grado rimangano scoperti. L'uso di qualsiasi altro genere di copricapo che non sia il berretto di ordinanza resta espressamente vietato.

Con la divisa di campagna, rimane facoltativo di portare la sciabola, ma dovrà invece portarsi obbligatoriamente la pistola a rotazione.

2. — *Uso del loden impermeabile e dello spencer.*

Sarà permesso agli ufficiali forestali di portare il loden impermeabile come usano gli ufficiali del regio esercito. Lo stesso dicasi per lo spencer.

ALUNNI DEL REGIO ISTITUTO FORESTALE DI VALLOMBROSA.

Gli alunni vestiranno la medesima divisa degli ufficiali forestali, con la giubba a colletto diritto munito delle fiamme a due code di panno verde e i paramani pure di panno verde, senza alcun distintivo nè alle maniche nè al berretto (che avrà però lo stemma) nè al cappello di alta tenuta; quest'ultimo avrà però sul davanti il medesimo stemma degli ufficiali forestali. Nello stesso cappello il fregio, con il vertice in su, sarà di galloncino di lana verde largo mm. 5, anche la nappina sarà di lana verde. La penna sarà come quella degli ufficiali.

Nella divisa di alta tenuta per gli alunni saranno soppresse le contropalline con intreccio di cordoncini dorati, e resterà la semplice contropallina di panno della piccola tenuta.

Al pari degli ufficiali, gli alunni in piccola tenuta e nella tenuta di fatica, di cui si dirà in seguito, potranno tenere la parte inferiore dei pantaloni avvolta in scarpe alte all'alpina. È però agli alunni inibito l'uso degli stivali e degli speroni.

Gli alunni non avranno la facoltà, come gli ufficiali di usare il cappotto di panno turchino scuro: essi potranno soltanto indossare il mantello di panno turchino scuro di cui al comma 6 della tabella descrittiva, annessa al regio decreto 28 novembre 1901, n. 496, succitato.

La divisa di fatica sarà la medesima usata dagli ufficiali per il servizio di campagna. Lo spadino o coltello da caccia verrà abolito e sarà sostituito con la sciabola-bajonetta del fucile Wetterly.

Gli alunni potranno essere comandati di vestire la divisa di fatica, anche per le esercitazioni militari e per le escursioni; in tali casi è per essi però obbligatorio di portare la sciabola-bajonetta di cui sopra.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio

RAVA. a riposo,
ca da invito di

N. 206.



N. 206.

LEGGE che approva le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905.

25 maggio 1905.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 maggio 1905, n. 126)

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
E E D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1904-905 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1904-905 rettificato in conformità al precedente art. 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	1,792,267,638. 94
Spesa	»	1,722,992,111. 69
Avanzo	L.	<u>+ 69,275,527. 25</u>

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	»
Spesa	»	12,728,666. 66
Lo stesso dicasi per l'Avanzo	L.	<u>— 12,728,666. 66</u>

Movimento di capitali.

Entrata.	L.	31,584,228. 34
Spesa	»	48,505,378. 35
		<hr/>
Deficienza d'entrata	L.	— 16,921,150. 01
		<hr/>

Partite di giro.

Entrata.	L.	69,769,536. 50
Spesa	»	69,769,536. 50
		<hr/>
		»
		<hr/>

È approvata la tabella *B*, che contiene i suddetti stanziamenti, ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata.	L.	1,893,621,403. 78
Spesa	»	1,853,995,693. 20
		<hr/>
Avanzo	L.	+ 39,625,710. 58
		<hr/>

Art. 3.

Sono convalidati i decreti reali, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste indicate nell'annessa tabella *D*. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella *C*, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3^a).

Art. 4.

All'elenco *A* delle spese *obbligatorie* e *d'ordine* annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905 è portata la variazione indicata nella tabella *E* unita alla presente legge.

Art. 5.

Il limite massimo delle annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1904-905, pei collocamenti a riposo, sia di autorità, sia per domanda determinata da invito di

ufficio, stabilito in lire 320,000 con l'articolo 5 della legge d'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è elevato alla somma di lire 420,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri :

Ministero del tesoro	L.	18,000
Id. delle finanze	»	19,000
Id. di grazia e giustizia	»	14,000
Id. degli affari esteri	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	12,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici	»	15,000
Id. delle poste e telegrafi	»	18,000
Id. della guerra	»	240,000
Id. della marina	»	20,000
Id. di agricoltura, industria e commercio	»	6,000
	L.	<u>420,000</u>

Al conto consuntivo 1904-905 sarà unite l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Art. 6.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905 dell'amministrazione del fondo per il culto, descritte nella tabella F, annessa alla presente legge.

Art. 7.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1904-905 dell'amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, descritte nella tabella G, annessa alla presente legge.

Art. 8.

È convalidato il decreto reale, indicato nella unita tabella H, col quale, durante l'esercizio 1904-905, venne autorizzato un prelevamento dal fondo per le spese ferroviarie, di

di cui alle leggi 12 luglio 1894, n. 318, 30 giugno 1896, n. 251 e 27 giugno 1897, n. 228.

Art. 9.

Gli stati di previsione e i rendiconti consuntivi dell'entrata e della spesa degli economati generali dei benefici vacanti faranno parte integrante, a cominciare dall'esercizio 1906-907, del bilancio generale dello Stato, in allegato a quelli del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

CARCANO.

ASSESTAMENTO
DEL
BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905

TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 1904-905.

ENTRATA.

NUMERO	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro	+ 6,000 »
12	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (articoli 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti d'esercizio).	+ 3,470,000. »
13	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (art. 73 dei capitoli per le reti Mediterranea e Adriatica ed art. 69 di quello per la rete Sicula)	+ 775,000. »
15	Somme dovute dalla Società Veneta in ordine all'esercizio delle linee Vicenza-Schia, Treviso-Bassano	+ 3,056. 07
17	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti dalla ferrovia Mortara-Vigevano	+ 10,000. »
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 4,264,056. 07

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 4,264,056. 07
18	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza. . .	+ 90,000. >
19	Partecipazione dello Stato sui prodotti del servizio di navigazione nello stretto di Messina. . .	+ 30,000. >
20	Imposta sui fondi rustici	+ 1,299,000. >
21	Imposta sui fabbricati	+ 550,000. >
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . .	+ 1,042,000. >
23	Tasse di successione	+ 2,000,000. >
25	Tasse di registro :	+ 2,000,000. >
26	Tasse di bollo	- 2,000,000. >
27	Tasse in surrogazione del registro e del bolle .	+ 1,000,000. >
28	Tasse ipotecarie.	+ 300,000. >
29	Tasse sulle concessioni governative . . .	+ 700,000. >
30	Tassa sul prodotto del movimento a grande e pic- cola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945) . . .	+ 1,400,500. >
32	Tasse di fabbricazione	+ 9,000,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 21,675,556. 07

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	+ 21,675,556. 07
33	Dogane e diritti marittimi	+ 550,000. »
36	Tabacchi	+ 9,000,000. »
37	Sali	+ 1,250,000. »
38	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	- 108,000. »
40	Poste	+ 3,000,000. »
41	Corrispondenza telegrafica e telefonica.	- 100,000. »
42 <i>bis</i>	Prodotto della rete telefonica urbana di Venezia	<i>per memoria</i>
43	Tasse di pubblico insegnamento.	+ 900,000. »
44	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali.	- 45,000. »
53	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare.	+ 3,250. »
55	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per la spesa di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	+ 2,000. »
56	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro.	+ 27,981. »
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 36,155,787. 07

NUMERO	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 36,155,787. 07
59	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	- 11,786. 80
60	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno.	+ 372,835. 28
61	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	+ 5,843. 56
62	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	+ 150,000. »
64	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina	+ 14,867. 73
65	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.	- 1,000. »
83	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	- 306,640. 20
84	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016.	+ 22,500. »
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 36,402,411. 64

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	+ 36,402,411.64
85	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate con la legge 14 luglio 1889, n. 6280	— 323,370. »
86	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56.	— 14,000. »
86 <i>bis</i>	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102	+ 130,300. »
89	Rimborsi diversi di spese straordinarie.	+ 56,500. »
96	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	— 1,200. »
96 <i>bis</i>	Somma corrispondente alle quote d'aggio pagate in meno della misura massima ai distributori secondari dei valori di bollo e destinata alla costituzione di un fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, numero 68, e art. 14 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 36,250,841.64

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 36,250,641.64
97	Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro Romano (articolo 5 del regolamento approvato col regio decreto 7 maggio 1891, n. 255).	- 3. »
101	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dai terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; per multa, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (art. 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico)	- 30,000. »
	Totale delle variazioni alla categoria I (<i>Entrate effettive</i>)	+ 36,220,638.64
	CATEGORIA II. — <i>Costruzione di strade ferrate.</i>	
105	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, numero 3048).	- 1,680. »

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	CATEGORIA III. — Movimento di capitali.	
108	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	+ 140,000. »
114	Prodotto della vendita di 30 milioni di monete di bronzo da centesimi 5 e 10 (Legge 7 luglio 1901, n. 302)	— 600,000. »
118 ter	Somme da versarsi dalla cassa depositi e prestiti per eseguire anticipatamente lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica ai termini dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1902, n. 547.	+ 170,000 »
121	Rimborso di somme dovute da provincie, comuni e corpi morali per debiti al 30 giugno 1901, sistemati a sensi della legge 8 dicembre 1901, num. 497	+ 172,427. 70
121 bis	Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini dell'articolo 73 della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti a favore della Basilicata	+ 75,000. »
123	Riscossione di anticipazioni varie	— 70,180. 18
132	Somministrazione della cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, compresi nella tabella A annessa all'allegato M approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339.	— 69,290. 50
	Totale delle variazioni alla categoria III (Movimento di capitali)	— 182,042 98

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	CATEGORIA IV — PARTITE DI GIRO.	
140	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro, liberi da ogni vincolo.	+ 1,958. >
142	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo.	+ 489. >
145	Somma corrispondente al prezzo del chinino nelle scorse.	- 279,000. >
146	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato	- 81,458. 33
147	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	+ 1,725,000. >
148	Prodotto lordo del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato	+ 1,175,076. 33
149	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Roma, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	- 175,076. 33
151	Somme da prelevarsi dal conto corrente con la cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	+ 2,559 05
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 2,369,546. 32

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 2,369,546.32
152	Aumento delle tasse erariali sui prodotti a grande e piccola velocità delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per colmare disavanzi casse pensioni e soccorsi istituite per il personale .	+ 452,900. »
	Totale delle variazioni alla categoria IV — <i>Partite di giro</i>	+ 2,822,446.32

S P E S E.

NUMERO	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	MINISTERO DEL TESORO	
	—	
	CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	— 142,324. 75
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	— 126. >
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem)	+ 12,076. >
4 <i>bis</i>	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Idem)	+ 1,485,740. 86
5	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Idem)	— 470,565. 77
8	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Idem).	+ 579. 84
11	Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Interessi (Idem).	— 8,858. 26
12	Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - In- teressi e premi (Idem).	— 300. >
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 876,221. 92

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE
	DENOMINAZIONE	delle variazioni
	<i>Riporto.</i>	+ 876,221.92
13	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	+ 50. »
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Idem)	- 822,420. »
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem).	- 50. »
18	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse).	- 100. »
20	Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria).	- 400,000. »
23	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Idem)	+ 870,000. »
24	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degl'istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 23 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art 3 dell'allegato D) (Idem).	- 100,000. »
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 423,701.92

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 423,701.92
25	Garanzie e sussidi a società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria)	- 115,800. »
27	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1903, n. 491 (Idem) . . .	+ 28 000. »
31	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica (Idem)	+ 600,000. »
32	Corrispettivi dovuti alla Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea e Adriatica, e 69 per quello della rete Sicula (Idem)	+ 285,580. »
33	Corrisponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea ed Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem)	+ 406,870. »
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 1,628,351.92

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 1,628,351.92
34	Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 23 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbligatoria)	+ 3,304.80
45	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Idem)	+ 1,500. >
46	Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 39,700. >
63	Spese diverse e compensi per i servizi di vigilanza sugli istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulla fabbricazione dei biglietti di tre istituti di emissione.	+ 2,000. >
64	Personale di ruolo (Idem)	+ 66,000. >
65	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem)	+ 2,350. >
66	Personale straordinario	- 67,560. >
67	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Idem)	- 2,350. >
70	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle intendenze (Idem).	+ 61,540. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 1,734,836.72

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE della variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	+ 1,734,8 6.72
71	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	+ 250. >
72	Personale straordinario	- 71,100. >
73	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Idem)	- 250. >
76	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico, e de magazzinieri dell'officina carte-valori	- 4,600. >
78	Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla banca di Italia (Idem)	+ 103,200. >
79	Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla banca d'Italia - Indennità di residenza in Roma (Idem).	+ 1,750. >
80	Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (Idem).	- 91,040. >
81	Personale straordinario delle delegazioni del tesoro - Indennità di residenza in Roma (Idem).	- 1,750. >
95	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spese d'ordine)	+ 112,925. >
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 1,779,221.72

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 1,779,221.72
101	Spese di stampa.	+ 1,218.76
110 <i>bis</i>	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).	+ 42,984.60
115	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	-- 758,052.25
116	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	-- 246,111.06
117	Interessi del 2 per cento a calcolo sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni a termine dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria).	-- 20,000. »
123	Sovvenzione accordata alla compagnia delle ferrovie del Giura-Sempione	-- 90,000. »
124	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	+ 3,960. »
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 707,221.79

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 707,221.79
130 <i>bis</i>	Compensi agli impiegati della corte dei conti per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguiti per incarico della giunta generale del bilancio	+ 3,000. >
130 <i>ter</i>	Spesa per la commissione d'ispezione straordinaria presso gli istituti di emissione nominata con decreto ministeriale 18 dicembre 1903 . . .	+ 25,000. >
131	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . . .	- 1,000. >
134	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria)	+ 24,049. 12
140	Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà delle società per il risanamento di Napoli, da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290)	- 480,000. >
140 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi dal laboratorio di economia politica S. Cognetti e De Martiis in Torino per la ricerca e per la pubblicazione dei documenti finanziari degli Stati della monarchia piemontese	+ 15,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 293,270. 91

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 293,270. 91
140 ter	Somma corrispondente alle quote di imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società ■■■ per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290). . . .	+ 480,000. »
141 ter	Indennità per una sol volta ai superstiti garibaldini della campagna dell'Agro Romano del 1867 (Legge 8 luglio 1904, n. 340) . . .	+ 150,000. »
141 quater	Spesa per la costruzione e per l'impianto in Roma della nuova zecca di Stato	+ 125,000. »
	Totale delle variazioni alla categoria I. . .	+ 1,048,270. 91
	CATEGORIA III. — Movimento di capitali.	
143	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria). . . .	+ 17,187. 50
152 bis	Assegnazioni al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo di quella parte delle economie verificatesi nell'esercizio 1902-1903 sul capitolo n. 126 per effetto della conversione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento in rendita consolidata 4.50 e che venne passata a beneficio del tesoro col rendiconto consuntivo dell'esercizio medesimo . . .	+ 82,137. 38
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 99,324. 88

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riparto.</i> . . .	+ 92,324.88
152 <i>ter</i>	Assegnazioni al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo delle economie verificatesi nell'esercizio 1902-903 sul capitolo n. 124, articolo 11 per effetto della conversione di obbligazioni 3 per cento della ferrovia Torino-Savona-Acqui in rendita consolidata 5 per cento e che venne passata a beneficio del tesoro col rendiconto consuntivo dell'esercizio medesimo	+ 19,000. »
152 <i>quarte</i>	Assegnazione al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo delle economie verificatesi nell'esercizio 1902-903 sul capitolo n. 123, articolo 4 per effetto della conversione di obbligazioni 3 per cento delle ferrovie Vittorio Emanuele, in rendita consolidata 5 e 4.50 per cento e che venne passata a beneficio del tesoro colla legge d'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio medesimo	+ 547,500.
152 <i>quinq.</i>	Assegnazione al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo di quella parte delle economie verificatesi nell'esercizio 1903-1904 sul capitolo n. 144 per effetto della conversione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento in rendita consolidata 4.50 per cento e che venne passata a beneficio del tesoro col rendiconto consuntivo dell'esercizio medesimo.	+ 103,417.23
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 700,242.11

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE	
	DENOMINAZIONE	delle variazioni	
	<i>Riporto.</i> . . .	+	769,242.11
152 <i>sesties</i>	Assegnazione al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo delle economie verificatesi nell'esercizio 1903-904 sul capitolo n. 142, articolo 11 per effetto della conversione di obbligazioni 3 per cento della ferrovia Torino-Savona-Acqui in rendita consolidata 5 per cento e che venne passata a beneficio del tesoro colla legge d'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio medesimo.	+	15,500. »
152 <i>septies</i>	Assegnazioni al fondo di ammortamento istituito con la legge 12 giugno 1902, n. 166, della somma occorrente a integrarlo delle economie verificatesi nell'esercizio 1903-904 sul capitolo n. 141, art. 4, per effetto della conversione di obbligazioni 3 per cento della ferrovia Vittorio Emanuele in rendita consolidata 5 e 4.50 per cento, e che venne passata a beneficio del tesoro colla legge d'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio medesimo. . . .	+	614,000. »
155	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine) .	-	69,290.50
	Totale delle variazioni alla categoria III. . .	+	1,329,451.61

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>	
159	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	+ 2,445. »
161	Somma da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitoli per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101)	+ 452,900. »
	Totale delle variazioni alla categoria IV.	+ 455,345. »
	MINISTERO DELLE FINANZE	
	CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	+ 107,900. »
15	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.	— 10,000. »
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 97,900. »

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE	
	DENOMINAZIONE	delle variazioni	
	<i>Riporto.</i> . . .	+	97,900.
23	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)	+	1,500. »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 33 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati da creditori (Spesa obbligatoria) .	+	277.31
26	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'amministrazione centrale e provinciale e gratificazioni al personale delle intendenze di finanza	—	12,400. »
28	Gratificazioni al personale dell'amministrazione centrale	—	500. »
32	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse).	+	333,000. »
35	Spesa occorrente per la formazione e conservazione del nuovo catasto - Leggi 1° marzo 1886, numero 3682, e 7 luglio 1901, n. 321 (Spesa obbligatoria)	—	333,000. »
39	Spese per gratificazioni, compensi per lavori straordinari e sussidi al personale dell'amministrazione centrale e provinciale del catasto e degli uffici tecnici di finanza	—	5,600. »
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+	81,177.31

N. SECOLO	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni	
	DENOMINAZIONE		
	<i>Riporto.</i> . . .	+	81,177 31
52	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spese obbligatoria)	+	140,000. >
61	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	—	50,000. >
62	Spese di materiale, indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi (Spese obbligatoria)	+	30,000. >
63	Gratificazioni e compensi al personale di ruolo e straordinario per servizio relativo alla tassa sui velocipedi	—	4,000. >
81	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse).	+	1,040,000. >
82	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto - Indennità di residenza in Roma (Idem)	+	7,950. >
85	Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	—	430,000. >
86	Amanuensi delle agenzie delle imposte dirette - Indennità di residenza in Roma	—	3,400. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+	811,727. 31

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 811,727.31
87	Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della direzione generale	— 1,500. >
90	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spesa per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto. (Spesa obbligatoria)	— 74,460. >
91	Messi speciali delle agenzie delle imposte dirette - Indennità di residenza in Roma.	— 2,050. >
97	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	— 200,080. >
104	Sussidi e gratificazioni alla guardia di finanza, agli impiegati, agenti ed operai dell'amministrazione delle gabelle e sussidi ai loro superstiti ed al personale che ha già appartenuto all'amministrazione medesima	— 8,500. >
105	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza	— 5,000. >
109	Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.	— 20,000. >
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 500,137.31

Numero	CAPITOLI	AMMONTARI delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 500,137.31
110	Provvista e manutenzione di biciclette e relativi accessori per il servizio delle brigate volanti delle guardie di finanza	- 5,000. >
115 bis	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, compensi e premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388.	+ 50,000. >
120	Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni (Spesa obbligatoria).	- 20,000. >
122	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro, per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Spesa d'ordine)	+ 25,000. >
123	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria).	+ 200,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 750,137.31

CAPITOLI		AMMONTARE
DENOMINAZIONE		delle variazioni
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 750,137. 31
5	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e mercedi al personale straordinario incaricato della vigilanza nelle officine di gas-luce e di energia elettrica e dell'applicazione e riparazione di congegni meccanici; spese per misure di previdenza a favore del personale medesimo ed altre diverse relative alle tasse di fabbricazione. . . .	- 1,500. >
28	Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 371,500 >
31	Compenso agli agenti doganali per servizi disagiati e di notturna e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate. . .	+ 40,000. >
132	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3 ^a), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione - Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia e da quelli dell'amministrazione centrale	- 1,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 1,159,137. 31

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 1,159,137.31
140	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla repubblica di S. Marino, giusta gli art. 39 e 40 della convenzione 23 giugno 1897, e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine)	+ 65,000.
143	Compensi per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del dazio consumo, compresi i comuni di Roma e di Napoli	- 5,400.
144	Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Spesa obbligatoria)	- 1,535,000.
146	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Idem)	+ 1,725,000.
147	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Idem)	- 175,000.
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 1,233,600.

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	+ 1,233,600. 93
150	Sussidi e gratificazioni agli impiegati, agenti ed operai, ex-impiegati, ex-agenti ed ex-operai dell'amministrazione delle private e sussidi ai loro superstiti.	- 7,000. >
153	Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti -- Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)	- 10,000. >
154	Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 40,550. >
159	Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda del lotto	- 3,000. >
167	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	+ 820. >
168	Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Indennità di residenza in Roma (Idem)	- 350 >
170	Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione (Spesa obbligatoria)	- 300,000. >
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 954,680. 98

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 954,680. 98
170 <i>bis</i>	Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese fisse ed obbligatorie). . . .	+ 1,100,000. >
172	Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori subalterni e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi .	— 4,000. >
175	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi (Spesa obbligatoria)	+ 500,000. >
177	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (Idem)	+ 25,000. >
192	Compensi al personale dell'amministrazione centrale e provinciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda dei sali	— 2,000. >
195	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Spesa d'ordine). .	+ 30,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 2,003,680. 98

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 2,603,680. 98
199	Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	- 58,000. >
201	Compensi agli impiegati ed agli agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni agli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del servizio di deposito e vendita dei sali e tabacchi	- 2,100. >
203	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi (Spesa d'ordine)	+ 58,000. >
207	Spesa per la compra dei sali di chinino e per la loro preparazione e condizionatura a norma della legge 29 dicembre 1900, n. 505. art. 4, lettera A (Spesa obbligatoria)	- 72,000. >
208	Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio di stampati e diverse; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei prodotti vendibili (Idem).	+ 18,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 2,547,580. 98

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	+ 2,547,580 98
209	Aggio di rivendita del chinino ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	+ 38,000 »
210	Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto della vendita del chinino - Articolo 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209 (Spesa obbligatoria)	- 92,000 »
210 <i>lit</i>	Sussidi per diminuire le cause della malaria - Articolo 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209 (Idem)	<i>per memoria</i>
211	Stipendio agl'impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	+ 3,190 »
212	Impiegati fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem)	+ 350 »
214	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Idem)	- 20,000 »
215	Indennità ai volontari delle intendenze di finanze e delle amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle private giusta l'articolo 63 del regolamento approvato col regio decreto 29 agosto 1897, n. 512	- 110,000 »
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 2,367,120 98

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE
	DENOMINAZIONE	delle variazioni
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 2,367,12 980
218 <i>bis</i>	Fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e art. 49 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458). . . .	<i>per memoria</i>
223	Spese di indemanimento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.	- 250. >
224	Personale straordinario pel servizio dei beni delle confraternite romane - Indennità di residenza in Roma.	- 250 >
225	Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa obbligatoria e d'ordine).	- 500. >
226	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1890, numero 343 (Idem).	- 200. >
230	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificate dall'articolo 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23, (Spesa obbligatoria)	+ 2,193,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 4,558,920. 98

N. HOLO	CAPITOLI	AMMONTARE
	DENOMINAZIONE	delle variazioni
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 4,558,920. 98
233	Opere addizionali per la costruzione di uno stradello d'accesso alla caserma di Torre Guaceto (Lecce)	- 10,000. >
	Totale delle variazioni alla categoria I .	+ 4,548,920. 98
	CATEGORIA IV. — Partite di giro.	
252	Versamenti in conto corrente alla cassa dei depositi e prestiti per la costituzione del fondo di compensazione prescritto all'art. 4 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino	- 279,000. >
253	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 293, e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351	+ 1,643,541. 67
262	Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3 ^a) e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320	+ 1,000,000. >
	Totale delle variazioni alla categoria IV .	+ 2,364,541. 67

NUMERO	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<p>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI</p> <hr/> <p>CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i></p>	
33 bis	<p>Spese straordinarie per il ripristino dei locali dell'istituto di belle arti in Napoli, provvisoriamente adibiti a sede degli uffici giudiziari durante i restauri dell'edificio di Castelcapuano.</p>	+ 20,000. >
	<p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</p> <hr/> <p>CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i></p>	
1	Ministero — Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 20,400. >
16	Spese casuali	+ 4,000. >
20	Stipendi al personale dei consolati (Spese fisse)	+ 5,000. >
23	Assegni al personale dei consolati (Idem)	+ 8,000. >
26	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari; viaggi di destinazione e di traslocazione	+ 3,000. >
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 40,400. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	+ 40,400. >
28	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	+ 51,156. 87
42 <i>bis</i>	Spesa per la costruzione di un edificio ad uso sede della regia legazione italiana a Cettigne	+ 14,666 67
42 <i>ter</i>	Spesa per la costruzione di un edificio ad uso di sede della regia agenzia diplomatica in Sofia (Bulgaria)	+ 35,333. 33
	Totale delle variazioni alla categoria I	+ 143,553. 87
MINISTERO		
DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+ 63,700. >
19	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	+ 5. 0. >
26	Regi ispettori scolastici - Personale (Spese fisse)	+ 40,900. >
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 105,100. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	+ 105,100. *
27	Regi ispettori scolastici - Personale - Rimunerazioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari	- 5,250. *
30	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie.	- 4,260. *
31	Missioni e ispezioni straordinarie per l'istruzione primaria - Compensi per eventuali prestazioni a favore dell'istruzione primaria - Compensi ai componenti le commissioni per i concorsi ai posti di ispettore scolastico, per l'abilitazione all'ufficio di direttore didattico, per il conferimento degli assegni di benemerenza a direttori didattici e direttrici didattiche, a maestri e maestre elementari, ed ai segretari delle commissioni stesse	- 1,700. *
34	Regi istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e per supplenze	+ 30,000. *
41	Regie università ed altri istituti universitari - Materiale - Dotazioni e spese per gli stabilimenti scientifici delle università e per gli altri istituti universitari - Assegno fisso all'università libera di Urbino	+ 15,000. *
59	Biblioteche governative - Personale (Spese fisse)	+ 75,020. *
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 218,910. *

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	— 213,910. >
102	Assegni a diversi comuni per l'insegnamento di belle arti ed assegno al museo industriale ed artistico di Napoli	+ 6,000. >
104	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbligatoria)	+ 425,303. 80
105	Musei, gallerie, scavi di antichità - Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica e spese per la loro conservazione (articolo 20 della legge 12 giugno 1902, n. 185).	+ 119,172. 29
117	Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenze; compensi per maggiore orario ai professori di lettere latine e greche nei licei	+ 13,300. >
130	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi, per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) - Stipendi, remunerazioni e supplenze	+ 23,100. >
137	Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861, e convitto « Principe di Napoli » in Assisi - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento.	+ 30,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 830,786. 09

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE	
	DENOMINAZIONE	delle variazioni	
	<i>Riporto.</i> . . .	+	830,786. 09
145	Assegni ad istituti tecnici comunali e provinciali, alle scuole per gli agenti ferroviari di Napoli e di Roma	+	17,000. >
149	Scuole tecniche - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenze	+	13,100. >
160	Scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenze.	+	6,100. >
176	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a scuole facoltative comunali - Sussidi ai comuni della Basilicata per effetto della legge 31 marzo 1904, n. 140.	-	10,400. >
178	Sussidi a biblioteche popolari	-	750. >
179 <i>bis</i>	Sussidi a favore dell'istituto di arti e mestieri Casanova e della scuola di lavoro A. Tarzia in Napoli.	+	5,000. >
186	Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive comprese quelle di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407 (a)		>
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+	860,836. 09

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 860,336. 09
187	Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899 n. 50) ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici di lattiche (Regio decreto 27 febbraio 1902, n. 79)	+ 1600. >
188	Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari. Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso dello Stato nelle spese di viaggio dei maestri (a)	>
189	Concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (leggi 11 aprile 1886, n. 3793, ed 8 luglio 1904, n. 407) - Compensi per la compilazione e la revisione dei prospetti statistici relativi ai ruoli del concorso dello Stato (a)	+ 1,527,865 16
190	Spese e compensi per lavori preparatori della statistica dell'istruzione primaria e per la sua compilazione presso il Ministero	- 4,040. >
194	Educatori femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenze.	- 10,450 >
197	Assegni ai conservatori della Toscana e ad altri colleghi ed educatori femminili	+ 3,000. >
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 2,378,811. 55

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

NUMERO	CAPITOLI	AMMONTARE
	DENOMINAZIONE	delle variazioni
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 2,378,811,25
209	Indennità per le spese d'ispezioni e missioni in servizio degli istituti femminili di educazione e dei collegi e degli istituti per sordo-muti - Compensi ai membri ed ai segretari delle commissioni per concorsi a posti gratuiti, ad uffici di ruolo e per le promozioni del personale insegnante negli Istituti predetti - Compensi ai funzionari che prestano opera straordinaria per le commissioni stesse	- 4,050 »
213	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenze	+ 1,000. »
220	Propine ai componenti le commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizioni nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie (Spese d'ordine).	+ 80,000. »
249 <i>bis</i>	Costruzione di un nuovo edificio per la clinica chirurgica della regia università degli studi di Parma (legge 8 luglio 1904, n. 361)	+ 107,500. »
257 <i>cis</i>	Università di Roma - Lavori straordinari per urgenti riparazioni all'edificio in cui ha sede l'istituto chimico	+ 10,000. »
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 2,573,261,25

C O L O N N E	CAPITOLI	AMMONTARE
	DENOMINAZIONE	delle variazioni
	<i>Risposta.</i> . . .	+ 2,573,261. 25
263 <i>bis</i>	Spese per provvedere alla trasformazione dei locali ed ai nuovi corsi occorrenti per la nuova scuola superiore politecnica in Napoli . . .	+ 50,000. >
267	Policlínico Umberto I in Roma	+ 50,000 >
273 <i>bis</i>	Lavori e spese per riparare ai danni cagionati dall'incendio alla biblioteca di Torino (legge 8 luglio 1904, n. 363)	+ 100,000. >
283 <i>bis</i>	Lavori di riparazione e restauro dei monumenti di Venezia, escluso il palazzo ducale (legge 27 marzo 1904, n. 142).	+ 100,000. >
284 <i>bis</i>	Impianto di un'officina meccanica, di un laboratorio di elettrotecnica e per l'ampliamento dei gabinetti di macchine e di tecnologia della sezione industriale dell'istituto tecnico di Napoli.	+ 18,000. >
284 <i>ter</i>	Fondo per l'impianto di una scuola pratica commerciale, con banco modello, presso la sezione ragioneria dell'istituto tecnico di Napoli	+ 2,000. >
284 <i>quater</i>	Fondo per l'impianto di un'officina nell'istituto nautico di Napoli.	+ 10,000. >
284 <i>quinq</i>	Compensi ad insegnanti non facenti parte del personale di ruolo, per l'opera prestata nei licei, ginnasi, istituti tecnici e nautici, scuole tecniche e scuole normali, durante l'anno scolastico 1903-004	+ 159,043. 86
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 3,062,305. 11

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 3,062,305. 11
292 <i>bis</i>	Concorso nella spesa per il monumento da erigersi in Arezzo a Francesco Petrarca (legge 11 lu- glio 1904, n. 365)	+ 30,000. »
292 <i>ter</i>	Spesa per una edizione critica degli scritti del Pe- trarca (legge 11 luglio 1904, n. 365) . . .	+ 8,000. »
292 <i>quater</i>	Assegno vitalizio a Giosuè Carducci . . .	+ 6,000. »
	Totale delle variazioni alla categoria I. . .	+ 3,106,305. 11
 MINISTERO DELL'INTERNO 		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+ 20,749. 97
24	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	+ 515. »
49	Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi diversi ed alle istituzioni pei ciechi.	+ 500,000 »
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 521,264 97

N.º	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 521,264. 97
51 <i>bis</i>	Indennità ai membri delle commissioni provinciali e del consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole commissioni e del consiglio superiore.	+ 25,000. >
51 <i>ter</i>	Indennità ai membri delle commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento	+ 23,000. >
76 <i>bis</i>	Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.	+ 50,000. >
78	Funzionari ed impiegati di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse)	+ 180,870. >
81	Guardie di città - Personale (Idem)	+ 968,025. >
105	Carcari - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Idem)	+ 46,000. >
106 <i>bis</i>	Personale di sorveglianza e di disciplina nei riformatori governativi (Idem)	+ 38,625. >
107	Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri	+ 382,400. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 2,235,184. 97

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 2,235,184. 97
141 bis	Lavori per evitare gli incendi negli archivi di Stato (Spesa ripartita - Legge 8 luglio 1904, n. 883).	+ 50,000. >
149 bis	Provvista di biciclette pel servizio dell'arma dei carabinieri reali	+ 63,000. >
	Totale delle variazioni alla categoria I. . .	+ 2,348,184. 97
 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI <hr/>		
CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE.		
3	Ministero - Spese per trasferte e per indennità di- verse al personale dell'amministrazione cen- trale - Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altre amministrazioni . . .	+ 5,000. >
8	Spese d'ufficio	+ 15,000. >
9	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali.	+ 12,000. >
11	Spese di stampa e per la pubblicazione del <i>Bol- lettino ufficiale</i> del Ministero - Premi ai fun- zionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative.	+ 15,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 47,000. >

	<i>Riparto.</i> . . .	+	47,000. »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	+	1,585. »
22	Provvista e riparazione di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874). . . .	+	5,000. »
23	Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse). . .	+	5,000. »
28	Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali - Trasferite e competenze diverse al personale di sorveglianza - Spese per il servizio delle RR. Trazzere . . .	+	45,000. »
35	Sussidi ai comuni e consorzi di comuni o di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	-	300,000. »
33	Opere idrauliche di 1ª categoria - Assegni ai custodi guardiani e manovratori (Spese fisse) . . .	+	14,000 »
42	Opere idrauliche di 2ª categoria - Assegni ai custodi guardiani e manovratori (Idem) . . .	+	30,000 »
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	-	152,415. »

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	- 152,415. >
45	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria di altre categorie per la parte con quelle attinenti	+ 85,000. >
46	Spese per competenze al personale idraulico subalterno dovute a termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua - Sussidi . . .	+ 40,000. >
48	Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (articoli 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	- 15,000 >
49	Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi ed indennità al personale ordinario (Spese fisse).	- 8,000. >
50	Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma (Idem).	+ 400 >
52	Agro romano - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica - Stipendi, indennità diverse (Idem)	+ 8,750. >
54	Manutenzione e riparazione dei porti	- 30,000. >
55	Escavazione dei porti	- 14,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	- 83,285. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	— 85,265. >
64	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazione di spiagge (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2218, allegato F, ed art. 30 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095)	— 30,000.
65	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4 ^a classe della 2 ^a categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095)	— 60,000 >
67	Contributo annuo dello Stato a favore del consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova . . .	+ 20,000. >
75	Spese per studi ed esperimenti riguardanti l'ordinamento e l'esercizio delle strade ferrate . .	+ 8,000. >
77	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi (Spese fisse)	+ 900. >
78 bis	Spese occorrenti per il X congresso internazionale di navigazione da tenersi in Milano nel 19.5.	+ 100,000. >
79	Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto alle diverse opere pubbliche (Spese fisse) - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al detto personale ed a quello aggiunto del Ministero e del genio civile	+ 73,420. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 27,055. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE	
	DENOMINAZIONE	delle	variazioni
	<i>Riporto.</i> . . .	+	27,055. >
80	Personale straordinario addetto all'amministrazione centrale ed alle opere in Roma - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . .	-	850. >
80 " "	Ministero - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Idem) . . .	+	200. >
80 quater	Genio civile - Personale aggiunto (Idem) . . .	+	87,000. >
80 quinq.	Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Idem) . . .	+	1,000. >
80 sexies	Isolamento del palazzo Madama in cui ha sede il Senato del Regno (art. 1, lett. a, della legge 30 giugno 1904, n. 293) . . .	+	160,000. >
80 septies	Costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 1, lett. b, della legge 30 giugno 1904, n. 293).	+	1,000,000. >
81	Quota a carico dello Stato nella spesa per i lavori di sistemazione del Tevere (Legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56) . . .	-	4,392,375. >
85	Prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia (Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 6 agosto 1893, n. 458, e 25 febbraio 1900, n. 56).	-	1,450,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	-	4,557,970. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE
	DENOMINAZIONE	delle variazioni
	<i>Riporto.</i> . . . :	— 4,557,970. »
87	Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56)	+ 197,000. »
89	Ampliamento, sistemazione e arredamento dell'uni- versità di Napoli e degli istituti dipendenti (legge 30 luglio 1896, n. 339) (Nona annualità).	— 2,000. »
92	Sussidi ai comuni e alle provincie per l'istituzione dei servizi pubblici a mezzo di automobili fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie.	— 30,000. »
93	Sussidi ai comuni e alle provincie per l'esercizio di linee di automobili in servizio pubblico fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie.	— 30,000. »
94	Sussidi a concessionari per l'istituzione e l'esercizio di linee di automobili in servizio pubblico fra località non congiunte da ferrovie e da tramvie.	— 30,000. »
96	Aggiunzione di una seconda luce al ponte n. 60, opere per la sicurezza del transito e sistema- zione di scoli d'acqua lungo il tronco da Avel- lino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino)	— 14,000. »
	<i>Da riportarsi.</i>	— 4,466,970. »

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	— 4,486,970. >
118	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali non eccedenti le lire 30,000.	— 1,000 >
124	Sistemazione del piano viabile della galleria del colle di Tenda lungo la strada nazionale n. 30 (Cuneo)	— 42,500. >
131	Ricostruzione del ponte sul fiume Padrongianus con sistemazione della strada nazionale n. 75 (Sassari)	— 210,000. >
134 <i>bis</i>	Restauro alla platea del ponte sul Calore, lungo il tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino)	+ 25,000. >
134 <i>ter</i>	Costruzione di un ponte sul Basento nell'abitato di Cosenza lungo la strada nazionale n. 62 (Cosenza).	+ 35,000. >
134 <i>quater</i>	Consolidamento e ricostruzione di ponti nelle località Scadurano e Tribucco; sistemazione di frane e opere di miglioramento lungo il secondo tronco della strada nazionale n. 42 (Firenze).	+ 50,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	— 4,610,470. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	— 4,610,470. >
134 <i>quinq.</i>	Riparazione e consolidamento del ponte di Gorreto sul Trebbia, lungo la strada nazionale n. 36 (Genova)	+ 15,000. >
134 <i>sexies</i>	Consolidamento e ricostruzione di manufatti nel tronco dal ponte di Caspia al valico delle Radici della strada nazionale n. 39 (Lucca) .	+ 10,000. >
134 <i>septies</i>	Sistemazione e miglioramento dei due tronchi delle strade nazionali numeri 71 e 72 (Messina) .	+ 10,000. >
134 <i>octies</i>	Consolidamento di opere d'arte e sistemazione di vari tratti lungo la strada nazionale n. 43 (Pesaro)	+ 15,000. >
134 <i>novies</i>	Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 67 compresa la traversa di Gioia Tauro (Reggio Calabria).	+ 15,000. >
134 <i>decies</i>	Consolidamento e riparazione del ponte di Oliveto sul Sele lungo la strada nazionale n. 55 (Sa- lerno).	+ 15,000. >
134 <i>decies</i> A	Correzione del tratto della strada nazionale n. 46 da Loreto alla stazione ferroviaria omonima (Ancona)	+ 80,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	— 4,450,470. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	— 4,450,470. >
134 <i>decies</i> B	Rettificazione dei tratti del ponte Zeza alla progressiva 15,770 ed al ponte sul fiume Calore alla progressiva 26,023 del tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino)	+ 55,000. >
134 <i>decies</i> C	Correzione altimetrica della strada nazionale n. 58 nella contrada Pescariello (Bari)	+ 55,000. >
134 <i>decies</i> D	Consolidamento del tratto frantumato presso il ponte Lenda lungo la nazionale n. 53 (Benevento)	+ 40,000. >
134 <i>decies</i> E	Costruzione di cisterne per le case cantoniere Vallescura e Dirupello, restauri e sistemazione della casa cantoniera S. Giovanniello ed opere diverse di consolidamento e di difesa lungo la strada nazionale n. 73 (Caltanissetta)	+ 23,000. >
134 <i>decies</i> F	Variante al tratto della strada nazionale n. 53 fra la provinciale di Gildone ed il Km. 72 (Campobasso)	+ 28,000. >
134 <i>decies</i> G	Sistemazione e miglioramento del piano stradale e delle opere d'arte nel tronco dal Bivio per Cesarò a Randazzo della nazionale n. 70 (Catania).	+ 17,000 >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	— 4,232,470. >

NUMERO	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	— 4,232,470. >
134 <i>decies</i> H	Costruzione di un ponte di m. 3 in sostituzione della gaveta Tiglio nell'altipiano di Campo Tenese fra i Km. 24 e 25 della strada nazionale n. 57 (Cosenza)	+ 9,000. >
134 <i>decies</i> I	Sistemazione del tratto della strada nazionale n. 31 fra m. 572.58 oltre il pilone di S. Anna e la sponda sinistra del Rio Secoo (Cuneo) . . .	+ 26,000. >
134 <i>decies</i> K	Rettifica del tratto compreso fra San Damiano e la progressiva 80,500 della nazionale n. 29 Cuneo-Prasco (Cuneo)	+ 120,000. >
134 <i>decies</i> L	Consolidamento e rettificazione di un tratto di località Casacre fra i Km. 9 e 10 presso l'abitato di Rufina lungo il primo tronco della strada nazionale n. 42 (Firenze)	+ 21,000. >
134 <i>decies</i> M	Consolidamento della frana in regione Malpasso a monte della strada nazionale n. 35 (Genova) .	+ 10,000. >
134 <i>decies</i> N	Ricostruzione di muri di sostegno e impianto di barriere nel tratto da Torriglio al confine Pavese della strada nazionale n. 36 (Genova) .	+ 24,000. >
134 <i>decies</i> O	Ricostruzione di chiavica, di muro di sostegno e di ponticelli nel tronco dal ponte di Campia al valico delle Radici, della strada nazionale numero 39 (Lucca)	+ 19,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	— 4,003,470. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	- 4,003,470. >
134 <i>decies</i> P	Correzione della salita delle Grazie e delle Fornaci presso Tolentino lungo la strada nazionale numero 46 (Macerata)	+ 49,000. >
134 <i>decies</i> Q	Rettificazione del tratto della strada nazionale n. 38 compreso tra il ponte sul Rosaro e il ponte Posara (Massa)	+ 80,000. >
134 <i>decies</i> R	Consolidamento della frana a valle del ponticello n. 62 nel burrone Lavanca lungo il 3° tronco della strada nazionale n. 71 (Messina) . . .	+ 10,000. >
134 <i>decies</i> S	Ricostruzione di muri di rivestimento e di cunette lungo il tronco da Fiumetorto a Caltavuturo, della nazionale n. 70 (Palermo)	+ 15,000 >
134 <i>decies</i> T	Riparazione e consolidamento dei tratti fra i ponticelli 71-73 e 80-82 della strada nazionale numero 69 (Palermo)	+ 15,000. >
134 <i>decies</i> U	Correzione di livellette presso il ponte Grosso lungo il tratto tra Cagli e Cantiano della strada nazionale n. 44 (Pesaro)	+ 14,000. >
134 <i>decies</i> V	Costruzione di parapetti sulle opere d'arte di rilevante altezza lungo il 3° tronco della strada nazionale n. 58 (Potenza)	+ 10,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	- 3,810,470. >

NUMERO	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	- 3,810,470. >
134 <i>dec es</i> X	Sistemazione dei corsi d'acqua fra i km. 54.350 e 56.700 lungo il 1° tronco della strada nazionale n. 55 (Potenza)	+ 10,000. >
134 <i>decies</i> Y	Sistemazione e miglioramento della strada nazionale n. 62 (Reggio Calabria).	+ 7,500. >
134 <i>decies</i> Z	Costruzione di muri a sostegno con parapetti fra i km. 2 e 10 della strada nazionale n. 83 (Sassari)	+ 8,000 >
134 <i>decies</i> Aa	Costruzione di muri di controriva fra i km. 28 e 31 presso l'abitato di Nulvi lungo la strada nazionale n. 85 (Sassari)	+ 12,000. >
134 <i>decies</i> Ba	Protezione meccanica delle case cantoniere lungo le strade nazionali scoscese in zone malariche contro la penetrazione degli insetti aerei	+ 27,000 >
134 <i>decies</i> Ca	Imprevisti e maggiori spese per le spese indicate nei capitoli dal n. 134 <i>decies-A</i> al n. 134 <i>decies-Aa</i>	+ 50,000. >
134 <i>decies</i> Da	Indennità di trasferte e competenze diverse al personale del genio civile per direzione e sorveglianza	+ 15,500. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	- 3,680,470. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	- 3,680,470. >
134 <i>decies</i> Ea	Opere diverse di riparazioni straordinaria, di sistemazione e di miglioramento di strade e ponti nazionali	- 50,000. >
134 <i>decies</i> Fa	Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane	+ 50,000 >
139	Strada da Nicastro alla Marina di Sant'Efemia (Catanzaro) legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 6)	- 30,000. >
168	Strada dalla Marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, numero 112)	- 50,000. >
169	Strada dalla provinciale Rotonda Valsinni, nei pressi di Oriolo, alla stazione di Amendolara (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, numero 117)	- 20,000. >
175	Prolungamento della strada provinciale Miglionese-Pomarico fino all'incontro della provinciale proposta verso Genosa (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 211)	- 20,000. >
177	Strada di Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 213)	- 20,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	- 3,720,470. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	- 3,720,470 >
181	Costruzione di un tronco di strada provinciale presso le due Raguse (Siracusa) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 233)	- 40,000. >
183	Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1 ^a e 2 ^a serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente	+ 170,000. >
184	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	- 540,000. >
185	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	- 8,000 >
186	Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	- 10,000. >
186 <i>quater</i>	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee di automobili o di altro mezzo di trazione elettrica sulle strade ordinarie, fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (art. 1, lett. f, e art. 5 della legge 30 giugno 1904, n. 293)	+ 100,000. >
	<i>Da riportarsi.</i>	- 4,048,470. >

NUMERO	CAPITOLI	AMMONTARE
	DENOMINAZIONE	delle variazioni
	<i>Riporto.</i> . . .	- 4,048,470. >
186 <i>quinq.</i>	Sussidi ai comuni e consorzi di comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	+ 50,000. >
187	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie e all'approdo dei piroscafi postali, ecc. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613, 12 giugno 1892, n. 267, 19 luglio 1894, n. 338, art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e legge 8 luglio 1903, n. 312) . . .	- 982,500 >
187 <i>bis</i>	Stipendi al personale aggiunto addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza (Spese fisse) - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse e indennità all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 (articoli 5 e 6 della legge 8 luglio 1904, n. 367)	+ 32,500. >
189	Sussidi ai comuni per opere di difesa degli abitanti contro le frane	- 30,000. >
90	Sistemazione dei principali fiumi veneti riconosciuta necessaria in conseguenza di piene (Spesa ripartita) (Leggi 24 luglio 1887, n. 4805, e 26 giugno 1898, n. 231)	- 550,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	- 5,528,470. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	- 5,528,470. >
191 <i>bis</i>	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a categoria (art. 1, lettera <i>d</i> , della legge 29 dicembre 1904, n. 674) . . .	+ 750,000. >
192 <i>bis</i>	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2 ^a categoria (art. 1, lettera <i>k</i> , della legge 30 giugno 1904, n. 293 (Spesa ripartita).	+ 1,000,000. >
192 <i>ter</i>	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2 ^a categoria (art. 1, lettera <i>e</i> , della legge 29 dicembre 1904, n. 674) . . .	+ 1,460,000. >
193	Opere di spostamento di un tratto del canale della Botte al Passo Canne, in provincia di Bologna, nell'interesse del regime del Reno, di che al n. 1 della tabella annessa alla legge 6 agosto 1893, n. 455 (Legge 8 luglio 1903, n. 335).	- 120,000. >
194	Somma a calcolo per le spese impreviste per la esecuzione delle opere complementari di sistemazione del Reno e suoi affluenti, del Gorzone, Brenta-Bacchiglione e dell'Aterno e Sagittario (legge 6 agosto 1893, n. 455) . . .	- 300,000. >
194 <i>bis</i>	Sussidi per opere ai porti e agli scali sui laghi e fiumi, non parificati ai porti marittimi (articoli 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato <i>F</i>) . . .	+ 15,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	- 2,723,470. >

NUMERO	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	- 2,723,470. >
196	Opere idrauliche di 3ª categoria - Concorso dello Stato od esecuzione diretta delle opere a termini degli articoli 2 e 15 della legge 7 luglio 1902 n. 304.	- 50,000 >
197	Opere idrauliche di 4ª categoria - Concorso dello Stato giusta l'art. 98 della legge 30 marzo 1893, n. 173.	- 17,000. >
198	Opere idrauliche di 5ª categoria - Sussidi, giusta gli articoli 99 della legge 30 marzo 1893, numero 173, e 19 della legge 7 luglio 1902, numero 304.	- 110,000. >
199	Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria e al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi a minori opere di difesa.	- 10,000. >
200	Sussidi a provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche danneggiate dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e 1º semestre 1901 in base all'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 341, e 4 della legge 8 luglio 1903, n. 311.	- 375,000. >
200 <i>bis</i>	Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle piene (legge 30 giugno 1904, n. 293, e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674).	+ 25,000. >
	<i>Da riportarsi.</i>	- 3,260,470. >

NUMERO	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	- 3,260,470. >
200 <i>ter</i>	Sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (legge 30 giugno 1904, n. 293) . . .	+ 100,000. >
200 <i>quater</i>	Sussidi alle provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene (leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313, e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674) . . .	+ 50,000. >
201	Sussidi supplementari ai comuni pel ripristino delle opere danneggiate dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e 1° semestre 1901 in base all'articolo 4 della legge 7 luglio 1901, n. 341 . . .	- 75,000. >
202	Sussidi alle provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche danneggiate dalle alluvioni e piene del 2° semestre 1901 (art. 2 della legge 3 luglio 1902, n. 298)	- 185,000. >
203	Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1902, (art. 1 della legge 8 luglio 1903, n. 311).	- 250,000 >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	- 3,620,470. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	- 3,520,470 »
204	Sussidi alle provincie, comuni e consorzi per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni e frane nel 2° semestre 1902 (art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 311) (Spesa ripartita)	- 200,000. »
204 <i>quater</i>	Maggiore spesa per la sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica, in provincia di Siracusa (art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311, e art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 313) (Idem)	+ 50,000. »
204 <i>quinq.</i>	Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 2° semestre del 1903 (art. 8 della legge 3 luglio 1904, n. 313) (Idem)	+ 40,000. »
221	Consorzio Gorzon Medio (Padova).	- 10,000. »
223	Consorzio Polesano a destra di Canal Bianco (Rovigo)	- 90,000. »
227	Consorzio per la bonifica Reggiano-Mantovana (Reggio Emilia e Mantova).	- 300,000. »
237	Bassa pianura Bolognese-Ravennate (Bologna e Ravenna)	+ 600,000. »
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	- 3,530,470. »

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE
	DENOMINAZIONE	delle variazioni
	<i>Riporto.</i> . . .	- 3,530,470. >
280	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere <i>a, b, c, d, e</i> dell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'art. 69, secondo comma, della legge stessa.	- 200,000. >
282 <i>bis</i>	Spese per il commissariato civile della Basilicata.	+ 30,000. >
287	Porto di Reggio Calabria - Ampliamento del porto e sistemazione delle banchine	- 45,000. >
288	Porto di Santa Venere - Prolungamento del molo di difesa	- 22,000. >
280	Porto di Taranto - Ampliamento del porto commerciale	- 52,000. >
290	Porto di Castellammare di Stabia - Prolungamento del molo foraneo ed opere accessorie	- 90,000. >
291	Porto di Brindisi - Costruzione di nuove banchine ed escavazione straordinaria.	- 60,000. >
292	Porto di Civitavecchia - Ampliamento e sistemazione generale del porto	- 90,000. >
294	Porto di Livorno - Ampliamento della darsena e costruzione di banchine	- 90,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	- 4,149,470. >

Numero	CAPITOLI
	DENOMINAZIONE
	<i>Riporto.</i>
297	Porto di Palermo - Sistemazione del porto e bacini di carenaggio
300	Porto di Pozzuoli - Opere di difesa e sistemazione
302	Costruzione di nuovi fari e fanali
309	Imprevisti a termini della precitata legge 14 luglio 1889, n. 6280
308	Porto di Napoli - Costruzione di un antemurale a completamento delle opere foranee e propriamente per difendere il porto dai venti del primo quadrante - Costruzione di due capannoni per il deposito delle merci
317	Opere diverse in altri porti del Regno.
318	Porto di Villa San Giovanni - Difesa della spiaggia, robustamento del molo, ed opere portuali accessorie, nonchè opere ferroviarie riguardanti l'approdo dei <i>ferry-boats</i> ed altre accessorie .
318 <i>bis</i>	Porto di Cotrone - Riparazioni straordinarie .
318 <i>ter</i>	Porto di Lampedusa - Escavazione straordinaria .
318 <i>quater</i>	Porto di Santo Stefano - Costruzione di una scogliera
	<i>Da riportarsi.</i>

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	- 6,220,320. >
318 <i>quinq.</i>	Porto di Venezia - Sistemazione e segnalamento del porto del Lido - Ampliamento ed arredamento delle banchine - Impianti ferroviari .	+ 102,500. >
318 <i>quinq.</i> A	Porto di Brindisi - Escavazione straordinaria - Costruzione di scogliera e di banchine con relativo arredamento.	+ 50,000. >
318 <i>sexies</i>	Porto di Cagliari - Prolungamento del molo di ponente - Costruzione di banchine e ricostruzione di alcuni tratti delle esistenti . . .	+ 30,000 >
318 <i>septies</i>	Porto di Catania - Riparazioni straordinarie - Sistemazione del nuovo porto e rafforzamento del molo di difesa - Nuova opera di difesa foranea - Arredamento di banchine . . .	+ 74,000. >
318 <i>octies</i>	Porto di Livorno - Ampliamento della darsena - Escavazione straordinaria - Acquisto dal comune di Livorno di magazzini di deposito esistenti sulla diga rettilinea	<i>per memoria</i>
318 <i>novies</i>	Porto di Messina - Costruzione di banchine e ricostruzione di un tratto delle esistenti - Formazione di piazzali e impianto di binari - Escavazione e sistemazione dei bassi fondi .	+ 34,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	- 5,929,820. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	- 5,929,820. »
318 <i>decies</i>	Porto di Napoli - Ampliamento e sistemazione del ponte trapezoidale - Impianto di gru - Impianto di due scali da costruzioni navali - Allargamento e sistemazione del molo orientale - Costruzione di due ponti girevoli sulla bocca sussidiaria della darsena dei bacini da carenaggio	+ 101,500. »
318 <i>undec.</i>	Porto di Fiumicino - Prolungamento dei moli	+ 35,000. »
318 <i>duod.</i>	Porto di Marsala - Prolungamento del molo occidentale	+ 30,000. »
318 <i>terdec.</i>	Porto di Molfetta - Ampliamento della banchina del molo di San Michele - Costruzione di un altro piano inclinato pel tiro a terra delle barche - Robustamento del molo foraneo - Lastricamento di piazzati di deposito	+ 30,000. »
318 <i>quater.</i>	Porto di San Remo - Prolungamento del molo di mezzogiorno.	+ 30,000. »
318 <i>quind.</i>	Porto di Termini Imerese - Prolungamento del molo e costruzione di una banchina	<i>per memoria</i>
318 <i>secd.</i>	Maggiori spese impreviste per le opere suindicate e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280 (articoli 1 e 3), 25 febbraio 1900, n. 56 (articolo 1, lettera <i>d</i>), 20 giugno 1901, n. 292, e 19 giugno 1902, n. 275.	+ 130,000. »
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	- 5,573,320. »

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	- 5,573,320. >
318 <i>septem</i>	Opere diverse in altri porti del Regno. . . .	+ 40,000. >
325 <i>bis</i>	Porto Corsini - Costruzione di un tratto di muro di sponda	+ 29,000. >
325 <i>ter</i>	Porto di Pesaro - Costruzione di un tratto di sponda murata in sostituzione di logore palafitte	+ 23,000. >
328 <i>bis</i>	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazione di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e articolo 39 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095)	+ 30,000. >
328 <i>ter</i>	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4 ^a classe della 2 ^a categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095)	+ 60,000. >
329	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del genio civile in servizio delle nuove opere marittime.	- 2,000. >
331 <i>bis</i>	Personale aggiunto all'ispettorato (Spese fisse)	+ 40,000. >
331 <i>ter</i>	Personale aggiunto all'ispettorato - Indennità di residenza in Roma (<i>Idem</i>)	+ 2,100. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	- 5,351,220. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riperto.</i> . . .	- 5,351,220. >
334	Indennità di trasferte al personale dell'ispettorato per la sorveglianza di lavori di ferrovie ed al personale ordinario, di ruolo aggiunto ed avventizio in aiuto al personale di ruolo dell'ispettorato medesimo.	+ 50,000. >
335 <i>bis</i>	Indennità ad impiegati dell'ispettorato provenienti dal regio corpo del genio civile (art. 14 della legge 3 marzo 1904, n. 66)	+ 3,000. >
337	Opere in conto capitale sulle ferrovie dello Stato, esercitate dalla Società veneta d'impresе e costruzioni pubbliche (legge 12 luglio 1896, numero 299, art. 21, contratto 29 agosto 1896).	+ 24,000. >
339	Spese per l'accertamento dello stato delle linee ferroviarie di cui alle convenzioni approvate con la legge 27 aprile 1895, n. 3048, e del relativo materiale rotabile e di esercizio.	+ 50,000. >
339 <i>bis</i>	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove spese da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000, e con leggi speciali per somme superiori	+ 274,700. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	- 4,949,520. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	- 4,949,520. >
377	Costruzione del Policlinico Umberto I in Roma (art. 1° della legge 20 luglio 1890, n. 6960, art. 1° della legge 6 agosto 1893, n. 458, e legge 25 febbraio 1900, n. 56) (Spesa ripar- tita)	+ 500,000. >
	Totale delle variazioni alla categoria I (Spese ef- fettive).	- 4,449,520 >
	CATEGORIA II. — <i>Spese di costruzione di strade ferrate.</i>	
367	Costruzione in stazione di Domodossola o d'Iselle dei locali ed alloggi da porsi a disposizione delle amministrazioni svizzere, e impianto del servizio di trazione nella stazione d'Iselle (Legge 8 luglio 1903, n. 310)	- 200,000. >
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
369	Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la siste- mazione del Tevere (Legge 2 luglio 1890, nu- mero 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56) (Spesa ripartita)	- 625,625. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE
	DENOMINAZIONE	delle variazioni
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
371	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la cassa dei depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195).	+ 2,559 65
	MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI	
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
1	Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	+ 1,243,555 »
2	Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale — Indennità di residenza in Roma (Idem).	+ 50,000. »
3	Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale (Idem)	+ 2,078,400 »
4	Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale — Indennità di residenza in Roma (Idem).	+ 30,000 »
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 3,401,955. »

NUMERO	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 3,401,955. >
5	Compensi per lavori straordinari ed a cottimo .	+ 1,200,000. >
6	Retribuzioni agli assistenti ed agli allievi fattorini ed altre retribuzioni diverse. . . .	- 1,097,555. >
8	Indennità per tramutamenti, missioni, visite d'ispezione ed altre indennità diverse	+ 200,000. >
9	Indennità per servizio prestato in tempo di notte.	+ 60,000. >
17	Spese per gli stampati, moduli, registri, ecc., degli uffici postali e telegrafici, per la stampa delle istruzioni, della relazione statistica e del Bollettino ufficiale, ecc.	+ 136,640. >
19	Spese d'ufficio - Amministrazione centrale . . .	+ 50,000. >
20	Spese postali (Spesa d'ordine)	- 10,000. >
21	Bollo straordinario di cambiali (Idem). . . .	- 3,000. >
24	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle direzioni postali e negli uffici di 1 ^a classe . . .	- 348,400. >
28	Retribuzioni ordinarie e straordinarie ai processisti ed alle società di ferrovie e tramvie pel servizio del trasporto delle corrispondenze e dei pacchi - Trasporto di agenti postali subalterni sui tramways-omnibus - Trasporto sui tramways-omnibus di fattorini telegrafici (Spese fisse).	+ 180,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 3,769,640. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 3,769,640. »
31	Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed alle società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie, e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa d'ordine)	+ 305,000. »
32	Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Idem)	+ 80,000. »
33	Indennità al personale di ruolo addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi	+ 35,000.
34	Spese di costruzione e di mantenimento delle vetture postali, dei furgoncini ed altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	+ 50,000
35	Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2 ^a e di 3 ^a classe, alle collettorie, ed ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120) (Spesa d'ordine)	+ 30,000. »
37	Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi (Idem).	+ 200,000. »
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 4,469,640. »

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 4,469,640. >
39	Retribuzioni ai fattorini telegrafici (Spesa d'ordine)	- 190,000. >
40	Fattorini telegrafici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	- 20,000. >
41	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici telegrafici e telefonici	+ 50,000. >
47	Personale degli uffici postali e telegrafici di 2 ^a e di 3 ^a classe	+ 250,000. >
48	Spese di pigione (Spese fisse)	+ 14,600. >
49	Assegni fissi per spese inerenti al servizio (Idem).	+ 40,000. >
51	Spese d'ufficio (Amministrazione provinciale) .	+ 100,000. >
53	Crediti di amministrazioni estere - Cambio per l'acquisto dell'oro (Spesa d'ordine). . . .	+ 400,000. >
54	Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ri- composti e per il cambio di francobolli, bi- glietti e cartoline postali inservibili; restitui- zione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili (Idem)	+ 260,000. >
58	Servizio postale e commerciale marittimo . . .	+ 70,000. >
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 5,444,240. >

NUMERO	CAPITOLI
	DENOMINAZIONE
	<i>Riporto.</i>
63 <i>bis</i>	Impianto di una nuova comunicazione telefonica fra Roma-Torino e Roma-Napoli per migliorare le comunicazioni esistenti fra Roma e il Canisio e fra Roma e Bologna (Spesa ripartita)
64 <i>bis</i>	Costruzione di edifici per il servizio postale e telegrafico (Legge 6 marzo 1904, n. 84) (idem)
	Totale delle variazioni alla categoria I
 MINISTERO DELLA GUERRA 	
CATEGORIA I — Spese effettive.	
15	Stati maggiori ed ispettorati
16	Corpi di fanteria
17	Corpi di cavalleria
18	Armi e servizi di artiglieria e genio
19	Carabinieri reali - Assegni fissi
	<i>Da riportarsi.</i>

NUMERO	CAPITOLI	AMMONTARI delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	+ 3,318. 23. 4
19 <i>ter</i>	Carabinieri reali - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in posizione ausiliaria ed in congedo provvisorio (Spese fisse)	+ 5,005. .
20	Corpo invalidi e veterani	+ 1,800. .
21	Corpo e servizio sanitario	+ 76,000. .
22	Corpo di commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per servizi amministrativi.	+ 44,000. .
23	Scuole militari	+ 93,932. 59
25	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	+ 26,500. .
26	Spese per l'istituto geografico militare.	+ 6,100. .
27	Personale della giustizia militare.	+ 3,000. .
28	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in posizione ausiliaria ed in congedo provvisorio (Spese fisse)	+ 178,000. .
30	Vestitario e corredo alle truppe - Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali - Rinnovazioni e manutenzione di bandiere	- 2,849,961. 05
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 902,400. .

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 902,400. »
31	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	- 100,000. »
35	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli.	- 300,000. »
36	Materiale e stabilimenti d'artiglieria	- 200,000. »
37	Materiale e lavori del genio militare	- 302,400. »
45 <i>bis</i>	Assegno fisso a favore della « Casa Umberto I » in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali	+ 50,000. »
56	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi.	- 6,936. 72
58 <i>bis</i>	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari in detta città.	+ 6,936. 72
	Totale delle variazioni alla categoria I.	+ 50,000 »

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
MINISTERO DELLA MARINA.		
—		
CATEGORIA I — Spese effettive.		
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+ 15,000. >
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Idem)	+ 3,170. >
11	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità ge- nerale e reclamati dai creditori (Spesa obbli- gatoria)	+ 1,670. 10
12	Spese di liti (Idem)	+ 2,000. >
24 bis	Indennizzo alle finanze delle casse per gli invalidi della marina mercantile, in dipendenza della legge 2 giugno 1904, n. 234 (Idem)	+ 53,861. 32
27	Navi in armamento, in armamento ridotto, in ri- serva, in disponibilità ed in allestimento. . .	- 50,000. >
28	Stato maggiore generale per la regia marina . .	+ 10,000. >
29	Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assi- stenti, ed ufficiali macchinisti)	+ 30,000. >
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 65,701. 42

NUMERO	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i>	+ 65,701. 42
30	Corpo di commissariato militare marittimo	+ 15,000. >
31	Corpo sanitario militare marittimo	+ 44,700. >
32	Corpo reale equipaggi - Competenze ordinarie	- 25,000. >
33	Corpo reale equipaggi - Premi, soprassoldi e gratificazioni di rafferma (Spesa obbligatoria)	- 40,000. >
35	Personale civile tecnico (Spese fisse)	- 5175,00. >
36	Personale civile tecnico - Indennità di residenza in Roma (Idem)	- 3,920. >
36 <i>bis</i>	Disegnatori della regia marina (Idem)	+ 545,000. >
36 <i>ter</i>	Disegnatori della regia marina -- Indennità di residenza in Roma (Idem)	+ 3,920. >
37	Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino (Idem)	- 13,000. >
38	Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino - Indennità di residenza in Roma (Idem) (a)	>
42	Difese locali delle piazze marittime -- Personale (Idem)	- 10,000. >
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 64,901. 40

(a) Cambiata la denominazione del capitolo

NUMERO	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Esporto.</i>	+ 64,901 42
52	Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale e della scuola macchinisti da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	+ 9,867 73
60	Mano d'opera per la manutenzione degli scafi e loro apparati motori,	- 80,000. >
63	Artiglieria ed armamenti - Mano d'opera	- 43,500. >
64	Materiali e lavori per le fabbriche, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	- 36,500. >
66	Combustibili ed altri generi di consumo, macchine, attrezzi e relativi impianti per gli stabilimenti militari marittimi - Materiale e mano d'opera.	- 86,000. >
68	Stipendio ad ufficiali ed impiegati in eccedenza ai ruoli organici (Spese fisse)	- 6,160. >
69	Personale degli ufficiali d'ordine in eccedenza ai ruoli organici - Indennità di residenza in Roma (Idem)	- 1,570. >
69 <i>bis</i>	Personale transitorio ed in via di eliminazione (Idem).	+ 381,420. >
70	Riproduzione del naviglio (legge 13 giugno 1901, n. 258) - Stanziamento da ripartirsi esclusivamente fra le navi enumerate al cap. 65.	- 146,927. 73
	Totale delle variazioni alla categoria I.	+ 55,531. 42

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE
	DENOMINAZIONE	delle variazioni
	MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO	
	CATEGORIA I — Spese effettive.	
34	Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a - Stipendi, assegni, sussidi e spese di mantenimento degli istituti suddetti.	+ 2,500. >
45 <i>bis</i>	Spese per gli studi e per la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della <i>Diaspis pentagona</i> (legge 24 marzo 1904, n. 130) e della <i>Mosca olearia</i> (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
51 <i>bis</i>	Spese per l'attuazione dei provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini autorizzate colla legge 11 luglio 1904, n. 388.	+ 50,000. >
62	Razze equine - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse)	+ 40,000. >
63	Razze equine - Foraggi	+ 35,000. >
64	Razze equine - Spese generali, rimonta, medicinali, ferratura, selleria ed altre spese inerenti, esposizioni concorsi e trasporti	+ 425,000. >
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 552,500. >

Numero	CAPITOLI		AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE		
		<i>Riporto.</i> . . .	+ 552.500. >
84		Servizio geodinamico e meteorologico - Personale (Spese fisse).	+ 6.740. >
88		Meteorologia - Compensi al personale dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica, e sus- sidi al personale in servizio o cessato dall'uf- ficio medesimo, alle vedove e famiglie . . .	- 1.340. >
92		Personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza - Stipendi (Spese fisse). . . .	+ 18.000. >
94		Spese per la vigilanza sulle casse di risparmio e sui monti di piet� e per la revisione e pub- blicazione delle situazioni semestrali dei ren- diconti annuali e degli atti costitutivi o mo- dificativi dei detti istituti	- 18.000. >
99		Pubblicazione del Bollettino delle Societ� per azioni (Regolamento del codice di commercio, art. 52) (Spesa obbligatoria)	+ 60.000. >
106		Insegnamento commerciale, industriale ed artistico industriale - Contributi per le scuole com- merciali, industriali, d'arti e mestieri, profes- sionali di disegno e d'arti applicate all'indu- stria	+ 54.000. >
113		Spese ed indennit� per l'ufficio del lavoro, per il consiglio superiore e per il comitato perma- nente del lavoro - Ricerche, studi, congressi, richieste e pubblicazioni	+ 20.000. >
		<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 691.900. >

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto.</i> . . .	+ 691,900. »
115 <i>bis</i>	Incoraggiamenti e spese diverse per promuovere il commercio e l'esportazione degli agrumi e la produzione e l'esportazione dei derivati in esecuzione delle leggi 8 luglio 1903, n. 320. e 11 luglio 1904, n. 376	+ 130,000. »
135	Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1904, numero 397 (Spesa obbligatoria) (a)	- 1,400. »
136	Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi nelle provincie ex-pontificie. Retribuzioni, compensi per studi e lavori compiuti da impiegati di ruolo e straordinari (Idem) (a)	»
140	Spese per impedire la diffusione della <i>phillosera vastatrix</i> (Idem)	+ 400,000. »
143	Concorso a favore dei consorzi di irrigazione (legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3 ^a) - Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature	- 4,000. »
146	Cooperazione del Ministero d'agricoltura per combattere la malaria	- 1,500. »
149 <i>bis</i>	Spese per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata (Spesa ripartita).	+ 301,000. »
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	+ 1,516,000. »

(a) Cambiata la denominazione del capitolo.

Numero	CAPITOLI		AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE		
		<i>Risporto.</i>	+ 1,516,000. >
150 <i>bis</i>		Sussidi e spese per l'incremento dell'industria pescareccia e dell'acquicoltura per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 378 (Spesa ripartita)	+ 30,000. >
155		Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900, 1901 e nel secondo semestre del 1902 in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'art. 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298, e degli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (Idem)	+ 170,000. >
156 <i>bis</i>		Contributo dello Stato a favore dei danneggiati dalle frane, ai termini dell'art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140, che emana provvedimenti per la provincia di Basilicata (Idem).	+ 25,000. >
158		Concorsi e sussidi per spese di fondazione di scuole industriali e commerciali, per spese di impianto ed ampliamento di laboratori e per acquisto di materiale ed altro	+ 25,000. >
159 <i>bis</i>		Sovvenzioni alla camera di commercio di Roma per spese relative ad onoranze e convegni	+ 10,000. >
		Totale delle variazioni alla categoria I.	+ 1,776,000. >

CAPITOLI

Numero

DENOMINAZIONE

RIEPILOGO DELLA TABELLA **A**

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Entrata: — Totale delle variazioni . . .

Spesa:

Ministero del tesoro	
Id. delle finanze	
Id. di grazia e giustizia	
Id. degli affari esteri	
Id. dell'istruzione pubblica	
Id. dell'interno.	
Id. dei lavori pubblici	
Id. delle poste e dei telegrafi	
Id. della guerra	
Id. della marina	
Id. di agricoltura, industria e commercio	
Totale delle variazioni della spesa	

Differenza attiva

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE
	DENOMINAZIONE	delle variazioni
	CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.	
	Entrata: — Totale delle variazioni . . .	— 1,680. >
	Spesa: Ministero dei lavori pubblici . . .	— 200,000. >
	<i>Differenza attiva</i> . . .	+ 198,320. >
	CATEGORIA III. — Movimento di capitali.	
	Entrata: — Totale delle variazioni . . .	— 182,042. 98
	Spesa:	
	Ministero del tesoro	+ 1,329,451. 61
	Id. dei lavori pubblici	— 625,625. >
	Totale delle variazioni nella spesa . . .	+ 703,826. 61
	<i>Differenza</i>	— 885,869. 59

Numero	CAPITOLI	AMMONTARE delle variazioni
	DENOMINAZIONE	
TOTALE		
DELLE VARIAZIONI NELLE ENTRATE E SPESE REALI		
	Entrata: — Totale delle variazioni	+ 36,036,915. 66
	Spesa:	
	Ministero del tesoro	+ 2,377,722. 52
	Id. delle finanze	+ 4,548,920. 98
	Id. di grazia e giustizia	+ 20,000. »
	Id. degli affari esteri	+ 148,556. 87
	Id. dell'istruzione pubblica	+ 3,106,305. 11
	Id. dell'interno.	+ 2,348,184. 97
	Id. dei lavori pubblici	- 5,275,145. »
	Id. delle poste e dei telegrafi	+ 6,119,240. »
	Id. della guerra	+ 50,000. »
	Id. della marina	+ 55,531. 42
	Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 1,776,000. »
	Totale delle variazioni della spesa	+ 15,270,316. 87
	<i>Differenza attiva</i>	+ 20,766,598. 79

NUMERO	CAPITOLI	AMMONTARE
	DENOMINAZIONE	delle variazioni
	CATEGORIA IV. — Partite di giro.	
	Entrata: — Totale delle variazioni	+ 2,822,446.32
	Spesa:	
	Ministero del tesoro	+ 455,345. »
	Id. delle finanze	+ 2,364,541.67
	Id. dei lavori pubblici	+ 2,559.65
	Totale delle variazioni della spesa	+ 2,822,446.32
	<i>Differenza</i>	»

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

TABELLE B, C, D, E, F, G, H

TABELLA B.

Riepilogo del bilancio di previsione retta

	PARTE ORDINARIA			PARTE S	
	Entrate e Spese effettive	Partite di giro	TOTALE	Entrate e spese effettive	Contro e strade H
Entrata	1,781,629,294.09	69,769,536.50	1,851,398,830.59	10,628,244.25	
Spese.					
Ministero del tesoro	715,506,250.15	9,011,860.81	724,518,110.96	5,707,206.50	.
Id. delle finanze	223,621,447.25	32,678,267.33	256,299,714.58	8,177,064.66	.
Id. di graz., giust. e culti	43,298,305.78	161,913.43	42,400,219.21	37,849.63	.
Id. degli affari esteri	16,318,968.43	108,000.00	16,426,968.43	72,500.00	.
Id. dell'istruz. pubbl.	54,264,906.36	1,306,951.75	55,571,858.11	3,628,678.59	.
Id. dell'interno	73,566,449.01	1,643,150.41	75,209,599.42	3,857,703.07	.
Id. dei lavori pubblici	29,287,145.00	14,107,253.29	43,394,398.29	25,473,762.14	12,728,660.00
Id. delle poste e telegrafi	87,102,019.34	764,271.32	87,866,290.66	7,753,182.26	.
Id. della guerra	259,050,000.00	6,948,277.03	265,998,277.03	16,000,000.00	.
Id. della marina	116,150,137.10	2,691,063.16	118,841,200.26	4,905,394.32	.
Id. di agr., ind. e comm.	12,958,302.10	198,455.97	13,156,758.07	4,159,810.00	.
	1,680,218,990.52	69,769,536.50	1,699,988,527.02	92,773,121.17	12,728,660.00
AVANZO	151,410,303.57	.	151,410,303.57	.	.
DEAVANZO	82,134,776.32	12,728,660.00

per l'esercizio finanziario 1904-905.

ORDINARIA		I N S I E M E				
Movimento di capitali	TOTALE	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Partite di giro	TOTALE
31,584,228.34	42,222,537.19	1,792,267,632.94	.	31,584,228.34	69,769,536.50	1,593,621,403.78
39,441,003.35	45,148,209.85	721,213,456.05	.	39,441,003.35	9,011,860.81	769,666,320.81
5,502,500	13,070,534.66	231,798,481.91	.	5,502,500	32,078,267.33	269,979,249.24
.	37,840.63	42,336,155.41	.	.	161,913.43	42,498,068.84
.	72,500	16,391,468.43	.	.	168,052	16,559,520.43
.	3,628,678.59	57,993,614.95	.	.	1,396,951.75	59,390,566.70
.	3,857,703.07	77,424,152.08	.	.	1,643,150.41	79,067,302.49
61,875	58,261,303.80	74,760,907.14	12,723,636.66	61,875	14,107,253.29	101,658,702.09
.	753,182.26	67,953,901.60	.	.	764,271.32	68,619,472.92
.	16,000,000.	275,050,000.	.	.	6,943,277.03	291,998,277.03
3,500,000	8,405,394.32	121,055,531.42	.	3,500,000	2,691,083.16	127,246,614.58
.	4,159,810	17,113,112.10	.	.	193,455.97	17,311,568.07
18,505,378.35	154,007,166.18	1,722,992,111.69	12,723,663.65	18,505,378.35	69,769,536.50	1,853,995,693.20
.	.	69,275,527.25	.	.	.	39,625,710.58
10,921,150.01	111,784,522.99	.	12,723,666.56	10,921,150.01	.	.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

TABELLA C

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 105 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1904-905 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero del tesoro.				
14 luglio	1904	2894	8	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi
				579. 84
23 ottobre	1904	4622	95	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato . .
				112,925. >
				113,504. 84
Ministero delle finanze.				
20 luglio	1904	3000	25	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori
15 novembre	1904	5015		
				277. 31
3 ottobre	1904	4241	52	Spese di coazioni e di liti; risarcimento ed altri accessori
				140,000. >
31 ottobre	1904	4814	62	Spese di materiale, indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi
				20,000. >
				160,277. 31

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1904-905 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero dell'istruzione pubblica.				
17 settembre 1904	4071	19	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	500. >
3 settembre 1904	3798	320	Propine ai componenti le commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie .	80,000. >
				80,500. >
Ministero dell'interno.				
18 agosto 1904	3314	24	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	515. >
Ministero dei lavori pubblici.				
1 settembre e 13 settembre 1904	3826 3958	13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	1,585. >

LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITA

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le	
Data	Num.	Num.	Denomina
			Ministero del
15 novembre 1904	5016	11	Residui passivi elimi l'art. 32 del testo un contabilità generale creditori
			Ministero di agricoltura e commercio
21 agosto 1904	3598	140	Spese per impedire la <i>phylloxera vastatrix</i>
16 settembre 1904	4037		
23 ottobre 1904	4621		

RIASSUNTO

Ministero del tesoro	
Id. delle finanze	
Id. dell'istruzione pubblica	
Id. dell'interno	
Id. dei lavori pubblici	
Id. della marina	
Id. di agricoltura, industria e commercio	

Visto, d'

Il

TABELLA D

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-1905.

Decreto reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1904-1905 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero del tesoro.				
1° agosto	1904	435	101	Spesa di stampa 1,218. 78
22 agosto	1904	483	130bis	Compensi agli impiegati della corte dei conti, per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato, eseguite per incarico della giunta generale del bilancio. 3,000. >
22 settembre	1904	534	130ter	Spese per la commissione d'ispezione straordinaria presso gli istituti di emissione nominata con decreto ministeriale 18 dicembre 1903. 25,000. >
10 ottobre	1904	555	140bis	Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi dal laboratorio di economia politica S. Cogneiti De Martiis in Torino per la ricerca e la pubblicazione dei documenti finanziari degli Stati della Monarchia piemontese. 15,000. >
				44,218. 78

Segue TABELLA D

Decreto reale di approvazione		Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le	
Data	Num.	Num.	Denominazione
Ministero di grazia			
3 ottobre	1904	554	33 bis Spese straordinarie per locali dell'istituto di poli; provvisoriamente degli uffici giudiziari e dell'edificio di Castel
Ministero degli affari esteri			
3 ottobre	1904	553	16 Spese casuali
1° agosto	1904	434	} 28 Missioni politiche e corricchi speciali, congressi internazionali . .
22 agosto	1904	505	
3 ottobre	1904	553	
20 novembre	1904	(22)	
Ministero dell'istruzione			
24 novembre	1904	14	257 bis Regia università di Roma ordinari per urgenti edificio in cui ha sede l
25 agosto	1904	506	267 Policlinico Umberto I in
20 novembre	1904	621	284 quinquies Compensi ad insegnanti del personale di ruolo stata nei licei-ginnasi, e nautici, scuole tecniche durante l'anno scolastico

Segue TABELLA D

Decreto reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1904-905 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
20 ottobre 1904	595	5	Ministero delle poste e dei telegrafi. Compensi per lavori straordinari ed a cottimo	350,000. >
20 novembre 1904	620	113	Ministero di agricoltura, industria e commercio. Spese ed indennità per l'ufficio del lavoro, per il consiglio superiore e per il comitato permanente del lavoro - Ricerche, studi, congressi, inchieste e pubblicazioni	20,000. >
20 ottobre 1904	587	159 bis	Sovvenzione alla camera di commercio di Roma per spese relative ad onoranze e convegni.	10,000. >
				30,000. >

RIASSUNTO

Ministero del tesoro.	44,213. 78
Id. di grazia e giustizia	20,000. >
Id. degli affari esteri	55,156. 87
Id. dell'istruzione pubblica	96,735. 41
Id. delle poste e dei telegrafi	350,000. >
Id. di agricoltura, industria e commercio	30,000. >
	596,111. 05

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

TABELLA E

Variazioni all'elenco A delle Spese obbligatorie e d'ordine annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905.

Capitoli modificati nella denominazione.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 210. — Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto della vendita del chinino. - Art. 4, lett. d, della legge 19 maggio 1904, n. 209.

» » 253. — Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dall'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

» » 262. — Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a) e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Capitolo n. 135. — Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397.

» » 136. — Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi nelle provincie ex-pontificie - Retribuzioni, compensi per studi e lavori compiuti da impiegati di ruolo e straordinari.

Capitoli da aggiungersi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

- Capitolo n. 170 *bis.* — Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
- » » 210 *bis.* — Sussidi per diminuire le cause della malaria - Articolo 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

- Capitolo n. 45 *bis.* — Spese per gli studi e per la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della *Diaspis pentagona* e della *Mosca olearia*.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro del tesoro

CARCANO.

TABELLA F

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1904-905.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	Denominazione	
ENTRATA		
—		
CATEGORIA I — <i>Entrate effettive.</i>		
4	Consolidato 3.50 per cento	+ 60,000. »
11	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi.	+ 60,000. »
Totale delle variazioni della categoria I.		+ 120,000. »
SPESA		
—		
CATEGORIA I — <i>Spese effettive.</i>		
1	Personale (Spese fisse)	+ 59,500 »
2	Personale - Indennità di residenza in Roma (Idem)	+ 3,000. »
5	Indennità di applicazione, di missione, di giro, di trasloco, li trasferte e <i>ad personam</i> a complemento di stipendio del personale dipendente dall'amministrazione - Indennità pel consiglio di amministrazione e per incarichi speciali.	- 29,000. »
<i>Da riportarsi.</i>		+ 33,500. »

Segue TABELLA F

C A P I T O L I		Ammontare delle variazioni
Numero	Denominazione	
	<i>Riporto.</i>	+ 33,500 »
7	Spese per servizio esterno.	- 75,000 »
10	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo per il culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria).	+ 75,000. »
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Idem)	+ 10,000. »
19	Tassa di manomorta (Idem)	- 10,000. »
21	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Idem)	- 10,000. »
26	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	+ 30,000. »
28	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Idem).	+ 5,000. »
36	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3348, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1837, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Idem)	+ 10,000 »
40	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o sussoguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Idem)	+ 100,000 »
	<i>Da riportarsi.</i>	+ 168,500. »

Segue TABELLA F.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	Denominazione	
	<i>Riporto.</i>	+ 168,500. >
42	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . .	- 10,000. >
46	Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari, commessi, gerenti, applicati, ecc. (Spese fisse) . . .	- 8,400. >
47	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Idem)	- 8,000. >
48	Compensi per lavori straordinari	- 22,100. >
49	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) od altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	- 60,000. >
50	Versamenti all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del fondo per il culto (Idem) . . .	+ 60,000. >
	Totale delle variazioni della categoria L . . .	+ 120,000. >

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

TABELLA G

Variazioni per l'asestamento del bilancio di previsione dell'amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1904-905.

C A P I T O L I		Ammontare delle variazioni
Numero	Denominazione	
ENTRATA		
—		
CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
1	Rendita sul debito pubblico nazionale 3 e 5 per cento ed estero	+ 10,900. >
2 <i>dis</i>	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.	- 6,587. >
3	Rendita 3.50 per cento al netto.	+ 3,657. >
Totale delle variazioni della categoria I. .		+ 7,970. >

Segue TABELLA G

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	Denominazione	
S P E S A		
—		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	— 1,000. »
10	Tassa di manomorta (Idem)	— 1,500. »
14	Riparazioni ai fabbricati (Idem).	+ 100,000. »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	— 1,000. »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Idem)	— 500. »
27	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spese d'ordine e obbligatorie).	— 1,500. »
	Totale delle variazioni della categoria I.	+ 94,500. »

Visto, d'ordine di S. M. :
 Il ministro del tesoro
CARCANO.

TABELLA H

Prelevamenti eseguiti nell'esercizio 1904-905 in conto residui dal fondo di riserva per le spese ferroviarie dalle leggi 12 luglio 1894, n. 318. e 30 giugno 1896, n. 251, e 27 giugno 1897, n. 228 (Cap. 364, Es. 1904-905)

Decreto reale di prelevazione		Capitoli del bilancio 1904-905 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Summa prelevata in conto	
Data	Num.	Num.	Denominazione	competenza	
11 luglio	1904	415	640	Spesa per la continuazione e pel saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate e pel lavori in conto capitale relativi a ferrovie già in esercizio (Art. 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a , modificato con le leggi 23 luglio 1881, n. 336, e 5 luglio 1882, n. 875).	200,0

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

E. A. S.
6/18/07.

